

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 16 MARZO 2011

N. 40



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Corte Costituzionale*  
*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*  
*Atti di organi monocratici regionali*  
*Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

*Appalti - Bandi*  
*Concorsi*  
*Avvisi*  
*Rettifiche*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE PRIMA

**Corte Costituzionale**

SENTENZA 23 febbraio 2011, n. 68  
**Giudizio di legittimità costituzionale artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della L.R. n. 4/2010.**

Pag. 7741

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2011, n. 346  
**D.G.R. n. 2566 del 23/11/2010 - Avvio del procedimento di verifica dell'attività dei primi diciotto mesi dell'incarico per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, dott. Tommaso Moretti. Sostituzione componente della Commissione di esperti.**

Pag. 7765

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2011, n. 363  
**Territorio di Ginosa Marina. Criticità connessa all'esondazione del fiume Bradano. Contributi straordinari a sostegno del soccorso alla popolazione per superare la prima emergenza.**

Pag. 7767

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2011, n. 364  
**Legge regionale n. 6/99. Rinnovo del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia (ARPA).**

Pag. 7769

**Atti di Organi monocratici regionali**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 1 marzo 2011, n. 179  
**Procedure di Gestione delle Notifiche per l'Agricoltura Biologica attraverso il portale informatico [www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it).**

Pag. 7775

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 10 marzo 2011, n. 238  
**Indicazioni delle strategie di controllo da adottare per contenere le infezioni della “lebbra delle olive”**

Pag. 7777

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA E PESCA 14 marzo 2011, n. 25  
**Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 -Delibera G.R. n. 1149/09. Misura 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”. Presa d'atto dell'istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti. Approvazione graduatoria definitiva progetti ammessi a finanziamento.**

Pag. 7781

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 27 gennaio 2011, n. 8  
**Programma Operativo 2007-2013 - Asse II - Linea di intervento 2.5 “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” - Azione 2.5.1 - Azione 2.5.3 - Azione 2.5.4. IMPEGNO euro 18.416.433,39 in favore delle: Area Vasta Brindisina, Area Vasta Metropoli Terra di Bari, Area Vasta La Città Murghiana, Area Vasta Lecce 2005-2015, Area Vasta Valle d'Itria, Area Vasta Tarantina, nell'ambito del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta - capitolo di spesa 1152050 UPB 6.3.9 del bilancio regionale vincolato di previsione esercizio 2011 RS 2008.**

Pag. 7785

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA 14 febbraio 2011, n. 16  
**D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152. Approvazione dell'“Analisi di Rischio” Punto vendita carburanti ERG BR 024 Via Ceglie - Francavilla Fontana (BR).**

Pag. 7790

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA 28 febbraio 2011, n. 20  
**D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152. Approvazione dell'“Analisi di Rischio” Punto vendita carburanti AGIP 9285 Strada Statale 16 Orta Nova (FG).**

Pag. 7791

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA 3 marzo 2011, n. 23 D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152. Approvazione dell' "Analisi di Rischio" Punto vendita carburanti AGIP 9237 Via Matteotti angolo Via Giustino Fortunato nel Comune di San Severo (FG).

Pag. 7792

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 64

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2 MW da realizzarsi nel Comune di Orta Nova (FG) - località "Grassano delle Fosse" - e relative opere di connessione nel Comune di Carapelle (FG) - denominato "Campaniello", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: ENERGY SUN COMPANY S.r.l. con sede legale in Foggia, via Zuretti, n. 11 - P. IVA e C.F. 03605260714.**

Pag. 7794

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 65

**Scissione della determina dirigenziale n. 6 del 21 gennaio 2011 "Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:**

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 36,8 MW da realizzarsi nel Comune di Deliceto (Fg) in località "Catenaccio, Risega, C.da Quercia, Piano di Castro, Pascucci, Piano d'Amendola";
- dell'ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV di Deliceto (già autorizzata con atto Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008). Società: ELCE ENERGIA S.p.A. con sede legale in Troia (Fg), Contrada la Casina - Zona PIP - P. IVA e C.F. 03466220716.

**Voltura della determina n. 6 del 21.01.2010 in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - limitatamente alla parte relativa all'ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV di Deliceto.**

Pag. 7805

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 66

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

- a) **Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) ("Parco Fotovoltaico I") - località Masseria Giannina.**
- b) **Opere di connessione: collegamento in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una stazione elettrica (S.E.) 380/150 kV da collegare in entra - esce alla linea 380 kV "Matera - Santa Sofia".**
- c) **Nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 kV da collegare in entra - esce alla linea 380 kV "Matera - Santa Sofia".**

**Società: VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate, via Largo Camussi, P.IVA. 02339330025.**

Pag. 7807

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 67

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

- a) **Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) ("Parco Fotovoltaico II") - località Masseria Giannina.**
- b) **Opere di connessione autorizzate con determina n. 66 del 1° Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina.**

**Società: VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate, via Largo Camussi, P.IVA. 02339330025.**

Pag. 7822

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 68

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

- a) **Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) ("Parco Fotovoltaico III") - località Masseria Giannina.**
- b) **Opere di connessione autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina.**

**Società: VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate, via Largo Camussi, P.IVA. 02339330025.**

Pag. 7837

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 69

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

- a) **Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) ("Parco Fotovoltaico IV") - località Masseria Giannina.**
- b) **Opere di connessione autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina.**

**Società: VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate, via Largo Camussi, P.IVA. 02339330025.**

Pag. 7851

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 75

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:**

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 17,5 MW da

realizzarsi nel Comune di Manfredonia (Fg) in località "Guado Guarnieri";

- di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entrata - esci alla linea esistente a 380 kV "Foggia - Andria". Raccordi a 380 kV tra la nuova Stazione 380/150 kV e l'esistente linea 380 kV "Foggia - Andria".

Società: DEVELOP S.r.l. con sede legale in Foggia (Fg), Via Mario Forcella, 14 - P. IVA e C.F. 02159010715.

Pag. 7866

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 76

**Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,4 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Martella" da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) località "Tamaricciola", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Satel Renewable S.r.l., con sede legale in Zona ASI - Località Incoronata - Foggia.**

Pag. 7877

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 77

**Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,6 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Cifaldi" da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) località "Macchia Rotonda", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Satel Renewable S.r.l., con sede legale in Zona ASI - Località Incoronata - Foggia.**

Pag. 7885

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 78

**Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,2 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Pasqualicchio" da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) località "Macchia Rotonda", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Satel Renewable S.r.l., con sede legale in Zona ASI - Località Incoronata - Foggia.**

Pag. 7892

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 79

**Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 44 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Verginuolo" da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) località "Verginuolo", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Satel Renewable S.r.l., con sede legale in Zona ASI - Località Incoronata - Foggia.**

Pag. 7899

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 80

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 18 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) in località "Viticole, lanuzzi, Pozzo Salito", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli n. 121 - P. IVA e C.F. 03188710713.**

Pag. 7907

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 81

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse della potenza elettrica di 4,158 MW sito nel comune di San Pancrazio Salentino (Br) denominato "BR 21". Società EC SOLAR P2 Srl, con sede legale in Pisa, via Malasoma 18 - P. IVA 01913370506**

Pag. 7919

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 82

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 3 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Carmiano (LE), ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.**

Società: GASI 14 S.r.l. con sede legale in Roma, via Lima n. 48 - P. IVA e C.F. 02504200342

Pag. 7930

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 83

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,98MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Surbo (LE), località "Cafore", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: AET S.r.l. con sede legale in Lecce, Via Chiatante, n. 72/74 - P. I.V.A. n. 05051750635.**

Pag. 7939

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 84

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,035 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Modugno (BA) in area "ex Ilca", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: Siba Ships S.p.A. con sede legale in Brescia (BS), via Aldo Moro n.13 - P. IVA e C.F. 02227730989.**

Pag. 7955

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 85

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto solare (fotovoltaico) della potenza di 12,50 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano e Deliceto (Fg) località "Torretta", ai sensi del comma 3 - 4-bis di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Società proponente MARGHERITA S.r.l., con sede legale in Foggia via Napoli, 121.**

Pag. 7963

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 86

**Integrazione alla Determina Dirigenziale n. 221 del 30 settembre 2010 "Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,35 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Insite" del Comune di Galatina (Le), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con sede legale in Mezzano (Ra)." Presa d'Atto di modifiche tecnologiche.**

Pag. 7973

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 10 marzo 2011, n. 171

**Avviso Pubblico "Azioni di sistema a favore dell'associazionismo familiare - anno 2009". Linea di Intervento I - Le banche del tempo - Approvazione Graduatoria.**

Pag. 7976

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 10 marzo 2011, n. 172

**Avviso Pubblico "Azioni di sistema a favore dell'associazionismo familiare - anno 2009". Linea di Intervento II - Consumo critico e solidale - Approvazione Graduatoria.**

Pag. 7983

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 10 marzo 2011, n. 173

**Avviso Pubblico "Azioni di sistema a favore dell'associazionismo familiare - anno 2009". Linea di Intervento III - Information Technology per l'inclusione sociale - Approvazione Graduatoria.**

Pag. 7988

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 10 marzo 2011, n. 174

**Avviso Pubblico "Azioni di sistema a favore dell'associazionismo familiare - anno 2009". Linea di Intervento IV - Volontariato di impresa - Approvazione Graduatoria.**

Pag. 7997

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 14 marzo 2011, n. 115

**A.D. n. 54 del 10/02/2010 - Programma WELFARE TO WORK "Azione di Sistema per le politiche di Re-impiego" - Avviso Pubblico "per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi per l'autoimpiego di lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dall'Azione di Sistema" - BURP n. 32 del 18/02/2010. Errata corrige A.D. n. 104 del 7 marzo 2011.**

Pag. 8002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITA' 9 marzo 2011, n. 401

**P.O. FESR 2007 - 2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Determinazione n. 695 del 09/07/2010 e Determinazione n. 908 del 14/09/2010 - Bando per l'erogazione "Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nelle reti di PMI" - Approvazione delle graduatorie definitive e moduli-stica**

Pag. 8003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE NATURALI 1 febbraio 2011, n. 4  
**P.O. FESR 2007-2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.6 "Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo". Approvazione disciplinare tecnico "Monitoraggio delle dinamiche meteo-marine di controllo dei fenomeni di erosione delle coste". Impegno di spesa.**

Pag. 8028

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE NATURALI 9 marzo 2011, n. 16  
**P.O. FESR 2007-2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.6 "Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo". Approvazione disciplinare tecnico "Analisi delle criticità connesse alle interferenze tra la rete infrastrutturale e il reticolo idrografico pugliese". Impegno di spesa.**

Pag. 8030

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE NATURALI 9 marzo 2011, n. 17  
**P.O. FESR 2007-2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.6 "Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo". Approvazione disciplinare tecnico "Studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della Regione Puglia". Impegno di spesa.**

Pag. 8033

#### *Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO  
 Delibera C.C. 30 settembre 2010, n. 17  
**Approvazione Piano lottizzazione comparto A.**

Pag. 8035

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE  
 Delibera C.C. 26 novembre 2010, n. 79  
**Approvazione Piano lottizzazione comparto 6.**

Pag. 8036

COMUNE DI SECLI'  
 Delibera C.C. 19 maggio 2010, n. 7  
**Approvazione P.P. zona PIP.**

Pag. 8037

#### *Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi*

##### *Appalti*

ASL FG  
**Bando di gara per affidamento fornitura protesi ortopediche.**

Pag. 8037

COMUNE DI GINOSA  
**Avviso di gara servizio assistenza domiciliare integrata.**

Pag. 8038

COMUNE DI LUCERA  
**Avviso di aggiudicazione gara riqualificazione Rione Cappuccini.**

Pag. 8039

#### *Concorsi*

ASL BA  
**Avviso pubblico per incarichi temporanei di collaborazione di Dirigente psicologo.**

Pag. 8039

ASL BA  
**Avviso di pubblica selezione per n. 1 Dirigente Medico c/o Dipartimento Prevenzione - S.P.E.S.A.L.**

Pag. 8045

ASL BA  
**Avviso di pubblica selezione per n. 1 Dirigente Medico c/o Dipartimento Prevenzione - S.I.S.P.**

Pag. 8050

ASL BA  
**Avviso di pubblica selezione per n. 1 Dirigente Medico disciplina Neurochirurgia. Riapertura termini.**

Pag. 8055

ASL TA  
**Avviso pubblico per contratti di collaborazione con n. 2 Medici specialisti Medicina del Lavoro e n. 5 Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e luoghi di lavoro.**

Pag. 8060

ASL TA  
**Avviso pubblico per incarichi provvisori di Tecnico della riabilitazione psichiatrica. Riapertura termini.**

Pag. 8065

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
**Selezione interna per stabilizzazione del personale. Infermiere pediatrico. Idoneità.**

Pag. 8069

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
**Selezione interna per stabilizzazione del personale. Infermiere. Idoneità.**

Pag. 8069

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
**Selezione interna per stabilizzazione del personale. Tecnico di Neurofisiologia. Idoneità.**

Pag. 8070

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
**Selezione interna per stabilizzazione del personale. Geometra. Idoneità.**

Pag. 8071

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
**Selezione interna per stabilizzazione del personale.  
Idraulico. Idoneità.**

Pag. 8071

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
**Selezione interna per stabilizzazione del personale.  
Elettricista. Idoneità.**

Pag. 8072

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
**Selezione interna per stabilizzazione del personale.  
Conduttore caldaie a vapore. Idoneità.**

Pag. 8072

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
**Selezione interna per stabilizzazione del personale.  
Tecnico specializzato. Idoneità.**

Pag. 8073

### **Avvisi**

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BRIN-  
DISI  
**Valori Agricoli Medi anno 2009.**

Pag. 8073

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI  
**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.**

Pag. 8075

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI  
**Procedura di valutazione Impatto ambientale. Capo-  
dieci A. & Figli.**

Pag. 8075

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI  
**Procedura di valutazione Impatto ambientale. Brundi-  
sium.**

Pag. 8077

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE  
**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comune di Ruffano.**

Pag. 8081

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE  
**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comune di Guagnano.**

Pag. 8083

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE  
**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comune di Sternatia.**

Pag. 8085

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE  
**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comune di Lecce.**

Pag. 8088

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE  
**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comune di Maglie.**

Pag. 8090

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE  
**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comune di Supersano.**

Pag. 8092

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE  
**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comune di Lecce.**

Pag. 8094

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE  
**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comune di Lecce.**

Pag. 8096

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO  
**Richiesta autorizzazione gestione elettrodotti. Enel  
Distribuzione.**

Pag. 8099

SOCIETA' CEMENTIR ITALIA  
**Avviso di deposito valutazione impatto ambientale.**

Pag. 8107

SOCIETA' DEMOLIZIONI FERROVIARIE  
**Avviso di deposito studio impatto ambientale.**

Pag. 8109

SOCIETA' ECOTER  
**Avviso di deposito studio impatto ambientale.**

Pag. 8110

SOCIETA' MARGHERITA  
**Ufficio Regionale Espropri. D.D. n. 117/2011. Inden-  
nità d'esproprio.**

Pag. 8110

SOCIETA' MARGHERITA  
**Ufficio Regionale Espropri. D.D. n. 118/2011. Inden-  
nità d'esproprio.**

Pag. 8118

SOCIETA' MARGHERITA  
**Ufficio Regionale Espropri. D.D. n. 122/2011. Inden-  
nità d'esproprio.**

Pag. 8123

SOCIETA' SUD GAS  
**Avviso di deposito procedura di verifica di assogget-  
tabilità a V.I.A.**

Pag. 8125

SOCIETA' WIND FARM  
**Avviso di deposito domanda autorizzazione costru-  
zione linee elettriche.**

Pag. 8125

### **Rettifiche**

SOCIETA' ASI TROIA FV 1  
**Avviso di rilascio autorizzazione unica.**

Pag. 8126

## PARTE PRIMA

*Corte Costituzionale*

SENTENZA 23 febbraio 2011, n. 68

**Giudizio di legittimità costituzionale artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della L.R. n. 4/2010.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo	DE SIERVO	Presidente
- Paolo	MADDALENA	Giudice
- Alfio	FINOCCHIARO	»
- Franco	GALLO	»
- Luigi	MAZZELLA	»
- Gaetano	SILVESTRI	»
- Sabino	CASSESE	»
- Giuseppe	TESAURO	»
- Paolo Maria	NAPOLITANO	»
- Giuseppe	FRIGO	»
- Alessandro	CRISCUOLO	»
- Paolo	GROSSI	»
- Giorgio	LATTANZI	»

ha pronunciato la seguente

*SENTENZA*

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri

con ricorso notificato il 7-10 maggio 2010, depositato in cancelleria il 14 maggio 2010 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese,

uditi l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Massimo Luciani, Luigi Volpe e Luca Alberto Clarizio per la Regione Puglia.

*Ritenuto in fatto*

1 - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7 maggio 2010 e depositato il 14 maggio 2010 (reg. ric. n. 77 del 2010), ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), per violazione degli articoli 3, 24, 31, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 118 della Costituzione.

2 - Le disposizioni impugnate contengono misure riguardanti interventi in materia di sanità nella Regione Puglia, con specifico riguardo al personale.

2.1. - In particolare, l'art. 2 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sostituisce l'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), dettando previsioni in materia di servizio presso le direzioni sanitarie. La disposizione stabilisce, al comma 1, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge citata, "il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del

servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483". Il comma 2 prevede, poi, che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 45 del 2008, i direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR, da un lato, sono tenuti a "verificare la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto"; dall'altro lato, fermo restando l'organico complessivo, "dispongono nel contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza". Il comma 3 stabilisce che i dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati, ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti. Infine, in base al comma 4, al personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei requisiti di cui al presente articolo non si applica la norma di cui al comma 3.

2.2. - L'art. 13 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 contiene disposizioni relative ad incarichi a tempo determinato, stabilendo che "nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della riduzione della spesa del personale imposto dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità".

2.3. - L'art. 15 della legge censurata detta norme in materia di personale precedentemente addetto ai lavori socialmente utili. Tale disposizione prevede che, "agli ex lavoratori socialmente utili (LSU) già utilizzati, attraverso piani di impresa e successive proroghe, in forma continuativa, nelle ASL e negli enti del SSR da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge nei servizi di riabilitazione, tossicodipendenze, assistenza domiciliare integrata (ADI) e prevenzione e altri servizi, si applica il processo di stabilizzazione previsto dall'articolo 30 della L.R. n. 10/2007 e dalla L.R. n. 40/2007 nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa".

2.4. - L'art. 16 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 contiene norme in materia di personale sanitario. Il comma 1 prevede che, "nel rispetto delle norme di legge relative alla spesa per il personale di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010"), e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nelle procedure concorsuali, le ASL, le aziende ospedaliere universitarie (AOU) e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici del SSR coprono i posti disponibili dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende e istituti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni". In base al comma 2, tale previsione si applica anche al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle AOU e dagli IRCCS pubblici per lo svolgimento dei progetti finalizzati. Il comma 3, infine, prevede che "le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 38, della L.R. n. 40/2007, come modificato dagli articoli 20 e 21 della L.R.

n. 1/2008, si applicano altresì nei confronti del personale che abbia prestato servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, entro il 31 dicembre 2010, con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, purché adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati)".

2.5. - L'art. 17 della legge impugnata disciplina il "Servizio emergenza territoriale 118", prevedendo che i "medici titolari d'incarico a tempo determinato" in tale servizio "presso un'azienda sanitaria della Regione che: a) siano titolari d'incarico provvisorio nel SEU 118 con anzianità di almeno tre anni nella stessa azienda sanitaria; b) siano in possesso dell'attestato di formazione specifico nel SEU conseguito entro il 1° ottobre 2006, hanno titolo a presentare domanda di conferimento d'incarico a tempo indeterminato presso le sedi delle postazioni ove risultano in servizio sulla base dell'incarico provvisorio in corso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" (comma 1). Gli incarichi sono conferiti il primo giorno del mese successivo all'acquisizione delle domande (comma 2).

2.6. - L'art. 18 della legge censurata dispone che "ai fini della stabilizzazione del personale sanitario di cui al comma 38 dell'articolo 3 della L.R. n. 40/2007, il periodo di servizio continuativo di cui al succitato comma deve intendersi decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro presso le ASL".

2.7. - L'art. 19 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 riguarda le assunzioni e dotazioni organiche in materia sanitaria. Il comma 1 stabilisce che "nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalità di cui all'articolo 4 (Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), e di cui al terzo capoverso della deliberazione della Giunta

della Regione Puglia 15 ottobre 2007, n. 1657 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo I, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell'articolo 30 della L.R. n. 10/2007. Criteri applicativi), i direttori generali delle ASL BA, BAT, AOU "Policlinico" di Bari, IRCCS -Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS. "S. De Bellis" di Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica in favore del reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della Regione Puglia".

Il comma 6, poi, inserisce quattro nuovi commi nell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), numerandoli dall'1-bis all'1-quinquies. In particolare, il comma Ibis stabilisce che "le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici e le aziende ospedaliero-universitarie (AOU) provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche entro il 31 dicembre 2010 sulla base dei principi di cui al comma 1" - della legge n. 27 del 2009 - "e, comunque, tenuto conto dei principi di riorganizzazione del SSR di cui alla legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale), così come esplicitati nel documento di indirizzo del piano regionale di salute approvato con legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 e dai relativi piani attuativi locali (PAL) e dell'avvenuta modifica degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali realizzata in applicazione dell'articolo 5 (Modifica ambiti territoriali delle ASL) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), nonché di quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)". Il comma 1-ter prevede che "sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1-bis, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti previsti dalle vigenti dotazioni organiche approvate dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento regionale 30 marzo 2007, n. 9 (Disposizioni regolamentari e attuative per l'applicazione dell'ar-

articolo 5 della L.R. n. 39/2006), ovvero da quelle autorizzate in applicazione di leggi regionali, decurtate nel limite di un contingente di posti complessivamente corrispondente a una spesa annua lorda del 40 per cento dei cessati nell'anno 2009, qualora i relativi posti non siano stati già coperti ovvero oggetto di procedure di reclutamento in itinere". Il comma 1-quater dispone che "le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici e le AOU, in forza di atti di programmazione regionali determinanti l'attivazione di nuove attività e/o servizi, fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1-ter, possono, altresì, individuare il fabbisogno di personale finalizzato a garantire l'assolvimento di dette nuove attività". Il comma 1-quinquies stabilisce che, in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 27 del 2009, "è assicurato il principio dell'invarianza della spesa delle dotazioni organiche rideterminate dalle aziende sanitarie, dagli IRCCS pubblici e dalle AOU".

L'art. 19, comma 8, della legge censurata, infine, prevede che "le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge reg. Puglia n. 10 del 2007 sono estese ai dirigenti medici che alla data del 31 dicembre 2009 hanno maturato almeno un anno di attività nei servizi di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

2.8. - L'art. 20 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 detta norma in materia di personale dell'Agenzia regionale sanitaria e di progetti di piano. In particolare, il comma 1 prevede che "al comma 3 dell'articolo 9 (Stabilizzazione del personale dell'Agenzia regionale sanitaria) della L.R. n. 1/2008 dopo le parole: "alla stessa data" sono inserite le seguenti: "oppure risultare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e aver prestato servizio per almeno dodici mesi alla stessa data"". Il comma 2 stabilisce che "fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di spesa del personale di cui all'articolo 2, comma 71, della L. 191/2009, per l'attuazione delle direttive di cui al documento d'intesa 20 ottobre 2008, n. 116, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il rapporto di lavoro del personale medico vincitore di avviso pubblico bandito dall'Agenzia regionale sanitaria (ARES) per la realizzazione di progetti previsti dalla Delib. G.R. 28 ottobre 2004, n. 1582

(Programma di utilizzo delle quote vincolate agli obiettivi del PSN 2003-2005. Relazione attività anno 2003. Progetti di piano per l'anno 2004), che sia in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto il progetto per almeno un biennio è trasformato a tempo indeterminato con l'osservanza delle procedure concorsuali di cui al comma 40 dell'articolo 3 della L.R. n. 40/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 45/2008".

2.9. - L'art. 21 della legge censurata contiene norme in materia di personale sanitario degli istituti penitenziari. Al comma 1, esso dispone che, "al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta e di non disperdere la specifica professionalità del personale che opera negli istituti di pena, transitato al SSR, per effetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), si autorizzano le ASL, nei pubblici concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nei servizi o unità operative multiprofessionali di cui alla Delib. G.R. 27 ottobre 2009, n. 2020: (D.P.C.M. 1° aprile 2008 - Indicazioni in ordine all'individuazione di specifici modelli organizzativi differenziati con riferimento alla tipologia e consistenza degli istituti di pena), a prevedere, ai sensi della normativa vigente, una riserva di posti per consentire l'accesso nei ruoli aziendali del personale sanitario non medico le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010". Il successivo comma 4 stabilisce che "la spesa inerente l'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti non rientra nei limiti prescritti dall'articolo comma 565, lettera a), della L. 296/2006 trattandosi di trasferimento successivo di funzioni i cui oneri sono assicurati con le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 1° aprile 2008". Il comma 5, poi, prevede che "il personale medico titolare di incarico provvisorio di cui all'articolo 50 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), è equiparato al personale medico

titolare di incarico definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. 1° aprile 2008. Tale personale è collocato in apposito elenco nominativo a esaurimento istituito presso l'ASL di competenza. Nei confronti del personale di cui al presente comma si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico dei medici con incarico definitivo, ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali". Il comma 6, infine, dispone che "i contratti di lavoro dei medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialisti di cui agli articoli 51 e 52 della L. 740/1970, come rispettivamente modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 26, sono disciplinati dagli accordi integrativi regionali per la medicina generale e per la specialistica ambulatoriale, da approvare a seguito della sottoscrizione degli accordi collettivi nazionali stipulati in data 27 maggio 2009, in attesa della specifica trattativa nazionale dedicata alla medicina penitenziaria".

2.10. - L'art. 22, comma 1, della legge impugnata dispone che "le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR, attraverso gli uffici formazione, sono tenuti a predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (PAF) annuale o pluriennale, da attuarsi nell'anno o negli anni successivi".

2.11. - L'art. 24 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 detta norme in materia di nomina dei direttori generali sanitari. Il comma 1 istituisce "l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione Puglia". Il comma 3 affida alla Giunta regionale il compito di disciplinare "con apposito provvedimento, le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 1, i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 254 del 2000, ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti".

2.12. - L'art. 26 della legge censurata modifica l'art. 17 (Norme in materia di spesa sanitaria) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sostituendone i commi 6, 7 e 8 e inserendo un comma 8-bis. Il comma 6 stabilisce che "il trattamento economico annuo del direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliere - universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici è equiparato al trattamento economico massimo complessivo, esclusi la retribuzione di risultato ed eventuali assegni ad personam, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica, incrementato del 25 per cento, fatta salva la decurtazione del 20 per cento prevista per le nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti, per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni". Il comma 7 prevede che tale trattamento economico "può essere integrato, a fine mandato, di un ulteriore 20 per cento dello stesso, previa valutazione della realizzazione degli obiettivi di salute e dei servizi assegnati con il provvedimento di nomina e annualmente con il documento di indirizzo economico-funzionale, nonché previa verifica dei risultati di gestione ottenuti in riferimento al mantenimento del pareggio di bilancio ovvero alla riduzione di disavanzi accertati all'atto dell'insediamento, abbattuti almeno del 30 per cento in caso di mandato triennale e del 50 per cento in caso di mandato quinquennale". Il comma 8, inoltre, dispone che "il trattamento economico annuo del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle ASL, delle AOU e degli IRCCS pubblici è definito nell'80 per cento di quello spettante al direttore generale, incrementato del 10 per cento, previa valutazione da parte del direttore generale sulla realizzazione degli obiettivi annualmente assegnati, fatta salva la decurtazione del 20 per cento per le nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della L. 133/2008 e successive modificazioni". Il comma 8-bis prevede che i trattamenti economici disciplinati dalle citate

disposizioni “devono essere aggiornati con le stesse decorrenze stabilite per i contratti nazionali di lavoro della dirigenza medica”.

2.13. - Infine, l'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sostituisce integralmente l'art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), riguardante l'utilizzo del personale di imprese appaltatrici e società strumentali. Il comma 1 dispone che “fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l'affidamento di servizi l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”. In base al comma 2, tali previsioni si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati. Il comma 3 stabilisce che i vincoli fissati dai commi precedenti, “a integrazione di quanto previsto dalla Delib. G.R. 15 dicembre 2009, n. 2477 (Modifiche e integrazioni alla Delib. G.R. 5 maggio 2009, n. 745 - Criteri e procedure per l'attivazione dell'istituto dell'in house providing - Linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende sanitarie ed enti pubblici del servizio sanitario regionale di Puglia), devono comprendere anche le attività che costituiscono compito diretto di tutela della salute, comprese le attività di supporto strumentale delle imprese appaltatrici”. Il comma 4 stabilisce che le previsioni di cui al comma 1 “si applicano anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati”. Il comma 5 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007 i dirigenti, mentre vi include i “soci di cooperative di lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che abbiano espressamente rinun-

ciato o ceduto le quote di partecipazione alla cooperativa all'atto dell'assunzione presso la nuova impresa; in ogni caso, l'assunzione dei soci di cui al presente comma avviene solo dopo l'assunzione del personale dipendente della cooperativa”. Il comma 6, infine, prevede che “il servizio svolto dai volontari delle associazioni di volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per il servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 deve essere valutato nell'ambito delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza 118”.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, innanzitutto, che le disposizioni impugnate mirino ad operare l'inquadramento e la progressiva stabilizzazione di personale precario, “adottando una procedura speciale di reclutamento del personale dirigente medico finalizzata a valorizzare l'esperienza conseguita con contratti a tempo determinato, in violazione [...] dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui sono espressione i principi normativi statali propri del regime di assunzione previsto per ciascun settore, dei vincoli finanziari in materia di spesa del personale e del principio per cui è possibile accedere all'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni solo mediante pubblico concorso”.

3.1. - In particolare, secondo la difesa dello Stato, l'art. 2, comma 1, della legge censurata, consentendo l'inquadramento e la stabilizzazione di personale dirigente precario in violazione del principio costituzionale dell'accesso agli impieghi della pubblica amministrazione e del pubblico concorso, lederebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost. Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, non ricorrerebbero le peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico che, in base alla giurisprudenza costituzionale, potrebbero consentire una deroga alla regola del pubblico concorso. Inoltre, la difesa dello Stato rileva che la formulazione generica della disposizione, la quale non specifica quali categorie di soggetti che in concreto appartengono al personale dirigente medico siano beneficiarie della norma, “conduce al risultato di ricomprendere tra i suoi destinatari anche personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della

normativa statale di principio". Il ricorrente lamenta, quindi, che la stabilizzazione prevista dalla norma impugnata, compiuta in assenza di procedure di selezione, contrasterebbe con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali in materia di "tutela della salute" stabiliti dall'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). La difesa dello Stato censura anche la violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) di cui all'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13. del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali disposizioni statali prevedono per il solo personale non dirigente "nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti"; dette norme, richiamate anche dall'art. 2, comma 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010"), fanno però esclusivo riferimento al personale precario non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario.

L'art. 2, comma 2, ad avviso della difesa dello Stato, violerebbe l'art. 81 Cost., in quanto la verifica da esso prevista della permanenza dei fabbisogni di personale nelle diverse discipline non costituirebbe condizione prodromica all'inquadramento dei dirigenti. Ne discende che, anche nel caso di verificata insussistenza di detti fabbisogni, conseguono comunque maggiori oneri.

Infine, l'art. 2, comma 4, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost, dal momento che consentirebbe di procedere all'inquadramento di personale anche in assenza dei requisiti prescritti dalla disciplina concorsuale vigente. "ritenendo utile a tale fine la mera iscrizione alla scuola di specializzazione, e non il possesso del titolo di specializzazione".

3.2. - La difesa dello Stato censura, poi, l'art. 13 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sotto diversi profili. Ad avviso del ricorrente, tale articolo, nel prevedere per il personale titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato nel servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 nel servizio sanitario della Regione Puglia, la possibilità, alle condizioni ivi prescritte di transitare nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato, consentirebbe di fatto "l'utilizzo dell'istituto della mobilità per effettuare inquadramenti presso gli enti sanitari della Regione Puglia". Tale disposizione si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In secondo luogo, vi sarebbe una violazione delle "disposizioni contrattuali che regolano l'istituto della mobilità e che consentono la mobilità stessa solo nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina e posizione economica di appartenenza del dipendente", con conseguente invasione della materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. In terzo luogo, secondo la difesa dello Stato la disposizione impugnata violerebbe l'art. 97 Cost anche in relazione ad alcuni principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego: l'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che, nel disciplinare i passaggi di personale tra amministrazioni diverse, limita l'immissione nei ruoli delle amministrazioni in cui si presta servizio al solo personale in posizione di comando o di fuori ruolo; gli artt. 24 e 31 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), per cui le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In quarto luogo, la disposizione impugnata violerebbe il principio di leale collabora-

zione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università, e l'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), in quanto, riferendosi al personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, non rinvia all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra Regione ed università, di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a nonna dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419) o ad una forma d'intesa con il rettore.

3.3. - L'art. 15 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, diretto a stabilizzare gli ex lavoratori socialmente utili in servizio da almeno cinque anni negli enti del servizio sanitario regionale, è censurato dalla difesa dello Stato in quanto formulato in modo generico e tale da ricomprendere tra i suoi destinatari anche personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio. La norma, inoltre, consentendo la stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti, determinerebbe maggiori oneri (con conseguente violazione dell'art. 81 Cost.) e non offrirebbe idonee garanzie circa il rispetto dell'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, norma di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

3.4. Il ricorrente, poi, censura unitariamente gli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, e 22, comma 1, della legge impugnata, per violazione del principio di leale collaborazione (artt. 117 e 118 Cost.) a cui devono ispirarsi i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università, nonché dell'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), in quanto, riferendosi anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie, priverebbero "l'università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza, obliterando l'atto aziendale e/o i protocolli d'intesa tra regione ed università, di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, o una forma d'intesa" con il rettore. Analoghi profili di censura sono sollevati dalla difesa dello Stato con riferimento all'art. 24, commi 1 e 3, della legge impugnata, i quali prevedono sia l'istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle

aziende del servizio sanitario della regione, sia la competenza della Giunta regionale ad emanare, con proprio provvedimento, le modalità di aggiornamento annuale dell'elenco e i criteri per la verifica dei requisiti (previsti dall'art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992) dei candidati idonei alla predetta nomina. Tali disposizioni sarebbero in contrasto con l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 - secondo cui il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione d'intesa con il rettore - in quanto "gli idonei presenti nell'elenco sono quelli scelti dalla regione, così restringendosi la scelta del rettore, poiché nell'individuazione della rosa di candidati non è prevista alcuna forma di collaborazione con l'università".

3.5. - Secondo la difesa dello Stato, inoltre, gli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, prorogando gli effetti e ampliando i destinatari di interventi di stabilizzazione già previsti o introducendo di nuovi, lederebbero i principi del pubblico concorso e della imparzialità dell'azione amministrativa.

3.6. - L'articolo 19, comma 6, della legge impugnata è invece censurato in quanto, ad avviso del ricorrente, comporterebbe oneri tali da pregiudicare il contenimento delle spese per il personale nei limiti previsti da ultimo con l'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, con conseguente violazione dei principi fondamentali, in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

3.7. - Il ricorrente censura poi l'art. 21 della legge impugnata sotto diversi profili. Il comma 1, prevedendo una riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di convenzione nelle carceri, violerebbe l'art. 97 Cost. in quanto non stabilisce la misura percentuale della riserva né ne delimita in maniera rigorosa l'area, ponendo così ostacoli per l'accesso all'impiego da parte di chi vi abbia interesse. Il comma 4, secondo la difesa dello Stato, determinerebbe oneri finanziari non coperti, in violazione dell'art. 81 Cost., dal momento che la disposizione, collegando la spesa inerente all'in-

quadramento del personale non medico operante in regime di convenzioni nelle carceri alle risorse previste per il trasferimento di funzioni dall'art. 6 del d.P.C.m. 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), non tiene conto del fatto che "la spesa sostenuta per detto personale è inferiore a quella conseguente all'inquadramento in considerazione del differente trattamento economico spettante alle due categorie di personale". I commi 5 e 6, nel prevedere rispettivamente l'equiparazione, anche a fini presidenziali, dei medici titolari di incarico provvisorio di cui all'art. 50 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) ai medici titolari di incarico definitivo, e l'assoggettamento del predetto personale alla disciplina degli accordi integrativi per la medicina generale e la specialistica ambulatoriale, violerebbero l'art. 4, comma 3 (rette art. 3, comma 4), del d.P.C.m. 1° aprile 2008, in base al quale il personale in questione resta assoggettato, anche a seguito del trasferimento alle aziende sanitarie, alla disciplina prevista dalla legge n. 740 del 1970 fino alla scadenza del relativo rapporto che, se a tempo determinato (come nel caso in esame) e con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, è prorogato solo per la durata di dodici mesi. Per tali ragioni, i commi 5 e 6 dell'art. 21 della legge censurata lederebbero gli artt. 117, secondo comma, lettera i), e - determinando oneri non coperti dalle risorse di cui al citato d.P.C.m. 1° aprile 2008 - 81 Cost.

3.8. - Il ricorrente impugna l'art. 26 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, per violazione dell'art. 81 Cost. La norma censurata, in particolare, interviene in materia di trattamento economico dei direttori generali, amministrativi e sanitari, senza alcun riferimento alla corrispondente disciplina statale (d.P.C.m. 19 luglio 1995, n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del 1999", come modificato dal d.P.C.m. 31 maggio 2001, n. 319) e al limite mas-

simo ivi fissato, talché "la concreta applicazione della norma può dare luogo al riconoscimento di emolumenti superiori a quelli massimi previsti dalla [...] normativa statale, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre regioni e maggiori oneri per la regione Puglia".

3.9. - Infine, la difesa dello Stato censura l'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, che modifica l'art. 25 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assesamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007). Tale disposizione consentirebbe un illegittimo inquadramento, all'interno di società, aziende o organismi della Regione, di soggetti provenienti da imprese o società cooperative, in quanto contrasterebbe con l'art. 97 Cost. e con la normativa statale - art. 18 del decreto-legge 12 luglio 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e art. 19 del d.l. n. 78 del 2009 - che impone "il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche alle società pubbliche affidatarie di servizi, nonché l'adeguamento, da parte di queste, alle misure di contenimento della spesa di personale fissate per le amministrazioni controllanti".

4. - Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, sostenendo che le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, comunque, non fondate.

4.1. - La difesa regionale osserva, innanzitutto, che i motivi di gravame ruotano essenzialmente intorno alla pretesa violazione dell'art. 97 Cost. Sul punto, la Regione sottolinea che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, la stabilizzazione del personale precario, allorquando fondata su presupposti non irragionevoli, costituisce per il legislatore un obiettivo meritevole di considerazione "al punto tale da essere ritenuta [...] istituto costituzionalmente legittimo all'interno dell'ordinamento giuridico". Deroche al principio del pubblico concorso, pertanto, sarebbero ammissibili e legittime, purché in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle. Ad avviso della difesa regionale, pertanto, andrebbe

respinta la tesi del ricorrente in base alla quale è possibile accedere all'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni solo mediante il pubblico concorso.

4.2. - Quanto all'art. 2, comma 1, della legge impugnata, la difesa regionale sostiene che la norma non sarebbe dedicata al personale dirigente medico precario, ma sarebbe rivolta al personale con profilo professionale di dirigente medico in servizio a tempo indeterminato, vincitore di concorso pubblico, che "a causa di peculiari esigenze connesse alle funzioni riconosciute dalle leggi nazionali e regionali alle direzioni sanitarie delle Aziende sanitarie e dei Presidi ospedalieri, nonché in virtù degli accorpamenti delle Aziende sanitarie operate sulla scorta di quanto stabilito con L.R. n. 39/2006, è stato assegnato, con mobilità interna, su posti vacanti presso le direzioni sanitarie". La norma, pertanto, non genererebbe alcuna stabilizzazione e non comporterebbe la trasformazione del posto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, atteso che il personale in questione "è già occupato a tempo indeterminato in ragione del concorso a cui aveva partecipato, superandolo". La disposizione mirerebbe quindi a consentire alle aziende sanitarie di "riequilibrare le posizioni di coloro che avevano partecipato e vinto un concorso per un impiego a tempo indeterminato per uno specifico posto e che per ragioni esterne alla loro volontà hanno occupato posti differenti". Per queste ragioni, ad avviso della difesa regionale, non possono ritenersi violati i principi di cui agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in relazione a quanto stabilito dall'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. Insussistenti sarebbe poi l'asserito contrasto della norma con l'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto legge n. 78 del 2009 e con l'art. 2, comma 74, della legge n. 191 del 2009, dal momento che la norma non disciplina la stabilizzazione di personale precario.

Con riferimento all'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale respinge le censure prospettate dal ricorrente, in quanto la verifica dei fabbisogni prevista dalla norma segue ad una operazione a "somma zero", perché dal nuovo inquadramento disposto dal comma 1 non deriverebbe alcun aumento degli oneri finanziari.

Quanto al comma 4, la censura risulterebbe generica e oscura, posto anche che la disposizione impugnata andrebbe letta congiuntamente al precedente comma 3, non impugnato dal ricorrente.

4.3. - In merito all'art. 13 della legge censurata, la Regione Puglia rileva che la norma non avrebbe modificato l'istituto della mobilità, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, "la domanda di mobilità potrà essere avanzata soltanto dal dipendente che ricopriva nei ruoli del SSN la stessa categoria e lo stesso profilo professionale riconosciuto dal SSR, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del legislativo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché della contrattazione collettiva". Inconferenti sarebbero poi i richiami formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e agli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 150 del 2009, dato che tali disposizioni si riferiscono a fattispecie diverse da quella regolata dalla norma censurata.

Non vi sarebbe, inoltre, l'asserita lesione dell'art. 33 Cost., perché la norma riguarda il personale del servizio sanitario nazionale sottoposto alla disciplina nazionale e regionale e non il personale universitario il cui rapporto con il servizio sanitario nazionale è regolato mediante i protocolli d'intesa. Tale argomentazione è dedotta dalla difesa regionale anche in relazione alle censure riferite agli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, e 22, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010.

4.4. - Quanto all'art. 15 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale lamenta la genericità e, dunque, l'inammissibilità della censura prospettata dal ricorrente. Nel merito, poi, la Regione Puglia osserva che la stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili prevista dalla norma rientrerebbe nelle ipotesi ammesse dalla giurisprudenza costituzionale, dal momento che si fonda su presupposti non irragionevoli, quali la peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere. La difesa regionale osserva poi che gli oneri della stabilizzazione prevista dalla norma impugnata graverebbero sul bilancio di ciascuna azienda, senza determinare alcuna lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma terzo, Cost.) e dell'obbligo di copertura finanziaria (art. 81 Cost.).

Infine, le medesime argomentazioni sono dedotte dalla Regione Puglia con riguardo agli art. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 della legge censurata.

4.5. - Con riferimento all'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale contesta l'asserita violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la norma prevede una decurtazione nelle dotazioni organiche del 40 per cento dei cessati nell'anno 2009, riducendo così la spesa del personale sanitario.

4.6. - In relazione al censurato art. 21, commi 1, 4, 5 e 6, della legge impugnata, la Regione Puglia sottolinea innanzitutto che la norma mira ad assicurare "la continuità dell'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta, non disperdendo. altresì, la specifica professionalità del personale che opera negli istituti di pena". Quanto ai motivi di gravame prospettati dal ricorrente, non vi sarebbe lesione dell'art. 97 Cost., in quanto l'area di riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso nei ruoli aziendali del personale sanitario non medico operante in regime di convenzione sarebbe definita dalle aziende sanitarie nell'ambito del tetto fissato dal d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). Né vi sarebbe lesione dell'art. 81 Cost., dato che gli oneri finanziari sarebbero garantiti dal d.P.C.m. 1° aprile 2008. Né, infine, la norma configurerebbe una illegittima equiparazione tra i medici titolari di incarico provvisorio di cui all'art. 50 della legge n. 740 del 1970 e i medici titolari di incarico definitivo di cui all'art. 3, comma 4, del d.P.C.m. 1° aprile 2008, posto che tale equiparazione si fonderebbe su pronunce della giurisprudenza di legittimità che riconoscono al medico provvisorio il diritto alla stessa posizione giuridica, retributiva ed assistenziale prevista per i medici di cui agli artt. 38 ss. della legge n. 740 del 1970. Infine, quanto all'assoggettamento di tale personale alla disciplina degli accordi integrativi per la medicina generale e specialistica ambulatoriale, la difesa regionale osserva che la stessa norma transitoria n. 1 dell'intesa sull'ipotesi di accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) - biennio economico

2008-2009 dispone che la materia sarà oggetto della successiva contrattazione nazionale per i MMG.

4.7. - Per quanto riguarda l'art. 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale lamenta che il ricorrente ha ommesso di considerare che la valutazione degli aspiranti alla nomina di direttore generale è effettuata da una commissione, formata da tre componenti, uno dei quali "designato dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi di Puglia" al fine di coinvolgere le università pugliesi nelle scelte che riguardano le aziende ospedaliero-universitarie. Alla nomina, poi, provvede la Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, tra cui quello del rettore dell'università competente. Rileva la difesa della Regione, pertanto, che non vi sarebbe alcuna violazione dell'autonomia universitaria e del principio di leale collaborazione, perché il rettore esprime il proprio assenso alla nomina di direttore generale sulla base di valutazioni, inerenti all'idoneità degli aspiranti candidati, effettuate dalla Commissione composta anche da soggetti designati dalla Conferenza dei rettori.

4.8. - Con riferimento al censurato art. 26 della legge impugnata, la Regione Puglia contesta l'asserita lesione dell'art. 81 Cost. A norma dell'art. 2, comma 5, del d.P.C.m. n. 502 del 1995, "al direttore generale e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa" e i trattamenti economici annui "non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale". Sostiene quindi la difesa regionale che, "considerato che il trattamento economico annuo previsto dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza è pari a poco più di 150 mila euro, l'applicazione di quanto stabilito dal precitato art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995 comporta di per sé l'impossibilità di contenere il trattamento economico annuo dei direttori generali entro il limite di 300 milioni delle vecchie lire previsto dall'art. I, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995".

4.9. - Infine, quanto al censurato art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale rileva che la norma impugnata in nessun modo intende inquadrare all'interno di società pubbliche soggetti provenienti da imprese private. La disposizione sarebbe invece finalizzata a garantire l'applicazione della cosiddetta "clausola sociale", in base alla quale "la Regione, gli enti e le società strumentali, fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, laddove più favorevoli, devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l'affidamento di servizi, l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa appaltatrice, nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali, ove più favorevoli". La Regione Puglia, inoltre, evidenzia che l'art. 30, comma 6, della legge impugnata prevede che il servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 debba essere valutato "nell'ambito delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza 118".

5. - In data 17 gennaio 2011, la Regione Puglia ha depositato una memoria illustrativa, con la quale la difesa regionale sostiene l'infondatezza del ricorso. In generale, la Regione Puglia lamenta l'errata ricostruzione - svolta dal ricorrente - della giurisprudenza costituzionale in materia di concorso pubblico. Ad avviso della difesa regionale, pertanto, le norme di stabilizzazione dettate dalla legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sarebbero costituzionalmente legittime in quanto rientranti nelle ipotesi in cui è ammissibile la deroga alla regola generale del concorso.

5.1. - Quanto all'art. 2 della legge censurata, la Regione Puglia rileva la non fondatezza dei motivi di gravame "per totale travisata attribuzione dei significati alla normativa denunciata, con conseguente inconferenza dei parametri costituzionali evocati". La difesa regionale ribadisce che la disposizione è finalizzata a compiere non un intervento di stabilizzazione, ma un'operazione di "regolarizzazione" orizzontale della posizione organica di personale dirigente medico già assunto a tempo indeterminato, per di più a "somma zero". La norma, inoltre, individuierebbe in modo preciso, e non generico, la categoria di personale a cui si

applica. La difesa regionale precisa, poi, che una disposizione simile era già contenuta nell'art. 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), i cui contenuti sono ripresi pressoché testualmente dalla norma censurata. Quanto al comma 4, poi, la Regione sottolinea che esso applicherebbe la più generale regola contenuta nell'art. 35, commi 4 e 5, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), secondo cui è possibile "autorizzare, per specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, l'ammissione alle scuole [...] di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola".

5.2. - Con riferimento all'art. 13 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale ribadisce che la disposizione è riferita al personale già titolare di una posizione lavorativa a tempo indeterminato che, per qualche legittima ragione di dissociazione tra il rapporto di impiego e il rapporto di servizio, si sia trovato a prestare temporaneamente servizio presso azienda o ente del Servizio sanitario nazionale diverso da quello presso cui si è instaurato il rapporto di impiego. Di conseguenza, ad avviso della Regione Puglia, il richiamo al principio del pubblico concorso sarebbe del tutto fuori luogo.

5.3. - Per quanto riguarda il censurato art. 15 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale sottolinea che l'operazione di stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili prevista dalla norma è a "somma zero". Inappropriati e inconferenti, inoltre, sarebbero i rilievi del ricorrente relativi al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal momento che in tale categoria non rientrano i lavoratori "utilizzati" a mezzo di "piani di impresa", per i quali non può farsi riferimento a posti vacanti, bensì al costo consolidato esterno.

5.4. - In merito agli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, e 22, comma 1, della legge censurata, la difesa regionale, oltre a ribadire che essi non configurerebbero alcuna lesione dell'autonomia universitaria, osserva che "il protocollo d'intesa altro non è, a sua volta, che un atto convenzionale-negoziiale che di certo ex se non può costituire limite alla legislazione regionale, essendo piuttosto a sua volta atto di autonomia negoziata adempitivo sia della legislazione statale che della legislazione regionale, giacché, ad avverso avviso, costituirebbe una forma anomala di delegificazione concertata, laddove, tutt'al contrario, la sua natura è di atto di esecuzione concertata di normative sia statali che regionali". La medesima argomentazione è usata per contrastare le censure prospettate dal ricorrente all'art. 22, comma 1, della legge impugnata, ritenute comunque inammissibili per genericità della motivazione.

5.5. - Con riguardo agli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità delle censure, in quanto motivate per relationem alle argomentazioni dedotte per l'art. 2, comma 1, della medesima legge. Nel merito, le censure sarebbero comunque non fondate.

5.6. - Con riferimento all'art. 19, comma 6, della legge impugnata, la Regione Puglia osserva che le disposizioni inserite nell'art. I della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009, lungi dall'essere in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, hanno invece assicurato consistenti risparmi di spesa, tali da consentire l'approvazione del piano di rientro dal deficit economico-finanziario nel settore sanitario ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2005").

5.7. - Quanto all'art. 21 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale, in primo luogo, ribadisce le argomentazioni dedotte nell'atto di costituzione. In particolare, la asserita violazione dell'art. 81 Cost., riferita al comma 4 in quanto la spesa sostenuta per il personale in regime di con-

venzione sarebbe inferiore a quella conseguente all'inquadramento, verrebbe esclusa da una pluralità di ragioni. In primo luogo, se così fosse, l'ammontare delle risorse trasferite determinerebbe per le Regioni un vincolo di permanenza della forma convenzionale del rapporto, in violazione della potestà legislativa residuale esclusiva ex art. 117, quarto comma, Cost. In secondo luogo, il riferimento alle risorse finanziarie trasferite deve intendersi come riferimento complessivo e non come riferimento agli oneri economici relativi a ciascun singolo rapporto. In terzo luogo, il contenimento della spesa sanitaria va governato da ciascuna Regione a livello complessivo dei volumi finanziari impegnati, con le riduzioni annuali previste sui volumi finanziari globali. In quarto luogo, l'obiezione del ricorrente non terrebbe conto "del fatto che la riserva di posti nei pubblici concorsi non implica affatto che nei concorsi sia riservato il numero di posti pari al numero delle convenzioni in atto per il personale degli istituti penitenziari, sicché ben potrebbero bandirsi concorsi in numero inferiore al predetto accesso riservato, correttamente finanziabili con un plafond derivato dal d.P.C.M. 1° aprile 2008 per il maggior numero di convenzioni preesistenti". Infine, con riguardo ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 21, la difesa regionale rileva che, da un lato, il d.P.C.M. 1° aprile 2008 non può costituire limite alla potestà legislativa regionale, non essendo un "principio fondamentale della medesima potestà legislativa regionale, quand'anche concorrente", e, dall'altro lato, il limite dell'art. 81 Cost. "non si apprezza con riferimento a singole modeste eccedenze di spesa rispetto ai trasferimenti statali [...], ma con riguardo al complessivo volume di spesa regionale (sicché, ad esempio, i modesti incrementi di che trattasi ben possono equilibrarsi con risparmi compensativi di altre voci)".

5.8. - Infine, con riferimento all'art. 30 della legge censurata, la difesa regionale lamenta che "l'impugnativa governativa abbia completamente travisato il significato della disposizione denunciata". In particolare, la norma impugnata non disporrebbe alcun inquadramento del personale dipendente dalle imprese già affidatarie di servizi, perché essa prevedrebbe solo "l'utilizzo" di detto personale. Sarebbero inappropriati, poi, i riferi-

menti all'art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, in quanto relativo a fattispecie diverse da quella regolata dalla norma impugnata. Inoltre, ad avviso della Regione Puglia, le modalità di acquisizione delle risorse umane di in house providing - previste dalla disposizione censurata - hanno caratteristiche e vincoli propriamente specifici, sicché inconfidente risulterebbe il richiamo governativo all'art. 97 Cost. Tale specificità, peraltro, troverebbe conferma in copiosa giurisprudenza amministrativa del Tar Puglia, riportata nella memoria illustrativa. In conclusione, la resistente osserva che la scelta della Regione Puglia di consentire alle aziende sanitarie da essa dipendenti di provvedere in autoproduzione a mezzo di in house providing di alcuni servizi, non discenderebbe dalla disposizione impugnata, la quale si sarebbe limitata "a consentire espressamente ciò che avrebbe potuto farsi in difetto di espressa autorizzazione normativa, e cioè l'applicazione della "clausola sociale" in caso di decisione di acquisizione di servizi a mezzo di in house providing".

#### *Considerato in diritto*

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7 maggio 2010 e depositato il 14 maggio 2010 (reg. ric. n. 77 del 2010), ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), per violazione degli articoli 3, 24, 31, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 118 della Costituzione.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate violerebbero numerosi parametri costituzionali, in quanto introdurrebbero una "normativa diversa e più favorevole sia in punto di stabilizzazione che sotto il profilo economico valida solo in ambito regionale, con conseguente disparità di trattamento nei confronti di omologhe categorie lavorative radicate in altre regioni, nonché massimamente dell'art. 97 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di

imparzialità dell'azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale".

2. - Deve essere innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione riguardante l'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, relativo alle dotazioni organiche.

Tale disposizione ha inserito quattro nuovi commi nell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), numerandoli dall'1-bis all'1-quinquies. Successivamente al ricorso, questa Corte, con la sentenza n. 333 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009, talché sono venuti meno i presupposti su cui si fondano i commi da 1-bis a 1-quinquies di tale articolo, introdotti dall'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Con l'art. 10 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), la Regione ha poi abrogato l'intero art. 1 della legge regionale n. 27 del 2009, "in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale" n. 333 del 2010. La sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme cui essa è strumentale, hanno determinato la cessazione della materia del contendere.

3. - Vanno preliminarmente esaminati i profili di ammissibilità delle censure prospettate dal ricorrente.

3.1. - Innanzitutto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle censure riferite agli artt. 24 e 31 Cost. Tali parametri, infatti, sono menzionati nell'epigrafe del ricorso, senza però essere successivamente richiamati, né accompagnati da alcuna argomentazione.

Sono altresì inammissibili le censure riferite all'art. 30 della legge impugnata, nella parte in cui ha sostituito l'art. 25, commi 2, 3, 5 e 6, della legge Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assessment e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), in quanto non sorrette

da specifica motivazione. Anche se il ricorrente impugna il citato art. 30 nel suo complesso, le argomentazioni sviluppate a sostegno delle censure sono chiaramente indirizzate ai soli commi 1 e 4 della disposizione sostituita.

3.2. - Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Puglia secondo cui le censure riguardanti gli artt. 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sarebbero motivate per *relationem* a quelle dedotte dal ricorrente per l'art. 2, comma 1, della medesima legge e, comunque, sarebbero generiche e insufficientemente argomentate.

I motivi di gravame riferiti all'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sono illustrati dal Presidente del Consiglio dei ministri all'inizio del ricorso in modo esaustivo. Le censure prospettate non sono generiche o non sufficientemente motivate. Le violazioni lamentate e i parametri invocati - come già emerso nella descrizione del fatto - sono chiaramente individuati (*ex plurimis*, sentenza n. 332 del 2010).

Non è ragione di inammissibilità il fatto che il ricorrente rinvii in modo puntuale ad argomentazioni già espone nelle pagine precedenti per motivare censure di analogo tenore. Nonostante il diverso contenuto delle disposizioni impugnate, infatti, è agevole dedurre le asserite ragioni di illegittimità costituzionale delle singole norme. Non si tratta, quindi, di motivazione per *relationem*. Quest'ultima presuppone che, diversamente da quanto è avvenuto nel presente giudizio, una censura sia sviluppata in atti diversi dal ricorso o dall'ordinanza in cui essa è contenuta (come nel caso di motivazione con rinvio ad altro ricorso - sentenza n. 40 del 2007 - o ad altra ordinanza di rimessione: *ex plurimis*, sentenze n. 197 e n. 143 del 2010).

4. - Nel merito, le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri possono essere articolate in otto gruppi, ciascuno riferito a uno o più articoli della legge impugnata.

5. - Il primo gruppo di censure riguarda l'art. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), della legge della

Regione Puglia n. 4 del 2010. Il comma 1 prevede che "il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti" dalla normativa statale vigente. Il comma 2 stabilisce, da un lato, che i direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR verificano "la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto", e, dall'altro che, "fermo restando l'organico complessivo, i direttori generali dispongono nel contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza". In base al comma 3, i dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti. Ai sensi del comma 4, infine, detta riassegnazione non opera nel caso di "personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei requisiti di cui al presente articolo".

5.1. - Ad avviso del ricorrente, l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 violerebbe innanzitutto gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consentirebbe l'inquadramento e la stabilizzazione di personale dirigente precario in assenza delle peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico che, in base alla giurisprudenza costituzionale, potrebbero consentire una deroga alla regola del pubblico concorso. La disposizione lederebbe anche l'art. 117, terzo comma, Cost., sotto un duplice profilo: in primo luogo, in relazione ai principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in

materia sanitaria, a norma dell'articolo I della l. 23 ottobre 1992, n. 421), in quanto la stabilizzazione prevista dalla norma, compiuta in assenza di procedure di selezione, contrasterebbe con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami; in secondo luogo, in relazione ai principi fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, in quanto tali disposizioni statali - richiamate anche dall'art. 2, comma 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010") - prevedono "nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti", per il solo personale non dirigenziale.

Il comma 2 violerebbe l'art. 81 Cost., in quanto la verifica da esso prevista della permanenza dei fabbisogni di personale nelle diverse discipline non costituirebbe condizione prodromica all'inquadramento dei dirigenti, talché, anche nel caso di verificata insussistenza di detti fabbisogni, conseguirebbero comunque maggiori oneri finanziari.

Il comma 4, infine, lederebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto consentirebbe l'inquadramento di personale anche in assenza dei requisiti prescritti dalla disciplina concorsuale vigente, "ritenendo utile a tale fine la mera iscrizione alla scuola di specializzazione, e non il possesso del titolo di specializzazione".

#### 5.2. - La questione è fondata.

L'art. 2 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sostituisce l'art. 4 della legge regionale n. 45 del 2008, Quest'ultima disposizione prevedeva che "I dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato presso gli uffici a staff della direzione generale funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS pubblici ovvero in servizio presso le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nelle direzioni sanitarie con la

disciplina "Direzione medica di presidio ospedaliero".

Tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 150 del 2010, successiva alla legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Questa Corte ha ritenuto la norma in contrasto con gli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione prevedeva ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria medica che, "in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, derogano significativamente al criterio del concorso pubblico, richiesto sia, in via generale, dall'art. 97 Cost., sia da specifiche disposizioni legislative statali che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute". In particolare, "l'inquadramento, a domanda, dei dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato nelle direzioni sanitarie [...] contravviene alla regola generale desumibile dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)".

Le argomentazioni della sentenza n. 150 del 2010 possono applicarsi anche all'art. 2 della legge impugnata con il presente ricorso. Infatti, l'espressione "è inquadrato [...] nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni", usata in luogo della formula "inquadrati nelle direzioni", non rappresenta una ipotesi diversa da quella già sanzionata da questa Corte con la citata sentenza n. 150 del 2010. La disposizione censurata, dunque, prevede l'accesso a posti di dirigente medico in assenza di concorso, in violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute.

5.3. - L'art. 117, terzo comma, Cost., è violato anche con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto l'art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge impugnata prevede l'assunzione di personale in violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. La norma censurata, infatti, contempla l'inquadramento di dirigenti medici già in servizio in una "disciplina diversa da quella per la quale" sono stati assunti, mentre l'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge n. 78 del 2009 -

richiamato dall'art. 2, comma 74, della legge n. 191 del 2009 - prevede per le amministrazioni la possibilità di stabilizzare il solo personale non dirigenziale.

5.4. - Dall'accoglimento delle censure dell'art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, discende l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 del medesimo articolo 4, perché contengono norme applicative o strumentali al citato comma 1. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

6. - Il secondo gruppo di censure riguarda l'art. 13 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Tale articolo stabilisce che "Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della riduzione della spesa del personale imposto dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità".

6.1. - Secondo il ricorrente, la disposizione violerebbe, in primo luogo, gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consentirebbe di fatto "l'utilizzo dell'istituto della mobilità per effettuare inquadramenti presso gli enti sanitari della Regione Puglia", ledendo i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso. L'art. 97 Cost. sarebbe violato anche in relazione ad alcuni principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego: l'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che, nel disciplinare i passaggi di personale tra amministrazioni diverse, limita l'immissione nei ruoli delle amministrazioni in cui si presta servizio al solo personale in posizione di comando o di fuori ruolo; gli artt. 24 e 31 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), per cui le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

Inoltre, la norma regionale sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost. in quanto lederebbe le "disposizioni contrattuali che regolano l'istituto della mobilità e che consentono la mobilità stessa solo nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina e posizione economica di appartenenza del dipendente", con conseguente invasione della materia dell'ordinamento civile.

Sarebbero violati, infine, gli artt. 117 e 118 Cost. (sotto il profilo del principio di leale collaborazione a cui si ispirano i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università) e l'art. 33 Cost. (sotto il profilo dell'autonomia universitaria), in quanto, riferendosi al personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, comprese le aziende ospedaliere-universitarie, non rinvia all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra Regione ed università, di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) o ad una forma d'intesa con il Rettore.

6.2. - La questione è fondata.

La disposizione impugnata, facendo ricorso all'istituto della mobilità, prevede la "ruolizzazione" - ossia l'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale - di personale "già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato" presso enti del servizio sanitario nazionale. La norma consente l'inquadramento di personale e trasforma rapporti di lavoro a tempo determinato oppure rapporti di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato in rapporti di lavoro di ruolo a tempo indeterminato. Ne discende la violazione dell'art. 97 Cost., perché la disposizione censurata non prevede il pubblico concorso per l'inquadramento, e dell'art. 117, secondo comma, lettera 1),

Cost., in materia di ordinamento civile, perché la norma concerne l'istituto della mobilità, disciplinato dai contratti collettivi di lavoro.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

7. - Il terzo gruppo di censure concerne l'art. 15 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, ai sensi del quale "agli ex lavoratori socialmente utili (LSU) già utilizzati, attraverso piani di impresa e successive proroghe, in forma continuativa, nelle ASL e negli enti del SSR da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge nei servizi di riabilitazione, tossicodipendenze, assistenza domiciliare integrata (ADI) e prevenzione e altri servizi, si applica il processo di stabilizzazione previsto dall'articolo 30 della L.R. n. 10/2007 e dalla L.R. n. 40/2007 nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa".

7.1. - Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto ricomprenderebbe tra i suoi destinatari anche personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio. La disposizione lederebbe altresì l'art. 81 Cost., in quanto, consentendo la stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti, determinerebbe maggiori oneri non coperti, e l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non offrirebbe idonee garanzie circa il rispetto dell'ad. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

7.2. - La questione è fondata.

La disposizione prevede la stabilizzazione di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge (sentenze n. 267 e n. 195 del 2010 e n. 293 del 2009) o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (da ultimo, sentenza n. 67 del 2011 e n. 195 del 2010), con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

La norma, inoltre, dispone una stabilizzazione di personale che richiede una revisione della dotazione organica, in tal modo violando i limiti di spesa fissati per il personale sanitario dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, con conseguente violazione dei principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Parimenti violato è l'art. 81 Cost. L'applicazione alle Regioni dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative è stata ribadita più volte da questa Corte (sentenze n. 100 del 2010 e n. 386 e n. 213 del 2008) e ha trovato ulteriore conferma nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). La sola formula "nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa", usata a chiusura della disposizione impugnata, non indica una copertura delle nuove spese derivanti dalla prevista stabilizzazione tale da essere "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri" (sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

8. - Il quarto gruppo di censure riguarda gli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010.

In particolare, l'art. 16, comma 1, prevede che "Nel rispetto delle norme di legge relative alla spesa per il personale di cui all'articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nelle procedure concorsuali, le ASL, le aziende ospedaliere universitarie (AOU) e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici del SSR coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende e istituti che, alla data di entrata in vigore

della presente legge, abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni". Tale previsione, in base al comma 2, si applica anche al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle AOU e dagli IRCCS pubblici per lo svolgimento dei progetti finalizzati.

L'art. 19 stabilisce che "nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalità di cui all'articolo 4 (Criteri di di assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1.657 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell'articolo 30 della L.R. n. 10/2007. Criteri applicativi), i direttori generali delle Asl BA, BAT, AOU "Policlinico" di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo di Bari e IRCCS. "S. De Bellis" di Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica in favore del reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della Regione Puglia".

L'art. 22 prevede che le Asl, le Aou e gli Irccs del Ssr, attraverso gli uffici formazione, sono tenuti a predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (Paf) annuale o pluriennale, da attuarsi nell'anno o negli anni successivi.

L'art. 24, infine, contiene norme in materia di nomina dei direttori generali delle Asl. In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione Puglia. In base al comma 3, "la Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 1, i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dall'articolo 8 del D.Lgs.

254/2000, ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti".

8.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura queste disposizioni in quanto esse violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. (sotto il profilo del principio di leale collaborazione a cui si ispirano i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università) e l'art. 33 Cost. (sotto il profilo dell'autonomia universitaria), in quanto, riferendosi anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie, "priverebbero l'università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza, obliterando l'atto aziendale e/o i protocolli d'intesa tra regione ed università, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999, o una forma d'intesa" con il rettore.

L'art. 24, commi 1 e 3, contrasterebbe anche con l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 - secondo cui il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione d'intesa con il rettore - perché "gli idonei presenti nell'elenco sono quelli scelti dalla regione, così restringendosi la scelta del rettore, poiché nell'individuazione della rosa di candidati non è prevista alcuna forma di collaborazione con l'università".

8.2. - La questione è fondata.

A prescindere da qualsiasi valutazione sulla legittimità costituzionale della riserva di posti contemplata dagli artt. 16, commi 1 e 2, e 19, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 (non oggetto di impugnazione), le disposizioni censurate si riferiscono anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie, privando così le università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999. Ne discende la violazione dell'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), nella parte in cui le norme impugnate non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore (sentenza n. 233 del 2006).

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

9. - Il quinto gruppo di censure si riferisce agli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Tali articoli prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario, da realizzare tramite l'estensione dell'ambito di applicazione di procedure già disposte da norme regionali a favore di determinate categorie di personale: servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica (art. 16, comma 3); personale sanitario in genere (art. 18); dirigenti medici "che svolgono attività nei servizi di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza" (art. 19); personale dell'Agenzia regionale sanitaria e di progetti di piano (art. 20). Nel caso del personale del "Servizio emergenza territoriale 118", invece, la stabilizzazione è prevista senza il richiamo a precedenti disposizioni regionali (art. 17).

9.1. - Il ricorrente censura queste norme, innanzitutto, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto esse, ampliando i destinatari e prorogando gli effetti di interventi di stabilizzazione già previsti o introducendone di nuovi, lederebbero i principi del pubblico concorso e della imparzialità dell'azione amministrativa.

Le norme impugnate lederebbero anche l'art. 117, terzo comma, Cost., sotto un duplice profilo: in primo luogo, in relazione ai principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti dall'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, in quanto le misure di stabilizzazione previste, compiute in assenza di procedure di selezione, contrasterebbero con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami; in secondo luogo, in relazione ai principi fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, in quanto tali disposizioni statali - richiamate anche dall'art. 2, comma 74, della legge n. 191 del 2009 - prevedono "nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti", per il solo personale non dirigenziale.

9.2. - La questione è fondata.

Le disposizioni impugnate prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario che abbia

prestato servizio anche non continuativo con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, in assenza di pubblico concorso. Ciò si pone in contrasto, innanzitutto, con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica, dal momento che le norme censurate ampliano "il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione così come definito" dalla normativa statale (sentenza n. 179 del 2010).

Inoltre, le previsioni in materia di stabilizzazione del personale sanitario dettate dalle norme impugnate non contemplano alcuna procedura selettiva, senza che vi siano peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, con conseguente violazione del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

10. - Il sesto gruppo di censure si riferisce all'art. 21, commi 1, 4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, riguardante il personale sanitario degli istituti penitenziari. Il comma 1 autorizza le ASL, nei pubblici concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nei servizi o unità operative multiprofessionali di cui alla deliberazione della Giunta reg. 27 ottobre 2009, n. 2020 (D.P.C.M. 1° aprile 2008 -Indicazioni in ordine all'individuazione di specifici modelli organizzativi differenziati con riferimento alla tipologia e consistenza degli istituti di pena), "a prevedere, ai sensi della normativa vigente, una riserva di posti per consentire l'accesso nei ruoli aziendali del personale sanitario non medico le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010". Il successivo comma 4 stabilisce che "la spesa inerente l'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti non rientra nei limiti prescritti dell'articolo 1, comma 565, lettera a), della L. 296/2006, trattandosi di trasferimento successivo di funzioni i cui oneri sono assicurati con le risorse finanziarie di cui all'articolo 6" del d.P.C.m. 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria). Il comma 5, poi, prevede che "il personale medico titolare di incarico provvisorio di cui all'ar-

articolo 50 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), è equiparato al personale medico titolare di incarico definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. 1° aprile 2008. Tale personale è collocato in apposito elenco nominativo a esaurimento istituito presso l'ASL di competenza. Nei confronti del personale di cui al presente comma si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico dei medici con incarico definitivo, ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali". Il comma 6, infine, dispone che "i contratti di lavoro dei medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialisti di cui agli articoli 51 e 52 della l. n. 740 del 1970, come rispettivamente modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 26, sono disciplinati dagli accordi integrativi regionali per la medicina generale e per la specialistica ambulatoriale, da approvare a seguito della sottoscrizione degli accordi collettivi nazionali stipulati in data 27 maggio 2009, in attesa della specifica trattativa nazionale dedicata alla medicina penitenziaria".

10.1. - Secondo il ricorrente, l'art. 21, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 violerebbe l'art. 97, Cost., in quanto non stabilisce la misura percentuale della riserva, né ne delimita in maniera rigorosa l'area, ponendo così ostacoli per l'accesso all'impiego da parte di chi vi abbia interesse. Il comma 4 del medesimo art. 21 violerebbe l'art. 81 Cost., in quanto non terrebbe conto del fatto che "la spesa sostenuta per detto personale è inferiore a quella conseguente all'inquadramento in considerazione del differente trattamento economico spettante alle due categorie di personale", in tal modo determinando oneri finanziari non coperti. Infine, i successivi commi 5 e 6 lederebbero gli art. 117, secondo comma, lettera I), e 81 Cost., in quanto violerebbero l'art. 4, comma 3 (rette art. 3, comma 4), del d.P.C.M. 1° aprile 2008, in base al quale il personale in questione resta assoggettato, anche a seguito del trasferimento alle aziende sanitarie, alla disciplina prevista dalla legge n. 740 del 1970 fino alla scadenza del relativo rapporto che, se a tempo determinato (come nel caso in esame) e con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, è prorogato

solo per la durata di dodici mesi, invadendo così la materia dell'ordinamento civile e determinando oneri non coperti dalle risorse di cui al citato d.P.C.M. 1° aprile 2008.

10.2. - Le questioni sono fondate.

Le disposizioni impugnate riguardano il personale sanitario degli istituti penitenziari, prevedendo, da un lato, lo svolgimento di concorsi con riserva di posti non rigorosamente delimitata, e, dall'altro, l'equiparazione del personale medico titolare di incarico provvisorio a quello del personale medico titolare di incarico definitivo.

Il comma 1 dell'art. 21 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 indica genericamente una riserva di posti, senza che essa sia "delimitata in modo rigoroso", con conseguente violazione dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 100 del 2010).

Il comma 4 non indica in alcun modo la copertura finanziaria per l'assunzione del personale considerato, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost. (sentenza n. 100 del 2010).

Il comma 5, prevedendo una equiparazione tra il personale medico titolare di incarico provvisorio e quello titolare di incarico definitivo, anche a fini previdenziali, dispone la trasformazione di rapporti provvisori in rapporti definitivi. Il comma 6 stabilisce una equiparazione tra medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e medici specialisti di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 740 del 1970, da un lato, e medici generali e per la specialistica ambulatoriale, dall'altro, con conseguente invasione dell'area della contrattazione collettiva. Le equiparazioni previste dalle norme impugnate nel disciplinare, anche a fini previdenziali, rapporti di lavoro di natura privatistica, violano l'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost., in materia di ordinamento civile.

11. - Il settimo gruppo di censure riguarda l'art. 26 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, che modifica l'art. 17 (Norme in materia di spesa sanitaria) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sostituendone i commi 6, 7 e 8 e inserendo un comma 8-bis. Tali disposizioni prevedono l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori

sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari.

11.1. - Il ricorrente censura l'art. 26 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 per violazione dell'art. 81 Cost., in quanto esso potrebbe "dare luogo al riconoscimento di emolumenti superiori a quelli massimi previsti dalla [...] normativa statale, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre regioni e maggiori oneri per la Regione Puglia".

11.2. - La questione è fondata.

La disposizione regionale, prevedendo l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari, comporta una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost. Questa Corte ha costantemente affermato che le leggi istitutive di nuove o maggiori spese debbono recare una "esplicita indicazione" del relativo mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze n. 100 del 2010, n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex plurimis, sentenze n. 100 del 2010, n. 386 e n. 213 del 2008 e n. 16 del 1991).

La norma regionale viola anche il principio di riduzione dei trattamenti economici, ricavabile dall'art. 61, comma 14, del decreto-legge 12 luglio 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale "A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008".

12. - L'ottavo e ultimo gruppo di censure si riferisce all'art. 30 della legge della Regione Puglia n.

4 del 2010, che sostituisce integralmente l'art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), riguardante l'utilizzo del personale di imprese appaltatrici e società strumentali. Si prevede, in particolare, che la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia debbano prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l'affidamento di servizi "l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli" (comma 1 dell'art. 25 cit.).

Le norme previste dall'art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007, come come modificato dall'art. 30 della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, "si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati (comma 2 dell'art. 25 cit.).

In base al successivo comma 3, "i vincoli di cui ai commi 1 e 2, a integrazione di quanto previsto dalla Delib.G.R. 15 dicembre 2009, n. 2477 (Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. 5 maggio 2009, n. 745 - Criteri e procedure per l'attivazione dell'istituto dell'in house providing - Linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende sanitarie ed enti pubblici del servizio sanitario regionale di Puglia), devono comprendere anche le attività che costituiscono compito diretto di tutela della salute, comprese le attività di supporto strumentale delle imprese appaltatrici". Quanto previsto dal comma 1, inoltre, vale "anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati" (comma 4). Il comma 5 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007 i dirigenti, mentre vi include i "soci di cooperative di lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che abbiano espressamente rinunciato o ceduto le quote di partecipazione alla cooperativa all'atto dell'as-

sunzione presso la nuova impresa; in ogni caso, l'assunzione dei soci di cui al presente comma avviene solo dopo l'assunzione del personale dipendente della cooperativa". Il comma 6, invece, prevede che "il servizio svolto dai volontari delle associazioni di volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per il servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 deve essere valutato nell'ambito delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza 118".

12.1. - Ad avviso del ricorrente, l'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 violerebbe l'art. 97 Cost., in quanto consentirebbe un illegittimo inquadramento, all'interno di società, aziende o organismi della Regione, di soggetti provenienti da imprese o società cooperative, in contrasto con il principio del concorso pubblico e con la normativa statale - art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 e art. 19 del decreto-legge n. 78 del 2009 - che impone "il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche alle società pubbliche affidatarie di servizi, nonché l'adeguamento, da parte di queste, alle misure di contenimento della spesa di personale fissate per le amministrazioni controllanti".

Dal tenore delle censure prospettate emerge l'intenzione, da parte del ricorrente, di impugnare non l'intero articolo 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, bensì unicamente i commi 1 e 4. Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri, per un verso, censura la modifica legislativa effettuata dalla disposizione impugnata, che avrebbe introdotto in termini generali una assunzione "a tempo indeterminato" del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto (comma 1); per altro verso, contesta l'applicazione di tale meccanismo, che non prevedrebbe alcuna procedura selettiva, nel caso di "affidamento diretto di servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia" (comma 4). Il combinato disposto di tali previsioni determinerebbe, ad avviso del ricorrente, una violazione dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008.

12.2. - La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

La disposizione impugnata sostituisce l'art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007. Nella sua formulazione originaria, tale articolo disponeva che "Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, avvisi e, comunque, nelle condizioni di contratto per appalti di servizi l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, nonché le condizioni economiche e contrattuali già in essere".

Nella precedente versione, quindi, l'art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007 applicava la "clausola sociale" (nota anche come clausola di "protezione" o di "salvaguardia" sociale, o anche come "clausola sociale di assorbimento"), un istituto che opera nella ipotesi di cessazione d'appalto e subentro di imprese o società appaltatrici e risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione, nel caso di discontinuità dell'affidatario. Già contenuta nell'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi del lavoro con quelle del trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), tale "clausola" non solo è stabilita dalla contrattazione collettiva ed è riconosciuta in sede giurisprudenziale, ma è anche prevista in specifiche disposizioni legislative statali: per esempio l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), l'art. 29, comma 3, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", e, con riferimento ai contratti delle pubbliche amministrazioni, l'art. 69 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

La disposizione impugnata, al comma I dell'art. 25 cit., introduce uno strumento diverso dalla "clausola sociale", in quanto non si limita a prevedere il mantenimento in servizio di personale già assunto,

ma stabilisce in modo automatico e generalizzato l'assunzione a tempo indeterminato del personale già "utilizzato" dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto. Il comma 4 del medesimo articolo, poi, applica questo meccanismo automatico anche "nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia".

In tal modo, le norme impugnate impongono alle nuove imprese o società affidatarie dell'appalto l'assunzione a tempo indeterminato, anziché l'utilizzo, del personale della precedente impresa o società affidataria, ed estendono quest'obbligo, senza prevedere alcuna procedura selettiva, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo. Ciò costituisce una violazione dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 267 del 2010) e delle norme interposte dettate dall'art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, in materia di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto legge n. 112 del 2008, infatti, dispone che "le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165". Il comma 2 dell'art. 18 del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo non di servizi pubblici locali - come nel caso delle attività di tutela della salute - "adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità".

L'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nel prevedere l'assunzione a tempo indeterminato anziché l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, produce, come sostenuto dalla Avvocatura generale dello Stato, una violazione dell'art. 97 Cost., e delle richiamate norme interposte, sotto il profilo della "imparzialità dell'azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale", nonché sotto il profilo del buon andamento. Tale violazione

si determina sia per l'assenza di criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, sia perché il maggior onere derivante dall'obbligo posto all'affidatario di assumere "a tempo indeterminato" il personale già utilizzato si riflette - anche nel caso di imprese o società affidatarie dell'appalto interamente private - sui principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione affidante in termini di non conformità alle disposizioni sulla "clausola sociale", di minore apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi, considerato che l'obbligo eccede i limiti temporali dell'affidamento del servizio.

Ferma rimanendo l'applicazione, alle ipotesi previste dalle disposizioni impugnate, della "clausola sociale" in senso proprio, nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti, e in permanenza dell'affidamento del servizio, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge Regione Puglia n. 25 del 2007, limitatamente alle parole "a tempo indeterminato", e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva.

#### *PER QUESTI MOTIVI*

#### *LA CORTE COSTITUZIONALE*

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali);

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nella parte in cui non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), limitatamente alle parole "a tempo indeterminato", e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva;

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio concernente l'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 24 e 31 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quanto ai commi 2, 3, 5 e 6 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.



Presidente





Redattore



Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 MAR. 2011

IL CANCELLIERE  
(Dot. M.R. FRUSCELLA)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Roma, 03 MAR. 2011


## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2011, n. 346

**D.G.R. n. 2566 del 23/11/2010 - Avvio del procedimento di verifica dell'attività dei primi diciotto mesi dell'incarico per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, dott. Tommaso Moretti. Sostituzione componente della Commissione di esperti.**

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con la Deliberazione n. 2566 del 23/11/2010 la Giunta Regionale ha avviato, ai sensi del D.Lgs n.517/1999 e del Regolamento Regionale n.13/2008, il procedimento di verifica dell'attività svolta nei primi diciotto mesi dell'incarico da parte del dott. Tommaso Moretti, nominato Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia con D.G.R. n. 2224 del 18/11/2008.

Con la medesima Deliberazione n. 2566/2010 la Giunta Regionale ha nominato, per l'espletamento del suddetto procedimento, una Commissione di esperti così composta:

Prof. Piero Mastroberardino - *Professore Ordinario Economia, designato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia*

Dott. Gianluca Capochiani - *Direttore Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie*

Prof.ssa Gabriella Serio - *Docente Statistica Medica Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Bari.*

Con nota prot. n. AOO\_151-14656 del 22/12/2010, il competente Ufficio assessorile ha trasmesso la predetta DGR n. 1266/2010 ai componenti della Commissione sopra indicati.

Considerato che con nota del 12 gennaio 2011 il Prof. Mastroberardino ha comunicato la propria indisponibilità, per motivi personali, ad accettare la nomina e, conseguentemente, l'Assessore alle Politiche della Salute con nota prot. AOO\_151-1242 dell'1/2/2011 ha chiesto una nuova designazione al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia;

Considerato che con nota prot. n. 1216-III/14 del 26/1/2011 il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia ha comunicato di aver designato quale nuovo componente della Commissione in discorso, in qualità di esperto in materia economico-finanziaria in sostituzione del prof. Mastroberardino, il Prof. Andrea Di Liddo, Professore ordinario presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Foggia;

Si propone pertanto di rettificare la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 2566/2010 al fine di sostituire il componente designato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, Prof. Piero Mastroberardino, resosi dimissionario, con il nuovo componente designato dallo stesso Rettore, Prof. Andrea Di Liddo, Professore ordinario presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Foggia.

#### **Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di rettificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2566/2010, con la quale è stato avviato il procedimento di verifica dell'attività dei primi diciotto mesi dell'incarico per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, dott. Tommaso Moretti, procedendo alla sostituzione del componente della Commissione di esperti designato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, Prof. Piero Mastroberardino, resosi dimissionario, con il nuovo componente designato dallo stesso Rettore, Prof. Andrea Di Liddo, Professore ordinario presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Foggia;
- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per ogni adempimento conseguente all'adozione del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2011, n. 363

**Territorio di Ginosa Marina. Criticità connessa all'esondazione del fiume Bradano. Contributi straordinari a sostegno del soccorso alla popolazione per superare la prima emergenza.**

L'Assessore alle Opere Pubbliche ed alla Protezione Civile Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Protezione Civile, confermata dal Dirigente del Servizio, riferisce:

Il Servizio Protezione Civile regionale, in forza delle allerte emesse dal Dipartimento della Protezione Civile (note prot. n° 14192 e 14200 in data 28.02.2011), ha provveduto a diramare tempestivamente agli Enti ed agli Uffici competenti l'avviso di condizioni meteorologiche avverse e la successiva previsione di criticità moderata, per rischio idrogeologico, in considerazione della intensità delle precipitazioni previste e dello stato di saturazione dei suoli, localizzate sulla zona del Gargano, in Capitanata, nella Penisola Salentina, sui bacini Ofanto e Lato di Lama di Lenne (area tarantina).

Anche i territori della Regione Basilicata sono stati interessati da analoghe previsioni meteorologiche e di criticità.

A seguito delle straordinarie precipitazioni che si sono verificate a partire dalle prime ore del 1° marzo, il fiume Bradano, a valle della Diga di San Giuliano, che corre in territorio lucano, ha rotto in più punti gli argini provocando inondazioni di aree urbanizzate ed agricole, l'interruzione della statale 106 jonica nel tratto tra Ginosa Marina e Metaponto, al confine con la Basilicata, il blocco della viabilità provinciale e comunale, nonché l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di alcuni centri abitati, tra cui quello di Ginosa Marina, servito dall' "Acquedotto Lucano".

Le stazioni pluviometriche della rete di monitoraggio meteo-climatica del Centro Funzionale della Regione Puglia hanno registrato, nell'arco delle 24 ore del 1° marzo, nelle località di Castellaneta, Ginosa e Ginosa Marina, una pioggia cumulata pari rispettivamente a 79,6 mm., 90,2 mm. e 98,0 mm. Dette stazioni di monitoraggio sono in prossimità del confine con la Regione Basilicata.

Le acque esondate in territorio lucano in sponda sinistra idraulica del fiume Bradano, in considerazione della particolare orografia del territorio, del reticolo idrografico di bonifica della zona e di particolari situazioni della viabilità hanno interessato anche il territorio contermini della Regione Puglia ed in particolare quello di Ginosa Marina, inondando l'agro per centinaia di ettari, allagando alcuni quartieri urbanizzati e costringendo una cinquantina di famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni.

Elicotteri della Marina Militare e della Guardia di Finanza hanno portato in salvo alcune famiglie che si sono rifugiate sui tetti delle masserie. Alcune unità dell'Esercito-Brigata "Pinerolo" sono state impiegate in territori lucani e pugliesi per prosciugare dall'acqua le aree abitate e per rimuovere situazioni di pericolo lungo i canali o in prossimità degli attraversamenti stradali.

Le forze dell'ordine (Carabinieri, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato, ecc.), sono prontamente intervenute prestando soccorso alle popolazioni, presidiando le aree urbane allagate ed assicurando l'ordine pubblico. Il Servizio Protezione Civile ha attivato n° 31 Associazioni di volontariato, che hanno assicurato assistenza e supporto alla popolazione colpita dall'alluvione ed hanno garantito anche un supporto operativo alle attività di soccorso. Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ha assicurato l'esercizio e l'efficacia delle idrovore per il sollevamento e l'allontanamento delle acque drenate dal reticolo idrografico di bonifica della zona.

Funzionari del Servizio Protezione Civile, dell'Ufficio Periferico di Taranto (ex Genio Civile), del Servizio Foreste e dell'ARIF hanno garantito assistenza e supporto operativo alle attività svolte dal Centro Operativo Comunale, istituito dal Comune di Ginosa presso la Scuola elementare "Boschetti-Alberti".

La suddetta criticità ha comportato l'attivazione h24 della Sala Operativa Integrata Regionale e del Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile, che continuano ancora oggi a coordinare e supportare le attività di campo tutt'ora in corso.

L'Assessore alla Protezione Civile, Avv. Fabiano Amati, con note n°447 in data 2 marzo 2011 e n°449 in data 03.03.2011, in ordine alla diffusa criticità che ha interessato l'intero territorio regionale,

ha chiesto al Capo del Dipartimento della Protezione Civile di considerare quanto verificatosi, al fine di ottenere gli aiuti compatibili con il caso in questione.

La Regione Puglia, al fine di sostenere le iniziative assunte del Comune di Ginosa e dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per fronteggiare l'emergenza in atto, intende riconoscere, in forza della L.r. n°18/2000, un contributo alle spese economiche sopportate nell'immediatezza dell'evento per il soccorso alla popolazione e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, con esclusione di quelle iniziative riguardanti i ripristini di quanto danneggiato dall'evento stesso.

Sulla base di quanto innanzi, si propone di riconoscere un "contributo straordinario" per le spese effettivamente sostenute e liquidate dai suddetti Enti, quali:

1. spese a sostegno dell'attività dei Sodalizi di volontariato impiegati nel corso degli eventi;
2. spese sostenute per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di specifici provvedimenti sindacali;
3. spese per forniture e servizi necessari per il soccorso e l'assistenza alla popolazione prestati nell'immediatezza dell'evento.

Le spese di cui alle diverse fattispecie sopra descritte dovranno essere documentate da apposita rendicontazione supportata da:

- a) atti amministrativi certi di impegno, di affidamento e successiva liquidazione della stessa per le finalità di cui innanzi;
- b) mandati di pagamento quietanzati;
- c) documentazione amministrativa attestante l'avvenuta prestazione e la conformità a quanto disposto.

L'Ufficio Pianificazione e Controllo del Servizio Protezione Civile è incaricato di procedere all'istruttoria tecnico-amministrativa al fine di riconoscere ed erogare il suddetto contributo.

Per l'iniziativa in questione è resa disponibile la risorsa economica complessiva di euro 100.000,00 che graverà sull'UPB 9.2.1-Cap. 531036 in conto residui di stanziamento anno 2007.

### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.**

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 100.000,00 a carico del bilancio regionale, da finanziare con le disponibilità sulla U.P.B. 9.2.1 Cap. 531036, in conto residui di stanziamento anno 2007 - competenza 2011. All'impegno della predetta spesa, si provvederà con successivo atto del Dirigente del Servizio Protezione Civile, da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore alle Opere Pubbliche ed alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lett. d) - k)

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Opere Pubbliche ed alla Protezione Civile;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'Istruttore e del Dirigente del Servizio Protezione Civile, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- Di condividere e fare propria la relazione riportata nelle premesse e di ratificare le richieste avanzate con note n°447 in data 2 marzo 2011 e n°449 in data 03.03.2011 dall'Assessore alla Protezione Civile al Capo del Dipartimento Protezione Civile;
- Di riconoscere, in forza della L.r. n°18/2000, un "contributo straordinario" alle spese economiche sostenute dal Comune di Ginosa (TA) e dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, per le attività di soccorso ed assistenza poste in essere nell'immediatezza dell'evento critico che ha interessato il territorio di Ginosa Marina nei primi giorni del mese di marzo 2011, al fine esclusivo della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

- Di incaricare l'Ufficio Pianificazione e Controllo del Servizio Protezione Civile dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nei termini riportati nelle premesse, propedeutica al riconoscimento ed alla erogazione del "contributo straordinario" in favore del Comune di Ginosa e del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con la prescrizione che resterà a totale carico degli stessi l'onere economico eccedente il contributo riconosciuto;
- Di rendere disponibile, per fronteggiare l'evento critico in questione, la somma complessiva di euro 100.000,00, che trova copertura finanziaria a valere sull'U.P.B. 9.2.1 Cap. 531036 esercizio 2011, in conto residui di stanziamento anno 2007;
- Di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione Civile di provvedere all'impegno della predetta spesa e all'adozione degli atti consequenziali per il trasferimento del contributo riconosciuto;
- Di disporre, a cura del Segretariato della Giunta, la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P., ai sensi dell'art.6 della LR 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2011, n. 364

**Legge regionale n. 6/99. Rinnovo del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia (ARPA).**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dr. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Ecologia, riferisce:

- vista la legge della Regione Puglia n. 6 del 22.01.99 e s.m.i.;
- vista la l.r. 1/11;

- visto l'art. 5 della predetta legge regionale n. 6/99 che, nei commi n. 1 e 2, indica gli Organi dell'Agenzia e disciplina la nomina del Direttore Generale da effettuarsi, previo espletamento di apposito bando di concorso, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, prescrivendo, nei commi n. 3 e 4, che il relativo rapporto di lavoro sia regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile, i cui contenuti sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale;

- vista la deliberazione di G.R. n. 153 del 21.10.2006 con la quale è stato individuato e designato, tra i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della L.R. 6/99 e s.m.i., il sig. Prof. Giorgio ASSENNATO, nato il 22/04/1948, quale persona idonea a ricoprire il posto di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A.), definendo il compenso annuo, parificato a quello dei Direttori Generali della ASL, in euro/anno 154.937;

- ritenuto di dover adeguare il compenso economico alle previsioni della l.r. 1/11 riducendo del 10% il compenso ai sensi dell'art. 8, comma 1 della citata legge;

- visto l'articolo 7 del contratto di prestazione d'opera professionale sottoscritto tra il Direttore Generale dell'ARPA Puglia e la Regione Puglia che fissa la durata dello stesso in anni 5 (cinque) e prevede espressamente la possibilità di rinnovo del contratto stesso;

- ritenuto di poter procedere al rinnovo del contratto del prof. Giorgio Assennato quale Direttore Generale dell'ARPA Puglia,

Alla luce di quanto premesso e considerato, si propone:

- di rinnovare l'incarico al Prof. Giorgio ASSENNATO nato il 22/04/1948, quale persona idonea a ricoprire il posto di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A.)

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'Art.4 - Comma 4, lett. K) della Legge Regionale n°7/1997 e ss.mm.ii.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001**

La spesa relativa al trattamento economico onnicomprensivo per il Direttore Generale dell'ARPA, quantificata in €/anno 139.443,30, rientra nei fondi stanziati, per spese di funzionamento dell'ARPA Puglia, sul capitolo di spesa 581000 del bilancio annuale 2011 e pluriennale della Regione e trimestralmente trasferiti all'Agenzia.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

#### **LA GIUNTA**

Uditale relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Dott. Lorenzo Nicastro;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Ecologia;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa dall'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Dott. Lorenzo Nicastro;

- di rinnovare l'incarico al Prof. Giorgio ASSENATO, nato il 22/04/1948, di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A.);

- di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art.5 della L.R.6/99, il rinnovo del contratto del Direttore Generale dell'A.R.P.A. avverrà, previo accertamento sulla regolarità formale degli atti presentati dal candidato, con decreto del Presidente della Giunta regionale e che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1999, il rapporto di lavoro decorrerà dall'avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate, del contratto di diritto privato il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato A);

- di attribuire al predetto Direttore Generale il trattamento economico onnicomprensivo, di cui al comma 5 dell'art. 1 del DPCM 19/7/1995 n. 502 come revisionato con DPCM del 31.5.2001, n. 319, nella misura stabilita per i Direttori Generali della ASL dalla l.r. 12.1.2005, n. 1 art. 17 comma 8, come già definita con la deliberazione di giunta regionale n. 1386/2001e ridotta del 10% ai sensi dell'art. 8, comma 1 della l.r. 1/11, pari a Euro 139.443,30;

- il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone



**REGIONE PUGLIA**  
**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE**

**premessato che**

- con legge regionale 22 gennaio 1999 n. 6, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);
- il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto n. 238 del 08.03.2006 ha nominato, ai sensi della citata legge regionale n. 6/1999, il prof. Giorgio Assennato quale Direttore generale dell'Agenzia, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 153 del 21.02.2006;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1386 del 5 gennaio 2001 è stato approvato, ai sensi dell'art. 5 della citata legge, lo schema di contratto disciplinante il rapporto fra il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente e la Regione Puglia, relativamente anche al contenuto economico e normativo dello stesso;
- il prof. Giorgio Assennato ha formalmente accettato la nomina ed ha attestato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. 502/1992, modificato dal D.Lgs. n. 517/1993, dichiarazione che il prof. Giorgio Assennato in questa sede conferma;

Tanto premesso, tra le parti convenute:

- dott. Nicola Vendola, nato a Bari il 26 agosto 1958, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, al lungomare N. Sauro n. 33;
- prof. Giorgio Assennato, nato a Bari il 22.04.1948 (C.F. SSNGRG48D22A662X), residente a Bari in via Massaua n. 1 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in Bari, al corso Trieste n. 27

**si conviene e stipula quanto segue**

**Art. 1**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2**

La Regione Puglia conferisce al prof. Giorgio Assennato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, in seguito denominata ARPA.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 5 della citata l.r. n. 6/1999.

A detto incarico è estesa, per ogni effetto di legge, la qualifica di pubblico Ufficiale.

**Art. 3**

Il prof. Giorgio Assennato si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ARPA, le funzioni di Direttore Generale stabilite dalla già citata legge regionale n. 6/1999.

In particolare, si impegna ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'ARPA, disciplinati da norme, leggi e regolamenti nazionali, regionali e dell'Agenzia medesima.

Si impegna, altresì, ad assolvere ogni compito in materia di prevenzione e tutela ambientale demandata ad ARPA dall'ordinamento giuridico, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in funzione di tutela della salute dei cittadini e della collettività.

Sarà cura dello stesso assicurare anche il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.

**Art. 4**

Il Direttore Generale si impegna ad ispirare la propria azione al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma annuale di attività, nell'osservanza dei principi generali stabiliti dalla Giunta Regionale e dal Comitato di indirizzo di cui all'art. 6 della citata legge regionale n. 6/1999.

Il Direttore Generale risponde alla Giunta regionale della corretta e economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il prof. Giorgio Assennato, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e del d.lgs. 195/2005, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Agenzia o per la Regione Puglia ovvero un danno o un ingiusto vantaggio in capo a terzi.

#### **Art. 5**

In analogia con le disposizioni contenute nel DPCM 31.5.2001, n. 319 relativo alla determinazione del compenso per i Direttori generali delle Aziende USL, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore generale dell'ARPA, a carico dell'Agenzia medesima, il compenso annuo omnicomprensivo di € ..... al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o dimora al luogo di svolgimento delle funzioni.

Con provvedimento adottato dalla Giunta Regionale su conforme parere del Comitato di Indirizzo, il trattamento economico spettante al Direttore Generale ai sensi del precedente art. 5 può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla scorta dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di prevenzione e protezione dell'ambiente e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale in sede di programmazione.

Al Direttore Generale, per lo svolgimento delle attività inerenti alla sua funzione, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, documentate ed effettivamente sostenute, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

#### **Art. 6**

Il Direttore generale predispone i programmi annuali e pluriennali di intervento, la cui approvazione, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale istitutiva dell'ARPA, è demandata al Comitato di indirizzo.

L'attività del Direttore generale è soggetta a verifica, ai sensi dell'art. 5, punto 9, della legge regionale n. 6/1999.

#### **Art. 7**

Salvo quanto previsto al successivo articolo 8, l'incarico del Direttore generale ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

#### **Art. 8**

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne preavviso di almeno sessanta giorni al Presidente della Giunta Regionale.

In ipotesi di assenza o impedimento ultra trimestrale del Direttore generale, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, procede alla sostituzione.

Nell'ulteriore ipotesi prevista dall'art. 5, punto 9, della l.r n. 6/1999, il

Presidente della Giunta regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

In tutti i casi di cessazione del rapporto, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennità.

**Art. 9**

Per quanto non previsto nel presente contratto e non disciplinato dalla legge regionale n. 6/1999, si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e successivi del Codice civile.

**Art. 10**

Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972.

Le spese di eventuali registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Bari, li


**Il Presidente**

(dott. Nicola Vendola)



**Il Direttore dell'Arpa Puglia**

(prof. Giorgio Assennato)



*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 1 marzo 2011, n. 179

**Procedure di Gestione delle Notifiche per l'Agricoltura Biologica attraverso il portale informatico [www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it).**

L'anno 2011, addì 1 marzo nella sede del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 - Bari.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1706 del 19 luglio 2010 è stato istituito il portale informatico [www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it), quale servizio all'utenza per l'informatizzazione, gestione delle notifiche e attività di vigilanza nell'ambito dell'Agricoltura Biologica.

Il portale informatico dal momento della sua istituzione ad oggi è stato completato e collaudato a seguito di suggerimenti evidenziati durante gli incontri con tecnici, Organismi di Controllo, CAA e Ordini Professionali.

La Delibera Giunta Regionale n. 1706 del 19 luglio 2010 riporta *“Dopo una fase transitoria, il sistema informatico on-line risulterà, dall'1 gennaio 2011, lo strumento che consentirà la gestione delle notifiche delle aziende biologiche della Regione Puglia.”*

La stessa Delibera incarica il Dirigente del Servizio Agricoltura e il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario alla definizione delle procedure tecniche e amministrative per la gestione delle attività per l'istruttoria delle notifiche e per l'aggiornamento del portale informatico.

Con il presente atto vengono, pertanto, stabilite le procedure di gestione delle notifiche per l'agricoltura biologica come di seguito riportate:

- Dal 1 gennaio 2011 il portale [www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it) sarà il sito informatico su cui presentare le notifiche per l'agricoltura biologica della Regione Puglia secondo le procedure indicate e riportate nelle linee guida scaricabili dallo stesso portale.

- Le notifiche possono essere presentate direttamente dal dichiarante o dal rappresentante legale dell'azienda, o tramite un tecnico iscritto all'albo professionale anche quale delegato di un CAA, incaricati ufficialmente dall'operatore.
- Per tutti i casi va inoltrata alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura- Osservatorio Fitosanitario (di seguito indicato Osservatorio) la richiesta di autorizzazione per l'accesso al sistema BioBank Open Project necessaria per la gestione dei dati del singolo operatore.
- Dopo la protocollazione della richiesta, l'Osservatorio provvede, tramite lettura ottica del codice a barre, a formalizzare l'autorizzazione.
- L'eventuale cambio del tecnico o del CAA potrà essere autorizzato solo previa disdetta ufficiale da parte dell'operatore biologico e successiva nomina del sostituto.
- La compilazione della notifica on-line, in ogni sua parte, deve seguire le procedure previste dal software di gestione scaricando i dati dal fascicolo aziendale previo aggiornamento da parte del detentore dello stesso, prima della compilazione della notifica.
- A fine compilazione on-line della notifica, la stessa deve essere stampata e rilasciata sul portale. Nel caso in cui si debbano apportare delle correzioni, prima della presentazione del cartaceo alla Regione, la notifica va nuovamente stampata e rilasciata sul portale in quanto si genera un nuovo codice a barre. Viene considerata valida solo l'ultima stampa con il relativo codice a barre.
- La stampa della notifica rilasciata sul portale va presentata o spedita, contestualmente, alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Osservatorio Fitosanitario - Lungomare Nazario Sauro 45 - 70121 BARI, e all'Organismo di Controllo prescelto.
- La notifica cartacea destinata all'Osservatorio può essere presentata in forma semplificata contenendo i seguenti elementi:
  - ✓ il primo foglio con il codice a barre ben chiaro;
  - ✓ l'ultimo foglio con le firme in originale e l'eventuale marca da bollo;
  - ✓ la carta di identità o passaporto dell'operatore.

- Per la presentazione della sola prima notifica è obbligatorio apporre la marca da bollo di euro 14,62.
- Non saranno considerate ammissibili ai fini dell'inserimento nel sistema di agricoltura biologica e quindi restituite al mittente:
  - ✓ le prime notifiche senza marca da bollo;
  - ✓ le notifiche in fotocopia;
  - ✓ le notifiche senza firma in originale.
  - ✓ Le notifiche prive di carta di identità o passaporto dell'operatore.
- Ai fini della data di inizio di adesione al sistema di agricoltura biologica, fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e dal D.M. del 27/11/2009 n. 18354, viene ritenuta valida la data più recente di presentazione (data di arrivo al protocollo o data del timbro postale di spedizione) alla Regione o l'Organismo di Controllo.
- Dopo la protocollazione della notifica, l'Osservatorio provvede ad acquisire la stessa tramite lettura ottica del codice a barre, completata con i dati del protocollo e inserirla ufficialmente nel sistema informatico.
- Qualsiasi variazione dei dati riportati nell'ultima notifica presentata deve essere effettuata compilando e rilasciando on-line la notifica di variazione. La stampa prodotta con il relativo codice a barre va presentata con le stesse procedure su indicate entro 60 giorni dalla data di variazione.
- Il recesso dell'operatore biologico dal sistema di controllo dell'Agricoltura biologica deve essere effettuato tramite lo stesso portale informatico e comunicato contestualmente sia all'Osservatorio che all'Organismo di Controllo

**Si propone:**

di approvare le procedure di gestione delle notifiche per l'agricoltura biologica come riportate in premessa.

**ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L. R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a

valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile della P.O.  
Dr. Vito Marinuzzi

Il Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario  
Dr. Antonio Guario

**IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AGRICOLTURA**

Visto il Decreto Legislativo n. 29 del 03/02/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997;

Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 25/07/1998;

Ritenuto per le motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento

*DETERMINA*

- di approvare le procedure di gestione delle notifiche per l'agricoltura biologica come riportate in premessa;
- di incaricare il Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento è atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto da 3 (tre) facciate timbrate e vidimate ed è redatto in un unico origi-

nale che sarà custodito agli atti di questo Servizio Agricoltura. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Politiche Programmazione e Finanze - Servizio Bilancio e Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili

Il Dirigente a.i. del Servizio  
Dr. Giuseppe Mauro Ferro

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 10 marzo 2011, n. 238

#### **Indicazioni delle strategie di controllo da adottare per contenere le infezioni della "lebbra delle olive".**

L'anno 2011 addì 10 del mese di Marzo in Bari, nella sede Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, Lungomare N. Sauro n. 45-47, in Bari.

*Il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario di Bari, sulla base dell'istruttoria espletata riferisce quanto segue:*

Le condizioni climatiche caratterizzate da abbondanti piogge verificatesi per due anni consecutivi (2009 e 2010) nel periodo di ingrossamento e maturazione delle olive hanno favorito lo sviluppo dell'agente della "Lebbra delle olive" (*Colletotrichum gloeosporioides*, *C. acutatum*).

La malattia è conosciuta ed è presente nelle nostre aree olivicole da moltissimi anni ma raramente ha manifestato una elevata virulenza come registrato in questi ultimi anni. Negli ultimi 4-5 anni la malattia è ritornata a livelli alti di preoccupazione per la rapida e quasi esponenziale diffusione e gravità specialmente nelle province di Lecce e Brindisi.

Le cause vanno attribuite a eventi non prevedibili come quelli climatici ma anche a condizioni agronomiche che contribuiscono a favorire le infezioni del fungo.

Nelle province di Lecce e Brindisi, infatti, il frequente manifestarsi epidemico della malattia è favorito dalle particolari condizioni ambientali, caratterizzate da autunni con temperature miti ed elevata umidità e dalle dimensioni delle piante contribuendo ad elevare il tasso di umidità e limitando, soprattutto nelle fasce basse, la circolazione dell'aria e la penetrazione della luce.

I cambiamenti climatici cui stiamo assistendo, come l'aumento delle temperature medie e delle piogge autunnali, ma anche gli eventi calamitosi sempre più frequenti come le abbondanti precipitazioni del mese di novembre 2010 (circa 150 millimetri) hanno consentito una diffusione abnorme della Lebbra negli oliveti delle zone indicate.

Le infezioni di *Colletotrichum gloeosporioides* sulle drupe determinano la marcescenza dell'intera oliva. In condizioni favorevoli allo sviluppo del fungo è stata osservata una diminuzione del 40% del peso iniziale della drupa con conseguente rilevante riduzione quantitativa della produzione oltre ad una cascola precoce che può interessare fino al 50% del prodotto.

Gli oli ottenuti dalla lavorazione di partite di olive infette subiscono devastanti effetti sul decadimento qualitativo assumendo una colorazione rosata più o meno intensa ed un'elevata acidità, fino a valori di 12-13° o superiori, variabili in funzione della percentuale d'infezione.

L'Ufficio Osservatorio Fitosanitario del Servizio Agricoltura della Regione Puglia impegnato istituzionalmente a definire le strategie di controllo delle avversità delle colture agrarie, al fine di orientare e indirizzare gli olivicoltori ad adottare metodi per contenere le infezioni e ridurre la presenza della malattia sulle olive ha predisposto una nota tecnica "Strategie di controllo della "lebbra delle olive" (*Colletotrichum gloeosporioides*, *C. acutatum*) che prevede indicazioni agronomiche e chimiche. (Allegato A, facente parte integrate del presente provvedimento).

Si propone pertanto:

- di approvare la nota tecnica "Strategie di controllo della "lebbra delle olive" (*Colletotrichum gloeosporioides*, *C. acutatum*)" (Allegato A) quale indirizzo tecnico fitosanitario per contenere la malattia "lebbra delle olive";

- di disporre per tutte le Organizzazioni di produttori olivicoli impegnati nell'attuazione dei Reg CE 1234/2007 e 867/2008 per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva, la divulgazione delle indicazioni prescritte nella nota tecnica e l'attivazione di azioni rivolte a migliorare lo stato fitosanitario e agronomico degli oliveti, al fine di sensibilizzare gli olivicoltori a contenere la malattia.

**Adempimenti Contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il provvedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario  
Dr. Antonio Guario

**IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AGRICOLTURA**

**VISTO** il Decreto legislativo del 3/2/1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTE** la L.R. n. 7/97 e la D.G.R. n.3261 del 28/7/98;

**RITENUTO** per le motivazioni indicate in premessa e che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;

**DETERMINA**

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare la nota tecnica "Strategie di controllo della "lebbra delle olive" (*Colletotrichum gloeosporioides*, *C. acutatum*)" (Alegato A) quale indirizzo tecnico fitosanitario per contenere la malattia "lebbra delle olive".
- di disporre per tutte le Organizzazioni di produttori olivicoli impegnati nell'attuazione dei Reg CE 1234/2007 e 867/2008 per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva, la divulgazione delle indicazioni prescritte nella nota tecnica e l'attivazione di azioni rivolte a migliorare lo stato fitosanitario e agronomico degli oliveti, al fine di sensibilizzare gli olivicoltori a contenere la malattia.
- di incaricare il Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da tre facciate, timbrato e vidimato e da un allegato A costituito da due facciate, è stato redatto in un unico originale che rimarrà agli atti del Servizio Agricoltura Copia conforme all'originale sarà trasmessa alla Segretariato Generale della Giunta Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari ed all'Ufficio proponente, non viene trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente a.i. del Servizio  
Dr. Giuseppe Mauro Ferro



**REGIONE PUGLIA**  
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  
Servizio Agricoltura  
Ufficio Osservatorio Fitosanitario



### **Strategie di controllo della "lebbra delle olive" (*Colletotrichum gloeosporioides*, *C. acutatum*)**

L'approccio del controllo di una avversità parassitaria deve valutare tutti i fattori che ne determinano l'insorgenza, la diffusione e la gravità.

E' necessario, pertanto, analizzare:

- il sistema colturale oggetto della avversità;
- le condizioni climatiche in cui si deve operare;
- le operazioni colturali che si praticano e che possono influenzare lo sviluppo del parassita;
- la biologia e la epidemiologia del parassita;
- le sostanze attive in commercio e registrate per la coltura e l'avversità;
- la convenienza economica nell'attivare le misure di controllo.

Le esperienze maturate nei diversi anni da esperti e tecnici che operano nel settore olivicolo consentono di stabilire allo stato attuale delle strategie di difesa integrata che consentono di contenere le infezioni della "lebbra delle olive" a valori percentuali di diffusione e di gravità tali da non destare preoccupazioni eccessive tra gli olivicoltori.

Le strategie di difesa integrata prevedono l'utilizzazione di tutti i i metodi che possano impedire, contenere e controllare il parassita; di seguito, pertanto, vengono riportate le misure fitoiatriche da adottare per il controllo e contenimento delle specie di *Colletotrichum* al momento riconosciute come agenti causali della lebbra (*C. gloeosporioides* e *C. acutatum*)

#### **MISURE AGRONOMICHE**

- **Maggiore areazione della chioma:** i parassiti fungini come *Colletotrichum gloeosporioides* e *Colletotrichum acutatum* hanno necessità di vivere in ambienti con un grado di umidità elevato. La pioggia rappresenta l'elemento scatenante delle infezioni, ma la presenza di microclimi umidi, nell'ambito della chioma della pianta, consente ulteriormente lo sviluppo del fungo. Per tale motivo una adeguata areazione della chioma mediante una corretta potatura almeno biennale, determina una minore persistenza della umidità sia sulle foglie che sulle drupe.

- **Distruzione del materiale infetto:** l'elevata diffusione della malattia nelle aree olivicole costituisce fonte di continuo inoculo del fungo che va limitata con azioni di asportazione delle parti attaccate e distruzione delle stesse possibilmente con bruciatura nello stesso sito. Pertanto vanno incentivate le operazioni di asportazione dei rami infetti e quelle di raccolta e accantonamento delle olive infette e mummificate sia presenti sulla pianta che sul terreno, con immediata bruciatura.
- **Migliorare i sistemi di raccolta:** l'incidenza della malattia cresce con l'avanzare della maturazione; costituisce, pertanto, buona norma effettuare la raccolta limitata ad un solo periodo anche utilizzando mezzi meccanici e in molti casi va optata la scelta di anticipare la raccolta in modo da sfuggire ai successivi cicli di infezione. La raccolta completa delle drupe o la eliminazione delle stesse dalla pianta riduce la presenza dell'inoculo del fungo. La raccolta prolungata da terra costituisce una pratica non idonea a contrastare la diffusione della malattia

### CONTROLLO CHIMICO

Il controllo della malattia con prodotti chimici deve essere effettuato solo con sostanze attive registrate sulla coltura e sulla avversità; nel caso dell'olivo le esperienze sono rivolte nei confronti dei prodotti fitosanitari a base di rame con le sue diverse formulazioni commerciali.

Diverse sperimentazioni sono state effettuate dall'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia e da Istituti Universitari della Facoltà di Agraria di Bari e di Foggia per definire il comportamento epidemiologico delle specie di *Colletotrichum* agenti della "Lebbra delle olive" e la strategie di controllo da adottare per il contenimento delle infezioni.

Allo stato attuale possono essere adottate strategie di controllo chimico con prodotti a base di rame, che necessariamente devono essere combinate, per ottenere una maggiore efficacia, con quanto riportato nella parte relativa alle misure agronomiche.

- Interventi preventivi per ridurre l'inoculo presente nell'oliveto nei periodi di:
  - post allegazione (giugno)
  - accrescimento drupe (luglio)
  - pre invaiatura (settembre-ottobre).
- Controllo chimico di altri parassiti dell'olivo che possono favorire la penetrazione del fungo nelle drupe, come la "mosca delle olive" che con le sue punture di ovideposizione determina ferite sull'epidermide delle drupe, consentendo la penetrazione di spore del fungo con conseguente sviluppo della malattie.

Sono, inoltre, in corso, ulteriori prove sperimentali per consentire la registrazione di altri prodotti fitosanitari ritenuti efficaci nei confronti di *C. gloeosporioides* e *C. acutatum* al fine di rendere disponibile un maggior numero di formulati commerciali con caratteristiche tecniche di maggiore penetrazione nella drupa e di minor dilavamento dalle piogge a cui, invece, sono soggetti i composti rameici.

Il Dirigente dell'Ufficio  
(Dr. Antonio Guarino)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA E PESCA 14 marzo 2011, n. 25

**Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 -Delibera G.R. n. 1149/09. Misura 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”. Presa d’atto dell’istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti. Approvazione graduatoria definitiva progetti ammessi a finanziamento.**

L’anno 2011, il giorno 14 del mese di marzo, nella sede del Servizio Caccia e Pesca dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Via Caduti di tutte le Guerre, 13 - Bari.-

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.vo n°29 del 03/02/1993 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo n. 165/2001;

Vista la L.R. n° 7 del 04.02.1997;

Vista la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura “Socio-economica e di Interesse Comune” - Antonia Grandolfo, nominata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1149 del 30/06/09 e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Pesca, dr. Angelo Marino;

**Visto** il Regolamento (CE) 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca;

**Visto** il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013;

**Visto** il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

**Visto** il Programma Strategico Nazionale che descrive gli aspetti della politica comune della pesca e che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l’attuazione del programma stesso;

**Considerato** che il Programma Strategico Nazionale è stato adottato e trasmesso formalmente alla Commissione Europea con nota ministeriale prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;

**Visto** il Programma Operativo nazionale relativo all’intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia nel periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, modificata con decisione n. C (2010) 7914 dell’11/11/010;

**Considerato** che detto Programma Operativo Nazionale individua gli uffici della Direzione Generale della pesca e dell’acquacoltura del MIPAF quali autorità responsabili della gestione e della certificazione, e attribuisce alle Regioni il ruolo di organismi intermedi;

**Considerato** che lo stesso Programma Operativo, al fine di regolare i rapporti tra lo Stato e le Regioni per la gestione del Programma, prevede l’istituzione di una cabina di regia nonché la stipula di un apposito accordo multiregionale;

**Visto** il Decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura n. 576/2008 con il quale è stata istituita la Cabina di Regia di cui al punto precedente, composta da rappresentanti di ogni Regione e dello Stato, allo scopo di:

- garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma Operativo,
- evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale,

- eliminare potenziali distorsioni in sede di attuazione;

**Visto** l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con-servato agli atti del competente Settore;

**Considerato** che l'Accordo Multiregionale di cui al punto precedente in particolare:

- a) approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale, delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni),
- b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia,
- c) identifica le funzioni delegate agli Organismi intermedi dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione,
- d) regola le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;

**Visto** in particolare l'art. 3, paragrafo IV del citato Accordo Multiregionale "Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione" che, fra l'altro, incarica le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, di gestire direttamente le seguenti misure:

- Ammodernamenti pescherecci;
- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti da pesca;
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca;
- Sviluppo mercati e campagne consumatori;

- Progetti pilota;
- Assistenza tecnica.

**Considerato** che la Cabina di regia ha elaborato una prima parte di documenti necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEP 2007-2013 sul territorio nazionale;

**Considerato** che detti documenti sono stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni e successivamente approvati con atti ministeriali come di seguito indicato:

- criteri di selezione per la concessione degli aiuti, ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Reg. (CE) n. 1198/2006, approvati dal comitato di sorveglianza in data 5 giugno 2008,
- criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, approvati con decreto del MIPAF n. 593 del 24/10/2008,- linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013, approvato con decreto del MIPAF n. 601/08,
- bozze dei bandi, per l'attuazione delle seguenti misure a gestione regionale,

**Vista** la D.G. R. n.1139 del 1 agosto 2006 di "Adozione Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013".

**Vista** la D.G.R. n. 1149 del 30/06/09 "Piano di attuazione regionale del Programma Operativo (PO) 2007/2013 della Pesca (FEP) - Organigramma gerarchico dell'Organismo intermedio/Regione Puglia - Individuazione delle strutture e nomina referenti regionali e responsabili di misura".

**Vista** la D.D.S. n. 109 del 21/07/09 "P.O. FEP 2007-2013 Approvazione Manuale dei Sistemi di Gestione e di Controllo a norma dell'art. 71 del Reg. (CE) 1198/06 e dell'art. 47 del Reg. (CE) 498/07"

**Ritenuto** necessario, sulla base dei documenti elaborati in sede di Cabina di Regia e approvati con gli atti ministeriali come precedentemente descritto, attivare bandi regionali per l'attuazione della misura mis. 3.4 - "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori" (art. 40 Reg. CE

1198/2006), approvato con decreto del MIPAF n. 10 del 10/03/09;

**Considerato** che:

- Con D.D.S. n. 55 del 03.06.2010 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo relativo alla Misura 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”, pubblicato sul BURP n. 105 del 17/06/010, ed è stata impegnata la somma di euro 1.013.353,80;
- Con D.D.S. n. 66 del 14/07/010 é stato nominato il “*Gruppo di lavoro*” per la valutazione dei progetti;
- Il Gruppo di lavoro per la valutazione di merito e di ammissibilità dei progetti ha espletato i propri compiti, redigendo per ogni progetto esaminato un verbale con l’utilizzo delle Check List, previste dal Manuale delle Procedure e dei Controlli, giusta D.D.S. n. 82. del 03/11/2010;
- Con verbale n. 12 del 21/01/2011, il gruppo di lavoro, ha concluso i lavori relativi alla valutazione delle 10 istanze pervenute;
- Con D.D.S. n. 9 del 26/01/011 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, pubblicato sul BURP n. 19 del 03/02/011;
- Con nota del 14/02/2011 protocollo n. 329/G/11, agli atti con prot. 481 del 15/02/011, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha opposto ricorso alla succitata D.D.S. n. 9/011 relativo al ricono-

scimento della percentuale di concessione di contributo pari al 60% che è quanto previsto dall’intensità dell’aiuto rientrante nel gruppo IV dell’allegato II, del reg. (CE) n. 1198/06 spettante agli organismi privati;

- Con la succitata nota il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto chiede il riconoscimento della percentuale di concessione di contributo pari al 100% che è quanto previsto dall’intensità dell’aiuto rientrante nel gruppo IV dell’allegato II, del reg. (CE) n. 1198/06 spettante agli organismi pubblici, così come evidenziato dalla documentazione allegata;
- Con nota prot. n. 906 del 14/03/11 il Dirigente di Servizio, dr. Giuseppe Leo, Referente l’Autorità di Gestione FEP, ha accolto il succitato ricorso, in quanto dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto emerge che il soggetto beneficiario è un organismo pubblico pertanto l’intensità dell’aiuto rientra nel gruppo 1 dell’allegato II, del reg. (CE) n. 1198/06;

Dalle relazioni istruttorie, comprensive di giudizio di ammissibilità, di punteggio di merito, dell’importo di spesa ritenuto ammissibile e del contributo concedibile, rivisto dopo il ricorso del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, deriva la seguente **graduatoria definitiva di ammissibilità**:

Codice identificativo	Nominativo e Indirizzo	Tipologia di Progetto	Importo richiesto	Importo ammissibile	Contributo concedibile	Punteggio
08/PRO/ 10	COISPA Via dei Trulli, 18-20 - 70045 - Torre a Mare - BA -	1 - 4 - 7 -	280.000,00	280.000,00	280.000,00	78
06/PRO/ 10	Cons.di Gestione di Torre Guaceto Via s. Anna, 6 - 72012 - Carovigno - BR -	1 - 3 - 4 - 7 -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	78
07/PRO/ 010	Provincia di Lecce Via Umberto, 13 - 73100 - Lecce	1 - 2 - 3 - 7 - 8 -	1.008.960,00	1.008.960,00	1.008.960,00	78
02/PRO/ 010	Centro Ittico Tarantino - Via delle Fornaci, 4 - 74123 - Taranto	1	152.100,00	91.360,00	91.360,00	75
03/PRO/ 10	Centro Interuniv. per lo Sviluppo Sostenibile - P.zza San Pietro in Vincoli, 10 - 00184 - Roma	1 - 4 - 7 -	833.280,00	725.760,00	725.760,00	67
04/PRO/ 10	Camera di Commer. Industra Artigianato ed Agricoltura di Foggia - Via Dante, 27 - 71131 - Foggia -	1 - 3 - 7 -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	64
09/PRO/ 010	Comune di Manfredonia - Piazza del Popolo, 8 - 71043 - Manfredonia - FG -	1 - 3 - 7 -	193.800,00	191.520,00	191.520,00	62
05/PRO/ 010	Creati Soc.Coop.a.r.l. - Via 2 giugno, 133 - 73010 - Surbo - Lecce -	1 - 2 - 7 - 8 -	65.983,00	65.983,00	65.983,00	55
01/PRO/ 010	Comune di Brindisi - Piazza Matteotti, 1 - 72100 - Brindisi -	1 - 7 - 8 -	116.400,00	116.400,00	116.400,00	46
10/PRO/ 010	Comune di Cagnano Varano - 71010 - Foggia -	1 - 6 - 8 -	524.160,00	524.160,00	524.160,00	21

**ADEMPIMENTI CONTABILI** di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

---

U.P.B. Titolo del Programma

---

1.2.1 FEP PUGLIA 2007-2013 - ASSE 3 -  
Misura 3.4 "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori" (art. 40 Reg. CE 1198/2006).

---

La somma complessiva di euro **1.013.353,80** è stata impegnata con le D.D.S. 55/010, per l'attuazione delle iniziative di cui trattasi.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa del Bilancio Regionale.

**Vista** la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di Misura e dal Dirigente dell'Ufficio Pesca;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale;

VISTO

Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca  
Dr. Giuseppe Leo

*DETERMINA*

- 1) di prendere atto della valutazione di ammissibilità, di congruità e di merito effettuata dal Gruppo di lavoro, nominato con D.D.S. n. 66 del 14/07/01;
- 2) di prendere atto ed approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, indicata nelle premesse, che qui si intende interamente riportata, comprensiva degli importi progettuali ammessi e la percentuale di contributo concedibile;
- 3) di prendere atto che con la succitata determina n. 55/010 è stata impegnata la somma per l'erogazione dei contributi pubblici cofinanziati a valere sulla misura 3.4 così come specificato nella sezione "Adempimenti contabili";

- 4) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett.g della L.R. n. 13/94 nel sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Dirigente del Servizio  
Referente l'Autorità di Gestione FEP  
Dr. Giuseppe Leo

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 27 gennaio 2011, n. 8

**Programma Operativo 2007-2013 - Asse II - Linea di intervento 2.5 "Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" - Azione 2.5.1 - Azione 2.5.3 - Azione 2.5.4. IMPEGNO euro 18.416.433,39 in favore delle: Area Vasta Brindisina, Area Vasta Metropoli Terra di Bari, Area Vasta La Città Murgiana, Area Vasta Lecce 2005-2015, Area Vasta Valle d'Itria, Area Vasta Tarantina, nell'ambito del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta - capitolo di spesa 1152050 UPB 6.3.9 del bilancio regionale vincolato di previsione esercizio 2011 RS 2008.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI** gli artt 4 e 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii.;

**VISTI** gli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008;

**VISTA**

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 146 del 12 febbraio 2008 con cui, a seguito di Decisione della Commissione europea C(2007) 5726 del 20.11.2007, è stato approvato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella regione Puglia in Italia, di seguito P.O. FESR 2007-2013;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 17 febbraio 2009, con cui la Giunta regionale ha conferito la nomina di Responsabile di Linea 2.5 del P.O. FESR 2007-2013 all'attuale Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- la legge regionale 3 aprile 2008, n. 4 "Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008" con cui vengono individuate le quote di cofinanziamento regionale del programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 850 del 26 maggio 2009, con cui è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2013 dell'Asse II del PO FESR (di seguito P.P.A.);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2183 del 11 ottobre 2010, con cui sono state approvate le modifiche alla Linea d'intervento 2.5;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 165 del 17 febbraio 2009 "*Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. FESR Puglia 2007-2013*" aggiornata con la deliberazione di Giunta regionale n. 651 del 9 marzo 2010, contenenti, tra l'altro, lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e i soggetti beneficiari dei contributi FESR;
- la determinazione dirigenziale n. 44 del 9 marzo 2010, con cui l'AdG ha approvato il "*Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione*";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 917 del 26 maggio 2009, con cui sono state approvate le procedure per la **definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta**, fissando tra l'altro sia la dotazione delle risorse allocate su ciascuna delle linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 che concorrono alla predisposizione del Programma sia la ripartizione di tali risorse per ciascuna delle dieci Aree Vaste, ammontanti complessivamente a 340 milioni di Euro;

**VISTO** che con nota prot. n. 1018 del 16/02/2010 del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, è stato convocato per il giorno 23/02/2010 uno specifico incontro con le Aree Vaste avente ad oggetto l'utilizzo delle risorse relative alle linee di intervento 2.5 - 3.3 - 4.3; nel corso della riunione si è concordato che in merito alla linea 2.5 l'intera dotazione della stessa, pari a

30 Meuro, potesse essere ripartita applicando quale criterio il peso percentuale che ogni Area Vasta esprime sul totale del programma stralcio;

#### **DATO atto che**

- il **P.P.A.:**
  - per l'azione **2.5.1 "Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alle raccolte differenziate"** al p. 6) *Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi*, prevede che tutti gli interventi saranno finanziati anche attraverso procedure negoziali con ATO rifiuti, ovvero con le Amministrazioni comunali in forma singola o associata, nell'ambito delle quali **saranno considerate le eventuali priorità definite in sede di programmazione strategica delle Aree Vaste;**
  - per l'azione **2.5.3 "Potenziamento della rete impiantistica dedicata al trattamento e valorizzazione delle frazioni rivenienti dalla raccolta differenziata. Completamento della dotazione impiantistica di base per il trattamento della frazione residuale dei rifiuti urbani"** al p. 6) *Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi*, prevede che le iniziative saranno finanziate anche attraverso procedure negoziali, nell'ambito delle quali **saranno considerate le eventuali priorità definite in sede di programmazione strategica delle Aree Vaste;**
  - per l'azione **2.5.4 "Bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionali"** al p. 6) *Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi*, prevede che l'attivazione di iniziative riferite ad interventi di caratterizzazione, bonifica e/o MISP (messa in sicurezza permanente) e di MISE (messa in sicurezza di emergenza) di siti di interesse regionale potenzialmente contaminati, **saranno finanziati anche attraverso procedure negoziali con le Aree Vaste;**

#### **DATO atto che**

- il *Manuale delle procedure* dell'Autorità di Gestione, al punto **2.2.2 Selezione delle operazioni mediante Procedura negoziale**, definisce puntualmente tali attività per macrofasi:
  - a) Proposta degli interventi;

- b) Valutazione da parte della Regione Fase dell'Accordo (stipula protocollo d'intesa/accordo di programma tra Regione e Ente proponente);
- c) Assunzione del provvedimento di ratifica (DGR/Determinazione dirigenziale);
- d) Avvio delle operazioni;
- con la nota prot. AOO\_090 0002784 del 7/5/2010, al fine di dare rapida attuazione alle previsioni del PO FESR 2007-2013 attraverso l'attuazione della Linea di intervento 2.5, è stata attivata la procedura negoziale con le Aree Vaste per l'importo complessivo di stanziamento pari a **30 Meuro da destinare alle Amministrazioni comunali**, per l'individuazione dei progetti da inserire nel Programma Stralcio;
- con nota prot. AOO\_090 0006977 del 25/10/2010 codesto Servizio ha trasmesso all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013

l'elenco degli interventi, proposti dalle Aree vaste che hanno concluso l'iter istruttorio e hanno ricevuto parere favorevole di coerenza con il PPA dell'Asse II "Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo";

- la modalità di ammissibilità e selezione degli interventi è definita dal PPA approvato con DGR n. 850/2009 e modificato con DGR 2183 del 11.10.2010;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 3012 del 28 dicembre 2010, con cui si approva l'elenco degli interventi proposti dalle Aree vaste che hanno concluso l'iter istruttorio e hanno ricevuto parere favorevole di coerenza con il PPA dell'Asse II "Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo" come di seguito elencati:

<b>AREA VASTA BRINDISINA</b>	San Pancrazio	Messa in sicurezza della discarica ex Lepetit nel Comune di San Pancrazio	€ 1.700.000,00	<b>€ 2.949.498,00</b>
	Brindisi	Interventi di messa in sicurezza e monitoraggio falda della discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani sita in c.da Autigno, nel Comune di Brindisi	€ 1.249.498,00	
<b>AREA VASTA METROPOLI TERRA DI BARI</b>	Giovinazzo	Bonifica, MISP e riqualificazione del sito in Lama Castello, ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi	€ 3.400.000,00	<b>€ 4.588.480,39</b>
	Palo del Colle	Messa in sicurezza della discarica comunale	€ 318.480,39	
	Adelfia	Bonifica del sito ex Sapa	€ 570.000,00	
	Corato	Caratterizzazione e bonifica ex discarica comunale di contrada Maccarone Sant'Elia- prima Fase	€ 300.000,00	
<b>AREA VASTA LA CITTÀ MURGIANA</b>	Altamura	Bonifica della discarica Lagravisella	€ 1.421.000,00	<b>€ 2.093.000,00</b>
	Santeramo	Caratterizzazione dell'area Colacicco	€ 235.000,00	
	Gravina	Caratterizzazione dell'area lazzo dei Preti	€ 245.000,00	
	Gravina	Caratterizzazione dell'area Fontana La Stella	€ 192.000,00	
<b>AREA VASTA LECCE 2005-2015</b>	Lecce	Bonifica della discarica ex SASPI	€ 520.638,25	<b>€ 3.035.321,00</b>
	Squinzano	Bonifica della discarica RSU in loc. Puppo Ustini	€ 1.062.969,76	
	Calimera	Bonifica della discarica in loc. Ponzio	€ 844.301,70	
	Melendugno	Bonifica della discarica in loc. Larghi	€ 607.411,28	
<b>AREA VASTA VALLE D'ITRIA</b>	Monopoli	Bonifica dell'area Caramanna	€ 1.900.000,00	<b>€ 2.377.000,00</b>
	Martina Franca	Bonifica del sito in loc. Finimondo	€ 477.000,00	
<b>AREA VASTA TARANTINA</b>	ATO TA1	Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata	€ 1.173.134,00	<b>€ 3.373.134,00</b>
	Taranto-Statte	Opere di ampliamento, miglioramento e completamento della sezione di compostaggio e biostabilizzazione dell'impianto integrato di trattamento RSU	€ 1.100.000,00	
	ATO TA3	Ampliamento ed adeguamento del centro di valorizzazione e selezione di materiali differenziati (CMRD) a servizio dell'ATO Taranto 3	€ 1.100.000,00	

**RITENUTO** di provvedere agli **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01**

**PRELIEVO** in termini di **competenza e di cassa** dal **capitolo 1110060** del bilancio regionale di previsione esercizio finanziario 2011 della somma pari a **euro 18.416.433,39 con contestuale iscrizione al seguente capitolo del bilancio regionale 2011:**  
capitolo **1152050** **euro 18.416.433,39**

**IMPEGNO**, ai sensi dell'art. 93 comma 6 quater, della somma complessiva pari a **euro 18.416.433,39** in favore delle Amministrazioni comunali delle Aree Vaste in attuazione del PO FESR 2007-2013 ASSE II linea d'intervento 2.5:

- *Azione 2.5.1: Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata - p. 2) lett. a), b), c), d);*
- *Azione 2.5.3: Potenziamento della rete impiantistica dedicata al trattamento e valorizzazione delle frazioni rivenienti dalla raccolta differenziata. Completamento della dotazione impiantistica di base per il trattamento della frazione residuale dei rifiuti urbani - p. 2) lett. a);*
- *Azione 2.5.4 Bonifica dei siti di interesse nazionale e regionali - p. 2) lett. b);*
- Bilancio Vincolato di previsione: 2011
- Esercizio finanziario: 2011
- Residui di stanziamento: 2008
- Capitolo di entrata: 2052000 2052400
- UPB spesa: **6.3.9 PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013**
- Capitolo di spesa: 1152050
- Importo somma da impegnare: **euro 18.416.433,39**
- **per il cofinanziamento regionale dell'Asse II si fa riferimento alle quote finanziarie dei cap. di spesa indicati nell'allegato "C" della l.r. 3 aprile 2008 n. 4**
- **Termine entro il quale l'obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31.01.2011.**

**Visto si Autorizza**

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Giovanni Campobasso

**PRESO** atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto.

**DETERMINA**

1. **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva pari a **euro 18.416.433,39** in favore delle Amministrazioni comunali (**Soggetti beneficiari**) in attuazione del PO FESR 2007-2013 ASSE II - Linea d'intervento 2.5 azioni 2.5.1 - 2.5.3 - 2.5.4, da individuare a seguito di procedura negoziale con le Aree Vaste, come indicato nella sezione *adempiimenti contabili*;
3. **DI RINVIARE** a successivi provvedimenti dirigenziali la concessione puntuale del contributo in favore dei Comuni per l'attuazione degli interventi individuati a seguito di selezione/concertazione con le Aree Vaste;
4. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il presente atto è redatto in unico originale, trasmesso in copia conforme, alla Segreteria della Giunta Regionale, all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, al Responsabile dell'ASSE II - Direttore d'Area, all'Autorità Ambientale, al Servizio Ragioneria dell'Assessorato al Bilancio, per il controllo contabile.

***Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.***

Il presente atto è **notificato** all'Amministrazione capofila di ogni Area Vasta affinché lo notifichi agli enti locali titolari degli interventi costituenti il Programma Stralcio:

**AREA VASTA BRINDISINA** - Piazza Matteotti, 1  
- 72100 Brindisi (BR);

**AREA VASTA METROPOLI TERRA DI BARI**  
- Corso Vittorio Emanuele II, 84 - 70122 Bari (BA);

**AREA VASTA LA CITTÀ MURGIANA** - Via Vittorio Veneto, 12 - 70024 Gravina in Puglia (BA);

**AREA VASTA TARANTINA** - P.zza Municipio  
n.1 - 74100 Taranto (TA);

**AREA VASTA LECCE 2005-2015** - Via Rubichi 1  
- 73100 Lecce (LE);

**AREA VASTA VALLE D'ITRIA** - Via Garibaldi  
n. 6, 70043 Monopoli (BA).

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato eseguito nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore            Il Responsabile di Azione 2.5.4  
Ing. Roberto Detommaso            Luciana Meschini

Il Responsabile di Azione 2.5.1 - 2.5.3  
Ing. Domenico Lovascio

Il Dirigente di Servizio  
Responsabile della Linea 2.5  
Dott. Giovanni Campobasso

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA** 14 febbraio 2011, n. 16

**D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152. Approvazione dell'Analisi di Rischio Punto vendita carburanti ERG BR 024 Via Ceglie - Francavilla Fontana (BR).**

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 30 Marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii.;

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4/02/97 n.7;
- il D.P.G.R. n. 161 del 22 Febbraio 2008;
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 che nella parte IV, Titolo V - Bonifica di Siti Contaminati - all'art. 242 definisce le procedure amministrative ed operative per la caratterizzazione e gli eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza e all'art. 249 la possibilità di ricorrere alle procedure semplificate, per le aree contaminate di ridotte dimensioni, riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta;

**Premesso** che la ERG PETROLI S.p.A. ha dato mandato alla CECAM S.r.l. di procedere con le indagini ambientali di verifica di potenziale contaminazione delle matrici suolo e sottosuolo, per il Punto Vendita di distribuzione carburanti, ERG BR 024 Via Ceglie, Francavilla Fontana (BR) a seguito delle operazioni di rimozione del parco serbatoi;

**Preso atto che** la CECAM S.r.l., in nome e per conto di ERG PETROLI S.p.A ha presentato l'elaborato "Accertamento della qualità ambientale e Messa in sicurezza di emergenza" -Aprile 2008 e, successivamente, la relazione "Analisi di Rischio sito-specifica" ai sensi del D.Lgs 152/06" relativa al punto vendita, acquisita agli atti del Servizio Ciclo dei Rifiuti in data 23 Dicembre 2008 con prot. n. 7706;

**Considerato** che con note prot. n 8339 del 24 Dicembre 2010 e prot. n 29 del 05 Gennaio 2011 è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90 per l'approvazione dell'Analisi di Rischio;

**Visti** gli esiti favorevoli della C.di S. svoltasi il giorno 13 Gennaio 2011, relativa alla procedura approvativa di cui al punto precedente;

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni:**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

#### DETERMINA

- **Di fare proprie le risultanze favorevoli** della Conferenza di Servizi del 13 Gennaio 2011 concernente il procedimento per l'approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica relativa al Punto Vendita **ERG BR 024 Via Ceglie**, nel comune di **Francavilla Fontana**, provincia di Brindisi;

- **Di approvare ai sensi dell'art. 242, comma 5 del D.L.g.152/2006 e s.m.e i.**, per l'effetto di quanto sopra, **l'Analisi di Rischio sito specifica, dalla quale risulta accettabile il rischio Sanitario e Ambientale per le singole sostanze e cumulato, sia per le sostanze cancerogene che non cancerogene;**
- **Di dichiarare concluso positivamente** il procedimento amministrativo concernente l'approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica;
- **Di notificare** il presente provvedimento al Comune di **Francavilla Fontana**, alla Provincia di Brindisi, all'A.R.P.A. Puglia, all'A.R.P.A. Puglia DAP di Brindisi, alla ERG PETROLI S.p.A e alla CECAM S.r.l.;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il presente provvedimento è redatto in un unico originale;

Il presente atto viene trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente  
del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica  
Dott. Giovanni Campobasso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA 28 febbraio 2011, n. 20

**D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152. Approvazione dell'Analisi di Rischio Punto vendita carburanti AGIP 9285 Strada Statale 16 Orta Nova (FG).**

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.gs 30 Marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii.;

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4/02/97 n.7;
- il D.P.G.R. n. 161 del 22 Febbraio 2008;
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 che nella parte IV, Titolo V - Bonifica di Siti Contaminati - all'art. 242 definisce le procedure amministrative ed operative per la caratterizzazione, l'analisi di rischio e gli eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza;

**Premesso** che la Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, di seguito ENI, ha dato mandato alla Società ENSR Italia S.r.l., di seguito ENSR, di procedere con le indagini ambientali di verifica di potenziale contaminazione delle matrici suolo e sottosuolo, per il Punto Vendita di distribuzione carburanti, AGIP 9285 sito in Orta Nova (FG) lungo la Strada Statale 16, a seguito delle operazioni di rimozione del parco serbatoi;

**Preso atto che** la ENSR., in nome e per conto della Eni R&M, ha presentato l'elaborato "Rapporto tecnico ai sensi dell' art. 7 comma 2 del DM 471/99" con il quale comunicava le misure di Messa in Sicurezza di Emergenza adottate sul sito e successivamente, il Piano di Caratterizzazione ambientale ai sensi dell' art. 10 del DM 471/99 approvato con atto dirigenziale n. 148 del 01.08.2007 dalla Regione Puglia;

**Preso atto che** nel mese di Maggio 2008 la Water & Soil Remediation s.r.l., di seguito W&S, è subentrata alla ENSR come fornitore ENI per la gestione dei servizi di indagine e bonifica ambientale;

**Atteso che** la W&S con nota AVR CS / BA / prot. 388 / T / PA del 11.03.2009 ha inviato il documento "Relazione descrittiva delle attività di Caratterizzazione Ambientale e Analisi di Rischio sito-specifica"

**Considerato** che con nota prot. n 218 del 12 Gennaio 2011 è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90 per l'approvazione dell'Analisi di Rischio;

**Visti** gli esiti favorevoli della C.di S. svoltasi il giorno 02 Febbraio 2011, relativa alla procedura approvativa di cui al punto precedente;

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni:**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

*DETERMINA*

- **Di fare proprie le risultanze favorevoli** della Conferenza di Servizi del 02 Febbraio 2011 concernente il procedimento per l'approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica relativa al Punto Vendita **AGIP 9285 Strada Statale 16**, nel comune di Orta Nova, provincia di Foggia;
- **Di approvare ai sensi dell'art. 242, comma 5 del D.L.g.152/2006 e s.m.e i.**, per l'effetto di quanto sopra, l'Analisi di Rischio sito specifica, dalla quale risulta accettabile il rischio Sanitario e Ambientale per le singole sostanze e cumulato, sia per le sostanze cancerogene che non cancerogene;
- **Di dichiarare concluso positivamente** il procedimento amministrativo concernente l'approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica;
- **Di notificare** il presente provvedimento al Comune di Orta Nova, alla Provincia di Foggia, all'A.R.P.A. Puglia, all'A.R.P.A. Puglia DAP di Foggia, alla Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing e alla Water & Soil Remediation S.r.l.;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il presente provvedimento è redatto in un unico originale;

Il presente atto viene trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente  
del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica  
Dott. Giovani Campobasso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA 3 marzo 2011, n. 23

**D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152. Approvazione dell'Analisi di Rischio Punto vendita carburanti AGIP 9237 Via Matteotti angolo Via Giustino Fortunato nel Comune di San Severo (FG).**

**IL DIRIGENTE**

Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.gs 30 Marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii.;

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4/02/97 n.7;
- il D.P.G.R. n. 161 del 22 Febbraio 2008;
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 che nella parte IV, Titolo V - Bonifica di Siti Contaminati - all'art. 242 definisce le procedure amministrative ed operative per la caratterizzazione, l'analisi di rischio e gli eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza;

Premesso che la Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, di seguito ENI, in data 13 Feb 2004, a seguito di rinvenimento di criticità di idrocarburi sulla matrice terreno, ha dato mandato, alla società Foster Wheeler Italia S.p.A. e nel 2005 alla Società ENSR Italia S.r.l., di seguito ENSR, di procedere con le indagini ambientali di verifica di potenziale contaminazione delle matrici suolo e sottosuolo, per il Punto Vendita di distribuzione carburanti, AGIP 9237 sito in San Severo (FG) via Matteotti angolo via Giustino Fortunato;

Preso atto che, nel Marzo 2006, la ENSR., in nome e per conto della Eni R&M, ha presentato il Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DM 471/99 e nel Maggio 2008 la Relazione tecnica descrittiva delle indagini di Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

Preso atto che nel mese di Giugno 2008 la Water & Soil Remediation s.r.l., di seguito W&S, è subentrata alla ENSR come fornitore ENI per la gestione dei servizi di indagine e bonifica ambientale ed ha attivato un sistema di messa in Sicurezza per il contenimento della contaminazione presente in falda;

**Atteso che** la W&S ha inviato il documento “Analisi di Rischio sito-specifica e Richiesta di Chiusura del Procedimento” prot. AVR CS/BA N.2390/T/PA;

**Considerato** che con nota prot. n 216 del 12 Gennaio 2011 è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 ter della L.241/90 per l’approvazione dell’Analisi di Rischio;

**Visti** gli esiti favorevoli della C.di S. svoltasi il giorno 02 Febbraio 2011, relativa alla procedura approvativa di cui al punto precedente, che ha dichiarato concluso positivamente il procedimento, con la prescrizione dello svolgimento di un programma di monitoraggio sulla falda al fine di verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata, ai sensi del comma 5 dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, come di seguito precisato:

- effettuare un primo campionamento con lo scopo di aggiornare e verificare allo stato attuale la condizione di contaminazione della falda sotterranea e, a valle dello stesso, qualora si abbiano risultati conformi sulle concentrazioni rilevate, procedere allo spegnimento del sistema di emungimento (barriera idraulica).

Alla scadenza di un mese esatto dallo spegnimento dell’impianto stesso dovranno essere effettuati due campionamenti a distanza di 30 gg l’uno dall’altro a cui si aggiungeranno altri due prelievi a cadenza semestrale.

Il primo e l’ultimo campionamento del piano di monitoraggio concordato, come sopra specificato, saranno svolti in contraddittorio con ARPA Dip Foggia.

Nel corso del campionamento, si dovrà ricercare anche il parametro Piombo tetra-etile.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni:**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

**DETERMINA**

- **Di fare proprie le risultanze favorevoli** della Conferenza di Servizi del 02 Febbraio 2011 concernente il procedimento per l’approvazione dell’Analisi di Rischio sito specifica relativa al Punto Vendita **AGIP 9237** Via Matteotti angolo Via Giustino Fortunato nel Comune di San Severo, provincia di Foggia;
- **Di approvare ai sensi dell’art. 242, comma 5 del D.L.g.152/2006 e s.m.e i.**, per l’effetto di quanto sopra, **l’Analisi di Rischio sito specifica, dalla quale risulta accettabile il rischio Sanitario e Ambientale per le singole sostanze e cumulato, sia per le sostanze cancerogene che non cancerogene;**
- **Di dichiarare concluso positivamente** il procedimento amministrativo concernente l’approvazione dell’Analisi di Rischio sito specifica;
- **Di approvare** il piano di monitoraggio come **richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;**
- **Di notificare** il presente provvedimento al Comune di San Severo, alla Provincia di Foggia, all’A.R.P.A. Puglia, all’A.R.P.A. Puglia DAP di Foggia, alla Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing e alla Water & Soil Remediation S.r.l;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il presente provvedimento è redatto in un unico originale;

Il presente atto viene trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente  
del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica  
Dott. Giovani Campobasso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 64

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2 MW da realizzarsi nel Comune di Orta Nova (FG) - località "Grassano delle Fosse" - e relative opere di connessione nel Comune di Carapelle (FG) - denominato "Campaniello", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: ENERGY SUN COMPANY S.r.l. con sede legale in Foggia, via Zuretti, n. 11 - P. IVA e C.F. 03605260714.**

Il giorno 1 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti

alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

*Rilevato che:*

- la Società Energy Sun Company S.r.l., avente

- sede legale in Via Zuretti, n. 11, P. IVA e C.F. 03605260714, con nota depositata in data 21.03.2009 ed acquisita agli atti in data 01.04.2009 prot. n. 0003314, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 2 MW nel comune di Orta Nova (FG) - località "Grassano delle Fosse" e relative opere di connessione nel Comune di Carapelle (FG)- denominato "Campaniello";
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2 MW da realizzarsi nel Comune di Orta Nova (FG), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
  - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con note prot. n. 0005119 del 07.05.2009 e n. 0008409 del 28.07.2009 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
  - la Società Energy Sun Company S.r.l. con note del 08.06.2009 (Prot. Regione Puglia A00\_46 del 13.07.2009/0007704), del 07.06.2010 (Prot. Regione Puglia A00\_159 del 07.06.2010/0008717) e del 29.06.2010 (Prot. Regione Puglia A00\_46 del 05.07.2010/0010506) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
  - la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_159 del 12.07.2010 n. 0010981 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
  - la Società Energy Sun Company S.r.l., con nota del 25.08.2010 e depositata in data 31.08.2010 presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Svi-

luppo gli 31.08.2010 - dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento, unitamente alla dichiarazione - ai sensi del D.P.R. 445/2000 - sulla conformità delle copie del suddetto progetto definitivo;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 0013415 del 14.09.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 30 settembre 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comune di Orta Nova (FG) - nota prot. n. 25995 del 07.10.2010 - esprime parere favorevole a condizione che subito dopo il rilascio dell'Autorizzazione unica sia stipulata apposita convenzione secondo il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 24/07/2009;
- Comune di Carapelle - nota prot. n. 5585 del 30.08.2010 - esprime, per quanto di competenza, parere favorevole dal punto di vista urbanistico.
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 64073 del 01.12.2010 - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
- ENAC - nota prot. n. 0142001 del 24.11.2010 - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:
  - l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
  - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
  - l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
  - non risultano pertanto implicazioni al riguardo.
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto -

TARANTO - nota prot. n. 03989/UID/2010 del 03.09.2010 - rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse in oggetto, da ubicare nel territorio del Comune di Orta Nova (FG), in località "Grassano delle Fosse", nonché del complementare cavidotto interrato che interesserà anche il territorio del Comune di Carapelle (FG).

- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 19971 del 22.11.2010:

Visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:

- T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);
- Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n° 8).

Tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla-osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08) e rappresentando che esso è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia - nota prot. n. 9000 del 30.09.2010 - comunica che, dall'esame della documentazione cartografica prodotta, risulta che l'area interessata dall'impianto fotovoltaico e dalle relative opere di connessione ricadono in A.T.E. del PUTT/paesaggio di valore normale "E" e non interessano ambiti assoggettati a tutela monumentale e/o paesaggistica statale ai sensi delle Parti II e III del decreto legislativo n. 42/2004.

Stante quanto sopra esposto, non ritiene di dover esprimere alcun parere di competenza.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - con nota prot. n. 14295 del 27.09.2010 - a seguito dell'acquisizione del progetto definitivo

e della documentazione della carta archeologica del rischio - comunicava che l'area interessata dall'impianto non era soggetta a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Faceva, comunque, presente che la documentazione scientifica trasmessa, elaborata nel corso delle indagini di archeologia preventiva, risultava non esaustiva, in quanto le ricognizioni erano state condotte sui terreni in fasi stagionali non compatibili con la buona osservazione delle superfici. Inoltre, apparivano evidenti difformità di lettura tra le osservazioni relative alle foto aeree e i dati ricognitivi.

Tanto premesso, richiedeva una più precisa localizzazione delle presenze, con la trasmissione di documentazione scientifica rispondente allo schema di base formulato per le attività di archeologia preventiva.

A riscontro della documentazione rielaborata con le integrazioni richieste, la Soprintendenza in oggetto - con nota prot. n. 17466 del 29.11.2010 - faceva presente che alcune indicazioni, quali l'insistenza di due tracciati viari di raccordo alla via Traiana e tracce di età romana all'interno dell'area dell'impianto comportavano particolari prescrizioni di tutela.

Si ritenevano necessarie, anche in considerazione della vicinanza di una villa rustica e di piccole necropoli di età romana, ulteriori indagini preliminari, con l'esecuzione di saggi archeologici di verifica del possibile interesse archeologico dei terreni. Tali indagini, che comportano approfondimenti nel sottosuolo e assistenza archeologica alle operazioni, dovranno essere svolte da archeologi in possesso di idonei titoli formativi e professionali. A tal fine, richiedeva la trasmissione dei curricula dei soggetti individuati per le valutazioni di competenza.

Con nota e-mail del 03.01.2011 - acquisita agli atti dell'Ufficio Energia della Regione Puglia al prot. n. 95 del 04.01.2011 - la Soprintendenza - a chiarimento del parere sopra citato - fa presente che lo stesso *"va inteso come parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, secondo, comunque, le procedure cautelative che richiedono l'assistenza archeologica nelle aree segnalate come zone a rischio nella carta archeologica trasmessa"*.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le

Risorse Minerarie ed energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - con nota prot. n. 4792 del 28.09.2010 e confermando nota prot. n. 4765 del 27.09.2010 - comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di propria competenza, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società Energy Sun Company S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n. 12053 del 13.10.2009 - rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente in data 29.10.2008 e registrato a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia - Area Prevenzione Incendi e Servizi Tecnici - nota prot. n. 0012514 del 01.10.2010 - comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica non sono assoggettati all'ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi, ex D. Lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'Allegato al D.M. 16/02/82 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato all'ottenimento del predetto documento autorizzativo di prevenzione incendi.

In relazione a quanto sopra, comunicava la non sussistenza di elementi che configuravano la competenza istituzionale del C.N.VV.F nel procedimento di che trattasi.

Si evidenzia, tuttavia, che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 7984 del 04.10.2010 - esprime, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio.

Fa presente, altresì, che la Società è in ogni caso tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuale cave in esercizio e/o dismesse, tale da garantire la stabilità della scarpata di cava e comunque mai inferiore ai venti metri previsti dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità - nota prot. n. 013346 del 21.10.2010 - precisa che la zona di intervento in oggetto non ricade all'interno di aree individuate nell'ambito della Rete Natura 2000 o di Aree protette.

Comunica, inoltre, che ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" la competenza per il rilascio del parere sulla Valutazione di incidenza è della Provincia in cui ricade il sito di intervento.

- Provincia di Foggia - Servizio Progettazione - Manutenzione Gestione Strade - Ufficio e Concessioni - nota prot. n. 52694 del 22.10.2010 - per quanto all'oggetto "S.P. 79 - dal 2+200 al Km 3+400 parallelismo per condotta di energia rinnovabile prodotta dal parco fotovoltaico nel Comune di Orta Nova" e preso atto della restituzione dei disciplinari firmati in segno di accettazione, rilascia, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione alla esecuzione dei lavori purché si rispettino le prescrizioni della Concessione.

Fa presente, tuttavia, che se, in avvenire, l'Ente de quo dovesse variare altimetricamente la sede

stradale, la Società proponente sarà tenuta a variare l'opera senza nulla pretendere.

La Società Energy Sun Company S.r.l. dovrà preventivamente comunicare all'Ente di cui alla nota in oggetto la data di inizio di lavori.

Precisa, altresì, che il termine utile per il completamento dei lavori, resta fissato in sei mesi dalla data del rilascio della suddetta autorizzazione.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - nota prot. n. 19340 del 07.09.2010 - comunica che le aree interessate dai lavori nel Comune di Orta Nova (FG) - in località "Grassano delle Fosse" - catastalmente su foglio di mappa n. 20 particelle n. 248 e 196, con relativa connessione nel Comune di Carapelle, non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923.

Stante quanto sopra esposto, rappresenta che l'intervento in oggetto non necessita di alcun provvedimento da parte del Servizio Foreste.

Fa presente, ad ogni modo, che per l'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, dovrà essere richiesta autorizzazione al Servizio Foreste in ottemperanza alla normativa regionale vigente.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP. - nota prot. n. 85529 del 28.09.2010 - non esprime parere giacché il progetto è carente del progetto espropriativo dei siti relativi alle opere connesse.

In riferimento al suddetto parere, si fa presente che la Società Energy Sun Company S.r.l. ha depositato atti di costituzione di servitù di elettrodotto in cavo interrato sottoscritti in data 27.10.2009.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la qualità urbana - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione - nota prot. n. 0002755 del 30.09.2010 - avente in allegato modulo parere del 28.09.2010 - fa presente che l'intervento descritto prevede opere strutturali che riguardano l'impianto e opere di connessione, limitatamente alle quali, in quanto ricadenti nei fogli di mappa catastale n. 13 del Comune di Orta Nova e n. 8 del Comune di Carapelle, rientrano in zone a vincolo d'uso e pre-

cisamente di tutela quantitativa dei corpi idrici sotterranei, per le quali, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale, il P.T.A. prescrive la sospensione del rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili.

Per quanto sopra esposto, esprime favorevole di compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque a condizione che, qualora siano previste opere per il prelievo di acqua, vengano rispettati i vincoli sopra indicati.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - nota prot. n. 86436 del 21.09.2010 - esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, a condizione che durante le fasi di costruzione e di gestione dello stesso vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:
  - Divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
  - Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto e del loro smaltimento, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo; e' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura; il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di 50 cm come diametro massimo; il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;
  - La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad un'altezza di 30 cm da suolo per il passaggio della fauna; la rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità, senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno dell'area;
  - Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;
  - Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere; dette piste devono successivamente essere

rimosse senza lasciare modificazioni delle caratteristiche naturali del suolo; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di un area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi.

- Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
- È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;
- È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture; Fa presente che, per quanto riguarda la salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio, come previsto dal D. Lgs. 387 del 2003, la Regione Puglia ha regolamentato detta materia con L.R. 56 del 1980 e s.i.m., che individua nei comuni i soggetti preposti alla tutela di dette aree, nelle more dello strumento urbanistico, e pertanto la regolamentazione degli interventi da realizzarsi sulle aree irrigue suddette è demandata al competente comune.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 8302 del 07.12.2010 - esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

In merito alla realizzazione del campo fotovoltaico:

- Non sia realizzato l'impianto di illuminazione;
- Sia ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e sia adottato, quale misura di mitigazione dell'intervento, la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale (di tipo autoctono);

In merito alla realizzazione alla realizzazione del cavidotto interrato:

- Completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.
- Snam Rete Gas - nota prot. n. 438 del 16.09.2010 - comunica, sulla base dell'esame degli elaborati

di progetto trasmessi, che non sussistono interferenze con metanodotti di proprietà;

- Consorzio di Bonifica Montana del Gargano - Prot. n. 3368 del 02.08.2010 - comunica che i Comuni di Orta Nova e Carapelle non rientrano nel comprensorio di bonifica di competenza;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - nota prot. n. 20284 del 25.09.2010 - esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori, fermo restando la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale e di ottemperare alle eventuali prescrizioni imposte dalla stessa.

Prescrive, inoltre, di comunicare con congruo anticipo l'inizio dei lavori di attraversamento dell'alveo onde consentire al personale consortile di effettuare la sorveglianza ed i controlli del caso.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG - nota prot. n. 98507 del 10.11.2010 - comunica che dall'esame degli elaborati tecnici si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto è previsto l'interferenza con il corso d'acqua naturale.

In particolare, il collegamento dorsale, del campo fotovoltaico, interferisce con il corso d'acqua denominato "*Biasifiocco o Nuova Marana Ponticello*", per cui valgono le prescrizioni dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, ovvero quelle dell'art. 57 del T.U. sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25.7.1904 nr. 523.

Nel caso di specie, "*le modalità di attraversamento del corso d'acqua attraversato trasversalmente, è proposto nella forma non intrusiva, avendo previsto che i lavori di sottoposa verranno eseguiti con lo scavo con sonda teleguidata con la profondità dal letto d'alveo di minimo mt. 2,00 ed immersione/emersione sulle opposte sponde ad una distanza di mt 75*".

Sotto gli aspetti della sicurezza passiva, "*si dispone che nei punti di emersione, sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità*"

Stante quanto sopra esposto, l'Ufficio *de quo* esprime parere favorevole all'approvazione.

Per gli attraversamenti di cui agli artt. 120 e 125 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, occorre corrispondere un canone annuale in favore della Regione Puglia, giusto art. 89 del Dlgs 31.03.1998 nr. 112, attuato con DPCM 12.10.2000, in vigore dal 2001. Il canone riferito agli attraversamenti di linee e condutture elettriche, se avviene nella forma aerea, senza occupazione materiale di pertinenza fluviale con pali ed altre opere, è legato alla tensione di esercizio, se invece avviene con l'occupazione fisica, ancorché in sotterraneo, secondo il principio di indennizzo e comunque nel caso "l'indennizzo", non raggiunge il canone ricognitorio, quello minimo di euro 123,95 (centoventitre/95) per ogni attraversamento.

Nella specie, è stato osservato nr. 1 (uno) punto di attraversamento, per cui, dovendo regolare per il futuro la concessione, è stato predisposto "*Foglio condizioni*" che dopo la regolarizzazione in bollo è stato sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante della Società in data 14.01.2011.

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 12246 del 29.09.2010 - ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come da elaborati progettuali, sono compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato, con le seguenti prescrizioni:

1. l'attraversamento del reticolo idrografico sia realizzato senza alterare in alcun modo la sezione idraulica dell'impluvio coinvolto e senza pregiudicare la stabilità delle opere sovrastanti; inoltre il franco minimo rispetto al fondo del predetto impluvio venga valutato sulla base di adeguati approfondimenti idraulici in relazione alla capacità erosiva della piena bicentenaria, e comunque non sia inferiore a quanto previsto negli elaborati di progetto;
2. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. il riempimento della trincea venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano allo stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;
3. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
4. le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali

e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

5. durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
  6. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli del PAI;
  7. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
  8. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste.
- ASL FG - nota prot. n. 00000114 del 29.09.2010 - esprime parere preventivo favorevole, in linea igienico-sanitaria, a condizione che:
- Siano previsti dei pozzetti di raccolta per l'eventuale versamento di liquidi e di oli;
  - Vengano assicurate le fasce di rispetto dagli elettrodotti per gli edifici destinati ad uso abitativo;
  - Si rispettino norme e tutele in materia di inquinamento e di impatto ambientale.
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia - nota prot. n. 58065 del 02.12.2010 - esaminata la documentazione integrativa depositata in data 19.11.2010 - esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di che trattasi a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- Qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe), la recinzione sia priva di cordoli in c.a. e realizzata mediante montanti infissi nel terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti;
  - La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili;
  - Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse;
  - Il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento senza l'utilizzo di diserbanti chimici.

- Enel Distribuzione S.p.A. - nota prot. n. 0525355 del 24.10.2008 - trasmette la STMG alla Società proponente che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT Italconserven (DP60 08162) alimentata dalla CP Ortanova, nel tronco compreso tra i nodi DP604063408 e DP603010947 da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa.

Tale soluzione prevede:

- Connessione in entra-esce dalla Linea MT Italconserven (DP60 08162), mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna.

Tale Soluzione di connessione viene accettata incondizionatamente dalla Società in data 07.11.2008 ed ottiene da Enel Distribuzione S.p.A. la validazione in data 03.10.2009.

- Con dichiarazione del 22.02.2011 (Prot. AOO\_159 del 24.02.2011 - n. 2367) - resa ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 - la Società Energy Sun Company S.r.l. in persona del suo Amministratore Unico dichiarava "di aver presentato il progetto definitivo all'Acquedotto Pugliese in data 31.08.2010 e di non aver avuto risposta"; nonché "non ci sono interferenze tra l'impianto fotovoltaico e le condotte dell'Acquedotto Pugliese".

In ordine, invece, alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, si significa quanto segue:

*PREMESSO che:*

- La Società ha presentato istanza di Autorizzazione Unica in data 21.03.2009, acquisita agli atti dello Scrivente Servizio in data 01.04.2009 prot. n. 0003314, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 2 MW;

*VISTO:*

- l'art. 5, comma 1, "Disposizioni in materia di verifiche ambientali" della L.R. 31/2008" che così testualmente recita:  
"La lettera B.2.g/5.bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12.04.2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come

aggiunta dall'art. 10, c. 1, lettera c), della L.R. 03.08.2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:

"B.2.G/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe";

*VISTA:*

- la nota prot. n. 12219 del 05.08.2010 con la quale Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - trasmetteva a tutte le Province interessate - ivi compresa la Provincia di Taranto - precisazioni in ordine alla verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti fotovoltaici nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

*VISTO, altresì:*

- l'art. 1, comma 1, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;
  - l'art. 1, comma 2, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;
- il progetto in argomento, della potenza elettrica inferiore a 10 MWe, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA.

*RILEVATO che:*

- l'Amministratore Unico della Società Energy Sun Company S.r.l. ha rilasciato in data 22.02.2011 (Prot. AOO\_159 del 24.02.2011 n. 2367) dichiarazione - resa ai sensi del DPR 445/2000 del 28.12.2000 - circa la disponibilità delle aree su cui sorgerà l'impianto fotovoltaico;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_159 del 05.01.2011 n. 0000102 - comunicava di aver concluso il procedimento positivamente ed inoltre in data 14 gennaio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Energy Sun Company S.r.l. ed il Comune di Orta Nova (FG), l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'istanza in oggetto, i cui pareri sono stati tutti acquisiti antecedentemente alla D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010."

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *“si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione”*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 102 del 05 gennaio 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

*Considerato che:*

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2 MW, ubicato nel Comune di Orta Nova (FG) - località *“Grassano delle Fosse”*;
 e delle seguenti opere connesse:
  - Connessione in entra-esce dalla Linea MT Italconserva (DP60 08162), mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
  - Costruzione di una cabina di consegna.
- in data 14 gennaio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, il Comune di Orta Nova (FG) e la Società Energy Sun Company S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12249 e della Convenzione al repertorio n. 12250;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 64 dell'1 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Orta Nova (FG) - località *“Grassano delle Fosse”*.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in

ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Visto il R.R. n. 24 del 30.12.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

#### **DETERMINA**

##### **Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### **Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Energy Sun Company S.r.l. con sede legale in Foggia, via Zuretti n. 11, P. IVA e C.F. 02304920693 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2 MW, ubicato nel Comune di Orta Nova (FG) - località "Grassano delle Fosse"; e delle seguenti opere connesse:
- Connessione in entra-escei dalla Linea MT Italconserve (DP60 08162), mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna.

##### **Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

##### **Art. 4)**

La Società ENERGY SUN COMPANY S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

##### **Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

##### **Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

##### **Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiara-

- zione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
  - c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
  - d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Orta Nova (FG).

#### **Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 21 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 65

**Scissione della determina dirigenziale n. 6 del 21 gennaio 2011 “Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:**

- **di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 36,8 MW da realizzarsi nel Comune di Deliceto (Fg) in località “Catenaccio, Risega, C.da Quercia, Piano di Castro, Pascucci, Piano d’Amendola”;**
- **dell’ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV di Deliceto (già autorizzata con atto Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008). Società: ELCE ENERGIA S.p.A. con sede legale in Troia (Fg), Contrada la Casina - Zona PIP - P. sIVA e C.F. 03466220716.**

**Voltura della determina n. 6 del 21.01.2010 in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - limitatamente alla parte relativa all’ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV di Deliceto.**

Il giorno 1 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio;

Premesso che:

- con la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. sono state stabilite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione

- dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con il Decreto di Presidente della Repubblica n.327 del 02 Agosto 2002 è stato introdotto il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica Utilità;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell’art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 “Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi della legge n.10 del 09.01.1991 art. 1 e come ribadito nel comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387,;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23 gennaio 2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Tenuto conto che:

- la Società Elce Energia S.p.a. con sede legale in Troia, Contrada la Casina Zona PIP, ha presentato a Terna S.p.A. - con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70 richiesta di connessione alla RTN (Rete di Trasmissione Nazionale) dell'impianto di generazione da fonte Eolica da 36,8 MW da realizzare nel Comune di Deliceto (Fg);
- a seguito dell'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D. Legislativo 16 marzo 1999 n. 79, ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
- alla Società Elce Energia S.p.a. con sede legale in Troia, Contrada la Casina Zona PIP, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, con determina dirigenziale n. 6 del 21 gennaio 2011 è stata rilasciata Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 36.8 MW ubicato nel Comune di Deliceto e delle relative opere connesse così distinte:
  - costruzione di una linea elettrica interrata MT a 30 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione.
  - costruzione di una linea elettrica AT/MT di connessione con la S.E. 380/150 kV di Deliceto;
  - costruzione di una Stazione di Trasformazione AT/MT utente adiacente la S.E. 380/150 kV di Deliceto;
  - ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV di Deliceto già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008 volturata in favore di Terna con Determinazione n. 193 del 01.04.2009;
- con la stessa determina dirigenziale n. 6 del 21 gennaio 2011 all'art 6 è stata dichiarata la pubblica utilità, per le opere dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma

- 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- con nota congiunta del 07.02.2011 la Società Elce Energia S.p.a. e TERNA S.p.A. hanno inoltrato presso Regione Puglia -Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione / Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - istanza di voltura in favore di TERNA S.p.A. - Codice fiscale e P.IVA n. 05779661007 e n. REA 922416 - dell'autorizzazione unica rilasciata con determina dirigenziale n. 6 del 21.01.2011, limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio dell'ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV di Deliceto già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008 volturata in favore di Terna con Determinazione n. 193 del 01.04.2009;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 65 dell'1 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;
- Ritenuto opportuno, sulla base di quanto riportato in narrativa, di concedere la voltura in favore di TERNA S.p.A. con sede in Roma Viale Egidio Galbani 163 - Codice fiscale e P.IVA n. 05779661007 e n. REA 922416 - dell'Autorizzazione unica rilasciata con determina dirigenziale n. 6 del 21.01.2011, limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio dell'ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV di Deliceto già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008 volturata in favore di Terna con Determinazione n. 193 del 01.04.2009;

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.1.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008;

#### *DETERMINA*

Per le motivazioni espresse in premessa formanti parte integrante del presente provvedimento:

- si concede la voltura in favore di TERNA S.p.A. con sede in Roma Viale Egidio Galbani 163 - Codice fiscale e P.IVA n. 05779661007 e n. REA 922416 - dell'Autorizzazione unica rilasciata con determina dirigenziale n. 6 del 21.01.2011, limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio dell'ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV di Deliceto già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008 volturata in favore di Terna con Determinazione n. 193 del 01.04.2009;

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale;

di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

di inviare copia conforme del presente atto alla Segreteria della Giunta regionale;

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 66

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

- a) Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) ("Parco Fotovoltaico I") - località Masseria Giannina.**
- b) Opere di connessione: collegamento in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una stazione elettrica (S.E.) 380/150 kV da collegare in entra - esce alla linea 380 kV "Matera - Santa Sofia".**
- c) Nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 kV da collegare in entra - esce alla linea 380 kV "Matera - Santa Sofia".**

**Società: VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate, via Largo Camussi, P.IVA. 02339330025.**

Il giorno 1 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

#### *Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e

- criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
  - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
  - la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
  - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

*Rilevato che:*

- la Società Vecom S.r.l., avente sede legale in Gallarate (VA) alla Via Largo Camussi 5, P.IVA n. 02339330025, con nota prot. n. 11744 del 2 novembre 2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 9,9918 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba) - località "Masseria Giannina";
- la Società TERNA S.p.A. - Direzione Pianificazione e Sviluppo di Rete, con nota prot. TE/P20090013666 del 23.10.2009, rilasciava la Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione alla RTN, prevedendo che l'impianto di generazione da fonte fotovoltaica venga collegato *in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica della RTN a 380/150 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Matera S.Sofia"*. Tale STMG è stata formalmente accettata dalla VECOM Srl.
- la Società TERNA S.p.A. - Direzione Pianificazione e Sviluppo di Rete, con nota prot. TE/P20090015819 del 24.11.2009 comunica che il progetto delle opere di connessione trasmesso è da considerarsi *rispondente ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete*.
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008. La Società proponente, tuttavia, ha presentato, contestualmente a quella in oggetto, richiesta di Autorizzazione Unica per altri tre parchi fotovoltaici contigui ed aventi la stessa soluzione di connessione, per una potenza totale di 39,9672 MW.

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 0008793 del 08/06/2010 - richiedeva alla Provincia di Bari un "*parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità alla Verifica di Impatto Ambientale*" dei progetti presentati dalla Società proponente in agro di Gravina di Puglia.

La Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, con Determinazione n.665 del Dirigente del Servizio, il 12.10.2010 escludeva dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.20, comma 5, del D.Lgs. n.152/06, i quattro progetti per la realizzazione dei quattro impianti fotovoltaici della potenza nominale di 9,99MW ciascuno per la potenza complessiva di circa 40 MW, in Gravina in Puglia (Ba), alla località Masseria Giannina, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni imposte.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_046 14.12.2009 n. 0013783 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. AOO\_159 14.01.2010 n. 0000681 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 2 febbraio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia** - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - **Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica** con nota prot. AOO145 n. 7173 del 08.11.2010 comunica che dalla documentazione progettuale trasmessa emerge che l'intervento di cui trattasi ricade in una "Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo".

Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di

quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, questo Servizio, dall'istruttoria espletata dagli uffici competenti, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, si rileva che l'area interessata dall'installazione della centrale fotovoltaica ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P; i cavidotti di vettoriamento interrati sotto strade esistenti, interessano in parte un ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P.

Dagli atlanti della documentazione cartografica del P.U.T.T./P - serie geomorfologia - l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici - Parco I - II - III - IV risulta interessata dalla presenza di alcune componenti del Sistema Geomorfologico, in particolare Versanti e Crinali - Ciglio di Scarpata e dalla relativa area annessa di 50 m - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art.3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Sulla scorta della di approfondimenti di ufficio, l'area nord-est interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici, risulta interessata dall'area annessa di una componente del Sistema Idrogeologico; in particolare Corso d'Acqua Pubblica Canale S. Francesco Capodacqua - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, e oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 del D. lgs n. 42/2004.

Altresì dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - serie geomorfologia - si evince che a sud l'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici risulta prossima, ma esterna alla relativa area annessa di una componente del Sistema Idrogeologico; in particolare Corso d'Acqua - Torrente Pentecchia - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

Altresì sempre da approfondimenti di ufficio l'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici risulta attraversata da alcuni corsi d'acqua episodici (Linee superficiali di impluvio afferenti al canale S. Francesco Capodacqua), rilevati dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di

Bacino. In ottemperanza a suddetto rilievo, la ditta proponente integrava in data 15/09/2010 con prot. n° 5319 il progetto presentato mantenendo una fascia di rispetto da tali canali affluenti.

Dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - Serie geomorfologia - e da approfondimenti di ufficio il cavidotto di vettoriamento intercetta per più tratti alcune componenti del Sistema Geomorfológico, in particolare Versanti e Crinali - Ciglio di scarpata e dalla relativa area annessa di 50 m - A. T. D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Altresì dagli atlanti della documentazione cartografica del P.U.T.T./P serie componenti storico-culturali il cavidotto di vettoriamento intercetta una componente del Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa - ATD - Zone Archeologiche (Tratturello Tolve-Gravina) e dalla relativa area annessa di 100 m, sottoposta alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Inoltre dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - serie geomorfologia - e da approfondimenti di ufficio, il cavidotto di vettoriamento intercetta per due tratti una Componente del Sistema idrogeologico; in particolare Corsi d'Acqua Torrente Pentecchia A.T.D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, ed inoltre intercetta alcuni corsi d'acqua episodici.

In data 15/09/2010 con prot. n. 5319 la ditta proponente ha presentato integrazioni con relazioni e rilievi topografici effettuati da tecnici - Studio del rischio idrologico, idraulico, geologico e sismico relative alla presenza dell'A.T.D. Ciglio di Scarpata dimostrando l'inesistenza di salti morfologici improvvisi, ovvero di cambiamenti bruschi di quote, tali da poter considerare la presenza di "cigli di scarpata".

Altresì in data 23/09/2010 prot. n° 5587 questo ufficio ha acquisito la nota del Comune di Gravina di Puglia che attesta con prot. n° 31532 del 11/10/2010 la suddetta inesistenza di Cigli di Scarpata.

Inoltre sempre nella nota inviata dalla Vecom srl con prot. n. 5319 del 15/09/2010, con cui si è prevista una modifica all'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici, riducendo l'area

destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici oltre l'area annessa di 150 m dell' A.T.D Corso d'Acqua-Canale S. Francesco Capodacqua sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P e oltre una fascia di rispetto relativi canali affluenti a suddetto Canale S. Francesco Capodacqua.

Per quanto esposto questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione di tale impianto di tipo fotovoltaico, pertanto si prescrive

- di mantenere l'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici oltre l'area annessa di 150 m Corso d'Acqua Pubblica Canale S. Francesco Capodacqua - A. T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P
- altresì di mantenere una fascia di rispetto dai canali affluenti di ameno 25 metri, come rilevato dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, preservando gli aspetti di naturalità e adottando sistemazioni con tecniche di ingegneria naturalistica ove necessario.
- di non realizzare l'impianto di illuminazione,
- di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m
- di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone.

In merito alla realizzazione del cavidotto, di cui si prevede il completo interrimento sotto strada esistente, si prescrive

- il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato,
- ed il recupero, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

- **Regione Puglia** - Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - **Servizio Attività Estrattive** con nota prot. n. 2206 del 23.03.2010 comunicava che, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n.1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, esprime nulla osta di massima.

- ✓ Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela del Servizio Attività Estrattive, la società dovrà comunque presentare specifica richiesta i autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33, art.120.

- ✓ In fase di realizzazione dell'opera la società è tenuta a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza dal limite dell'area di scavo eventuali cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt.20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 sulle norme di "Polizia delle miniere e delle cave".
- ✓ Il parere non esime il proponente dal munirsi di ogni ulteriore parere, concessione, autorizzazione e/o nulla osta prevista da altra vigente normativa comunitaria, nazionale regionale, e comunale, ai fini della realizzazione dell'opera.

- **Regione Puglia** - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - **Servizio Foreste** - Sezione Provinciale di Bari, con nota fax prot. n. 395 del 04.02.2010 comunicava che dagli atti progettuali presentati e dagli atti d'Ufficio è emerso che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico interessano terreni ubicati nell'agro del Comune di Gravina in Puglia al Fg. 32 p.IIe 14-15-83 non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 3267/23 pertanto non necessita di alcun parere da parte del Servizio Foreste.

- ✓ Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste, così come previsto dal Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi".

- **Regione Puglia** - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - **Servizio Agricoltura** - Ufficio Provinciale di Bari, con nota prot. n. 57464 del 07.09.2010 comunicava che, vista la relazione tecnica-agronomica, dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto, sito in agro di GRAVINA IN PUGLIA (BA) Foglio 32, P.IIe 14, 15, 83 e la relativa destinazione colturale del suolo: SUPERFICIE AGRICOLA EI; preso atto della dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprietario dei terreni oggetto di intervento, attestante l'assenza di vincoli derivanti dall'inserimento delle superfici interessate, in Piani di Sviluppo Aziendale a qualsiasi titolo finanziati con fondi pubblici o

Misure Agroambientali; vista la nota del Servizio Foreste, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale del 04/02/2010 al prot. N. 395/2010, l'ufficio esprime parere FAVOREVOLE a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitaratura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio ed il transito dei mezzi;

6. nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, questo ultimo non deve, inoltre, essere compatto;
  7. è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
  8. è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.
- **Regione Puglia** Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - **Servizio Lavori Pubblici** - Ufficio Coordinamento STP BA/FG con nota prot. AOO064 n. 82079 del 15.09.2010 esprimeva il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto con il progetto della Vecom, comunicando che:
- Il prescritto parere dell'Ufficio, ai sensi degli Artt.83 e 89 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n.13/2001 Art. 27, riguarderà i progetti esecutivi strutturali nn.2,3,4, secondo le norme di cui al DM 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - Nel caso l'intervento proposto dovesse costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'ufficio tecnico del comune interessato, dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'art. 89 del richiamato D.P.R. n.380/01;
  - Nel caso l'intervento interferisca con corsi di acque pubbliche, il soggetto committente dovrà richiedere autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n.523/1904 artt. 93,96,97,98.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia**, con nota prot. n. 1582 del 12.02.2010, rilevava che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela in materia di beni culturali ai sensi del D.lgs. 42/2004, rappresentava inoltre che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali dello stesso Ente; sarà pertanto compito della Soprintendenza BAP di Bari di seguire la questione per quanto di competenza.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia** per le province di Bari, BAT, Foggia, con nota prot. n. 776 del 01.02.2010 dichiara che l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;
- **Ministero per i Beni Culturali** - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota prot. 6820 del 28.04.2010 comunica che il territorio in cui ricadono le opere progettate non presenta aree formalmente dichiarate d'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/04 ma presenta un elevato rischio archeologico per la presenza diffusa di resti strutturali e frammenti ceramici databili dalla preistoria all'età tardo-medioevale.
- Pertanto l'approvazione del progetto è subordinata alle seguenti condizioni:
- ✓ elaborazione della carta archeologica del territorio interessate dalle opere in progetto in cui vengono riportati tutti i dati ricavabili dalle prospezioni di superficie, dalla fotointerpretazione, dalla bibliografia archeologica e dalle ricerche di archivio;
  - ✓ le indagini e la redazione della carta archeologica georeferenziata dovranno essere affidate dovranno essere affidate a Società di archeologi o operatori individuali archeologi con adeguati titoli formativi e professionali;
  - ✓ qualora le indagini preliminari dovessero concludersi con l'accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate dalle opere sarà indispensabile eseguire saggi e scavi anche in estensione, da affidare per l'esecuzione a impresa iscritta alla categoria OS 25.
- **Provincia di Bari** - Servizio Tributi e Impianti Termici con nota prot. 580 del 05.01.2010 rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale.
- **Provincia di Bari** - Servizio Ambiente e Rifiuti con Determinazione n.665 Reg. Servizio Ambiente e Rifiuti del 12.10.2010 il Dirigente del Servizio determina di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi

dell'art.20, comma 5, del D.Lgs. n.152/06, i quattro progetti per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici della potenza nominale di 9,99MW e per la potenza complessiva di 40 MW, in Gravina in Puglia (Ba), alla località Masseria Giannina, secondo la soluzione progettuale indicata dagli elaborati prodotti dalla società VECOM srl, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione ed approvazione del progetto in parola:

- la ditta dovrà provvedere a propria cura e spese a prevedere idonei interventi di rinaturalizzazione delle sponde del torrente Capodacqua mediante la piantumazione di arbusti e cespugli autoctoni che fungano da attrattore e rifugio per le specie animali che frequentano il corso d'acqua, analogamente si dovrà procedere per gli impluvi del reticolo secondario, utilizzando sistemi e tecniche dell'ingegneria naturalistica;

la ditta dovrà ottenere tutte le altre autorizzazioni e/o pareri previsti dalla vigente normativa.

- **Il Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici**, ad integrazione del parere rilasciato in occasione della Conferenza dei Servizi, comunicava in data 03.06.2010 che sotto il profilo urbanistico l'intervento è compatibile con l'area tipizzata dal vigente PRG "El - Zona Agricola", regolata dall'art. 21 delle NTA anche in relazione alla ipotetica realizzazione del bacino d'invaso denominato "Capo d'acqua". L'impianto è limitrofo al corso d'acqua pubblica denominato "Capo D'Acqua", tutelato ope legis alle quali i proponenti debbono attenersi con verifiche puntuali. Rinvia all'Amministrazione Regionale precedente la verifica della assoggettabilità a VIA. Rilascia, quindi, parere favorevole a condizione che la realizzazione delle opere di connessione dell'impianto alla rete pubblica ed in particolare la costruzione della linea in cavo sotterraneo, sia subordinata al pagamento del canone di occupazione permanente del sottosuolo pubblico. **Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Paesaggio** con nota prot. 26286 del 06.08.2010 comunicava che la compe-

tente Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 05.08.2010 ha esaminato le 4 richieste di autorizzazione paesaggistica ed ha ritenuto di doverle accorpate in una unica. Infatti, dal verbale dell'adunanza, si evince che "vista la nota della Regione Puglia - Servizio Energia del 08.06.2010 prot. 8793 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 18.06.2010 prot. 20609 con cui la Regione rileva che la ditta ha presentato 4 istanze di Autorizzazione Unica su aree contigue per la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici con  $P(\text{tot})=39,9672$  MW con una soluzione unificata di connessione alla rete elettrica e pertanto invita la stessa ditta a richiedere un parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità dell'intervento a V.I.A.; vista la richiesta della società Vecom srl del 12.07.2010 avanzata alla Provincia di Bari per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei 4 impianti e pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal 13/07 al 28/07;" la Commissione predetta ha reso la seguente relazione istruttoria: "Dalla documentazione presentata, l'istruttoria evidenzia che sulle aree oggetto di intervento gravano i seguenti vincoli: PUTT/p ATE: E;

L'area ricade in parte nella fascia di 150 m dal canale capodacqua, inserito nell'elenco delle acque pubbliche di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775, quindi anche nell'elenco di cui al Decreto 21.09.1984. Pertanto, parte delle aree di intervento è tutelata ope legis dall'art. 142 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 42/04 s.m.i. Quindi, LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO riscontrato che i due impianti di cui sono state richieste le relative autorizzazioni paesaggistiche rientrano in un unico impianto fotovoltaico della potenza complessiva di  $P(\text{tot})=39,9672$  MW, così come rilevato dalla Regione Puglia e confermato dalla stessa ditta Vecom s.r.l. per aver dato seguito con la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., considerato che anche la compatibilità paesaggistica deve essere valutata complessivamente e alla stessa stregua dell'impatto ambientale, viste le caratteristiche dell'impianto proposto di circa 40 MWp, ritiene di non poter esprimere parere in quanto non di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) della L. R. 20/09, essendo quest'ultima regionale."

- **Il Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici** con nota prot. 31532 del 11.10.2010 comunicava che dalla documentazione relativa allo studio del rischio idrologico, idraulico, geologico e sismico, redatta sulla base di studi e rilievi topografici effettuati da tecnici della VECOM, si rileva l'inesistenza di "salti morfologici improvvisi", ovvero di cambiamenti bruschi di quota, elementi la cui esistenza è condizione necessaria per la formazione di un ciglio di scarpata che escluderebbe l'esistenza dell'elemento geomorfologico "ciglio di scarpata" così come verificato da questo ufficio e già trasmesso nel parere di competenza.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/DO/4787 del 31.03.2010, rilasciava ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto fotovoltaico limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il suddetto nulla osta veniva concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla VECOM S.r.l. in data 23.12.2009 e registrato a Gallarate senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dall'R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D.lgs. n. 259 del 01.08.2003.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/2010/12/DO/5593 del 19.04.2010, preso atto del contenuto della dichiarazione d'impegno del 11.01.2010, rilasciava il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto, rimanendo in attesa di ricevere, da parte della società elettrica la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare la prevista verifica tecnica.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/DO/15127 del 22.11.2010 ad integrazione del nulla osta rilasciato in data 19/04/2010 con nota prot. IT/BA/3-IE/DO/5593 conferma la validità del succitato nulla osta anche per la stazione elettrica 380/150 kV della Società TERNA.
- **Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**, con nota prot. n. 8044 del 05.02.2010 comunicava che l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea; l'opera rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC; l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni; non risultano pertanto implicazioni a riguardo; si rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea** - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 4281 del 27.01.2010, rilasciava nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza.
- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, con nota prot. n. 000611 del 12.04.2010 rilasciava il proprio nulla osta di Forza Armata per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto**, con nota prot. n. 057487/UI-DEM/2009 del 28.12.2009, rappresentava che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non riscontrava motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse.
- **Autorità di Bacino della Puglia** con nota prot. n. 886 del 27.01.2010, faceva presente che per quanto di propria competenza le opere previste nel progetto in esame ricadono in aree appartenenti al bacino idrografico del fiume Bradano e che, pertanto, l'Autorità di Bacino della Basilicata è l'Ente territorialmente competente.
- La Società VECOM srl dichiara di aver provveduto a depositare in data 28.01.2010, gli elaborati progettuali presso l'Autorità di Bacino della Basilicata.
- **Autorità di Bacino della Basilicata** con nota prot. n. 386/8002 del 23.02.2010, dopo aver visionato gli elaborati di progetto trasmessi dalla VECOM S.r.l. sottolineava che i siti proposti per

la realizzazione delle opere del progetto ricadono in aree non ancora perimetrate e classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) pertanto L'Ente non escludeva la possibilità che, fenomeni di instabilità idrologica o di inondazioni, potessero interessare le aree del progetto (Art. 1 c.8 norme di attuazione-NdA del PAI).

L'Autorità di Bacino della Basilicata, richiedeva alla VECOM Srl, ai sensi dell'art. 4 c delle NdA del PAI che il progetto fosse sottoposto ad adeguati studi geologici, geomorfologici, idrogeologici. Inoltre, qualora i progetti delle opere interessino corsi d'acqua e/o aree limitrofe, gli stessi devono comprendere adeguato studio idrologico e idraulico. Tutti gli studi prima citati devono essere corredati, inoltre, da una dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli stessi, relativa all'esenzione dai rischi idrogeologico ed idraulico delle aree interessate alle opere da realizzare.

L'Autorità di Bacino Basilicata, visti gli elaborati di progetto prodotti dalla VECOM Srl evidenzia quanto segue:

- I. il perimetro e la localizzazione del campo fotovoltaico 1 riportato nella Tav.8 è differente da quella indicata nelle Tavv. da O a 4. Il tracciato del cavidotto nel tratto compreso tra il campo fotovoltaico e la cabina primaria è individuato con riferimento al perimetro e posizione del campo riportato in Tav.8. Il perimetro del campo fotovoltaico 1 interferisce con quello dei campi fotovoltaici 2 e 4 proposti dalla Società VECOM in area contermine; inoltre il perimetro del campo 1 è contiguo a quello del campo fotovoltaico 3 proposto dalla suddetta società nella stessa località. Il tracciato del cavidotto del campo 2 attraversa il campo fotovoltaico 1;
- II. la Tav.6d individua una posizione della cabina primaria utente differente da quella riportata in Tav.8;
- III. la Tav. 8 individua una posizione ipotetica per la sottostazione cui dovrà connettersi il cavidotto proveniente dalla cabina primaria utente, in quanto dalla Rel.1 (pag. 18) risulta che la stessa non è stata ancora concordata con il gestore della rete elettrica; ne consegue, pertanto, che anche il tracciato del cavidotto di collegamento Cabina primaria utente-Sottostazione proposto nella Tav. 8 risulta essere una ipotesi progettuale;
- IV. la documentazione progettuale non fa riferimento alle previsioni del PAI dell'Autorità di Bacino della Basilicata, nel cui territorio ricadono le opere da realizzare, ma a quelle del PAI dell'AdB Puglia (cfr ad es. Rel.7, 5, 2, 12);
- V. la Tav.2 riporta un'unica sezione plano-altimetrica, che non descrive compiutamente l'articolazione morfologica del sito di localizzazione del campo fotovoltaico 1. A tal proposito la carta dei vincoli PUTTp-Ambiti territoriali distinti - Emergenze geomorfologiche contenuta nella TAV.1 individua la presenza di cigli di scarpata nell'area de 1 campo fotovoltaico (non menzionati nello Studio geologico di progetto);
- VI. dall'analisi delle Tavv. 2, 3a, 4a, 4b si rileva che il margine settentrionale del campo fotovoltaico è localizzato in prossimità della sponda destra del Canale Capo d'Acqua, mentre il margine occidentale, quello orientale e nord-orientale del campo fotovoltaico interferiscono o sono collocati in prossimità di impluvi. Dalla Tav.4b risulta che una cabina MT/BT ed alcuni pannelli fotovoltaici sono collocati a ridosso di un impluvio e la recinzione del campo interferisce in più punti con gli impluvi presenti nell'area in questione. Dalla Tav. 8 risulta che il cavidotto, a partire dal campo fotovoltaico e procedendo verso la cabina primaria e la sottostazione, è posizionato per alcuni tratti in aree di impluvio o a ridosso delle sponde. In merito si evidenzia che la documentazione progettuale non è corredata dallo studio idrologico idraulico, previsto dall'art. 4 c4 delle NdA del PAI per i progetti di opere ricadenti in prossimità di elementi del reticolo idrografico e né dalla dichiarazione del tecnico incaricato della redazione di tali studi relativa all'esenzione dal rischio idraulico delle aree interessate dalle opere da realizzare;
- VII. dallo studio geologico a corredo della documentazione progettuale si evince che lo stesso è riferito prevalentemente al sito del campo fotovoltaico e che la caratterizzazione geologica, idrogeologica e geotecnica delle aree di localizzazione delle opere da realizzare (pan-

nelli fotovoltaici, cabine, edifici, cavidotti e altre opere connesse all'impianto) e dei terreni di fondazione delle stesse non è supportata dalle risultanze di indagini geognostiche eseguite in loco e da prove di laboratorio eseguite, su campioni prelevati in sito. In merito la stessa Relazione Geologica (Rel.5) a corredo del progetto evidenzia la necessità che la caratterizzazione geologica e geotecnica dei siti interessati dalle opere in progetto e dei terreni di fondazione delle stesse sia definita anche in base alle risultanze delle indagini geognostiche in sito e delle prove di laboratorio su campioni di terreno, come previsto dalla normativa tecnica di settore ed in materia di costruzioni per la definizione della tipologia e del dimensionamento delle opere di fondazione. Si rileva, inoltre, che lo studio geologico riporta solo una generica descrizione delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito di localizzazione del campo fotovoltaico, senza procedere ad analisi di dettaglio sulle dinamiche morfoevolutive e sulle condizioni di stabilità delle aree interessate da tutte le opere a farsi. Oltre a ciò si evidenzia che gli studi geologici a supporto della progettazione non sono corredati da dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli stessi, relativa all'esenzione dal rischio idrogeologico delle aree interessate da tutte le opere da realizzare (art. 4c.4 delle NdA del PAI);

VIII. nella Relazione di Impatto Ambientale (Rel. 7) la valutazione di eventuali condizioni di rischio idrogeologico (frane e alluvioni) delle aree interessate dalle opere a farsi è effettuata in riferimento alle previsioni del PAI dell'AdB Puglia, che non comprende le aree di intervento individuate dalla VECOM, e non tiene conto delle indicazioni evidenziate dalla Rel. 5 (Relazione geologica, idrologica, idrogeologica, sismica) circa la necessità di "approfondimenti conoscitivi" delle caratteristiche geologiche generali e idrauliche dei siti di realizzazione delle opere. Per quel che riguarda la valutazione delle interferenze delle opere a farsi con "l'ambiente idrogeomorfologico" riportata nella Rel. 7 (cfr pag. 58) si evidenzia che la documentazione progettuale non è corre-

data da adeguati studi specifici nei quali siano illustrati interferenze/impatti/compatibilità delle opere (pannelli fotovoltaici, cabine, cavidotti, adeguamento/realizzazione di nuove strade, recinzioni, ecc) con le caratteristiche geologiche generali, con l'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea, con la stabilità dei siti proposti per la realizzazione delle stesse;

IX. la documentazione progettuale non è, inoltre, corredata da:

- a) indicazione e descrizione, anche mediante elaborati grafici in scala adeguata, delle opere di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale nell'area di localizzazione dell'impianto fotovoltaico, delle stazioni e strade, con indicazione delle opere per lo smaltimento delle acque, del tracciato e del punto di recapito delle stesse;
- b) individuazione delle interferenze del cavidotto con gli elementi del reticolo idrografico, sia in riferimento agli attraversamenti che al suo posizionamento rispetto al reticolo stesso e ad eventuali opere di sistemazione idraulica. In merito la documentazione progettuale non specifica le modalità di posa in opera del cavidotto in relazione alle caratteristiche e dinamiche morfologiche ed idrauliche dei tratti di reticolo idrografico interessati dalla posa in opera del cavidotto;
- c) localizzazione di eventuali aree di servizio/cantiere utilizzate durante le fasi di lavorazione anche per la posa in opera dei cavidotti;
- d) valutazione del volume complessivo dei materiali derivanti dagli scavi eseguiti per la realizzazione delle opere a farsi e dei volumi riutilizzati e di quelli smaltiti;
- e) indicazione sulle modalità di smaltimento degli oli eventualmente utilizzati per le apparecchiature degli impianti e sulle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio di eventuali percolamenti degli oli provenienti dagli stessi;
- f) indicazioni sulle modalità di approvvigionamento idrico del campo fotovoltaico. A

tal proposito la Rel. 7 fa generico riferimento ad emungimenti per il lavaggio dei pannelli e la Rel. 12 prevede “la realizzazione di un punto di prelievo di acqua per il lavaggio dei pannelli a mezzo autobotte”. In merito qualora la VECOM intendesse approvvigionare l’impianto fotovoltaico mediante derivazione da corpo idrico sotterraneo/superficiale si evidenzia che eventuali attività di ricerca di acque sotterranee e la derivazione di acque sotterranee/superficiali è soggetta a specifico provvedimento autorizzativo da parte della Regione, inoltre le richieste di concessione di derivazione sono sottoposte a parere vincolante dell’Autorità di Bacino territorialmente competente (R.D. 1775/33 e s.m.i., D.l.gs 152/2006),.

- g) modalità di smaltimento delle acque reflue provenienti dalle cabine/edifici;
- h) impatti derivanti dalle attività di manutenzione dei pannelli sui corpi idrici e sul suolo;
- i) elaborati cartografici con localizzazione della viabilità (esistente/da adeguare e/o realizzare) all’ interno del campo fotovoltaico e documentazione progettuale nella quale siano specificate le modalità di adeguamento o realizzazione della viabilità di servizio;
- j) dimensionamento e verifica delle opere di fondazione previste per i pannelli fotovoltaici, le cabine ed altre opere.

L’Autorità di Bacino della Basilicata rimanda, infine, agli Uffici Regionali competenti la valutazione delle seguenti interferenze:

- tra le proposte progettuali della Società VECOM per la realizzazione degli impianti fotovoltaici 1-2-3-4 nella medesima località;
  - tra la proposta progettuale della Società VECOM per la realizzazione dell’ impianto fotovoltaico 1 e la proposta di un parco eolico inoltrata dalla Società FRI-EL nella medesima località.
- **Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco Bari** - Ufficio Prevenzione, con nota prot. n. 32588 del 31.12.2009, comunicava che l’attività di costruzione ed esercizio della stazione di utenza a servizio dell’impianto fotovol-

taico in oggetto, non ricade nelle tipologie di attività ricomprese nell’elenco allegato al Decreto del Ministero dell’Interno 16.2.1982 e quindi assoggettate all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

- **ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica** di Gravina in Puglia, con nota prot. n. 52 del 01.02.2010 esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario a condizione che si adottino tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti per la tutela dell’aria, del suolo, del sottosuolo, falda acquifera e, siano documentate ed autorizzate le modalità di smaltimento delle acque di lavaggio; i rifiuti generali, in fase di cantiere, vengano separati a seconda della classe e debitamente riciclati; in fase di dismissione dell’impianto, il materiale venga separato in base alla composizione chimica per permetterne il riciclaggio nel maggior quantitativo possibile; dovranno essere adottate soluzioni realizzative che consentano il ripristino dello stato dei luoghi; si acquisisca il parere favorevole di ARPA Puglia Provincia di Bari.
  - **Arpa Puglia** - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari con nota fax prot. 4685 del 02/02/2010 chiedeva delucidazioni in merito alla motivazione del frazionamento della proposta progettuale in n.4 parchi fotovoltaici, evidenziando che in mancanza di valide motivazioni la proposta rientrerebbe nel campo di applicazione dell’art.5 della L.R. 21 ottobre 2008 n.31 e come tale assoggettato a Valutazione di Incidenza.
  - **ARPA Puglia** - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. 4792 del 24.03.2010, comunicava parere favorevole alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto con prescrizioni.
- In data 15.12.2010, con nota prot. 17451, la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche chiedeva ad ARPA

Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari un chiarimento in merito alla suddetta nota del 24.03.2010, a cui ARPA ha risposto, con nota del 27.12.2010 prot. n. 61833, segnalando che il documento di cui si trattava non “risulta essere mai stato formato da questa Agenzia”. Ciò è stato oggetto di apposito esposto al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Bari, formulato in data 28.12.2010.

Si precisa, comunque, che la presunta nota ARPA in questione non ha avuto alcun effetto sul procedimento ed appare del tutto irrilevante in termini di completezza del quadro istruttorio nonché inconferente ai fini decisionali in quanto il progetto, allo stesso modo degli altri 3 presentati dalla Società in data 02.11.2009, è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità da parte della Provincia di Bari, su segnalazione dell’Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 8793 del 08.06.2010.

- **Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia**, con nota prot. n. 800 del 16.02.2010 esprimeva parere favorevole, per quanto di propria competenza, non avendo riscontrato interferenze con quanto realizzato dall’Ente in agro di Gravina in Puglia.

*Rilevato che:*

- ✓ In risposta alla richiesta di delucidazioni inviata dall’ARPA con propria nota prot. 4685 del 02.02.2010, la VECOM S.r.l. comunicava, in data 11.02.2010, le proprie controdeduzioni sulla soluzione progettuale che potesse rendere indipendenti, sia tecnologicamente, sia giuridicamente i quattro parchi fotovoltaici in oggetto.
- ✓ La società VECOM S.r.l. con nota del 04.05.2010 in risposta alla richiesta di integrazioni da parte dell’Autorità di Bacino prot. n. 386/8002 del 23.02.2010, depositava presso gli uffici dello stesso Ente la seguente documentazione:
  - Progetto per lo studio del rischio idraulico e idrogeomorfologico;
  - Rappresentazione cavidotto MT/AT su carta PUTT.
- ✓ La Società Vecom S.r.l. con nota Prot. n.9646 del 21.06.2010 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo,

il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa;

- ✓ La società VECOM S.r.l. in data 24.06.2010 produceva e depositava presso gli uffici comunali di Gravina in Puglia documentazione integrativa riguardante lo studio del rischio idraulico e idrogeomorfologico, dalla quale si evinceva palesemente che la distanza dell’impianto in progetto dal corso d’acqua è conforme dai criteri dettati dall’Autorità di Bacino. La VECOM S.r.l. pertanto richiedeva di provvedere alla verifica di compatibilità paesaggistica dell’opera a riguardo della posizione dell’impianto dal corso d’acqua denominato “Capo d’Acqua”.
- ✓ La società VECOM S.r.l., in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero per i Beni Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota prot. 6820 del 28.04.2010 depositava in data 21.09.2010 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Centro Operativo Comune di Gravina in Puglia la carta del rischio archeologico.
- ✓ Il Comune di Gravina in Puglia esprimeva parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;
- ✓ il legale rappresentante della Società VECOM S.r.l ha depositato il contratto di cessione di contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie già sottoscritti ed in vigore, relativi alle aree dell’impianto, e il contratto preliminare di compravendita dei terreni interessati dalla realizzazione della stazione elettrica
- ✓ in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “*si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione*”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16173 del 16.11.2010 il Servizio Energia, Reti e Infra-

strutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

*Considerato che:*

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina"
  - e delle relative opere connesse e più precisamente:
    - il parco fotovoltaico avrà una cabina di raccolta in media tensione in cui si attesteranno i cavi provenienti dai 10 trasformatori, verranno alloggiati le idonee protezioni e partirà un unico cavo 20kV, che trasporterà i 10 MW in Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);
    - Le linee di potenza in uscita dai trasformatori, opportunamente sezionate e protette da opportuni dispositivi, saranno raccordinate al quadro di Media Tensione posto all'interno della Cabina Primaria di Utente (C.P.U.), ubicata in area limitrofa, condivisa, peraltro, con i realizzandi impianti fotovoltaici limitrofi. Alla C.P.U., infine, convergeranno i cavidotti in MT provenienti dagli altri parchi fotovoltaici vicini in progetto;
    - Cavidotto 150Kv in AT, fino allo stallo produttore all'interno della S.E. di Terna;
    - nuova stazione con sezione di smistamento a 380 kV e sezione di trasformazione 380/150 kV;
    - raccordi per realizzare il collegamento in

entra-esce sulla linea in AAT Matera - S. Sofia;

- sezione a 150 kV con stalli di connessione produttori. La sezione a 380 kV sarà realizzata in doppia sbarra con stallo di parallelo sbarre, due stalli per l'entra-esce S.Sofia Matera, due stalli linea futuri e quattro stalli trasformazione, per un totali stalli in AAT 380 kV previsti di n. 10.
- in data 19 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Vecom S.r.l. ed il Comune di Gravina in Puglia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12157 e della Convenzione al repertorio n. 12158;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 66 dell'1 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina".

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

#### *DETERMINA*

##### **Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### **Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA) - Via Largo Camussi, 59, Partita IVA 02339330025 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

➤ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina"

➤ e delle relative opere connesse e più precisamente:

- il parco fotovoltaico avrà una cabina di raccolta in media tensione in cui si attesteranno i cavi provenienti dai 10 trasformatori, verranno alloggiare le idonee protezioni e partirà un unico cavo 20kV, che trasporterà i 10 MW in Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);
- Le linee di potenza in uscita dai trasformatori, opportunamente sezionate e protette da opportuni dispositivi, saranno raccordate al quadro di Media Tensione posto all'interno della Cabina Primaria di Utente (C.P.U.), ubicata in area limitrofa, condivisa, peraltro, con i realizzandi impianti fotovoltaici limitrofi. Alla C.P.U., infine, convergeranno i cavidotti in MT provenienti dagli altri parchi fotovoltaici vicini in progetto;
- Cavidotto 150Kv in AT, fino allo stallo produttore all'interno della S.E. di Terna;
- nuova stazione con sezione di smistamento a 380 kV e sezione di trasformazione 380/150 kV;
- raccordi per realizzare il collegamento in entra-esce sulla linea in AAT Matera - S. Sofia;
- sezione a 150 kV con stalli di connessione produttori. La sezione a 380 kV sarà realizzata in doppia sbarra con stallo di parallelo sbarre, due stalli per l'entra-esce S.Sofia Matera, due stalli linea futuri e quattro stalli trasformazione, per un totali stalli in AAT 380 kV previsti di n. 10.

##### **Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

##### **Art. 4)**

La Società VECOM S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente

provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

#### **Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### **Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

#### **Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della

dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Gravina di Puglia (BA).

#### **Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 27 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 67

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

- a) **Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) ("Parco Fotovoltaico II") - località Masseria Giannina.**
- b) **Opere di connessione autorizzate con determina n. 66 del 1° Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina.**

**Società: VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate, via Largo Camussi, P.IVA. 02339330025.**

Il giorno 1 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e

comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

*Rilevato che:*

- la Società VECOM S.r.l., avente sede legale in Gallarate (VA) alla Via Largo Camussi 5, P.IVA n. 02339330025, con nota prot. n. 11745 del 2 novembre 2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 9,9918 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba) - località "Masseria Giannina";
- la Società TERNA S.p.A. - Direzione Pianificazione e Sviluppo di Rete, con nota prot. TE/P20090013666 del 23.10.2009, rilasciava la Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione alla RTN, prevedendo che l'impianto di generazione da fonte fotovoltaica venga collegato *in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica della RTN a 380/150 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Matera S.Sofia"*. Tale STMG è stata formalmente accettata dalla VECOM Srl.
- la Società TERNA S.p.A. - Direzione Pianificazione e Sviluppo di Rete, con nota prot. TE/P20090015819 del 24.11.2009 comunica che il progetto delle opere di connessione trasmesso è da considerarsi *rispondente ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete*.
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW da realizzarsi nel Comune di Gravina

(Ba), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008. La Società proponente, tuttavia, ha presentato, contestualmente a quella in oggetto, richiesta di Autorizzazione Unica per altri tre parchi fotovoltaici contigui ed aventi la stessa soluzione di connessione, per una potenza totale di 39,9672 MW.

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 0008793 del 08/06/2010 - richiedeva alla Provincia di Bari un "*parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità alla Verifica di Impatto Ambientale*" dei progetti presentati dalla Società proponente in agro di Gravina di Puglia.

La Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, con Determinazione n.665 del Dirigente del Servizio, il 12.10.2010 escludeva dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.20, comma 5, del D.Lgs. n.152/06, i quattro progetti per la realizzazione dei quattro impianti fotovoltaici della potenza nominale di 9,99MW ciascuno per la potenza complessiva di circa 40 MW, in Gravina in Puglia (Ba), alla località Masseria Giannina, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni imposte.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_046 14.12.2009 n. 0013782 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. AOO\_159 14.01.2010 n. 0000683 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 2 febbraio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia** - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - **Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica** con nota prot. AOO145 n. 7173 del

08.11.2010 comunica che dalla documentazione progettuale trasmessa emerge che l'intervento di cui trattasi ricade in una "Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo".

Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, lo scrivente Servizio, dall'istruttoria espletata dagli uffici competenti, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, rileva che l'area interessata dall'installazione della centrale fotovoltaica ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P; i caviddotti di vettoriamento interrati sotto strade esistenti, interessano in parte un ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P.

Dagli atlanti della documentazione cartografica del P.U.T.T./P - serie geomorfologia - l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici - Parco I - II - III - IV risulta interessata dalla presenza di alcune componenti del Sistema Geomorfologico, in particolare Versanti e Crinali - Ciglio di Scarpata e dalla relativa area annessa di 50 m - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art.3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Sulla scorta della di approfondimenti di ufficio, l'area nord-est interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici, risulta interessata dall'area annessa di una componente del Sistema Idrogeologico; in particolare Corso d'Acqua Pubblica Canale S. Francesco Capodacqua - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, e oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 del D. lgs n. 42/2004.

Altresì dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - serie geomorfologia - si evince che a sud l'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici risulta prossima, ma esterna alla relativa area annessa di una componente del Sistema Idrogeologico; in particolare Corso d'Acqua - Torrente Pentecchia - A T. D. sot-

toposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

Altresì sempre da approfondimenti di ufficio l'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici risulta attraversata da alcuni corsi d'acqua episodici (Linee superficiali di impluvio afferenti al canale S. Francesco Capodacqua), rilevati dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino. In ottemperanza a suddetto rilievo, la ditta proponente integrava in data 15/09/2010 con prot. n° 5319 il progetto presentato mantenendo una fascia di rispetto da tali canali affluenti.

Dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - Serie geomorfologia - e da approfondimenti di ufficio il cavidotto di vettoriamento intercetta per più tratti alcune componenti del Sistema Geomorfologico, in particolare Versanti e Crinali - Ciglio di scarpata e dalla relativa area annessa di 50 m - A. T. D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Altresì dagli atlanti della documentazione cartografica del P.U.T.T./P serie componenti storico-culturali il cavidotto di vettoriamento intercetta una componente del Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa - ATD - Zone Archeologiche (Tratturello Tolve-Gravina) e dalla relativa area annessa di 100 m, sottoposta alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Inoltre dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - serie geomorfologia - e da approfondimenti di ufficio, il cavidotto di vettoriamento intercetta per due tratti una Componente del Sistema idrogeologico; in particolare Corsi d'Acqua· Torrente Pentecchia A.T.D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, ed inoltre intercetta alcuni corsi d'acqua episodici.

In data 15/09/2010 con prot. n. 5319 la ditta proponente ha presentato integrazioni con relazioni e rilievi topografici effettuati da tecnici - Studio del rischio idrologico, idraulico, geologico e sismico relative alla presenza dell'A.T.D. Ciglio di Scarpata dimostrando l'inesistenza di salti morfologici improvvisi, ovvero di cambiamenti bruschi di quote, tali da poter considerare la presenza di "cigli di scarpata".

Altresì in data 23/09/2010 prot. n° 5587 l'ufficio ha acquisito la nota del Comune di Gravina di Puglia che attesta con prot. n° 31532 del 11/10/2010 la suddetta inesistenza di Cigli di Scarpata.

Inoltre sempre nella nota inviata dalla Vecom srl con prot. n. 5319 del 15/09/2010, con cui si è prevista una modifica all'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici, riducendo l'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici oltre l'area annessa di 150 m dell' A.T.D Corso d'Acqua-Canale S. Francesco Capodacqua sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P e oltre una fascia di rispetto relativi canali affluenti a suddetto Canale S. Francesco Capodacqua.

Per quanto esposto questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione di tale impianto di tipo fotovoltaico, pertanto si prescrive

- di mantenere l'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici oltre l'area annessa di 150 m Corso d'Acqua Pubblica Canale S. Francesco Capodacqua - A. T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P
- altresì di mantenere una fascia di rispetto dai canali affluenti di ameno 25 metri, come rilevato dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, preservando gli aspetti di naturalità e adottando sistemazioni con tecniche di ingegneria naturalistica ove necessario.
- di non realizzare l'impianto di illuminazione,
- di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m
- di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone.

In merito alla realizzazione del cavidotto, di cui si prevede il completo interrimento sotto strada esistente, si prescrive

- il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato,
- ed il recupero, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

- **Regione Puglia** - Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - **Servizio Attività Estrattive** con nota prot. n. 2208 del 23.03.2010 comunicava che, ai soli fini minerari (T.U.

11.12.1933 n.1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, esprime nulla osta di massima.

- ✓ Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela del Servizio Attività Estrattive, la società dovrà comunque presentare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33, art.120.
- ✓ In fase di realizzazione dell'opera la società è tenuta a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza dal limite dell'area di scavo eventuali cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt.20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 sulle norme di "Polizia delle miniere e delle cave".
- ✓ Il parere non esime il proponente dal munirsi di ogni ulteriore parere, concessione, autorizzazione e/o nulla osta prevista da altra vigente normativa comunitaria, nazionale regionale, e comunale, ai fini della realizzazione dell'opera.

- **Regione Puglia** - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - **Servizio Foreste** - Sezione Provinciale di Bari, con nota fax prot. n. 308 del 27.01.2010 comunicava che dagli atti progettuali presentati e dagli atti d'Ufficio è emerso che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico interessano terreni ubicati nell'agro del Comune di Gravina in Puglia al Fg. 32 p.lla 83 non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 3267/23 pertanto non necessita di alcun parere da parte del Servizio Foreste.

- ✓ Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste, così come previsto dal Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi".

- **Regione Puglia** - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - **Servizio Agricoltura** - Ufficio Provinciale di Bari, con nota prot. n. 57465 del 07.09.2010 comunicava che, vista la relazione tecnica-agronomica, dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto, sito in agro di GRAVINA IN PUGLIA (BA) Foglio 32, P.lla 83 e la relativa

destinazione colturale del suolo: SUPERFICIE AGRICOLA El; preso atto della dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprietario dei terreni oggetto di intervento, attestante l'assenza di vincoli derivanti dall'inserimento delle superfici interessate, in Piani di Sviluppo Aziendale a qualsiasi titolo finanziati con fondi pubblici o Misure Agroambientali; vista la nota del Servizio Foreste, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale del 04/02/2010 al prot. N. 395/2010, l'ufficio esprime parere FAVOREVOLE a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvittatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del

suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio ed il transito dei mezzi;

6. nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, questo ultimo non deve, inoltre, essere compatto;
  7. è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
  8. è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.
- **Regione Puglia** Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - **Servizio Lavori Pubblici** - Ufficio Coordinamento STP BA/FG con nota prot. AOO064 n. 82079 del 15.09.2010 esprimeva il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto con il progetto della Vecom, comunicando che:
- Il prescritto parere dell'Ufficio, ai sensi degli Artt.83 e 89 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n.13/2001 Art. 27, riguarderà i progetti esecutivi strutturali nn.2,3,4, secondo le norme di cui al DM 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - Nel caso l'intervento proposto dovesse costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'ufficio tecnico del comune interessato, dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'art. 89 del richiamato D.P.R. n.380/01;
  - Nel caso l'intervento interferisca con corsi di acque pubbliche, il soggetto committente dovrà richiedere autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n.523/1904 artt. 93,96,97,98.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia**, con nota prot. n. 1583 del 12.02.2010, rilevava che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposi-

zioni di tutela in materia di beni culturali ai sensi del D.lgs. 42/2004, rappresentava inoltre che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali dello stesso Ente; sarà pertanto compito della Soprintendenza BAP di Bari di seguire la questione per quanto di competenza.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia** per le province di Bari, BAT, Foggia, con nota prot. n. 775 del 01.02.2010 dichiara che l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;
- **Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia** - Taranto con nota prot. 6818 del 28.04.2010 comunica che il territorio in cui ricadono le opere progettate non presenta aree formalmente dichiarate d'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/04 ma presenta un elevato rischio archeologico per la presenza diffusa di resti strutturali e frammenti ceramici databili dalla preistoria all'età tardo-medioevale.  
Pertanto l'approvazione del progetto è subordinata alle seguenti condizioni:
  - ✓ elaborazione della carta archeologica del territorio interessate dalle opere in progetto in cui vengono riportati tutti i dati ricavabili dalle prospezioni di superficie, dalla fotointerpretazione, dalla bibliografia archeologica e dalle ricerche di archivio;
  - ✓ le indagini e la redazione della carta archeologica georeferenziata dovranno essere affidate dovranno essere affidate a Società di archeologi o operatori individuali archeologi con adeguati titoli formativi e professionali;
  - ✓ qualora le indagini preliminari dovessero concludersi con l'accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate dalle opere sarà indispensabile eseguire saggi e scavi anche in estensione, da affidare per l'esecuzione a impresa iscritta alla categoria OS 25.
- **Provincia di Bari** - Servizio Tributi e Impianti Termici con nota prot. 579 del 05.01.2010 rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale.

- **Provincia di Bari** - Servizio Ambiente e Rifiuti con Determinazione n.665 Reg. Servizio Ambiente e Rifiuti del 12.10.2010 il Dirigente del Servizio determina di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.20, comma 5, del D.Lgs. n.152/06, i quattro progetti per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici della potenza nominale di 9,99MW e per la potenza complessiva di 40 MW, in Gravina in Puglia (Ba), alla località Masseria Giannina, secondo la soluzione progettuale indicata dagli elaborati prodotti dalla società VECOM srl, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione ed approvazione del progetto in parola:

- la ditta dovrà provvedere a propria cura e spese a prevedere idonei interventi di rinaturalizzazione delle sponde del torrente Capodacqua mediante la piantumazione di arbusti e cespugli autoctoni che fungano da attrattore e rifugio per le specie animali che frequentano il corso d'acqua, analogamente si dovrà procedere per gli impluvi del reticolo secondario, utilizzando sistemi e tecniche dell'ingegneria naturalistica;

la ditta dovrà ottenere tutte le altre autorizzazioni e/o pareri previsti dalla vigente normativa.

- **Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici**, ad integrazione del parere rilasciato in occasione della Conferenza dei Servizi, comunicava in data 03.06.2010 che sotto il profilo urbanistico l'intervento è compatibile con l'area tipizzata dal vigente PRG "E1 - Zona Agricola", regolata dall'art. 21 delle NTA anche in relazione alla ipotetica realizzazione del bacino d'invaso denominato "Capo d'acqua". L'impianto è limitrofo al corso d'acqua denominato "Capo d'acqua", tutelato ope legis alle quali debbono attenersi con verifiche puntuali. Rinvia all'Amministrazione Regionale precedente la verifica della assoggettabilità a VIA. Rilascia, quindi, parere favorevole a condizione che la realizzazione delle opere di connessione dell'impianto alla rete pubblica ed in particolare la costruzione della linea in cavo sotterraneo, sia subordinata al pagamento del canone di occupazione permanente del sottosuolo pubblico.

**Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Paesaggio** con nota prot. 26286 del 06.08.2010 comunicava che la competente Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 05.08.2010 ha esaminato le 4 richieste di autorizzazione paesaggistica ed ha ritenuto di doverle accorpate in una unica. Infatti, dal verbale dell'adunanza, si evince che "vista la nota della Regione Puglia - Servizio Energia del 08.06.2010 prot. 8793 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 18.06.2010 prot. 20609 con cui la Regione rileva che la ditta ha presentato 4 istanze di Autorizzazione Unica su aree contigue per la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici con  $P(\text{tot})=39,9672$  MW con una soluzione unificata di connessione alla rete elettrica e pertanto invita la stessa ditta a richiedere un parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità dell'intervento a V.I.A.; vista la richiesta della società Vecom srl del 12.07.2010 avanzata alla Provincia di Bari per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei 4 impianti e pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal 13/07 al 28/07;" la Commissione predetta ha reso la seguente relazione istruttoria: "Dalla documentazione presentata, l'istruttoria evidenzia che sulle aree oggetto di intervento gravano i seguenti vincoli: PUTT/p ATE: E;

L'area ricade in parte nella fascia di 150 m dal canale capodacqua, inserito nell'elenco delle acque pubbliche di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775, quindi anche nell'elenco di cui al Decreto 21.09.1984. Pertanto, parte delle aree di intervento è tutelata ope legis dall'art. 142 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 42/04 s.m.i. Quindi, LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO riscontrato che i due impianti di cui sono state richieste le relative autorizzazioni paesaggistiche rientrano in un unico impianto fotovoltaico della potenza complessiva di  $P(\text{tot})=39,9672$  MW, così come rilevato dalla Regione Puglia e confermato dalla stessa ditta Vecom s.r.l. per aver dato seguito con la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., considerato che anche la compatibilità paesaggistica deve essere valutata complessivamente e alla stessa stregua dell'impatto ambientale, viste le caratteristiche dell'impianto proposto di circa 40 MWp, ritiene di non poter esprimere parere in quanto non di propria com-

*petenza, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) della L. R. 20/09, essendo quest'ultima regionale."*

- **Il Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici** con nota prot. 31532 del 11.10.2010 comunicava che dalla documentazione relativa allo studio del rischio idrologico, idraulico, geologico e sismico, redatta sulla base di studi e rilievi topografici effettuati da tecnici della VECOM, si rileva l'inesistenza di "salti morfologici improvvisi", ovvero di cambiamenti bruschi di quota, elementi la cui esistenza è condizione necessaria per la formazione di un ciglio di scarpata che escluderebbe l'esistenza dell'elemento geomorfologico "ciglio di scarpata" così come verificato dall'ufficio e già trasmesso nel parere di competenza.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/DO/4787 del 31.03.2010, rilasciava ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto fotovoltaico limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il suddetto nulla osta veniva concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla VECOM S.r.l. in data 23.12.2009 e registrato a Gallarate senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dall'R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D.lgs. n. 259 del 01.08.2003.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/2010/12/DO/5593 del 19.04.2010, preso atto del contenuto della dichiarazione d'impegno del 11.01.2010, rilasciava il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto, rimanendo in attesa di ricevere, da parte della società elettrica la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare la prevista verifica tecnica.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/DO/15127 del 22.11.2010 ad integrazione del nulla osta rilasciato in data 19/04/2010 con nota prot. IT/BA/3-IE/DO/5593 conferma la validità del succitato nulla osta anche per la stazione elettrica 380/150 kV della Società TERNA.
- **Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**, con nota prot. n. 8049 del 05.02.2010 comunicava che l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea; l'opera rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC; l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni; non risultano pertanto implicazioni a riguardo; si rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea** - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 4284 del 27.01.2010, rilasciava nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza.
- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, con nota prot. n. 0006610 del 12.04.2010 rilasciava il proprio nulla osta di Forza Armata per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto**, con nota prot. n. 057477/UI-DEM/2009 del 28.12.2009, rappresentava che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non riscontrava motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse.
- **Autorità di Bacino della Puglia** con nota prot. n. 1057 del 01.02.2010, faceva presente che per quanto di propria competenza le opere previste nel progetto in esame ricadono in aree appartenenti al bacino idrografico del fiume Bradano e che, pertanto, l'Autorità di Bacino della Basilicata è l'Ente territorialmente competente.
- La Società VECOM srl dichiara di aver provveduto a depositare in data 28.01.2010, gli elaborati progettuali presso l'Autorità di Bacino della Basilicata.
- **Autorità di Bacino della Basilicata** con nota prot. n. 387/8002 del 23.02.2010, dopo aver visionato gli elaborati di progetto trasmessi dalla VECOM S.r.l. sottolineava che i siti proposti per

la realizzazione delle opere del progetto ricadono in aree non ancora perimetrare e classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) pertanto L'Ente non escludeva la possibilità che, fenomeni di instabilità idrologica o di inondazioni, potessero interessare le aree del progetto (Art. 1 c.8 norme di attuazione-NdA del PAI).

L'Autorità di Bacino della Basilicata, richiedeva alla VECOM Srl, ai sensi dell' art. 4 c delle NdA del PAI che il progetto fosse sottoposto ad adeguati studi geologici, geomorfologici, idrogeologici. Inoltre, qualora i progetti delle opere interessino corsi d'acqua e/o aree limitrofe, gli stessi devono comprendere adeguato studio idrologico e idraulico. Tutti gli studi prima citati devono essere corredati, inoltre, da una dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli stessi, relativa all'esenzione dai rischi idrogeologico ed idraulico delle aree interessate alle opere da realizzare.

L'Autorità di Bacino Basilicata, visti gli elaborati di progetto prodotti dalla VECOM Srl evidenzia quanto segue:

- I. il perimetro e la localizzazione del campo fotovoltaico I riportato nella Tav.8 è differente da quella indicata nelle Tavv. da O a 4. Il tracciato del cavidotto nel tratto compreso tra il campo fotovoltaico e la cabina primaria è individuato con riferimento al perimetro e posizione del campo riportato in Tav.8. Il perimetro del campo fotovoltaico I interferisce con quello dei campi fotovoltaici 2 e 4 proposti dalla Società VECOM in area contigue; inoltre il perimetro del campo 1 è contiguo a quello del campo fotovoltaico 3 proposto dalla suddetta società nella stessa località. Il tracciato del cavidotto del campo 2 attraversa il campo fotovoltaico I;
- II. la Tav.6d individua una posizione della cabina primaria utente differente da quella riportata in Tav.8;
- III. la Tav. 8 individua una posizione ipotetica per la sottostazione cui dovrà connettersi il cavidotto proveniente dalla cabina primaria utente, in quanto dalla Rel.1 (pag. I8) risulta che la stessa non è stata ancora concordata con il gestore della rete elettrica; ne consegue, pertanto, che anche il tracciato del cavidotto di collegamento Cabina primaria utente-Sottostazione proposto nella Tav. 8 risulta essere una ipotesi progettuale;
- IV. la documentazione progettuale non fa riferimento alle previsioni del PAI dell'Autorità di Bacino della Basilicata, nel cui territorio ricadono le opere da realizzare, ma a quelle del PAI dell 'AdB Puglia (cfr ad es. Rel.7, 5, 2, 12);
- V. la Tav.2 riporta un'unica sezione plano-altimetrica, che non descrive compiutamente l'articolazione morfologica del sito di localizzazione del campo fotovoltaico I. A tal proposito la carta dei vincoli PUTTp-Ambiti territoriali distinti - Emergenze geomorfologiche contenuta nella TAV.1 individua la presenza di cigli di scarpata nell'area de l campo fotovoltaico (non menzionati nello Studio geologico di progetto);
- VI. dall'analisi delle Tavv. 2, 3a, 4a, 4b si rileva che il margine settentrionale del campo fotovoltaico è localizzato in prossimità della sponda destra del Canale Capo d'Acqua, mentre il margine occidentale, quello orientale e nord-orientale del campo fotovoltaico interferiscono o sono collocati in prossimità di impluvi. Dalla Tav.4b risulta che una cabina MT/BT ed alcuni pannelli fotovoltaici sono collocati a ridosso di un impluvio e la recinzione del campo interferisce in più punti con gli impluvi presenti nell'area in questione. Dalla Tav. 8 risulta che il cavidotto, a partire dal campo fotovoltaico e procedendo verso la cabina primaria e la sottostazione, è posizionato per alcuni tratti in aree di impluvio o a ridosso delle sponde. In merito si evidenzia che la documentazione progettuale non è corredata dallo studio idrologico idraulico, previsto dall'art. 4 c4 delle NdA del PAI per i progetti di opere ricadenti in prossimità di elementi del reticolo idrografico e né dalla dichiarazione del tecnico incaricato della redazione di tali studi relativa all'esenzione dal rischio idraulico delle aree interessate dalle opere da realizzare;
- VII. dallo studio geologico a corredo della documentazione progettuale si evince che lo stesso è riferito prevalentemente al sito del campo fotovoltaico e che la caratterizza-

zione geologica, idrogeologica e geotecnica delle aree di localizzazione delle opere da realizzare (pannelli fotovoltaici, cabine, edifici, cavidotti e altre opere connesse all'impianto) e dei terreni di fondazione delle stesse non è supportata dalle risultanze di indagini geognostiche eseguite in loco e da prove di laboratorio eseguite, su campioni prelevati in sito. In merito la stessa Relazione Geologica (Rel.5) a corredo del progetto evidenzia la necessità che la caratterizzazione geologica e geotecnica dei siti interessati dalle opere in progetto e dei terreni di fondazione delle stesse sia definita anche in base alle risultanze delle indagini geognostiche in sito e delle prove di laboratorio su campioni di terreno, come previsto dalla normativa tecnica di settore ed in materia di costruzioni per la definizione della tipologia e del dimensionamento delle opere di fondazione. Si rileva, inoltre, che lo studio geologico riporta solo una generica descrizione delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito di localizzazione del campo fotovoltaico, senza procedere ad analisi di dettaglio sulle dinamiche morfoevolutive e sulle condizioni di stabilità delle aree interessate da tutte le opere a farsi. Oltre a ciò si evidenzia che gli studi geologici a supporto della progettazione non sono corredati da dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli stessi, relativa all'esenzione dal rischio idrogeologico delle aree interessate da tutte le opere da realizzare (art. 4c.4 delle NdA del PAI);

VIII. nella Relazione di Impatto Ambientale (Rel. 7) la valutazione di eventuali condizioni di rischio idrogeologico (frane e alluvioni) delle aree interessate dalle opere a farsi è effettuata in riferimento alle previsioni del PAI dell'AdB Puglia, che non comprende le aree di intervento individuate dalla VECOM, e non tiene conto delle indicazioni evidenziate dalla Rel. 5 (Relazione geologica, idrologica, idrogeologica, sismica) circa la necessità di "approfondimenti conoscitivi" delle caratteristiche geologiche generali e idrauliche dei siti di realizzazione delle opere. Per quel che riguarda la valuta-

zione delle interferenze delle opere a farsi con "l'ambiente idrogeomorfologico" riportata nella Rel. 7 (cfr pag. 58) si evidenzia che la documentazione progettuale non è corredata da adeguati studi specifici nei quali siano illustrati interferenze/impatti/compatibilità delle opere (pannelli fotovoltaici, cabine, cavidotti, adeguamento/realizzazione di nuove strade, recinzioni, ecc) con le caratteristiche geologiche generali, con l'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea, con la stabilità dei siti proposti per la realizzazione delle stesse;

IX. la documentazione progettuale non è, inoltre, corredata da:

- a) indicazione e descrizione, anche mediante elaborati grafici in scala adeguata, delle opere di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale nell'area di localizzazione dell'impianto fotovoltaico, delle stazioni e strade, con indicazione delle opere per lo smaltimento delle acque, del tracciato e del punto di recapito delle stesse;
- b) individuazione delle interferenze del cavidotto con gli elementi del reticolo idrografico, sia in riferimento agli attraversamenti che al suo posizionamento rispetto al reticolo stesso e ad eventuali opere di sistemazione idraulica. In merito la documentazione progettuale non specifica le modalità di posa in opera del cavidotto in relazione alle caratteristiche e dinamiche morfologiche ed idrauliche dei tratti di reticolo idrografico interessati dalla posa in opera del cavidotto;
- c) localizzazione di eventuali aree di servizio/cantiere utilizzate durante le fasi di lavorazione anche per la posa in opera dei cavidotti;
- d) valutazione del volume complessivo dei materiali derivanti dagli scavi eseguiti per la realizzazione delle opere a farsi e dei volumi riutilizzati e di quelli smaltiti;
- e) indicazione sulle modalità di smaltimento degli oli eventualmente utilizzati per le apparecchiature degli impianti e sulle caratteristiche dei sistemi di moni-

- toraggio di eventuali percolamenti degli oli provenienti dagli stessi;
- f) indicazioni sulle modalità di approvvigionamento idrico del campo fotovoltaico. A tal proposito la Rel. 7 fa generico riferimento ad emungimenti per il lavaggio dei pannelli e la Rel. 12 prevede “la realizzazione di un punto di prelievo di acqua per il lavaggio dei pannelli a mezzo autobotte”. In merito qualora la VECOM intendesse approvvigionare l’impianto fotovoltaico mediante derivazione da corpo idrico sotterraneo/superficiale si evidenzia che eventuali attività di ricerca di acque sotterranee e la derivazione di acque sotterranee/superficiali è soggetta a specifico provvedimento autorizzativo da parte della Regione, inoltre le richieste di concessione di derivazione sono sottoposte a parere vincolante dell’Autorità di Bacino territorialmente competente (R.D. 1775/33 e s.m.i., D.l.gs 152/2006),.
- g) modalità di smaltimento delle acque reflue provenienti dalle cabine/edifici;
- h) impatti derivanti dalle attività di manutenzione dei pannelli sui corpi idrici e sul suolo;
- i) elaborati cartografici con localizzazione della viabilità (esistente/da adeguare e/o realizzare) all’ interno del campo fotovoltaico e documentazione progettuale nella quale siano specificate le modalità di adeguamento o realizzazione della viabilità di servizio;
- j) dimensionamento e verifica delle opere di fondazione previste per i pannelli fotovoltaici, le cabine ed altre opere.

L’Autorità di Bacino della Basilicata rimanda, infine, agli Uffici Regionali competenti la valutazione delle seguenti interferenze:

- tra le proposte progettuali della Società VECOM per la realizzazione degli impianti fotovoltaici 1-2-3-4 nella medesima località;
- tra la proposta progettuale della Società VECOM per la realizzazione dell’ impianto fotovoltaico 1 e la proposta di un parco eolico inoltrata dalla Società FRI-EL nella medesima località.

- **Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco Bari** - Ufficio Prevenzione, con nota prot. n. 32587 del 31.12.2009, comunicava che l’attività di costruzione ed esercizio della stazione di utenza a servizio dell’impianto fotovoltaico in oggetto, non ricade nelle tipologie di attività ricomprese nell’elenco allegato al Decreto del Ministero dell’Interno 16.2.1982 e quindi assoggettate all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
- **ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica** di Gravina in Puglia, con nota prot. n. 52 del 01.02.2010 esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario a condizione che si adottino tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti per la tutela dell’aria, del suolo, del sottosuolo, falda acquifera e, siano documentate ed autorizzate le modalità di smaltimento delle acque di lavaggio; i rifiuti generali, in fase di cantiere, vengano separati a seconda della classe e debitamente riciclati; in fase di dismissione dell’impianto, il materiale venga separato in base alla composizione chimica per permetterne il riciclaggio nel maggior quantitativo possibile; dovranno essere adottate soluzioni realizzative che consentano il ripristino dello stato dei luoghi; si acquisisca il parere favorevole di ARPA Puglia Provincia di Bari.
- **Arpa Puglia** - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari con nota fax prot. 4685 del 02/02/2010 chiedeva delucidazioni in merito alla motivazione del frazionamento della proposta progettuale in n.4 parchi fotovoltaici, evidenziando che in mancanza di valide motivazioni la proposta rientrerebbe nel campo di applicazione dell’art.5 della L.R. 21 ottobre 2008 n.31 e come tale assoggettato a Valutazione di Incidenza.
- **ARPA Puglia** - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. 4793 del 24.03.2010, comunicava parere favorevole alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto con prescrizioni.

In data 15.12.2010, con nota prot. 17451, la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche chiedeva ad ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari un chiarimento in merito alla suddetta nota del 24.03.2010, a cui ARPA ha risposto, con nota del 27.12.2010 prot. n. 61833, segnalando che il documento di cui si trattava non "risulta essere mai stato formato da questa Agenzia". Ciò è stato oggetto di apposito esposto al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Bari, formulato in data 28.12.2010.

Si precisa, comunque, che la presunta nota ARPA in questione non ha avuto alcun effetto sul procedimento ed appare del tutto irrilevante in termini di completezza del quadro istruttorio nonché inconferente ai fini decisionali in quanto il progetto, allo stesso modo degli altri 3 presentati dalla Società in data 02.11.2009, è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità da parte della Provincia di Bari, su segnalazione dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 8793 del 08.06.2010.

- **Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia**, con nota prot. n. 803 del 16.02.2010 esprimeva parere favorevole, per quanto di propria competenza, non avendo riscontrato interferenze con quanto realizzato dall'Ente in agro di Gravina in Puglia.

*Rilevato che:*

- ✓ In risposta alla richiesta di delucidazioni inviata dall'ARPA con propria nota prot. 4685 del 02.02.2010, la VECOM S.r.l. comunicava, in data 11.02.2010, le proprie controdeduzioni sulla soluzione progettuale che potesse rendere indipendenti, sia tecnologicamente, sia giuridicamente i quattro parchi fotovoltaici in oggetto.
- ✓ La società VECOM S.r.l. con nota del 04.05.2010 in risposta alla richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità di Bacino prot. n. 387/8002 del 23.02.2010, depositava presso gli uffici dello stesso Ente la seguente documentazione:
  - Progetto per lo studio del rischio idraulico e idrogeomorfologico;
  - Rappresentazione cavidotto MT/AT su carta PUTT.
- ✓ La Società VECOM S.r.l. con nota Prot. n. 9648 del 21.06.2010 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa;
- ✓ La società VECOM S.r.l. in data 24.06.2010 produceva e depositava presso gli uffici comunali di Gravina in Puglia documentazione integrativa riguardante lo studio del rischio idraulico e idrogeomorfologico, dalla quale si evinceva palesemente che la distanza dell'impianto in progetto dal corso d'acqua è conforme dai criteri dettati dall'Autorità di Bacino. La VECOM S.r.l. pertanto richiedeva di provvedere alla verifica di compatibilità paesaggistica dell'opera a riguardo della posizione dell'impianto dal corso d'acqua denominato "Capo d'Acqua".
- ✓ La società VECOM S.r.l., in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero per i Beni Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota prot. 6820 del 28.04.2010 depositava in data 21.09.2010 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Centro Operativo Comune di Gravina in Puglia la carta del rischio archeologico.
- ✓ Il Comune di Gravina in Puglia esprimeva parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;
- ✓ il legale rappresentante della Società VECOM S.r.l ha depositato il contratto di cessione di contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie già sottoscritti ed in vigore, relativi alle aree dell'impianto, e il contratto preliminare di compravendita dei terreni interessati dalla realizzazione della stazione elettrica
- ✓ in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16175

del 16.11.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

*Considerato che:*

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina";
  - il parco fotovoltaico avrà una cabina di raccolta in media tensione in cui si attesteranno i cavi provenienti dai 10 trasformatori, verranno alloggiati le idonee protezioni e partirà un unico cavo 20kV, che trasporterà i 10 MW in Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);
  - tale CPU, le opere elettriche e le infrastrutture necessarie per la connessione dell'impianto alla RTN, sono autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina;
- in data 19 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Vecom S.r.l. ed il Comune di Gravina in Puglia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12159 e della Convenzione al repertorio n. 12160;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 67 del 1 Marzo 2011 agli atti del Servizio,

il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina".

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in

ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

#### DETERMINA

##### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA) - Via Largo Camussi, 59, Partita IVA 02339330025 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina";
- il parco fotovoltaico avrà una cabina di raccolta in media tensione in cui si attesteranno i cavi provenienti dai 10 trasformatori, verranno alloggiare le idonee protezioni e partirà un unico cavo 20kV, che trasporterà i 10 MW in Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);
- tale CPU, le opere elettriche e le infrastrutture necessarie per la connessione dell'impianto alla RTN, sono autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina;

##### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di

assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

##### Art. 4)

La Società VECOM S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

##### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

##### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

##### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto

dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Gravina di Puglia (BA).

**Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 68

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

- a) **Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) ("Parco Fotovoltaico III") - località Masseria Giannina.**
- b) **Opere di connessione autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina.**

**Società: VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate, via Largo Camussi, P.IVA. 02339330025.**

Il giorno 1 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003,

- ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

*Rilevato che:*

- la Società VECOM S.r.l., avente sede legale in Gallarate (VA) alla Via Largo Camussi 5, P.IVA n. 02339330025, con nota prot. n. 11746 del 2 novembre 2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 9,9918 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba) - località "Masseria Giannina";
- la Società TERNA S.p.A. - Direzione Pianificazione e Sviluppo di Rete, con nota prot. TE/P20090013666 del 23.10.2009, rilasciava la Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione alla RTN, prevedendo che l'impianto di generazione da fonte fotovoltaica venga collegato *in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica della RTN a 380/150 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Matera S.Sofia"*. Tale STMG è stata formalmente accettata dalla VECOM Srl.
- la Società TERNA S.p.A. - Direzione Pianificazione e Sviluppo di Rete, con nota prot. TE/P20090015819 del 24.11.2009 comunica che il progetto delle opere di connessione trasmesso è da considerarsi *rispondente ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete*.

- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008. La Società proponente, tuttavia, ha presentato, contestualmente a quella in oggetto, richiesta di Autorizzazione Unica per altri tre parchi fotovoltaici contigui ed aventi la stessa soluzione di connessione, per una potenza totale di 39,9672 MW.

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 0008793 del 08/06/2010 - richiedeva alla Provincia di Bari un "*parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità alla Verifica di Impatto Ambientale*" dei progetti presentati dalla Società proponente in agro di Gravina di Puglia.

La Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, con Determinazione n.665 del Dirigente del Servizio, il 12.10.2010 escludeva dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.20, comma 5, del D.Lgs. n.152/06, i quattro progetti per la realizzazione dei quattro impianti fotovoltaici della potenza nominale di 9,99MW ciascuno per la potenza complessiva di circa 40 MW, in Gravina in Puglia (Ba), alla località Masseria Giannina, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni imposte.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_046 14.12.2009 n. 0013781 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. AOO\_159 14.01.2010 n. 0000685 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 2 febbraio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia** - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - **Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica** con nota prot. AOO145 n. 7173 del 08.11.2010 comunica che dalla documentazione progettuale trasmessa emerge che l'intervento di cui trattasi ricade in una "Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo".

Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, lo scrivente Servizio, dall'istruttoria espletata dagli uffici competenti, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, rileva che l'area interessata dall'installazione della centrale fotovoltaica ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P; i cavidotti di vettoriamento interrati sotto strade esistenti, interessano in parte un ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P.

Dagli atlanti della documentazione cartografica del P.U.T.T./P - serie geomorfologia - l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici - Parco I - II - III - IV risulta interessata dalla presenza di alcune componenti del Sistema Geomorfologico, in particolare Versanti e Crinali - Ciglio di Scarpata e dalla relativa area annessa di 50 m - A.T.D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art.3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Sulla scorta della di approfondimenti di ufficio, l'area nord-est interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici, risulta interessata dall'area annessa di una componente del Sistema Idrogeologico; in particolare Corso d'Acqua Pubblica Canale S. Francesco Capodacqua - A.T.D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, e oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 del D. lgs n. 42/2004.

Altresì dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - serie geomorfologia - si evince che a sud l'area interessata dalla installa-

zione dei pannelli fotovoltaici risulta prossima, ma esterna alla relativa area annessa di una componente del Sistema Idrogeologico; in particolare Corso d'Acqua - Torrente Pentecchia - A.T.D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Altresì sempre da approfondimenti di ufficio l'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici risulta attraversata da alcuni corsi d'acqua episodici (Linee superficiali di impluvio afferenti al canale S. Francesco Capodacqua), rilevati dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino. In ottemperanza a suddetto rilievo, la ditta proponente integrava in data 15/09/2010 con prot. n° 5319 il progetto presentato mantenendo una fascia di rispetto da tali canali affluenti.

Dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - Serie geomorfologia - e da approfondimenti di ufficio il cavidotto di vettoriamento intercetta per più tratti alcune componenti del Sistema Geomorfologico, in particolare Versanti e Crinali - Ciglio di scarpata e dalla relativa area annessa di 50 m - A.T.D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Altresì dagli atlanti della documentazione cartografica del P.U.T.T./P serie componenti storico-culturali il cavidotto di vettoriamento intercetta una componente del Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa - ATD - Zone Archeologiche (Tratturello Tolve-Gravina) e dalla relativa area annessa di 100 m, sottoposta alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Inoltre dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - serie geomorfologia - e da approfondimenti di ufficio, il cavidotto di vettoriamento intercetta per due tratti una Componente del Sistema idrogeologico; in particolare Corsi d'Acqua - Torrente Pentecchia A.T.D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, ed inoltre intercetta alcuni corsi d'acqua episodici.

In data 15/09/2010 con prot. n. 5319 la ditta proponente ha presentato integrazioni con relazioni e rilievi topografici effettuati da tecnici - Studio del rischio idrologico, idraulico, geologico e sismico relative alla presenza dell'A.T.D. Ciglio di Scarpata dimostrando l'inesistenza di salti morfologici

improvvisi, ovvero di cambiamenti bruschi di quote, tali da poter considerare la presenza di “cigli di scarpata”.

Altresì in data 23/09/2010 prot. n° 5587 l'ufficio ha acquisito la nota del Comune di Gravina di Puglia che attesta con prot. n° 31532 del 11/10/2010 la suddetta inesistenza di Cigli di Scarpata.

Inoltre sempre nella nota inviata dalla Vecom srl con prot. n. 5319 del 15/09/2010, con cui si è prevista una modifica all'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici, riducendo l'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici oltre l'area annessa di 150 m dell' A.T.D Corso d'Acqua-Canale S. Francesco Capodacqua sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P e oltre una fascia di rispetto relativi canali affluenti a suddetto Canale S. Francesco Capodacqua.

Per quanto esposto questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione di tale impianto di tipo fotovoltaico, pertanto si prescrive

- di mantenere l'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici oltre l'area annessa di 150 m Corso d'Acqua Pubblica Canale S. Francesco Capodacqua - A. T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P
- altresì di mantenere una fascia di rispetto dai canali affluenti di ameno 25 metri, come rilevato dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, preservando gli aspetti di naturalità e adottando sistemazioni con tecniche di ingegneria naturalistica ove necessario;
- di non realizzare l'impianto di illuminazione;
- di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m;
- di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone.

In merito alla realizzazione del cavidotto, di cui si prevede il completo interrimento sotto strada esistente, si prescrive

- il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato,
- ed il recupero, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

- **Regione Puglia** - Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - **Servizio Attività Estrattive** con nota prot. n. 2209 del 23.03.2010 comunicava che, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n.1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, esprime nulla osta di massima.

- ✓ Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela del Servizio Attività Estrattive, la società dovrà comunque presentare specifica richiesta i autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33, art.120.
- ✓ In fase di realizzazione dell'opera la società è tenuta a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza dal limite dell'area di scavo eventuali cave in esercizio e/o dismesse,non inferiore a mt.20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 sulle norme di “Polizia delle miniere e delle cave”.
- ✓ Il parere non esime il proponente dal munirsi di ogni ulteriore parere, concessione, autorizzazione e/o nulla osta prevista da altra vigente normativa comunitaria, nazionale regionale, e comunale, ai fini della realizzazione dell'opera.

- **Regione Puglia** - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - **Servizio Foreste** - Sezione Provinciale di Bari, con nota fax prot. n. 309 del 27.01.2010 comunicava che dagli atti progettuali presentati e dagli atti d'Ufficio è emerso che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico interessano terreni ubicati nell'agro del Comune di Gravina in Puglia al Fg. 32 p.lle 15-57 non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 3267/23 pertanto non necessita di alcun parere da parte del Servizio Foreste.

- ✓ Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come “bosco”, necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste, così come previsto dal Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009 “Tagli Boschivi”.

- **Regione Puglia** - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - **Servizio Agricoltura** - Ufficio Provin-

ciale di Bari, con nota prot. n. 57466 del 07.09.2010 comunicava che, vista la relazione tecnica-agronomica, dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto, sito in agro di GRAVINA IN PUGLIA (BA) Foglio 32, P.Ile 15, 57 e la relativa destinazione colturale del suolo: SUPERFICIE AGRICOLA EI; preso atto della dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprietario dei terreni oggetto di intervento, attestante l'assenza di vincoli derivanti dall'inserimento delle superfici interessate, in Piani di Sviluppo Aziendale a qualsiasi titolo finanziati con fondi pubblici o Misure Agroambientali; vista la nota del Servizio Foreste, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale del 04/02/2010 al prot. N. 395/2010, l'ufficio esprime parere FAVOREVOLE a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitaratura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio ed il transito dei mezzi;
6. nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, questo ultimo non deve, inoltre, essere compatto;
7. è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
8. è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

- **Regione Puglia** Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - **Servizio Lavori Pubblici** - Ufficio Coordinamento STP BA/FG con nota prot. AOO064 n. 82079 del 15.09.2010 esprimeva il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto con il progetto della Vecom, comunicando che:

- Il prescritto parere dell'Ufficio, ai sensi degli Artt.83 e 89 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n.13/2001 Art. 27, riguarderà i progetti esecutivi strutturali nn.2,3,4, secondo le norme di cui al DM 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Nel caso l'intervento proposto dovesse costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'ufficio tecnico del comune interessato, dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'art. 89 del richiamato D.P.R. n.380/01;
- Nel caso l'intervento interferisca con corsi di acque pubbliche, il soggetto committente dovrà richiedere autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n.523/1904 artt. 93,96,97,98.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia**, con nota prot. n. 1584 del 12.02.2010, rilevava che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela in materia di beni culturali ai sensi del D.lgs. 42/2004, rappresentava inoltre che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali dello stesso Ente; sarà pertanto compito della Soprintendenza BAP di Bari di seguire la questione per quanto di competenza.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia** per le province di Bari, BAT, Foggia, con nota prot. n. 773 del 01.02.2010 dichiara che l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;

- **Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto** con nota prot. 6826 del 28.04.2010 comunica che il territorio in cui ricadono le opere progettate non presenta aree formalmente dichiarate d'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/04 ma presenta un elevato rischio archeologico per la presenza diffusa di resti strutturali e frammenti ceramici databili dalla preistoria all'età tardo-medioevale.

Pertanto l'approvazione del progetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- ✓ elaborazione della carta archeologica del territorio interessate dalle opere in progetto in cui vengono riportati tutti i dati ricavabili dalle prospezioni di superficie, dalla fotointerpretazione, dalla bibliografia archeologica e dalle ricerche di archivio;
- ✓ le indagini e la redazione della carta archeologica georeferenziata dovranno essere affidate dovranno essere affidate a Società di archeologi o operatori individuali archeologi con adeguati titoli formativi e professionali;
- ✓ qualora le indagini preliminari dovessero concludersi con l'accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate dalle opere sarà indispensabile eseguire saggi e scavi anche in estensione, da affidare per l'esecuzione a impresa iscritta alla categoria OS 25.

- **Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici** con nota prot. 578 del 05.01.2010 rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale.

- **Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti** con Determinazione n.665 Reg. Servizio Ambiente e Rifiuti del 12.10.2010 il Dirigente del Servizio determina di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.20, comma 5, del D.Lgs. n.152/06, i quattro progetti per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici della potenza nominale di 9,99MW e per la potenza complessiva di 40 MW, in Gravina in Puglia (Ba), alla località Masseria Giannina, secondo la soluzione progettuale indicata dagli elaborati prodotti dalla società VECOM srl, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione ed approvazione del progetto in parola:

- la ditta dovrà provvedere a propria cura e spese a prevedere idonei interventi di rinaturalizzazione delle sponde del torrente Capodacqua mediante la piantumazione di arbusti e cespugli autoctoni che fungano da attrattore e rifugio per le specie animali che frequentano il corso d'acqua, analogamente si dovrà procedere per gli impluvi del reticolo secondario, utilizzando sistemi e tecniche dell'ingegneria naturalistica;

la ditta dovrà ottenere tutte le altre autorizzazioni e/o pareri previsti dalla vigente normativa.

- **Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici**, ad integrazione del parere rilasciato in occasione della Conferenza dei Servizi, comunicava in data 03.06.2010 che sotto il profilo urbanistico l'intervento è compatibile con l'area tipizzata dal vigente PRG "El - Zona Agricola", regolata dall'art. 21 delle NTA. Rinvia all'Amministrazione Regionale procedente la verifica della assoggettabilità a VIA. Rilascia, quindi, parere favorevole a condizione che la realizzazione delle opere di connessione dell'impianto alla rete pubblica ed in particolare la costruzione della linea in

cavo sotterraneo, sia subordinata al pagamento del canone di occupazione permanente del sottosuolo pubblico.

**Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Paesaggio** con nota prot. 26286 del 06.08.2010 comunicava che la competente Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 05.08.2010 ha esaminato le 4 richieste di autorizzazione paesaggistica ed ha ritenuto di doverle accorpate in una unica. Infatti, dal verbale dell'adunanza, si evince che *“vista la nota della Regione Puglia - Servizio Energia del 08.06.2010 prot. 8793 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 18.06.2010 prot. 20609 con cui la Regione rileva che la ditta ha presentato 4 istanze di Autorizzazione Unica su aree contigue per la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici con  $P(\text{tot})=39,9672$  MW con una soluzione unificata di connessione alla rete elettrica e pertanto invita la stessa ditta a richiedere un parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità dell'intervento a V.I.A.; vista la richiesta della società Vecom srl del 12.07.2010 avanzata alla Provincia di Bari per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei 4 impianti e pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal 13/07 al 28/07;”* la Commissione predetta ha reso la seguente relazione istruttoria: *“Dalla documentazione presentata, l'istruttoria evidenzia che sulle aree oggetto di intervento gravano i seguenti vincoli: PUTT/p ATE: E;*

*L'area ricade in parte nella fascia di 150 m dal canale capodacqua, inserito nell'elenco delle acque pubbliche di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775, quindi anche nell'elenco di cui al Decreto 21.09.1984. Pertanto, parte delle aree di intervento è tutelata ope legis dall'art. 142 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 42/04 s.m.i. Quindi, LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO riscontrato che i due impianti di cui sono state richieste le relative autorizzazioni paesaggistiche rientrano in un unico impianto fotovoltaico della potenza complessiva di  $P(\text{tot})=39,9672$  MW, così come rilevato dalla Regione Puglia e confermato dalla stessa ditta Vecom s.r.l. per aver dato seguito con la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., considerato che anche la compatibilità paesaggistica deve essere valutata complessivamente e alla stessa stregua dell'impatto*

*ambientale, viste le caratteristiche dell'impianto proposto di circa 40 MWp, ritiene di non poter esprimere parere in quanto non di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) della L. R. 20/09, essendo quest'ultima regionale.”*

- **Il Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici** con nota prot. 31532 del 11.10.2010 comunicava che dalla documentazione relativa allo studio del rischio idrologico, idraulico, geologico e sismico, redatta sulla base di studi e rilievi topografici effettuati da tecnici della VECOM, si rileva l'inesistenza di “salti morfologici improvvisi”, ovvero di cambiamenti bruschi di quota, elementi la cui esistenza è condizione necessaria per la formazione di un ciglio di scarpata che escluderebbe l'esistenza dell'elemento geomorfologico “ciglio di scarpata” così come verificato dall'ufficio e già trasmesso nel parere di competenza.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/DO/4787 del 31.03.2010, rilasciava ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto fotovoltaico limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il suddetto nulla osta veniva concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla VECOM S.r.l. in data 23.12.2009 e registrato a Gallarate senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dall'R.D. n. 1775 del 11.12.1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D.lgs. n. 259 del 01.08.2003.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/2010/12/DO/5593 del 19.04.2010, preso atto del contenuto della dichiarazione d'impegno del 11.01.2010, rilasciava il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto, rimanendo in attesa di ricevere, da parte della società elettrica la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare la prevista verifica tecnica.

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/DO/15127 del 22.11.2010 ad integrazione del nulla osta rilasciato in data 19/04/2010 con nota prot. IT/BA/3-IE/DO/5593 conferma la validità del succitato nulla osta anche per la stazione elettrica 380/150 kV della Società TERNA.
- **Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**, con nota prot. n. 8051 del 05.02.2010 comunicava che l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea; l'opera rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC; l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni; non risultano pertanto implicazioni a riguardo; si rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea** - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 4285 del 27.01.2010, rilasciava nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza.
- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, con nota prot. n. 0006609 del 12.04.2010 rilasciava il proprio nulla osta di Forza Armata per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto**, con nota prot. n. 057485/UI-DEM/2009 del 28.12.2009, rappresentava che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non riscontrava motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse.
- **Autorità di Bacino della Puglia** con nota prot. n. 884 del 27.01.2010, faceva presente che per quanto di propria competenza le opere previste nel progetto in esame ricadono in aree appartenenti al bacino idrografico del fiume Bradano e che, pertanto, l'Autorità di Bacino della Basilicata è l'Ente territorialmente competente.
- La Società VECOM srl dichiara di aver provveduto a depositare in data 28.01.2010, gli elaborati progettuali presso l'Autorità di Bacino della Basilicata.

- **Autorità di Bacino della Basilicata** con nota prot. n. 389/8002 del 23.02.2010, dopo aver visionato gli elaborati di progetto trasmessi dalla VECOM S.r.l. sottolineava che i siti proposti per la realizzazione delle opere del progetto ricadono in aree non ancora perimetrate e classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) pertanto L'Ente non escludeva la possibilità che, fenomeni di instabilità idrologica o di inondazioni, potessero interessare le aree del progetto (Art. 1 c.8 norme di attuazione-NdA del PAI).

L'Autorità di Bacino della Basilicata, richiedeva alla VECOM Srl, ai sensi dell'art. 4 c delle NdA del PAI che il progetto fosse sottoposto ad adeguati studi geologici, geomorfologici, idrogeologici. Inoltre, qualora i progetti delle opere interessino corsi d'acqua e/o aree limitrofe, gli stessi devono comprendere adeguato studio idrologico e idraulico. Tutti gli studi prima citati devono essere corredati, inoltre, da una dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli stessi, relativa all'esonazione dai rischi idrogeologico ed idraulico delle aree interessate alle opere da realizzare.

L'Autorità di Bacino Basilicata, visti gli elaborati di progetto prodotti dalla VECOM Srl evidenzia quanto segue:

- I. il perimetro e la localizzazione del campo fotovoltaico I riportato nella Tav.8 è differente da quella indicata nelle Tavv. da O a 4. Il tracciato del cavidotto nel tratto compreso tra il campo fotovoltaico e la cabina primaria è individuato con riferimento al perimetro e posizione del campo riportato in Tav.8. Il perimetro del campo foto voltaico I interferisce con quello dei campi fotovoltaici 2 e 4 proposti dalla Società VECOM in area contermina; inoltre il perimetro del campo I è contiguo a quello del campo fotovoltaico 3 proposto dalla suddetta società nella stessa località. Il tracciato del cavidotto del campo 2 attraversa il campo fotovoltaico I;
- II. la Tav.6d individua una posizione della cabina primaria utente differente da quella riportata in Tav.8;
- III. la Tav. 8 individua una posizione ipotetica per la sottostazione cui dovrà connettersi il cavidotto proveniente dalla cabina primaria utente, in quanto dalla Rel.1 (pag. I8) risulta che la stessa non è stata ancora concordata con il

gestore della rete elettrica; ne consegue, pertanto, che anche il tracciato del cavidotto di collegamento Cabina primaria utente-Sottostazione proposto nella Tav. 8 risulta essere una ipotesi progettuale;

- IV. la documentazione progettuale non fa riferimento alle previsioni del PAI dell'Autorità di Bacino della Basilicata, nel cui territorio ricadono le opere da realizzare, ma a quelle del PAI dell' 'AdB Puglia (cfr ad es. Rel.7, 5, 2, 12);
- V. la Tav.2 riporta un'unica sezione plano-altimetrica, che non descrive compiutamente l'articolazione morfologica del sito di localizzazione del campo fotovoltaico I. A tal proposito la carta dei vincoli PUTTp-Ambiti territoriali distinti - Emergenze geomorfologiche contenuta nella TAV.1 individua la presenza di cigli di scarpata nell'area de I campo fotovoltaico (non menzionati nello Studio geologico di progetto);
- VI. dall'analisi delle Tavv. 2, 3a, 4a, 4b si rileva che il margine settentrionale del campo fotovoltaico è localizzato in prossimità della sponda destra del Canale Capo d'Acqua, mentre il margine occidentale, quello orientale e nord-orientale del campo fotovoltaico interferiscono o sono collocati in prossimità di impluvi. Dalla Tav.4b risulta che una cabina MT/BT ed alcuni pannelli fotovoltaici sono collocati a ridosso di un impluvio e la recinzione del campo interferisce in più punti con gli impluvi presenti nell'area in questione. Dalla Tav. 8 risulta che il cavidotto, a partire dal campo fotovoltaico e procedendo verso la cabina primaria e la sottostazione, è posizionato per alcuni tratti in aree di impluvio o a ridosso delle sponde. In merito si evidenzia che la documentazione progettuale non è corredata dallo studio idrologico idraulico, previsto dall'art. 4 c4 delle NdA del PAI per i progetti di opere ricadenti in prossimità di elementi del reticolo idrografico e né dalla dichiarazione del tecnico incaricato della redazione di tali studi relativa all'esenzione dal rischio idraulico delle aree interessate dalle opere da realizzare;
- VII. dallo studio geologico a corredo della documentazione progettuale si evince che lo stesso

è riferito prevalentemente al sito del campo fotovoltaico e che la caratterizzazione geologica, idrogeologica e geotecnica delle aree di localizzazione delle opere da realizzare (pannelli fotovoltaici, cabine, edifici, cavidotti e altre opere connesse all'impianto) e dei terreni di fondazione delle stesse non è supportata dalle risultanze di indagini geognostiche eseguite in loco e da prove di laboratorio eseguite, su campioni prelevati in sito. In merito la stessa Relazione Geologica (Rel.5) a corredo del progetto evidenzia la necessità che la caratterizzazione geologica e geotecnica dei siti interessati dalle opere in progetto e dei terreni di fondazione delle stesse sia definita anche in base alle risultanze delle indagini geognostiche in sito e delle prove di laboratorio su campioni di terreno, come previsto dalla normativa tecnica di settore ed in materia di costruzioni per la definizione della tipologia e del dimensionamento delle opere di fondazione. Si rileva, inoltre, che lo studio geologico riporta solo una generica descrizione delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito di localizzazione del campo fotovoltaico, senza procedere ad analisi di dettaglio sulle dinamiche morfoevolutive e sulle condizioni di stabilità delle aree interessate da tutte le opere a farsi. Oltre a ciò si evidenzia che gli studi geologici a supporto della progettazione non sono corredata da dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli stessi, relativa all'esenzione dal rischio idrogeologico delle aree interessate da tutte le opere da realizzare (art. 4c.4 delle NdA del PAI);

- VIII. nella Relazione di Impatto Ambientale (Rel. 7) la valutazione di eventuali condizioni di rischio idrogeologico (frane e alluvioni) delle aree interessate dalle opere a farsi è effettuata in riferimento alle previsioni del PAI dell'AdB Puglia, che non comprende le aree di intervento individuate dalla VECOM, e non tiene conto delle indicazioni evidenziate dalla Rel. 5 (Relazione geologica, idrologica, idrogeologica, sismica) circa la necessità di "approfondimenti conoscitivi" delle caratteristiche geologiche generali e idrauliche dei siti di realizzazione delle opere. Per quel che riguarda la

valutazione delle interferenze delle opere a farsi con “l’ambiente idrogeomorfologico” riportata nella Rel. 7 (cfr pag. 58) si evidenzia che la documentazione progettuale non è corredata da adeguati studi specifici nei quali siano illustrati interferenze/impatti/compatibilità delle opere (pannelli fotovoltaici, cabine, cavidotti, adeguamento/realizzazione di nuove strade, recinzioni, ecc) con le caratteristiche geologiche generali, con l’andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea, con la stabilità dei siti proposti per la realizzazione delle stesse;

IX. la documentazione progettuale non è, inoltre, corredata da:

- a) indicazione e descrizione, anche mediante elaborati grafici in scala adeguata, delle opere di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale nell’area di localizzazione dell’impianto fotovoltaico, delle stazioni e strade, con indicazione delle opere per lo smaltimento delle acque, del tracciato e del punto di recapito delle stesse;
- b) individuazione delle interferenze del cavidotto con gli elementi del reticolo idrografico, sia in riferimento agli attraversamenti che al suo posizionamento rispetto al reticolo stesso e ad eventuali opere di sistemazione idraulica. In merito la documentazione progettuale non specifica le modalità di posa in opera del cavidotto in relazione alle caratteristiche e dinamiche morfologiche ed idrauliche dei tratti di reticolo idrografico interessati dalla posa in opera del cavidotto;
- c) localizzazione di eventuali aree di servizio/cantiere utilizzate durante le fasi di lavorazione anche per la posa in opera dei cavidotti;
- d) valutazione del volume complessivo dei materiali derivanti dagli scavi eseguiti per la realizzazione delle opere a farsi e dei volumi riutilizzati e di quelli smaltiti;
- e) indicazione sulle modalità di smaltimento degli oli eventualmente utilizzati per le apparecchiature degli impianti e sulle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio di eventuali percolamenti degli oli provenienti dagli stessi;

- f) indicazioni sulle modalità di approvvigionamento idrico del campo fotovoltaico. A tal proposito la Rel. 7 fa generico riferimento ad emungimenti per il lavaggio dei pannelli e la Rel. 12 prevede “la realizzazione di un punto di prelievo di acqua per il lavaggio dei pannelli a mezzo autobotte”. In merito qualora la VECOM intendesse approvvigionare l’impianto fotovoltaico mediante derivazione da corpo idrico sotterraneo/superficiale si evidenzia che eventuali attività di ricerca di acque sotterranee e la derivazione di acque sotterranee/superficiali è soggetta a specifico provvedimento autorizzativo da parte della Regione, inoltre le richieste di concessione di derivazione sono sottoposte a parere vincolante dell’Autorità di Bacino territorialmente competente (R.D. 1775/33 e s.m.i., D.l.gs 152/2006),
- g) modalità di smaltimento delle acque reflue provenienti dalle cabine/edifici;
- h) impatti derivanti dalle attività di manutenzione dei pannelli sui corpi idrici e sul suolo;
- i) elaborati cartografici con localizzazione della viabilità (esistente/da adeguare e/o realizzare) all’interno del campo fotovoltaico e documentazione progettuale nella quale siano specificate le modalità di adeguamento o realizzazione della viabilità di servizio;
- j) dimensionamento e verifica delle opere di fondazione previste per i pannelli fotovoltaici, le cabine ed altre opere.

L’Autorità di Bacino della Basilicata rimanda, infine, agli Uffici Regionali competenti la valutazione delle seguenti interferenze:

- tra le proposte progettuali della Società VECOM per la realizzazione degli impianti fotovoltaici 1-2-3-4 nella medesima località;
- tra la proposta progettuale della Società VECOM per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico 1 e la proposta di un parco eolico inoltrata dalla Società FRI-EL nella medesima località.

- **Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco Bari** - Ufficio Prevenzione, con nota prot. n. 32595 del 31.12.2009, comunicava

che l'attività di costruzione ed esercizio della stazione di utenza a servizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, non ricade nelle tipologie di attività ricomprese nell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Interno 16.2.1982 e quindi assoggettate all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

- **ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica** di Gravina in Puglia, con nota prot. n. 52 del 01.02.2010 esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario a condizione che si adottino tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti per la tutela dell'aria, del suolo, del sottosuolo, falda acquifera e, siano documentate ed autorizzate le modalità di smaltimento delle acque di lavaggio; i rifiuti generali, in fase di cantiere, vengano separati a seconda della classe e debitamente riciclati; in fase di dismissione dell'impianto, il materiale venga separato in base alla composizione chimica per permetterne il riciclaggio nel maggior quantitativo possibile; dovranno essere adottate soluzioni realizzative che consentano il ripristino dello stato dei luoghi; si acquisisca il parere favorevole di ARPA Puglia Provincia di Bari.

- **Arpa Puglia** - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari con nota fax prot. 4685 del 02/02/2010 chiedeva delucidazioni in merito alla motivazione del frazionamento della proposta progettuale in n.4 parchi fotovoltaici, evidenziando che in mancanza di valide motivazioni la proposta rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art.5 della L.R. 21 ottobre 2008 n.31 e come tale assoggettato a Valutazione di Incidenza.

- **ARPA Puglia** - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. 4794 del 24.03.2010, comunicava parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto con prescrizioni.

In data 15.12.2010, con nota prot. 17451, la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio

Energia e Reti Energetiche chiedeva ad ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari un chiarimento in merito alla suddetta nota del 24.03.2010, a cui ARPA ha risposto, con nota del 27.12.2010 prot. n. 61833, segnalando che il documento di cui si trattava non "risulta essere mai stato formato da questa Agenzia". Ciò è stato oggetto di apposito esposto al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Bari, formulato in data 28.12.2010. Si precisa, comunque, che la presunta nota ARPA in questione non ha avuto alcun effetto sul procedimento ed appare del tutto irrilevante in termini di completezza del quadro istruttorio nonchè inconferente ai fini decisionali in quanto il progetto, allo stesso modo degli altri 3 presentati dalla Società in data 02.11.2009, è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità da parte della Provincia di Bari, su segnalazione dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 8793 del 08.06.2010.

- **Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia**, con nota prot. n. 802 del 16.02.2010 esprimeva parere favorevole, per quanto di propria competenza, non avendo riscontrato interferenze con quanto realizzato dall'Ente in agro di Gravina in Puglia.

*Rilevato che:*

- ✓ In risposta alla richiesta di delucidazioni inviata dall'ARPA con propria nota prot. 4685 del 02.02.2010, la VECOM S.r.l. comunicava, in data 11.02.2010, le proprie controdeduzioni sulla soluzione progettuale che potesse rendere indipendenti, sia tecnologicamente, sia giuridicamente i quattro parchi fotovoltaici in oggetto.
- ✓ La società VECOM S.r.l. con nota del 04.05.2010 in risposta alla richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità di Bacino prot. n. 389/8002 del 23.02.2010, depositava presso gli uffici dello stesso Ente la seguente documentazione:
  - Progetto per lo studio del rischio idraulico e idrogeomorfologico;
  - Rappresentazione cavidotto MT/AT su carta PUTT.
- ✓ La Società VECOM S.r.l. con nota Prot. n. 9652 del 21.06.2010 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio

Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa;

- ✓ La società VECOM S.r.l. in data 24.06.2010 produceva e depositava presso gli uffici comunali di Gravina in Puglia documentazione integrativa riguardante lo studio del rischio idraulico e idrogeomorfologico, dalla quale si evinceva palesemente che la distanza dell'impianto in progetto dal corso d'acqua è conforme dai criteri dettati dall'Autorità di Bacino. La VECOM S.r.l. pertanto richiedeva di provvedere alla verifica di compatibilità paesaggistica dell'opera a riguardo della posizione dell'impianto dal corso d'acqua denominato "Capo d'Acqua".
- ✓ La società VECOM S.r.l., in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero per i Beni Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota prot. 6820 del 28.04.2010 depositava in data 21.09.2010 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Centro Operativo Comune di Gravina in Puglia la carta del rischio archeologico.
- ✓ Il Comune di Gravina in Puglia esprimeva parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;
- ✓ il legale rappresentante della Società VECOM S.r.l ha depositato il contratto di cessione di contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie già sottoscritti ed in vigore, relativi alle aree dell'impianto, e il contratto preliminare di compravendita dei terreni interessati dalla realizzazione della stazione elettrica;
- ✓ in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16177 del 16.11.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

*Considerato che:*

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina";
  - il parco fotovoltaico avrà una cabina di raccolta in media tensione in cui si attesteranno i cavi provenienti dai 10 trasformatori, verranno alloggiati le idonee protezioni e partirà un unico cavo 20kV, che trasporterà i 10 MW in Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);
  - tale CPU, le opere elettriche e le infrastrutture necessarie per la connessione dell'impianto alla RTN, sono autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina;
- in data 19 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Vecom S.r.l. ed il Comune di Gravina in Puglia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12161 e della Convenzione al repertorio n. 12162;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 68 del 1 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art.

14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina".

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

**DETERMINA**

**Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

**Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA) - Via Largo Camussi, 59, Partita IVA 02339330025 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina";
- il parco fotovoltaico avrà una cabina di raccolta in media tensione in cui si attesteranno i cavi provenienti dai 10 trasformatori, verranno alloggiare le idonee protezioni e partirà un unico cavo 20kV, che trasporterà i 10 MW in Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);
- tale CPU, le opere elettriche e le infrastrutture necessarie per la connessione dell'impianto alla RTN, sono autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina;

**Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

**Art. 4)**

La Società VECOM S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

**Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

**Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

**Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5

dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

**Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

**Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Gravina di Puglia (BA).

#### **Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 69

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

- a) **Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) ("Parco Fotovoltaico IV") - località Masseria Giannina.**
- b) **Opere di connessione autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina.**

**Società: VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate, via Largo Camussi, P.IVA. 02339330025.**

Il giorno 1 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
  - il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
  - ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
  - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
  - la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
  - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Rilevato che:*
- la Società VECOM S.r.l., avente sede legale in Gallarate (VA) alla Via Largo Camussi 5, P.IVA n. 02339330025, con nota prot. n. 11747 del 2 novembre 2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 9,9918 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba) - località "Masseria Giannina";
  - la Società TERNA S.p.A. - Direzione Pianificazione e Sviluppo di Rete, con nota prot. TE/P20090013666 del 23.10.2009, rilasciava la Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione alla RTN, prevedendo che l'impianto di generazione da fonte fotovoltaica venga collegato *in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica della RTN a 380/150 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Matera S.Sofia"*. Tale STMG è stata formalmente accettata dalla VECOM Srl.
  - la Società TERNA S.p.A. - Direzione Pianificazione e Sviluppo di Rete, con nota prot. TE/P20090015819 del 24.11.2009 comunica che il progetto delle opere di connessione trasmesso è da considerarsi *rispondente ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete*;
  - l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della

Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008. La Società proponente, tuttavia, ha presentato, contestualmente a quella in oggetto, richiesta di Autorizzazione Unica per altri tre parchi fotovoltaici contigui ed aventi la stessa soluzione di connessione, per una potenza totale di 39,9672 MW.

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 0008793 del 08/06/2010 - richiedeva alla Provincia di Bari un "*parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità alla Verifica di Impatto Ambientale*" dei progetti presentati dalla Società proponente in agro di Gravina di Puglia.

La Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, con Determinazione n.665 del Dirigente del Servizio, il 12.10.2010 escludeva dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.20, comma 5, del D.Lgs. n.152/06, i quattro progetti per la realizzazione dei quattro impianti fotovoltaici della potenza nominale di 9,99MW ciascuno per la potenza complessiva di circa 40 MW, in Gravina in Puglia (Ba), alla località Masseria Giannina, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni imposte.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_046 14.12.2009 n. 0013780 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. AOO\_159 14.01.2010 n. 0000688 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 2 febbraio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia** - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - **Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica** con nota prot. AOO145 n. 7173 del 08.11.2010 comunica che dalla documentazione

progettuale trasmessa emerge che l'intervento di cui trattasi ricade In una "Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo".

Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, lo scrivente Servizio, dall'istruttoria espletata dagli uffici competenti, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, rileva che l'area interessata dall'installazione della centrale fotovoltaica ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P; i cavidotti di vettoriamento interrati sotto strade esistenti, interessano in parte un ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P.

Dagli atlanti della documentazione cartografica del P.U.T.T./P - serie geomorfologia - l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici - Parco I - II - III - IV risulta interessata dalla presenza di alcune componenti del Sistema Geomorfologico, in particolare Versanti e Crinali - Ciglio di Scarpata e dalla relativa area annessa di 50 m - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art.3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Sulla scorta della di approfondimenti di ufficio, l'area nord-est interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici, risulta interessata dall'area annessa di una componente del Sistema Idrogeologico; in particolare Corso d'Acqua Pubblica Canale S. Francesco Capodacqua - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, e oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 del D. lgs n. 42/2004.

Altresì dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - serie geomorfologia - si evince che a sud l'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici risulta prossima, ma esterna alla relativa area annessa di una componente del Sistema Idrogeologico; in particolare Corso d'Acqua - Torrente Pentecchia - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.TA del P.U.T.T./P.

Altresì sempre da approfondimenti di ufficio l'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici risulta attraversata da alcuni corsi d'acqua episodici (Linee superficiali di impluvio afferenti al canale S. Francesco Capodacqua), rilevati dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino. In ottemperanza a suddetto rilievo, la ditta proponente integrava in data 15/09/2010 con prot. n° 5319 il progetto presentato mantenendo una fascia di rispetto da tali canali affluenti.

Dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - Serie geomorfologia - e da approfondimenti di ufficio il cavidotto di vettoriamento intercetta per più tratti alcune componenti del Sistema Geomorfológico, in particolare Versanti e Crinali - Ciglio di scarpata e dalla relativa area annessa di 50 m - A. T. D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Altresì dagli atlanti della documentazione cartografica del P.U.T.T./P serie componenti storico-culturali il cavidotto di vettoriamento intercetta una componente del Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa - ATD - Zone Archeologiche (Tratturello Tolve-Gravina) e dalla relativa area annessa di 100 m, sottoposta alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Inoltre dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - serie geomorfologia - e da approfondimenti di ufficio, il cavidotto di vettoriamento intercetta per due tratti una Componente del Sistema idrogeologico; in particolare Corsi d'Acqua Torrente Pentecchia A.T.D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, ed inoltre intercetta alcuni corsi d'acqua episodici.

In data 15/09/2010 con prot. n. 5319 la ditta proponente ha presentato integrazioni con relazioni e rilievi topografici effettuati da tecnici - Studio del rischio idrologico, idraulico, geologico e sismico relative alla presenza dell'A.T.D. Ciglio di Scarpata dimostrando l'inesistenza di salti morfologici improvvisi, ovvero di cambiamenti bruschi di quote, tali da poter considerare la presenza di "cigli di scarpata".

Altresì in data 23/09/2010 prot. n° 5587 l'ufficio ha acquisito la nota del Comune di Gravina di Puglia che attesta con prot. n° 31532 del

11/10/2010 la suddetta inesistenza di Cigli di Scarpata.

Inoltre sempre nella nota inviata dalla Vecom srl con prot. n. 5319 del 15/09/2010, con cui si è prevista una modifica all'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici, riducendo l'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici oltre l'area annessa di 150 m dell' A.T.D Corso d'Acqua-Canale S. Francesco Capodacqua sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P e oltre una fascia di rispetto relativi canali affluenti a suddetto Canale S. Francesco Capodacqua.

Per quanto esposto questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione di tale impianto di tipo fotovoltaico, pertanto si prescrive

- di mantenere l'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici oltre l'area annessa di 150 m Corso d'Acqua Pubblica Canale S. Francesco Capodacqua - A. T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P
  - altresì di mantenere una fascia di rispetto dai canali affluenti di ameno 25 metri, come rilevato dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, preservando gli aspetti di naturalità e adottando sistemazioni con tecniche di ingegneria naturalistica ove necessario.
  - di non realizzare l'impianto di illuminazione,
  - di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m
  - di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone.
- In merito alla realizzazione del cavidotto, di cui si prevede il completo interrimento sotto strada esistente, si prescrive
- il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato,
  - ed il recupero, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

- **Regione Puglia** - Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - **Servizio Attività Estrattive** con nota prot. n. 2210 del 23.03.2010 comunicava che, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n.1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, esprime nulla osta di massima.

- ✓ Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela del Servizio Attività Estrattive, la società dovrà comunque presentare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33, art.120.
- ✓ In fase di realizzazione dell'opera la società è tenuta a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza dal limite dell'area di scavo eventuali cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt.20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 sulle norme di "Polizia delle miniere e delle cave".
- ✓ Il parere non esime il proponente dal munirsi di ogni ulteriore parere, concessione, autorizzazione e/o nulla osta prevista da altra vigente normativa comunitaria, nazionale regionale, e comunale, ai fini della realizzazione dell'opera.

- **Regione Puglia** - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - **Servizio Foreste** - Sezione Provinciale di Bari, con nota fax prot. n. 310 del 27.01.2010 comunicava che dagli atti progettuali presentati e dagli atti d'Ufficio è emerso che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico interessano terreni ubicati nell'agro del Comune di Gravina in Puglia al Fg. 32 p.lle 7-14-15-19-57 non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 3267/23 pertanto non necessita di alcun parere da parte del Servizio Foreste.

- ✓ Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste, così come previsto dal Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi".

- **Regione Puglia** - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - **Servizio Agricoltura** - Ufficio Provinciale di Bari, con nota prot. n. 57467 del 07.09.2010 comunicava che, vista la relazione tecnica-agronomica, dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto, sito in agro di GRAVINA IN PUGLIA (BA) Foglio 32, p.lle 7-14-15-19-57 e la relativa destinazione colturale del suolo: SUPERFICIE AGRICOLA El; preso atto della dichiara-

zione sostitutiva di notorietà del proprietario dei terreni oggetto di intervento, attestante l'assenza di vincoli derivanti dall'inserimento delle superfici interessate, in Piani di Sviluppo Aziendale a qualsiasi titolo finanziati con fondi pubblici o Misure Agroambientali; vista la nota del Servizio Foreste, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale del 04/02/2010 al prot. N. 395/2010, l'ufficio esprime parere FAVOREVOLE a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvittatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e

delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio ed il transito dei mezzi;

6. nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, questo ultimo non deve, inoltre, essere compatto;
7. è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
8. è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

- **Regione Puglia** Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - **Servizio Lavori Pubblici** - Ufficio Coordinamento STP BA/FG con nota prot. AOO064 n. 792499 del 06.09.2010 esprimeva il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto con il progetto della Vecom, comunicando che:

- Il prescritto parere dell'Ufficio, ai sensi degli Artt.83 e 89 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n.13/2001 Art. 27, riguarderà i progetti esecutivi strutturali nn.2,3,4, secondo le norme di cui al DM 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Nel caso l'intervento proposto dovesse costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'ufficio tecnico del comune interessato, dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'art. 89 del richiamato D.P.R. n.380/01;
- Nel caso l'intervento interferisca con corsi di acque pubbliche, il soggetto committente dovrà richiedere autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n.523/1904 artt. 93,96,97,98.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia**, con nota prot. n. 1585 del 12.02.2010, rilevava che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela in materia di beni culturali ai sensi

del D.lgs. 42/2004, rappresentava inoltre che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali dello stesso Ente; sarà pertanto compito della Soprintendenza BAP di Bari di seguire la questione per quanto di competenza.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia** per le province di Bari, BAT, Foggia, con nota prot. n. 774 del 01.02.2010 dichiara che l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;
- **Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia** - Taranto con nota prot. 6823 del 28.04.2010 comunica che il territorio in cui ricadono le opere progettate non presenta aree formalmente dichiarate d'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/04 ma presenta un elevato rischio archeologico per la presenza diffusa di resti strutturali e frammenti ceramici databili dalla preistoria all'età tardo-medioevale.

Pertanto l'approvazione del progetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- ✓ elaborazione della carta archeologica del territorio interessate dalle opere in progetto in cui vengono riportati tutti i dati ricavabili dalle prospezioni di superficie, dalla fotointerpretazione, dalla bibliografia archeologica e dalle ricerche di archivio;
- ✓ le indagini e la redazione della carta archeologica georeferenziata dovranno essere affidate dovranno essere affidate a Società di archeologi o operatori individuali archeologi con adeguati titoli formativi e professionali;
- ✓ qualora le indagini preliminari dovessero concludersi con l'accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate dalle opere sarà indispensabile eseguire saggi e scavi anche in estensione, da affidare per l'esecuzione a impresa iscritta alla categoria OS 25.

- **Provincia di Bari** - Servizio Tributi e Impianti Termici con nota prot. 577 del 05.01.2010 rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale.

- **Provincia di Bari** - Servizio Ambiente e Rifiuti con Determinazione n.665 Reg. Servizio Ambiente e Rifiuti del 12.10.2010 il Dirigente del Servizio determina di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.20, comma 5, del D.Lgs. n.152/06, i quattro progetti per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici della potenza nominale di 9,99MW e per la potenza complessiva di 40 MW, in Gravina in Puglia (Ba), alla località Masseria Giannina, secondo la soluzione progettuale indicata dagli elaborati prodotti dalla società VECOM srl, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione ed approvazione del progetto in parola:

- la ditta dovrà provvedere a propria cura e spese a prevedere idonei interventi di rinaturalizzazione delle sponde del torrente Capodacqua mediante la piantumazione di arbusti e cespugli autoctoni che fungano da attrattore e rifugio per le specie animali che frequentano il corso d'acqua, analogamente si dovrà procedere per gli impluvi del reticolo secondario, utilizzando sistemi e tecniche dell'ingegneria naturalistica;

la ditta dovrà ottenere tutte le altre autorizzazioni e/o pareri previsti dalla vigente normativa.

- **Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici**, ad integrazione del parere rilasciato in occasione della Conferenza dei Servizi, comunicava in data 03.06.2010 che sotto il profilo urbanistico l'intervento è compatibile con l'area tipizzata dal vigente PRG "E1 - Zona Agricola", regolata dall'art. 21 delle NTA. Rinvia all'Amministrazione Regionale precedente la verifica della assoggettabilità a VIA. Rilascia, quindi, parere favorevole a condizione che la realizzazione delle opere di connessione dell'impianto alla rete pubblica ed in particolare la costruzione della linea in cavo sotterraneo, sia subordinata al pagamento del canone di occupazione permanente del sottosuolo pubblico.

**Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Paesaggio** con nota prot. 26286 del 06.08.2010 comunicava che la competente Commissione Locale per il Paesaggio nella

seduta del 05.08.2010 ha esaminato le 4 richieste di autorizzazione paesaggistica ed ha ritenuto di doverle accorpate in una unica. Infatti, dal verbale dell'adunanza, si evince che "vista la nota della Regione Puglia - Servizio Energia del 08.06.2010 prot. 8793 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 18.06.2010 prot. 20609 con cui la Regione rileva che la ditta ha presentato 4 istanze di Autorizzazione Unica su aree contigue per la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici con  $P(\text{tot})=39,9672$  MW con una soluzione unificata di connessione alla rete elettrica e pertanto invita la stessa ditta a richiedere un parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità dell'intervento a V.I.A.; vista la richiesta della società Vecom srl del 12.07.2010 avanzata alla Provincia di Bari per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei 4 impianti e pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal 13/07 al 28/07;" la Commissione predetta ha reso la seguente relazione istruttoria: "Dalla documentazione presentata, l'istruttoria evidenzia che sulle aree oggetto di intervento gravano i seguenti vincoli: PUTT/p ATE: E;

L'area ricade in parte nella fascia di 150 m dal canale capodacqua, inserito nell'elenco delle acque pubbliche di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775, quindi anche nell'elenco di cui al Decreto 21.09.1984. Pertanto, parte delle aree di intervento è tutelata ope legis dall'art. 142 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 42/04 s.m.i. Quindi, LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO riscontrato che i due impianti di cui sono state richieste le relative autorizzazioni paesaggistiche rientrano in un unico impianto fotovoltaico della potenza complessiva di  $P(\text{tot})=39,9672$  MW, così come rilevato dalla Regione Puglia e confermato dalla stessa ditta Vecom s.r.l. per aver dato seguito con la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., considerato che anche la compatibilità paesaggistica deve essere valutata complessivamente e alla stessa stregua dell'impatto ambientale, viste le caratteristiche dell'impianto proposto di circa 40 MWp, ritiene di non poter esprimere parere in quanto non di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) della L. R. 20/09, essendo quest'ultima regionale."

- **Il Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici** con nota prot. 31532 del

11.10.2010 comunicava che dalla documentazione relativa allo studio del rischio idrologico, idraulico, geologico e sismico, redatta sulla base di studi e rilievi topografici effettuati da tecnici della VECOM, si rileva l'inesistenza di "salti morfologici improvvisi", ovvero di cambiamenti bruschi di quota, elementi la cui esistenza è condizione necessaria per la formazione di un ciglio di scarpata che escluderebbe l'esistenza dell'elemento geomorfologico "ciglio di scarpata" così come verificato dall'ufficio e già trasmesso nel parere di competenza.

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/DO/4787 del 31.03.2010, rilasciava ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto fotovoltaico limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il suddetto nulla osta veniva concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla VECOM S.r.l. in data 23.12.2009 e registrato a Gallarate senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dall'R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D.lgs. n. 259 del 01.08.2003.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/2010/12/DO/5593 del 19.04.2010, preso atto del contenuto della dichiarazione d'impegno del 11.01.2010, rilasciava il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto, rimanendo in attesa di ricevere, da parte della società elettrica la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare la prevista verifica tecnica.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/DO/15127 del 22.11.2010 ad integrazione del nulla osta rilasciato in data 19/04/2010 con nota prot. IT/BA/3-IE/DO/5593 conferma la validità del succitato nulla osta anche per la stazione elettrica 380/150 kV della Società TERNA.

- **Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**, con nota prot. n. 8046 del 05.02.2010 comunicava che l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea; l'opera rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC; l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni; non risultano pertanto implicazioni a riguardo; si rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea** - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 4287 del 27.01.2010, rilasciava nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza.
- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, con nota prot. n. 0004570 del 10.03.2010 rilasciava il proprio nulla osta di Forza Armata per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto**, con nota prot. n. 057489/UI-DEM/2009 del 28.12.2009, rappresentava che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non riscontrava motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse.
- **Autorità di Bacino della Puglia** con nota prot. n. 888 del 27.01.2010, faceva presente che per quanto di propria competenza le opere previste nel progetto in esame ricadono in aree appartenenti al bacino idrografico del fiume Bradano e che, pertanto, l'Autorità di Bacino della Basilicata è l'Ente territorialmente competente.
- La Società VECOM srl dichiara di aver provveduto a depositare in data 28.01.2010, gli elaborati progettuali presso l'Autorità di Bacino della Basilicata.
- **Autorità di Bacino della Basilicata** con nota prot. n. 385/8002 del 23.02.2010, dopo aver visionato gli elaborati di progetto trasmessi dalla VECOM S.r.l. sottolineava che i siti proposti per la realizzazione delle opere del progetto ricadono in aree non ancora perimetrare e classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) pertanto L'Ente non escludeva la possibilità che, fenomeni di instabilità idrologica o di inonda-

zioni, potessero interessare le aree del progetto (Art. 1 c.8 norme di attuazione-NdA del PAI).

L'Autorità di Bacino della Basilicata, richiedeva alla VECOM Srl, ai sensi dell'art. 4 c delle NdA del PAI che il progetto fosse sottoposto ad adeguati studi geologici, geomorfologici, idrogeologici. Inoltre, qualora i progetti delle opere interessino corsi d'acqua e/o aree limitrofe, gli stessi devono comprendere adeguato studio idrologico e idraulico. Tutti gli studi prima citati devono essere corredati, inoltre, da una dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli stessi, relativa all'esenzione dai rischi idrogeologico ed idraulico delle aree interessate alle opere da realizzare.

L'Autorità di Bacino Basilicata, visti gli elaborati di progetto prodotti dalla VECOM Srl evidenzia quanto segue:

- I. il perimetro e la localizzazione del campo fotovoltaico 1 riportato nella Tav.8 è differente da quella indicata nelle Tavv. da O a 4. Il tracciato del cavidotto nel tratto compreso tra il campo fotovoltaico e la cabina primaria è individuato con riferimento al perimetro e posizione del campo riportato in Tav.8. Il perimetro del campo fotovoltaico 1 interferisce con quello dei campi fotovoltaici 2 e 4 proposti dalla Società VECOM in area contermina; inoltre il perimetro del campo 1 è contiguo a quello del campo fotovoltaico 3 proposto dalla suddetta società nella stessa località. Il tracciato del cavidotto del campo 2 attraversa il campo fotovoltaico 1;
- II. la Tav.6d individua una posizione della cabina primaria utente differente da quella riportata in Tav.8;
- III. la Tav. 8 individua una posizione ipotetica per la sottostazione cui dovrà connettersi il cavidotto proveniente dalla cabina primaria utente, in quanto dalla Rel.1 (pag. I8) risulta che la stessa non è stata ancora concordata con il gestore della rete elettrica; ne consegue, pertanto, che anche il tracciato del cavidotto di collegamento Cabina primaria utente-Sottostazione proposto nella Tav. 8 risulta essere una ipotesi progettuale;
- IV. la documentazione progettuale non fa riferimento alle previsioni del PAI dell'Autorità di Bacino della Basilicata, nel cui territorio ricadono le opere da realizzare, ma a quelle del PAI dell'AdB Puglia (cfr ad es. Rel.7, 5, 2, 12);
- V. la Tav.2 riporta un'unica sezione plano-altimetrica, che non descrive compiutamente l'articolazione morfologica del sito di localizzazione del campo fotovoltaico 1. A tal proposito la carta dei vincoli PUTTp-Ambiti territoriali distinti - Emergenze geomorfologiche contenuta nella TAV.1 individua la presenza di cigli di scarpata nell'area del campo fotovoltaico (non menzionati nello Studio geologico di progetto);
- VI. dall'analisi delle Tavv. 2, 3a, 4a, 4b si rileva che il margine settentrionale del campo fotovoltaico è localizzato in prossimità della sponda destra del Canale Capo d'Acqua, mentre il margine occidentale, quello orientale e nord-orientale del campo fotovoltaico interferiscono o sono collocati in prossimità di impluvi. Dalla Tav.4b risulta che una cabina MT/BT ed alcuni pannelli fotovoltaici sono collocati a ridosso di un impluvio e la recinzione del campo interferisce in più punti con gli impluvi presenti nell'area in questione. Dalla Tav. 8 risulta che il cavidotto, a partire dal campo fotovoltaico e procedendo verso la cabina primaria e la sottostazione, è posizionato per alcuni tratti in aree di impluvio o a ridosso delle sponde. In merito si evidenzia che la documentazione progettuale non è corredata dallo studio idrologico idraulico, previsto dall'art. 4 c4 delle NdA del PAI per i progetti di opere ricadenti in prossimità di elementi del reticolo idrografico e né dalla dichiarazione del tecnico incaricato della redazione di tali studi relativa all'esenzione dal rischio idraulico delle aree interessate dalle opere da realizzare;
- VII. dallo studio geologico a corredo della documentazione progettuale si evince che lo stesso è riferito prevalentemente al sito del campo fotovoltaico e che la caratterizzazione geologica, idrogeologica e geotecnica delle aree di localizzazione delle opere da realizzare (pannelli fotovoltaici, cabine, edifici, cavidotti e altre opere connesse all'impianto) e dei terreni di fondazione delle stesse non è supportata dalle risultanze di indagini geognostiche eseguite in loco e da prove di laboratorio eseguite,

su campioni prelevati in sito. In merito alla stessa Relazione Geologica (Rel.5) a corredo del progetto evidenzia la necessità che la caratterizzazione geologica e geotecnica dei siti interessati dalle opere in progetto e dei terreni di fondazione delle stesse sia definita anche in base alle risultanze delle indagini geognostiche in sito e delle prove di laboratorio su campioni di terreno, come previsto dalla normativa tecnica di settore ed in materia di costruzioni per la definizione della tipologia e del dimensionamento delle opere di fondazione. Si rileva, inoltre, che lo studio geologico riporta solo una generica descrizione delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito di localizzazione del campo fotovoltaico, senza procedere ad analisi di dettaglio sulle dinamiche morfoevolutive e sulle condizioni di stabilità delle aree interessate da tutte le opere a farsi. Oltre a ciò si evidenzia che gli studi geologici a supporto della progettazione non sono corredati da dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli stessi, relativa all' esenzione dal rischio idrogeologico delle aree interessate da tutte le opere da realizzare (art. 4c.4 delle NdA del PAI);

VIII. nella Relazione di Impatto Ambientale (Rel. 7) la valutazione di eventuali condizioni di rischio idrogeologico (frane e alluvioni) delle aree interessate dalle opere a farsi è effettuata in riferimento alle previsioni del PAI dell'AdB Puglia, che non comprende le aree di intervento individuate dalla VECOM, e non tiene conto delle indicazioni evidenziate dalla Rel. 5 (Relazione geologica, idrologica, idrogeologica, sismica) circa la necessità di "approfondimenti conoscitivi" delle caratteristiche geologiche generali e idrauliche dei siti di realizzazione delle opere. Per quel che riguarda la valutazione delle interferenze delle opere a farsi con "l'ambiente idrogeomorfologico" riportata nella Rel. 7 (cfr pag. 58) si evidenzia che la documentazione progettuale non è corredata da adeguati studi specifici nei quali siano illustrati interferenze/impatti/compatibilità delle opere (pannelli fotovoltaici, cabine, cavidotti, adeguamento/realizzazione di nuove strade, recinzioni, ecc) con le caratteristiche

geologiche generali, con l' andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea, con la stabilità dei siti proposti per la realizzazione delle stesse;

IX. la documentazione progettuale non è, inoltre, corredata da:

- a) indicazione e descrizione, anche mediante elaborati grafici in scala adeguata, delle opere di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale nell' area di localizzazione dell' impianto fotovoltaico, delle stazioni e strade, con indicazione delle opere per lo smaltimento delle acque, del tracciato e del punto di recapito delle stesse;
- b) individuazione delle interferenze del cavidotto con gli elementi del reticolo idrografico, sia in riferimento agli attraversamenti che al suo posizionamento rispetto al reticolo stesso e ad eventuali opere di sistemazione idraulica. In merito la documentazione progettuale non specifica le modalità di posa in opera del cavidotto in relazione alle caratteristiche e dinamiche morfologiche ed idrauliche dei tratti di reticolo idrografico interessati dalla posa in opera del cavidotto;
- c) localizzazione di eventuali aree di servizio/cantiere utilizzate durante le fasi di lavorazione anche per la posa in opera dei cavidotti;
- d) valutazione del volume complessivo dei materiali derivanti dagli scavi eseguiti per la realizzazione delle opere a farsi e dei volumi riutilizzati e di quelli smaltiti;
- e) indicazione sulle modalità di smaltimento degli oli eventualmente utilizzati per le apparecchiature degli impianti e sulle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio di eventuali percolamenti degli oli provenienti dagli stessi;
- f) indicazioni sulle modalità di approvvigionamento idrico del campo fotovoltaico. A tal proposito la Rel. 7 fa generico riferimento ad emungimenti per il lavaggio dei pannelli e la Rel. 12 prevede "la realizzazione di un punto di prelievo di acqua per il lavaggio dei pannelli a mezzo autobotte".

In merito qualora la VECOM intendesse approvvigionare l'impianto fotovoltaico mediante derivazione da corpo idrico sotterraneo/superficiale si evidenzia che eventuali attività di ricerca di acque sotterranee e la derivazione di acque sotterranee/superficiali è soggetta a specifico provvedimento autorizzativo da parte della Regione, inoltre le richieste di concessione di derivazione sono sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente (R.D. 1775/33 e s.m.i., D.l.gs 152/2006),.

- g) modalità di smaltimento delle acque reflue provenienti dalle cabine/edifici;
- h) impatti derivanti dalle attività di manutenzione dei pannelli sui corpi idrici e sul suolo;
- i) elaborati cartografici con localizzazione della viabilità (esistente/da adeguare e/o realizzare) all'interno del campo fotovoltaico e documentazione progettuale nella quale siano specificate le modalità di adeguamento o realizzazione della viabilità di servizio;
- j) dimensionamento e verifica delle opere di fondazione previste per i pannelli fotovoltaici, le cabine ed altre opere.

L'Autorità di Bacino della Basilicata rimanda, infine, agli Uffici Regionali competenti la valutazione delle seguenti interferenze:

- tra le proposte progettuali della Società VECOM per la realizzazione degli impianti fotovoltaici 1-2-3-4 nella medesima località;
- tra la proposta progettuale della Società VECOM per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico 1 e la proposta di un parco eolico inoltrata dalla Società FRI-EL nella medesima località.

- **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco Bari** - Ufficio Prevenzione, con nota prot. n. 32593 del 31.12.2009, comunicava che l'attività di costruzione ed esercizio della stazione di utenza a servizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, non ricade nelle tipologie di attività ricomprese nell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Interno 16.2.1982 e quindi assoggettate all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

- **ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica** di Gravina in Puglia, con nota prot. n. 52 del 01.02.2010 esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario a condizione che si adottino tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti per la tutela dell'aria, del suolo, del sottosuolo, falda acquifera e, siano documentate ed autorizzate le modalità di smaltimento delle acque di lavaggio; i rifiuti generali, in fase di cantiere, vengano separati a seconda della classe e debitamente riciclati; in fase di dismissione dell'impianto, il materiale venga separato in base alla composizione chimica per permetterne il riciclaggio nel maggior quantitativo possibile; dovranno essere adottate soluzioni realizzative che consentano il ripristino dello stato dei luoghi; si acquisisca il parere favorevole di ARPA Puglia Provincia di Bari.

- **Arpa Puglia** - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari con nota fax prot. 4685 del 02/02/2010 chiedeva delucidazioni in merito alla motivazione del frazionamento della proposta progettuale in n.4 parchi fotovoltaici, evidenziando che in mancanza di valide motivazioni la proposta rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art.5 della L.R. 21 ottobre 2008 n.31 e come tale assoggettato a Valutazione di Incidenza.

- **ARPA Puglia** - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. 4795 del 24.03.2010, comunicava parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto con prescrizioni.

In data 15.12.2010, con nota prot. 17451, la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche chiedeva ad ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari un chiarimento in merito alla suddetta nota del 24.03.2010, a cui ARPA ha risposto, con nota del 27.12.2010 prot. n. 61833, segnalando che il documento di cui si trattava non "risulta essere mai stato formato da questa Agenzia". Ciò è stato

oggetto di apposito esposto al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Bari, formulato in data 28.12.2010.

Si precisa, comunque, che la presunta nota ARPA in questione non ha avuto alcun effetto sul procedimento ed appare del tutto irrilevante in termini di completezza del quadro istruttorio nonché inconferente ai fini decisionali in quanto il progetto, allo stesso modo degli altri 3 presentati dalla Società in data 02.11.2009, è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità da parte della Provincia di Bari, su segnalazione dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 8793 del 08.06.2010.

- **Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia**, con nota prot. n. 799 del 16.02.2010 esprimeva parere favorevole, per quanto di propria competenza, non avendo riscontrato interferenze con quanto realizzato dall'Ente in agro di Gravina in Puglia.

*Rilevato che:*

- ✓ In risposta alla richiesta di delucidazioni inviata dall'ARPA con propria nota prot. 4685 del 02.02.2010, la VECOM S.r.l. comunicava, in data 11.02.2010, le proprie controdeduzioni sulla soluzione progettuale che potesse rendere indipendenti, sia tecnologicamente, sia giuridicamente i quattro parchi fotovoltaici in oggetto.
- ✓ La società VECOM S.r.l. con nota del 04.05.2010 in risposta alla richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità di Bacino prot. n. 387/8002 del 23.02.2010, depositava presso gli uffici dello stesso Ente la seguente documentazione:
  - Progetto per lo studio del rischio idraulico e idrogeomorfologico;
  - Rappresentazione cavidotto MT/AT su carta PUTT.
- ✓ La Società VECOM S.r.l. con nota Prot. n. 9655 del 21.06.2010 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa;
- ✓ La società VECOM S.r.l. in data 24.06.2010 produceva e depositava presso gli uffici comunali di Gravina in Puglia documentazione integrativa riguardante lo studio del rischio idrau-

lico e idrogeomorfologico, dalla quale si evinceva palesemente che la distanza dell'impianto in progetto dal corso d'acqua è conforme dai criteri dettati dall'Autorità di Bacino. La VECOM S.r.l. pertanto richiedeva di provvedere alla verifica di compatibilità paesaggistica dell'opera a riguardo della posizione dell'impianto dal corso d'acqua denominato "Capo d'Acqua".

- ✓ La società VECOM S.r.l., in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero per i Beni Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota prot. 6820 del 28.04.2010 depositava in data 21.09.2010 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Centro Operativo Comune di Gravina in Puglia la carta del rischio archeologico.
- ✓ Il Comune di Gravina in Puglia esprimeva parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;
- ✓ il legale rappresentante della Società VECOM S.r.l ha depositato il contratto di cessione di contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie già sottoscritti ed in vigore, relativi alle aree dell'impianto, e il contratto preliminare di compravendita dei terreni interessati dalla realizzazione della stazione elettrica;
- ✓ in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16176 del 16.11.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

*Considerato che:*

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina";
  - il parco fotovoltaico avrà una cabina di raccolta in media tensione in cui si attesteranno i cavi provenienti dai 10 trasformatori, verranno alloggiare le idonee protezioni e partirà un unico cavo 20kV, che trasporterà i 10 MW in Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);
  - tale CPU, le opere elettriche e le infrastrutture necessarie per la connessione dell'impianto alla RTN, sono autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina;
- in data 19 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Vecom S.r.l. ed il Comune di Gravina in Puglia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12163 e della Convenzione al repertorio n. 12164;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 69 del 1 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un

impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina".

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

*DETERMINA*

**Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

**Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA) - Via Largo Camussi, 59, Partita IVA 02339330025 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina";
- il parco fotovoltaico avrà una cabina di raccolta in media tensione in cui si attesteranno i cavi provenienti dai 10 trasformatori, verranno alloggiare le idonee protezioni e partirà un unico cavo 20kV, che trasporterà i 10 MW in Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);
- tale CPU, le opere elettriche e le infrastrutture necessarie per la connessione dell'impianto alla RTN, sono autorizzate con determina n. 66 dell'1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina;

**Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

**Art. 4)**

La Società VECOM S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo

impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

**Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

**Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

**Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli

articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attestino l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Gravina di Puglia (BA).

#### **Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 75

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:**

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 17,5 MW da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (Fg) in località "Guado Guarnieri";
- di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Foggia - Andria". Raccordi a 380 kV tra la nuova Stazione 380/150 kV e l'esistente linea 380 kV "Foggia - Andria".

**Società: DEVELOP S.r.l. con sede legale in Foggia (Fg), Via Mario Forcella, 14 - P. IVA e C.F. 02159010715.**

Il giorno 2 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il

maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determi-

nazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

*Rilevato che:*

- la Società Develop S.r.l., avente sede legale in Foggia, Via Mario Forcella 14, P. IVA e C.F. 0215901715, con nota prot. n. 38/5753 del 30.05.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 87,5 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (Fg) - località "Guado Guarnieri";
- con determinazione dirigenziale n. 315 del 26 giugno 2007, del Servizio Ecologia della Regione Puglia, si esclude dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito da 7 aerogeneratori per una potenza elettrica complessiva di 17,5 MW;

AEROGENE- RATORE N.	COORDINATE GAUSS BOAGA	
	X	Y
2	2584970	4590647
3	2585071	4590221
4	2585336	4591103
5	2585418	4590587
6	2585863	4590823
7	2586244	4591201
9	2586718	4591416

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 38/14506 del 30.12.2008 inoltra richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;

- la Società Develop S.r.l. con nota del 20.02.2009 (Prot. n. 38/1677 del 20.02.2009) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi adeguato alla Determinazione Dirigenziale n. 315 del 26.06.2007 di esclusione da V.I.A.;
- la Società Develop S.r.l. con nota del 31.07.2009 (Prot. n. 10309 del 29.09.2009) trasmetteva il progetto della Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV vidimato da Terna S.p.A.;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 11622 del 28.10.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Develop S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 22.12.2009 (Prot. n. 640 del 14.01.2010) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 1260 del 28.01.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22 febbraio 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 3544 del 30.04.2010, ha verificato che sia sull'area dell'impianto eolico che sul tracciato di connessione elettrica non sussistono vincoli paesaggistici di competenza statale di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 3523 del 04.03.2010, rilascia parere di massima favorevole a condizione che:

- in corrispondenza delle anomalie leggibili nelle foto aeree, soprattutto in corrispondenza della viabilità antica che attraversa l'area del parco eolico, sia garantita l'assistenza archeologica ai lavori;
- le attività relative agli interventi di archeologia preventiva siano curati da soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, qualificati all'attività di raccolta dati.

Qualora dovessero emergere strutture di interesse archeologico, verranno definite possibili varianti alla localizzazione degli impianti;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 2677 del 22.02.2010 con cui rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e linee elettriche in BT ed MT per la connessione alla sottostazione elettrica 380/150 kV limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Develop S.r.l.;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 0846 del 18.02.2010, conferma il nulla osta rilasciato con nota prot. n. 0580 del 04.02.2010, limitatamente al tracciato di cui agli elaborati grafici progettuali acquisiti;
- Ministero dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi, prot. n. 677 del 18.02.2010, comunica che può essere interessato, per competenza, esclusivamente ad opere da realizzare o modificare a distanza ridotta e/o attraversanti un impianto pubblico ad impianto fisso di propria competenza, nei termini previsti dal D.P.R. 753/2008 e dal R.D. 1775/1933. In mancanza di tali condizioni è da ritenersi non interessato dal procedimento;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata, prot. n. 5863 del 01.03.2010, conferma quanto riportato nella nota prot. n. 32719 del 21.12.2009 con cui comunica il proprio non coinvolgimento nella procedura di rilascio di autorizzazione e/o nulla osta constatato che non risultano essere contemplate particelle intestate al "Demanio dello Stato";
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 1992 del 15.02.2010, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica non sono assoggettati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo ricompresi nell'allegato al D.M. 16/02/1982;
- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 3532 del 22.07.2010, rilascia, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 del PUTT/P, parere favorevole a condizione che:
  - in tutti gli ambiti di cui all'art. 3.01 e seguenti, delle N.T.A. del PUTT/P, sia vietata la realizzazione di nuove strade, e sia consentito esclusivamente l'attraversamento delle opere annesse all'impianto eolico, cavidotti, interrate su strade già esistenti;
  - a fine ciclo vita dell'impianto siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori; siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc); sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, e Politiche Energetiche V.I.A./VAS, prot. n. 3565 del 18.03.2009 con cui rammenta che il parere è stato espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 315 del 26.06.2007 comprensiva di prescrizioni per la mitigazione degli impatti indotti;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, prot. n. 15946 del 19.02.2010, rilascia parere favorevole a condizione che:
  - sia chiarita la difformità nella individuazione della zona agricola interessata fra quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica ("E5") e quanto dichiarato nell'elaborato G ("E4");
  - sia chiarita l'apparente contraddizione, circa la disponibilità delle aree, rilevata fra quanto precisato nella relazione descrittiva della stazione

- elettrica (da acquisire) e quanto rilevato nella relazione allegata al piano particellare degli espropri e/o degli asservimenti elaborato C-5;
- nel caso in cui il sito relativo alla costruzione dell'impianto eolico non sia nella effettiva disponibilità della Società richiedente, per cui sarà necessaria l'attivazione della procedura espropriativa, si provveda ad integrare il progetto con l'elenco descrittivo degli immobili da espropriare;
  - sia precisata l'effettiva localizzazione degli aerogeneratori individuati nel fg. 102, p.la 10 e fg. 103, p.la 130 al fine di escludere la presenza degli stessi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua presenti, per i quali sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione dei fabbricati esistenti come riportato nel Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di Manfredonia;
  - si proceda preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/2001.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

*VISTA:*

- la nota della Società Develop S.r.l del 24.08.2010 (prot. n. 12527 del 27.08.2010) con cui trasmetteva osservazioni in merito a quanto eccettuato dall'Ufficio Espropri della Regione Puglia.

*CONSIDERATO che:*

- la Società nella nota del 06.05.2010, allegata alla nota prot. n. 12527 del 27.08.2010 succitata, ha chiarito che in merito alla corretta definizione della destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento, questa corrisponde a quella riportata nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Manfredonia in data 03.02.2009;
- nella stessa nota, la Società in merito all'area su cui sarà posizionata la nuova Stazione Elettrica 380/150 kV, conferma che la stessa è nella disponibilità della società Terna S.p.A..

*CONSIDERATO, altresì, che:*

- la Società Sai Invest S.r.l. con nota del 25.01.2011 (prot. n. 945 del 25.01.2011), proprietaria dei terreni interessati dalla costruzione della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV, trasmetteva copia del contratto preliminare di vendita sottoscritto in data 28.01.2009 con la Società Terna S.p.A., confermando quindi la disponibilità delle aree succitate da parte della suddetta Terna S.p.A.

*VISTO che:*

- con nota prot. n. 12527 del 24.08.2010 la Società Develop S.r.l. comunicava di aver provveduto ad accorpate tutti i piani particellari precedentemente trasmessi inserendo nello stesso anche quelle particelle per le quali, seppure esistevano dei contratti preliminari, non sono stati ancora stipulati contratti definitivi in grado di assicurare la piena e certa disponibilità delle aree oggetto di intervento, provvedendo contemporaneamente al deposito del nuovo piano particellare, redatto secondo quanto prescritto, all'Ufficio Espropri della Regione Puglia;
- la Società nella succitata nota del 06.05.2010, trasmessa all'Ufficio Espropri della Regione Puglia, confermava che gli aerogeneratori situati rispettivamente nel fg. 102 p.la 10 e fg. 103 p.la 130 non ricadevano nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

*CONSIDERATO che:*

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, prot. n. 17131 del 06.12.2010 Comunicava l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Pertanto si segnala all'Ufficio Espropri il rispetto da parte della Società Develop S.r.l. delle prescrizioni sopra riportate.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n. 78698 del 02.09.2010, approva il progetto definitivo

limitatamente agli interventi di mitigazione idraulica con la messa in sicurezza del canale "Macchia Rotonda" e la SP 70; dichiara la pubblica utilità ed urgenza dell'opera di cui al progetto esecutivo ai sensi del D.P.R. 327/2001, art. 12 e L.R. 3/2005 artt. 10 e 15 e autorizza ai soli fini idraulici i lavori previsti a condizione che:

- sia garantito il compimento dei lavori, per cui l'autorizzazione è stata rilasciata, e l'avvenuto ripristino del canale a cure e spese della Società titolare dell'autorizzazione;
- i lavori siano condotti in modo tale da mantenere sempre in perfetta efficienza l'area del canale, ed in particolare, che l'attuale luce di deflusso resti sempre sgombra da qualsivoglia materiale, puntello e/o altro materiale di carpenteria. Il concessionario si impegna, in caso di sistemazione idraulica del canale, a modificare, ove richiesto, le modalità di attraversamento e ad eseguire a propria cura e spese tutte quelle varianti al tracciato, necessarie ed utili al fine di consentire l'esecuzione dei lavori;
- le aree laterali ed i relativi manufatti di natura idraulica, siano iscritte al Demanio dello Stato
  - Ramo Idrico;
- l'esercente l'autorizzazione sia unico responsabile dei danni che le opere eseguite, possano arrecare, tanto all'Amministrazione Pubblica, quanto a terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi. E inoltre tenuto alla perfetta osservanza di tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche e di bonifica, specialmente per quanto riguarda il regolamento n. 368/1904, Titolo IV, Capo 1. che in questo atto si da come integralmente riportato, non escluse le clausole che lo comprendono;
- si provveda alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del canale "Macchia Rotonda" e alla "sistemazione idraulica" dell'intera tratta, compresa fra l'origine a valle della S.P. 72 "Cerignola - C.da Viro" e la S.P. 70, che continuerà ad essere attribuita al Consorzio di Bonifica della Capitanata secondo il vigente Piano di Bonifica della Capitanata e per il quale la Società Develop S.r.l. dovrà concordare le forme più opportune per il relativo passaggio in consegna;

- il presente provvedimento sia notificato al Comune di Manfredonia, nella figura del legale rappresentante, affinché poi, con l'ultimazione dei lavori, si provveda, con specifico verbale alla consegna della tratta ai fini della successiva manutenzione;
- nel caso in cui la pertinenza idraulica ed ogni suo elemento costituente sia utilizzato per esercizio di attività private in regime di concessione, la procedura amministrativa dovrà obbligatoriamente coinvolgere l'Amministrazione che, al momento, svolge le funzioni "Autorità Idraulica" avendo presente i vincoli imposti dagli artt. 120 e 125 del R.D. n. 75/1933;
- l'esercente l'autorizzazione sia unico responsabile dei danni che le opere eseguite per l'attraversamento, possano arrecare, tanto all'Amministrazione Pubblica quanto ai terzi. E' inoltre tenuto alla perfetta osservanza di tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche e di bonifica, specialmente per quanto riguarda il regolamento 8.5.1904 n. 368, art. 13, Titolo IV, Capo I;
- La presente autorizzazione sia esibita ad ogni richiesta di pubblici funzionari ed agenti della Forza Pubblica;
- prima dell'inizio dei lavori sia effettuato il deposito, ai fini dell'applicazione della normativa antisismica, delle opere relative agli attraversamenti ai sensi dell'art. 64 della L.R. 27/1985;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio della presente autorizzazione, nonché l'eventuale sorveglianza sul corretto esercizio dello scarico, siano a carico del richiedente;
- il titolare sia tenuto alla osservanza delle norme ex R.D. 532/1904, come modificate con il R.D. 1775/1933 e relative norme e regolamenti, nonché di tutte le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche e la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 214 del 15.01.2010, rilascia nulla osta di massima alla realizzazione del progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e

gli “edifici” alla distanza di sicurezza dai cigli delle eventuali cave in esercizio e/o dismesse pari a 20 m come previsto dal D.P.R. 128/1959;

- Regione Puglia - Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, prot. n. 9515 del 14.05.2010 e prot. n. 13104 del 28.06.2010, autorizza l'attraversamento della linea elettrica sotterranea sul suolo tratturale verificato che sono stati rispettati i vincoli imposti dal PUTT in ordine alla distanza dal Regio Tratturello. Tale autorizzazione è subordinata alla formalizzazione della determina di concessione, che avverrà a valle del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e al pagamento di un canone annuo
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale - Foggia, prot. n. 1474 del 17.02.2010, comunica che le aree interessate dai lavori per la realizzazione dell'impianto in progetto non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale, prot. n. 16128 del 19.02.2010, comunica che l'impianto in progetto non è lesivo per il contesto agricolo nel quale deve essere realizzato;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 4742 del 27.04.2010, esprime parere di compatibilità con le previsioni del P.A.I. relativamente ai lavori di costruzione per l'impianto in progetto, della cabina di smistamento e della linea elettrica interrata in MT a condizione che:
  - con riferimento agli aerogeneratori M6-M7-M9, nessun nuovo intervento sia realizzato nelle aree di allagamento a 200 anni individuate con lo studio di compatibilità idraulica;
  - la sistemazione delle piazzole di servizio degli aerogeneratori M7-M9 garantisca il recapito nel canale dei deflussi superficiali diffusi; a tal fine le stesse piazzole siano realizzate con pendenza verso il medesimo canale ed in materiale di idonea resistenza alle azioni erosive connesse ai deflussi superficiali;
  - con riferimento ai tratti di cavidotto adiacenti il reticolo idrografico, ricadenti in aree disciplinate dall'art. 10 delle N.T.A. del P.A.I., durante il ripristino dello scavo la parte superiore della

trincea sia adeguatamente protetta con materiali non erodibili (tipo materassi reno), lasciando al Responsabile del Procedimento la possibilità, attraverso opportune verifiche idrauliche, di certificare che le forze di trasciamento della piena duecentennale non determinino l'asportazione dei materiali posti a protezione superficiale della trincea (in tal caso il materasso reno potrà essere sostituito da altro provvedimento Idoneo a proteggere il riempimento della trincea medesima);

- per i tratti di cavidotto che intersecano il reticolo idrografico, ricadenti nelle aree disciplinate dall'art. 6 (Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali), per i quali è stata specificata la modalità di attraversamento con sonda teleguidata, sia prevista una profondità di posa pari a 2 m sotto il livello di possibile erosione del corso d'acqua;
- sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, ivi compresa la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione, piena efficienza e funzionalità idraulica;
- le opere necessarie all'esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle provvisorie, siano tali da non creare, neppure temporaneamente, un ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modificino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi abbia caratteristiche chimico fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale del luogo, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti;

- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;
- Arpa Puglia - DAP di Foggia, del 22.02.2010, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Provincia di Foggia, prot. n. 36600 del 12.07.2010, rilascia parere preventivo favorevole;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 23677 del 10.02.2010, comunica che dall'esame della documentazione tecnica non sono emerse interferenze tra l'impianto in progetto con le opere gestite dal Consorzio;
- Comune di Manfredonia, modulo parere del 22.02.2010, rilascia parere favorevole;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 5800 del 29.03.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto a condizione che siano effettuati, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in oggetto comunicandone l'avvenuta effettuazione;
- Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto, prot. n. 006603 del 10.02.2010 conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 003459 del 26.01.2010 limitatamente alla realizzazione dell'impianto in progetto e delle relative opere connesse;
- Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea, prot. n. 8740 del 18.02.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, prot. n. 0038152 del 03.05.2010, rilascia nulla osta a condizione che:
  - per quanto riguarda la segnaletica diurna, per aerogeneratori di altezza superiore a 100 m. e pale di lunghezza superiore ai 30 m., le stesse siano verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; per pale di dimensione uguale o inferiore a 30 m. la verniciatura si limiterà ad un terzo della lunghezza delle stesse. La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;
  - per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà proporre una soluzione alternativa parimenti efficace che sarà oggetto di opportuna valutazione. Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicata almeno 90 giorni prima la data di inizio e almeno 30 giorni prima la data di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari - Brindisi, all'ENAV e all'Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva, trasmettendo anche i dati relativi alle coordinate geografiche sessagesimali nel sistema WGS-84 di ogni aerogeneratore, altezza massima dell'aerogeneratore, quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore ed eventuale segnaletica ICAO adottata. Infine qualora si ritenga opportuno limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte degli aerogeneratori contenendo anche l'impatto ambientale, potrà presentare apposito studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi;
- ASL Foggia - Dipartimento di Prevenzione, del 22.02.2010, esprime parere favorevole a condizione che:
  - sia verificato l'impatto e le reali distanze dalle Zone Umide e Aree IBA riportate nelle Linee guida del 2004 per gli impianti eolici;
  - sia adottata la migliore tecnologia possibile al fine di ridurre l'impatto acustico;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 21020 del 18.02.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Snam Rete Gas, prot. n. 85 del 28.01.2010 conferma che non sussistono interferenze con metanodotti;
- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20100014881 del 03.11.2010 conferma il parere favorevole, espresso con modulo - parere del 22.02.2010, di

rispondenza del progetto ai requisiti tecnici di connessione. Nello stesso modulo dichiara, inoltre, che l'area interessata dalla nuova Stazione Elettrica 380/150 KV è nelle proprie disponibilità a seguito di stipula di un preliminare di compravendita.

*Rilevato che:*

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, prot. n. 17131 del 06.12.2010 comunicava l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- in merito alla succitata procedura di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, sono pervenute n. due opposizioni da parte della Società Sai Invest S.r.l. e del Sig. Granatiero Antonio.

In riferimento a suddette osservazioni si rappresenta quanto segue:

*RILEVATO che:*

la Società Develop S.r.l. con nota prot. n. 1752 del 11.02.2011 ha eccepito in merito a quanto esposto dal Sig. Granatiero Antonio che l'intervento in progetto non interferirà con la tipologia di coltivazione presente nell'area se non nella fase di realizzazione dell'opera non provocando alcun pregiudizio o deprezzamento alla stessa comunicando al contempo la definizione di un accordo per la valutazione del danno e consentire quindi la realizzazione dell'opera.

*RILEVATO, altresì, che:*

la Società Sai Invest S.r.l. con nota del 25.01.2011 (prot. n. 945 del 25.01.2011), proprietaria dei terreni interessati dalla costruzione della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV, trasmetteva copia del contratto preliminare di vendita sottoscritto in data 28.01.2009 con la Società Terna S.p.A.

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo -

Ufficio Energia e Reti Energetiche, prot. n. 1209 del 01.02.2011 ha comunicato la revoca del succitato avviso limitatamente alle aree oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato con la società Terna S.p.A.

- la Società Develop S.r.l. con nota prot. n. 1752 del 11.02.2011 ha trasmesso copia del contratto preliminare di costituzione di servitù di passaggio stipulato con altra ditta proprietaria;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, prot. n. 1883 del 15.02.2011 ha provveduto a inviare, mediante posta certificata, un nuovo avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo per irreperibilità della ditta proprietaria La Torre Pietro, al comune di Manfredonia per la pubblicazione presso il proprio Albo Pretorio; tale pubblicazione risulta non più necessaria in quanto la Società Develop srl con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 acquisita in data 2/3/2011 prot. n. 2666 ha attestato la disponibilità delle particelle catastali intestate a La Torre Pietro;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A", "B1 o B2";
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*";
- la Regione Puglia area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 1868 del 14 febbraio 2011 comunicava di aver concluso positivamente il procedimento ed inoltre in data 15 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società

ed il Comune, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007 ed essendo pervenuti tutti i pareri ambientali prescritti; l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

*Considerato che:*

- sono decorsi i termini stabiliti dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per l'invio di osservazioni in merito all'avviso di avvio della procedura di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- tutte le osservazioni pervenute, relative alla procedura succitata, sono state superate mediante la stipula di accordi bonari fra le parti interessate;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 7 aerogeneratori della potenza elettrica di 17,5 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia (Fg) - località "Guado Guarnieri" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- RATORE N.	COORDINATE GAUSS BOAGA	
	X	Y
2	2584970	4590647
3	2585071	4590221
4	2585336	4591103
5	2585418	4590587

6	2585863	4590823
7	2586244	4591201
9	2586718	4591416

➤ delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea Esistente a 380 kV "Foggia - Andria" costituita da 5 linee 380 kV (delle quali 3 future) n. 4 trasformatori 380/150 kV e n. 5 linee 150 kV;
- raccordi a 380 kV tra la nuova Stazione 380/150 kV e l'esistente linea 380 kV "Foggia - Andria";
- costruzione di una Stazione di Trasformazione AT/MT utente adiacente la S.E. 380/150 kV di Manfredonia;
- costruzione di una linea elettrica AT/MT di connessione con la S.E. 380/150 kV di Manfredonia;
- costruzione di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;
- in data 15 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Develop S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 01 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12357 e della Convenzione al repertorio n. 12358;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 75 del 2 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 17,5 MW costituito da

n. 7 aerogeneratori, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Manfredonia (Fg) - località "Guado Guarnieri" nonché di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Foggia - Andria" ed i relativi raccordi a 380 kV tra la nuova Stazione 380/150 kV e l'esistente linea 380 kV "Foggia - Andria".

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010.

**DETERMINA**

**Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

**Art. 2)**

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 7 aerogeneratori della potenza elettrica di 17,5 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia (Fg) - località "Guado Guarnieri" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- RATORE N.	COORDINATE GAUSS BOAGA	
	X	Y
2	2584970	4590647
3	2585071	4590221
4	2585336	4591103
5	2585418	4590587
6	2585863	4590823
7	2586244	4591201
9	2586718	4591416

- delle opere connesse costituite da:
  - costruzione di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea Esistente a 380 kV "Foggia - Andria" costituita da 5 linee 380 kV (delle quali 3 future) n. 4 trasformatori 380/150 kV e n. 5 linee 150 kV;
  - raccordi a 380 kV tra la nuova Stazione 380/150 kV e l'esistente linea 380 kV "Foggia - Andria";

- costruzione di una Stazione di Trasformazione AT/MT utente adiacente la S.E. 380/150 kV di Manfredonia;
- costruzione di una linea elettrica AT/MT di connessione con la S.E. 380/150 kV di Manfredonia;
- costruzione di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione.

#### **Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### **Art. 4)**

La Società Develop S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

#### **Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### **Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto eolico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387,

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

#### **Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
  - b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
  - c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
  - d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.
- Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal

rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in confor-

mità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Manfredonia (Fg).

#### Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 22 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 76

**Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,4 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Martella" da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) località "Tamaricciola", ai sensi del comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Satel Renewable S.r.l., con sede legale in Zona ASI - Località Incorporata - Foggia.**

Il giorno 2 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rila-

sciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Satel Renewable srl, con nota prot. n. 1672 del 19.02.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,4 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia denominato "Martella";

con nota prot. n. 2195 del 11.02.2010 è stata convocata la conferenza di servizi per il giorno 18 marzo 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n.9579 del 25.02.2010 e nota allegata prot. n.57615 del 29.12.2009, in ordine ai soli interessi

- della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse da ubicare nel territorio del Comune di Foggia;
- Ministero dello Sviluppo Economico - UNIMIG - Ufficio 4 con nota prot. 1350 del 15/03/2010 con nota allegata prot. 1039 del 01.03.2010 esprime nulla osta di competenza;
  - Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia con nota del 15/03/2010, acquisita al prot. n. 12805 dell'1/9/2010, rilascia parere complessivamente favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che si osservino le prescrizioni durante l'esecuzione dei lavori di attraversamento dei tronchi superiori del Canale Macchia Rotonda e nello specifico:
    - ✓ I punti di immersione e di riemersione della perforazione teleguidata devono essere collocati ad una distanza dai cigli degli alvei non inferiori a mt.5,00;
    - ✓ La distanza di 5,00 mt. deve essere rispettata anche rispetto al confine catastale della proprietà demaniale;
    - ✓ Alla distanza minima di mt. 5,00, devono essere collocate paline di segnalazione della presenza del cavidotto di altezza fuori terra di mt. 2,00 opportunamente ammorsate in idonei blocchi di ancoraggio;
    - ✓ L'inizio dei lavori deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale di effettuare la sorveglianza ed i controlli di rito.
  - Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.6552 del 25/05/2010, esprime, per quanto di competenza, parere di compatibilità con le previsioni del P.A.I. approvato relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico a condizione che lo scavo dei tracciati dei cavidotti sia ricoperto con materiale non erodibile per il tratto dello stesso che interessa la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra idraulica, non inferiore a 75 metri dal ciglio morfologico dei corsi d'acqua presenti nell'area d'intervento.
  - Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 740 del 03.02.2010, rilascia nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto;
  - ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, prot. 16893 del 07.04.2010, esprime parere favorevole, a condizione che:
    - ✓ La recinzione sia priva di cordoli in c.a. con montanti infissi del terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.
    - ✓ I montanti della struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano infissi direttamente nel terreno senza la realizzazione del cordolo in c.a. compatibilmente con le caratteristiche del terreno.
    - ✓ La pulizia dei pannelli sia effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.
    - ✓ La scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna sia conforme alla L.R. n. 15/2005 ed al R.R. n. 13/06 ai fini dell'inquinamento luminoso.
    - ✓ Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.
    - ✓ L'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento sia effettuato esclusivamente con mezzi meccanici essendo vietato l'utilizzo di diserbanti chimici.
  - Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e Della difesa Civile - Comando Provinciale di Foggia, con nota prot. n.747 del 20/01/2010, comunica che l'attività di costruzione ed esercizio della stazione di utenza a servizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, non rientra tra le attività soggette all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Si precisa comunque che il titolare dell'impianto è tenuto all'attuazione di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR N.37/98;
  - Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 3469 del 10.03.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società

- Satel Renewable srl in data 27/11/2008 e registrato a Foggia;
- ASL Foggia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 645 del 08.03.2010 esprime parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;
  - Acquedotto Pugliese - Direz. Operat. - Unità Territoriale di Foggia, prot. n.26460 del 02/03/2010, comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate alla costruzione dell'impianto fotovoltaico e delle opere annesse;
  - Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 12137 del 08.03.2010, rilascia nulla osta di competenza;
  - Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 11394 del 30.06.2009 rilascia nulla-osta per la costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 746 del 27.01.2010 dall'istruttoria è emerso che i siti interessati dall'intervento in oggetto non sono risultano ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico pertanto non ha provvedimenti da adottare;
  - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria - Trani e Foggia, prot. n. 8975 del 29.09.2010, ritiene di esprimere parere favorevole, sotto l'aspetto paesaggistico, tenuto conto che l'operazione di realizzazione del cavidotto di connessione dell'impianto non altererà il bene archeologico "Tratturello Foggia- Zapponeta";
  - Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, con determina dirigenziale n.2641 del 02/08/2010, visto il parere tecnico espresso dal Comitato VIA, nella seduta del 29 giugno 2010, esprime parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione del parco fotovoltaico della potenza di 5.4 Mwp nel Comune di Foggia;
  - Comune di Manfredonia - 6° Settore - Manutenzione e Ambiente con prot. n.11102 del 13/05/2010, esprime nulla osta ai fini della compatibilità urbanistica alla realizzazione della linea elettrica di connessione dell'impianto fotovoltaico, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni;
  - Comune di Foggia - Servizio Urbanistica con prot. n.62899 del 28/05/2010, evidenzia l'assenza di criticità e/o problemi ostativi alla realizzazione della linea elettrica di connessione dell'impianto fotovoltaico;
  - Comune di Foggia con Delibera di Giunta Comunale n.76 del 28/06/2010, esprime parere favorevole;
  - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, prot. n.14291 del 27.09.2010, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere, richiedendo assistenza archeologica continuativa ai lavori nel settore del parco e l'esecuzione di indagini di scavo qualora i lavori dell'impianto dovessero intercettare livelli di interesse archeologico;
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - prot. n. 49755 del 01.06.2010, ritiene l'impianto fotovoltaico conforme alle norme e non lesivo per il contesto agricolo nel quale viene inserito, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni nella realizzazione dell'impianto e più precisamente:
    - ✓ Divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
    - ✓ Tutti i manufatti devono essere prefabbricati;
    - ✓ La recinzione deve essere realizzata lasciato ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40X40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm. dal suolo per il passaggio della fauna;
    - ✓ Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;
    - ✓ Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere;
    - ✓ Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo;
    - ✓ E' vietato l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna dell'area;

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 111372 del 23/09/2010 rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
- Ente Nazionali Assistenza al Volo, prot. n. n. 111372 del 23/09/2010 rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio con nota prot.6042 del 05/10/2010 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - ✓ In merito alla realizzazione del campo fotovoltaico deve essere rispettata la distanza di 150m dal Canale Carapelluzzo e sia rispettata la distanza di 100 m dalla Masseria S.Spirito; non deve essere realizzato l'impianto di illuminazione; deve essere ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e deve essere prevista una piantumazione lungo la stessa, quale misura di mitigazione dell'intervento, di essenze arbustive della flora locale. Tale fascia, sul lato prospiciente l'argine del Canale Carapelluzzo, dovrà avere una struttura naturalistica (non a filari dalla geometria rigida) allo scopo di risultare quanto più possibile spontanea;
  - ✓ In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con note prot. n. 54632 del 11/06/2010, esprime il proprio parere favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni riguardanti le modalità di attraversamento, proposte nella forma non intrusiva, del cavidotto interrato di connessione del corso d'acqua "Canali di Macchia Rotonda" e più nello specifico:
  - ✓ mantenere per l'intero alveo ed oltre le sponde la profondità minima di mt.2,00 di posa del cavidotto con sonda teleguidata;
  - ✓ estendere la fascia di emersione, per entrambi i lati del canale, almeno di 5,00 mt.;

✓ apporre agli estremi di emersione, appositi cippi di segnalazione.

Viene predisposto apposito "Foglio di condizioni attraversamento 1" e "Foglio di condizioni attraversamento 2" in triplice originale, di cui uno dovrà essere riconsegnato sottoscritto per accettazione dalla società esercente;

Rilevato che:

- Il Comune di Foggia con Delibera di Giunta Comunale n.76 del 28/06/2010 esprime parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;
- il legale rappresentante della Società Satel Renewable S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti;
- l'intervento non interessa aree sottoposte a vincolo dal "Piano di Tutela delle Acque" approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 in data 20.10.2009;
- in aggiunta a quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 4715 del 29 marzo 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Successivamente alla chiusura di procedimento:

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia ad integrazione del parere già espresso con nota del 15/03/2010, si è espresso nuovamente con parere favorevole con nota prot. 23470 del 05/11/2010, relativamente all'attraversamento con cavidotto elettrico della particella 45 del foglio 128 del comune di Manfredonia, intestato al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di bonifica, a condizione che:
  - ✓ L'attraversamento della fascia frangivento sia realizzato con la tecnica del directional drilling con una profondità di mt. 3.00 rispetto al piano di campagna attuale;
  - ✓ Particolare cura venga posta nella scelta del rivestimento protettivo del cavidotto al fine di evitare, anche nel tempo, interazioni con l'apparato radicale delle piante;

- ✓ Prima dell'esecuzione dei lavori vengano trasmessi gli esecutivi dell'attraversamento sulla scorta dei quali questo Ente si riserva di rilasciare l'autorizzazione di competenza.;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,40 MW, ubicato nel Comune di Foggia; e delle relative opere connesse;
  - di una Cabina Utente all'interno del campo;
  - collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 da inserire in entra - esce alla linea a 380 Kv "Foggia - Andria";
  - tale stazione elettrica (S.E.) le opere elettriche e le infrastrutture necessarie per la connessione dell'impianto alla RTN, sono state autorizzate con determina dirigenziale n. 75 del 2 marzo 2011 a favore della Società Develop S.r.l. del "Parco Eolico" sito nel Comune di Manfredonia (Fg);
- in data 27 ottobre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Satel Renewable S.r.l. ed il Comune di Foggia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 04/11/2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012005 e della Convenzione al repertorio n. 012006;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 76 del 2 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,40 MW, come innanzi descritto, denominato "Martella" ed ubicato nel Comune di Foggia.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n.13 del 18.10.2010;

### *DETERMINA*

#### **Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

#### **Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Satel Renewable S.r.l. con sede legale in Foggia - Zona ASI - Località Incoronata, Partita IVA 03613740715 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,40 MW, ubicato nel Comune di Foggia; e delle relative opere connesse:
- di una Cabina Utente all'interno del campo;
- collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 da inserire in entra - esce alla linea a 380 Kv "Foggia - Andria";
- tale stazione elettrica (S.E.) le opere elettriche e le infrastrutture necessarie per la connessione dell'impianto alla RTN, sono state autorizzate con determina dirigenziale n. 75 del 2 marzo 2011 a favore della Società Develop s.r.l. per il "Parco Eolico" sito nel Comune di Manfredonia (Fg);

#### **Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### **Art. 4)**

La Società Satel Renewable S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di

energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art.1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n.13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

#### **Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### **Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dei comma 3 e 4bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

#### **Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti

l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate

dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Foggia.

#### **Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 77

**Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,6 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Cifaldi" da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) località "Macchia Rotonda", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Satel Renewable S.r.l., con sede legale in Zona ASI - Località Incoronata - Foggia.**

Il giorno 2 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Satel Renewable srl, con nota prot. n. 1673 del 19.02.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,6 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia denominato "Cifaldi";

il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. AOO\_046 n.13228 del 2/12/2009, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 2201 dell'11.02.2010, convocava la conferenza di servizi per il giorno 11 marzo 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n.8131 del 17.02.2010 e nota allegata prot. n.3437 del 26.01.2010, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse da ubicare nel territorio del Comune di Manfredonia;
- Ministero dello Sviluppo Economico - UNIMIG - Ufficio 7 con nota prot. 1147 del 04/03/2010 con nota allegata prot. 583 del 04.02.2010 esprime nulla osta di competenza;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia con nota prot. 4996 del 08/03/2010, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto.
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.2600 del 09/03/2010, esprimeva, per quanto di competenza, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sono compatibili con le previsioni del P.A.I.;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 213 del 15.01.2010, rilascia nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto;

- Regione Puglia - Servizio LL.PP.- Ufficio Espropri, prot. n. 70660 del 17.12.2009, si astiene da emettere parere in quanto le opere non prevedono procedimenti espropriativi;
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, prot. 16894 del 07.04.2010, esprime parere favorevole, a condizione che:
  - ✓ La recinzione sia priva di cordoli in c.a. con montanti infissi del terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.
  - ✓ I montanti della struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano infissi direttamente nel terreno senza la realizzazione del cordolo in c.a. compatibilmente con le caratteristiche del terreno.
  - ✓ La pulizia dei pannelli sia effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.
  - ✓ La scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna sia conforme alla L.R. n. 15/2005 ed al R.R. n. 13/06 ai fini dell'inquinamento luminoso.
  - ✓ Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.
  - ✓ L'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento sia effettuato esclusivamente con mezzi meccanici essendo vietato l'utilizzo di diserbanti chimici.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria - Trani e Foggia, prot. n. 10880 del 13.01.2010, ritiene di non dover esprimere alcun parere di competenza in ordine alla realizzazione dell'impianto, in quanto:
  - ✓ L'impianto non ricade in ambiti paesaggistici di competenza statale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria - Trani e Foggia, prot. n. 8982 del 29.09.2010, ritiene di non dover esprimere alcun parere di competenza in ordine alla realizzazione del cavidotto di connessione, in quanto:

- ✓ Nonostante è prevista una esecuzione di scavo del cavidotto in parallelismo ed in attraversamento con il bene archeologico “Tratturello Foggia-Zapponeta”, quest’ultimo non subirà nessuna alterazione sotto l’aspetto paesaggistico tenuto conto che verrà effettuata una lavorazione a raso dello stesso.
- Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e Della difesa Civile - Comando Provinciale di Foggia, con nota prot. n.17395 del 22/12/2009, comunica che l’attività di costruzione ed esercizio della stazione di utenza a servizio dell’impianto fotovoltaico in oggetto, non rientra tra le attività soggette all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Si precisa comunque che il titolare dell’impianto è tenuto all’attuazione di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR N.37/98;
- Acquedotto Pugliese - Direz. Operat. - Unità Territoriale di Foggia, prot. n.26445 del 02/03/2010, comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate alla costruzione dell’impianto fotovoltaico e delle opere annesse;
- ASL Foggia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 04/EDIL/MSA del 18.02.2010 esprime parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 9202 del 19.02.2010, rilascia nulla osta di competenza;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 488 del 19.01.2010 dall’istruttoria è emerso che i siti interessati dall’intervento in oggetto non sono risultano ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico pertanto non ha provvedimenti da adottare;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 3351 del 10.03.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell’impianto e della linea elettrica BT/MT, limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell’atto di sottomissione rilasciato dalla Società Satel Renewable S.r.l. in data 27/11/2008 e registrato a Foggia;
- Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 4507 del 09.03.2010 rilascia nulla-osta per la costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico, subordinato all’effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell’area in questione;
- Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, con determina dirigenziale n.1953 del 29/06/2010, visto il parere tecnico espresso dal Comitato VIA, nella seduta del 17 giugno 2010, esprime parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione del parco fotovoltaico della potenza di 3.6 Mwp nel Comune di Manfredonia;
- Comune di Manfredonia - 6° Settore - Manutenzione e Ambiente con prot. n.11103 del 25/06/2010, esprime nulla osta ai fini della compatibilità urbanistica alla realizzazione della linea elettrica di connessione dell’impianto fotovoltaico, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni;
- Comune di Manfredonia con Delibera di Giunta Comunale n.241 del 23/06/2010, esprime parere favorevole;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, prot. n.15233 del 15.10.2010, il parere è subordinato all’esito di saggi da effettuare nella zona dove ricade l’impianto, questi ultimi verranno eseguiti da ditte dotate della categoria OS25 e alla presenza continuativa di archeologi;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - prot. n. 49753 del 01.06.2010, ritiene l’impianto fotovoltaico conforme alle norme e non lesivo per il contesto agricolo nel quale viene inserito, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni nella realizzazione dell’impianto e più precisamente:
  - ✓ Divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
  - ✓ Tutti i manufatti devono essere prefabbricati;
  - ✓ La recinzione deve essere realizzata lasciato ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40X40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm. dal suolo per il passaggio della fauna;
  - ✓ Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;

- ✓ Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere;
- ✓ Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo;
- ✓ E' vietato l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna dell'area;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 20292 del 22/03/2010 rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
- Ente Nazionali Assistenza al Volo, prot. n. 20292 del 22/03/2010 rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio con nota prot.6319 del 14/10/2010 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - ✓ Non sia realizzato l'impianto di illuminazione; deve essere ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e deve essere prevista una piantumazione lungo la stessa, quale misura di mitigazione dell'intervento, di essenze arbustive della flora locale;
  - ✓ In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con note prot. n. 54615 del 11/06/2010, esprime il proprio parere favorevole, giacché lo stesso non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua naturali e/o artificiali.

Rilevato che:

- Il Comune di Manfredonia con Delibera di Giunta Comunale n.241 del 23/06/2010 esprime parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;

- il legale rappresentante della Società Satel Renewable S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti;
- l'intervento non interessa aree sottoposte a vincolo dal "Piano di Tutela delle Acque" approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 in data 20.10.2009;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n.15324 del 21 ottobre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Successivamente alla chiusura di procedimento è pervenuto il parere del Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia ad integrazione del parere già espresso con nota n. 4996 del 08/03/2010, si è espresso nuovamente con parere favorevole con nota prot. 23467 del 05/11/2010, relativamente all'attraversamento con cavidotto elettrico della particella 45 del foglio 128 del comune di Manfredonia, intestato al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di bonifica, a condizione che:

- ✓ L'attraversamento della fascia frangivento sia realizzato con la tecnica del directional drilling con una profondità di mt. 3.00 rispetto al piano di campagna attuale;
- ✓ Particolare cura venga posta nella scelta del rivestimento protettivo del cavidotto al fine di evitare, anche nel tempo, interazioni con l'apparato radicale delle piante;
- ✓ Prima dell'esecuzione dei lavori vengano trasmessi gli esecutivi dell'attraversamento sulla scorta dei quali questo Ente si riserva di rilasciare l'autorizzazione di competenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,60 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia;
  - e delle relative opere connesse:
    - collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 KV, da inserire in entrata alla linea a 380 Kv "Foggia - Andria", già autorizzata con le relative opere elettriche con Determina del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 75 del 2 Marzo 2011 a favore della Develop S.r.l. per un parco eolico nel Comune di Manfredonia;
    - di una Cabina Utente all'interno del campo;
- in data 2 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Satel Renewable S.r.l. ed il Comune di Manfredonia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 08/11/2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012103 e della Convenzione al repertorio n. 012104;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 77 del 2 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo; Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di

potenza totale pari a 3,60 MW, come innanzi descritto, denominato "Cifaldi" ed ubicato nel Comune di Manfredonia.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n.13 del 18.10.2010;

*DETERMINA*

**Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

**Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Satel Renewable S.r.l. con sede legale in Foggia - Zona ASI - Località Incoronata, Partita IVA 03613740715 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,60 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia; e delle relative opere connesse;
- collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 KV, da inserire in entra - esce alla linea a 380 Kv "Foggia - Andria", e già autorizzata con le relative opere elettriche con Determina del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n.75 del 2 Marzo 2011 a favore della Develop S.r.l. per un parco eolico nel Comune di Manfredonia;
- di una Cabina Utente all'interno del campo.

**Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

**Art. 4)**

La Società Satel Renewable S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo

interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art.1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n.13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

**Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

**Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

**Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali

- compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Manfredonia.

#### **Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 78

**Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,2 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Pasqualicchio" da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) località "Macchia Rotonda", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Satel Renewable S.r.l., con sede legale in Zona ASI - Località Incoronata - Foggia.**

Il giorno 2 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Satel Renewable srl, con nota prot. n. 2056 del 26.02.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,2 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia denominato "Pasqualicchio";

il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. AOO\_046 n.13229 del 2/12/2009, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti

il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 2203 dell'11/2/2010, convocava la conferenza di servizi per il giorno 11 marzo 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n.8287 del 17.02.2010 e nota allegata prot. n.3457 del 26.01.2010, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse da ubicare nel territorio del Comune di Manfredonia;
- Ministero dello Sviluppo Economico - UNIMIG - Ufficio 7 con nota prot. 1148 del 04/03/2010 con nota allegata prot. 582 del 04.02.2010 esprime nulla osta di competenza;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia con nota prot. 4995 del 08/03/2010, rilascia parere complessivamente favorevole alla realizzazione dell'impianto con la raccomandazione in fase di esecuzione il rispetto della distanza tra la recinzione dell'impianto fotovoltaico ed il canale sito sul confine nord-est dello stesso, affluente sinistro del Canale Macchia Rotonda, fissata in progetto in 20 mt..
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.7454 del 11/06/2010, esprime, per quanto di competenza, parere di compatibilità con le previsioni del P.A.I.

approvato relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico limitatamente alle opere poste a distanza maggiore di 75 metri dall'argine del canale che costeggia il perimetro nord-orientale del sito a condizione che:

- ✓ Sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;
  - ✓ Le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
  - ✓ Le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
  - ✓ Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
  - ✓ Sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
  - ✓ Il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi abbia caratteristiche chimico fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino dello stato iniziale dei luoghi;
  - ✓ Per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzabili, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di riferimento a discarica conformi alla normativa vigente.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 210 del 15.01.2010, rilascia nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto;
  - Regione Puglia - Servizio LL.PP.- Ufficio Espropri, prot. n. 70660 del 17.12.2009, si astiene da emettere parere in quanto le opere non prevedono procedimenti espropriativi;
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 489 del 19.01.2010 dall'istruttoria è emerso che i siti interessati dall'intervento in oggetto non sono risultano ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico pertanto non ha provvedimenti da adottare;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, prot. 16896 del 07.04.2010, esprime parere favorevole, a condizione che:
  - ✓ La recinzione sia priva di cordoli in c.a. con montanti infissi del terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.
  - ✓ I montanti della struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano infissi direttamente nel terreno senza la realizzazione del cordolo in c.a. compatibilmente con le caratteristiche del terreno.
  - ✓ La pulizia dei pannelli sia effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.
  - ✓ La scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna sia conforme alla L.R. n. 15/2005 ed al R.R. n. 13/06 ai fini dell'inquinamento luminoso.
  - ✓ Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.
  - ✓ L'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento sia effettuato esclusivamente con mezzi meccanici essendo vietato l'utilizzo di diserbanti chimici.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 3465 del 10.03.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto e della linea elettrica BT/MT, limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Satel Renewable srl in data 27/11/2008 e registrato a Foggia;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 9201 del 19.02.2010, rilascia nulla osta di competenza;
- Acquedotto Pugliese - Direz. Operat. - Unità Territoriale di Foggia, prot. n.28430 del 02/03/2010, comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate alla costruzione dell'impianto fotovoltaico e delle opere annesse;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria - Trani e Foggia, prot. n. 3511 del 29.04.2010, ritiene di non dover esprimere alcun parere di competenza in ordine alla realizzazione dell'impianto e del cavidotto di connessione annesso, in quanto:
  - ✓ Dalla documentazione cartografica integrativa si evince la distanza dell'impianto fotovoltaico dal tratturello Foggia - Zapponeta;
  - ✓ L'impianto ricade oltre la fascia di pertinenza del suddetto bene archeologico e non interessa altri vincoli paesaggistici statali di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;
  - ✓ Il cavidotto di connessione non attraversa ambiti assoggettati a tutela paesaggistica.
- ASL Foggia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 03/EDIL/MSA del 18.02.2010 esprime parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e Della difesa Civile - Comando Provinciale di Foggia, con nota prot. n.17393 del 22/12/2009, comunica che l'attività di costruzione ed esercizio della stazione di utenza a servizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, non rientra tra le attività soggette all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Si precisa comunque che il titolare dell'impianto è tenuto all'attuazione di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR N.37/98;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 4510 del 09.03.2010 rilascia nulla-osta per la costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, con determina dirigenziale n.2640 del 02/08/2010, visto il parere tecnico espresso dal Comitato VIA, nella seduta del 29 giugno 2010, esprime parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione del parco fotovoltaico della potenza di 7.2 Mwp nel Comune di Manfredonia;
- Comune di Manfredonia - 6° Settore - Manutenzione e Ambiente con prot. n.11100 del 25/06/2010, esprime nulla osta ai fini della com-

- patibilità urbanistica alla realizzazione della linea elettrica di connessione dell'impianto fotovoltaico, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni;
- Comune di Manfredonia con Delibera di Giunta Comunale n.239 del 23/06/2010, esprime parere favorevole;
  - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, prot. n.14785 del 08.10.2010, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto. Si richiede, invece, per il cavidotto di connessione, che qualunque movimento di terra sia eseguito con la presenza di un archeologo di comprovata esperienza;
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - prot. n. 49739 del 01.06.2010, ritiene l'impianto fotovoltaico conforme alle norme e non lesivo per il contesto agricolo nel quale viene inserito, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni nella realizzazione dell'impianto e più precisamente:
    - ✓ Divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
    - ✓ Tutti i manufatti devono essere prefabbricati;
    - ✓ La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40X40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm. dal suolo per il passaggio della fauna;
    - ✓ Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;
    - ✓ Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere;
    - ✓ Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo;
    - ✓ E' vietato l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna dell'area;
  - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 111370 del 23/09/2010 rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
  - Ente Nazionali Assistenza al Volo, prot. n. n. 111370 del 23/09/2010 rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
  - Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio con nota prot.6444 del 19/10/2010 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
    - ✓ In merito alla realizzazione del campo fotovoltaico deve essere escluso dall'intervento l'area annessa del Canale Macchia Rotonda, per una profondità di 150 m, misurati a partire da ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, ai sensi dell'art. 3.08 delle N.T.A. del PUTT/P.; sia esclusa dai presenti interventi la fascia della profondità di 100m misurati lungo il confine nord-orientale del campo a partire dal ciglio della strada coincidente in quel tratto con il "Trattarello Foggia-Zapponeta"; non sia realizzato l'impianto di illuminazione; deve essere ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e deve essere prevista una piantumazione lungo la stessa, quale misura di mitigazione dell'intervento, di essenze arbustive della flora locale;
    - ✓ In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.
  - Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con note prot. n. 54576 del 11/06/2010, esprime il proprio parere favorevole, giacché lo stesso non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua naturali e/o artificiali.
  - Società TERNA spa - Direzione Operations Italia - Pianificazione Investimenti, con nota prot. n. TE/P20100002997 del 10/03/2010, evidenzia che la documentazione presentata dalla società, relativa alle opere RTN necessarie per la connessione sono rispondenti ai requisiti tecnici della RTN, con la seguente prescrizione:
    - ✓ l'impianto di utenza per la connessione, al fine di proteggere in modo adeguato il cavo della società, è necessario prevedere in partenza dalla stazione MT/AT di utente, un montante completo di interruttore sulla sbarra da cui parte il cavo AT.

Rilevato che:

- Il Comune di Manfredonia con Delibera di Giunta Comunale n.239 del 23/06/2010 esprime parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;
- il legale rappresentante della Società Satel Renewable S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti;
- l'intervento non interessa aree sottoposte a vincolo dal "Piano di Tutela delle Acque" approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 in data 20.10.2009;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*, e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 15257 del 26 ottobre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Successivamente alla chiusura di procedimento è pervenuto il parere del Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia ad integrazione del parere già espresso con nota n. 4995 del 08/03/2010, si esprime nuovamente con parere favorevole con nota prot. 23471 del 05/11/2010, relativamente all'attraversamento con cavidotto elettrico della particella 45 del foglio 128 del comune di Manfredonia, intestato al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di bonifica, a condizione che:

- ✓ L'attraversamento della fascia frangivento sia realizzato con la tecnica del directional drilling con una profondità di mt. 3.00 rispetto al piano di campagna attuale;
- ✓ Particolare cura venga posta nella scelta del rivestimento protettivo del cavidotto al fine di evitare, anche nel tempo, interazioni con l'apparato radicale delle piante;
- ✓ Prima dell'esecuzione dei lavori vengano trasmessi gli esecutivi dell'attraversamento sulla scorta dei quali questo Ente si riserva di rilasciare l'autorizzazione di competenza.;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,20 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia;
  - e delle relative opere connesse:
  - collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 KV, da inserire in entrata alla linea a 380 Kv "Foggia - Andria", già autorizzata con le relative opere elettriche con Determina del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 75 del 2 Marzo 2011 a favore della Develop S.r.l. per un parco eolico nel Comune di Manfredonia;
  - di una Cabina Utente all'interno del campo;
- in data 2 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Satel Renewable S.r.l. ed il Comune di Manfredonia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 08/11/2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012105 e della Convenzione al repertorio n. 012106;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 78 del 2 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,20 MW, come innanzi descritto, denominato "Pasqualicchio" ed ubicato nel Comune di Manfredonia.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n.13 del 18.10.2010;

#### **DETERMINA**

##### **Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### **Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Satel Renewable S.r.l. con sede legale in Foggia - Zona ASI - Località Incoronata, Partita IVA 03613740715 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,20 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia; e delle relative opere connesse;
- collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 KV, da inserire in entra - esce alla linea a 380 Kv "Foggia - Andria", già autorizzata con le relative opere elettriche con Determina del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n.75 del 2 Marzo 2011 a favore della Develop S.r.l. per un parco eolico nel Comune di Manfredonia;
- di una Cabina Utente all'interno del campo.

##### **Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

##### **Art. 4)**

La Società Satel Renewable S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui

al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uso interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art.1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n.13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

#### **Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### **Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

#### **Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti

l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate

dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Manfredonia.

#### Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 79

**Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 44 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Verginuolo" da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) località "Verginuolo", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Satel Renewable S.r.l., con sede legale in Zona ASI - Località Incoronata - Foggia.**

Il giorno 2 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Satel Renewable srl, con nota prot. n. 11540 del 20.10.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto

richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 44 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia denominato "Verginuolo";

il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. AOO\_046 n.13225 del 2/12/2009, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti

il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 2198 del 11.02.2010 convocava la conferenza di servizi per il giorno 11 marzo 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n.1305 del 09.03.2010 e successive note prot. n.11729/2010 e n.2465/2010, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse da ubicare nel territorio del Comune di Manfredonia;
- Ministero dello Sviluppo Economico - UNIMIG - Ufficio 7 con nota prot. 1149 del 04/03/2010 esprime nulla osta di competenza;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.11001 del 02/09/2010, esprime, per quanto di competenza, parere di compatibilità con le previsioni del P.A.I. approvato relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel rispetto delle prescrizioni durante l'esecuzione dei lavori e nello specifico:
  - ✓ Sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione delle acque, ivi compresa la realizzazione di una adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione, piena efficienza e funzionalità idraulica;
  - ✓ Le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

- ✓ Durante l'esercizio delle opere deve essere evitata l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
  - ✓ Deve essere garantito il ruscellamento diffuso delle acque;
  - ✓ Per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati, devono essere individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica.
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia con nota prot. 5183 del 10/03/2010, rilascia parere complessivamente favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che si osservino le prescrizioni durante l'esecuzione dei lavori di attraversamento del Torrente Cervaro e nello specifico:
- ✓ I punti di immersione e di riemersione della perforazione teleguidata devono essere collocati ad una distanza dai cigli degli alvei non inferiori a mt.5,00;
  - ✓ La distanza di 5,00 mt. deve essere rispettata anche rispetto al confine catastale della proprietà demaniale;
  - ✓ Alla distanza minima di mt. 5,00, devono essere collocate paline di segnalazione della presenza del cavidotto di altezza fuori terra di mt. 2,00 opportunamente ammorsate in idonei blocchi di ancoraggio;
  - ✓ L'inizio dei lavori deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale di effettuare la sorveglianza ed i controlli di rito.
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 10032 del 08.06.2009 rilascia nulla-osta per la costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 212 del 15.01.2010, rilascia nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 2786 del 12.04.2010, rilascia nulla osta per quanto di competenza alla realizzazione delle opere di connessione elettrica e relativa stazione di utenza;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Reg. Espropri, prot. n. 70660 del 17.12.2009, comunica che i progetti presentati non prevedono procedimenti espropriativi;
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, prot. del 11.05.2010, esprime parere favorevole, a condizione che sia acquisito il parere favorevole alla procedura di VIA e siano rispettate:
- ✓ La recinzione sia priva di cordoli in c.a. con montanti infissi del terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.
  - ✓ I montanti della struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano infissi direttamente nel terreno senza la realizzazione del cordolo in c.a. compatibilmente con le caratteristiche del terreno.
  - ✓ La pulizia dei pannelli sia effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.
  - ✓ La scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna sia conforme alla L.R. n. 15/2005 ed al R.R. n. 13/06 ai fini dell'inquinamento luminoso.
  - ✓ Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.
  - ✓ L'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento sia effettuato esclusivamente con mezzi meccanici essendo vietato l'utilizzo di diserbanti chimici.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 10115 del 04.12.2008, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Satel Renewable srl in data 27/11/2008 e registrato a Foggia;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 3467 del 10.03.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla

- realizzazione delle linee elettriche BT/MT, cabina utente e linea MT in cavo interrato di connessione alla rete, limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Satel Renewable srl in data 27/11/2008 e registrato a Foggia;
- ASL Foggia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 06 del 24.02.2010 esprime parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;
  - Acquedotto Pugliese - Direz. Operat. - Unità Territoriale di Foggia, prot. n.26441 del 02/03/2010, comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate alla costruzione dell'impianto fotovoltaico e delle opere annesse;
  - Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e Della difesa Civile - Comando Provinciale di Foggia, con nota prot. n.17593 del 29/12/2009, comunica che l'attività di costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, non rientra tra le attività soggette all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Si precisa comunque che il titolare dell'impianto è tenuto all'attuazione di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR N.37/98;
  - Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e Della difesa Civile - Comando Provinciale di Foggia, con nota prot. n.6778 del 25/05/2010, comunica che l'attività di costruzione ed esercizio della stazione di utenza a servizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, non rientra tra le attività soggette all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Si precisa comunque che il titolare dell'impianto è tenuto all'attuazione di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR N.37/98;
  - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria - Trani e Foggia, prot. n. 8997 del 30.09.2010, ritiene di esprimere parere favorevole, sotto l'aspetto paesaggistico, tenuto conto che l'operazione di realizzazione del cavidotto di connessione dell'impianto non altererà il bene archeologico "Trattarello Foggia- Zapponeta".
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 490 del 19.01.2010 dall'istruttoria è emerso che i siti interessati dall'intervento in oggetto non sono risultano ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico pertanto non ha provvedimenti da adottare;
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 11844 del 08.06.2010 dall'istruttoria è emerso che le aree interessate dalle opere di realizzazione della stazione elettrica e di utenza non sono soggette al R.D.L. 3267/1923. Pertanto non ha provvedimenti da adottare riguardo al vincolo idrogeologico;
  - Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, con determina dirigenziale n.1616 del 04/06/2010, visto il parere tecnico espresso dal Comitato VIA, nella seduta del 03 giugno 2010, esprime parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione del parco fotovoltaico della potenza di 44 Mwp nel Comune di Manfredonia, nonché della stazione elettrica di utenza 150/30 KV;
  - Comune di Manfredonia con Delibera di Giunta Comunale n.116 del 12/03/2010, esprime parere favorevole;
  - Comune di Manfredonia - 6° Settore - Manutenzione e Ambiente con prot. n.9233 del 13/05/2010, esprime nulla osta ai fini della compatibilità urbanistica alla realizzazione della linea elettrica di connessione dell'impianto fotovoltaico, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni;
  - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, prot. n.15235 del 15.10.2010, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere, richiedendo indagini di scavo preventivo che dovranno essere eseguiti da una ditta in possesso di cat. OS25 e condotti alla presenza continuativa di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali e valutati da codesto Ufficio;
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - prot. n. 49722 del 01.06.2010, ritiene l'impianto fotovoltaico conforme alle norme e non lesivo per il contesto agricolo nel quale viene inserito, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni nella realizzazione dell'impianto e più precisamente:

- ✓ Divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
  - ✓ Tutti i manufatti devono essere prefabbricati;
  - ✓ La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40X40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm. dal suolo per il passaggio della fauna;
  - ✓ Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;
  - ✓ Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere;
  - ✓ Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo;
  - ✓ E' vietato l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna dell'area;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 12140 del 08.03.2010, rilascia nulla osta di competenza;
  - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 21248 del 25/03/2010 rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
  - Ente Nazionali Assistenza al Volo, prot. n. 21248 del 25/03/2010 rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
  - Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio con nota prot.6041 del 05/10/2010 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
    - ✓ In merito alla realizzazione del campo fotovoltaico deve essere rispettata la distanza di 150m dal Torrente Cervaro; non deve essere realizzato l'impianto di illuminazione; deve essere ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e deve essere prevista una fascia arboreo-arbustiva nell'area compresa tra la recinzione del campo e l'argine del Torrente Cervaro. Tale fascia dovrà essere realizzata con essenze autoctone e dovrà avere una struttura naturalistica, cioè non a filari dalla geometria rigida. Al fine di non interferire con il rendimento dei pannelli

fotovoltaici, le essenze arboree potranno essere poste in prossimità dell'argine, quelle arbustive in prossimità della recinzione del campo;

- ✓ In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con note prot. n. 25879 del 19/03/2010 e n.64880 del 09/07/2010, esprime il proprio parere favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni riguardanti le modalità di attraversamento, proposte nella forma non intrusiva, del cavidotto interrato di connessione del corso d'acqua "Torrente Cervaro" e più nello specifico:
    - ✓ mantenere per l'intero alveo ed oltre le sponde la profondità minima di mt.2,00 di posa del cavidotto con sonda teleguidata;
    - ✓ estendere la fascia di emersione, per entrambi i lati del canale, almeno di 5,00 mt.;
    - ✓ apporre agli estremi di emersione, appositi cippi di segnalazione.
- Viene predisposto apposito "Foglio di condizioni" in triplice originale, di cui uno dovrà essere riconsegnato sottoscritto per accettazione dalla società esercente;
- Rilevato che:
- Il Comune di Manfredonia con Delibera di Giunta Comunale n.116 del 12/03/2010 esprime parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;
  - il legale rappresentante della Società Satel Renewable S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti;
  - l'intervento non interessa aree sottoposte a vincolo dal "Piano di Tutela delle Acque" approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 in data 20.10.2009;
  - per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente*

mente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 15101 del 21 ottobre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Successivamente alla chiusura di procedimento è pervenuto il parere del Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia ad integrazione del parere già espresso con nota n. 5183 del 10/03/2010, si è espresso nuovamente con parere favorevole con nota prot. 23468 del 05/11/2010, relativamente all'attraversamento con cavidotto elettrico della particella 45 del foglio 128 del comune di Manfredonia, intestato al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di bonifica, a condizione che:

- ✓ L'attraversamento della fascia frangivento sia realizzato con la tecnica del directional drilling con una profondità di mt. 3.00 rispetto al piano di campagna attuale;
- ✓ Particolare cura venga posta nella scelta del rivestimento protettivo del cavidotto al fine di evitare, anche nel tempo, interazioni con l'apparato radicale delle piante;
- ✓ Prima dell'esecuzione dei lavori vengano trasmessi gli esecutivi dell'attraversamento sulla scorta dei quali questo Ente si riserva di rilasciare l'autorizzazione di competenza.;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 44,00 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia;

e delle relative opere connesse:

- collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 KV, da inserire in entrata alla linea a 380 Kv "Foggia - Andria", già autorizzata con le relative opere elettriche con Determina del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 75 del 2 Marzo 2011 a favore della Develop S.r.l. per un parco eolico nel Comune di Manfredonia;
- di una Cabina Utente all'interno del campo;

- in data 27 ottobre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Satel Renewable S.r.l. ed il Comune di Manfredonia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 04/11/2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012003 e della Convenzione al repertorio n.012004;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 79 del 2 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 44,00 MW, come innanzi descritto, denominato "Verginuolo" ed ubicato nel Comune di Manfredonia.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n.13 del 18.10.2010;

#### DETERMINA

##### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Satel Renewable S.r.l. con sede legale in Foggia - Zona ASI - Località Incoronata, Partita IVA 03613740715 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 44,00 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia;
- e delle relative opere connesse:
- collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.)

380/150 KV, da inserire in entra - esce alla linea a 380 Kv "Foggia - Andria", già autorizzata con le relative opere elettriche con Determina del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n.75 del 2 Marzo 2011 a favore della Develop S.r.l. per un parco eolico nel Comune di Manfredonia;

- di una Cabina Utente all'interno del campo.

##### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

##### Art. 4)

La Società Satel Renewable S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art.1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n.13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

##### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

##### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1

della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

#### **Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della sca-

denza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà

essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Manfredonia.

#### Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 80

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 18 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) in località "Viticole, Iannuzzi, Pozzo Salito", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli n. 121 - P. IVA e C.F. 03188710713.**

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in

attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento

unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Daunia Wind S.r.l., con nota prot. n.38/1431 del 06.02.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 90 MW da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) - località "Viticole, Pozzo Salito, Iannuzzi";
- il Settore Industria, Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, con nota prot. n.38/11294 del 31/10/2007, inoltra richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto eolico;
- la Società Daunia Wind S.r.l. con nota acquisita al prot. n.38/12663 del 6.12.2007 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo la suddetta documentazione integrativa;

- la Società Daunia Wind S.r.l. in data 21/08/2008 comunicava il cambio di titolarità e trasferimento dell'intervento in favore della Società Margherita S.r.l. con sede legale in via Napoli, 121 in Foggia;
- la Società Margherita S.r.l. presentava, in data 28/1/2009, ricorso presso il TAR Puglia - Sede di Bari - Sez. I avverso il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull'istanza di rilascio di Autorizzazione Unica per il parco eolico in oggetto; il TAR, con Sentenza n.571, del 13/3/2009, accoglieva il ricorso dichiarando l'obbligo della stessa Regione di pronunciarsi espressamente nel termine di 60 gg. decorrenti dalla comunicazione o notifica della sentenza stessa;
- il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, con Determinazione n.68 del 26/2/2009, escludeva n.6 aerogeneratori su n.30 proposti dalla procedura di impatto ambientale, subordinandoli all'osservanza di specifiche prescrizioni per la mitigazione degli impatti indotti;
- in data 11/02/2010, la Società Margherita S.r.l. depositava il progetto definitivo adeguato alla surrichiamata Determina di VIA n.68/2009;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti energetiche, con nota prot. n.4448 del 23/03/2010, ottemperando alla suddetta Sentenza n.571/2009, provvedeva alla convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 29/04/2010;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti energetiche, in data 29/4/2010, acquisiva dichiarazione della Società, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sulla conformità delle copie dei progetti definitivi depositate presso gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo.

Preso atto dei pareri acquisiti ed espressi in conferenza di servizi, di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con prot. n.18719 del 15/4/2010, si rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse indicati in argomento. Si ritiene opportuno, tuttavia, sottoli-

neare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente, in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, per la tutela del volo a bassa quota;

- Terna S.p.A. con nota prot. n.5188 del 22/04/2010 in seguito alla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per l'impianto di generazione da fonte eolica, in data 09.01.2007, forniva quale soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione il collegamento in antenna con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) a 380 kV da collegare in entrata - esce alla linea a 380 kV "Foggia - Candela". Tale soluzione è stata accettata dalla società in data 18.01.2007. La documentazione progettuale inviata dalla Società Margherita in data 12.04.2010 non comprende il progetto delle opere RTN necessarie per la connessione ed in particolare non descrive le modalità di collegamento del parco eolico alla nuova S.E. 380/150 kV RTN suindicata. Tale progetto dovrà essere pertanto opportunamente integrato. A tal riguardo si precisa sin d'ora che al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, è necessario condividere lo stallo in stazione RTN con l'impianto di produzione in capo alla società Margherita S.r.l. (CI: 08001133) sito nei comuni di Deliceto, Candela e Ascoli Satriano (FG).

Infine l'invio della documentazione tecnica di cui sopra risulta condizione indispensabile per la formulazione del parere di rispondenza ai requisiti tecnici, ivi comprese le Regole Tecniche di Connessione di cui al Codice di Rete, che dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al D.lgs. 387/03.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n.4737 del 27/04/2010, aggiornando il parere già rilasciato con prot. n.6917 dell'11/07/2008, ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in località "Viticone - Iannuzzi - Pozzo Salito" nel Comune di Deliceto (FG), della potenza di 18 - 19,80 MW costituito da 6 aerogeneratori e da una rete di vettoriamento, siano compatibili con le

previsioni del PAI approvato con tutte le condizioni riportate nel parere n. 6917 in data 31/07/2008:

- le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque piovane ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- Comune di Deliceto - Ufficio Tecnico e Ambiente, con nota prot. n.3362 del 28/4/2010, esprimeva parere favorevole in virtù dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal medesimo Comune in data 26/9/2008;
- Provincia di Foggia - Servizi Tecnici, con nota prot. n.56013 del 06/11/2008, decreta che la Società è autorizzata alla costruzione ed all'esercizio di una linea elettrica a 30 kV in cavo sotterraneo, per il vettoriamento all'energia elettrica prodotta dal parco eolico in località "Viticole - Iannuzzi - Pozzo Salito" nel Comune di Deliceto (FG).

Si dichiara di pubblica utilità l'elettrodotta e le opere relative agli impianti medesimi, ai sensi dell'art. 115 del citato T.U.; dell'art. 9 D.P.R. 18/3/1965 n.342 e dell'art. 14 comma 4 bis del D.L. 11/7/1992 n.333, art. 16 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, mentre si ribadisce che i lavori saranno effettuati relativamente ai terreni privati non acquisiti dopo che i Comuni interessati avranno espletato (qualora richiesto da variazioni al progetto) la procedura prevista dalla normativa vigente per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'impianto sarà eseguito con le modalità ed altri particolari indicati nell'allegato piano tecnico. Per le parti di linea riguardanti opere in zone soggette a vincoli ambientali, opere pub-

bliche, zone militarmente importanti, linee telegrafiche e telefoniche di pubblico interesse, etc., la presente autorizzazione deve intendersi limitata a quei tratti per i quali sono intervenuti i nulla osta e consensi di massima delle Autorità e degli Enti interessati ai vincoli sussistenti;

- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n.6609 del 24/4/2010 si fa presente che le aree interessate dal progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/04. In relazione, comunque, all'insistenza dell'impianto e delle opere connesse in un comparto territoriale di evidente interesse archeologico, appare indispensabile adottare nella realizzazione delle opere del parco particolari misure cautelari. Puntuali indicazioni sul possibile interesse archeologico di alcune aree e sulla necessità di procedere ad attività di archeologia preventiva emergono dalla carta del rischio archeologico trasmessa dalla società proponente, con gli esiti delle ricognizioni di superficie. In considerazione dei dati informativi in possesso, si evince un'ampia distribuzione di materiale fittile con individuazione di numerose unità topografiche a rischio medio-alto, sia nelle aree interessate delle turbine, sia lungo i cavidotti di collegamento.

Tanto premesso, si ritiene che occorra procedere alla verifica delle possibili evidenze di interesse archeologico in corrispondenza degli aerogeneratori n.8, 9, 10, 16 e 20, e lungo i cavidotti di collegamento con la turbina 16, tra le turbine 17-18 e 6-7, con assistenza archeologica ai lavori ed eventuali approfondimenti di scavo laddove dovessero emergere strutture di interesse archeologico interferenti con le opere.

Si rappresenta che, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere sottoposti alle valutazioni della Scrivente. Si rammenta che eventuali operazioni di scavo archeologico dovranno essere affidate a ditta in possesso degli specifici requisiti della categoria di riferimento OS 25;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n.9383 del 28/4/2010, dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'i-

stanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto (cavidotto interno e cavidotto esterno di collegamento alla SE) con la rete idrografica regionale; in particolare i cavidotti elettrici intercettano gli alvei dei canali Fosso Viticone, Fosso La Marana, Fosso Fontana Rubina ed altri impluvi minori. Nessuna informazione tecnica è tuttavia contenuta nel progetto dei lavori depositato circa le modalità di attraversamento degli alvei dei citati corsi d'acqua. E' da rilevare comunque che l'intero parco eolico (aerogeneratori e cavidotti interni) ricade all'esterno del comprensorio consortile, che solo l'ultima tratta del cavidotto di collegamento alla SE attraversa il comprensorio di competenza di questo Ente e che in tale tratta esso intercetta solamente l'alveo del canale La Marana, impluvio naturale non sistemato sul quale questo Consorzio non effettua attività di manutenzione.

Ciò stante si ritiene che gli interventi in progetto non interferiscano con le opere e gli impianti gestiti da questo Ente che pertanto non è tenuto ad esprimere alcun parere in merito;

- Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale di Puglia e Basilicata, con nota prot. n.IT-BA/2-IE/VIE/2363 del 09/04/2008, si rilascia, ai sensi dell'art.113 del R.D. n.1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli attraversamenti e parallelismi;

- ASL di Foggia - Dipartimento di Prevenzione con nota prot. n.22/IP del 31/01/2009, si prescrive quanto segue:

- 1) prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica, nella progettazione dovranno essere rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 m. come da regolamento vigente, e che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate, e che il livello sonoro prodotto dal generatore di elettricità risulti inferiore di 60 dB come previsto dal DPCM 01/03/1991 e sue modifiche ed integrazioni;
- 2) gli elettrodi dovranno essere interrati ad una profondità minima di m.1 (un metro) e dovrà

- essere segnalato il tracciato della linea interrata, con idonee segnalazioni di pericolo;
- 3) eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'ENEL dell'elettricità prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  - 4) rispettare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/98 e successive modifiche ed integrazioni;
  - 5) dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stanziamento ed il passaggio nelle vicinanze degli aerogeneratori di persone ed animali;
  - 6) lo smaltimento degli oli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite ditta autorizzata D.L. 22/1997 e sue integrazioni;
  - 7) la realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (delibera G.R. N. 131 del 02/03/2004);
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive con nota prot. n.5388 del 18/06/2010, si esprime, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti, gli "edifici" e le opere stradali in progetto, ad una distanza di sicurezza di almeno 20 metri dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, così come previsto dal D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave;
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste di Foggia, con note n.7801 del 23/05/2008 e prot. n.7801 del 29/04/2010, si concede il nulla osta nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267 per movimenti di terra finalizzati alla realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto costituito da n.6 torri eoliche, n.7-8-10-15-16-17, come da progetto agli atti d'ufficio, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato "A":
  - i movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come da elaborato tecnico
  - grafico di progetto, pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici;
  - la sistemazione delle acque esterne, circostanti ai movimenti di terra, dovrà effettuarsi utilizzando materiali drenanti da posare a secco senza Impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti;
  - i materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo secondo la normativa vigente in materia;
  - le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto agli atti della Sezione Provinciale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore nulla osta;
  - i lavori dovranno essere eseguiti senza apportare pregiudizio alla stabilità del suolo al fine di evitare danni di cui all'art. 1 del R.D.L. n.3267/23;
  - venga ripristinato lo stato dei luoghi relativamente agli scavi eseguiti;
  - vengano rispettati i contenuti di cui alla relazione geologica;
  - lo scorrimento e lo smaltimento delle acque superficiali siano disciplinati in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo, in ossequio al principio esposto nell'art 1 del R.D.L. 3267/23;
  - Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, con nota prot. n.13195 del 14/11/2008 dall'esame degli elaborati tecnici allegati, si è rilevato che la messa in opera del cavidotto comporta interferenze con corsi d'acqua naturali, e/o in parte artificiali, in quanto sistemati idraulicamente con i fondi della bonifica e come tali mantenuti dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per conto della Regione. In particolare, sia il collegamento dorsale con il campo eolico, che di comunicazione interna fra i diversi generatori, interferiscono con i corsi d'acqua denominati 1, 2 e 3 "Viticone", 4, "Marana di San Potito" 5 e 6 "Braccio Marana di San Potito" 7 "Braccio del canale Viticone" oltre che con altri tre semplici impluvi naturali, non riconducibili a veri e propri corsi d'acqua, per cui valgono le prescrizioni dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, ovvero a quelle altre condizioni associabili alle prescrizioni dell'art. 57 del

T. U. sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25.7.1904 nr. 523. Tali interferenze vanno valutate sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell'infrastruttura che alle condizioni di esercizio dei corsi d'acqua attraversati, oltre che per gli aspetti dominicali tutelati dall'art. 120 del R. D. 11.12.1933 nr. 1775, per i cui aspetti quest'Ufficio è competente. Tanto precisato, si riferisce che i sopraindicati corsi d'acqua sono riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia, approvato con R. D. 20.12.1914 nr. 6941, al nr. 23, per quanto riguarda il corso d'acqua Marana di San Potito e nr. 25 per quanto riguarda il canale Viticone, nel cui detto Elenco viene riportato con la nomina di "Marana di Pozzo Salito".

Le tratte <pubbliche> (cioè il percorso fluviale - in cui trovano applicazione le disposizioni della legge 10.08.1884 nr. 2644, relativamente all'uso dell'acqua) ovvero le disposizioni degli artt. 96 e 97 del T. U. di Leggi sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25.07.1904 nr.523, danno la seguente indicazione:

- 1) Marana di San Petito (oggi meglio conosciuto come "Marana" o "Fontanelle", riportato al nr. 23, con l'indicazione della tratta pubblica "Dallo sbocco (nel torrente Carapelle-Calaggio) a Km. 3.500 verso monte");
- 2) Marana di Pozzo Salito (oggi conosciuto come "Fosso. Viticone") riportato al nr. 25, con l'indicazione della tratta pubblica "Dallo sbocco (nel torrente Carapelle-Calaggio) a Km. 2.500 a monte della confluenza in ciascuno dei due rami in cui si divide.

Dalla detta descrizione, deriva che le tratte fluviali nelle quali si interviene, pur costituendo il naturale bacino dei detti corsi d'acqua, sono esterni alle tratte di cui ai punti 1 e 2 e quindi non assoggettate a tale disciplina, ciò anche per quanto riguarda gli altri vincoli, di qualsiasi natura a tale normativa associata. Nel caso di specie, le modalità di attraversamento, sono proposte nella forma intrusiva, avendo previsto che i lavori di sottoposa verranno eseguiti con lo scavo a cielo aperto di una trincea delle dimensioni di cm (80x120) ed al suo interno saranno posizionate le canalizzazioni elettriche protette da un bauletto in cls dello spessore di cm. 50 con ripristino dell'alveo con il materiale

proveniente dallo scavo medesimo e sistemazione superficiale con terreno vegetale compattato.

Con riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori appare opportuno che gli stessi si eseguano secondo le seguenti prescrizioni:

- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e di rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo anche in funzione della pendenza;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere da realizzare;
- le operazioni di scavo e di rinterro per la posa dei cavidotti, in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua, non alterino la morfologia attuale degli alvei:
  - per gli aspetti della sicurezza passiva, si dispone che nei punti di emersione, sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha validità.

Tanto esposto, l'Ufficio esprime parere favorevole all'approvazione.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n.11849 del 14/04/2008, rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- ARPA Puglia - Dipartimento Ambientale Provinciale di Foggia, con nota prot. n.1209 del 09/05/2008 e nota prot. n.59750 del 14/12/2010, sulla base di tutta la documentazione pervenuta e per quanto di competenza il parere risulta favore-

vole. Si precisa, inoltre, che il parere è vincolato al progetto presentato, pertanto, in caso di variante deve considerarsi inefficace fino ad integrazione da parte di questa Agenzia. In data 1/12/2010, la ditta presentava richiesta di parere integrativo a seguito di individuazione del modello di aerogeneratore da installare, per cui esaminata la documentazione integrativa presentata, per quanto di competenza, si conferma il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di che trattasi;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.945 del 20/06/2008, si rilascia nulla osta militare di forza Armata per gli aspetti di competenza. Si evidenzia che, per ciò che concerne aspetti operativi e di sicurezza al volo, è obbligatorio attenersi alle disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la direttiva allegata al foglio n.146/394/4422 del 09.08.2000. Tale direttiva è stata notificata alle Amministrazioni Civili ed alle Società interessate con a foglio n.SQA-133/8373/01 del 28.03.2001 del Comando della Squadra Aerea;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) con prot. n.5338 del 27/01/2009, considerato che:
  - l'Enav ha comunicato, con foglio prot. AV/AOP/PSA/ SC7670/233722 del 24.11.08, scheda ostacolo n.7670(non allegata) che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;
  - l'A.M. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi, la non sussistenza di implicazioni;
  - in relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto e' soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:
    - segnalatica diurna - le pale dovranno essere verniciate con n.3 bande, rosse, bianche e rosse di m 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse pale) i 100 m di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore

ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m, la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene;

segnalazione notturna - le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa. Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione. Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Inoltre dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima la data di inizio e fine lavori alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI ed all'ENAV, ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio. Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni;

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia con nota prot. n.9167 del 28/11/2008, preso atto del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del 24.09.2008 a firma del Dirigente l'Ufficio Tecnico e Ambiente del Comune di Deliceto (FG) inerente l'intervento in oggetto e considerato il contenuto della nota

prot.13195 del 14.11.2008 del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, dall'esame della documentazione cartografica presentata non si evincono ambiti territoriali assoggettati né a tutela monumentale ai sensi Della Parte II del Decreto legislativo n. 42/2004 né a tutela paesaggistica di competenza statale ai sensi degli artt. 136 e 142 del Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.; tale parere veniva ribadito con nota prot. n.3627 del 03/05/2010 dalla medesima Direzione Regionale;

- Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio - Ufficio Strumentazione Urbanistica, con prot. n.2894 del 19/03/2009, per quanto attiene gli aspetti urbanistici, si evidenzia l'assenza di contrasto. dell'intervento di cui trattasi con la pianificazione urbanistica comunale vigente, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003.

Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, rilevato che l'intervento ricade in un ambito territoriale Esteso di tipo "C" e "D", questo Servizio preso atto dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Deliceto in data 24.09.2008 prot. n.6225, della nota della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del 28.11.08 prot. n.9617 e del parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Puglia in data 11.07.08 prot. n.6917, ritiene lo stesso intervento compatibile con le norme di tutela dell'ATE di tipo "C" e "D" di riferimento;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura di Foggia con nota prot. n. 108798 del 18/11/2010, si rilascia parere favorevole, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;

- Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota prot. n.56585 del 04/05/2010, in riferimento alla richiesta di nulla osta per la realizzazione dell'impianto in oggetto specificato si comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate dalla costruzione dell'impianto eolico e delle opere annesse;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia con nota prot. n.6781 del 25/05/2010, si comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica non sono assoggettati all'ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n.139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.M. 16/02/82 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato all'ottenimento del predetto documento autorizzativo di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DM 16.2.82, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n.37/98, sia per quanto attiene la preventiva acquisizione del parere di conformità da parte di questo Comando sul progetto delle opere di adeguamento oltre che, a lavori ultimati, la presentazione della prescritta richiesta di sopralluogo per l'ottenimento del

richiamato documento autorizzativo di prevenzione incendi. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio LL.PP - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n.39353 del 29/04/2010, CHE il progetto di cui trattasi possa essere approvato, a condizione che:
  - si definisca la destinazione urbanistica dei beni da espropriare e da asservire;
  - si chiarisca la necessità di procedere all'esproprio, anziché all'asservimento, di notevoli superfici di proprietà privata per l'interramento del cavidotto;
  - si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Deliceto attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale, ovvero si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica sia per le aree di sito degli aerogeneratori che, eventualmente per le aree da espropriare per l'interramento del cavidotto;
  - si chiarisca l'anno di riferimento del V.A.M. applicato, tenendo conto che dovrà considerarsi l'ultimo V.A.M. determinato dalla competente C.P.A.;
  - si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art 16 del T.U. 327/'01;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.16539 del 25 novembre 2010, la conclusione del procedimento;
- in data 21 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Margherita S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di

applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n.12267 e della Convenzione al repertorio n.12268.

Rilevato che:

- la Società Margherita S.r.l. con nota del 14/10/2010 riscontrava la richiesta integrazioni formulata da Terna S.p.A. in Conferenza di Servizi che, con nota prot. n.17818 del 17/12/2010, comunicava la rispondenza ai requisiti tecnici di connessione del progetto delle opere elettriche previsti dal Codice di Rete;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.17074 del 03/12/2010, comunicava al Comune di Deliceto ed ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità propedeutico alla procedura espropriativa;
- la Margherita S.r.l. depositava, in data 24/02/2011, il piano particellare di esproprio aggiornato ai fini del perfezionamento della procedura espropriativa;
- il Servizio Energia acquisiva opposizioni all'avvio della procedura espropriativa ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, le quali si ritenevano superate per effetto delle controdeduzioni presentate dalla Società proponente.

Considerato che:

- la Corte Costituzionale, con Sentenza n.344 del 26/11/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del R.R. n.16/2006;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 si dispone che *“si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione”*;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, all'esito dei lavori

della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n.6 aerogeneratori della potenza complessiva di 18 MW ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Viticole, Iannuzzi, Pozzo Salito", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- RATORE N.	COORDINATE GAUSS BOAGA	
	X	Y
1	2557225	4560174
2	2557528	4559898
3	2558344	4560127
4	2558698	4561024
5	2558335	4560958
6	2557886	4560741

e delle opere connesse costituite da:

- cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento del parco eolico alla sezione a 150 KV presso la S.E. 380/150 KV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n.1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n.6 del 21/01/2011, collegata in entra-esce dalla linea a 380 KV "Foggia-Candela";
- stallo a 150 KV da realizzare nella S.E. 150/380 KV.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 80 del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art.

14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 18 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Viticole, Iannuzzi, Pozzo Salito".

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

**DETERMINA****Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

**Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia alla via Napoli n. 121, Partita IVA 03188710713 dell'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18 MW ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Viticole, Pozzo Salito, Iannuzzi", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- RATORE N.	COORDINATE GAUSS BOAGA	
	X	Y
1	2557225	4560174
2	2557528	4559898
3	2558344	4560127
4	2558698	4561024
5	2558335	4560958
6	2557886	4560741

e le opere connesse sono costituite da:

- cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento del parco eolico alla sezione a 150 KV presso la S.E. 380/150 KV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n.1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n.6 del 21/01/2011, collegata in entra-esce dalla linea a 380 KV "Foggia-Candela";

- stallo a 150 KV da realizzare nella S.E. 150/380 KV.

**Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

**Art. 4)**

La Società Margherita S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

**Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

**Art. 6)**

Di dichiarare il parco eolico e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

**Art. 7)**

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monito-

raggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico-edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

**Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Deliceto (FG).

**Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 22 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 81

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse della potenza elettrica di 4,158 MW sito nel comune di San Pancrazio Salentino (Br) denominato "BR 21". Società EC SOLAR P2 Srl, con sede legale in Pisa, via Malasomma 18 - P. IVA 01913370506**

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel

procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società E CONVERT Srl avente sede legale in Pisa alla via Gozzini n.15/17, P.IVA 01816070500, con nota acquisita al nostro prot. n. 38/8990 del 08.08.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale pari a 4,158 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR) denominato "BR21";

la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.394381 del 20.08.2008 (pratica GOAL n.13952) e vidimata in data 15.12.2009, prevede l'installazione di un nuovo trasformatore nella cabina primaria di San Pancrazio Salentino, inoltre, dovrà essere costruita una cabina di consegna, connessa con linea dedicata MT alla cabina primaria stessa, da ubicarsi in prossimità della cabina primaria. La soluzione prevede:

- stallo AT/TR in cabina primaria con componenti in aria (compreso impegno superficie)
- trasformatore AT/MT
- sezione MT in container
- costruzione di una cabina di consegna
- connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un breve tratto di linea in conduttore nudo AA 150mm<sup>2</sup>.

La Società E CONVERT Srl in data 04.09.2008 ha dichiarato di aver accettato integralmente e incondizionatamente la STMG rif. GOAL 13952 proposta da ENEL;

la Società E CONVERT Srl, in data 30.03.2009, ha comunicato il conferimento del progetto in questione alla Società EC SOLAR P2 Srl con sede legale in Pisa, via Gozzini 15/17;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,158 MW da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino, denominato "BR21", non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 15 MW, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2007;

la Società EC CONVERT P2 Srl, in data 29.11.2009 e successivamente in data 17.12.2009, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa e sostitutiva di quella precedentemente depositata;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 14060 del 17.12.2009, ha comunicato formalmente l'avvio di procedimento agli enti ritenuti competenti al rilascio di pareri nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

la Società EC SOLAR P2 S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 27.01.2010 (Prot. AOO\_159 del 17.02.2010 n. 2517) trasmetteva, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. N.241/90 e s.m.i., copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo agli Enti e/o Organismi indicati nell'avvio del procedimento e successivamente, in data 12.04.2010, trasmetteva integrazione della copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo a Anas, Ferrovie Sud Est e Snam Rete Gas non presenti nella comunicazione di avvio di procedimento;

la Società EC SOLAR P2 Srl, in data 15.02.2010 (Prot. AOO\_159 del 17.02.2010 n. 2524), trasmetteva il piano economico finanziario asseverato dall'Istituto Bancario e la dichiarazione resa dall'Istituto Bancario attestante la disponibilità delle risorse finanziarie della Società;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 8122 del 24.05.2010 ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 15 giugno 2010- ore 15.00;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici**, prot. 15224 del 17.02.2010,

comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi. Con la circostanza, comunica alla Ditta EC Solar P2 Srl che, dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizi, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo ai sensi all'art.27 della L.R. n.13/2001 per le zone sismiche. Inoltre, fa presente che per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esecuzione di eventuali opere di attraversamento, con linee di vettoriamento del reticolo idrografico demaniale, le stesse dovranno essere sottoposte a preventiva Autorizzazione onerosa da parte dell'Ufficio, ai sensi del R.D. n.523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'AdB della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo;

- **Regione Puglia- Area Politiche per lo Sviluppo Rurale- Servizio Foreste**, prot. n. 685 del 24.02.2010, comunica che le zone in oggetto non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D. L. 3267/23;
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto**, prot. n. 21181 del 28.04.2010, comunica ad integrazione di quanto esposto nella nota prot. 3217 del 25.01.2010 che non si intravedono motivi ostativi alle varianti al percorso di connessione relativo al collegamento dell'impianto in argomento alla Rete Enel;
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana- Ufficio Regionale Espropri**, prot. n. 42803 del 10.05.2010, comunica l'inesistenza di acquisizioni coattive nelle previsioni progettuali dell'impianto in oggetto, pertanto, non ha alcun parere da esprimere;
- **Arpa Puglia- Dipartimento Provinciale di Brindisi**, prot. n. 29014 del 14.06.2010, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  1. La Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per la varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del DM 20/5/2008;
  2. Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo

utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi.

- **Snam Rete Gas**, prot. n. 188/cg del 14.06.2010, rilascia nulla osta a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - 1) nell'attraversamento dell'elettrodotto MT da 20 kV e il metanodotto Snam in corrispondenza degli incroci denominati "Int. n°5" ed "Int. n°6", considerando il tracciato da voi presentato, la distanza minima tra l'estradosso inferiore del tubo portacavi e l'estradosso superiore del metanodotto Snam dovrà essere di almeno 0,5 metri; nell'attraversamento dell' elettrodotto MT da 20 kV e il metanodotto Snam in corrispondenza dell'incrocio denominato "Int. n°7", considerando il tracciato da voi presentato,, date le profondità di posa verbalizzate nel corso del sopralluogo congiunto del 05/03/2010, le possibili soluzioni sono:
    - a) per attraversamento in sovrappasso, i cavi elettrici non dovranno essere contenuti in tubo portacavo per almeno 6 metri (3 metri da entrambi i lati del metanodotto per tutti gli attraversamenti) e dovrà essere rispettata una distanza minima tra l'estradosso inferiore dei cavi e l'estradosso superiore dei metanodotti di almeno 0,5 metri;
    - b) per attraversamento in sottopasso, nel caso di cavi contenuti in tubo portacavo, dovrà essere rispettata una distanza minima tra l'estradosso inferiore del metanodotto Snam e l'estradosso superiore del tubo portacavo di almeno 1,5 metri;
  - 2) i lavori nel tratto interferente con il metanodotto Snam dovranno essere preventivamente concordati con il Centro Snam Rete Gas di Bari e dovranno essere preceduti da un rilievo eseguito a cura ed in presenza di personale Snam Rete Gas; il rilievo del metanodotto, verbalizzato tramite redazione di apposito "verbale di picchettamento", sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione,
  - 3) il tracciato e la profondità di posa dello stesso; prima dell'inizio dei lavori dovranno essere definite e verbalizzate le procedure di

esecuzione dei lavori, contestualmente tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra in vicinanza del metanodotto Snam; la rete di terra del cavidotto, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza dell'attraversamento con il metanodotto Snam dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 12 metri (6 metri da entrambi i lati del metanodotto);

- 4) eventuali altre opere accessorie all'impianto, quali pozzetti, cabine di trasformazione ecc.. dovranno essere posti ad una distanza tale da rispettare le condizioni previste dalla servitù di metanodotto in essere di 19,50 metri per parte rispetto l'asse del metanodotto;
- 5) in nessun caso dovrà essere alterata la profondità di posa del metanodotto Snam;

Qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte, il presente nulla osta è immediatamente revocato con l'obbligo, da parte della Società, di ripristinare i terreni allo stato "quo ante";

- **Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti- Ufficio Espropriazioni**, prot. n. 55101 del 15.06.2010, esprime parere favorevole. Il parere espresso è relativo alla linea di connessione e non necessariamente assicura la possibilità di poter occupare le sedi stradali di proprietà della Provincia, in quanto:

1. le autorizzazioni all'occupazione vengono rilasciate al momento dell'esecuzione dei lavori che devono essere eseguiti nei 45 gg successivi, pena decadenza della connessione;
2. alcune strade sono oggetto di numerose richieste per lo stesso utilizzo, pertanto, in qualche caso, al momento in cui verrà richiesta l'occupazione degli spazi necessari, potrebbe non essere più possibile concedere autorizzazioni all'attraversamento, con la conseguenza che le aziende potrebbero essere costrette a utilizzare soluzioni alternative per l'ottenimento delle servitù.

Ciò premesso, nel caso in cui al momento della richiesta di autorizzazione all'occupazione del sottosuolo delle sedi stradali di proprietà di questo Ente, la disponibilità di spazio esista, lo stesso sarà

di larghezza massima 40cm, a mt. 1,5 di profondità, e la società richiedente sarà obbligata, oltre all'immediato ripristino, a riasfaltare nei tempi e nei modi indicati nelle prescrizioni, tutta la carreggiata per un tratto di strada pari al percorso richiesto;

- **Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale- Servizio Agricoltura**, prot. n. 53724 del 11.06.2010, comunica che sui fondi interessati dall'impianto fotovoltaico in oggetto non insistono colture agrarie assoggettate a vigilanza e tutela e pertanto non formalizza alcun rilievo;
- **Comune di San Pancrazio Salentino- Ufficio Tecnico Comunale**, prot. n. 7790 del 14.06.2010, esprime parere favorevole di massima con le seguenti condizioni:

1. la recinzione da realizzare non dovrà creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale, non dovrà impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche affinché non si creino fenomeni di dilavamento e/o allagamento, né creare impatto visuale, per cui la stessa dovrà essere mascherata con vegetazione di tipo autoctono ad alto fusto. E' necessario produrre una dichiarazione a norma di legge a firma di tecnico abilitato che attesti il soddisfacimento delle tre condizioni elencate e produrre apposita planimetria con l'indicazione e la posizione della vegetazione autoctona da utilizzare per mascherare la recinzione;
2. per la pulizia e manutenzione dei pannelli vengano utilizzati materiali non inquinanti, al fine di evitare fenomeni di inquinamento della falda. E' necessario produrre apposita relazione con indicazione del metodo e dei materiali utilizzati per la manutenzione dell'impianto.

La Società titolare dell'impianto è tenuta a comunicare all'ufficio tecnico e a quello della Polizia Municipale l'inizio e la fine dei lavori in modo da consentire gli opportuni interventi di sorveglianza. Prima della realizzazione delle opere è necessario regolare in modo formale i rapporti col Comune non solo per gli aspetti riconducibili alle prescrizioni del Codice Civile, ma anche per gli aspetti che riguardano i dettagli delle stesse che la particolarità dell'opera comporta in relazione alla compromissione che il territorio di San Pancrazio Salentino subirebbe;

- **Enac**, prot. n. 39761 del 05.05.2010, dichiara

che:

1. l'impianto fotovoltaico in oggetto, data la collocazione e altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
2. l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
3. l'**A.M. CIGA** per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;

pertanto, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione Puglia**, prot. n. 3662 del 26.02.2010, fa presente che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui D.Lgs. n.42 del 22/1/2004 e pertanto non rientra nelle proprie competenze istituzionali;
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Puglia e Basilicata**, prot. n. 3073 del 03.03.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. III Regione Aerea**, prot. n.20451 del 14.04.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- **Comando Militare Esercito Puglia**, prot. n. 8966 del 13.05.2010, concede nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**, prot. n. 3327 del 23.03.2010, prende atto di quanto indicato nella nota del 15.02.2010 dell'Ing. Arcangelo Barletta in qualità di progettista dell'impianto ossia che l'impianto non rientra in nessuna delle attività elencate nel DM 16.02.1982 soggette al controllo di prevenzione incendi;
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Attività Estrattive**, prot. n. 563 del 29.01.2010, conferma il nulla osta di massima alla realizza-

zione del progetto in oggetto;

- **Acquedotto Pugliese**, prot. n. 70418 del 31.05.2010, dichiara che il cavidotto interferisce con le condotte di distribuzione idriche e fognanti dell'abitato di San Pancrazio Salentino per le quali ha competenza questa Autorità. Per quanto concerne tali condotte, rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere previo sopralluogo congiunto da effettuare coi tecnici dell'Ufficio, all'inizio dei lavori e anche durante la fase esecutiva, al fine di individuare la precisa ubicazione e tipologia delle interferenze;
- **Ferrovie Sud Est**, prot. n.2065 del 04.06.2010, esprime nulla osta tecnico preventivo. Precisa che il suddetto nulla-osta è rilasciato ai soli fini della presentazione da parte di codesta Società della documentazione per la Provincia di Lecce e per l'ENEL e quindi non autorizza, allo stato, l'attraversamento della linea ferroviaria. L'autorizzazione definitiva ai lavori è subordinata al completamento della procedura di autorizzazione (assenso, ai fini della sicurezza del competente ufficio del Ministero dei Trasporti - U.S.T.I.F. di Bari e nulla osta dell'Assessorato ai Trasporti - Settore Trasporti della Regione Puglia), del progetto esecutivo già presentato. Preventivamente al rilascio della suddetta autorizzazione, inoltre, dovrà essere sottoscritto un apposito atto di Convenzione, che regolerà i rapporti tra queste Ferrovie e la Società;
- **Asl di Brindisi**, modulo-parere del 14.06.2010, esprime parere favorevole a condizione che:
  1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
  2. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
  3. vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 08.07.2003;
  4. venga acquisito il parere favorevole dell'Arpa Dap Brindisi.
- **Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo**, prot. n. 3735 del 14.06.2010, rileva che il percorso del cavidotto di MT interferisce con alcune condotte irrigue interrato dell'impianto irriguo collettivo "Irrigazione Salento". Per detti attra-

versamenti si esprime parere di massima favorevole subordinato al rilascio di nulla-osta definitivo del Consorzio a conclusione di apposita istruttoria tecnica. Pertanto la ditta proponente dovrà fame esplicita richiesta con invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio relativi agli attraversamenti nonché accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva;

- **Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia**, prot. n. 11539 del 23.07.2010, dichiara di aver acquisito in data 28.06.2010 e con prot. 10202 la Carta del Rischio Archeologico del territorio interessato dalle opere. Per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

1. tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalle prime fasi. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti di indagine;
2. tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS25;
3. dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione;

- **Anas Spa**, prot. n. 29814 del 11.08.2010, concede la 'Costruzione di n. 3 elettrodotti M.T. in attraversamento sotterraneo trasversale alla S.S. in corrispondenza del km. 53+142 per il collegamento di n. 3 impianti fotovoltaici (progetti "BR06", "BR21" e "BR22"). I lavori saranno eseguiti in conformità al progetto presentato e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - durante l'esecuzione dei lavori, previa verifica

dei preesistenti sottoservizi e limiti di proprietà, il posizionamento delle condotte dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto riportato negli allegati di progetto ed in caso di variazione (da concordare preventivamente con i tecnici ANAS) al termine delle lavorazioni dovranno essere prodotti e consegnati elaborati scritto-grafici aggiornati riportanti il posizionamento e le rispettive lunghezze e/o sezioni dell'intervento effettivo. I 3 cavidotti, da collocare con attraversamento trasversale perpendicolare alla S.S. 7 Ter al km.53+142, per una lunghezza complessiva di in. 46,60 e per una larghezza di m. 0,60, dovranno essere posati con sistema a perforazione orizzontale ed essere idonei a proteggere i cavi in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale (art. 66 del Reg. Esec. del C.d.S.).

- Le pertinenze stradali e le opere accessorie eventualmente manomesse (cordoli, segnaletica orizzontale ecc.) dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere accertata l'eventuale presenza di altri sottoservizi interferenti. Durante i lavori si dovranno disporre i materiali e le opere con opportuna cautela, senza ostacolare o interrompere il regolare transito lungo la Statale. Gli attraversamenti trasversali dovranno essere eseguiti metà carreggiata per volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata. Dovrà inoltre essere installata tutta la segnaletica di cantiere prescritta dagli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 16,12.1992, N. 495.
- I lavori oggetto della presente autorizzazione dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di mesi sei (6) a decorrere dalla data della presente. Prima dell'inizio dei lavori codesto Concessionario dovrà segnalare al Centro di Manutenzione in indirizzo il nome della Ditta esecutrice (con relativo recapito) e del Direttore Tecnico responsabile.
- La presente concessione è sottoposta al pagamento del canone annuo di euro 856.77, soggetto ad IVA, determinato secondo la tariffa allegata al provvedimento dell'Amministratore ANAS del 04.08.1998. pubblicato sulla G.U.

N. 194 del 21.08.1998.

- Rimane esplicitamente stabilito che codesto Concessionario dovrà provvedere a quanto sopra a sua cura e spesa e pertanto resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione, manutenzione ed uso delle opere oggetto della presente autorizzazione restandone completamente sollevata l'ANAS S.p.A. da ogni e qualsivoglia responsabilità.
- **Autorità di Bacino della Puglia**, prot. n. 133331 del 22.10.2010, ritiene che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto sono compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato con le seguenti prescrizioni:
  - tutte le opere (anche quelle provvisorie) relative all'intervento siano realizzate esternamente al limite individuato per la piena bicentennaria;
  - le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
  - le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
  - durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
  - per lo stoccaggio, ancorchè temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli P.A.I.;
  - siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
  - sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

*VISTO che:*

l'Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 1610 del 22.02.2011, dichiara che dall'esame della "Tavola 6 - rev. E" risulta che parte della recinzione dell'impianto ricade nell'area inondabile dalla

piena bicentennaria, individuata dal proponente con apposito studio idrologico-idraulico. In considerazione di quanto rappresentato nella "Tav. 11 - Particolari cavidotti e recinzione" (trasmessa in allegato al progetto iniziale), si rileva che il tracciato della suddetta recinzione non è conforme alla prescrizione n.1 della menzionata nota prot n.13331 del 22/10/2010.

Pertanto, al fine di adeguare la recinzione in questione a quanto prescritto da questa Autorità sono possibili due alternative:

- delocalizzazione della recinzione all'esterno dell'area Inondabile dalla piena bicentennaria,
- mantenimento dell'attuale tracciato garantendo, nell'area inondabile dalla piena bicentennaria, un franco di almeno 1 m tra la quota prevista per la piena stessa e il punto più basso del piano di appoggio della recinzione e dei relativi manufatti strutturali, senza alterare la sezione idraulica preesistente.

*CONSIDERATO che:*

- la Società EC SOLAR P2 Srl con nota prot. n. A00159 n.2523 del 28.02.2011 ha trasmesso 3 copie della Tav. 6 del progetto definitivo, in sostituzione di quella già precedentemente depositata, evidenziando l'adozione della prima soluzione indicata nella nota dell'Autorità di Bacino ovvero la realizzazione della recinzione al di fuori dell'area inondabile dalla piena bicentennaria;
- la Società EC SOLAR P2 Srl con nota pec del 08.03.2011, dichiara, a firma del progettista, che a seguito della delocalizzazione della recinzione come sopra indicata, la potenza dell'impianto non è stata modificata rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali che hanno conseguito la chiusura positiva della Conferenza di Servizi;

si ritiene pertanto acquisito il parere dell'Autorità di Bacino.

- **Regione Puglia- Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio**, prot. n. 7125 del 04.11.2010, ribadisce il proprio diniego alla realizzazione della strada, consentendo esclusivamente la realizzazione del cavidotto interrato a condizione che al termine dei lavori sia ripristinato lo stato di naturalità dei luoghi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

*VISTO che:*

la Regione Puglia- Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n. 5585 del 23.09.2010, ha rilevato che, relativamente al cavidotto, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici:

*“... il percorso del cavidotto intercetta un'area coperta a macchia, in località Cava Di Tufo, in corrispondenza del tratto nel quale il presente progetto prevede la realizzazione del tratto di strada, ...”, pertanto prescriveva “l'individuazione di un nuovo tracciato che non intercetti l'area coperta a macchia e che segua preferibilmente la viabilità esistente”;*

*CONSIDERATO che:*

la Società EC SOLAR P2 Srl, in data 19.11.2010 (nostra nota prot. A00159 n.16414 del 22.11.2010), ha trasmesso la Tav. 13 Rev. A “Chiarimento su tratto di percorso” evidenziando che il tratto di percorso di connessione che attraversa l'area distinta riportata a “macchia” nel PUTT/P seguirà il tracciato esattamente corrispondente allo stradone esistente senza minimamente compromettere la vegetazione così come previsto dalla N.T.A. del PUTT in tali ambiti;

si ritiene superato pertanto il parere del Servizio Assetto del Territorio.

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 12451 del 25.08.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 15.06.2010;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO\_159 del 30.11.2010 n. 16793 comunicava di aver formalmente chiuso il procedimento positivamente. Inoltre in data 21 gennaio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società

EC SOLAR P2 S.r.l. ed il Comune di San Pancrazio Salentino, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra, pertanto, nel campo di applicazione del R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

- la Società con nota A00159 n.1200 del 31.01.2011 dichiara di aver trasmesso 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per:
  - la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,158 MW e delle relative opere connesse, ubicati nel Comune di San Pancrazio Salentino denominato “BR21”;
  - la connessione con linea dedicata MT alla cabina primaria San Pancrazio Salentino, da ubicarsi in prossimità della cabina primaria stessa.

La soluzione prevede:

- stallo AT/TR in cabina primaria con componenti in aria (compreso impegno superficie)
- trasformatore AT/MT
- sezione MT in container
- costruzione di una cabina di consegna
- connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un breve tratto di linea in conduttore nudo AA 150mm<sup>2</sup>;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo svi-

luppo, con nota n.8122 del 24.05.2010 ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi segnalando in particolare alla Provincia competente che la Società proponente è titolare di altri progetti ricadenti nel medesimo territorio di San Pancrazio Salentino per un totale di 16,225 MW. Pertanto, richiedeva alla Provincia competente, ai sensi della DGR n° 35/2007 punto 2.3.2 e della L.R. n° 17/2007, un parere sulla eventuale assoggettabilità a VIA;

- la Società, a valle di quanto sopra citato, con nota n.12095 del 29.07.2010, ha dichiarato che è venuta a mancare la disponibilità dell'area dell'impianto individuato con il codice "BR22" riducendo a 13,522 MW la potenza totale dei progetti situati nel territorio di San Pancrazio Salentino risultando pertanto inferiore alla soglia di 15 MW prevista dall'art.10 della Legge Regionale n.25 del 3 agosto 2007. A tal proposito, si rileva che non è mai pervenuto alcun riscontro dalla Provincia competente;
- la Società, ha acquisito le servitù relative alle aree interessate dal progetto necessarie per il passaggio di cavidotti, l'installazione di cabine di sezionamento e cabine Enel per i passaggi di accesso all'area del parco fotovoltaico e successivamente con nostra nota A\_00159 del 25.01.2011 n.1031 ha trasmesso proroga del contratto di Costituzione di Diritto di Superficie;
- in data 21.01.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società EC SOLAR P2 S.r.l. ed il Comune di San Pancrazio Salentino l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 16.11.2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12341 e della Convenzione al repertorio n. 12342.
- come risulta da dalla relazione istruttoria rep. n. 81 del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del

D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,158 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR) denominato "BR 21".

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

*DETERMINA*

**Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

**Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società EC SOLAR P1 S.r.l. con sede legale in Pisa alla via Malasoma n.18, Partita IVA 01913370506 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per:

- la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,158 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di San Pancrazio Salentino denominato "BR21";
- la connessione con linea dedicata MT alla cabina primaria San Pancrazio Salentino, da ubicarsi in prossimità della cabina primaria stessa. La soluzione prevede:
  - stallo AT/TR in cabina primaria con componenti in aria (compreso impegno superficie)
  - trasformatore AT/MT
  - sezione MT in container
  - costruzione di una cabina di consegna
  - connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un breve tratto di linea in conduttore nudo AA 150mm<sup>2</sup>;

**Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

**Art. 4)**

La Società EC SOLAR P2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del

medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

**Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

**Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con il presente decreto.

**Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di

importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di

supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di San Pancrazio Salentino (BR).

#### **Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 82

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 3 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Carmiano (LE), ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.**

**Società: GASI 14 S.r.l. con sede legale in Roma, via Lima n. 48 - P. IVA e C.F. 02504200342**

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti

alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

*Rilevato che:*

- la Società GASI 14 S.r.l., avente sede legale in Roma alla Via Lima n.48, P. IVA e C.F. 02504200342, con nota prot. n. 46/11237 del 20.10.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 3 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Carmiano (LE);
- la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.492472 del 23.07.2009 (codice di rintracciabilità T0012284), prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna connessa con linea dedicata dalla Cabina Primaria COPERTINO, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. La soluzione prevede:
  - connessione con linea dedicata alla CP Copertino mediante costruzione di circa 6 Km di linea aerea AA 150mmq e circa 150 m di cavo interrato in MT a 20 kV;
  - stallo MT in CP;
  - costruzione di una cabina di consegna
- la Società, in data 21.09.2009, ha dichiarato di accettare integralmente il preventivo dell'impianto individuato dal codice di rintracciabilità T0012284 e ha chiesto a ENEL SpA:
  - variazione della modalità di posa, da linea aerea a linea in cavo;
  - variazione del percorso.
- il Piano Tecnico della linea elettrica per il progetto in oggetto (codice di rintracciabilità T0012284) è stato vidimato da ENEL SpA in data 15.04.2010;
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3 MW da realizzarsi nel Comune di Carmiano (LE) non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Società GASI 14 S.r.l. con nota del 06.11.2009 (Prot. AOO\_46 del 06.11.2009 n. 11980) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture

- Materiali per lo Sviluppo - documentazione ad integrazione della documentazione già presentata in data 20 ottobre 2009, relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_46 del 24.11.2009 - n. 12622 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società GASI 14 S.r.l. con nota del 07.12.2009 (Prot. AOO\_46 del 07.12.2009 n. 13379) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - ulteriore documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_46 del 08.01.2010 n. 246 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società GASI 14 S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 05.02.2010 (Prot. AOO\_159 del 12.02.2010 n. 2342) trasmetteva agli Enti e/O Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 4199 del 18.03.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22 aprile 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Enac, prot. n.16551 del 08.03.2010, dichiara che:
  - l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
  - l'impianto fotovoltaico data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

- l'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;
- non risultano pertanto implicazioni al riguardo; pertanto, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- Asl Lecce, prot n. 16/144/ED del 15.03.2010, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
  - Che siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;
  - Che, per quanto attiene al cavidotto, la fasce di rispetto siano determinate e attuate in conformità ai criteri del DPCM 8/7/2003;
  - Che la vegetazione sia decespugliata meccanicamente senza l'uso dei diserbanti.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttore approvato con D. n.191/cd/a del 13.06.2002 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo.
- Comune di Carmiano, prot.n.2868 del 17.02.2010, esprime nulla osta fatte salve:
  - le determinazioni che il Consiglio Comunale vorrà assumere in merito, ai sensi di quanto disposto dallo stesso organo con atto n.60 del 26.08.2008;
  - le determinazioni e/o eventuali osservazioni che verranno assunte in sede di Conferenza dei Servizi.
- Regione Puglia- Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n.16041 del 19.02.2010, rileva che le opere da eseguire non sembrano determinare interferenze significative coi parametri ambientali rientranti nelle materie dell'Ufficio, pertanto, nulla osta alla costruzione e esercizio dell'impianto di cui all'oggetto, precisando che:
  - le eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure della normativa sismica e la relativa documentazione dovrà essere integrata da specifiche indagini di qualificazione geologica e geotecnica del sito;
  - per l'eventuale realizzazione di pozzi per l'utilizzazione di acque sotterranee si dovrà fare richiesta al medesimo Ufficio per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione;
  - nel caso di variante dell'intervento allo strumento urbanistico vigente, prima dell'approvazione definitiva si dovrà richiedere al medesimo Ufficio il parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art.89 del T.U.380/01.
- Comune di Leverano, prot.n.3650 del 26.02.2010, rilascia nulla osta, fatti salvi diritti ed interessi terzi, con le seguenti prescrizioni:
  - la Società dovrà contattare, prima dell'inizio dei lavori, le varie società fornitrici di servizi al fine di verificare ed risolvere eventuali interferenze;
  - la Società dovrà contattare l'Ufficio Tecnico Comunale e L'ufficio Polizia Locale al fine di concordare eventuali deviazioni del traffico;
  - durante l'esecuzione dei lavori si dovranno usare tutti gli accorgimenti al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed in conformità alle norme del Codice della Strada;
  - il taglio della pavimentazione stradale bitumata deve avvenire con mezzo meccanico idoneo all'esecuzione dei tagli netti che non comportano alterazioni alle pavimentazioni limitrofe;
  - la posa in opera di cavidotti, tubazioni ecc. nelle trincee sia eseguita a quota regolamentare;
  - i rinterri dovranno essere effettuati con materiale arido proveniente da cave idonee e dovranno essere adeguatamente costipati con martello vibrante, previa umidificazione;
  - i ripristini di pavimentazioni, marciapiedi, zanelle, cordoni, ecc. dovranno essere eseguiti con materiali aventi qualità e caratteristiche uguali a quelle esistenti;
  - la sede stradale dovrà essere lasciata libera da qualsiasi forma e quantità di materiale di risulta;
  - i ripristini delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso dovranno essere effettuate con stesa e rullatura di strato di collegamento per uno spessore di 10 cm e successivamente con stesa e rullatura di manto per uno spessore finito di 3 cm;
  - il piano finito della sede stradale interessata dal ripristino non dovrà essere di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
  - non dovrà essere creato intralcio e disagio alla popolazione;

- dovrà essere effettuato il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, se preesistente.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. n. 5435 del 29.03.2010, rileva che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di specifica competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n.5665 del 29.03.2010, conferma quanto espresso nella nota prot. n.2653 del 15.02.2010. Pertanto, l'attività non risulta elencata tra quelle di cui al D.M. 16.02.1982 e quindi non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. 12.01.1998 n°37;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare e Marittimo dello Jonio e del Canale Otranto, prot. n. 16837 del 01.04.2010, richiama quanto già espresso nella nota prot. n. 3855 del 27.01.2.10 e pertanto dichiara che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione e opere connesse;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 19218 del 08.04.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;
- Regione Puglia- Servizio Attività Estrattive, prot. n. 2699 del 08.04.2010, rilascia nulla osta per quanto di competenza;
- Comune di Copertino, prot.n.10405 del 12.04.2010, esprime parere favorevole limitatamente alle infrastrutture dell'impianto in oggetto, ricadenti nel territorio di Copertino;
- Consorzio di Bonifica dell'Arneo, prot. n. 2415 del 14.04.2010, esprime parere favorevole;
- Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n. 5932 del 14.04.2010, dichiara che i terreni interessati dai lavori per la realizzazione dell'impianto non sono gravati da vincolo idrogeologico pertanto comunica che non occorre il proprio nulla osta forestale. Qualora la realizzazione dell'impianto comportasse il taglio di piante di origine naturale e non isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e pertanto non classificabili come "bosco", di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea, occorre una preventiva autorizzazione da parte dello stesso Servizio Foreste in base al Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009;
- Autorità di Bacino, prot. n. 4170 del 15.04.2010, dal confronto con gli elaborati del P.A.I., non rileva la presenza di sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto con le aree sottoposte a tutela.
- Acquedotto Pugliese, modulo-parere del 15.04.2010, esprime parere favorevole a condizione che venga stipulata apposita convenzione con lo stesso AQP Spa contenente le prescrizioni esecutive per la salvaguardia delle opere idriche. Prescrive inoltre uno studio ed eventuale adeguamento del progetto dell'interferenza elettromagnetica tra linee elettriche e condotte idriche in ghisa/acciaio secondo i disciplinari tecnici;
- Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 7480 del 21.04.2010, concede nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 5837 del 21.04.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
- Provincia di Lecce, prot. n. 35473 del 21.04.2010, trasmette il parere dei relativi Uffici di competenza:
  - Ufficio Emissioni, esprime parere favorevole alla costruzione e esercizio dell'elettrodotto precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposto dal D.P.C.M. 8/7/2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto;
  - Ufficio Rifiuti, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
    1. per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne di dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n.282/cd/a del 21.11.2003 e dall'allegato A1 del Piano Direttore;
    2. i trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini di contenimento di capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto;
  - Ufficio Aree Protette, Tutela Naturalistica, dichiara che l'impianto non ricade in:

1. Aree protette nazionali ex L.394/91;
  2. Aree protette regionali ex L.19/97;
  3. pSIC di cui alla direttiva 92/43/CEE "Habitat";
  4. ZPS di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
  5. Zone Umide di cui alla convenzione di Ramsar;
- Servizio Viabilità, esprime il proprio benestare tecnico preventivo relativamente al tracciato proposto per l'elettrodotto interrato, precisando:
    - l'obbligo per la Società di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa Concessione facendone successiva richiesta all'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni della stessa Provincia;
    - l'obbligo per la Società di presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso lo stesso Servizio una tavola progettuale che preveda la piantumazione, costituita da essenze arboree con fogliame fitto, al fine di schermare l'impianto dalla visibilità della S.P.117 "Leverano-Carmiano";
  - Provincia di Lecce, Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria, prot. n.45894 del 24.05.2010, dichiara che il progetto risulta compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; inoltre, per quanto attiene alla coerenza con le previsioni del Piano faunistico-venatorio vigente, esprime parere favorevole in quanto l'intervento non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione;
  - Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri, prot. n.36832 del 22.04.2010, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
    - Si chiarisca la destinazione urbanistica del sito delle cabine di consegna e delle opere di connessione (elettrodotto);
    - Si acquisisca preliminarmente la certificazione del Comune di Copertino attestante la conformità o compatibilità della cabina di consegna col vigente PUG comunale;
    - Si modifichi l'elenco ditte redigendolo, in un unico elaborato contenente, per ciascuna distinta particella: i relativi dati catastali, ivi compresi la superficie complessiva e i proprietari catastali e relativi dati anagrafici; la distinta tipologia di acquisizione coattiva, le superfici da acquisire coattivamente, le relative indennità unitarie e complessive;
  - Si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 321/2001;
  - Comune di Carmiano, in data 22.04.2010, sede di conferenza di servizi, riconferma il nulla osta rilasciato con nota n. 2868 del 17.02.2010.
  - Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 1134 del 06.05.2010, esprime parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, altresì ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per il cavidotto prescrivendone il completo interrimento sotto strada esistente al fine di non comportare modificazioni degli ATD interessati e delle relative aree annesse.
  - Arpa Puglia- Dipartimento Provinciale di Lecce, prot. n.27275 del 03.06.2010, esprime parere contrario per i seguenti motivi:
    - Assenza del programma di reimpianto per gli alberi di ulivo sui terreni interessati dall'inseadimento;
    - Assenza della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
  - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot. n. 11425 del 21.07.2010, a valle della richiesta della carta del rischio archeologico pervenuta con nota prot. n.6296 del 19.04.2010, ritiene che non sussistono impedimenti alla realizzazione dell'impianto alle seguenti condizioni:
    - Tutte le attività di scavo che interferiscono col sottosuolo, previste sia nell'ambito dei due campi FV che per il cavidotto, dovranno essere sottoposte a continuo controllo archeologico;
    - Detto controllo e la relativa documentazione specifica dovranno essere affidate ad archeologi di idonea formazione e comprovata esperienza, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, con oneri a carico della Società proponente e sotto il coordinamento scientifico del funzionario archeologo;

- Nella eventualità di ulteriori accertate anomalie che possano prefigurare la presenza di resti archeologici, saranno poste in essere le procedure previste in merito dal D.Lgs. 42/2004, compresi gli accertamenti tecnici di competenza della stessa Soprintendenza, la quale si riserva di poter richiedere varianti al progetto;
  - in presenza di autorizzazione finale alla realizzazione dell'impianto, la Società dovrà comunicare la data prevista per l'inizio dei lavori e il nominativo degli archeologi individuati per l'attività di controllo;
  - Regione Puglia - Servizio Agricoltura, prot. n. 0104517 del 09.11.2010, comunica che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fatte salve le seguenti prescrizioni:
    - È fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
    - Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche e agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite battitura e avvitaratura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
    - La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40 per 40cm, o in alternativa la rete deve essere posta a un'altezza di 30cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno all'area;
    - Non sono consentiti sbancamenti e movimentazioni di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
  - Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
  - Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;
  - È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici e altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
  - È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulizia dei pannelli e delle strutture.
- Rilevato che:*
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 7773 del 17.05.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22.04.2010;
  - la Società GASI 14 S.r.l., con nota del 13.08.2010 (Prot. AOO\_159 del 13.08.2010 n. 12373) depositava, presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, in duplice copia, il progetto espropriativo relativamente ai terreni dei privati interessati dal passaggio del cavidotto di connessione interrato, ai fini dell'avvio della procedura espropriativa;
  - la Società con nota A00159 n.13448 del 14.09.2010 risponde alla richiesta di integrazioni dell'Ufficio Regionale Espropri trasmettendo i seguenti documenti:
    - l'attestazione della compatibilità della cabina di consegna e della cabina minibox ricadenti nel Comune di Carmiano rilasciata dal Diri-

gente del Settore Area Tecnica dello stesso Comune

- la certificazione della compatibilità della cabina di sezionamento o minibox ricadente nel comune di Copertino rilasciata dal Dirigente del Settore Area Tecnica dello stesso Comune
- la Società GASI 14 S.r.l., con nota del 15.11.2010 (Prot. AOO\_159 del 15.11.2010 n. 16040) comunicava, per tutti i proprietari dei terreni privati interessati dal passaggio della linea di connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica di cui all'oggetto, la conclusione di accordi bonari, allegando alla medesima nota copia dei relativi contratti preliminari di costituzione di diritto di servitù e di compravendita;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha dichiarato, nella nota prot. n. 16786 del 30.11.2010 di chiusura della Conferenza, di avere superato il primo punto contrario del parere dell'Arpa Puglia avvalendosi del parere favorevole espresso Dalla Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura, con nota n.0104517 del 09.11.2010. Il secondo punto del parere dell'Arpa Puglia è stato superato in virtù dell'applicazione razione temporis dell'art.5 della L.R. n.31/2008 rimasto in vigore fino alla pubblicazione della L.R. n. 13 del 18.10.2010;
- A seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16786 del 30 novembre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti

la chiusura della Conferenza. Inoltre in data 21 gennaio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Gasi 14 S.r.l. ed il Comune di Carmiano, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra, pertanto, nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

*Considerato che:*

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3 MW, ubicato nel Comune di Carmiano (LE) e delle seguenti opere connesse:
  - connessione con linea dedicata alla CP Copertino mediante costruzione di circa 6 Km di linea aerea AA 150mmq e circa 150 m di cavo interrato in MT a 20 kV;
  - stallo MT in CP;
  - costruzione di una cabina di consegna
- la Società, in data 24.08.2009, ha sottoscritto un contratto redatto sotto forma di scrittura privata con la Società Leto Sviluppo e Costruzioni Srl per il diritto di superficie a condizione che, la sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione del diritto di Superficie a favore della stessa Società Gasi 14 Srl avverrà entro e non oltre il termine massimo di tre mesi dall'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'impianto;
- come detto sopra, in data 21.01.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società GASI 14 S.r.l. ed il Comune di Carmiano, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 8 febbraio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12343 e della Convenzione al repertorio n. 12344;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 82 del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Carmiano (LE).

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

#### **DETERMINA**

##### **Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### **Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società GASI 14 S.r.l. con sede legale in Roma via Lima n.48, P. IVA e C.F. 02504200342 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3 MW, ubicato nel Comune di Carmiano (LE) e delle seguenti opere connesse:
- connessione con linea dedicata alla CP Copertino mediante costruzione di circa 6 Km di linea aerea AA 150mmq e circa 150 m di cavo interrato;
- stallo MT in CP;
- costruzione di una cabina di consegna

##### **Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate

a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### **Art. 4)**

La Società GASI 14 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

#### **Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### **Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

#### **Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di

appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

**Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Carmiano (LE).

**Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 83

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,98MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Surbo (LE), località "Cafore", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: AET S.r.l. con sede legale in Lecce, Via Chiatante, n. 72/74 - P. I.V.A. n. 05051750635.**

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

*Rilevato che:*

- la Società AET S.r.l. avente sede legale in Lecce, Via Chiatante, n. 72/74 - P.I.V.A. n. 05051750635, con nota acquisita agli atti in data 13.10.2009 prot. n. 10935, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 2,98 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel comune di Surbo (LE), località "Cafore";
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,98 MW da realizzarsi nel Comune di Surbo (LE), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con note prot. n. 11601 del 28 ottobre 2009 - inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società AET S.r.l., con nota del 31.12.2009 prot. n.14441, depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo la documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti

- e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_159 del 01.03.2010 n. 0003286, e prot. AOO\_159 del 04.03.2010 n. 0003399 comunicava agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti, di aver formalmente avviato il procedimento;
- la Società AET S.r.l. con nota del 17.03.2010 Prot. n. 4182 dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi di una copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
  - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 006826 del 03.05.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 17 maggio 2010;
  - in sede di riunione di Conferenza, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni ed acquisite, il RUP faceva presente che, *qualora le opere di connessione vengano autorizzate da ENEL con procedimento autonomo, verrà chiesta alla provincia conferma di tale autorizzazione. Diversamente la Società dovrà integrare l'istanza con il progetto relativo alle suddette opere di connessione*; il RUP chiedeva quindi alla Società di *far pervenire informazioni in merito entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale della riunione della Conferenza*. Acquisiti, inoltre, gran parte dei pareri richiesti, il RUP invitava la Società a fornire le integrazioni agli enti che ne hanno fatto richiesta;
  - la Società AET S.r.l. con nota del 12.07.2010 Prot. n. 10934 comunicava di aver ottenuto un nuovo preventivo di connessione da ENEL, con il quale *si passa da una soluzione tecnica in linea aerea ad una soluzione in cavo interrato*. In tale occasione, la Società optava per *eseguire in proprio l'iter autorizzativo delle opere di connessione, intendendo accorpate tali opere a quelle in corso di approvazione nell'ambito della procedura in oggetto*. Con la stessa nota la Società inviava copia del progetto delle opere di connessione validato dal ENEL Distribuzione S.p.A.;
  - la Società AET S.r.l. con nota del 29.07.2010 dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti e/o

Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi di una copia del *“Progetto definitivo dell'impianto di connessione alla rete MT - validato da Enel Distribuzione SpA in data 05/07/10”*;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 12208 del 04.08.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10.09.2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica** - nota prot. n. 5857 del 30.09.2010 - *rileva che l'intervento di cui trattasi ricade in una “Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo” e che l'area interessata dall'installazione di pannelli fotovoltaici ricade in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo “C” di valore “distinguibile” sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P ed in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo “B” di valore “rilevante” sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P; il cavidotto interrato sotto strada esistente, interessa in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo “C” di valore “distinguibile” sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo “D” di valore “rilevante” sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P ed in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo “E” di valore “normale” non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P.*

*Dagli Atlanti della Documentazione cartografica del PUTT/P- serie storico-culturale - si rileva l'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici è interessata dall'area annessa di una componente del Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa -A.T.D. Beni Architettonici Extraurbani - Masseria Perrandina, sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.16 delle N.TA del PUTT/P.*

*Da approfondimenti di ufficio si rileva che il cavidotto di vettoriamento intercetta una componente del Sistema Botanico-Vegetazionale - A.T.D. Boschi e Macchie - sottoposto alle prescrizioni di*

base definite dall'art. 3.10 delle N.T.A. del PUTT/P.

Per quanto esposto questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione di tale impianto di tipo fotovoltaico con esclusione di una fascia pari a 100 m dalla Strada Provinciale 236, tale fascia infatti:

- interessa in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo <B> di valore "rilevante, secondo cui gli indirizzi di tutela definiscono "Conservazione e Valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio"
- interessa l'area annessa di un Ambito Territoriale Distinto - Beni Architettonici Extraurbani - Masseria Perrandina
- è collocata a ridosso di un tracciato viario ad alta fruizione visiva (Strada Provinciale 236)

Inoltre questo ufficio prescrive, in suddetta area di 100 m, la piantumazione di alberi da frutto, con essenze simili a quelle già presenti nei lotti a sud dell'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici.

Inoltre in merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, si prescrive di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze simili a quelle presenti nei lotti a sud dell'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici.

In merito alla realizzazione del cavidotto, di cui si prevede il completo interrimento sotto strada esistente, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il recupero, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

La Società, in data 05.10.2010, ha presentato presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo gli elaborati grafici che evidenziano il

rispetto delle prescrizioni dettate da Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota 5857 del 30.09.2010, e una dichiarazione del progettista e del proponente sul rispetto della potenza di 2,98 MW dell'impianto.

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura di Lecce** con nota prot. n. 7076 del 23.08.2010 trasmette modulo parere nel quale rilascia il NULLA OSTA, per quanto di competenza. Eventuali variazioni alla realizzazione dell'elettrodotta di collegamento dell'impianto in oggetto con la rete ENEL, dovranno rispettare la distanza di 20 m. da possibili cave, ai sensi dell'art. 104 comma 1 b del DPR 128/59.

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP** con nota prot. n. 80245 del 09.09.2010 comunica che tale progetto non comporta l'acquisizione coattiva di immobili di soggetti terzi.

- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura - Lecce** con nota prot. n. 52029 del 08.06.2010 comunicava che, per quanto di stretta competenza di questo Ufficio, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto, fatto salve le seguenti prescrizioni, come previste dalla nota n. 0017066 dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale di cui sopra:

1. è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o

carotatore di un diametro massimo 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;

3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra V interno e l'esterno all'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
5. non è consentita la costruzione di piste air interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi.;
6. nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;
7. è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
8. è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale Lecce** con nota prot. n. 9666 del 17.05.2010 comunica che il territorio ricadente nel Comune di Surbo (LE) non è sottoposto a Vincolo Idrogeologico;

Qualora la realizzazione dell'impianto di cui sopra comportasse il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo, radicate in ter-

reni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto non classificabili come "bosco", di piante monumentali o/o taglio della macchia mediterranea; occorre la nostra preventiva autorizzazione in base al Regolamento Regionale n.10 del 30/06/2009.

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA** con nota prot. n. 33497 del 19.04.2010 rileva che le opere da eseguire non sembrano determinare interferenze significative con i parametri ambientali (idrografia superficiale e sotterranea, vincolo sismico, geomorfologia), rientranti nelle materie di questo Ufficio, pertanto, nulla - osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di e.e. da fonte fotovoltaica di cui all'oggetto.

Si fa rilevare, in ogni caso, che eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure della normativa sismica e la relativa documentazione dovrà essere integrata da specifiche indagini di qualificazione geologica e geotecnica del sito. Inoltre dagli stessi risulta che l'intervento produttivo è previsto in zona agricola w El"

Qualora il comune di SURBO che legge per conoscenza dovesse rilevare per il caso in esame che l'intervento è in variante allo strumento urbanistico, prima dell'approvazione definitiva dovrà richiedere a questo Ufficio il parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art.89 del T.U. 380/01.

Infine dall'esame degli atti non si evince come si farà fronte alle esigenze idriche del complesso produttivo. Pertanto si fa presente che qualora dovesse essere necessaria la realizzazione di pozzi per l'utilizzazione delle acque sotterranee la Ditta proponente dovrà fare richiesta preventiva a questo Ufficio per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione.

- **ARPA PUGLIA - Dipartimento provinciale di Lecce** con nota prot. n. 42826 del 10.09.2010 esprime parere contrario alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per i motivi di seguito indicati:

1. mancanza, da parte del proponente, della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

richiesta a norma dell'allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 numero 2, lettera e), come modificato dall'art. 27 co. 43 della L. 99/2009, in quanto impianto industriale per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 MW, anche in considerazione delle notevoli dimensioni dell'impianto;

2. il rilascio dell'Autorizzazione Unica dovrà essere subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto l'impianto ricade in ambito territoriale esteso "C" del PUTT/P regionale;
  3. il rilascio dell'Autorizzazione Unica dovrà essere subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto l'impianto ricade in ambito territoriale distinto "Zona a gestione sociale" del PUTT/P regionale;
  4. assenza di informazioni tecniche, relative alla scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, atte a valutare la conformità degli stessi alla L.R. 15/05 ai fini dell'inquinamento luminoso e relazione sulla minimizzazione dello stesso, se previsto;
  5. assenza di apposita planimetria riportante evidenze di coerenza dell'insediamento produttivo con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della stessa provincia;
  6. al fine di minimizzare l'impatto con il territorio interessato, prevedere l'infissione diretta dei montanti di sostegno, dei telai dei pannelli fotovoltaici, tramite battipalo o vitone senza l'utilizzo di plinti di fondazione o pali in cemento ed infiggere i pali di recinzione ugualmente tramite infissione diretta priva di cordolo o plinti di cemento.
- La **Società**, in sede di riunione di Conferenza del 10.09.2010 espone le sue controdeduzioni relative al parere ARPA - DAP Lecce prot. n. 42826 del 10.09.2010, dichiarando che:
- in merito al punto 4 del parere ARPA del 10.09.2010, si fa presente che nel progetto non è previsto l'impianto di illuminazione esterna. Si fa presente che qualora si dovesse provvedere in seguito ad inserire tale impianto, ciò verrà fatto in conformità alla L.R. 15/05 ai fini dell'inquinamento luminoso.

➤ In merito al punto 5 si fa presente che la planimetria di coerenza dell'insediamento produttivo con il PTCP della Provincia di Lecce è riportata nella specifica relazione che qui si allega.

➤ In merito a quanto richiesto al punto 6, sempre dello stesso parere del 10.09.2010, si fa presente che quanto richiesto in tale punto è già documentato e soddisfatto negli elaborati progettuali depositati.

- **PROVINCIA DI LECCE - Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica** con nota del 22.07.2010 chiedeva alla società di integrare la documentazione depositata con gli elaborati indicati, al fine di completare l'istruttoria relativa alla compatibilità dell'intervento proposto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Con nota del 13.10.2010 comunica l'esito dell'istruttoria effettuata sulla scorta degli elaborati tecnici pervenuti.

Come risulta dallo stralcio della tavola di P.T.C.P. allegato alla "Relazione di compatibilità al P.T.C.P. della Provincia di Lecce", il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15/01/2009, non contiene indicazioni per l'area oggetto dell'intervento.

Il progetto propone la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica; l'intervento è ricompreso tra gli scenari energetici innovativi previsti dall'art. 3.1.4.1 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P..

Pertanto, per quanto innanzi esposto, il progetto esaminato **RISULTA COMPATIBILE** con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Infine, per quanto attiene alla coerenza dell'intervento con le previsioni del Piano faunistico-venatorio vigente, sulla base dell'istruttoria d'ufficio, si esprime parere favorevole in quanto l'intervento proposto non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione.

- **PROVINCIA DI LECCE - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente e Polizia Pro-**

**vinciale** con nota prot. n. 40673 del 06.05.2010 *fa presente che tale progetto rientra nell'ambito della normativa sulla valutazione di impatto ambientale, in particolare nella procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06, ali. IV alla parte II punto 2 lett. c/e.*

La PROVINCIA DI LECCE - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale con nota prot. n. 83042 del 18.10.2010 trasmette il parere espresso dai competenti Uffici della Provincia:

1. **L'Ufficio Emissioni**, relativamente ai campi elettrici e magnetici generati dall'elettrodotto, in relazione alla tutela dall'inquinamento elettromagnetico, esprime parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto stesso, precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposte dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto.
2. **L'Ufficio Rifiuti**, per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, alla contaminazione del suolo e sottosuolo e gestione acque meteoriche, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:
  - per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne si dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 21.11.2003 e dall'allegato Al del Piano Direttore;
  - i trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini di contenimento di capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto.
3. **L'Ufficio Aree Protette, Tutela Naturalistica**, rilascia il seguente parere, per quanto di competenza: il sito di localizzazione dell'impianto di cui in oggetto non ricade in
  - Aree protette nazionali ex L. 394/91;
  - Aree protette regionali ex L.R. 19/97;
  - pSIC (proposti siti di importanza Comunitaria) di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
  - ZPS (zone a Protezione Speciale) di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";

- Zone umide di cui alla convenzione di Ramsar.

- **PROVINCIA DI LECCE - Settore Lavori Pubblici e Mobilità** con nota del 29.09.2010, *comunica che riguardo l'esecuzione delle opere di mitigazione visiva previste (nella tav. 6) con l'utilizzo di specie vegetali compatibili con il modello di vegetazione potenziale con la destinazione d'uso dell'area, si prescrive l'utilizzo, lungo i tre lati della recinzione visibili dalla S.P. n. 236, di siepe costituita da essenze arboree con fogliame fitto di altezza almeno pari a quella del sistema struttura - modulo (2,50 metri circa). Considerato, inoltre, che nel progetto è prevista la creazione di un accesso all'impianto direttamente dalla S.P., si rilascia parere sfavorevole alla sua formazione, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, in quanto non sussistono le distanze minime da altri accessi così come previsto dall'art. 45 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495. L'accesso dovrà avvenire solo attraverso la confinante strada vicinale, pertanto si chiede di adeguare la suddetta tav. 6 del progetto nella parte riguardante la "sistemazione ingresso - piazzale - locali di servizio" e "recinzione perimetrale esterna ed interna" alle suddette prescrizioni.*

Sospendeva, quindi, il procedimento *in attesa di quanto richiesto.*

Con nota prot. n. 81841 del 13.10.2010, la PROVINCIA DI LECCE - Settore Lavori Pubblici e Mobilità comunica che la Società "aet" ha presentato, con nota pervenuta agli atti con prot. n. 81578, richiesta di riesame per le seguenti considerazioni:

1. *il progetto non prevede di creare un nuovo accesso ma di adeguare e regolarizzare l'accesso già esistente;*
2. *quella che, dalle planimetrie catastali, sembra essere una strada vicinale è, invece, una striscia di terreno di proprietà del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi acquisita per esproprio per la realizzazione dell'impianto idrico consortile.*

*Sentito il tecnico Responsabile del Gruppo si è verificato, con apposito sopralluogo, che hanno fondamento le osservazioni presentate dalla richiedente. Pertanto in base allo stato attuale dei luoghi non vi sono motivi ostativi al rilascio*

dell'autorizzazione all'accesso sulla S.P. n. 236 "Surbo - Casalabate", così come riportato negli allegati tecnici progettuali, ai sensi dell'art. 22 e. 1 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e dell'art. 45 e. 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495. Analogamente, in base alla configurazione attuale dei siti, i lavori di formazione della recinzione, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e dell'art. 26 e. 4 lett. b) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, non presentato elementi ostativi al rilascio del parere di competenza. Resta fermo l'obbligo per la Soc. aet S.r.l. di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa Concessione, facendone successiva richiesta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di questa Provincia.

- **Comune di Surbo - Settori Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici** con nota prot. n. 9446 Prot. UTC n. 1560 del 14.05.2010 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni vincolanti:

1. Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica sia presentata copia del Titolo di Proprietà;
2. Siano salvaguardati e/o ripristinati i muretti a secco esistenti che delimitano la proprietà;
3. La rete di recinzione dell'area per le parti che poggiano a terra queste devono essere staccate per almeno 30 cm. di altezza, ciò per consentire il passaggio della fauna presente sul territorio;
4. L'area antistante il parco sino alla strada provinciale sia piantumata con essenze mediterranea di alto fusto;
5. Locali di servizio siano realizzati con materiali e tecniche tipiche della campagna salentina.

Comune di Surbo - Settori Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici con nota prot. n. 2692 del 07.09.2010 in relazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato della tensione nominale 20 KV non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Precisa che il percorso dell'intervento in oggetto interessa alcune strade del centro urbano per le quali dovranno essere inderogabilmente ripristinate secondo le seguenti prescrizioni:

- L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio della presente e quindi lo stesso si dovrà comunicare nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali;

- il ripristino degli scavi deve essere eseguito nel rispetto di tutte le condizioni riportate di seguito:

- lo scavo dovrà essere riempito con misto granulare stabilizzato con legante naturale debitamente compatto fino ad ottenere la consistenza ottimale, tale da evitare ulteriori cedimenti sotto l'azione del traffico;

Per la parte che interessa il piano viabile bitumato, l'intervento dovrà essere così realizzato:

- riempimento colmato per 20 cm con pietrisco e pietrischetto ben compattato con rullo;
- bynder avente spessore 7 cm.
- conglomerato bituminoso del tipo chiuso (tappetino) avente spessore di 3 cm

Per la parte che interessa il piano viabile di recente bitumatura dovrà essere eseguito nel seguente modo

- riempimento colmato per 20 cm con pietrisco e pietrischetto ben compattato con rullo;
- bynder avente spessore 7 cm.;
- ripristino di metà carreggiata mediante posa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso (tappetino) avente spessore di 3 cm.;
- che prima della posa in opera del tappetino di usura è fatto obbligo, all'impresa esecutrice dei lavori, di provvedere alla fresatura del bynder fino a 1.00 m circa dallo scavo realizzato;
- comunicazione del termine di ultimazione dei lavori.

- **Città di Lecce - Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Attività Produttive** con nota prot. n. 2692 del 07.09.2010 rilascia il nulla osta per la costruzione e l'esercizio di linea MT a 20 kV in cavo interrato necessaria per la connessione di un impianto fotovoltaico (codice rintracciabilità ENEL TOO 14472) da realizzarsi nel Comune di Surbo in loc. Cafore della potenza di 2.98 Mvvp in conformità del progetto a firma dell'ing. Ferdinando Apollonio ed allegato all'istanza presentata dalla soc. AET srl ed acquisita al prol. gen. di questo Comune in data 30/06/2010 col n. 86854. Il presente nulla osta viene rilasciato limitatamente al tratto di linea ricadente nel Comune di Lecce, a condizione che l'intervento sia realizzato nel rispetto delle normative edilizie ed ambientali (normative in materia di fonti di inquinamento elettromagnetico ed acustico) ed assume carattere endoprocedimentale nell'ambito del procedi-

mento disciplinato dal R.D. n. 1775/1933. D. Lgs. n. 96/99 e l.R. n. 25/08. posto in capo alla Provincia di Lecce e soggetto a D.I.L. ai sensi dell'art. 4 della richiamata L.R. n. 25/08.

E' fatto obbligo alla società richiedente, prima dell'effettivo inizio dei lavori, il deposito presso questo ufficio della STMG da parte di ENEL ai sensi della Delibera AEEG n. 281/05.

- **ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione Servizio igiene e Sanità Pubblica** con nota Prot. n. 16/590/RU - Prot. n. 16/565/ED del 14.09.2010 comunica che in relazione al progetto specificato in oggetto ed alla integrazione del 19.07.10 relativa all'impianto di connessione alla rete MT, esaminati gli elaborati grafici e la documentazione tecnica, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime *Parere Favorevole* alla realizzazione dell'Impianto alle seguenti condizioni:

- Che siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;
- Che, per quanto attiene al cavidotto, le fasce di rispetto siano determinate ed attuate in conformità ai criteri del DPCM 08-07.03;
- Che la vegetazione sia decespugliata meccanicamente senza l'uso di diserbanti.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttore approvato con D. n. 191/CD/A del 13.06.02 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo. Sono fatti salvi pareri e/o autorizzazioni di altri Enti, Servizi, Uffici, ecc. per effetto di disposizioni legislative e/o regolamenti in vigore.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto - Lecce** con nota Prot. n. 14311 del 05.10.2010 fa presente che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui D.Lgs n.42 del 22/01/2004.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto** con nota Prot. n. 7597 del 14.05.2010 comunica che nel territorio interessato dalle opere non ricadono aree sottoposte a

vincolo in base al D. Lgs. 42/04.

La carta archeologica prodotta dalla suddetta Società ad integrazione del progetto non ha evidenziato aree di concentrazione di frammenti fittili negli immobili interessati dall'impianto, ma la carta di visibilità dei suoli documenta estesi settori di terreno con media e scarsa visibilità di superficie nelle zone dove andrà posizionato l'impianto, aree che, pertanto, potrebbero celare testimonianze archeologiche.

Per quanto sopra, questa Soprintendenza, poiché l'opera da realizzarsi investe un comprensorio territoriale in cui numerosi sono i rinvenimenti archeologici e numismatici e le segnalazioni relative ad insediamenti sparsi di natura antropica che hanno caratterizzato, senza soluzione di continuità, periodi diversi, compresi tra l'età preistorica e la tarda età medievale, richiede il controllo archeologico continuativo per tutti i lavori previsti in progetto che comportino movimenti di terreno, ivi compresi la rimozione di alberi e ceppe, le strutture di recinzione, l'edificio tecnico destinato ad accogliere i dispositivi elettrotecnici necessari al funzionamento dell'impianto, le vie di circolazione interne, il posizionamento delle strutture di sostegno dei moduli, la linea interrarti MT da realizzare a partire dal sito dell'impianto.

Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali approfondimenti d'indagine.

- Tutte le attività legate al controllo archeologico dovranno essere affidate ad archeologi, con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione dei lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditte in possesso di qualificazione SOA OS 25.
- Si fa presente che l'onere economico per la sorveglianza archeologica e per le indagini archeologiche dovrà essere a totale carico del richiedente, in quanto non si dispone di risorse finanziarie per lavori non programmati.
- Questa Soprintendenza si riserva di chiedere

*varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire In luce nel corso dei lavori.*

➤ *Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione a questo Ufficio.*

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota Prot. n. 16744 del 16.11.2010, in riferimento al progetto dell'impianto di connessione alla rete MT trasmesso dalla Società, *non riscontra motivi ostativi all'esecuzione delle opere. Si conferma, pertanto, il parere espresso in sede di Conferenza di Servizi del 17/05/2010, e si richiede che il controllo archeologico continuativo sia esteso a tutte le opere di collegamento dalla MT/BT, già esistente, all'area dell'impianto fotovoltaico da alimentare, ivi comprese le cabine di consegna e sezionamento.*

- **Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata** con nota Prot. n. 23930 del 09.08.2010 comunica che *non è coinvolta nelle procedure autorizzative in quanto non sono interessate particelle intestate a Demanio dello Stato.*

- **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Lecce** con nota Prot. n. 6596 del 12.04.2010 *comunica che l'attività in argomento non risulta elencata tra quelle soggette alle visite ed ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 16.02.1982 ed al D.P.R. 26.5.1959 nr. 689 e, pertanto, non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 e di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 27.04.55 n° 547.*

Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Lecce con nota Prot. n. 15105 del 06.08.2010, *con riferimento all'istanza presentata in data 17.03.2010, intesa ad ottenere il Parere Preventivo sul progetto relativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto, comunica che l'attività in argomento non risulta elencata tra quelle soggette alle visite ed ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 16.02.1982 ed al D.P.R. 26.5.1959 nr. 689 e, pertanto, non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 e di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 27.04.55 n° 547.*

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divi-**

**sione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli** con nota Prot. n. 4247 del 16.08.2010 *comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto ATTUALMENTE non interessa zone vincolate da titoli minerari.*

*Pertanto, per quanto di competenza di quest'Ufficio, NULLA OSTA alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società A. E. T. (Apparati Elettromeccanici e Telecomunicazioni) S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".*

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata** con nota Prot. n. 11955 del 14.09.2010 *rilascia ai sensi dell'art 113 del R.D. n.1775 dell'I 1.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private.*

*Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrica sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc.*

*Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.*

*Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata.*

*Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione fasciato dalla AET Sri in data 30/06/2010 e registrato a LECCE senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che*

derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs.)/08/2003n.259.

- **Autorità di Bacino della Puglia** con nota Prot. n. 11395 del 09.09.2010, acquisiti gli elaborati progettuali relativi all'impianto ed alle opere di connessione, e analizzata la *documentazione complessivamente resa disponibile evince quanto segue:*

- a) *l'intervento in progetto consiste nella costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a circa 2980 kWp ubicato in località "CAFORE", nell'area rurale a Nord-Ovest del Comune di Surbo (LE); il sito ospitante l'impianto insiste sulle p.lle 260 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 al Fg. 7 del N.C.T. del Comune di Surbo (LE), in area non vincolata dal PAI. vigente;*
- b) *l'impianto viene connesso alla esistente Cabina Secondaria MT/BT 24343 di Enel Distribuzione S.p.A. (sita in via Ferdinando Vallese, nel Comune di Lecce) mediante una linea elettrica interrata MT 20 kV di nuova realizzazione, avente lunghezza pari a circa 7900 m;*
- c) *e) il cavidotto interrato viene posato lungo la viabilità pubblica con canalizzazione di tipo B (profondità di interramento pari ad 1,0 m);*
- d) *il tracciato del cavidotto attraversa, per un tratto di circa 120 m, alcune aree (situate a sud del comprensorio urbano del Comune di Surbo) classificate a bassa pericolosità idraulica (area BP), media pericolosità idraulica (area MP), alta pericolosità idraulica (area AP) dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI.) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Deliberazione n. 39 del 30/11/2005 ed aggiornato con Deliberazione n. 310 del 21/12/2006 relativamente al Comune di Surbo (LE);*
- e) *si prevede l'installazione di n. 1 cabina di consegna in box prefabbricato di dimensioni (766 x 364 x 269 cm); il manufatto ricade al Fg. 7 p.lla 284 del N.C.T. del Comune di Surbo (LE), in territorio non vincolato dal PAI. vigente;*
- f) *si prevede l'installazione di n. 1 cabina di sezionamento in box prefabbricato di dimensioni (403 x 250 x 269 cm); il manufatto ricade al Fg. 14 p.lla 1326 del N.C.T. del Comune di*

*Surbo (LE), in territorio non vincolato dal PAI. vigente.*

*Atteso che gli interventi in area AP, in area MP ed in area BP sono disciplinati dagli artt. 4,7,8,9 delle Norme tecniche di Attuazione del PAI. (N.T.A. del PAI.), questa Autorità di Bacino della Puglia, per quanto di propria competenza ed in ordine ai vincoli vigenti esprime parere di conformità al PAI. per il progetto di costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni per le opere e/o attività da realizzarsi nelle aree di cui al precedente punto d):*

- *siano garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;*
- *sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
- *le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori nonché le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;*
- *sia evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;*
- *il ricoprimento della trincea di posa venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano allo stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria; inoltre, il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi dovrà possedere caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e dovrà essere opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti.*

*Infine, corre obbligo informare le Amministrazioni e la Società in indirizzo che dal quadro di conoscenze reso disponibile dalla Carta Idrogeomorfologica della Puglia emerge la presenza di*

depressioni morfologiche a carattere endoreico nelle immediate vicinanze del campo fotovoltaico e nell'intorno del centro abitato del Comune di Surbo; occorre inoltre segnalare che l'area circostante il punto di connessione dell'impianto alla rete MT di Enel Distribuzione (Cabina Secondaria MT/BT 24343 di Enel Distribuzione S.p.A., sita in via Ferdinando Vallese nel Comune di Lecce) è soggetta a possibili fenomeni di allagamento.

Sebbene le informazioni desumibili dalla Carta Idrogeomorfologica della Puglia non abbiano al momento valore formale, si consiglia al R.U.P. di valutare l'opportunità di richiedere all'istante uno studio idrologico ed idraulico che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica (così come definita all'art. 36 delle N.T.A.) per gli interventi previsti nelle aree citate sopra, atteso che in mancanza di adeguati approfondimenti questa Autorità è da ritenersi totalmente sollevata da ogni responsabilità economica e penale conseguente ai danni prodotti da eventi meteorici di qualsivoglia entità sulle persone o sulle cose.

La **Società**, nella persona del tecnico progettista, in sede di riunione di Conferenza di Servizi del 10.09.2010, dichiara che *nelle Relazioni Idrogeologica ed Idraulica ha ottemperato alla Verifica delle condizioni idrauliche (come definito dall'art. 36 delle NTA) per gli interventi programmati.*

- **Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi"** con nota Prot. n. 11395 del 09.09.2010 informa che nulla osta da parte di questo Ente al rilascio della stessa, in quanto il costruendo impianto non provoca interferenze con distretti irrigui in esercizio o programmi consortili.

*Il Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi" in sede di riunione di Conferenza di Servizi del 10.09.2010 prescrive alla Società una comunicazione all'inizio lavori per verificare che la realizzazione sia conforme alla proposta progettuale*

- **Comando Militare Esercito "PUGLIA"** con nota Prot. n. 11663 del 25.06.2010 concede il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unicamente ai lini della gestione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui

*all'art. 15 del D.Lgs. 81/08) comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi*

- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto** con nota Prot. n. 22715 del 06.05.2010 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse indicate in argomento.
- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea** con nota Prot. n. 27092 del 17.05.2010 comunica che in relazione all'istanza pervenuta si rilascia il nulla osta dell'A-M., per gli aspetti demaniali di competenza dello scrivente, alla realizzazione in oggetto.
- **ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile** con nota Prot. n. 21601 del 26.03.2010 rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera.
- **ENAV AOT** con nota Prot. n. 21601 del 26.03.2010 rappresenta che le opere, data la loro collocazione ed altezza, non comportano implicazioni per quanto di competenza.
- **Acquedotto Pugliese S.p.A.** con modulo parere acquisito al protocollo dell'Ufficio Energia in data 15.09.2010 con n. 13469, dichiara che dall'esame della variante trasmessa in data 12/07/2010 è emerso che il cavidotto in progetto interferisce con le reti urbane in gestione AQP. Pertanto la Società esecutrice delle opere dovrà richiedere preventivamente ad AQP le planimetrie delle reti e concordare sopralluoghi al fine di valutare tali interferenze.
- **SNAM Rete Gas** con nota Prot. C.BA/Ghi / 116/cg del 06.04.2010 comunica che i lavori descritti nella documentazione acquisita NON interferiscono in alcun modo con impianti di nostra proprietà.
- **Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l.** con nota Prot. 1596 del 29.04.2010 comunica che le opere riportate in oggetto non ricadono nella fascia di rispetto, pari a m. 30.00 da ciascuna rotaia, sottoposta alla competenza delle Ferrovie, per la realizzazione di manufatti od opere in genere, né i cavidotti di connessione all'ENEL dell'impianto da realizzare, attraverseranno linee delle FSE.
- **Enel Distribuzione S.p.A.** - prot. n. 0619226 del

11.09.2009 - trasmette la STMG alla Società proponente che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. lungo la linea MT esistente "IPERCOOP".

Tale Soluzione di connessione viene accettata incondizionatamente dalla Società in data 01.10.2009, quando la stessa dichiara di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione, e chiede che il relativo procedimento autorizzativo venga eseguito da Enel Distribuzione S.p.A..

La Società AET S.r.l., in data 08.04.2010, in seguito ad un incontro tecnico avvenuto in data 08.04.2010 fra i tecnici di Enel e quelli di AET, chiede alla Società Enel Distribuzione S.p.A. di aggiornare con la massima urgenza possibile il preventivo di connessione n. 0619226 del 11.09.2009, prevedendo l'impiego di cavi interrati in luogo della prevista linea aerea.

Enel Distribuzione S.p.A. - prot. n. 0477178 del 19.05.2010 - trasmette alla Società proponente la STMG aggiornata che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina secondaria MT/BT "PI 1 TAN.EST".

Tale soluzione prevede:

- Allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna)
- Manufatto cabina + allestimento
- Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm<sup>2</sup> su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù): 8800 m
- Montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto

Tale Soluzione di connessione ottiene da Enel Distribuzione S.p.A. la validazione in data 05.07.2010.

In ordine alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, si significa quanto segue:

VISTO:

- l'art. 5, comma 1, "Disposizioni in materia di verifiche ambientali" della L.R. 31/2008" che così testualmente recita:

"La lettera B.2.g/5.bis) dell'elenco B.2 dell'alle-

gato B della L.R. 12.04.2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. 03.08.2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:

"B.2.G/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe";

VISTO, altresì:

- l'art. 1, comma 1, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;
  - l'art. 1, comma 2, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;
- il procedimento in argomento, della potenza elettrica inferiore a 10 MW, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA.

RILEVATO che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- il legale rappresentante della Società AET S.r.l. ha depositato il contratto di compravendita del fondo rustico censito nel Catasto Terreni del Comune di Surbo al foglio 7, partt. 260, 283, 284, 285, 286, 287, 288, con il quale ha acquisito piena proprietà e disponibilità dell'immobile acquistato.
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_159 del 14.10.2010 n. 0014690 comunicava di aver concluso il procedimento positivamente; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010."
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in

*materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. AOO\_159 del 14.10.2010 n. 0014690 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.*

*CONSIDERATO che:*

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,98 MW, ubicato nel Comune di Surbo (LE), località "Cafore";
 e delle seguenti opere connesse:
  - Allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna)
  - Manufatto cabina + allestimento
  - Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm<sup>2</sup> su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù): 8800 m
  - Montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto.
- In data 27.01.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società AET S.r.l. e il Comune di Surbo la Convenzione, e tra la Regione Puglia e la Società AET S.r.l. l'Atto di Impegno Unilaterale di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 08.02.2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno Unilaterale al repertorio n. 12335 e della Convenzione al repertorio n. 12336;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 83

del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,98 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Surbo (LE) - Contrada "Cafore".

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

#### DETERMINA

##### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Società AET S.r.l. avente sede legale in Lecce, Via Chiatante, n. 72/74 - P.I.V.A. n. 05051750635 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

➤ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,98 MW, ubicato nel Comune di Surbo (LE), località "Cafore";

e delle seguenti opere connesse:

- Allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna)
- Manufatto cabina + allestimento
- Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm<sup>2</sup> su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù): 8800 m
- Montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto.

##### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate

a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

##### Art. 4)

La Società AET Sr.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

##### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

##### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

##### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di

appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune competente.

**Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 28 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 84

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,035 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Modugno (BA) in area "ex Ilca", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: Siba Ships S.p.A. con sede legale in Brescia (BS), via Aldo Moro n.13 - P. IVA e C.F. 02227730989.**

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

*Rilevato che:*

- la Società Siba Ships S.p.A., avente sede legale in Brescia (BS), via Aldo Moro n.13 - P.IVA e C.F. 02227730989, con nota prot. n.8223 del 23.07.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 4,035 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Modugno (BA);
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,035 MW da realizzarsi nel Comune di Modugno (BA), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 e della L.R. n.13/2010;
- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.618464 del 9/12/2008, comunicava alla Società la soluzione tecnica minima generale per la connessione elettrica che prevedeva l'allacciamento alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "Università" alimentata dalla CP Bari Industriale 2, che veniva accettata dalla Società in data 3/02/2009;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. AOO\_046 n.10940 del 13.10.2009, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Siba Ships S.p.A. con nota del 18.11.2009 (Prot. AOO\_046 n.12758 del 26.11.2009) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Industria documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO\_059 n.808 del 18.1.2010, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Siba Ships S.p.A., con nota depositata in data 02/03/2010 (prot. AOO\_ n.3353 del 02/03/2010), dichiarava ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000 di aver trasmesso agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia conforme del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO\_159 n.4185 del 17.03.2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 4 maggio 2010.

Preso atto dei pareri definitivi acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comune di Modugno, con nota prot. n.62916 del 06/12/2010, si esprime, parere favorevole, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, subordinatamente alla chiusura ed alle eventuali condizioni connesse al rilascio del Provvedimento Conclusivo del Procedimento ex art. 4 del D.P.R. 447/98;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.20051 del 13/04/2010 rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- ENAC, con nota prot. n.49419 del 21.05.2010, considerato che:

- l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);
- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di Implicazioni;
- non risultano pertanto implicazioni al riguardo; si rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto, con nota prot. n.8077 (acquisita al prot. AOO\_159 n.17258 del 10/12/2010), si informa che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n.10113 del 27/10/2010, considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, con lettera n.1571 del 10.03.2010, ha comunicato che l'area interessata dall'impianto di produzione di energia elettrica in argomento non risulta formalmente sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, si rappresenta che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali di questa Direzione. Sarà, pertanto, compito della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia di seguire la questione per quanto di competenza;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia, con nota prot. n.1571 del 10.03.2010, comunica che l'intervento in oggetto non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n.14527 del 16/11/2010, rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n.1775 dell'I 1.12.1933, il nulla osta provvi-

sorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tic.

Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.

Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata.

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società in data 27/10/2010 e registrato a Brescia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fotti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259;

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari - Ufficio Prevenzione, con nota prot. n.5934 del 2.03.2010, comunica la non assoggettabilità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, così come ribadito con nota prot. n.10090 del 9/04/2010;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con prot. n.5543 del 22/6/2010, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, si esprime nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:
  - nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dimesse, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33, art.120;
  - in fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o

- dismesse non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959, n. 128 sulle “norme di Polizia delle miniere e delle cave”;
- Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG, nota prot. n.84508 del 24/9/2010, per quanto di competenza, esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell’intervento proposto. Si comunica, ad ogni buon fine, che il prescritto parere di questo Ufficio ai sensi degli Artt. 83 e 93 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n. 13/2001 Art. 27, riguarderà i progetti esecutivi strutturali secondo le Norme di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nota prot. n.6905 del 29.10.2010, l’intervento di cui trattasi ricade in una “Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo”. Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che l’area interessata dall’installazione di pannelli fotovoltaici ricade in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo “E” di valore “normale” non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P. Dagli Atlanti della Documentazione cartografica del PUTT/P e da approfondimenti di ufficio si rileva che l’area destinata all’installazione dei pannelli fotovoltaici non intercetta alcun Ambito Territoriale Distinto. Per quanto esposto, questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole per l’area interessata dall’installazione dei pannelli fotovoltaici;
  - Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, con nota prot. n.801 del 16/02/2010, comunicava la non competenza nel procedimento non avendo al momento realizzato alcuna opera nel territorio del Comune di Modugno;
  - Consorzio ASI Bari, con modulo parere del 04.05.2010, esprimeva parere tecnico favorevole di compatibilità e conformità urbanistica al vigente PUE consortile, a condizione che vengano preventivamente richieste ed ottenute le autorizzazioni all’utilizzo dell’area ai sensi del regolamento di gestione suoli consortili;
  - Acquedotto Pugliese S.p.A., con modulo parere del 4.05.2010, a seguito di verifica congiunta in data 22-4-2010 del previsto percorso della linea elettrica a servizio dell’impianto fotovoltaico, si esprime nulla osta a condizione che venga rispettato il Disciplinare delle interferenze su condotte metalliche AQP e che la Ditta proponente comunichi preventivamente all’AQP S.p.A. l’inizio dei lavori riguardanti le interferenze possibili;
  - Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n.4901 del 29/04/2010, ritiene, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 4,035 MW, da realizzare nel Comune di Modugno in area “ex Ilca”, siano compatibili con le previsioni del PAI approvato. E’ tuttavia opportuno che:
    - le opere provvisoriale, necessarie all’esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
    - le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali,
    - durante l’esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l’infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
    - sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove questa siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
  - ASL Bari - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n.123786 del 2/07/2010, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento proposto alle seguenti condizioni:
    - l’immobile sia allacciato alle reti idrica e fognante dinamica urbana;
    - per quanto attiene le modalità di approvvigionamento idrico potabile, sia la rete di distribuzione che i serbatoi di riserva idrica dovranno essere conformi a quanto prescritto in materia dal D. M. Salute 6 aprile 2004, n. 174;
    - nel corso dei lavori sia previsto un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo e delle

acque sotterranee, in relazione alle attività in passato esercitate nel sito dismesso, al cui esito saranno subordinate le successive opere;

- le condotte verticali di scarico delle acque reflue siano dotate di sistema di ventilazione;
- siano messe a dimora lungo il perimetro interno dell'area piante ad alto fusto nella misura minima prevista dall'art. 8.2 del vigente P.U.E.;

L'agibilità sarà subordinata alla verifica che:

- tutti i locali la cui destinazione d'uso prevede la permanenza di persone, così come dichiarato ad integrazione della relazione tecnica, siano dotati di illuminazione ed aerazione naturali mediante superfici fenestrate equivalenti ad 1/8 della superficie pavimentata, riducibile fino ad 1/16 se presente un idoneo impianto di condizionamento o di ventilazione;
- siano state realizzate opere di bonifica, a norma di legge, dei materiali contenenti amianto esistenti nell'immobile; - nel corso dei lavori di cantiere siano rispettati i limiti di inquinamento acustico prescritti dalla L.R. n. 3/02, art. 17, commi 3 e 4, in materia di emissioni sonore provenienti da cantieri edili. Sono fatti salvi eventuali vincoli e/o prescrizioni di natura tecnico urbanistica nonché autorizzazioni e pareri di competenza di altri Enti;
- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, nota prot. n.38944 del 09/08/2010, atteso che la proposta progettuale non contravviene alle vigenti previsioni normative, si esprime, per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto. Si chiede infine di voler prescrivere alla Ditta proponente di comunicare a questo Ufficio, con preavviso di almeno 10 gg. lavorativi, l'eventuale data di inizio dei lavori ed il relativo crono programma;
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n.10022 del 31/05/2010, tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici, con nota prot. n.23138 del 18/02/2010, si rilascia parere favorevole alla realizzazione del-

l'impianto di cui trattasi, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale;

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi ed acquisiti entro il 31/12/2010, con nota prot. n.17672 del 22 dicembre 2010, la conclusione del procedimento, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- in data 4 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Siba Ships S.p.A. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla D.G.R. n.35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 17 febbraio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n.12351 e della Convenzione al repertorio n.12352.

*Rilevato che:*

- la Società Siba Ships S.p.A. trasmetteva con nota del 18.11.2009 dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico in virtù di un contratto di locazione finanziaria immobiliare;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.8859 del 09/06/2010, depositava documentazione integrativa in riscontro alle prescrizioni formulate dall'ARPA Puglia - DAP di Bari in sede di Conferenza di Servizi;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- la Società Siba Ships S.p.A. inoltrava in data 14/12/2010 il Piano Tecnico delle Opere vidimato da ENEL S.p.A. ai fini della connessione alla rete di distribuzione elettrica.

*Considerato che:*

- essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990

dispone che “*si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione*”;

- ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all’esercizio dell’impianto;
- ai sensi dei commi 6, 6 bis e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della Conferenza di Servizi, dopo aver acquisito i pareri rilasciati dagli Enti competenti, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 4,035 MW, ubicato nel Comune di Modugno (BA) in area “ex Ilca”;
 e delle seguenti opere connesse:
  - linea elettrica in doppio cavo interrato con tensione nominale 20 KV (Al 185 mmq) di circa 0,13 Km per la connessione dell’impianto in entra-esce dalla Linea MT “Università” tramite cabina di consegna;
  - cabina di consegna da ubicarsi nelle immediate vicinanze della Linea MT “Università”.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 84 del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,035 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Modugno (BA) in area “ex Ilca”.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010.

#### **DETERMINA**

#### **Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

**Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Siba Ships S.p.A. con sede legale in Brescia (BS), via Aldo Moro n.13, P. IVA e C.F. 02227730989 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

➤ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 4,035 MW, ubicato nel Comune di Modugno (BA) in area "ex Ilca";

e delle seguenti opere connesse:

- linea elettrica in doppio cavo interrato con tensione nominale 20 KV (Al 185 mmq) di circa 0,13 Km per la connessione dell'impianto in entra-esce dalla Linea MT "Università" tramite cabina di consegna;
- cabina di consegna da ubicarsi nelle immediate vicinanze della Linea MT "Università".

**Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

**Art. 4)**

La Società Siba Ships S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o*

*veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

**Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

**Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

**Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW

di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di

supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Modugno (BA).

#### **Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 85

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto solare (fotovoltaico) della potenza di 12,50 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano e Deliceto (Fg) località "Torretta", ai sensi del comma 3 - 4-bis di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Società proponente MARGHERITA S.r.l., con sede legale in Foggia via Napoli, 121.**

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

**Premesso che:**

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

**Rilevato che:**

la Società Margherita S.r.l., con nota prot. n. 38/14462 del 29.12.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 9,3 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi

nel Comune di Ascoli Satriano e Deliceto (FG) località "Torretta";

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 38/753 del 26.01.2009 e nota prot. n. AOO\_ 046-3900 del 08.04.2009 richiedeva integrazioni progettuali ed amministrative alla Società Margherita S.r.l..

la Società Margherita S.r.l. in data 06.03.2009 prot. n. 2177 ed in data 01.07.2009 prot. n. 7197 ha risposto alle richieste di integrazioni inviate dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo.

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 12480 del 17.11.2009 comunicava di aver formalmente avviato di procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

con nota prot. n. A00159/02.03.2010 n.3330 del 02.03.2010 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 30.03.2010.

la Società Margherita s.r.l. in data 23.06.2010 prot. n. 9794 ha inviato copia del progetto definitivo ai fini di verifica di V.I.A. con relazione integrativa circa il solo cambio di tecnologia nonché soluzione di connessione e accettazione e riscontro positivo di Terna con aumento di potenza da 9,3 MW a 12,5 MW. Il cambio di tecnologia proposto dalla Società consiste nella sostituzione dei pannelli in film sottile da 67 W in silicio policristallino da 210 W, lasciando inalterata l'area d'impianto depositata a dicembre 2008. Le strutture di sostegno e la loro tecnologia di installazione è rimasta immutata rispetto al progetto originario.

a seguito dell'incremento di potenza a 12,5 MW, l'intervento risulta soggetto alla procedura di screening ambientale da parte della Provincia di Foggia; la stessa Provincia di Foggia in data 15.10.2010 ha rilasciato Determina n. 3341/6.15 di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto proposto dalla Società Margherita S.r.l. in Ascoli Satriano - Deliceto, località "Torretta".

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Sezione**

**U.N.M.I.G. con nota prot. n. 1586 del 25/03/2010**, comunica che questo Ufficio con nota prot. n. 1049, ha espresso il proprio nulla osta di competenza ai sensi e per gli effetti del disposto ex RD 11.12.1933 n.1775 in materia di T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici. Detto nulla osta è riferito al tracciato di cui agli elaborati progettuali acquisiti agli atti, di tal che eventuali e sostanziali varianti successive dovranno essere oggetto di specifica valutazione.

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Sezione U.N.M.I.G. con nota prot. n. 1049 del 01/03/2010**, comunica che dall'esame delle planimetrie è risultato che la linea elettrica in oggetto attraversa la zona interessata dalla Società ENI S.p.a. ed altre senza intralciare attualmente i lavori in corso. Pertanto per quanto di competenza di questo Ufficio, Nulla Osta alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società Margherita S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti affinché vengano rispettate le distanze previste dal DPR 9 aprile 1959 n. 128.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/2-IE/VIE/3885 del 21/04/2009**, rilascia ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti ed avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi con linee TLC preesistenti. Tali elaborati, che codesta società presenterà a codesto ufficio dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per l'esecuzione delle linee elettriche. Prima di eseguire gli scavi per la posa dei cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni la Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interes-

sata. Il presente nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Margherita S.r.l. in data 01.12.2008 e registrato a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 del 1933, dal D.P.R. 156 del 29.03.1973 e dal D.Lvo 01.08.2003 n. 259.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto - Prot. n. 1422 del 09.02.2009.** Si riscontra la richiesta di parere sulle previsioni di intervento nell'ambito territoriale di cui al riferimento, ricadente in area di sicuro interesse archeologico, come si rileva dalle recenti attività ricognitive effettuate per la realizzazione di parchi eolici e dagli esiti delle ricerche sistematiche condotte nel territorio dalla Università degli Studi di Foggia. Trattandosi di opere ricadenti in un territorio ad alta rilevanza archeologica, si ritiene che per la tutela dei beni archeologici insistenti nel sottosuolo debbano essere effettuate indagini preliminari relative all'accertamento di eventuali presenze archeologiche, sotto la piena responsabilità di questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza delle attività sui terreni. Le indagini preventive comportano per le fasi iniziali, la realizzazione di una carta del rischio archeologico, da affidare a società di archeologi con requisiti professionali noti a questo Ufficio e competenze nel campo delle ricognizioni sui terreni. La redazione della carta del rischio dovrà essere effettuata in fasi stagionali che consentano la lettura dei suoli e risponderà ai criteri di lettura dei terreni, secondo i parametri scientifici maturati nel campo dell'archeologia preventiva. Qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori comporterà prescrizioni specifiche e interventi mirati, con saggi e scavi in estensione, lungo i tracciati dei cavidotti, nella fase di realizzazione delle diverse cabine di raccolta e trasformazione dell'energia elettrica, nei lavori di fondazione della stazione di trasformazione MT/AT. Qualora risultassero ambiti privilegiati di interesse archeologico, in relazione a viabilità antiche, terreni con tracce evidenti di centuriazione e forme abitative connesse alla divisione dei suoli in epoca romana, verrà valutato un

piano di intervento conoscitivo esteso all'intera superficie della centrale, lungo le file dei moduli fotovoltaici. Si comunica, per opportuna conoscenza, che l'esistenza di beni di particolare interesse storico-archeologico comporta l'adozione di specifiche misure a salvaguardia e tutela delle preesistenze, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs 42/04, con l'avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse ai sensi degli articoli 12 e 13 del predetto codice.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto - Prot. n. 5111 del 31.03.2010** - comunica che con riferimento alla conferenza di servizi del 30.3.2010 e alla trasmissione del progetto definitivo da parte della Società proponente Margherita (ns. prot. n. 103912 del 16.12.2009), si fa presente che l'area non è interessata da provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs 42/04. Per quanto di competenza, si fa presente che dalla documentazione della carta del rischio richiesta con nota n. 1422 del 9.2.2009 e acquisita assieme agli elaborati tecnici del progetto definitivo, si evince un rischio archeologico medio-basso in relazione all'unità topografica evidenziata nel settore SW dell'impianto. Questa Soprintendenza, pertanto, ritiene di poter esprimere parere di massima favorevole all'esecuzione delle opere, subordinando la realizzazione dei moduli dell'impianto nel settore segnalato come area di dispersione di materiale all'esito di saggi archeologici finalizzati alla verifica di eventuali emergenze antiche nel sottosuolo. Le attività di assistenza e documentazione scientifica dovranno essere curate da archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere preliminarmente valutati dalla Scrivente del presente parere.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturali delle Province di Ba, BAT, Fg, con nota prot. n. 10811 del 13.01.2009** comunica che sull'area in oggetto d'intervento non gravano vincoli monumentali di cui alla Parte del Decreto Legislativo n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Dalla verifica del PUTT/p non sembrano evincersi ambiti territoriali sottoposti a tutela paesag-

gistica statale in virtù degli art. 136 e 142 del succitato Decreto Legislativo. Non si ritiene pertanto di dover formulare le proprie osservazioni in ordine alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturali delle Province di Ba, BAT, Fg, con nota prot. n. 10619 del 31.12.2009** dove comunica di aver acquisito il progetto in data 10.12.2009 prot. n. 10619 copia del progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto e si precisa che, dall'esame della documentazione cartografica del PUTT/p, non si evincono ambiti territoriali paesaggistici di competenza statale ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004. Non si ritiene pertanto di dover esprimere alcun parere in merito.
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri con nota prot. n. AOO\_064 28936 del 29.03.2010** non esprime parere giacché il progetto non appare comprendere il progetto espropriativo dei siti relativi alle opere di connessione.
- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste Sezione di Bari, con note prot. n. 10969 del 22.12.2009 e prot. n. 10847 del 21/12/2009** le aree interessate dal progetto di che trattasi non sono soggette al R.D.L. 3267 del 1923, pertanto questa Sezione Provinciale del Servizio Foreste non ha provvedimenti da adottare riguardo il vincolo idrogeologico. Restano ferme le modalità autorizzative di competenza di questo Servizio Foreste di cui al Regolamento Regionale n.10/2009, valide su tutto il territorio regionale, inerenti l'eventuale taglio di piante di interesse forestale, anche singole. Sono inoltre prescritte le aree che sono state interessate da finanziamenti pubblici per attività forestale.
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive prot. n. 8419 del 21.12.2009** - comunica Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi ai soli fini minerari. La società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e gli "edifici" alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a

20 m così come previsto dal DPR 9 aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave.

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota del 04.02.2011 n. prot. 145-1223** comunica che il progetto presentato con nota, acquisita al protocollo del servizio Urbanistica con n. AOO\_079-5429 del 16/03/2010 e integrato con nota n. n. AOO\_145-953 del 27/11/2011, prevede la realizzazione di un impianto di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 12,5 MW nel Comune di Ascoli Satriano e Deliceto (FG) - località Torretta, composto da pannelli fotovoltaici, sottostazione elettrica e cavidotto di connessione. Dalla documentazione trasmessa emerge che l'intervento di cui trattasi non ricade in alcuna AREA NON IDONEA all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi delle linee guida decreto 10/2010 art. 17, come individuate dal Regolamento Regionale 24 del 30/12/2010. Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo E di valore normale, non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P e dal PUG approvato con delibera regionale n. 1043 del 25.06.2008. Pertanto lo scrivente Servizio non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere. Al fine comunque di mitigare l'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto si reputa necessario prescrivere, in aggiunta alle prescrizioni già formulate dai diversi Enti e/o uffici in sede di rilascio del parere di competenza, l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:
  - ripristinare il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada.
  - evitare la realizzazione dell'impianto di illuminazione perimetrale,
  - limitare l'altezza della recinzione ad un massimo di 1,50 m, realizzandola in muratura a secco ed inserendo un impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone.

Si prescrive, inoltre, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente i pannelli;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura Prot. n. 98522 del 20.10.2010** - comunica che il progetto si ritiene conforme alle normative citate in premessa (comma 7 dell'art.12 D.Lgs 387/03 - art. 10 della L.R. 14/2007 - comma 1 dell'art. 2 della L.R. 31/08), si rilascia parere favorevole, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, ovvero devono essere di facile rimozione senza lasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione del impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento, in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di 50 cm come diametro massimo, il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per il passaggio della fauna. La rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità, senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno all'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;

5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza che le stesse modificano le caratteristiche naturali del suolo. Nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi.

6. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere assolutamente compattato;

7. si deve osservare il divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;

divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio, come previsto dal D.lgs. 387 del 2003, la Regione Puglia ha regolamentato detta materia con la L.R. 56 del 1980 e s.m.i., che individua nei comuni i soggetti preposti alla tutela di dette aree, nelle more dello strumento urbanistico, e pertanto la regolamentazione degli interventi da realizzarsi sulle aree irrigue suddette è demandata al competente comune.

- **Provincia di Foggia - Servizio Ambiente, Determina n. 3341/6.15 del 15.10.2010**

Comunica di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale la realizzazione di un parco fotovoltaico sito nei comuni di Ascoli Satriano e Deliceto (FG) Località "Torretta" della potenza di circa 12,58 MW - MARGHERITA s.r.l., visto il parere tecnico espresso dal comitato Provinciale per la V.I.A. nella seduta dell'07 ottobre 2010.

Il presente provvedimento è relativo alla sola V.I.A. e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge e, inoltre, non prende in esame eventuali sovrapposizioni con parchi già realizzati e/o autorizzazioni che andranno verificate e risolte in sede di rilascio dell'autorizzazione unica.

- **Città di Ascoli Satriano -Settore 3° - Ufficio Tecnico con nota del 27.08.2010 n. prot. 8975**, esprime ai sensi dell'art. 16, co.5, della L.R. n. 11/2001, sul progetto indicato in oggetto, presentato dalla MARGHERITA Srl, parere positivo dal punto di vista ambientale, nel rispetto dei vincoli sopra riportati e fatto salvo il parere di merito di competenza di questa Amministrazione Comunale, da pronunciare in sede di conferenza di servizi;

Il presente parere viene espresso facendo salvi gli eventuali diritti di terzi è condizionato alla superiore approvazione del competente Settore Regionale.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta affissione, dell'avviso di deposito del progetto definitivo indicato in oggetto, per gg.45 (30+15) all'Albo pretorio di questo Comune dal 28.05.2010 al 26.06.2010 e dal 27.06.2010 al 11.07.2010, con i nn.169 e 208 Reg. pubblicazioni, così come previsto dall'art.13, co.3 della L.R. n.11/2001,.

Durante i predetti termini non sono pervenute opposizioni. Allegati:

- copia avviso pubblico in data 27.05.2010
- copia avviso pubblico in data 24.06.2010.

- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Foggia con nota prot. n. 16264 del 02.12.2009** comunica che l'impianto in argomento non rientra tra le attività elencate nell'allegato al DM 16.2.1982 per le quali è necessario richiedere il Certificato di Prevenzione incendi ai fini dell'esercizio dell'attività. Si rammenta che, qualora dovessero in seguito installarsi o prevedersi attività presenti del citato D.M., il titolare dell'attività dovrà attivare gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98, consistenti nella presentazione della documentazione redatta secondo le indicazioni di cui al D.M. 04.05.1998, disciplinante la modalità di progettazione ed i contenuti dei procedimenti prevenzione incendi.
- **Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 4577 del 10/03/2010** rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione comunicando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto,**

**con nota prot. n. 011985/UI-DEM/2010 del 10.03.2010**, e nota allegata **prot. n. 054859/UI-DEM/2009 del 11.12.2009** comunicava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;

- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Prot. n. 16114 del 24.03.2010** - Comunica il rilascio del nulla osta della A.M., per gli aspetti demaniali di competenza dello scrivente, alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel Comune di Ascoli Satriano località "Torretta" e relative opere di connessione

- **ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 00016806 del 09.03.2009**, comunicava quanto segue:

- Enav con foglio AV/AOP/PSA/221000 del 02.11.2009 ha comunicato che le opere, data la collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;
- l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
- l'A.M. C.I.G.A. ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
- Non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

Si rilascia, per quanto di competenza, il proprio Nulla Osta alla realizzazione della suddetta opera;

- **A.Q.P. Direzione Operativa - Unità Territoriale di Foggia prot. n. 37384 del 24.03.2010** comunica che la scrivente Società non possiede opere nell'area interessata dalla costruzione dell'impianto fotovoltaico ed opere connesse.
- **TERNA S.p.A. - Prot. n. TE/P28180617818 del 17.12.2010** - comunica che il progetto di cui trattasi - codice pratica 08001133, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle opere di utente rimangono nella esclusiva responsabilità della Società. Entrambi gli impianti della presente STMG saranno collegati all'unico stallo indicato in planimetria allegata e i trasformatori AT/MT

dovranno essere del tipo NYd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno. Relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sullo stallo utente nonché ai tele segnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà necessario prendere accordi con l'unità Terna Dispacciamento (AES) di Napoli, anche al fine di stipulare il Regolamento esercizio. Per quanto riguarda i contatori da installare sull'impianto di utenza, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie sarà necessario contattare l'unità Metering. Infine, sarà necessario, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

- **Consorzio di Bonifica della Capitanata - Prot. n. 6941 del 29.03.2010** - comunica che dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza non sono emerse interferenze fra gli interventi in progetto e le opere e gli impianti gestiti da questo Consorzio.
- **Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. gen. n. 3330 del 02.03.2010**, ritiene per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 9.3 MWe, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano e Deliceto in località "Torretta", costituito da 38 campi, da un cavidotto di vettoriamento della lunghezza di 1400 m, da una cabina di trasformazione primaria MT/AT ed allacciamento alla rete e dalle infrastrutture connesse all'impianto stesso (viabilità interna, recinzione), siano compatibili con le previsioni del PAI approvato. E' tuttavia opportuno che:
  - Le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
  - Le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee per la posa dei cavidotti;
- Sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate.

- **ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia - Prot. n. 50571 del 20.10.2010** - con nota del 9.6.2010 questo ufficio rilevava una carenza di documentazione di progetto necessaria al fine di esprimere il parere di competenza. A seguito della stessa la ditta ha fornito in data 7.7.2010 la documentazione integrativa richiesta; con l'integrazione la ditta comunicava di adottare un pannello di potenza da 215Wp (leggermente superiore a quello indicato in progetto) portando la potenza dell'impianto da 9,3 MW a 12,5 MW a parità di superficie occupata, con determina del responsabile del servizio ambiente della Provincia di Foggia n.3341 del 15-10 -2010 visto il parere tecnico del comitato VIA, la Provincia ha ritenuto di non assoggettare a VIA la realizzazione del parco fotovoltaico in oggetto. Esaminato il progetto e la documentazione integrativa, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di che trattasi a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe), la recinzione sia priva di cordoli in c.a. e realizzata mediante montanti infissi nel terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.
2. La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.
3. Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.
4. Il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento senza l'utilizzo di diserbanti chimici.

#### **Rilevato che:**

- il legale rappresentante della Società Margherita S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di regolare contratto stipulato con i

relativi proprietari ad eccezione di quelle relative alle opere di connessione per le quali è stato depositato piano particellare di esproprio;

- l'istanza di Autorizzazione Unica non è soggetta all'applicazione della L.R. 13/2010 né al R.R. 24/2010, alla D.G.R. 3028/2010 e D.G.R. 3029/2010 in quanto l'unico parere dopo il 30.12.2010 è quello del Servizio Assetto del Territorio, di cui alla nota prot. n. 145-1223 del 04.02.2011 nel quale è stata comunque valutata la compatibilità con le aree non idonee definite dal R.R. 24/2010.
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- Per il solo incremento di potenza da 9.6 MW a 12,5 MW l'istanza rientra nell'applicazione della D.G.R. 2259 e che la Società Margherita S.r.l. in data 25.02.2011 prot. n. 2400 ha provveduto ad integrare i relativi oneri istruttori.
- in aggiunta a quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 1611 del 10.02.2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

#### **Considerato che:**

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:
  - di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 12,50 MW ubicato nel Comune di Ascoli Satriano - Deliceto (Fg);

➤ delle opere connesse costituite da:

- Stallo a 150 kV nella S.E. di Deliceto;
- Elettrodotti di collegamento;
- in data 2 marzo 2011 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia, la Società Margherita S.r.l., l'Atto di Impegno e la Convenzione Unilaterale di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 18 ottobre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12371 e della Convenzione al repertorio n. 12372;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 85 del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 12,50 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Ascoli Satriano e Deliceto (FG).

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

#### *DETERMINA*

##### **Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### **Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia alla Via Napoli n. 121, Partita IVA 03188710713 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 -4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 12,50 MW ubicato nel Comune di Ascoli Satriano - Deliceto (Fg);
- delle opere connesse costituite da:
  - Stallo a 150 kV nella S.E. di Deliceto;
  - Elettrodotti;

##### **Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

##### **Art. 4)**

La Società Margherita S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché per gli interventi di manutenzione degli impianti fotovoltaici, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2010.

##### **Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

##### **Art. 6)**

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

**Art. 7)**

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

**Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

**Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia. (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

**Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e ai Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto (FG).

**Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 86

**Integrazione alla Determina Dirigenziale n. 221 del 30 settembre 2010 “Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,35 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi in località “Insite” del Comune di Galatina (Le), ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con sede legale in Mezzano (Ra).” Presa d’Atto di modifiche tecnologiche.**

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla

Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con nota prot. n. 38/4487 del 29.12.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, faceva richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2.398,28 kWp nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Galatina, denominato "Galatina Insite" (Le);
- nel corso del procedimento amministrativo venivano acquisiti tutti i pareri necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per i cui contenuti si rimanda alla determina di Autorizzazione Unica n. 221 del 30 settembre 2010;
- la Società depositava il progetto definito dando puntuale riscontro alle prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi e alle osservazioni ivi messe a verbale, nonché alle comunicazioni successive alla chiusura positiva del procedimento e antecedenti la determina di Autorizzazione Unica;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo n. 221 del 30 settembre 2010 (pubblicata sul BURP n. 161 del 21 ottobre 2010), la Società otteneva l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica).

Considerato che:

- la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l. ha depositato in data 10 febbraio 2011 nota, rif.

024/11/TG, acquisita agli atti d'ufficio prot. AOO\_159 del 10.2.2011 n. 1715 nella quale comunica che in fase di progettazione esecutiva si è reso necessario apportare talune modifiche non sostanziali rispetto al progetto definitivo, oggetto dell'Autorizzazione Unica, consistenti principalmente nel cambiamento della tecnologia di inseguimento da inseguitori biassiali a monoassiali, a causa della attuale indisponibilità sul mercato degli inseguitori biassiali;

- la nota é corredata dal relativo fascicolo tecnico contenente l'elenco dei pareri ottenuti, attestazione della conformità alle prescrizioni in essi contenute della soluzione tecnologica adottata e del nuovo lay out del progetto, nonché della dettagliata descrizione delle modifiche introdotte.

Rilevato che tale soluzione:

- è coerente con l'Atto d'impegno sottoscritto dalla Società con la Regione e con il Comune in data 5 agosto 2010, nonché con quanto previsto dall'art. 10 della citata Determina Dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 221 del 30 settembre 2010, secondo cui, tra l'altro, "la Società è obbligata a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili";
- rappresenta un miglioramento tecnologico nonché una mitigazione dei potenziali ed eventuali impatti relativi al progetto definitivo oggetto del decreto di Autorizzazione Unica, in quanto l'utilizzo di inseguitori monoassiali in luogo dei biassiali comporta, in base a quanto dichiarato dalla Società supportato dalla nuova documentazione progettuale:
  - La diminuzione di passo tra un pannello e il successivo, con conseguente diminuzione di area lorda di impianto (da 203.250 mq a 76.580 mq);
  - La diminuzione del numero delle strutture di sostegno con conseguente diminuzione di superficie netta occupata (da 209 a 158 strutture di sostegno);
  - L'utilizzo di strutture con angolo di inclinazione minore (da 60 a 45 gradi) con conseguente minor impatto visivo per la diminuzione dell'altezza massima di ingombro del pannello (da 6,5 a 5 metri);
- sulla base di quanto rappresentato dalla Società risulta anch'essa conforme alle prescrizioni

emerse in sede di Conferenza di Servizi e alle osservazioni ivi messe a verbale, nonché alle successive comunicazioni antecedenti il decreto di Autorizzazione Unica.

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 86 del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto riportato in narrativa:

- di prendere atto delle innovazioni tecnologiche proposte dalla società;
- di integrare con le modifiche proposte dalla società:
  - a) La diminuzione di passo tra un pannello e il successivo, con conseguente diminuzione di area lorda di impianto (da 203.250 mq a 76.580 mq);
  - b) La diminuzione del numero delle strutture di sostegno con conseguente diminuzione di superficie netta occupata (da 209 a 158 strutture di sostegno);
  - c) L'utilizzo di strutture con angolo di inclinazione minore (da 60 a 45 gradi) con conseguente minor impatto visivo per la diminuzione dell'altezza massima di ingombro del pannello (da 6,5 a 5 metri);

la determina dirigenziale n. 221 del 30 settembre 2010 di "Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,35 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Galatina località "Insite" (Le), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con sede legale in Mezzano (Ra)."

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97.

#### *DETERMINA*

- di prendere atto delle innovazioni tecnologiche proposte dalla società;
- di integrare con le modifiche proposte dalla società:
  - a) La diminuzione di passo tra un pannello e il successivo, con conseguente diminuzione di area lorda di impianto (da 203.250 mq a 76.580 mq);
  - b) La diminuzione del numero delle strutture di sostegno con conseguente diminuzione di superficie netta occupata (da 209 a 158 strutture di sostegno);
  - c) L'utilizzo di strutture con angolo di inclinazione minore (da 60 a 45 gradi) con conseguente minor impatto visivo per la diminuzione dell'altezza massima di ingombro del pannello (da 6,5 a 5 metri);

la determina dirigenziale n. 221 del 30 settembre 2010 di “Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,35 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Galatina località “Insite” (Le), ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con sede legale in Mezzano (Ra).”

- di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Galatina (Le).
- di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 10 marzo 2011, n. 171

**Avviso Pubblico “Azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare - anno 2009”. Linea di Intervento I - Le banche del tempo - Approvazione Graduatoria.**

*Il giorno 10/03/2011, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di benessere Sociale e pari opportunità, Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità,*

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
D.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

vista la L.R. 4 febbraio 1996, n. 29 - art. 5;

richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.06.1998, n. 3261;

richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1810 del 04.08.2010 di riassegnazione dell’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dott. ssa Antonella Bisceglia;

vista la determinazione del Direttore dell’Area n. 5 del 16/09/2009 di nomina del dirigente dell’Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità;

richiamato il proprio atto del 04/04/2008 n. 232 ad oggetto: “Atto dirigenziale n. 001 del 12/08/1998 avente ad oggetto: “L.R. 04/02/1997, n. 7 a art. 6 - Istituzione albo regionale per la pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali”. Modifica e integrazione.”;

considerato che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2498 del 15.12.2009 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare - anno 2009” con nuovi obiettivi prioritari, in ragione della natura del fabbisogno di intervento rilevata attraverso il precedente avviso pubblico (anno 2008), nonché della attuale congiuntura economica per sostenere e rafforzare l’associazionismo familiare pugliese;

considerato che tale Avviso ha previsto le seguenti linee di intervento:

- Linea I - Le banche del tempo - Finanziamento complessivo euro 300.000,00
- Linea II - Consumo critico e solidale - Finanziamento complessivo euro 360.000,00
- Linea III - Information technology per l’inclusione sociale - Finanziamento complessivo euro 2.400.000,00
- Linea IV - Volontariato di impresa -Finanziamento complessivo di euro 300.000,00

considerato che con atto dirigenziale n. 812 del 23.12.2009 è stato, fra l'altro, determinato:

- di disporre la pubblicazione del predetto Avviso pubblico "Azioni di sistema a favore dell'associazionismo familiare -anno 2009" sul B.U.R.P.;
- di impegnare la somma di euro 3.360.000,00 sul capitolo 784025 U.P.B. 5.2.1 - risorse vincolate, da destinare al finanziamento dei progetti a favore dell'associazionismo familiare anno 2009, afferenti le predette quattro linee di intervento;

considerato che con atto dirigenziale n. 623 del 14/09/2010 e s.m.i., si è provveduto alla nomina della Commissione di valutazione secondo quanto previsto all'art. 8 comma 3 del citato Avviso pubblico;

preso atto dei verbali redatti dalla Commissione di valutazione dai quali si evince che:

1. in esito alla pubblicazione del citato Avviso pubblico sono pervenute complessivamente n. 160 proposte progettuali afferenti le predette quattro Linee di intervento;
2. a seguito dell'attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, dell'ammissibilità formale delle proposte, sono state ritenute ammissibili alla valutazione di merito n. 148 istanze, mentre sono state escluse dalla valutazione n. 12 istanze per le motivazioni riportate nei verbali;
3. a seguito della successiva valutazione operata dalla predetta Commissione sono stati prodotti n. 4 elenchi riportanti i punteggi attribuiti per ciascuna linea di intervento;

considerato che l'art. 9 dell'Avviso stabilisce che sulla base dei punteggi risultanti dalla attività di valutazione della Commissione saranno formulate quattro graduatorie per ciascuna linea di intervento da approvarsi con determinazione dirigenziale;

considerato che per quanto concerne la Linea di Intervento I:

- a) sono pervenute n. 29 proposte progettuali di cui n. 4 sono state escluse dalla valutazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Avviso indicate nell'Allegato 2) al presente provvedimento;

- b) sono state valutate complessivamente n. 25 istanze di cui n. 16 hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 e, pertanto, sono risultate ammissibili al finanziamento entro la dotazione finanziaria disponibile, mentre n. 9 istanze, avendo ottenuto un punteggio inferiore a 60/100 non sono ammissibili al finanziamento, come risulta dall'Allegato 1) al presente provvedimento;

considerato che la dotazione finanziaria prevista per la Linea di Intervento I è pari ad euro 300.000,00 per un tetto massimo finanziabile per progetto pari ad euro 30.000,00, risultano, pertanto, finanziabili i progetti degli Organismi di cui al punto 1. dell'art. 3 dell'Avviso quali Soggetti proponenti, indicati nell'Allegato 1) al presente provvedimento dal n. 1 al n. 10;

ritenuto di dover provvedere all'approvazione della "Graduatoria dei progetti relativi alla Linea di Intervento I - Le Banche del Tempo, presentati dai Soggetti proponenti di cui all'Allegato 1) al presente provvedimento, ammessi al finanziamento con un punteggio minimo di 60/100, per l'importo complessivo di euro 294.000,00.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.:**

Il presente provvedimento ha natura meramente organizzativa e, pertanto, non comporta alcun mutamento qualitativo di natura o di spesa a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

*DETERMINA*

- di prendere atto di quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare la "Graduatoria dei progetti afferenti la Linea di Intervento I "Le Banche del Tempo" indicati nell'Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa all'Avviso pubblico di cui al predetto atto dirigenziale n. 812/2009;
- di prendere atto dell'elenco delle proposte progettuali escluse di cui all'Allegato 2) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
- di dare atto che all'erogazione del contributo si provvederà con atti successivi, secondo la predetta graduatoria, nei limiti dello stanziamento all'uopo destinato con la richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 2498 del 15/12/2009 e che

i soggetti beneficiari saranno chiamati a sottoscrivere apposito disciplinare;

- di dare atto che la predetta graduatoria manterrà la validità per 12 mesi dall'approvazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.)

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Politiche per le Persone e le Famiglie e le Pari Opportunità del Servizio.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, si compone di n. 05 pagine oltre a n. 03 pagine degli allegati ed è esecutivo

La Dirigente  
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità  
D.ssa Antonella Bisceglia

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
 AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
 E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità

Avviso pubblico per Azioni di sistema in favore dell'Associazionismo familiare  
 D.G.R. n. 2498/2009

GRADUATORIA LINEA I - LE BANCHE DEL TEMPO

Progetti con punteggio pari o superiore a 60/100

COD. PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	PROVINCIA	COMUNE SEDE INTERVENTO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PUNTEGGIO (Valutazione in 100)	FINANZIAMENTO O RICHIESTO	FINANZIAMENTO AMMISSIBILE	Note
1	15 APS VOLA IN TEMPO	BA	Bari	Coordinamento Banche del tempo	89,7	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
2	4 IDEANDO	BR	Cisternino	Clessidra solidale	85	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
3	24 ORDINE AVVOCATI LECCE	LE	Lecce	Più tempo alle donne in carriera	84	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
4	20 AGAPE ONLUS	TA	Taranto	Tempo sociale	83,7	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
5	3 UNIVERSITA' TERZA ETA'	BA	Mola di Bari	Spazio al tempo	83	€ 30.000,00	€ 28.500,00	
6	13 Centro Occupazionale Portatori di Handicap	BR	Francavilla Fontana	Più tempo per gli altri, più tempo per te	79	€ 28.500,00	€ 28.500,00	
7	1 CENTRO DI ASCOLTO DAL SILENZIO ALLA PAROLA	BA	Gioia del Colle	Kairos	77,5	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
8	16 CONFCOMMERCIO PMI FOGGIA	FG	Foggia	H24	75	€ 27.000,00	€ 27.000,00	
9	7 La Torre onlus	BA	Minervino Murge	Solidarietà, mutualità, collaborazione	73	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
10	25 SUD EST DONNE	BA	Conversano	Famiglie in rete	73	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
11	12 ASSOCIAZIONE SUPERAMENTO HANDICAP	FG	Cerignola	Pareggiamo i conti	70,5	€ 30.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
12	17 IDEA - CIRCOLO ARCI -	LE	Trepuzzi	Valore tempo	70	€ 30.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
13	22 AMICI VOLONTARI DI ANZANO	LE	Anzano di Puglia	Amici di Anzano	69,5	€ 27.800,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

14	23	ENTE ANFAA LECCE	LE	Lecce	Il tempo dei bambini	68	€ 30.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse	
15	6	ENTE CIRCOLO ANSPI LA STRADA APS	BA	Palo del Colle	Relazioni poco virtuali	67,5	€ 28.350,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse	
16	21	ENTE ASSOCIAZIONE COMUNITA' SULLA STRADA DI EMMAUS	FG	Foggia	Un intero villaggio	64	€ 30.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse	
		<b>TOTALE RISORSE AMMISSIBILI PER LA LINEA I - BdT</b>					<b>€ 294.000,00</b>		

Progetti con punteggio inferiore a 60/100

		<b>SOGGETTO PROPONENTE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE SEDE INTERVENTO</b>	<b>DENOMINAZIONE PROGETTO</b>	<b>PUNTEGGIO (Valutazione in 100)</b>		
1	26	IL TEMPO DELLE DONNE	BA	Bari	Banca del tempo la scuola dell'amicizia	48,0		
2	2	ORDINE PSICOLOGI	BA	Bari	Dottore, hai un attimo per me?	40,0		
3	9	LEGANAVALE ITALIANA	BAT	Barletta	Trascorre il tempo a mare	40,0		
4	14	APS RADICI	FG	Foggia	Time out	35,0		
5	8	TERZ@Età ONLUS	LE	Lecce	Un amico in più	16,0		
6	27	ASSOCIAZIONE GIOVANI CONSUMATORI PROTAGONISTI	FG	Foggia	Credo DoMani	7,0		
7	28	Associazione Nazionale Avvocati dei Consumatori	BA	Bari	Chiaramente Condividiamo	7,0		
8	29	Federconsumatori Puglia	Bari	Bari	Fresca Condivisione	7,0		
9	11	APS MIGRANTES	TA	Andria	Inshallah	7,0		

A.P.  
dr. ssa S. Giliberti

R.d.A.  
A.R. Pesce

Dirigente di Ufficio  
dr. A. Cappucco

Dirigente di Servizio  
dr. ssa A. Bisceglia

ALL. 2

REGIONE PUGLIA  
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

*Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità*

Avviso pubblico per Azioni di sistema in favore dell'Associazionismo familiare  
D.G.R. n. 2498/2009

**ELENCO ESCLUSI LINEA I - LE BANCHE DEL TEMPO**

NUM. PROGRESSIVO	SOGGETTO PROPONENTE	PROVINCIA	COMUNE SEDE INTERVENTO	Note
1	E.S.A.S	Andria	BT	art. 8 comma 2 dell'avviso
2	Ass. ARCI paesà	Maruggio	TA	art. 8 comma 2 dell'avviso
3	Ass. di prom soc. "Il castello dei sorrisi"	Andria	BT	art. 8 comma 2 dell'avviso
4	Ass. di volontariato "Il Girasole"	Cavallino	LE	art. 8 comma 2 dell'avviso

ALL. 2

REGIONE PUGLIA  
 AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
 E DELLE PARI OPPORTUNITA'  
 Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

*Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità*

Avviso pubblico per Azioni di sistema in favore dell'Associazione familiare  
 D.G.R. n. 2498/2009

**INFORMATION TECHNOLOGY PER L'INCLUSIONE SOCIALELE BANCHE DEL TEMPO**

NUM. PROGRESSIVO	SOGGETTO PROPONENTE	PROVINCIA	COMUNE SEDE INTERVENTO	Note
1	Comune di Stornara - Foggia	Stornara	FG	art. 8 comma 2 dell'avviso
2	A.GE.B.E. O. e amici di Vincenzo onlus clinica pediatrica Policlinico di Bari unità di oncematologia Bari	Bari	BA	art. 8 comma 2 dell'avviso
3	A.V.I.D.I.C.A.F. ONLUS "IRIS"	Bari	BA	art. 3 comma 10 dell'avviso


A.P.  
 dr.ssa S. Giliberti



R.d.A.  
 A.R. Pasce



Dirigente di Ufficio  
 dr. A. Cappuccio



Dirigente di Servizio  
 dr.ssa A. Bisceglia



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 10 marzo 2011, n. 172

**Avviso Pubblico “Azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare - anno 2009”. Linea di Intervento II - Consumo critico e solidale - Approvazione Graduatoria.**

*Il giorno 10/03/2011, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di benessere Sociale e pari opportunità, Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità,*

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
D.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

vista la L.R. 4 febbraio 1996, n. 29 - art. 5;

richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.06.1998, n. 3261;

richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1810 del 04.08.2010 di riassegnazione dell’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dott. ssa Antonella Bisceglia;

vista la determinazione del Direttore dell’Area n. 5 del 16/09/2009 di nomina del dirigente dell’Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità;

richiamato il proprio atto del 04/04/2008 n. 232 ad oggetto: “Atto dirigenziale n. 001 del 12/08/1998 avente ad oggetto: “L.R. 04/02/1997, n. 7 a art. 6 - Istituzione albo regionale per la pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali”. Modifica e integrazione.”;

considerato che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2498 del 15.12.2009 è stato approvato

l’Avviso Pubblico “Azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare - anno 2009” con nuovi obiettivi prioritari, in ragione della natura del fabbisogno di intervento rilevata attraverso il precedente avviso pubblico (anno 2008), nonché della attuale congiuntura economica per sostenere e rafforzare l’associazionismo familiare pugliese;

considerato che tale Avviso ha previsto le seguenti linee di intervento:

- Linea I - Le banche del tempo - Finanziamento complessivo euro 300.000,00
- Linea II - Consumo critico e solidale - Finanziamento complessivo euro 360.000,00
- Linea III - Information technology per l’inclusione sociale - Finanziamento complessivo euro 2.400.000,00
- Linea IV - Volontariato di impresa -Finanziamento complessivo di euro 300.000,00

considerato che con atto dirigenziale n. 812 del 23.12.2009 è stato, fra l’altro, determinato:

- di disporre la pubblicazione del predetto Avviso pubblico “Azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare -anno 2009” sul B.U.R.P.;
- di impegnare la somma di euro 3.360.000,00 sul capitolo 784025 U.P.B. 5.2.1 - risorse vincolate, da destinare al finanziamento dei progetti a favore dell’associazionismo familiare anno 2009, afferenti le predette quattro linee di intervento;

considerato che con atto dirigenziale n. 623 del 14/09/2010 e s.m.i., si è provveduto alla nomina della Commissione di valutazione secondo quanto previsto all’art. 8 comma 3 del citato Avviso pubblico;

preso atto dei verbali redatti dalla Commissione di valutazione dai quali si evince che:

1. in esito alla pubblicazione del citato Avviso pubblico sono pervenute complessivamente n. 160 proposte progettuali afferenti le predette quattro Linee di intervento;
2. a seguito dell’attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, dell’ammissibilità formale delle proposte, sono state ritenute ammissibili alla valutazione di merito n. 148 istanze, mentre sono state escluse dalla valuta-

zione n. 12 istanze per le motivazioni riportate nei verbali;

3. a seguito della successiva valutazione operata dalla predetta Commissione sono stati prodotti n. 4 elenchi riportanti i punteggi attribuiti per ciascuna linea di intervento;

considerato che l'art. 9 dell'Avviso stabilisce che sulla base dei punteggi risultanti dalla attività di valutazione della Commissione saranno formulate quattro graduatorie per ciascuna linea di intervento da approvarsi con determinazione dirigenziale;

considerato che per quanto concerne la Linea di Intervento II - Consumo critico e solidale:

- a) sono pervenute n. 25 proposte progettuali di cui n. 4 sono state escluse dalla valutazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Avviso indicate nell'Allegato 2) al presente provvedimento;
- b) sono state valutate complessivamente n. 21 istanze e tutte hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 come risulta dall'Allegato 1) al presente provvedimento;

considerato che la dotazione finanziaria prevista per la Linea di Intervento I è pari ad euro 360.000,00 per un tetto massimo finanziabile per progetto pari ad euro 30.000,00, risultano, pertanto, finanziabili i progetti degli Organismi di cui al punto 3. dell'art. 3 dell'Avviso quali Soggetti proponenti, indicati nell'Allegato 1) dal numerati dal n. 1 al n. 12;

ritenuto di dover provvedere all'approvazione della "Graduatoria dei progetti relativi alla Linea di Intervento II - Consumo critico e solidale, presentati dai Soggetti proponenti di cui all'Allegato 1) al presente provvedimento, ammessi al finanziamento con un punteggio minimo di 60/100, per l'importo complessivo di euro 357.749, 67.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.:**

Il presente provvedimento ha natura meramente organizzativa e, pertanto, non comporta alcun mutamento qualitativo di natura o di spesa a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore

onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### *DETERMINA*

- di prendere atto di quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare la "Graduatoria dei progetti afferenti la Linea di Intervento II "Consumo critico e solidale" indicati nell'Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa all'Avviso pubblico di cui al predetto atto dirigenziale n. 812/2009;
- di prendere atto dell'elenco delle proposte progettuali escluse di cui all'Allegato 2) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che all'erogazione del contributo si provvederà con atti successivi, secondo la predetta graduatoria, nei limiti dello stanziamento all'uopo destinato con la richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 2498 del 15/12/2009 e che i soggetti beneficiari saranno chiamati a sottoscrivere apposito disciplinare;
- di dare atto che la predetta graduatoria manterrà la validità per 12 mesi dall'approvazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.)

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Politiche per le Persone e le Famiglie e le Pari Opportunità del Servizio.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, si compone di n. 05 pagine oltre a n. 03 pagine degli allegati ed è esecutivo.

La Dirigente  
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità  
D.ssa Antonella Bisceglia

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità

Avviso pubblico per Azioni di sistema in favore dell'Associazionismo familiare  
D.G.R. n. 2498/2009

GRADUATORIA LINEA II - CONSUMO CRITICO E SOLIDALE

Progetti con punteggio pari o superiore a 60/100

COD. PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	PROVINCIA	COMUNE SEDE INTERVENTO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PUNTEGGIO (Valutazione in 100)	FINANZIAMENTO O RICHIESTO	FINANZIAMENTO AMMISSIBILE	Note
1	19 Promozione Sociale e Solidarietà	BAT	Trani	MARKET .... ICO	87,0	€ 29.600,00	€ 29.600,00	
2	8 COMUNE DI PUTIGNANO	BA	Putignano	GAE - Gruppo di acquisto ecologico "Murgia dei Trulli"	85,3	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
3	17 Herborra Coop. Soc.	BA	Alberobello	GASBA (Gruppi acquisto solide Bari)	84,7	€ 29.939,67	€ 29.939,67	
4	2 ALICE	BA	Triggiano	SOLIDARIA - Azioni integrate di solidarietà relazionale ed economica	83,0	€ 30.000,00	€ 28.500,00	
5	4 ASS. MEDITERRANEO CONSUMO	TA	Massafra	Distretto di economia sociale del tarantino. DES TARANTO	83,0	€ 29.710,00	€ 29.710,00	
6	22 Unione nazionale Consumatori	BA	Molfetta	Cambiamenti	82,7	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
7	12 CONFESERCENTI	BA	BARI	LAST MINUTE MARKET	82,0	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
8	23 COMUNE DI OTRANTO	LE	Otranto	"PANNOLINI VERDI ED ECO ALLA FERMATA DI OTRANTO"	79,0	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
9	11 Concooperative Unione Provinciale di Taranto	TA	TARANTO	SESTA (Sistema dell'economia sociale del tarantino)	78,7	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
10	18 Pietra di Scarto	FG	Cerignola	A TUTTO G.A.S. VERSO UN MONDO MIGLIORE	78,0	€ 30.000,00	€ 30.000,00	

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
 AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
 E DELLE PARI OPPORTUNITA'  
 Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

11	1	ACU Puglia	BAT	ANDRIA	PROMOGAS	75,3	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
12	9	XIAO YAN RONDINE CHE RIDE	BAT	Trani	"A KM 0" - Nasce una nuova solidarietà	75,0	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
13	3	Comune di San Cesario di Lecce	LE	San Cesario di Lecce	A TUTTO G.A.S.!!!	72,0	€ 30.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
14	5	ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI	BAT	ANDRIA	GAS "ROBIN HOOD"	72,0	€ 30.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
15	7	COMUNE DI NOCI	BA	NOCI	3R - Recuperare, Redistribuire, Rispettare	68,7	€ 30.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
16	25	COMUNE DI MANFREDONIA	FG	Foggia	LAST MINUTE MARKET	68,3	€ 30.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
17	21	SFRANG	BA	BITONTO	SOCIAL MARKET	67,0	€ 30.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
18	10	COMUNE DI TRICASE	LE	TRICASE	AGRICOLTURA PRATECIPATA E SOLIDARE: QUANDO UN INTERO PAESE DIVENTA AZIENDA	65,7	€ 30.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
19	13	CONSORZIO ICARO	FG	Foggia	Cambio di passo	65,5	€ 30.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
20	20	PROXIMA	BA	BARI	FATT' A BAR VECCH'	62,8	€ 30.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
21	14	EQUO E NON SOLO SCARL	BR	FASANO	Per lo sviluppo di domanda di eticità	60,0	€ 30.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
								<b>€ 357.749,67</b>	
<b>TOTALE RISORSE AMMISSIBILI PER LA LINEA II - CONSUMO CRITICO E SOLIDALE</b>									

A.P.  
 dr.ssa S. Giliberti

Dirigente di Ufficio  
 dr. A. Cappuccino

Dirigente di Servizio  
 dr.ssa A. Bisceglia

R.d.A.  
 A.R. Resce

ALL. 2

REGIONE PUGLIA  
 AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
 E DELLE PARI OPPORTUNITA'  
 Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità


*Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità*

Avviso pubblico per Azioni di sistema in favore dell'Associazionismo familiare  
 D.G.R. n. 2498/2009

ELENCO ESCLUSI LINEA II - CONSUMO CRITICO E SOLIDALE

NUM. PROGRESSIVO	SOGGETTO PROPONENTE	PROVINCIA	COMUNE SEDE INTERVENTO	Note
1	Coop. Soc. Explorando a.r.l. onlus	Bari	BA	art. 3 comma 3 dell'avviso
2	Soc. coop. Soc. a.r.l. "Il filo di Arianna"	San Severo	FG	art. 3 comma 3 dell'avviso
3	"Commercio equo e solidale piccola società cooperativa" a.r.l.	Lecce	LE	art. 3 comma 3 dell'avviso
4	Soc. Coop. Soc. Arcobaleno	Foggia	FG	art.3 comma 3 dell'avviso

A.P.  
 dr.ssa S. Giliberti




R.d.A.  
 AR. Pesce



Dirigente di Ufficio  
 dr. A. Cappuccio



Dirigente di Servizio  
 dr.ssa A. Bisceglia



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 10 marzo 2011, n. 173

**Avviso Pubblico "Azioni di sistema a favore dell'associazionismo familiare - anno 2009". Linea di Intervento III - Information Technology per l'inclusione sociale - Approvazione Graduatoria.**

*Il giorno 10/03/2011, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di benessere Sociale e pari opportunità, Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità,*

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
D.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

vista la L.R. 4 febbraio 1996, n. 29 - art. 5;

richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.06.1998, n. 3261;

richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1810 del 04.08.2010 di riassegnazione dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dott. ssa Antonella Bisceglia;

vista la determinazione del Direttore dell'Area n. 5 del 16/09/2009 di nomina del dirigente dell'Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità;

richiamato il proprio atto del 04/04/2008 n. 232 ad oggetto: "Atto dirigenziale n. 001 del 12/08/1998 avente ad oggetto: "L.R. 04/02/1997, n. 7 a art. 6 - Istituzione albo regionale per la pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali". Modifica e integrazione.";

considerato che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2498 del 15.12.2009 è stato approvato

l'Avviso Pubblico "Azioni di sistema a favore dell'associazionismo familiare - anno 2009" con nuovi obiettivi prioritari, in ragione della natura del fabbisogno di intervento rilevata attraverso il precedente avviso pubblico (anno 2008), nonché della attuale congiuntura economica per sostenere e rafforzare l'associazionismo familiare pugliese;

considerato che tale Avviso ha previsto le seguenti linee di intervento:

- Linea I - Le banche del tempo - Finanziamento complessivo euro 300.000,00
- Linea II - Consumo critico e solidale - Finanziamento complessivo euro 360.000,00
- Linea III - Information technology per l'inclusione sociale - Finanziamento complessivo euro 2.400.000,00
- Linea IV - Volontariato di impresa -Finanziamento complessivo di euro 300.000,00

considerato che con atto dirigenziale n. 812 del 23.12.2009 è stato, fra l'altro, determinato:

- di disporre la pubblicazione del predetto Avviso pubblico "Azioni di sistema a favore dell'associazionismo familiare -anno 2009" sul B.U.R.P.;
- di impegnare la somma di euro 3.360.000,00 sul capitolo 784025 U.P.B. 5.2.1 - risorse vincolate, da destinare al finanziamento dei progetti a favore dell'associazionismo familiare anno 2009, afferenti le predette quattro linee di intervento;

considerato che con atto dirigenziale n. 623 del 14/09/2010 e s.m.i., si è provveduto alla nomina della Commissione di valutazione secondo quanto previsto all'art. 8 comma 3 del citato Avviso pubblico;

preso atto dei verbali redatti dalla Commissione di valutazione dai quali si evince che:

1. in esito alla pubblicazione del citato Avviso pubblico sono pervenute complessivamente n. 160 proposte progettuali afferenti le predette quattro Linee di intervento;
2. a seguito dell'attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, dell'ammissibilità formale delle proposte, sono state ritenute ammissibili alla valutazione di merito n. 148 istanze, mentre sono state escluse dalla valuta-

zione n. 12 istanze per le motivazioni riportate nei verbali;

3. a seguito della successiva valutazione operata dalla predetta Commissione sono stati prodotti n. 4 elenchi riportanti i punteggi attribuiti per ciascuna linea di intervento;

considerato che l'art. 9 dell'Avviso stabilisce che sulla base dei punteggi risultanti dalla attività di valutazione della Commissione saranno formulate quattro graduatorie per ciascuna linea di intervento da approvarsi con determinazione dirigenziale;

considerato che per quanto concerne la Linea di Intervento III:

- a) sono pervenute n. 93 proposte progettuali di cui n. 3 sono state escluse dalla valutazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Avviso indicate nell'Allegato 2) al presente provvedimento;
- b) sono state valutate complessivamente n. 90 istanze di cui n. 76 istanze hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 e, pertanto, sono risultate ammissibili al finanziamento entro la dotazione finanziaria disponibile, mentre n. 14 istanze, avendo ottenuto un punteggio inferiore a 60/100 non sono ammissibili al finanziamento, come risulta dall'Allegato 1) al presente provvedimento;

considerato che la dotazione finanziaria prevista per la Linea di Intervento III è pari ad euro 2.400.000,00 per un tetto massimo finanziabile per progetto pari ad euro 50.000,00, risultano, pertanto, finanziabili i progetti degli Organismi di cui al punto 4. dell'art. 3 dell'Avviso quali Soggetti proponenti, indicati nell'Allegato 1) al presente provvedimento dal n. 01 al n. 49;

ritenuto di dover provvedere all'approvazione della "Graduatoria dei progetti relativi alla Linea di Intervento III - Information technology per l'inclusione sociale, presentati dai Soggetti proponenti di cui all'Allegato 1) al presente provvedimento, ammessi al finanziamento con un punteggio minimo di 60/100, per l'importo complessivo di euro 2.400.000,00.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.:**

Il presente provvedimento ha natura meramente organizzativa e, pertanto, non comporta alcun mutamento qualitativo di natura o di spesa a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### *DETERMINA*

- di prendere atto di quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare la "Graduatoria dei progetti afferenti la Linea di Intervento III "Information technology per l'inclusione sociale" indicati nell'Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa all'Avviso pubblico di cui al predetto atto dirigenziale n. 812/2009;
- di prendere atto dell'elenco delle proposte progettuali escluse di cui all'Allegato 2) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
- di dare atto che all'erogazione del contributo si provvederà con atti successivi, secondo la predetta graduatoria, nei limiti dello stanziamento all'uopo destinato con la richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 2498 del 15/12/2009 e che i soggetti beneficiari saranno chiamati a sottoscrivere apposito disciplinare;
- di dare atto che la predetta graduatoria manterrà la validità per 12 mesi dall'approvazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.)

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Politiche per le Persone e le Famiglie e le Pari Opportunità del Servizio.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, si compone di n. 05 pagine oltre a n. 02 pagine degli allegati ed è esecutivo

Laa Dirigente  
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità  
D.ssa Antonella Bisceglia

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità

Avviso pubblico per Azioni di sistema in favore dell'Associazione familiare  
D.G.R. n. 2498/2009

GRADUATORIA LINEA III - INFORMATION TECHNOLOGY PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Progetti con punteggio pari o superiore a 60/100

CO D I P R O G E T T O	SOGGETTO PROPONENTE	PROVINCIA	COMUNE SEDE INTERVENTO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PUNTEGGIO (Valutazione in 100)	FINANZIAMENT O RICHIESTO	FINANZIAMENTO AMMISSIBILE	Note	
1	13	Gocce nell'oceano Onlus Ass.di promozione sociale	BA	Corato	GOCCE DI INFORMATICA	83,0	€ 49.960,60	€ 49.960,60	
2	66	Associazione "Luce e Sorrisi"	LE	Alessano / Montesardo	RADIO OUT LA VOCE DELLA LUNA	83,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
3	9	Organizzazione di volontariato "Filippo Smaildone"	LE	San Cesario di Lecce	CINEM@ E TV PER TUTTI	80,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
4	26	Ass. di prom. Soc. Radio ondattiva	BA	Rutigliano	WEB-TV: LE FAMIGLIE IN RETE	80,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
5	35	Soc. Coop. Soc. "A. Tuma"	LE	Felline di Alliste	TECNO-@BILITY	78,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
6	5	Ass. A.N.S.P.I. Don Tonino Bello	LE	Casarano	CONNETTI@MOCI OLTRE LA LAVAGNA	76,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
7	63	Sportello ELP a. p. s.	BA	Mola di Bari	TRATTI IN RETE	76,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
8	7	Anfoss onlus	BA	Altamura	SOCIAL LAB	75,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
9	54	Istituto cechi Antonacci	LE	Lecce	HANDYM@TICA	75,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
10	70	"Ulises" soc. coop. Soc.	BA	Bari	LUDOTECA MULTIMEDIALE	74,0	€ 48.800,00	€ 48.800,00	
11	72	Coop. Soc. onlus "Artemide"	BR	Latiano	VERSO L'IM POSSIBILE : L'INFORMATICA MINIMA PER L'INCLUSIONE SOCIALE	74,0	€ 48.050,00	€ 48.050,00	
12	76	Associazione Insieme per i disabili Onlus -	LE	Alessano fraz. di Montesardo	IN ... CLUSION IL LABORATORIO DEI TALENTI	74,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
13	82	Associazione Il Girasole	FG	Foggia		74,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

14	36	Anfass onlus Giovinazzo	BA	Giovinazzo	SOCIAL LAB	73,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
15	74	LAUPO - Martano	LE	Martano	UNIVERSABILI	73,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
16	40	Ass. Prom. Soc. Solidarietà onlus	BT	Trani	LA LUDAUSILIOTECA	72,0	€ 49.000,00	€ 49.000,00
17	69	ZIP H Coop. Soc. onlus	BA	Bitonto	UN LIBRO PER TUTTI	72,0	€ 46.500,00	€ 46.500,00
18	42	Ass. Superamento Handicap	FG	San Severo	SPAZIO SOCIALE - ICT POINT	71,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
19	51	Coop. Soc. KERES onlus a.r.l.	FG	Volturara Appula	INCLUSIONE DIGITALE	71,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
20	79	A.R.I.M.P. - Brindisi	BR	Brindisi	LA TECNOLOGIA PER INCLUDERE	71,0	€ 41.530,00	€ 41.530,00
21	81	Armonia Cooperativa sociale a r.l. di Trani	BT	Trani	NOI PUBBLICA ... MENTE	71,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
22	18	LYSITHEA soc. coop.a.r.l.	TA	Taranto	CENTRO ABILIT@	70,5	€ 50.000,00	€ 50.000,00
23	16	Associazione superamento handicap	LE	Nardò	TUTTI INSIEME	70,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
24	27	Ass. Prospettive artistiche	FG	Sannicandro Garganico	INTEGRAZIONI ARTISTICHE	70,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
25	31	Multiform 2004 ass. onlus	TA	Talsano	TECNOLOGIE INNOVAZIONE INCLUSIONE	70,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
26	47	Coop. Soc. C.L.A.D. onlus	BA	Terlizzi	PARSEC	70,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
27	48	Soc. Coop. Soc. San Riccardo Pampuri	FG	Foggia	AMICO WEB PER UN CLIKKARE	70,0	€ 47.800,00	€ 47.800,00
28	64	Ass. Alzaia Onlus	TA	Taranto	DIVERSO	70,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
29	62	Fondazione "Michele, Giuseppe e Clelia" La Macchia onlus	BT	Barletta	INTEGRATI PER VINCERE	69,3	€ 49.545,00	€ 49.545,00
30	15	Associazione superamento Handicap	FG	San Paolo Civitate	INTERNET PER TUTTI	69,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
31	19	A.V.I.D.I.C.A.F	BA	Bari	CRESCERE INSIEME: ABILITA' SOCIALI E CURA DI SE'	69,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
32	33	Coop. per l'assistenza psicosociale a.r.l. onlus	LE	Novoli	ICARO	69,0	€ 49.700,00	€ 49.700,00
33	56	Ass. ARCI "I sotterranei"	LE	Copertino	ERGON	69,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00
34	77	Albalumen di Noci	BA	Noci	HOMESTAGE	69,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

35	87	Associazione "I lavori in corso"	FG	Lesina	COLLEG@BILITA' I SAPORI REALI DEI NOSTRI SITI. DAL WEB ALLA TAVOLA	69,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
36	2	Professional Services Soc. Coop. Soc.	FG	Carapelle	SPITIS - SPORTELLLO POLIFUNZIONALE INFORMATION TECNOLOGY PER L'INCLUSIONE SOCIALE	68,5	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
37	73	Auxilium Impresa Sociale soc. coop. Soc.	BA	Altamura	INTEGR@ZIONI	68,5	€ 49.504,50	€ 49.504,50	
38	1	Associazione Superamento handicap	FG	Foggia	ASSORI ONLINE	68,0	€ 48.850,00	€ 48.850,00	
39	41	A.S.O.R.I.	FG	Foggia	MANO PER MANO	68,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
40	68	ARANEA consorzio di coop. Soc.	FG	Foggia	INTEGRARE CREANDO	68,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
41	83	Associazione Meditraining Onlus	FG	Foggia	MUSICABILITA'	68,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
42	84	A.P.S. "Mondo Nuovo "	FG	Lucera	IL TESORO NASCOSTO	68,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
43	91	HAN.S.I.E. - Onlus	BA	Corato	LAB ON LINE	67,5	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
44	85	Associazione Italiana Persone Down	FG	Foggia	NAVIGHI@MO INSIEME	67,3	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
45	38	Coop. Soc. "La Strada" onlus	LE	Lecce	INFORM@BILE	67,0	€ 46.500,00	€ 46.500,00	
46	12	Ass. Handicap e Solidarietà	LE	Lecce	TECNOABILITIAMOCI	67,0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
47	25	StradeGIOVANI a.p.s.	LE	Lecce	INNETH	67,0	€ 43.000,00	€ 43.000,00	
48	32	Voli di Scirocco soc. coop. Soc. Coop. Soc. "Ostuni a ruota libera"	BA	Adelfia	TECNO@BILE	66,0	€ 50.000,00	€ 31.259,90	
49	53		BR	Ostuni	not. Com (nothing compares)	65,0	€ 42.960,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
50	90	Parrocchia San Trifone Martire	FG	Cerignola	BEN-ESSERE COME MOMENTO DI AUTONOMIA PERSONALE ED INCLUSIONE SOCIALE	64,0	€ 50.000,00		Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
51	23	Unione Italiana Cechi e Ipovedenti onlus (Consiglio regionale pugliese)	BA	Bari					

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

52	29	Uno tra noi soc. coop. Soc.	BT	Bisceglie	C'E' GIOCO PER TE	64,0	€ 49.940,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
53	43	Coop. Soc. a.r.l. "Aerhios Globena" onlus	BT	Canosa di Puglia	GIMMEFIVE.NET	64,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
54	45	A.I.A.S.	BR	Ceglie Messapica	NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA'	64,0	€ 49.350,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
55	49	Coop. Soc. CISS	LE	Tricase	LIVINGHALL II	64,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
56	57	Comunità San Francesco coop. Soc. s.r.l.	LE	Ugento	CENTRO POLIVALENTE ZIG ZAG	64,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
57	60	Istituto di arti teraopie e scienze creative	LE	Carmiano	DISABILITA' IN RETE	64,0	€ 46.600,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
58	86	Cooperativa Sociale "Il sorriso"	FG	Apricena	ACCESSIBILIT@	64,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
59	88	Stella Cometa Onlus	LE	Copertino	F@MIGLIE IN CONTATTO	64,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
60	30	Soc. Coop. Soc. Polis	FG	San Marco in Lamis	INSIEME	64,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
61	61	Nuovi Orizzonti soc. coop. Soc.	BA	Gravina in Puglia	WELFARE POINT	63,5	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
62	75	Comunità Clara di Taviano	LE	Taviano	IN - TECHNOLOGY	63,5	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

63	89	Istituto di ricerca formazione e riabilitazione Onlus - IRIFOR	FG	Foggia	BIT: Braille Information technology	63,5	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
64	3	Tandem ass. tutela disabili	BT	Bisceglie	INCONTRIAMOCI SU FACEBOOK	63,3	€ 32.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
65	65	Formentis	BA	Monopoli	AUTOTECH	63,3	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
66	8	Coop. L'isola Felice	FG	San Severo	FAMIGLIE SOLIDALI	63,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
67	28	Ass. Osapace onlus	BA	Terlizzi	ICARO	63,0	€ 40.299,75	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
68	37	Parrocchia San Francesco De Geronimo	TA	Taranto	KERIGMA	63,0	€ 48.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
69	58	"Fenix phoenix" Soc. Coop. per azioni	BA	Rutigliano	RITRATTO LA FAMIGLIA	63,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
70	59	Ass. Naz. Fra Mutilati ed invalidi di guerra ANMIG	BR	Brindisi	STORIE E VALORI DA NON DIMENTICARE	63,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
71	67	Soc. Coop. Soc. "Agapè"	FG	San Severo	EDUCAMARE	63,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
72	14	Il sole d'Europa coop. Soc.	BR	Oria	OLTRE L'ACCOGLIENZA	62,8	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
73	46	Coop. Soc. SANITY SERVICE	LE	Galatina	ABILMENTE	62,3	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
 AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
 E DELLE PARI OPPORTUNITA'  
 Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

74	11	Incantiere Soc. Coop. Soc. onlus	LE	Copertino	SPAZIO ITC ANCHE PER NOI	62,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
75	55	Confraternita misericordia Torremaggiore Ll. AS.S. Libera associazione superabili "Arcangelo Spadafina"	FG	Torremaggiore	TUTTI IN RETE PROGETTO SPERIMENTALE DI TELELAVORO E DIVERSE ABILITA	62,0	€ 50.000,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
76	71	TOTALE RISORSE AMMISSIBILI PER LA LINEA III - ITC	BA	Grumo Appula		60,0	€ 49.146,00	Progetto ammesso ma non finanziabile per insufficienza di risorse
								€ 2.400.000,00

PUNTEGGIO INFERIORE A 60/100

CODICE PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	PROVINCIA	COMUNE SEDE INTERVENTO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PUNTEGGIO (Valutazione in 100)	
1	4	Ass. Angeli della Vita Ass. Confaternita misericordia d'Italia	BA	Giovinazzo	UNA CHANCE PER TUTTI CONOSCENZA ABILITA INTEGRAZIONE	50,3
2	6	Centro per i diritti del Cittadino	TA	Maruggio	COMUNICHIAMO OLTRE LE BARRIERE	49,0
3	10	Progentes	TA	Taranto	CARICO FAMILIARE E DISTURBO MENTALE	52,3
4	20	Soc. Coop. Soc. onlus "Alba"	TA	Taranto	NUOVE SPERIMENTAZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE. LA REALTA AUMENTATA	56,0
5	21		BR	Mesagne		55,5

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

6	22	Fondazione Palmieri onlus Unione Italiana Cechi e Ipovedenti onlus sede provinciale di Taranto	LE TA	Lecce TA	INFORMATI PER PARTECIPARE E CONOSCERE IL TELEASCOLTO E L'IMPLEMENTAZIONE DEL SITO INTERNET	55,3 54,0
8	34	Ass. Prometeo scuola di formazione di eccellenza	LE	Casarano	ALTERWORK LABORATORIO PROTETTO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE	45,0
9	39	Ass. A.F.H.A.S.S.	BA	Bari	LEIT - LINGUA ITALIANA ED INFORMATION TECNOLOGY	45,0
10	44	Circolo culturale S.Allende l'ARCALLEGRA	TA	Martina Franca	I LABORATORI DELL'INCANTO	55,0
11	52	Prov. della Natività BMV- O.S.T. Ordine dei Padri Trinitari Istituto socio-medico- psicopedagogico	LE	Gagliano del Capo	CENTRO BES: LA TECNOLOGIA A SERVIZIO DELLA DISABILITA'	53,5
12	78	Ente Associazione volontari Insieme - Onlus - Bari	BA	Mola di Bari	SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE	53,0
13	80	Aps "I colori dell'arca"	FG	Foggia	INTERNON nonni collegati al web	55,0
14	92	Casa di riposo San Giovanni di Dio	FG	Troia	ANZIANI IN RETE	55,0

A.P.  
dr.ssa S. Gilberti.

R.d.A.  
A.R. Pesce

Dirigente di Ufficio  
dr. A. Cappuccio

Dirigente di Servizio  
dr.ssa A. Bisceglia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 10 marzo 2011, n. 174

**Avviso Pubblico “Azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare - anno 2009”. Linea di Intervento IV - Volontariato di impresa - Approvazione Graduatoria.**

*Il giorno 10/03/2011, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di benessere Sociale e pari opportunità, Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità,*

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
D.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

vista la L.R. 4 febbraio 1996, n. 29 - art. 5;

richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.06.1998, n. 3261;

richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1810 del 04.08.2010 di riassegnazione dell’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dott. ssa Antonella Bisceglia;

vista la determinazione del Direttore dell’Area n. 5 del 16/09/2009 di nomina del dirigente dell’Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità;

richiamato il proprio atto del 04/04/2008 n. 232 ad oggetto: “Atto dirigenziale n. 001 del 12/08/1998 avente ad oggetto: “L.R. 04/02/1997, n. 7 a art. 6 - Istituzione albo regionale per la pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali”. Modifica e integrazione.”;

considerato che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2498 del 15.12.2009 è stato approvato

l’Avviso Pubblico “Azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare - anno 2009” con nuovi obiettivi prioritari, in ragione della natura del fabbisogno di intervento rilevata attraverso il precedente avviso pubblico (anno 2008), nonché della attuale congiuntura economica per sostenere e rafforzare l’associazionismo familiare pugliese;

considerato che tale Avviso ha previsto le seguenti linee di intervento:

- Linea I - Le banche del tempo - Finanziamento complessivo euro 300.000,00
- Linea II - Consumo critico e solidale - Finanziamento complessivo euro 360.000,00
- Linea III - Information technology per l’inclusione sociale - Finanziamento complessivo euro 2.400.000,00
- Linea IV - Volontariato di impresa -Finanziamento complessivo di euro 300.000,00

considerato che con atto dirigenziale n. 812 del 23.12.2009 è stato, fra l’altro, determinato:

- di disporre la pubblicazione del predetto Avviso pubblico “Azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare -anno 2009” sul B.U.R.P.;
- di impegnare la somma di euro 3.360.000,00 sul capitolo 784025 U.P.B. 5.2.1 - risorse vincolate, da destinare al finanziamento dei progetti a favore dell’associazionismo familiare anno 2009, afferenti le predette quattro linee di intervento;

considerato che con atto dirigenziale n. 623 del 14/09/2010 e s.m.i., si è provveduto alla nomina della Commissione di valutazione secondo quanto previsto all’art. 8 comma 3 del citato Avviso pubblico;

preso atto dei verbali redatti dalla Commissione di valutazione dai quali si evince che:

1. in esito alla pubblicazione del citato Avviso pubblico sono pervenute complessivamente n. 160 proposte progettuali afferenti le predette quattro Linee di intervento;
2. a seguito dell’attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, dell’ammissibilità formale delle proposte, sono state ritenute ammissibili alla valutazione di merito n. 148 istanze, mentre sono state escluse dalla valuta-

zione n. 12 istanze per le motivazioni riportate nei verbali;

3. a seguito della successiva valutazione operata dalla predetta Commissione sono stati prodotti n. 4 elenchi riportanti i punteggi attribuiti per ciascuna linea di intervento;

considerato che l'art. 9 dell'Avviso stabilisce che sulla base dei punteggi risultanti dalla attività di valutazione della Commissione saranno formulate quattro graduatorie per ciascuna linea di intervento da approvarsi con determinazione dirigenziale;

considerato che per quanto concerne la Linea di Intervento IV - Volontariato di impresa:

- a) sono pervenute n. 13 proposte progettuali di cui n. 1 è stata esclusa dalla valutazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Avviso indicate nell'Allegato 2) al presente provvedimento;

sono state valutate complessivamente n. 12 istanze di cui n. 10 hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 e, pertanto, sono risultate ammissibili al finanziamento entro la dotazione finanziaria disponibile, mentre n. 2 istanze, avendo ottenuto un punteggio inferiore a 60/100 non sono ammissibili al finanziamento, come risulta dall'Allegato 1) al presente provvedimento;

considerato che la dotazione finanziaria prevista per la Linea di Intervento IV è pari ad euro 300.000,00 per un tetto massimo finanziabile per progetto pari ad euro 30.000,00, risultano, pertanto, finanziabili i progetti degli Organismi di cui al punto 4. dell'art. 3 dell'Avviso quali Soggetti proponenti, indicati nell'Allegato 1) al presente provvedimento dal n. 1 al n. 10;

ritenuto di dover provvedere all'approvazione della "Graduatoria dei progetti relativi alla Linea di Intervento IV - Volontariato di impresa, presentati dai Soggetti proponenti di cui all'Allegato 1) al presente provvedimento, ammessi al finanziamento con un punteggio minimo di 60/100, per l'importo complessivo di euro 299.300,00.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLAL.R. N. 28/2001 E S.M.I.:**

Il presente provvedimento ha natura meramente

organizzativa e, pertanto, non comporta alcun mutamento qualitativo di natura o di spesa a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare la "Graduatoria dei progetti afferenti la Linea di Intervento IV "Volontariato di impresa" indicati nell'Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa all'Avviso pubblico di cui al predetto atto dirigenziale n. 812/2009;
- di prendere atto dell'elenco delle proposte progettuali escluse di cui all'Allegato 2) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
- di dare atto che all'erogazione del contributo si provvederà con atti successivi, secondo la predetta graduatoria, nei limiti dello stanziamento all'uopo destinato con la richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 2498 del 15/12/2009 e che i soggetti beneficiari saranno chiamati a sottoscrivere apposito disciplinare;
- di dare atto che la predetta graduatoria manterrà la validità per 12 mesi dall'approvazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.)

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Politiche per le Persone e le Famiglie e le Pari Opportunità del Servizio.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, si compone di n. 05 pagine oltre a n. 03 pagine degli allegati ed è esecutivo

La Dirigente  
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità  
D.ssa Antonella Bisceglia

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità

Aviso pubblico per Azioni di sistema in favore dell'Associazionismo familiare  
D.G.R. n. 2498/2009

## GRADUATORIA LINEA IV - VOLONTARIATO D'IMPRESA

Progetti con punteggio pari o superiore a 60/100

COD PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	PROVINCIA	COMUNE SEDE INTERVENTO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PUNTEGGIO (Valutazione in 100)	FINANZIAMENT O RICHIESTO	FINANZIAMENTO AMMISSIBILE	Note
1	2	LE	Lecce	La responsabilità sociale nelle PMI per lo sviluppo sostenibile	76,7	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
2	12	BA	Bari	Eticalbox	76	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
3	5	BA	Bari	FAMILY CARD	75,7	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
4	1	TA	Taranto	V.I.S. - Volontariato d'Impresa nel Sociale	74,8	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
5	3	BAT	Barletta	Aiutaci a donare un sorriso	73	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
6	13	TA	Crispiano	PensAmbiente! La fatica della legalità	65	€ 29.300,00	€ 29.300,00	
7	11	FG	Cerignola	P.I.VA. - Produciamo Insieme Valori	64,7	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
8	9	LE	Casarano	Al lavoro!	64	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
9	7	BA	Bari	Eticamente informati: Un'impresa vincente	63,2	€ 30.000,00	€ 30.000,00	

ALL. 1

REGIONE PUGLIA  
 AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
 E DELLE PARI OPPORTUNITA'  
 Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

10	10	ENTE ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA' SAN BENEDETTO	FG	Foggia	I cantieri del volontariato	62,5	€ 30.000,00	€ 30.000,00
		TOTALE RISORSE AMMISSIBILI PER LA LINEA IV - VOLONTARIATO D'IMPRESA - B&T						€ 299.300,00

Progetti con punteggio inferiore a 60/100

	CODICE PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	PROVINCIA	COMUNE SEDE INTERVENTO	DENOMINAZIONE PROGETTO	PUNTEGGIO (Valutazione in 100)
1	4	ENTE ETHRA ACCADEMIA SOCIALE APS Onlus	TA	Taranto	Centro di attività e tempo libero per le famiglie	41,7
2	8	AUSER FILO D'ARGENTO	TA	Martina Franca	La musicoterapia come riscoperta dei sensi	36,7

A.P.  
 dr. ssa S. Giliberti

R.d.A.  
 A.R. Pesce

Dirigente di Ufficio  
 dr. A. Capuccio

Dirigente di Servizio  
 dr. ssa A. Bisceglia

ALL. 2

REGIONE PUGLIA  
 AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
 E DELLE PARI OPPORTUNITA'  
 Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

*Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità*

Avviso pubblico per Azioni di sistema in favore dell'Associazionismo familiare  
 D.G.R. n. 2498/2009

**ELENCO ESCLUSI LINEA IV - VOLONTARIATO D'IMPRESA**

NUM. PROGRESSIVO	SOGGETTO PROPONENTE	PROVINCIA	COMUNE SEDE INTERVENTO	Note
1	UISP Unione Italiana Sport per tutti	Lecce	LE	art. 8 comma 2 dell'avviso


A.P.  
 dr. ssa S. Giliberti




R.d.A.  
 R. Pesce



Dirigente di Ufficio  
 dr. A. Cappuccio



Dirigente di Servizio  
 dr. ssa A. Bisceglia



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 14 marzo 2011, n. 115

**A.D. n. 54 del 10/02/2010 - Programma WELFARE TO WORK “Azione di Sistema per le politiche di Re-Impiego” - Avviso Pubblico “per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi per l’autoimpiego di lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dall’Azione di Sistema” - BURP n. 32 del 18/02/2010. Errata corregge A.D. n. 104 del 7 marzo 2011.**

Il giorno 14 marzo 2011 presso la sede del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, n.1 Z.I. - Bari è stata adottata la presente determinazione.

Con A.D. n. 104 del 7 marzo 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 10.03.2011, si è dato atto della sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie per un importo di euro

210.119,50 da destinare allo scorrimento della graduatoria approvata con A.D. n. 536 del 17.09.2010, come rettificato con A.D. n. 25 del 31.01.2011, e della conseguente finanziabilità delle istanze di cui all’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del citato provvedimento.

Con A.D. n. 104 del 7 marzo 2011 si è dato atto della finanziabilità per l’importo di euro 25.000,00 dell’istanza presentata dalla signora Coricciati Anna Maria, con la precisazione che la stessa era stata dichiarata finanziabile, limitatamente ad euro 15.034,54, già con A.D. n. 25 del 31 gennaio 2011.

Considerato, tuttavia, che, per mero errore materiale, nell’allegato A, parte integrante ed essenziale dell’A.D. n. 104 del 7 marzo 2011, la dicitura “**di cui euro 15.034,54 già finanziati con A.D. n. 25/2011**” è stata riferita alla istanza della signora Martina Mariangela, invece che all’istanza della signora Coricciati Anna Maria, come correttamente indicato nella narrativa dell’atto, si rende necessario rettificare l’Allegato A come segue:

<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>omissis</i>
<b>104</b>	<i>Coricciati Anna Maria</i>	LE	11.15	26/03/2010	100,00	25.000,00 <b>(di cui € 15.034,54 già finanziati con A.D. n. 25/2011)</b>
<b>105</b>	<i>Martina Mariangela</i>	LE	9.00	29/03/2010	100,00	25.000,00
<b>106</b>	<i>Pinto Marco</i>	LE	11.45	29/03/2010	100,00	24.960,00
<b>107</b>	<i>Provenzano Roberto</i>	LE	13.05	29/03/2010	100,00	25.000,00
<b>108</b>	<i>Vulpio Giovanni Battista</i>	BA	9.13	30/03/2010	100,00	25.000,00
<b>109</b>	<i>Potenza Anna Fiorenza</i>	LE	10.25	30/03/2010	100,00	25.000,00
<b>110</b>	<i>Troisio Samuela</i>	LE	10.25	30/03/2010	100,00	25.000,00
<b>111</b>	<i>De Giorgi Giovanni Marco</i>	LE	16.00	30/03/2010	100,00	25.000,00
<b>112</b>	<i>Turco Arturo</i>	LE	16.00	30/03/2010	100,00	25.000,00
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>omissis</i>

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA  
L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED  
INTEGRAZIONI**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 4.2.97, n. 7, contenente “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 28.7.98, n. 3261, avente per oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali”;

**DETERMINA**

- di procedere alla rettifica innanzi esposta e che qui si intende integralmente riportata alla Determinazione Dirigenziale n. 104 del 7 marzo 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 10.03.2011, di scorrimento della graduatoria approvata con A.D. n. 536 del 2010, rettificata con successiva A.D. n. 25 del 2011, avente ad oggetto le istanze pervenute entro il 31 marzo 2011, in risposta all’Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 2468/09 e successivo Atto Dirigenziale n. 54/10 - Programma WELFARE TO WORK “Azione di Sistema per le politiche di Re-Impiego”;
- Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura del Servizio Politiche per il Lavoro, ai sensi dell’art. n. 6 della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento, redatto in originale, composto da n. 4 pagine:

1. è immediatamente esecutivo non comportando ulteriori adempimenti contabili;
2. sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma quinto, della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo del Servizio Politiche dove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
3. verrà trasmesso agli uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza;
4. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6, co. 5, L.R. 7/97;
5. la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia equivale a notifica agli interessati.

Il Dirigente del Servizio  
Luisa Anna Fiore

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITA’ 9 marzo 2011, n. 401

**P.O. FESR 2007 - 2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Determinazione n. 695 del 09/07/2010 e Determinazione n. 908 del 14/09/2010 - Bando per l’erogazione “Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nelle reti di PMI” - Approvazione delle graduatorie definitive e modulistica**

Il giorno 09 marzo 2011, in Bari, nella sede

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Vista la D.G.R. del 28 luglio 2009, n. 1351 con cui sono stati individuati i nuovi Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e nella fattispecie per l'Area Sviluppo economico, lavoro, innovazione, è stato previsto tra gli altri, il Servizio Ricerca e Competitività;

Visto il D.P.G.R. 30 luglio 2009 n. 787 con cui sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree di coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;

Vista la D.G.R. del 4 agosto 2009, n. 1451, con cui si è provveduto al conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio, sopra menzionato;

Visti l'A.D. n. 11 dell'8 settembre 2009 e l'A.D. n. 12 del 9 settembre 2009 del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, con cui sono stati istituiti, tra gli altri, gli Uffici relativi al Servizio Ricerca e Competitività;

Visto l'A.D. del Direttore di Area n. 14 del 16.09.2009 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica;

Visto il P.O. FESR 2007-2013 della Regione Puglia, così come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20/11/2007;

Vista la D.G.R. n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);

Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";

Vista la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e

successive modificazioni e integrazioni (Burp. n. 84 del 02/07/04);

Visto il Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (BURP n. 13 suppl. del 22/01/2009) modificato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1522 del 07/08/2009 (Burp n. 123 suppl. del 11/08/2009);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24/09/2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del P.O. FESR 2007-2013 (Burp n. 149 del 25/09/08);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 30/09/2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le "*Directive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013*" (Burp n. 34 del 04/03/09);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del 17/11/2009;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 749 del 07/05/2009, così come modificata dalla delibera di Giunta Regionale n. 816 del 23/3/2010, con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione dell'Asse I del PO FESR 2007-2013 e autorizzato il Responsabile della Linea di Intervento 1.4, nominato con la D.G.R. n. 185 del 17 febbraio 2009, ad adottare atti di impegni e spese sui Capitoli di cui alla citata D.G.R. nei limiti delle dotazioni finanziarie del PPA;

Visto l'A.D. del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 822 del 31.8.2010 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'azione 1.4.1, Asse I, Linea di intervento 1.4;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 751 del 07/05/2009 ad oggetto "Società "in house"

Innovapuglia s.p.a. Convenzione per la disciplina di fornitura dei servizi. Affidamento servizi nell'ambito dei programmi comunitari 2007-2013" con cui la Regione Puglia ha approvato lo schema di Convenzione con InnovaPuglia SpA per l'affidamento a InnovaPuglia dei servizi per l'attuazione dei programmi comunitari in corso;

Vista la "Convenzione per la disciplina e la fornitura di servizi nell'ambito dell'attuazione di progetti e iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione unitaria della Regione Puglia" tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. firmata il 30/06/2009, repertoriata in data 06/10/2009 al n. 10711 e registrata in misura fissa presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari 2 al n. 13323 del 14/10/2009;

Visto il proprio atto n. 695 del 09/07/2010 (Burp n. 123 del 22/07/2010) con cui si approva il Bando TIC e si pubblica l'Avviso "Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nelle reti di PMI";

Visto il proprio successivo atto n. 908 del 14/09/2010 (Burp n. 148 del 23/09/2010) con cui si procede alla modifica del Bando TIC con riapprovazione e ripubblicazione dell'Avviso "Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nelle reti di PMI" e relativa modulistica;

#### **Considerato che**

- Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del DPGR n. 886/2008 e della DGR n.751 del 2009 sono state affidate a **InnovaPuglia spa** le funzioni di organismo intermedio nell'attuazione dell'intervento e che a tal fine è stata sottoscritta in data 30 giugno 2009 apposita convenzione tra la Regione Puglia e Innovapuglia S.p.A. che, all'art. 2, comma 1 punto b, prevede, appunto, la funzione di organismo intermedio per l'attuazione del regime di aiuto in argomento;
- La Premessa del Bando TIC prevede che *"La gestione del presente bando è di competenza della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, che ad eccezione della fase di erogazione dei contributi procederà all'attuazione mediante InnovaPuglia spa, in qualità di Orga-*

*nismo Intermedio, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", dell'art. 6 del DPGR n. 886 del 2008 e della DGR n. 751 del 2009."*;

- L'art. 10 comma 1 del Bando TIC prevede che "La fase di Valutazione è a carico dell'Organismo Intermedio";
- L'art. 10 comma 4 del Bando TIC prevede espressamente che "La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, formulerà, attraverso determina dirigenziale, la graduatoria di merito provvisoria dei progetti dichiarati idonei in base alle risultanze della Valutazione espletata dall'Organismo Intermedio, dandone pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP). Nei successivi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sarà possibile inoltrare da parte delle imprese interessate ricorso alla Regione Puglia secondo le modalità che verranno indicate nell'atto dirigenziale relativo alla graduatoria di merito provvisoria.

A seguito delle risultanze della valutazione dei ricorsi gerarchici svolta dal Servizio Ricerca e Competitività della Regione Puglia, di concerto con l'Organismo Intermedio, si provvederà alla formulazione della graduatoria di merito definitiva dandone pubblicazione sul BURP e comunicazione a tutti i soggetti candidati".

#### **Considerato altresì che**

- Con proprio A.D. n. 77 del 21/01/2001 (BURP n. 15 del 27/01/2011) sono state approvate le risultanze dell'istruttoria effettuata da InnovaPuglia spa in qualità di Organismo Intermedio e le graduatorie provvisorie del Bando per l'erogazione di *Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nelle reti di PMI*;
- A mezzo PEC del 02/02/2011 si è data comunicazione delle risultanze istruttorie e delle graduatorie provvisorie a ciascuna impresa candidata (prot. AOO\_158 n. 0001019 U del 02/02/2011);
- Entro i termini previsti dal bando (30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP) è pervenuto un solo ricorso gerarchico (prot. AOO\_158 n. 1746 del 18/02/2011) a firma del sig. Rusciano Cataldo, rappresentante legale della società E.QU.A.S. Srl, impresa capofila del Raggruppamento "A.T.I. Gruppo Medical Ser-

vice". Tale ricorso è stato inoltrato con PEC al Direttore Divisione CAT InnovaPuglia S.p.A. al fine della valutazione in qualità di Organismo Intermedio (comunicazione prot. AOO\_158 n. 1810 del 22/02/2011);

- Il Direttore Divisione CAT di InnovaPuglia SpA con PEC del 07/03/2011, acquisita agli atti al prot. AOO/158/08/03/2011 n. 2404 - ha trasmesso a questo Servizio l'esito della valutazione del suddetto ricorso gerarchico di E.QU.A.S. srl, ritenendo non ammissibile il ricorso gerarchico presentato e confermando "*l'inammissibilità della candidatura per assenza di preventivi relativi alla fornitura di consulenza specialistica coerenti con le attività specificate in domanda*".
- Con PEC si è proceduti a comunicare (prot. AOO\_158/08/03/2011 n° 2429) alla E.QU.A.S. srl l'esito di non accoglimento del suddetto ricorso gerarchico.

#### Vista e condivisa

- La relazione (REL 392 del 09 marzo 2011 in atti), sottoscritta dalla Dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e dal Responsabile di Azione, con la quale, a seguito dell'istruttoria espletata, si propone di procedere all'approvazione delle graduatorie definitive relative alle istanze di agevolazioni presentate ai sensi dell'Atto Dirigenziale n. 695 del 09/07/2010 (Burp n. 123 del 22/07/2010) e dell'Atto Dirigenziale n. 908 del 14/09/2010 (Burp n. 148 del 23-09-2010) per l'erogazione di "*Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nelle reti di PMF*" confermando le risultanze istruttorie e le graduatorie provvisorie approvate con A.D. n. 77 del 21/01/2001 (BURP n. 15 del 27/01/2011), nonché della modulistica relativa a:
  - Dichiarazione di accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni e di avvio lavori;
  - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali;
  - Richiesta di anticipo del 50% del contributo;
  - Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione del contributo.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

#### DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato


- di approvare le risultanze dell'istruttoria effettuata da InnovaPuglia SpA relativa alle istanze di agevolazioni presentate ai sensi dell'Atto Dirigenziale n. 695 del 09/07/2010 (Burp n. 123 del 22/07/2010) e dell'Atto Dirigenziale n. 908 del 14/09/2010 (Burp n. 148 del 23/09/2010) per l'erogazione di "*Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nelle reti di PMF*";
- di approvare la graduatoria definitiva di cui all'allegato n° **1**, parte integrante del presente provvedimento, relativa ai **Punteggi assegnati alle candidature ammissibili a finanziamento**;
- di approvare la graduatoria definitiva di cui all'allegato n° **2**, parte integrante del presente provvedimento, relativa alle **Candidature ammissibili a finanziamento**;
- di approvare la graduatoria definitiva di cui all'allegato n° **3**, parte integrante del presente provvedimento, relativa alle **Candidature non ammissibili a finanziamento**;
- di approvare la graduatoria definitiva di cui all'allegato n° **4**, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare il modello A "*Dichiarazione di accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni e di avvio lavori*" di cui all'allegato n° **4**, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare il modello B "*Informativa e consenso al trattamento dei dati personali*" di cui

- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>all'allegato n° 5, parte integrante del presente provvedimento;</p> <p>- di approvare il modello "<i>Richiesta di anticipo del 50% del contributo</i>" di cui all'allegato n° 6, parte integrante del presente provvedimento;</p> <p>- di approvare il modello "<i>Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione del contributo</i>" di cui all'allegato n° 7, parte integrante del presente provvedimento</p> | <p>- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;</p> <p>- di provvedere con successivi provvedimenti all'adozione degli atti di concessione delle agevolazioni;</p> <p>- che il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.</p> |
|--|---|

Davide F. Pellegrino

## ALLEGATO N° 1


REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Ricerca e Competitività



**PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE CANDIDATURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Regione Puglia PO FESR 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1**  
**Bando "Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI"**

Impresa Capofila	A. Qualità e Coerenza Progettuale				B. Attendibilità tecnico-economica della proposta progettuale				C. Promozione dell'integrazione e innovazione di filiera e/o di distretto				D. Sostegno alle politiche giovanili, ambientali, sociali e delle pari opportunità			
	A1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta	A2. Adozione di soluzioni SaaS	A3. Adoz. soluz. per disabili, conciliaz. lav./fam., lavoratori discrim.	A4. Chiarez. e verific. obiettivi	5. Complet. e bilanciarm. funzioni e investim. tra imprese	B6/a. Utilità Industr. progetto e capacità di accrescere competitiv. e sviluppo imprese	6/b. Rilevanza delle ricadute del progetto	7. PMI aderenti	8. Coerenza del progetto con Piano di Svil. Distr. Produt. Reg.	9. Collab. con almeno un Ente di ricerca	10. Impr. Giov.	11.A Certif. ISO 14001	11.B Certif. EMAS II	12. Certif. Etica	13. Impr. Fem.	
<b>TOTALE punt.</b>																
CONSORZIO CLEMOBILI	30,00	5,00	5,00	10,00	20,00	10,00	10,00	3,50	25,00	5,00	0,50	0	0	0	0	
CONSORZIO ARES	20,00	5,00	10,00	7,50	15,00	5,00	5,00	10,00	15,00	5,00	2,00	0	0	0	1,00	
GOA SRL	15,00	5,00	10,00	7,50	15,00	7,50	10,00	3,50	20,00	5,00	0	0	0	0	1,00	
CEZANNE SOFTWARE S.P.A.	20,00	5,00	0	10,00	20,00	10,00	5,00	2,50	20,00	0	0	0,25	0	0,50	0	
M.C. ELETTRICI IN PUGLIA	30,00	5,00	5,00	7,50	20,00	10,00	10,00	4,50	0	0	0	0	0	0	0,50	
CANNILLO SRL	20,00	5,00	10,00	5,00	10,00	7,50	7,50	3,00	15,00	5,00	2,50	0	0	0	0	
MEL SYSTEM SRL	20,00	5,00	0	7,50	15,00	7,50	7,50	2,50	20,00	0	0	0,50	0	1,00	1,00	
STARCISSETTE	20,00	5,00	10,00	7,50	15,00	10,00	10,00	2,50	0	5,00	2,00	0	0	0	0,50	
GI.MEL	20,00	5,00	5,00	5,00	15,00	7,50	7,50	3,00	7,50	0	1,00	0	0	0	1,00	
LSG DI LONGOBARDI PASQUALE	15,00	5,00	5,00	5,00	15,00	7,50	7,50	2,50	7,50	5,00	2,00	0	0	0	0,50	
PUGLIAMENTA R.I.S.R.L.	15,00	5,00	5,00	5,00	15,00	7,50	7,50	2,50	7,50	5,00	0,50	0	0	0	1,00	
CONSORZIO DI IMPRESE PUGLIESI - CIPU	15,00	5,00	5,00	5,00	15,00	7,50	7,50	3,00	0	0	1,00	0	0	0	0	

## ALLEGATO N° 2



## REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Ricerca e Competitività

**CANDIDATURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**  
**Regione Puglia PO FESR 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1**  
**Bando "Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI"**

Posiz. Grad.	Impresa capofila	Codice Pratica	P.IVA capofila	Comune (Prov.) della Sede Legale del capofila	Comune (Prov.) della Provincia Operativa del capofila	Denominaz. Raggruppamento	Punteggio Sez. A+B	Punteggio Sez. C+D	Punteggio TOTALE	Costo Richiesto	Costo Ammesso	Contributo Ammesso
1	CONSORZIO CLEMOBILI	SKFWRS9	06429210724	Altamura (BA)	Altamura (BA)	CONSORZIO CLEMOBILI	90,00	34,50	124,50	966.910,00	966.910,00	483.455,00
2	CONSORZIO ARES	Q14GFD4	02754110738	Taranto (TA)	Taranto (TA)	CLOE TECH	67,50	33,50	101,00	410.000,00	410.000,00	205.000,00
3	GOA srl	BSGK4N5	05831680722	Bari (BA)	Bari (BA)	RETE GIDIT	70,00	29,50	99,50	415.400,00	405.400,00	202.700,00
4	CEZANNE SOFTWARE spa	CEXYTY8	04117460727	Bari (BA)	Bari (BA)	STARS GROUP	70,00	23,25	93,25	999.674,33	999.674,33	499.837,17
5	M.C. ELETTRICI IN PUGLIA soc. cons.	EROHYL4	02232500740	Ceglie Messapica (BR)	Ceglie Messapica (BR)	MC ELETTRICI IN PUGLIA	87,50	5,00	92,50	447.422,50	447.422,50	223.711,25
6	CANNILLO srl	KG4LIC0	03646210728	Corato (BA)	Corato (BA)	GRUPPO "DIMEGLIO" - CANNILLO S.R.L. - MANDATARIA ATI	65,00	25,50	90,50	985.479,75	985.479,75	492.739,88
7	STARCISETTE srl	HJF4VA9	05738640720	Monopoli (BA)	Monopoli (BA)	COSTITUENDA A.T.I. STARCISETTE - EUROCISETTE - LENOCI CED - I.MAR. - COSTANTIELLO SUPERMERCATI	77,50	10,00	87,50	800.090,00	800.090,00	400.045,00
7	MEL SYSTEM srl	G9S3J59	05833770729	Modugno (BA)	Monopoli (BA)	ATI SME4MISSON	62,50	25,00	87,50	831.382,57	831.382,57	415.691,29
9	GI.MEL srl	WNJN962	04016530729	Putignano (BA)	Putignano (BA)	RETEFASHION	65,00	12,50	77,50	390.000,00	390.000,00	195.000,00
9	LSG DI LONGOBARDI PASQUALE ditta indiv.	XI5IN22	06237820722	Castellana Grotte (BA)	Castellana Grotte (BA)	S.T.I.S.	60,00	17,50	77,50	975.082,96	975.082,96	487.541,48
11	PUGLIALIMENTARI srl	GEC3TU4	05698250726	Polignano a Mare (BA)	Polignano a Mare (BA)	UNISERVICE	60,00	16,50	76,50	940.721,79	940.721,79	470.360,90
12	CONSORZIO DI IMPRESE PUGLIESI - CPU	WKGS71	06702140721	Monopoli (BA)	Monopoli (BA)	CONSORZIO IMPRESE PUGLIESI - CPU	60,00	4,00	64,00	65.577,00	65.577,00	32.788,50

**ALLEGATO N° 3****REGIONE PUGLIA**

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione  
 Servizio Ricerca e Competitività

**CANDIDATURE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO  
 Regione Puglia PO FESR 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1  
 Bando "Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI"**

Impresa capofila	Codice Pratica	P.IVA capofila	Comune (Prov) della Sede Legale del capofila	Comune (Prov) della Sede Operativa del capofila	Denominazione Raggruppamento	MOTIVAZIONE di NON AMMISSIBILITA'
CIMEGAS ADRIATICA srl	MX3PAI8	02082430717	Corato (BA)	Ostuni (BR)	AGRIGAS	Domanda trasmessa con PEC oltre le ore 12.00 del 15/11/2010, come invece previsto dal Bando Art. 9
KAD3 srl	LC5G2Y3	02120870742	Fasano (BR)	Fasano (BR)	NET ENERGY	Domanda trasmessa con PEC oltre le ore 12.00 del 15/11/2010, come invece previsto dal Bando Art. 9.
GENESIS CONSULTING	-	05586760729	Bari (BA)	Bari (BA)	ATI GENESIS	Domanda di candidatura priva del codice progetto assegnato dal portale <b>sistema.puglia.it</b> , e quindi non compilata on-line tramite lo stesso portale, come invece previsto dal Bando - Art. 8 comma 1 - e richiamato nello stesso Art. 8 comma 5 punto a.
AUTOCLUB	-	04162210720	Bari (BA)	Bari (BA)	AUTOCLUB	Domanda di candidatura priva del codice progetto assegnato dal portale <b>sistema.puglia.it</b> , e quindi non compilata on-line tramite lo stesso portale, come invece previsto dal Bando - Art. 8 comma 1 - e richiamato nello stesso Art. 8 comma 5 punto a.
E.Q.U.A.S. srl	Q5YSO94	01099130732	Taranto (TA)	Taranto (TA)	GRUPPO MEDICAL SERVICE	Mancato rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese di progetto, di cui all'Art. 6 comma 1 del Bando.



UNIONE EUROPEA  
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.



REGIONE PUGLIA  
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E  
L'INNOVAZIONE



ALLEGATO N.4

**P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1**  
Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI"

**Modello A (da trasmettere via PEC a InnovaPuglia)**

**DICHIARAZIONE DI  
ACCETTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI  
E DI AVVIO LAVORI**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ  
AI SENSI DEL DPR 445/2000**

Il/la sottoscritto/a Sig. ...., nato/a a  
..... il ....., e residente in (Città)  
....., CAP ....., prov ....., via  
....., consapevole della responsabilità penale cui può  
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n.  
445 del 28/12/2000, in qualità di .....<sup>1</sup> dell'impresa  
..... P. IVA n. ....,  
con sede legale in (Città) ....., CAP ....., prov. ...., via  
....., e sede operativa in cui si svolge l'investimento  
in (Città) ....., CAP ....., prov. ...., via .....

**DICHIARA**

1. di aver ricevuto (con prot. n. ....) in data ..... l'Atto Dirigenziale della Regione Puglia (Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività) n. .... del ....., di concessione provvisoria del contributo previsto dal Bando "Aiuti alla Diffusione delle TIC nelle Reti di PMI" nell'ambito della Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 del PO Puglia FESR 2007-2013, per un importo massimo di spese al netto di IVA pari a Euro ..... e un contributo massimo ammissibile di Euro ....., relativamente al progetto dal titolo ....., in qualità di capofila del Raggruppamento

<sup>1</sup> Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

- denominato ..... costituito con atto .....<sup>2</sup> che si *trasmette/sarà trasmesso entro 45 giorni dalla data di ricezione della Determinazione Dirigenziale di cui sopra;*
2. che il Raggruppamento denominato ..... è costituito dalle seguenti imprese<sup>3</sup>:
1. .... con sede operativa presso cui verranno realizzati gli interventi sita in ..... all'indirizzo .....
  2. .... con sede operativa presso cui verranno realizzati gli interventi sita in ..... all'indirizzo .....
  3. .... con sede operativa presso cui verranno realizzati gli interventi sita in ..... all'indirizzo .....
  4. .... con sede operativa presso cui verranno realizzati gli interventi sita in ..... all'indirizzo .....
  5. .... con sede operativa presso cui verranno realizzati gli interventi sita in ..... all'indirizzo .....
3. di accettare, per conto dell'intero raggruppamento denominato ....., le condizioni poste dalla suddetta Determinazione di concessione provvisoria del contributo;
4. che il Raggruppamento ha avviato gli interventi ammessi a contribuzione in data .... / .... / .... (gg/mm/aa) e che la scadenza delle attività è prevista per il .... / .... / .... (gg/mm/aa), per una durata di mesi ..... entro il limite massimo dei 15 mesi dalla data di ricevimento della determina dirigenziale di concessione provvisoria del contributo;
5. che tutte le imprese del Raggruppamento
- a. si trovano nel pieno e libero possesso dei propri diritti
  - b. non sono state dichiarate fallite, non si trovano in stato di liquidazione volontaria o coatta e né di concordato preventivo
  - c. non pendono nei confronti di alcuna di esse alcuna procedura per amministrazione controllata, né istanze per dichiarazione di fallimento, né si trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02;
6. che tutte le imprese del Raggruppamento sono in regola con il proprio contratto di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;
7. che tutte le imprese del Raggruppamento sono in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;

<sup>2</sup> Indicare gli estremi dell'Atto di costituzione del Consorzio/ATI, da trasmettere "in originale"

<sup>3</sup> Indicare la ragione sociale di tutte le imprese beneficiarie costitutesi in Consorzio/ATI; aggiungere paragrafi numerati da 6. in poi per ogni ulteriore impresa del Raggruppamento

8. che tutti gli immobili presso cui si realizzano gli investimenti ammessi a contribuzione, per tutte le imprese del Raggruppamento, sono conformi alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e ambientale, e hanno destinazione d'uso conformi alle attività esercitate dalle imprese;
9. che tutte le imprese del Raggruppamento sono in regola con le norme in materia di disciplina del lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.i.;
10. che tutte le imprese del Raggruppamento e i fornitori dei beni ammessi a contribuzione non hanno alcun tipo di partecipazione reciproco, diretto e/o indiretto, a livello societario;
11. che tutte le imprese del Raggruppamento sono a conoscenza di tutti gli obblighi previsti dal *Bando "Aiuti alla Diffusione delle TIC nelle Reti di PMI" - Linea di Intervento 1.4 Azione 1.4.1 PO FERSR Puglia 2007-2013*, approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio "Ricerca e Competitività" n. 908 del 14 settembre 2010, pubblicata sul BURP n. 148 del 23 settembre 2010, e della normativa regionale, nazionale e comunitaria ad esso collegata, e che tutte le stesse imprese hanno preso visione delle "Linee Guida Operative per la presentazione della domanda e per la rendicontazione dei progetti" approvate con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 908/2010 di cui sopra;
12. che tutte le imprese del Raggruppamento non sono state oggetto di alcun provvedimento di revoca di contributo da parte della Regione Puglia negli ultimi 6 (sei) anni;
13. che gli interventi ammessi a contribuzione non sono stati, né saranno, oggetto di ulteriori contribuzioni nell'ambito di altri programmi pubblici (sia regionali, che nazionali, che comunitari);
14. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a realizzare ed eseguire le attività ammesse a contributo attenendosi strettamente, per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle attività, a quanto definito nella domanda di candidatura;
15. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano ad apportare, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, un contributo finanziario pari al 50% della spesa di propria pertinenza ritenuta ammissibile;
16. che tutte le imprese del Raggruppamento sono consapevoli che:
  - a. il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato in corso di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi;
  - b. ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti il soggetto destinatario dell'aiuto, i soggetti fornitori dei servizi e il relativo progetto ammesso a contributo, vanno comunicate in modo tempestivo all'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA;

- c. qualora le variazioni al progetto incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, **il beneficio decade** in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale;
- d. sono considerate ammissibili le variazioni di spesa non superiori al 10% (dieci per cento) dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione provvisoria del contributo, fatto salvo l'importo totale di spesa ammesso; nell'ambito di questo limite le variazioni apportate al progetto non necessitano di specifica autorizzazione da parte dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, bensì della sola trasmissione di comunicazione informativa sulla rimodulazione dei costi prevista; variazioni superiori al limite indicato al precedente comma, per motivate cause eccezionali, e comunque nel limite massimo del 10% delle spese totali ammissibili, dovranno essere formalmente autorizzate dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA.
17. di impegnarsi a dimostrare, per conto dell'intero raggruppamento denominato ....., **pena la revoca del beneficio**, entro e non oltre i 10 (dieci) mesi dalla ricezione dell'Atto Dirigenziale di concessione provvisoria del contributo, una spesa sostenuta pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) dei costi riconosciuti ammissibili nella citata Determinazione Dirigenziale di concessione provvisoria, secondo gli schemi di rendicontazione predisposti dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA e trasmettendo la Relazione di Stato Avanzamento Lavori (SAL) tecnico-scientifica;
18. di impegnarsi a trasmettere all'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del progetto, per conto del Raggruppamento denominato ....., la dichiarazione di avvenuta regolare conclusione del progetto insieme alla documentazione rendicontativa necessaria per consentire la verifica ispettiva finale di controllo tecnico-amministrativo, secondo gli schemi di rendicontazione predisposti dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA;
19. di impegnarsi a tenere costantemente informato l'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA sullo svolgimento dei lavori e fornire con la massima solerzia qualsiasi informazione richiesta da parte dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA e/o dalla Regione Puglia;
20. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a non alienare per 5 anni la proprietà dei beni ammessi a contributo, con decorrenza dalla data di erogazione a saldo del contributo;
21. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa e dei documenti originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relativi a ciascuno degli interventi agevolati, con decorrenza dalla data di erogazione a saldo del contributo;

22. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari incaricati di dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, della Regione Puglia, dello Stato o dell'Unione Europea;
23. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a rispondere, nei modi fissati dalla Regione Puglia e dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, a qualsivoglia richiesta di informazioni, di dati, di attestazioni o dichiarazioni eventualmente da rilasciarsi anche dai fornitori dei beni agevolati;
24. di prendere atto che il contributo sarà corrisposto da parte della Regione Puglia, sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito del controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità eseguito da parte dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, in una delle due seguenti modalità:
- a. in **un'unica soluzione**, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli schemi forniti dall'Organismo Intermedio;
  - b. in **due soluzioni** comprendenti:
    - i. erogazione di un anticipo pari al **50% del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del capofila beneficiario e con contestuale presentazione, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m.i., dello stesso importo e con beneficiario la Regione Puglia;
    - ii. erogazione del rimanente **50% del contributo concesso**, a titolo di saldo del contributo stesso, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli schemi forniti dall'Organismo Intermedio.

Si allegano:

- a. copia, firmata, del documento d'identità del dichiarante;
- b. copia del bilancio approvato e depositato dell'ultimo esercizio, per tutte le imprese del Raggruppamento;
- c. situazione patrimoniale ed economica, per tutte le imprese del Raggruppamento;
- d. copia dell'ultimo Modello Unico, per tutte le imprese del Raggruppamento;
- e. copia del certificato CCIAA in corso di validità con dicitura non fallimentare e antimafia, per tutte le imprese del Raggruppamento;
- f. copia dell'elenco soci, per tutte le imprese del Raggruppamento

Data e luogo .....

Il dichiarante  
timbro e firma per esteso e leggibile

.....



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E L'INNOVAZIONE



ALLEGATO N. 5

## P.O. FESR PUGLIA 2007-2013

### Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI"

#### *Modello B (da trasmettere via PEC a InnovaPuglia)*

#### **Informativa e consenso al trattamento dei dati personali** (d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i.)

Valenzano, .....

Spett. le

.....  
(nome Azienda)

.....  
Indirizzo Azienda

Alla Cortese attenzione del Responsabile Privacy

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), Vi informiamo che il trattamento delle informazioni personali conferite in relazione alle attività del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 – Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI", sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del suddetto D.lgs. ed in relazione ai dati personali da voi già in passato forniti e/o dei quali entreremo in possesso, La informiamo di quanto segue:

#### **FINALITA' DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE**

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in relazione alle attività del P.O. FESR Puglia 2007-2013 Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 – Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI", tra cui:

- adempimenti relativi alle attività di attuazione e gestione del programma citato;
- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestione amministrativa del rapporto, adempimento degli obblighi contrattuali;
- informazioni su future iniziative.

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e comunicati e/o diffusi alle aziende necessarie alla esecuzione dei servizi.

#### **MODALITA' DEL TRATTAMENTO e NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE**

Il trattamento sarà effettuato su supporto (informatico/cartaceo); il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del/dei servizi.

**P.O. PUGLIA FESR 2007-2013 - Linea 1.4 – Azione 1.4.1**

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI"

**Informativa e consenso al trattamento dei dati personali**

(d.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)

***ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEL RAPPRESENTANTE NEL TERRITORIO DELLO STATO***

Il titolare del trattamento è l'Ente Regione Puglia; Il responsabile del trattamento e rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è InnovaPuglia spa, con sede in Valenzano (BA).

***DIRITTI DELL'INTERESSATO***

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, rivolgendosi al Responsabile del trattamento presso

InnovaPuglia spa  
Strada Provinciale per Casamassima Km 3 – 70010 Valenzano (Ba)

ai sensi dell'art.7 del d.lgs. 196/2003.

Il responsabile del procedimento

**P.O. PUGLIA FESR 2007-2013 - Linea 1.4 – Azione 1.4.1**  
Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI"

**Informativa e consenso al trattamento dei dati personali**  
(d.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)

**Decreto Legislativo n.196/2003**

*Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*

- a) dell'origine dei dati personali;*
- b) delle finalità e modalità del trattamento;*
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

**P.O. PUGLIA FESR 2007-2013 - Linea 1.4 – Azione 1.4.1**  
Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI"

**Informativa e consenso al trattamento dei dati personali**  
(d.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)

Spett. le  
InnovaPuglia SpA  
Str. Prov.le per Casamassima Km. 3  
70010 Valenzano (BA)  
c.a. Responsabile Privacy

**Oggetto:** Acquisizione del consenso dell'interessato – Trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 - Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI".

*(Da restituire anche a mezzo fax, debitamente firmata e timbrata, a Responsabile Privacy c/o InnovaPuglia spa, numero fax 080 540247)*

Luogo: \_\_\_\_\_, Data: \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento in oggetto ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003:

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa;
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali, nell'ambito delle finalità indicate, ai soggetti indicati nell'informativa;
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali, nell'ambito delle finalità indicate, ai soggetti indicati nell'informativa;

.....  
(firma del legale rappresentante)

.....  
(luogo e data della sottoscrizione)

ALLEGATO N.6



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E L'INNOVAZIONE



InnovaPuglia

**P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1**  
**Bando "Aiuti alla diffusione delle**  
**Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI "**

**RICHIESTA DI ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRIBUITO**

Capofila beneficiario \_\_\_\_\_  
 per il Raggruppamento \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'  
 AI SENSI DEL DPR 445/2000**

Il/la sottoscritto/a Sig. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e  
 residente in \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_, via  
 \_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità penale cui può andare  
 incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del  
 28/12/2000

**DICHIARA**

in qualità di \_\_\_\_\_<sup>1</sup> dell'impresa \_\_\_\_\_  
 con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_, via  
 \_\_\_\_\_, P. IVA n. \_\_\_\_\_,

- che la suddetta impresa, in rappresentanza del Raggruppamento denominato \_\_\_\_\_, è stata ammessa a finanziamento nell'ambito delle agevolazioni previste dalla Linea 1.4 Azione 1.4.1 PO FESR Puglia 2007-2013 Bando "Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI", con Atto Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività;
- che i costi ammissibili a finanziamento sono pari a € \_\_\_\_\_, e il contributo massimo ammissibile è pari a € \_\_\_\_\_;

**RICHIEDE**

- l'erogazione di un'anticipazione del 50% del suddetto contributo per un importo di € \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

- che tale somma venga accreditata sul seguente Conto Corrente bancario dell'Impresa:  
Conto corrente bancario IBAN .....  
intestato a .....  
intrattenuto presso la Banca .....  
Via ..... CAP ..... Città .....

Allega, in originale:

- Garanzia fidejussoria conforme al formato previsto
- Copia del documento di identità del dichiarante
- Certificato di iscrizione con dicitura "Antimafia" rilasciato dalla competente CCIAA attestante la vigenza dell'impresa
- DURC in corso di validità

Data e luogo .....

Il dichiarante

timbro e firma per esteso e leggibile

.....

ALLEGATO N.7

**Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione del contributo di cui all'Atto Dirigenziale n. .... del ..... da parte della Regione Puglia**

Spett.<sup>le</sup>  
 Regione Puglia  
 Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione  
 Servizio Ricerca e Competitività  
 Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI

Premesso che:

a) con A.D. n. .... del ..... è stata adottata la concessione in via provvisoria del contributo di € ..... di cui al Bando **"Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI"** (PO Puglia FESR 2007-2013 Linea 1.1 Azione 1.4.1) pubblicato sul BURP n. 148 del 23/09/2010, in favore dell'impresa beneficiaria ....., capofila del raggruppamento denominato ..... costituito dalle seguenti imprese:

1. .... P.IVA .....
2. .... P.IVA .....
3. .... P.IVA .....
4. .... P.IVA .....
5. .... P.IVA .....
6. ....

b) la concessione e la revoca del contributo finanziario previste dal Bando di cui sopra sono regolamentate nel medesimo Bando approvato con A.D. n. 908 del 14/09/2010 e nello stesso A.D. di concessione provvisoria di cui sopra e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;

c) l'impresa ..... (in seguito indicata per brevità **"Contraente"**), con sede legale in ....., partita IVA ....., iscritta presso il Registro delle Imprese di ..... al n. .... di codice fiscale ..... e al n. .... del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del PO FESR 2007-2013 e con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal Bando "Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI" per la realizzazione di un piano di investimenti complessivo del Raggruppamento denominato ....., per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di € ..... da rendere disponibile in n. 1/2 quote;

d) in data ..... è stato sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ..... Sig. .... la dichiarazione di accettazione del decreto di concessione provvisoria del contributo, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione del contributo;

e) la prima quota di contributo, pari al 50% del contributo provvisoriamente concesso, può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più

interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi (oppure la quota di contributo può essere erogata su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi);

f) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l'importo di € .....

g) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 18/5/2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 1/6/2010;

h) la Banca ...../Società di assicurazione ...../Società finanziaria ..... (1) ha preso visione del piano d'impresa approvato con l'A.D. di concessione provvisoria del contributo di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso A.D. e nella relativa normativa di riferimento;

i) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

j) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta .....(1) (in seguito indicata per brevità "**Società**") con sede legale in ....., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ...., iscritta all'albo/elenco ..... (2), a mezzo dei sottoscritti signori:  
 ..... nato a ..... il .....;  
 ..... nata a ..... il .....  
 nella loro rispettiva qualità di ....., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Area .....- Servizio.....(in seguito indicato per brevità "**Ente garantito**"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di € ..... (diconsi euro .....) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti

## CONDIZIONI GENERALI

**A) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" ed "Ente garantito".**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente promossa contro il "Contraente" ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

**ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di ultimazione prevista dal piano d'investimenti approvato con l'A.D. di cui al precedente punto a).

La garanzia potrà essere svincolata anticipatamente, mediante restituzione dell'originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria, solo qualora, ad insindacabile giudizio dell'"Ente garantito", non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca, anche parziale, del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo a titolo di stato avanzamento lavori, per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale.

**ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'"Ente garantito", non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal "Contraente" o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'"Ente garantito" a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal "Contraente", la "Società" potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del "Contraente".

**ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO**

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del "Contraente" non potrà essere opposto all'"Ente garantito", né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.

Ugualmente non potrà essere opposta all'"Ente garantito" la mancata costituzione da parte del

"Contraente" del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

#### **ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

#### **ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SOMMA GARANTITA**

Il provvedimento di revoca consentirà l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del "Contraente", sia nei confronti della "Società".

Nel caso in cui il "Contraente" avesse provveduto alla restituzione all'"Ente garantito" della somma dovuta o di parte di essa, si procederà su motivata richiesta scritta della "Società" all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa "Società".

#### **ARTICOLO 7 - REQUISITI SOGGETTIVI**

La "Società" dichiara di possedere -alternativamente- i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

- 1) se **Banca o Istituto di Credito**, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
- 2) se **Società di assicurazione**, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;
- 3) se **Società finanziaria**, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.

#### **ARTICOLO 8 - ONERI FISCALI**

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della "Società", fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12.

#### **ARTICOLO 9 - SURROGAZIONE**

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'"Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

\* \* \*

#### **B) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" e "Contraente".**

#### **ARTICOLO 10 - COMMISSIONE/PREMIO**

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla "Società". In caso di durata

superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la "Società" non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il "Contraente" è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

#### **ARTICOLO 11 - RIVALSA**

Il "Contraente" e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla "Società", a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'"Ente garantito", oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

#### **ARTICOLO 12 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO**

Gli oneri di qualsiasi natura che la "Società" dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del "Contraente".

#### **ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUTELATIVO**

Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la "Società" può pretendere che il "Contraente" provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

#### **ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del "Contraente" anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla "Società".

\* \* \*

#### **C) Norme comuni.**

#### **ARTICOLO 15 - MODIFICHE AL TESTO**

La "Società" ed il "Contraente" si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le modifiche richieste dalla Regione Puglia - Area ....., Servizio.....

#### **ARTICOLO 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

IL CONTRAENTE  
(Firma autenticata  
e con attestazione dei poteri di firma)

LA SOCIETÀ'  
(Firma autenticata  
e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 - (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 - (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 - (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
- Art. 5 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 6 - (Iscrizione a ruolo della somma garantita)
- Art. 7 - (Requisiti soggettivi)
- Art. 8 - (Oneri fiscali)
- Art. 9 - (Surrogazione)
- Art. 10 - (Commissione/premio)
- Art. 11 - (Rivalsa)
- Art. 12 - (Rivalsa delle spese di recupero)
- Art. 13 - (Deposito cautelativo)
- Art. 14 - (Imposte e tasse)
- Art. 15 - (Modifiche al testo)
- Art. 16 - (Forma delle comunicazioni alla Società)

#### IL CONTRAENTE

(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

Note:

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE NATURALI 1 febbraio 2011, n. 4

**P.O. FESR 2007-2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.6 “Miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo”. Approvazione disciplinare tecnico “Monitoraggio delle dinamiche meteo-marine di controllo dei fenomeni di erosione delle coste”. Impegno di spesa.**

**IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO RISORSE NATURALI  
RESPONSABILE DELLA LINEA DI INTERVENTO 2.3  
ASSE II - P.O. FESR PUGLIA 2007-2013**

L’anno 2011, in data 1 febbraio in Modugno (Ba), nella sede del Servizio Risorse Naturali, via delle Magnolie, 6 - Z.I., sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione degli interventi di difesa del suolo”,

vista la L.R. n. 7 del 04/02/1997 e s.m.i.;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

visto il Regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999;

visto il Regolamento CE n.1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

vista la D.G.R. n.527 del 27/04/2007 di adozione del PO FESR 2007-2013;

vista la Decisione C (2007) 5726 del 20/11/2007 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Puglia;

vista la D.G.R. n.146 del 12/02/2008 (BURP n.31 del 26/02/2008) di approvazione del PO FESR Puglia 2007-2013 a seguito della Decisione C(2007) 5726 del 20/11/2007;

visto il D.P.G.R. n.886 del 24/09/2008 (BURP n.149 del 25/09/2008) con cui è stato emanato l’atto di organizzazione per l’attuazione del P.O. FESR 2007-2013;

visto il D.P.R. n.196 del 03/10/2008 relativo al Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n.1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

vista la D.G.R. n.165 del 17/02/2009 di presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni definiti in sede di Comitato di Sorveglianza ed approvazione delle “Direttive concernenti le procedure di Gestione del P.O. FESR 2007-2013” e la D.G.R. n.651 del 09/03/2010 di modifica, integrazione e specificazione;

vista la D.G.R. n.185 del 17/02/2009 (BURP n.33 del 03/03/2009) con la quale la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili di Linea, autorizzando gli stessi ad operare sui pertinenti capitoli di spesa per l’attuazione del Programma;

vista la D.G.R. n.850 del 26/05/2009 con cui è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II del P.O. FESR Puglia 2007-2013 che prevede, nell’ambito della Linea di Intervento 2.3 “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste”, l’Azione 2.3.6 “Miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo”;

vista la D.G.R. n.1969 del 09/09/2010 di modifica al P.P.A. dell’Asse II;

vista la D.G.R. n.608 del 03/03/2010 (BURP n.53 del 19/03/2010) con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Responsabile della Linea d'Intervento 2.3;

vista la Determinazione Dirigenziale n.1034 del 15.12.2009 di nomina del Responsabile dell'Azione 2.3.6;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 43 del 16.04.2010 di delega di compiti ai Responsabili di Azione;

**PREMESSO** che, ai sensi del P.P.A. dell'Asse II:

- la dotazione finanziaria dell'Azione 2.3.6 è pari a euro 6.000.000,00;
- l'Autorità di Bacino della Puglia è unico Soggetto beneficiario del contributo finanziario per l'attuazione dell'Azione 2.3.6, attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative:
  - "Analisi dei processi di desertificazione della Puglia: cause, effetti, mitigazione e lotta alla siccità";
  - "Analisi delle criticità connesse alle interferenze tra la rete infrastrutturale e il reticolo idrografico pugliese";
  - "Studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico del territorio pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della regione Puglia";
  - "Monitoraggio dei dissesti di carattere geomorfologico del territorio pugliese";
  - "Monitoraggio delle dinamiche meteo-marine di controllo dei fenomeni di erosione delle coste";
- per ciascuna delle 5 iniziative da realizzare, l'Autorità di Bacino della Puglia è tenuta a predisporre uno specifico disciplinare contenente gli obiettivi da perseguire, la descrizione delle attività da svolgere e le relative modalità attuative, nonché la stima dei costi ed il piano finanziario, e che detto disciplinare deve essere approvato dal servizio regionale competente;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 941 del 31/01/2011, acquisita dal Servizio Risorse Naturali al prot. n. 276 del 01/02/2011, l'Autorità di Bacino

della Puglia ha trasmesso il Disciplinare tecnico relativo al "Monitoraggio delle dinamiche meteorologiche di controllo dei fenomeni di erosione delle coste", precisando che la stima economica delle attività previste è pari a euro 1.350.000,00 mentre la durata delle attività sarà pari a 3 anni e 6 mesi.

**RITENUTO** di dover approvare il suddetto Disciplinare tecnico, al fine di sottoscrivere la relativa Convenzione con l'Autorità di Bacino della Puglia;

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n.28/01 e ss.mm.ii.**

- risorse vincolate (P.O. FESR 2007-2013);
- spese una tantum in conto capitale per investimenti;
- esercizio finanziario 2011;
- residui di stanziamento 2008;
- capitoli di entrata: 2052000 (U.P.B. 4.3.27), 2052400 (U.P.B. 4.3.28);
- U.P.B. di Spesa: 6.3.9;
- di Spesa: 1152030 - "Programma Operativo FESR 2007-2013. Spese per attuazione Asse II Linea di Intervento 2.3 Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste (Quota UE-Stato)";
- il Dirigente del Servizio Risorse Naturali - Responsabile della Linea di Intervento 2.3, è stato autorizzato dalla D.G.R. 3 marzo 2010, n. 608 ad operare in via esclusiva, attraverso propri provvedimenti concernenti gli adempimenti contabili di impegno, pagamento e liquidazione, sul capitolo di bilancio 1152030 (UE Stato) dell'UPB 6.3.9.;
- somma da impegnare con il presente provvedimento: euro 1.350.000,00;
- per il cofinanziamento regionale dell'Asse si fa riferimento alle quote finanziarie dei capitoli di spesa indicati nell'allegato C della L.R. 03/04/2008 n. 4 e nelle successive Deliberazioni di modifica e di integrazione;
- causale dell'impegno: copertura finanziaria per l'iniziativa finalizzata al "Monitoraggio delle dinamiche meteo-marine di controllo dei fenomeni di erosione delle coste";
- le somme che si impegnano con il presente atto sono state accertate sui corrispondenti capitoli di entrata;

- creditore: Autorità di Bacino della Puglia (c.f. 93289020724)
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi citato.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali  
dott. Gianluca Formisano

#### DETERMINA

- di approvare il Disciplinare tecnico relativo al “Monitoraggio delle dinamiche meteo-marine di controllo dei fenomeni di erosione delle coste”, presentato dall’Autorità di Bacino della Puglia, al fine di sottoscrivere la relativa Convenzione per l’attuazione dell’Azione 2.3.6 “Miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo”;
- di impegnare la spesa di euro 1.350.000,00 sul capitolo 1152030 - residui di stanziamento 2008, U.P.B. 6.3.9, in favore dell’Autorità di Bacino della Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- di disporre la trasmissione di copia conforme all’originale del presente provvedimento al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente Determinazione, composta da n. 4 facciate, è adottata in unico originale depositato agli atti del Servizio Risorse Naturali.

Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali  
Dott. Gianluca Formisano

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE NATURALI 9 marzo 2011, n. 16

**P.O. FESR 2007-2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.6 “Miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo”. Approvazione disciplinare tecnico “Analisi delle criticità connesse alle interferenze tra la rete infrastrutturale e il reticolo idrografico pugliese”. Impegno di spesa.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE NATURALI RESPONSABILE DELLA LINEA DI INTERVENTO 2.3 ASSE II - P.O. FESR PUGLIA 2007-2013**

L’anno 2011, in data 9 marzo in Modugno (Ba), nella sede del Servizio Risorse Naturali, via delle Magnolie, 6 - Z.I., sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione degli interventi di difesa del suolo”,

vista la L.R. n. 7 del 04/02/1997 e s.m.i.;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

visto il Regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999;

visto il Regolamento CE n.1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

vista la D.G.R. n.527 del 27/04/2007 di adozione del PO FESR 2007-2013;

vista la Decisione C (2007) 5726 del 20/11/2007 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Puglia;

vista la D.G.R. n.146 del 12/02/2008 (BURP n.31 del 26/02/2008) di approvazione del PO FESR Puglia 2007-2013 a seguito della Decisione C(2007) 5726 del 20/11/2007;

visto il D.P.G.R. n.886 del 24/09/2008 (BURP n.149 del 25/09/2008) con cui è stato emanato l'atto di organizzazione per l'attuazione del P.O. FESR 2007-2013;

visto il D.P.R. n.196 del 03/10/2008 relativo al Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n.1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

vista la D.G.R. n.165 del 17/02/2009 di presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni definiti in sede di Comitato di Sorveglianza ed approvazione delle "Direttive concernenti le procedure di Gestione del P.O. FESR 2007-2013" e la D.G.R. n.651 del 09/03/2010 di modifica, integrazione e specificazione;

vista la D.G.R. n.185 del 17/02/2009 (BURP n.33 del 03/03/2009) con la quale la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili di Linea, autorizzando gli stessi ad operare sui pertinenti capitoli di spesa per l'attuazione del Programma;

vista la D.G.R. n.850 del 26/05/2009 con cui è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione dell'Asse II del P.O. FESR Puglia 2007-2013 che prevede, nell'ambito della Linea di Intervento 2.3 "Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste", l'Azione 2.3.6 "Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo";

vista la D.G.R. n.1969 del 09/09/2010 di modifica al P.P.A. dell'Asse II;

vista la D.G.R. n.608 del 03/03/2010 (BURP n.53 del 19/03/2010) con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Responsabile della Linea d'Intervento 2.3;

vista la Determinazione Dirigenziale n.1034 del 15.12.2009 di nomina del Responsabile dell'Azione 2.3.6;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 43 del 16.04.2010 di delega di compiti ai Responsabili di Azione;

**PREMESSO** che, ai sensi del P.P.A. dell'Asse II:

- la dotazione finanziaria dell'Azione 2.3.6 è pari a euro 6.000.000,00;
- l'Autorità di Bacino della Puglia è unico Soggetto beneficiario del contributo finanziario per l'attuazione dell'Azione 2.3.6, attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative:
  - "Analisi dei processi di desertificazione della Puglia: cause, effetti, mitigazione e lotta alla siccità";
  - "Analisi delle criticità connesse alle interferenze tra la rete infrastrutturale e il reticolo idrografico pugliese";
  - "Studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico del territorio pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della regione Puglia";
  - "Monitoraggio dei dissesti di carattere geomorfologico del territorio pugliese";
  - "Monitoraggio delle dinamiche meteo-marine di controllo dei fenomeni di erosione delle coste";
- per ciascuna delle 5 iniziative da realizzare, l'Autorità di Bacino della Puglia è tenuta a predisporre uno specifico disciplinare contenente gli obiettivi da perseguire, la descrizione delle attività da svolgere e le relative modalità attuative, nonché la stima dei costi ed il piano finanziario, e che detto disciplinare deve essere approvato dal servizio regionale competente;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 2387 del 07/03/2011, acquisita dal Servizio Risorse Naturali al prot. n. 810 del 09/03/2011, l'Autorità di Bacino

della Puglia ha trasmesso il Disciplinare tecnico relativo alla “Analisi delle criticità connesse alle interferenze tra la rete infrastrutturale e il reticolo idrografico pugliese”, precisando che la stima economica delle attività previste è pari a euro 1.100.000,00 mentre la durata delle attività sarà pari a 2 anni e 6 mesi.

**RITENUTO** di dover approvare il suddetto Disciplinare tecnico, al fine di sottoscrivere la relativa Convenzione con l’Autorità di Bacino della Puglia;

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALL’L.R. n.28/01 e ss.mm.ii.**

- risorse vincolate (P.O. FESR 2007-2013);
- spese una tantum in conto capitale per investimenti;
- esercizio finanziario 2011;
- residui di stanziamento 2008;
- capitoli di entrata: 2052000 (U.P.B. 4.3.27), 2052400 (U.P.B. 4.3.28);
- U.P.B. di Spesa: 6.3.9;
- capitolo di Spesa: 1152030 - “Programma Operativo FESR 2007-2013. Spese per attuazione Asse II Linea di Intervento 2.3 Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste (Quota UE-Stato)”;
- il Dirigente del Servizio Risorse Naturali - Responsabile della Linea di Intervento 2.3, è stato autorizzato dalla D.G.R. 3 marzo 2010, n. 608 ad operare in via esclusiva, attraverso propri provvedimenti concernenti gli adempimenti contabili di impegno, pagamento e liquidazione, sul capitolo di bilancio 1152030 (UE Stato) dell’UPB 6.3.9.;
- somma da impegnare con il presente provvedimento: euro 1.100.000,00;
- per il cofinanziamento regionale dell’Asse si fa riferimento alle quote finanziarie dei capitoli di spesa indicati nell’allegato C della L.R. 03/04/2008 n. 4 e nelle successive Deliberazioni di modifica e di integrazione;
- causale dell’impegno: copertura finanziaria per l’iniziativa finalizzata alla “Analisi delle criticità connesse alle interferenze tra la rete infrastrutturale e il reticolo idrografico pugliese”;

- le somme che si impegnano con il presente atto sono state accertate sui corrispondenti capitoli di entrata;
- creditore: Autorità di Bacino della Puglia (c.f. 93289020724)
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi citato.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali  
dott. Gianluca Formisano

**DETERMINA**

- di approvare il Disciplinare tecnico relativo alla “Analisi delle criticità connesse alle interferenze tra la rete infrastrutturale e il reticolo idrografico pugliese”, presentato dall’Autorità di Bacino della Puglia, al fine di sottoscrivere la relativa Convenzione per l’attuazione dell’Azione 2.3.6 “Miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo”;
- di impegnare la spesa di euro 1.100.000,00 sul capitolo 1152030 - residui di stanziamento 2008, U.P.B. 6.3.9, in favore dell’Autorità di Bacino della Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- di disporre la trasmissione di copia conforme all’originale del presente provvedimento al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente Determinazione, composta da n. 4 facciate, è adottata in unico originale depositato agli atti del Servizio Risorse Naturali.

Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali  
Dott. Gianluca Formisano

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE NATURALI 9 marzo 2011, n. 17

**P.O. FESR 2007-2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.6 “Miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo”. Approvazione disciplinare tecnico “Studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della Regione Puglia”. Impegno di spesa.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE NATURALI  
RESPONSABILE DELLA LINEA DI INTERVENTO 2.3  
ASSE II - P.O. FESR PUGLIA 2007-2013**

L’anno 2011, in data 9 marzo in Modugno (Ba), nella sede del Servizio Risorse Naturali, via delle Magnolie, 6 - Z.I., sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione degli interventi di difesa del suolo”,

vista la L.R. n. 7 del 04/02/1997 e s.m.i.;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

visto il Regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999;

visto il Regolamento CE n.1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

vista la D.G.R. n.527 del 27/04/2007 di adozione del PO FESR 2007-2013;

vista la Decisione C (2007) 5726 del 20/11/2007 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Puglia;

vista la D.G.R. n.146 del 12/02/2008 (BURP n.31 del 26/02/2008) di approvazione del PO FESR Puglia 2007-2013 a seguito della Decisione C(2007) 5726 del 20/11/2007;

visto il D.P.G.R. n.886 del 24/09/2008 (BURP n.149 del 25/09/2008) con cui è stato emanato l’atto di organizzazione per l’attuazione del P.O. FESR 2007-2013;

visto il D.P.R. n.196 del 03/10/2008 relativo al Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n.1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

vista la D.G.R. n.165 del 17/02/2009 di presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni definiti in sede di Comitato di Sorveglianza ed approvazione delle “Direttive concernenti le procedure di Gestione del P.O. FESR 2007-2013” e la D.G.R. n.651 del 09/03/2010 di modifica, integrazione e specificazione;

vista la D.G.R. n.185 del 17/02/2009 (BURP n.33 del 03/03/2009) con la quale la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili di Linea, autorizzando gli stessi ad operare sui pertinenti capitoli di spesa per l’attuazione del Programma;

vista la D.G.R. n.850 del 26/05/2009 con cui è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II del P.O. FESR Puglia 2007-2013 che prevede, nell’ambito della Linea di Intervento 2.3 “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste”, l’Azione 2.3.6 “Miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo”;

vista la D.G.R. n.1969 del 09/09/2010 di modifica al P.P.A. dell'Asse II;

vista la D.G.R. n.608 del 03/03/2010 (BURP n.53 del 19/03/2010) con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Responsabile della Linea d'Intervento 2.3;

vista la Determinazione Dirigenziale n.1034 del 15.12.2009 di nomina del Responsabile dell'Azione 2.3.6;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 43 del 16.04.2010 di delega di compiti ai Responsabili di Azione;

**PREMESSO** che, ai sensi del P.P.A. dell'Asse II:

- la dotazione finanziaria dell'Azione 2.3.6 è pari a euro 6.000.000,00;
- l'Autorità di Bacino della Puglia è unico Soggetto beneficiario del contributo finanziario per l'attuazione dell'Azione 2.3.6, attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative:
  - "Analisi dei processi di desertificazione della Puglia: cause, effetti, mitigazione e lotta alla siccità";
  - "Analisi delle criticità connesse alle interferenze tra la rete infrastrutturale e il reticolo idrografico pugliese";
  - "Studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico del territorio pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della regione Puglia";
  - "Monitoraggio dei dissesti di carattere geomorfologico del territorio pugliese";
  - "Monitoraggio delle dinamiche meteo-marine di controllo dei fenomeni di erosione delle coste";
- per ciascuna delle 5 iniziative da realizzare, l'Autorità di Bacino della Puglia è tenuta a predisporre uno specifico disciplinare contenente gli obiettivi da perseguire, la descrizione delle attività da svolgere e le relative modalità attuative, nonché la stima dei costi ed il piano finanziario, e che detto disciplinare deve essere approvato dal servizio regionale competente;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 2387 del 07/03/2011, acquisita dal Servizio Risorse Naturali al prot. n. 810 del 09/03/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia ha trasmesso il Disciplinare tecnico relativo allo "Studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della Regione Puglia", precisando che la stima economica delle attività previste è pari a euro 1.100.000,00 mentre la durata delle attività sarà pari a 2 anni e 3 mesi.

**RITENUTO** di dover approvare il suddetto Disciplinare tecnico, al fine di sottoscrivere la relativa Convenzione con l'Autorità di Bacino della Puglia;

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n.28/01 e ss.mm.ii.**

- risorse vincolate (P.O. FESR 2007-2013);
- spese una tantum in conto capitale per investimenti;
- esercizio finanziario 2011;
- residui di stanziamento 2008;
- capitoli di entrata: 2052000 (U.P.B. 4.3.27), 2052400 (U.P.B. 4.3.28);
- U.P.B. di Spesa: 6.3.9;
- capitolo di Spesa: 1152030 - "Programma Operativo FESR 2007-2013. Spese per attuazione Asse II Linea di Intervento 2.3 Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste (Quota UE-Stato)";
- il Dirigente del Servizio Risorse Naturali - Responsabile della Linea di Intervento 2.3, è stato autorizzato dalla D.G.R. 3 marzo 2010, n. 608 ad operare in via esclusiva, attraverso propri provvedimenti concernenti gli adempimenti contabili di impegno, pagamento e liquidazione, sul capitolo di bilancio 1152030 (UE Stato) dell'UPB 6.3.9.;
- somma da impegnare con il presente provvedimento: euro 1.100.000,00;
- per il cofinanziamento regionale dell'Asse si fa riferimento alle quote finanziarie dei capitoli di spesa indicati nell'allegato C della L.R. 03/04/2008 n. 4 e nelle successive Deliberazioni di modifica e di integrazione;

- causale dell'impegno: copertura finanziaria per l'iniziativa finalizzata allo "Studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della Regione Puglia";
- le somme che si impegnano con il presente atto sono state accertate sui corrispondenti capitoli di entrata;
- creditore: Autorità di Bacino della Puglia (c.f. 93289020724)
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi citato.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali  
dott. Gianluca Formisano

#### *DETERMINA*

- di approvare il Disciplinare tecnico relativo allo "Studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della Regione Puglia", presentato dall'Autorità di Bacino della Puglia, al fine di sottoscrivere la relativa Convenzione per l'attuazione dell'Azione 2.3.6 "Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo";
- di impegnare la spesa di euro 1.100.000,00 sul capitolo 1152030 - residui di stanziamento 2008, U.P.B. 6.3.9, in favore dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- di disporre la trasmissione di copia conforme all'originale del presente provvedimento al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente Determinazione, composta da n. 4 facciate, è adottata in unico originale depositato agli atti del Servizio Risorse Naturali.

Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali  
Dott. Gianluca Formisano

---

#### *Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

---

COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO  
Delibera C.C. 30 settembre 2010, n. 17

#### **Approvazione Piano lottizzazione comparto A.**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con deliberazione C.C. n° 30 del 26/11/2009 è stato adottato il Piano di Lottizzazione zona C2 del PRG - Comparto "A" in località "Pezza".

*Omissis*

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare in via definitiva, ai sensi degli artt. 21,27 e 37 della L.R. n. 56/1980, il Piano di Lottizzazione di nuova espansione.... redatto dai tecnici Ing. Antonio Stefanachi, Arch. Giuseppe Bortone ed altri, da effettuarsi nel Comune di Acquarica del Capo ubicato tra via degli Artigiani, via Stompi, zona Industriale e Artigianale esistente, zona P.I.P. di P.R.G., in località "Pezza", al fine di attuare l'urbanizzazione per la zona identificata dal vigente P.R.G. come "Comparto A" e costituito dagli elaborati:
  - Tav. 1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
  - Tav. 2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
  - Tav. 3 - STRALCI PLANIMETRICI
  - Tav. 4 - STATO DI FATTO ED ELENCO DITTE CATASTALI
  - Tav. 5 - RAPPRESENTAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE NELLA SCALA DEL P.R.G. E SU BASE CATASTALE

- Tav. 6 - ZONIZZAZIONE SU BASE CATASTALE - RETE STRADALE
- Tav. 7 - PLANIVOLUMETRIA
- Tav. 8 - LOTTI QUOTATI, TABELLA LOTTI, PROFILI SU STRADE - TIPOLOGIE
- Tav. 9 - ASSEGNAZIONE LOTTI ED EQUA RIPARTIZIONE UTILI ED ONERI
- Tav. A - RELAZIONE TECNICA
- Tav. B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- Tav. C - RELAZIONE PAESAGGISTICA
- Tav. D - RELAZIONE FINANZIARIA
- Tav. E - SCHEMA DI CONVENZIONE
- Tav. F - RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

2) Di dichiarare l'immediata eseguibilità.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Arch. Maura Ippolito

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE  
Delibera C.C. 26 novembre 2010, n. 79

### Approvazione Piano lottizzazione comparto 6.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

*DELIBERA*

- 1) Dare atto che nel periodo di deposito del Piano di Lottizzazione del Comparto d'Intervento Unitario n.6 non sono state presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel Piano né osservazioni da parte di altri e diversi cittadini.
- 2) Approvare definitivamente il Piano di Lottizzazione del Comparto di Intervento Unitario n.6 previsto dal Piano Regolatore vigente, adottato con delibera Consiglio Comunale n. 37 del 18/06/2010 e costituito dai sotto elencati elaborati:

- Tav. 1 - Relazione illustrativa ed Analisi dei Costi;
- Tav. 2 - Planimetrie;
- Tav. 2A - Planimetrie;
- Tav. 3 - Lotti Edificabili;
- Tav. 4 - Sezioni stradali;
- Tav. 5 - Tipologie edilizie;
- Tav. 6 - Impianti;
- Tav. 7 - Prog. di massima opere di urbanizzazione;
- Tav. 8 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 9 - Schema di Convenzione;

- 3) Dare atto che ai sensi delle LL.RR. n.56/80 e n.20/01 l'avvenuta approvazione del piano di lottizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi ivi previsti.
- 4) Dare atto che se, dopo l'approvazione definitiva del piano di lottizzazione avvenuta al precedente punto 2) della presente delibera e dopo la scadenza del termine di cui all'art.15 - comma 7 della L.R. n.6/79, non tutti i proprietari di terreni ricadenti nel Comparto di Intervento Unitario n.6 dovessero dichiarare la propria disponibilità a sottoscrivere la convenzione di cui all'art.28 della L.R. n.56/08 e di cui sopra, si provvederà, con apposita delibera di Giunta Comunale, a disporre l'esecuzione d'ufficio nei confronti dei proprietari che non abbiano aderito, approvando apposito schema di convenzione integrativa da stipulare con i proprietari aderenti e recante la disciplina dello svolgimento delle procedure espropriative e di occupazione di urgenza in relazione agli immobili appartenenti ai proprietari inerti.
- 5) Dare atto che, preliminarmente alla stipula delle convenzioni di cui al precedente punto 3), dovranno essere prodotti, da parte degli aderenti, i necessari frazionamenti catastali, debitamente approvati da parte dell'Agenzia del Territorio di Lecce, ed i progetti delle opere delle opere di urbanizzazione primaria.
- 6) Dare atto che le suddette convenzioni saranno stipulate, per conto e nell'interesse del Comune di San Cesario di Lecce, ai sensi del Decreto

Legislativo n.267/00, dal Dirigente Comunale del 2° Settore ing. Paolo Moschettini.

Con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del 2° Settore  
Ing. Paolo Moschettini

COMUNE DI SECLI'

Delibera C.C. 19 maggio 2010, n. 7

### Approvazione P.P. zona PIP.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

*"Omissis"*

#### DELIBERA

1. Prendere atto che, a seguito dell'esecutività della deliberazione della deliberazione di C.C. n. 3 del 21.02.2010, sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 21 della Legge Regionale n. 56/80.
2. Non accogliere le osservazioni presentate, per tempo e nelle forme di legge, dai soggetti in narrativa individuati, facendo proprio questo Consiglio Comunale il contenuto del parere espresso dall'Ing. Carlo LA TEGOLA, parere che si allega alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Approvare il Piano Particolareggiato P.I.P. all'uopo predisposto dall'Ing. Carlo LA TEGOLA, composto dai grafici e dagli elaborati di seguito descritti:
  - Allegato n. 1 - Relazione e Standard Urbanistici;
  - Allegato n. 2 - Regolamento e Norme tecniche di Attuazione;
  - Allegato n. 3 - Relazione Finanziaria;
  - Allegato n. 4 - Elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel Piano Particolareggiato;

- Tav. n. 1 - Stralcio del P.R.G. - Zona P.I.P.;
- Tav. n. 2 - Planimetria Generale del Piano Particolareggiato - Zonizzazione;
- Tav. n. 3 - Superfici Lotti Liberi - Dimensione Strade;
- Tav. n. 4 - Progetto schematico - Pubblica Illuminazione;
- Tav. n. 5 - Progetto schematico - rete idrica e Fogna nera;
- Tav. n. 6 - Strade: Sezioni Tipo;
- Tav. n. 7 - Edifici destinati alla demolizione totale o parziale e alla conservazione - Stato di fatto.

4. Di approvare l'allegata scheda di controllo urbanistico di cui all'articolo 35 della L.R. 35/80.
5. Di dare atto che l'approvazione di tale strumento attuativo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 56/80.
6. Di dare mandato all'Ufficio Tecnico, affinché provveda agli adempimenti conseguiti, come disposto dall'art. 21 della L.R. n. 56/80.
7. Successivamente con n. 9 voti favorevoli, resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

*"Omissis"*

Il Sindaco  
Prof. Luigi Fernando Negro

#### *Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi*

#### *Appalti*

ASL FG

#### **Bando di gara per affidamento fornitura protesi ortopediche.**

I.1) Azienda Sanitaria Locale FG, P.zza Libertà 1, FOGGIA 71100, Romolo De Francesco, Tel.

0884/884590, valgiu07@libero.it, Fax 0885/415536, www.aslfg.it. Informazioni, documentazione e offerte:  
punti sopra.

I.2) L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: (Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n.1/04 nella misura massima del 40%).

II.1.1) Gara a procedura aperta per l'affidamento triennale della Fornitura di PROTESI ORTOPEDICHE, CON GESTIONE DEL MAGAZZINO e correlati servizi.

II.1.8) L'appalto è diviso in n. 17 lotti.

II.1.9) Le varianti non sono ammissibili.

II.2.1) Importo complessivo presunto: euro 6.280.500,00.

III.1.1) Cauzioni e garanzie: Secondo le indicazioni del Disciplinare di Gara.

III.1.3) Forma giuridica: è ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs.163/06. In particolare, la partecipazione dei raggruppamenti di imprese è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 34 e 37 del D.Lgs.163/06.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo le indicazioni del Disciplinare di Gara.

IV.1.1) Procedura Aperta.

IV.2) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.3) Il Disciplinare di Gara e tutti gli allegati nonché n. cig. sono disponibili su www.aslfg.it. Accesso ai documenti: 27.04.2011 ore 13.

IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 28.04.2011 ore 13.

IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg.

IV.3.8) Apertura offerte: 05.05.2011 ore 10,30, ASL FG, Area Gestione Patrimonio, P.zza Libertà 1, 71100 FOGGIA. Sono ammesse persone ad assistere all'apertura delle offerte secondo le indicazioni del Disciplinare di Gara.

VI.3) Le richieste di chiarimenti ed informazioni complementari potranno essere inoltrate via fax entro e non oltre il termine di cui al punto

IV.3.3). Ogni integrazione o chiarimento sulla gara verranno pubblicati sul sito aziendale. Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica. E' onere della ditta visitare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento della gara. Il responsabile del procedimento è il rag. ROMOLO DE FRANCESCO.

VI.5) 01.03.2011.

Il Direttore Generale  
Dott. Ruggiero Castrignanò

COMUNE DI GINOSA

**Avviso di gara servizio assistenza domiciliare integrata.**

Ente appaltante: Comune di Ginosa, P.zza Marconi 1, 74013 GINOSA (TA), in nome e per conto dell'associazione tra i comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta e Palagianello, tel. 099/829.02.34 - fax 099/824.48.26, C.F. 80007530738 P. IVA 00852030733

Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata da svolgersi nei comuni dell'ambito TA/1 - Ginosa, Laterza, Castellaneta e Palagianello.

Luogo di espletamento del servizio: Ginosa - Laterza - Castellaneta - Palagianello

Importo a base d'asta: euro 875.000,00 esclusa I.V.A.

Metodo di gara: Procedura aperta

Criterio di aggiudicazione: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83 comma 1 D.Lgs.163/2006

Scadenza domanda di partecipazione:  
14.04.2011

Apertura delle buste: 21.04.2011

Avvertenze: Informazioni e documenti presso  
l'Ufficio di Piano - Comune di Ginosa, tel.  
099/829.02.34 - fax 099/824.48.26 dal lunedì al  
Venerdì ore 09,00/12,00.

Pubblicazione: Il bando integrale sarà pubblicato  
all'Albo Pretorio del Comune di Ginosa, sul  
B.U.R.P. e sui siti internet:

[www.comune.ginosa.it](http://www.comune.ginosa.it),

[www.comune.laterza.ta.it](http://www.comune.laterza.ta.it)

[www.comune.castellaneta.ta.it](http://www.comune.castellaneta.ta.it)

[www.comune.palagianello.ta.it](http://www.comune.palagianello.ta.it)

[www.ausltal.it](http://www.ausltal.it)

responsabile del procedimento: Rag. Giovanna  
Equatore.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano  
Rag. Giovanna Equatore

## COMUNE DI LUCERA

### **Avviso di aggiudicazione gara riqualificazione Rione Cappuccini.**

Il 21.01.2011 è stato aggiudicato, con procedura  
aperta e mediante offerta economicamente più van-  
taggiosa l'appalto dei "lavori di Riqualificazione e  
completamento urbanizzazioni primarie e spazi  
pubblici del Rione Cappuccini, e realizzazione di  
parco pubblico di quartiere nell'area Casa di riposo  
Maria De Peppo Serena".

Aggiudicatario: Ditta CO.BIT Srl di Lucera.

Importo base d'asta: euro 492.750,00 escluso  
oneri sicurezza.

Importo aggiudicazione (ribasso del 21,57%)  
euro 396.213,83 di cui lavori euro 386.463,83 +  
oneri sicurezza euro 9.750,00.

Ulteriori informazioni su

[www.comune.lucera.fg.it](http://www.comune.lucera.fg.it).

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Antonio Lucera

---

## Concorsi

---

ASL BA

### **Avviso pubblico per incarichi temporanei di col- laborazione di Dirigente psicologo.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

In esecuzione della propria deliberazione n. 186  
del 07/02/2011, indice selezione pubblica per la for-  
mulazione di graduatorie per il conferimento di  
incarichi temporanei e/o per il conferimento di  
incarichi di diritto privato (collaborazione), ai sensi  
dell'art.15 octies del D. Leg.vo n.502/92 e s.m.i. per  
il profilo di:

#### **Dirigente Psicologo.**

Il trattamento economico è quello previsto dal  
vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza sani-  
taria non medica per gli incarichi temporanei.

Per gli incarichi di diritto privato è previsto un  
compenso annuale omnicomprensivo di 45.000,00  
euro da erogarsi in dodici rate mensili senza nul-  
l'altro a pretendere.

Le disposizioni per l'ammissione all'avviso e le  
modalità di espletamento del medesimo sono stabi-  
lite dal D.P.R. 10.12.97 n. 483.

Al presente avviso saranno applicate le disposi-  
zioni di cui alla Legge 10.04.91 n. 125, che garan-  
tisce pari opportunità tra uomini e donne per l'ac-  
cesso al lavoro.

#### **REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE**

Possono partecipare all'avviso coloro che sono  
in possesso dei seguenti requisiti alla data di sca-  
denza del presente bando:

- a) Diploma di Laurea in Psicologia;
- b) Specializzazione in Psicologia dell'Età evolu-  
tiva o disciplina riconosciuta equipollente, ai  
sensi della normativa regolamentare concer-  
nente i requisiti di accesso al 2° liv. dirigenziale  
del personale del Servizio Sanitario Nazionale o  
disciplina affine di cui al D.M. 31.1.98 e succes-  
sive modificazioni ed integrazioni

Non saranno presi in considerazione, ai fini dell'ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati;

- c) Iscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
- d) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- e) Età non inferiore ad anni 18. Non è previsto limite massimo di età;
- f) Idoneità fisica all'impiego. Questa AUSL si riserva di accertare d'ufficio l'idoneità fisica all'impiego, prima dell'immissione in servizio;
- g) Godimento dei diritti civili e politici;
- h) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
- i) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- j) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.

I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

#### **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

I concorrenti devono inviare domanda, per la singola selezione cui intendono partecipare - pena la non ammissione, alla Direzione Generale

dell'Azienda Sanitaria Locale BA - presso Unità Operativa Assunzioni e Concorsi - Piazza Vittorio Emanuele, 14 - 70054 - Giovinazzo.

Il candidato deve indicare espressamente sulla busta che trattasi di domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la disciplina cui si riferisce la domanda di partecipazione.

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte su carta semplice, devono essere inoltrate esclusivamente per posta a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il 15° giorno suc-

cessivo a quello della data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita, residenza;
- codice fiscale
- il possesso della cittadinanza italiana - tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla unione europea;
- indicazione dell'avviso;
- titoli di studio posseduti;
- possesso del diploma di laurea in psicologia nonché di abilitazione all'esercizio della professione;
- specializzazione in psicologia dell'età evolutiva o in disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al II° livello dirigenziale del personale del s.s.n. ovvero disciplina affine di cui al D.M. 31.1.98;
- iscrizione all'albo professionale dell'ordine attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di scadenza del bando;
- iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
- godimento dei diritti civili e politici;
- posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego;
- idoneità fisica all'impiego;
- indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione;
- consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso l'ASL BA per le finalità di gestione dell'avviso e trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione dell'avviso stesso, per le medesime finalità;
- di aver preso visione di tutte le clausole di cui al presente bando di concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445 non è richiesta l'autocertificazione della sottoscrizione.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

L'ASL BA non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'ASL stessa.

#### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

A corredo della domanda, i partecipanti dovranno allegare in originale, copia autenticata o dichiarata conforme all'originale:

1. i documenti attestanti i requisiti specifici di ammissione;
2. ogni certificazione che riterranno opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della loro valutazione, tra cui: titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, partecipazione a congressi, convegni o seminari, incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici ecc;
3. curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato.
4. elenco dei documenti e dei titoli presentati.

La succitata documentazione potrà essere prodotta in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge; in alternativa alle modalità innanzi indicate la stessa potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente ad una fotocopia del documento di identità.

#### **AMMISSIONE DEI CANDIDATI**

L'ammissibilità ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso è di competenza dell'Amministrazione.

#### **MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE**

Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, valuterà i titoli attribuendo ad essi il relativo punteggio previsto dal D.P.R. 483/97.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

10 punti per i titoli di carriera

3 punti per i titoli accademici e di studio

3 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici

4 punti per il curriculum formativo e professionale

#### **GRADUATORIA**

Al termine della valutazione la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base di una valutazione dei titoli e del curriculum presentato da ciascun candidato.

La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati ed è compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia di preferenze.

All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione, il Direttore Generale.

La graduatoria degli idonei all'avviso sarà pubblicata nel sito web aziendale.

#### **CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l'ordine della graduatoria mediante stipula del contratto individuale di lavoro secondo la tipologia di riferimento nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione, entro 30 gg., della documentazione prevista.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l'Azienda comunica di non dar luogo allo stesso. L'incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall'amministrazione sarà dichiarato decaduto dall'incarico.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

## **RAPPORTO DI LAVORO**

### ***A tempo determinato***

Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo.

Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del S.S.N. - Area Dirigenza S.P.T.A..

Con l'accettazione dell'incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dirigenziale del S.S.N.

### ***Di collaborazione***

Il rapporto di collaborazione sarà caratterizzato dal divieto di concorrenza sleale.

Il rapporto di collaborazione - che può risolversi in qualsiasi momento laddove lo impongano esigenze di interesse pubblico - si risolve comunque automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza dell'incarico.

Il rapporto di collaborazione insorto per effetto del presente bando in nessun caso può configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, né trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo determinato.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13, comma I, del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ASL BA - Ufficio Concorsi - P.zza Vittorio Emanuele n. 14 -

70054 GIOVINAZZO (BA), per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.Lgs 196/03.

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 18, capo II del D.Lgs 196/03.

## **NORME FINALI**

La partecipazione all'avviso comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle AA.SS. LL.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per informazioni o per richiedere copia del presente bando di avviso, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - GIOVINAZZO - Tel. 080/3357752 - 7850 oppure potranno consultare il sito Internet: [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) - sezione concorsi -.

## **PUBBLICITÀ**

Il Presente Avviso é pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web, quale allegato al provvedimento deliberativo e all'Albo della sede legale dell'ASL BA.

La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del Direttore Generale.

Il Direttore Generale  
Dott. Nicola Pansini

**FAC-SIMILE DI DOMANDA**

Al Direttore Generale dell' ASL BA  
P.zza Vittorio Emanuele n.14  
70054 GIOVINAZZO (BA)

Il sottoscritto /a.....

**CHIEDE**

di partecipare all' Avviso pubblico, per soli titoli, per incarichi provvisori e/o per il conferimento di incarichi di diritto privato (collaborazione), ai sensi dell'art.15 octies del D. Leg.vo n.502/92 e s.m.i. per il profilo di **Dirigente Psicologo**.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere nato a.....(prov.....) il .....e di risiedere a .....(prov.....) in Via.....n.....(cap.....);
- 2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- 3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..... (ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione);
- 4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti pendenti (ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti penali pendenti);
- 5) di essere in possesso del Diploma di Laurea in .....conseguita in data ..... Presso l'Università degli Studi di.....;
- 6) di essere in possesso della seguente specializzazione.....conseguita in data.....presso.....;
- 7) di essere iscritto all'albo dell'Ordine degli Psicologi della provincia di.....;
- 8) di essere Abilitato all'esercizio della professione;
- 9) di aver/di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- 10) di non essere incorso nella destituzione o dispensa presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero nella decadenza ai sensi dell'art. 127, comma I, lett. D) del D.P.R. 10.01.1957 n. 3;
- 11) di esprimere il proprio assenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675;

Chiede, inoltre, che tutte le indicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente indirizzo:

Sig.....Via.....cap..... Comune di.....Prov.....

(tel.:.....)impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

Il/La sottoscritto/a..... dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Allega ai fini della ammissione alla selezione, la seguente certificazione autenticata nei modi di legge:

- diploma di laurea;
- certificato d'iscrizione all'Albo;
- certificato di abilitazione all'esercizio della professione;
- diploma di specializzazione;

- 12) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando in merito alla gestione della procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti.

Fa presente di aver diritto all'ausilio di..... in relazione al proprio handicap nonché alla necessità di tempi aggiuntivi.....(8)

Ogni comunicazione relativa al presente AVVISO deve essere fatta al seguente indirizzo: .....(indicare CAP) Tel. n. ....

Data.....

**FIRMA**

.....

----- \*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE****(Artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)**

(da utilizzarsi per dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione di normali certificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del

D. L.vo n. 443/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,

**DICHIARA**

Sotto la propria responsabilità quanto segue:

---



---



---



---

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'****(Art. 19 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)**

(Da utilizzarsi per l'autentica di fotocopie)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.

L.vo n. 443/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,

**DICHIARA**

Sotto la propria responsabilità che le sotto elencate fotocopie sono conformi all'originale:

---



---



---



---

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

ASL BA

**Avviso di pubblica selezione per n. 1 Dirigente Medico c/o Dipartimento Prevenzione - S.P.E.S.A.L.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

In esecuzione della propria deliberazione n. 184 del 7/02/2011, indice il presente Avviso che regola la partecipazione e lo svolgimento della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, presso Dipartimento di Prevenzione - S.P.E.S.A.L.- della ASL BA, di n. 1 posto di Dirigente Medico mediante mobilità volontaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Legge Regionale n. 12 del 24 settembre 2010, art. 2, co. 2, e della deliberazione n. 2721 del 18.12.2009, con la quale è stato approvato il Regolamento aziendale della mobilità in entrata presso la ASL BA.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Gli interessati alla selezione di mobilità devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- dipendenti a tempo indeterminato di Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale nel profilo professionale di Dirigente Medico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL);
- Specializzazione in Medicina del Lavoro o equipollente;
- di aver superato il periodo di prova;
- di aver la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione.

L'insussistenza di tali circostanze, pena esclusione, deve risultare da attestazione della amministrazione di appartenenza.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.

**DOMANDE DI AMMISSIONE**

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consape-

voli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti previsti per la copertura del relativo posto, allegando alla stessa il certificato di servizio storico, un dettagliato curriculum formativo e professionale dal quale si evincono le capacità professionali possedute dagli interessati, nonchè tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione.

Alla domanda deve essere unito, altresì, un elenco dei titoli e dei documenti presentati.

La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione, però, deve essere allegata - pena la mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità, ai sensi della legge 127/97. I titoli e i documenti allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio originale) deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio, nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni ecc), e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

**MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al DIRETTORE GENERALE - ASL BA - PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 14 - 70054 GIOVINAZZO, devono essere inoltrate esclusivamente per posta a mezzo di

raccomandata A.R., pena esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo, non festivo.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

Non saranno imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell'Amministrazione è priva di effetto.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all'esterno della busta utilizzata per l'invio della domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere apposta la dicitura: "Istanza di partecipazione all'avviso per mobilità di Dirigenti Medico dello S.P.E.S.A.L.".

#### **Ammissione dei candidati**

Alla selezione di mobilità saranno ammessi con riserva tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione senza preventivo accertamento del possesso dei requisiti.

Detto accertamento sarà effettuato all'atto della nomina da parte del competente ufficio. Qualora dall'esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l'ammissione, l'Amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone la decadenza dal diritto della nomina.

Non potranno essere accolte, altresì, al momento del predetto accertamento, le istanze di coloro che:

- abbiano subito condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego.
- siano stati, dichiarati dal collegio medico delle UU.SS.LL. competenti o dal medico competente aziendale, fisicamente non idonei ovvero idonei con prescrizioni particolari alle mansioni del profilo oggetto della mobilità o per i quali, comunque, risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo stesso, ne hanno pendenti istanze per il riconoscimento di eventuali inidoneità.
- sono stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività di dirigenti effettuate ai sensi della normativa vigente in materia.

L'insussistenza di tali circostanze deve risultare da attestazione della Amministrazione di appartenenza.

#### **COMMISSIONE ESAMINATRICE**

La Commissione esaminatrice viene nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio dal Direttore Generale e sarà composta da tre membri, due Componenti fissi ed uno afferente all'area di destinazione del posto a selezione.

La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un dirigente da lui delegato, quale primo Componente fisso; il secondo Componente fisso è il Direttore dell'Area Gestione delle Risorse Umane o Dirigente dell'Area, suo delegato. Il terzo Componente è il Direttore della S. C. presso cui il candidato verrà destinato. Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell'U.O. Concorsi.

#### **MODALITÀ DI SELEZIONE**

La Commissione Esaminatrice accerta l'idoneità dei candidati sulla base:

1. la prova colloquio;
2. l'anzianità di servizio, strettamente relativa all'area, al ruolo e alla disciplina o profilo, prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro dipendente.
3. il numero dei figli;
4. l'avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare, per la residenza del coniuge o del nucleo familiare;
5. il curriculum professionale.

Per l'assegnazione dei punteggi la Commissione Esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri:

- a) Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende sanitarie e/o ospedaliere: Per il servizio nel profilo a selezione la Commissione assegnerà al candidato un punto per anno, per massimo dieci punti; con punti 0,080 al mese; trascurando la frazione inferiore ai 15 giorni (ed arrotondandola viceversa);
- b) Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello stesso
- c) per l'avvicinamento, indistintamente al coniuge o al proprio nucleo familiare, punti 0,100, e punti 0,500 nel caso di situazione di handicap

del coniuge o di un componente il proprio nucleo familiare;

- d) Curriculum per un massimo di 15 punti. Nel curriculum la Commissione assegnerà un punteggio tenendo presente:
- Incarichi di responsabilità;
  - Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo professionale oggetto della procedura ed al tipo di attività, sia con rapporto di servizio pubblico che privato;
  - Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti la disciplina;
  - Attività didattica nella disciplina presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
  - Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
  - Attività di ricerca;
  - Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente alla disciplina su riviste italiane ed estere;
- e) Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, secondo i seguenti criteri: La Commissione, per il colloquio dispone di 30 punti e, nel caso di mancato raggiungimento di un punteggio di sufficienza di almeno 21/30, il candidato non sarà dichiarato idoneo;

La Commissione al termine della selezione formula la graduatoria finale di merito.

#### **NOMINA DEL VINCITORE**

Il Direttore Generale dell'Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale - all'approvazione della graduatoria ed alla nomina del vincitore.

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà:

- a) far pervenire dichiarazione attestante non aver subito condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- b) certificazione attestante il possesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni

proprie della qualifica di appartenenza e di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;

- c) rilasciare dichiarazione in ordine alla disponibilità ad assumere servizio presso la sede di assegnazione da parte dell'Amministrazione;
- d) certificazione dell'Azienda di provenienza che attesti che il candidato non è stato valutato negativamente ai sensi della normativa vigente in materia.

L'immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all'esito della visita medica di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Azienda USL.

Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due anni di servizio effettivo.

#### **NORME FINALI**

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.

Le istanze di mobilità che sono già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, all'Albo Pretorio Aziendale e nel sito Internet Aziendale e, per estratto sulla G.U., fermo restando che la data di presentazione delle istanze scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR della Regione Puglia.

L'Azienda Unita Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. Il presente Avviso potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di Dirigenti

medici della disciplina presso altre ASL della Regione Puglia.

La graduatoria avrà la stessa durata di quella prevista per le graduatorie dei pubblici concorsi e potrà essere utilizzata per la copertura degli ulteriori posti vacanti e disponibili presso le sedi oggetto della presente selezione.

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001. Ai sensi e per effetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, l'Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione delle Risorse Umane - U.O. "Concorsi e assunzioni", sito in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 080 5842544 (dott. Lorenzo Fruscio).

Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente avviso, e il dirigente responsabile della citata Area Gestione Risorse Umane.

Il Direttore Generale ASL BA  
Dott. Nicola Pansini

Fac simile di domanda

AL Direttore Generale ASL BA  
Piazza Vittorio Emanuele,14  
70054 GIOVINAZZO (BA)

Il sottoscritto dr. \_\_\_\_\_, chiede di poter partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto, mediante mobilità volontaria, ai sensi Legge Regionale n. 12/2010, art. 2, co. 2, e dell'art. 20 del CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, di Dirigente Medico presso il Dipartimento di Prevenzione -S.P.E.S.A.L.- della ASL BA, pubblicato nel BUR Puglia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_;
- di risiedere a \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_;
- di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;
- di essere dipendente a tempo indeterminato quale Dirigente \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_;
- di prestare servizio quale Dirigente Medico in \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ e di aver superato il periodo di prova;
- di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza e di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
- di non essere stato valutato negativamente ai sensi della vigente normativa in materia;
- di essere in possesso del Diploma di Laurea in \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di \_\_\_\_\_;
- di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione e di essere disponibile a raggiungere qualsiasi sede di servizio assegnatagli, in caso di incarico, nell'ambito dell'Azienda.

Allega, ai fini dell'ammissione alla selezione, alla presente domanda la seguente certificazione autenticata nei modi di legge:

- Diploma di laurea; certificato di iscrizione all'albo professionale; certificato comprovante lo stato di servizio;
- Curriculum professionale;
- Elenco della documentazione allegata alla domanda.

Allega, altresì, i seguenti titoli, ai fini della valutazione di merito:

Data

Firma

\_\_\_\_\_

ASL BA

### **Avviso di pubblica selezione per n. 1 Dirigente Medico c/o Dipartimento Prevenzione - S.I.S.P.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

In esecuzione della propria deliberazione n. 185 del 7/02/2011, indice il presente Avviso che regola la partecipazione e lo svolgimento della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, presso Dipartimento di Prevenzione - S.I.S.P.- della ASL BA, di n. 1 posto di Dirigente Medico mediante mobilità volontaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Legge Regionale n. 12 del 24 settembre 2010, art. 2, co. 2, e della deliberazione n. 2721 del 18.12.2009, con la quale è stato approvato il Regolamento aziendale della mobilità in entrata presso la ASL BA.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Gli interessati alla selezione di mobilità devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- dipendenti a tempo indeterminato di Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale nel profilo professionale di Dirigente Medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- Specializzazione in Epidemiologia e Sanità Pubblica o equipollente;
- di aver superato il periodo di prova;
- di aver la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione.

L'insussistenza di tali circostanze, pena esclusione, deve risultare da attestazione della amministrazione di appartenenza;

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.

#### **DOMANDE DI AMMISSIONE**

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del

28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti previsti per la copertura del relativo posto, allegando alla stessa il certificato di servizio storico, un dettagliato curriculum formativo e professionale dal quale si evincono le capacità professionali possedute dagli interessati, nonché tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione.

Alla domanda deve essere unito, altresì, un elenco dei titoli e dei documenti presentati.

La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione, però, deve essere allegata -pena la mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità, ai sensi della legge 127/97. I titoli e i documenti allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n 445/00.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n 445/00, anche in ordine all'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

In particolare, con riferimento al servizio prestatato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio originale) deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestatato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni ecc), e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

#### **MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al DIRETTORE GENERALE - ASL BA - PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 14 - 70054 GIOVINAZZO, devono essere inoltrate esclusivamente per posta a mezzo di raccomandata A.R., pena esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblica-

zione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo, non festivo.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

Non saranno imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell'Amministrazione è priva di effetto.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all'esterno della busta utilizzata per l'invio della domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere apposta la dicitura: "Istanza di partecipazione all'avviso per mobilità di Dirigenti Medico del S.I.S.P.".

#### **Ammissione dei candidati**

Alla selezione di mobilità saranno ammessi con riserva tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione senza preventivo accertamento del possesso dei requisiti.

Detto accertamento sarà effettuato all'atto della nomina da parte del competente ufficio. Qualora dall'esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l'ammissione, l'Amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone la decadenza dal diritto della nomina.

Non potranno essere accolte, altresì, al momento del predetto accertamento, le istanze di coloro che:

- abbiano subito condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego.
- siano stati, dichiarati dal collegio medico delle UU.SS.LL. competenti o dal medico competente aziendale, fisicamente non idonei ovvero idonei con prescrizioni particolari alle mansioni del profilo oggetto della mobilità o per i quali, comunque, risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo stesso, ne hanno pendenti istanze per il riconoscimento di eventuali inidoneità.
- sono stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività di dirigenti effettuate ai sensi della normativa vigente in materia.

L'insussistenza di tali circostanze deve risultare da attestazione della Amministrazione di appartenenza.

#### **COMMISSIONE ESAMINATRICE**

La Commissione esaminatrice viene nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio dal Direttore Generale e sarà composta da tre membri, due Componenti fissi ed uno afferente all'area di destinazione del posto a selezione.

La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un dirigente da lui delegato, quale primo Componente fisso; il secondo Componente fisso è il Direttore dell'Area Gestione delle Risorse Umane o Dirigente dell'Area, suo delegato. Il terzo Componente è il Direttore della S. C. presso cui il candidato verrà destinato. Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell'U.O. Concorsi.

#### **MODALITÀ DI SELEZIONE**

La Commissione Esaminatrice accerta l'idoneità dei candidati sulla base:

1. la prova colloquio;
2. l'anzianità di servizio, strettamente relativa all'area, al ruolo e alla disciplina o profilo, prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro dipendente.
3. il numero dei figli;
4. l'avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare, per la residenza del coniuge o del nucleo familiare;
5. Il curriculum professionale.

Per l'assegnazione dei punteggi la Commissione Esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri:

- a) Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende sanitarie e/o ospedaliere: Per il servizio nel profilo a selezione la Commissione assegnerà al candidato un punto per anno, per massimo dieci punti; con punti 0,080 al mese; trascurando la frazione inferiore ai 15 giorni (ed arrotondandola viceversa);
- b) Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello stesso
- c) per l'avvicinamento, indistintamente al coniuge o al proprio nucleo familiare, punti 0,100, e punti 0,500 nel caso di situazione di handicap

del coniuge o di un componente il proprio nucleo familiare;

- d) Curriculum per un massimo di 15 punti. Nel curriculum la Commissione assegnerà un punteggio tenendo presente:
- Incarichi di responsabilità;
  - Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo professionale oggetto della procedura ed al tipo di attività, sia con rapporto di servizio pubblico che privato;
  - Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti la disciplina;
  - Attività didattica nella disciplina presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
  - Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
  - Attività di ricerca;
  - Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente alla disciplina su riviste italiane ed estere;
- e) Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, secondo i seguenti criteri: La Commissione, per il colloquio dispone di 30 punti e, nel caso di mancato raggiungimento di un punteggio di sufficienza di almeno 21/30, il candidato non sarà dichiarato idoneo;

La Commissione al termine della selezione formula la graduatoria finale di merito.

#### **NOMINA DEL VINCITORE**

Il Direttore Generale dell'Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale - all'approvazione della graduatoria ed alla nomina del vincitore,

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà:

- a) far pervenire dichiarazione attestante non aver subito condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- b) certificazione attestante il possesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni

proprie della qualifica di appartenenza e di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;

- c) rilasciare dichiarazione in ordine alla disponibilità ad assumere servizio presso la sede di assegnazione da parte dell'Amministrazione;
- d) certificazione dell'Azienda di provenienza che attesti che il candidato non è stato valutato negativamente ai sensi della normativa vigente in materia.

L'immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all'esito della visita medica di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Azienda USL.

Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due anni di servizio effettivo.

#### **NORME FINALI**

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.

Le istanze di mobilità che sono già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, all'Albo Pretorio Aziendale e nel sito Internet Aziendale e, per estratto sulla G.U., fermo restando che la data di presentazione delle istanze scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR della Regione Puglia.

L'Azienda Unita Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. Il presente Avviso potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di Dirigenti

medici della disciplina presso altre ASL della Regione Puglia.

La graduatoria avrà la stessa durata di quella prevista per le graduatorie dei pubblici concorsi e potrà essere utilizzata per la copertura degli ulteriori posti vacanti e disponibili presso le sedi oggetto della presente selezione.

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001. Ai sensi e per effetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, l'Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione delle Risorse Umane - U.O. "Concorsi e assunzioni", sito in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 080 5842544 (dott. Lorenzo Fruscio).

Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente avviso, e il dirigente responsabile della citata Area Gestione Risorse Umane.

Il Direttore Generale ASL BA  
Dott. Nicola Pansini

Fac simile di domanda

AL Direttore Generale ASL BA  
Piazza Vittorio Emanuele,14  
70054 GIOVINAZZO (BA)

Il sottoscritto dr. \_\_\_\_\_, chiede di poter partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto, mediante mobilità volontaria, ai sensi Legge Regionale n. 12/2010, art. 2, co. 2, e dell'art. 20 del CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, di Dirigente Medico presso il Dipartimento di Prevenzione –S.I.S.P.– della ASL BA, pubblicato nel BUR Puglia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_;
- di risiedere a \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_;
- di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;
- di essere dipendente a tempo indeterminato quale Dirigente \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_;
- di prestare servizio quale Dirigente Medico in \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ e di aver superato il periodo di prova;
- di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza e di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
- di non essere stato valutato negativamente ai sensi della vigente normativa in materia;
- di essere in possesso del Diploma di Laurea in \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di \_\_\_\_\_;
- di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione e di essere disponibile a raggiungere qualsiasi sede di servizio assegnatagli, in caso di incarico, nell'ambito dell'Azienda.

Allega, ai fini dell'ammissione alla selezione, alla presente domanda la seguente certificazione autenticata nei modi di legge:

- Diploma di laurea; certificato di iscrizione all'albo professionale; certificato comprovante lo stato di servizio;
- Curriculum professionale;
- Elenco della documentazione allegata alla domanda.

Allega, altresì, i seguenti titoli, ai fini della valutazione di merito:

Data

Firma

\_\_\_\_\_

ASL BA

**Avviso di pubblica selezione per n. 1 Dirigente Medico disciplina Neurochirurgia. Riapertura termini.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

In esecuzione della propria deliberazione n. 279 del 14/02/2011, è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso che regola lo svolgimento della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, presso il P.O. Di Venere, di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Neurochirurgia - mediante mobilità volontaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Legge Regionale n. 12 del 24 settembre 2010, art. 2, co. 2, e della deliberazione n. 2721 del 18.12.2009, con la quale è stato approvato il Regolamento aziendale della mobilità in entrata presso la ASL BA.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Gli interessati alla selezione di mobilità devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- dipendenti a tempo indeterminato di Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale nel profilo professionale di Dirigente Medico - disciplina: Neurochirurgia;
- di aver superato il periodo di prova;
- di aver la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;

L'insussistenza di tali circostanze, pena esclusione, deve risultare da attestazione della amministrazione di appartenenza;

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.

**DOMANDE DI AMMISSIONE**

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del

28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti previsti per la copertura del relativo posto, allegando alla stessa il certificato di servizio storico, un dettagliato curriculum formativo e professionale dal quale si evincono le capacità professionali possedute dagli interessati, nonché tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione.

Alla domanda deve essere unito, altresì, un elenco dei titoli e dei documenti presentati.

La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione, però, deve essere allegata - pena la mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità, ai sensi della legge 127/97. I titoli e i documenti allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

In particolare, con riferimento al servizio prestatato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio originale) deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestatato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni ecc), e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

**MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al DIRETTORE GENERALE - ASL BA - PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 14 - 70054 GIOVINAZZO, devono essere inoltrate esclusivamente per posta a mezzo di raccomandata A.R., pena esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblica-

zione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo, non festivo.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

Non saranno imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell'Amministrazione è priva di effetto.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all'esterno della busta utilizzata per l'invio della domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere apposta la dicitura: "Istanza di partecipazione all'avviso per mobilità di Dirigenti Medici - disciplina: Neurochirurgia".

#### Ammissione dei candidati

Alla selezione di mobilità saranno ammessi con riserva tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione senza preventivo accertamento del possesso dei requisiti.

Detto accertamento sarà effettuato all'atto della nomina da parte del competente ufficio. Qualora dall'esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l'ammissione, l'Amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone la decadenza dal diritto della nomina.

Non potranno essere accolte, altresì, al momento del predetto accertamento, le istanze di coloro che:

- abbiano subito condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego;
- siano stati, dichiarati dal collegio medico delle UU.SS.LL. competenti o dal medico competente aziendale, fisicamente non idonei ovvero idonei con prescrizioni particolari alle mansioni del profilo oggetto della mobilità o per i quali, comunque, risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo stesso, ne hanno pendenti istanze per il riconoscimento di eventuali inidoneità;
- sono stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività di dirigenti effettuate ai sensi della normativa vigente in materia.

L'insussistenza di tali circostanze deve risultare

da attestazione della Amministrazione di appartenenza.

### COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice viene nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio dal Direttore Generale e sarà composta da tre membri, due Componenti fissi ed uno afferente all'area di destinazione del posto a selezione.

La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un dirigente da lui delegato, quale primo Componente fisso; il secondo Componente fisso è il Direttore dell'Area Gestione delle Risorse Umane o Dirigente dell'Area, suo delegato. Il terzo Componente è il Direttore della S. C. presso cui il candidato verrà destinato. Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell'U.O. Concorsi.

### MODALITÀ DI SELEZIONE

La Commissione Esaminatrice accerta l'idoneità dei candidati sulla base:

1. la prova colloquio;
2. l'anzianità di servizio, strettamente relativa all'area, al ruolo e alla disciplina o profilo, prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro dipendente.
3. il numero dei figli;
4. l'avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare, per la residenza del coniuge o del nucleo familiare;
5. Il curriculum professionale.

Per l'assegnazione dei punteggi la Commissione Esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri:

- a) Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende sanitarie e/o ospedaliere:  
Per il servizio nel profilo a selezione la Commissione assegnerà al candidato un punto per anno, per massimo dieci punti; con punti 0,080 al mese; trascurando la frazione inferiore ai 15 giorni (ed arrotondandola viceversa);
- b) -Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello stesso
- c) per l'avvicinamento, indistintamente al coniuge o al proprio nucleo familiare, punti 0,100, e punti 0,500 nel caso di situazione di handicap

del coniuge o di un componente il proprio nucleo familiare;

- d) Curriculum per un massimo di 15 punti. Nel curriculum la Commissione assegnerà un punteggio tenendo presente:
- Incarichi di responsabilità;
  - Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo professionale oggetto della procedura ed al tipo di attività, sia con rapporto di servizio pubblico che privato;
  - Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti la disciplina;
  - Attività didattica nella disciplina presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
  - Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
  - Attività di ricerca;
  - Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente alla disciplina su riviste italiane ed estere;
- e) Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, secondo i seguenti criteri: La Commissione, per il colloquio dispone di 30 punti e, nel caso di mancato raggiungimento di un punteggio di sufficienza di almeno 21/30, il candidato non sarà dichiarato idoneo;

La Commissione al termine della selezione formula la graduatoria finale di merito.

#### **NOMINA DEL VINCITORE**

Il Direttore Generale dell'Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale - all'approvazione della graduatoria ed alla nomina del vincitore,

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà:

- a) far pervenire dichiarazione attestante non aver subito condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- b) certificazione attestante il possesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni

proprie della qualifica di appartenenza e di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;

- c) rilasciare dichiarazione in ordine alla disponibilità ad assumere servizio presso la sede di assegnazione da parte dell'Amministrazione;
- d) certificazione dell'Azienda di provenienza che attesti che il candidato non è stato valutato negativamente ai sensi della normativa vigente in materia.

L'immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all'esito della visita medica di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Azienda USL.

Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due anni di servizio effettivo.

#### **NORME FINALI**

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.

Le istanze di mobilità che sono già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, all'Albo Pretorio Aziendale e nel sito Internet Aziendale e, per estratto sulla G.U., fermo restando che la data di presentazione delle istanze scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR della Regione Puglia.

L'Azienda Unita Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. Il presente Avviso potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di Dirigenti

medici della disciplina presso altre ASL della Regione Puglia.

La graduatoria avrà la stessa durata di quella prevista per le graduatorie dei pubblici concorsi e potrà essere utilizzata per la copertura degli ulteriori posti vacanti e disponibili presso le sedi oggetto della presente selezione.

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001. Ai sensi e per effetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, l'Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti

per l'espletamento della presente procedura.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione delle Risorse Umane - U.O. "Concorsi e assunzioni", sito in Bari, Lungomare Starita, 6 tel. 080 5842544 (dott. Lorenzo Fruscio).

Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente avviso, e il dirigente responsabile della citata Area Gestione Risorse Umane.

Il Direttore Generale ASL BA  
Dott. Nicola Pansini

Fac simile di domanda

AL Direttore Generale ASL BA  
Piazza Vittorio Emanuele,14  
70054 GIOVINAZZO (BA)

Il sottoscritto dr. \_\_\_\_\_, chiede di poter partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto, mediante mobilità volontaria, ai sensi Legge Regionale n. 12/2010, art. 2, co. 2, e dell'art. 20 del CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, di Dirigente Medico - disciplina: Neurochirurgia, presso il P.O. Di Venere, pubblicato nel BUR Puglia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_;
- di risiedere a \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_;
- di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;
- di essere dipendente a tempo indeterminato quale Dirigente \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_;
- di prestare servizio quale Dirigente Medico in \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ e di aver superato il periodo di prova;
- di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza e di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
- di non essere stato valutato negativamente ai sensi della vigente normativa in materia;
- di essere in possesso del Diploma di Laurea in \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di \_\_\_\_\_;
- di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione e di essere disponibile a raggiungere qualsiasi sede di servizio assegnatagli, in caso di incarico, nell'ambito dell'Azienda.

Allega, ai fini dell'ammissione alla selezione, alla presente domanda la seguente certificazione autenticata nei modi di legge:

- Diploma di laurea; certificato di iscrizione all'albo professionale; certificato comprovante lo stato di servizio;
- Curriculum professionale;
- Elenco della documentazione allegata alla domanda.

Allega, altresì, i seguenti titoli, ai fini della valutazione di merito:

data

Firma

\_\_\_\_\_

ASL TA

**Avviso pubblico per contratti di collaborazione con n. 2 Medici specialisti Medicina del Lavoro e n. 5 Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e luoghi di lavoro.**

In esecuzione della deliberazione C.S. n. 598 del 2/3/2011 è indetto Avviso Pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la stipula di 7 contratti di collaborazione per l'attuazione del Progetto Regionale della Prevenzione 2010/2012 - ex D.G.R. n. 2994 del 28.12.2010, relativamente ai seguenti profili professionali:

- 1. N. 2 Medici specialisti in Medicina del Lavoro o disciplina equipollente;**
- 2. N. 5 Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.**

La durata della collaborazione, che decorre dalla stipula del contratto, è stabilita in dodici mesi eventualmente prorogabili sino ad un massimo di trentasei mesi (durata del progetto). Il corrispettivo per:

- ciascuna unità appartenente al profilo di cui al punto 1. sarà pari ad euro 36.000,00 annui onnicomprensivi;
- ciascuna unità appartenente al profilo di cui al punto 2. sarà pari ad euro 24.000,00 annui onnicomprensivi.

**REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**

Possono partecipare all'Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria di Taranto prima della stipula del contratto di collaborazione;
- c) Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

**REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE**

1. Per il profilo di Medico specialista in Medicina del Lavoro o equipollente;
  - a. diploma di laurea in Medicina;
  - b. specializzazione nella disciplina di Medicina del Lavoro o equipollente;
  - c. iscrizione all'Albo professionale attestato da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente avviso;
2. Per il profilo di Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro:
  - a) diploma universitario inerente il profilo professionale per cui si concorre conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Digs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero diploma conseguito in base al precedente ordinamento riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione il seguente punteggio:

- PUNTI 20 PER I TITOLI così ripartiti:
 

a) Titoli di carriera:	Punti 10
b) Titoli accademici e di studio:	Punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici:	Punti 3
d) Curriculum formativo e professionale:	Punti 4
- PUNTI 30 PER L'ESAME-COLLOQUIO

**DOMANDE DI AMMISSIONE**

Le domande di ammissione indirizzate al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 - 74100 Taranto, devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Sono considerate valide esclusivamente le domande inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) da trasmettere al seguente indirizzo:

urp.usi.taranto(dpec.rupar.puglia.it)

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive mm. ed int., sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione:

1. il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, nonché la residenza;
2. il possesso della cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8. eventuali pubblicazioni e/o abstracts;
9. il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata individuazione, vale la residenza. A tale scopo l'aspirante dovrà comunicare a mezzo PEC i successivi domicili ed indirizzi diversi da quelli comunicati nella domanda di partecipazione all'avviso.

Si precisa che per quanto attiene i titoli per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora genericamente indicati o carenti di elementi conoscitivi essenziali per l'attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento, ecc.)

Nel caso in cui il partecipante all'avviso disponga di proprie pubblicazioni queste ultime vanno dichiarate nella domanda con tutti gli estremi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio. In man-

canza dei precitati elementi essenziali le pubblicazioni non saranno presi in considerazione.

L'Azienda, prima della stipula del contratto di collaborazione, verificherà quanto dichiarato nella istanza di partecipazione.

#### COMMISSIONE ESAMINATRICE

Le Commissioni esaminatrici saranno così composte:

##### *Per il profilo di Medico del Lavoro:*

**Presidente:** Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

**2 componenti:** Dirigenti Medici Direttori S.C. afferente al Dipartimento di prevenzione;

**Segretario:** funzionario amministrativo appartenente a categoria non inferiore alla D;

##### *Per il profilo di Tecnica della prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro:*

**Presidente:** Dirigente dell'Area della Prevenzione

**2 componenti:** appartenenti al Profilo Professionale di CPS Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;

**Segretario:** funzionario amministrativo appartenente a categoria non inferiore alla C.

#### VALUTAZIONE TITOLI

Per i titoli, l'attribuzione di un punteggio massimo di punti 20,0000 così ripartiti:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Titoli di carriera:                   | punti 10,0000 |
| b) Titoli accademici e di studio:        | punti 3,0000  |
| c) Pubblicazioni e titoli scientifici:   | punti 3,0000  |
| d) Curriculum formativo e professionale: | punti 4,0000  |

#### TITOLI DI CARRIERA (Massimo punti 10,0000)

i servizi resi in qualità di Dirigente Medico o livello superiore presso le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere nonché i servizi equipollenti (per il profilo di Medico);

i servizi in qualità di Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso Aziende Sanitarie Locali, e Ospedaliere nonché i servizi equipollenti, verranno valutati con il seguente punteggio annuale:

1) Servizio in qualità di Dirigente Medico, o livello superiore (per il profilo di Medico del Lavoro); servizio in qualità di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (per il profilo di Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro), nella disciplina (stessa disciplina o equipollente)

- A tempo pieno Puntii 1,2000

In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente.

\*\*\* Servizio in disciplina affine, ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento

2) disciplina affine

- A tempo pieno Puntii 0,9000

In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente.

3) altra disciplina

- A tempo pieno Puntii 0,6000

In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente.

I servizi resi quale medico presso Pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche, verranno valutati con

puntii 0,5000 per anno

I periodi di servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati ai sensi dell'art. 22 della Legge 24/12/86, n. 958, verranno valutati, nei titoli di carriera, con il punteggio previsto per i servizi resi presso Pubbliche Amministrazioni, pari a puntii 0,5000 per anno

Al servizio reso in base a rapporti convenzionali con attività di almeno 38 ore settimanali (orario del tempo definito) verrà attribuito il punteggio previsto per i servizi resi quale dipendente del S.S.N., tenendo conto della disciplina in cui viene effettuata l'attività.

La suddetta valutazione non verrà effettuata soltanto per l'attività ambulatoriale, quand'anche per:

- 1) le attività rese con rapporto convenzionale nei vari servizi e reparti ospedalieri (per il profilo di Medico);
- 2) i rapporti convenzionali per i servizi di Pronto Soccorso estivo organizzati da Aziende del S.S.N. (per il profilo di Medico);

3) i servizi di emergenza territoriale della medicina dei servizi nonché di guardia medica attiva o d'attesa ed ogni altro servizio convenzionale retribuito in base alle ore di attività (per il profilo di Medico). Non saranno valutati i servizi di guardia medica in forma di reperibilità domiciliare.

Nel caso in cui l'orario settimanale sia stato inferiore alle 38 ore settimanali, il punteggio annuale verrà ridotto proporzionalmente.

Nel caso in cui l'orario settimanale sia stato pari a 38 ore settimanali, il punteggio annuale sarà quello previsto per il tempo pieno.

Non verranno valutati le dichiarazioni di servizio che non contengono l'indicazione dell'orario di attività settimanale in quanto non è possibile quantificare l'impegno professionale profuso.

I servizi resi presso case di cura convenzionate o accreditate verranno valutati al 25 % rispetto al punteggio previsto per i titoli di carriera presso il S.S.N. Riepilogando, quindi, verranno attribuiti i seguenti punteggi annuali:

1) Servizio in qualità di Dirigente Medico, o livello superiore (per il profilo di Medico del Lavoro); servizio in qualità di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (per il profilo di Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro), nella disciplina (stessa disciplina o equipollente)

- A tempo pieno puntii 0,3000

In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente.

\*\*\* Servizio in disciplina affine, ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento:

2) Disciplina affine

- A tempo pieno Puntii 0,2250

In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente.

3) Altra disciplina

- A tempo pieno Puntii 0,1500

In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente. Qualora sul certificato non risulti che la casa di cura presso cui è stato prestato il servizio è convenzionata col S.S.N., il titolo verrà

valutato secondo i criteri previsti per il curriculum formativo e professionale.

**TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO** (Massimo punti 3,0000) Non vengono valutati i titoli di studio utilizzati come requisito specifico di ammissione.

Verranno valutati i seguenti titoli:

- a) Specializzazione in disciplina equipollente a Medicina del Lavoro (per il Profilo di Medico): Punti 1,0000
- b) Specializzazione in una disciplina affine: Punti 0,5000
- c) Specializzazione in altra disciplina: Punti 0,2500
- d) Altre lauree appartenenti al ruolo sanitario (per il Profilo di Medico) (max punti 1,0000):  
Punti 0,5000
- e) Laurea Specialistica (per il Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro) Punti 1,000
- e) Master per funzioni di coordinamento o equipollente  
Punti 0,500

**PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI** (Massimo punti 3,0000)

- Ad ogni abstract:  
se primo o unico autore Punti da 0,0500 a 0,1000  
se coautore Punti da 0,0100 a 0,0500

- Ad ogni pubblicazione:  
se primo o unico autore Punti da 0,5000 a 1,0000  
se coautore Punti da 0,1000 a 0,5000

Detti punteggi terranno conto se il candidato sia coautore dei predetti titoli scientifici con altre persone, se sia primo o unico autore, del numero degli autori nonché della originalità della produzione scientifica, dell'importanza della rivista e del grado di attinenza alla materia inerente la formazione, secondo lo schema di riferimento sopra indicato.

**CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE**

(Massimo punti 4,0000)

Anche se il punteggio definitivo attribuito al curriculum professionale è globale risulta necessario determinare dei criteri di massima per la valutazione di quell'insieme di ulteriori documenti che,

nel loro complesso, consentono di evidenziare le esperienze e le qualità culturali, professionali e scientifiche del candidato.

Per quanto sopra detto, sono stati predisposti i seguenti criteri di valutazione dei vari titoli, criteri che prevedono un punteggio minimo ed un punteggio massimo entro i quali deve essere contenuta la valutazione che verrà effettuata avendo riguardo all'importanza, alla durata, all'impegno e all'attinenza alla specializzazione.

- 1) Servizi resi con rapporto libero-professionale presso Aziende del Servizio Sanitario Nazionale  
I servizi resi con rapporto libero-professionale presso Aziende del Servizio Sanitario Nazionale verranno valutati col medesimo punteggio attribuito per titoli di carriera presso il S.S.N e cioè:
  - 1) Servizio in qualità di Dirigente Medico, o livello superiore (per il profilo di Medico del Lavoro); servizio in qualità di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (per il profilo di Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro), nella disciplina (stessa disciplina o equipollente)  
- A tempo pieno Punti 1,2000  
In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente.  
\*\*\* Servizio in disciplina affine, ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento:
2. Disciplina affine  
- A tempo pieno Punti 0,9000  
In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente.
3. Altra disciplina  
- A tempo pieno Punti 0,6000  
In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente.
- 4) Servizi resi presso case di cura non convenzionate  
I servizi resi presso case di cura non convenzionate col S.S.N.

Verranno valutati in misura del 10% rispetto al punteggio attribuito per titoli di carriera presso il S.S.N.

Riepilogando, quindi, verranno attribuiti i seguenti punteggi annuali:

1) Servizio in qualità di Dirigente Medico, o livello superiore (per il profilo di Medico del Lavoro); servizio in qualità di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (per il profilo di Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro), nella disciplina (stessa disciplina o equipollente)

- A tempo pieno Punt 0,1200

In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente.

\*\*\* Servizio in disciplina affine., ovvero in

a) altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento

b) Disciplina affine

- A tempo pieno Punt 0,0900 I

In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente. e) Altra disciplina

- A tempo pieno Punt 0,0600 I

In caso di part-time il punteggio sarà ridotto proporzionalmente. I servizi volontari presso strutture pubbliche o private non saranno valutati atteso che non comportano l'impegno di una presenza continuativa e giornaliera.

2) Attività espletate a seguito del conferimento di borse di studio:

per ogni anno Punt 0,1000

3) Partecipazione a Congressi, Convegni, ecc.

Le partecipazioni ai singoli congressi, convegni, tavole rotonde ecc. verranno valutate a seconda dell'importanza dell'argomento, della disciplina, dell'attinenza all'attività da svolgersi e della durata, nei limiti dei punteggi sotto indicati:

per ogni giornata di partecipazione

a) In qualità di relatore:

Punt da 0,0050 a 0,0750

b) In qualità di partecipante:

Punt da 0,0010 a 0,0150

Le eventuali comunicazioni e relazioni inserite negli atti dei convegni effettuate dai partecipanti verranno valutate nei titoli scientifici col punteggio previsto per gli abstracts e le pubblicazioni.

4) Corsi di formazione e qualificazione professionale

I corsi inferiori a sei giorni verranno valutati alla stessa stregua dei congressi.

I corsi superiori a cinque giorni verranno valutati anch'essi a seconda dell'importanza dell'argomento, della disciplina, dell'attinenza ai posti messi a concorso e della durata, nei limiti dei punteggi sotto indicati:

a) Corsi universitari e corsi annuali o più:

Punt da 0,1000 a 0,3000

b) Corsi > mesi 1 con esame:

Punt da 0,0200 a 0,2000

c) Corsi < mesi 1 con esame:

Punt da 0,0100 a 0,0500

d) Corsi > mesi 1 senza esame:

Punt da 0,0100 a 0,1000

e) Corsi < mesi 1 senza esame:

Punt da 0,0050 a 0,0250

5) Borse di studio (se non è specificato il periodo), onorificenze e premi nell'ambito della formazione sanitaria

a) Nella disciplina o disciplina equipollente:

Punt 0,0500

b) In disciplina affine:

Punt 0,0375

c) In altra disciplina:

Punt 0,0250

d) Onorificenze e premi:

Punt 0,0200

Detti punteggi verranno attribuiti per quelle borse di studio che non prevedono espletamento di attività, per le quali è stato già previsto un punteggio.

6) Attività didattica presso scuole ospedaliere, universitarie o Enti sanitari riconosciuti (max punti 1,0000).

Per ogni ora di docenza verranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) Nella disciplina o disciplina equipollente:

Punt 0,0030

b) In disciplina affine:

Punt 0,0020

c) In altra disciplina:

Punt 0,0010

Detti punteggi verranno dimezzati qualora l'attività didattica sia svolta solo come esercitatore.

Non verranno valutati gli insegnamenti in materie non attinenti il Servizio da svolgersi.

7) Incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici

Per ogni anno di docenza verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- a) Nella disciplina o disciplina equipollente: Punti 0,0100  
 b) In disciplina affine: Punti 0,0050  
 c) In altra disciplina: Punti 0,0025

I punteggi di cui ai punti 6) e 7) verranno dimezzati qualora l'attività didattica sia svolta solo come esercitatore.

Non verranno valutati gli insegnamenti in materie non attinenti l'attività da svolgersi.

L'attività didattica svolta per brevi periodi verrà valutata in base al numero delle lezioni tenute.

#### DECLARATORIE

Non verranno valutate le idoneità conseguite nei precedenti concorsi.

Non verranno valutati i certificati attestanti attività in base a rapporti convenzionali o libero - professionali nei quali manca l'indicazione dell'orario di attività settimanale, e ciò perché non è possibile quantificare l'impegno profuso dal concorrente.

Non verranno valutate le attività di ricerca, gli stages e i protocolli di studio effettuati presso le Scuole di Specializzazione delle Università e finalizzate alla formazione professionale dello specializzando (per il Profilo di Medico e di Psicologo).

#### ESAME COLLOQUIO

L'esame-colloquio verterà sulla verifica delle specifiche competenze in relazione all'attuazione del progetto di che trattasi, nonché sulla verifica dell'attitudine a svolgere le attività previste.

La valutazione minima di sufficienza per il superamento dell'esame colloquio è di 21/30.

#### APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

Al termine delle operazioni le Commissioni rimetteranno al Commissario Straordinario ASL TA, le graduatorie di merito risultanti dalla prova d'esame sostenuta dai candidati.

Entrano in graduatoria solo i candidati che nell'esame colloquio hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30.

Il competente organo dell'amministrazione provvederà alla soluzione di eventuali casi di parità sulla base dei documenti attestanti titoli di preferenza presentati, all'approvazione delle operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice ed alla formulazione della graduatoria finale di merito. Tali provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio di questa ASL ed avranno valore di notifica.

Il presente bando non costituisce vincolo finanziario per l'Azienda Sanitaria Locale Taranto che espressamente, al fine di non determinare l'insorgenza di incaute obbligazioni procederà alla formale sottoscrizione del contratto solo a seguito di corrispondente comunicazione da parte dell'Assessorato alle Politiche della Salute dell'avvenuto trasferimento dei fondi, di cui al progetto ARES, che di fatto non rientrano nei fondi ordinari dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte il presente avviso senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.

Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi presso l'Area Gestione Personale - U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio n° 31, Taranto - Tel. 099/7786722 - 713 - 714 - 135.

Il Commissario Straordinario  
Angelo Domenico Colasanto

ASL TA

#### Avviso pubblico per incarichi provvisori di Tecnico della riabilitazione psichiatrica. Riapertura termini.

In esecuzione della deliberazione n. 1110 del 30.12.2010 è riaperta la procedura dell'Avviso pubblico, per soli titoli, per eventuali incarichi a tempo determinato di: Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica cat. D.

**Art. 1****REQUISITI DI AMMISSIONE**

Possono partecipare alla Selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

**1. REQUISITI GENERALI:**

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
- c) idoneità fisica all'impiego;

**2. SPECIFICI:**

- a) diploma universitario inerente il profilo professionale per cui si concorre conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero diploma conseguito in base al precedente ordinamento riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
- b) iscrizione al rispettivo Albo Professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale;

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

**Art. 2****DOMANDE DI AMMISSIONE**

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo l'accluso fac-simile ed indirizzate al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale TA - Viale Virgilio 31 - 74100 Taranto, devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento delle Poste farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti che dovessero essere inoltrati oltre il termine di scadenza del presente bando.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione:

- il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, nonché la residenza;
- il possesso della cittadinanza o equivalente;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici richiesti per l'ammissione all'impiego;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza;
- il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata individuazione, vale la residenza.

Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità nel caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipenda da inesatta indicazione da parte del medesimo del relativo recapito oppure per la mancata o tardiva comunicazione di variazioni di indirizzo o per eventuali disguidi o ritardi postali.

**Art. 3****DOCUMENTAZIONE****DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

1. diploma universitario inerente il profilo professionale per cui si concorre conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero diploma conseguito in base al precedente ordinamento riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti

disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

2. documenti attestanti gli eventuali titoli posseduti, da valutare ai fini della formazione della graduatoria secondo le prescrizioni del D.P.R. 27.03.2001 n. 220;
3. curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;
4. copia documento di identità;
5. elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

La mancata presentazione del titolo o documento di cui al punto 1) nelle forme previste dalla normativa vigente, costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20/12/79, n° 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

I titoli e le pubblicazioni edite a stampa devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

È consentita la possibilità di autocertificare la documentazione da produrre nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscritto. Si precisa comunque che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo anche a valutazione, l'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria finale di merito. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. In particolare, per eventuali servizi

prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l'interessato è tenuto a specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o determinato o a convenzione con l'indicazione dell'impegno orario; profilo professionale d'inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; periodo del servizio con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui al precitato art. 46 D.P.R. 761/79.

Le istanze di partecipazione già presentate nei termini mantengono la loro validità. I candidati che hanno già, a suo tempo, presentato istanza di partecipazione, potranno integrare la documentazione già fornita, facendo pervenire i nuovi titoli allegati a circostanziata istanza che dovrà essere presentata con le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione.

#### **Art. 4**

##### **VALUTAZIONE TITOLI**

La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo i criteri di cui al DPR 220/2001.

Ai sensi dell'art. 8, punto 3 u.c., del DPR 27.03.2001 n. 220 la ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli è così stabilita:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) TITOLI DI CARRIERA                   | max punti 15 |
| b) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO        | max punti 3; |
| c) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI   | max punti 4; |
| d) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE | max punti 8; |

#### **Art. 5**

##### **CRITERI PER LA VALUTAZIONE TITOLI**

- a) TITOLI DI CARRIERA max punti 15
  1. Servizio reso nel medesimo profilo presso Aziende del SSN con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato a tempo pieno (36 ore settimanali) Punti 1,200 per anno;
  2. Servizio reso nel medesimo profilo. presso Aziende Pubbliche o enti di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220 con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato a tempo pieno (36 ore settimanali) Punti 0,500 per anno;

3. Servizio reso nel medesimo profilo. presso Case di Cura Convenzionate o Accreditate con il SSN con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato a tempo pieno (36 ore settimanali) Punti 0,300 per anno;

Nel caso in cui l'orario settimanale sia stato inferiore alle 36 ore settimanali il punteggio annuale verrà ridotto proporzionalmente. Non verranno valutati i certificati di servizio che non contengono l'indicazione dell'orario di attività settimanale in quanto non è possibile quantificare l'impegno profuso.

Per il servizio presso Case di Cura Convenzionate o Accreditate con il SSN qualora sul certificato di servizio non risulti che la Casa di Cura è Convenzionata o Accreditata il titolo verrà valutato secondo i criteri previsti per il curriculum formativo e professionale.

**b) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO**

max punti 3

1. Ulteriore titolo di studio abilitante alla professione oggetto di selezione non utilizzato come requisito di ammissione

Punti 1,500 per ogni titolo

**c) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI**

max punti 4 1.

Pubblicazioni attinenti il profilo oggetto di selezione - per ogni pubblicazione Punti 0,100

**d) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE**

max punti 8

1. Corsi attinenti fino a 10 giorni - per ogni singolo Corso Punti 0,005
2. Corsi attinenti superiori a 10 giorni - per ogni singolo Corso Punti 0,010
3. Congressi, Convegni, Seminari... fino a 10 giorni - per ogni singolo Evento Punti 0,003
4. Congressi, Convegni, seminari... superiori a 10 giorni - per ogni singolo Evento  
Punti 0,006

5. Servizio reso in profilo corrispondente a quello oggetto di selezione presso Case di Cura non convenzionate o non accreditate con il SSN a tempo pieno (36 ore settimanali) Punti 0,200 per anno. Nei caso in cui l'orario

settimanale sia stato inferiore alle 36 ore settimanali il punteggio annuale verrà ridotto proporzionalmente. Non verranno valutati i certificati di servizio che non contengono l'indicazione dell'orario di attività settimanale in quanto non è possibile quantificare l'impegno profuso.

L'eventuale attività di tirocinio o di servizio a titolo gratuito non verrà valutata.

Verranno valutati solo i Corsi, Congressi, Convegni, Seminari svolti successivamente alla data di conseguimento dello specifico titolo richiesto come requisito di ammissione alla presente selezione.

Se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli pari punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

**Art. 6**

**APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO**

L'esito delle Selezioni sarà oggetto di apposite deliberazioni pubblicate nell'Albo di questa Azienda con valore di notifica.

**Art. 7**

**ASSUNZIONE IN SERVIZIO**

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. Area del Compari() Sanità.

Gli aventi diritto ai conferimento dell'incarico a tempo determinato dovranno assumere servizio nel termine fissato dalla convocazione, previa presentazione della eventuale documentazione ivi indicata.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario ai sua fiducia o di un collegio medico da essa nominato, i candidati individuati per il conferimento dell'incarico a tempo determinato e di escludere, a suo insindacabile giudizio, quelli che non risultassero idonei alle mansioni proprie del posto messo a selezione.

Il personale dipendente dalle Amministrazioni ed enti del SSN è dispensato dalla visita medica.

Le assunzioni possono avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale secondo le vigenti norme contrattuali.

**Art. 9****TRATTAMENTO DA I PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della procedura selettiva e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.

Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento.

È in ogni caso consentito l'accesso agli atti concorsuali mediante visione degli stessi qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

**Art. 10****DISPOSIZIONI VARIE**

Per quanto non espressamente disciplinato dal bando di selezione si deve fare riferimento alle leggi e alle norme contrattuali vigenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente avviso di bando.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgile, IL 31 - 74100 TARANTO - tel. 099/7786713 - 099/7786722 - 099/7786714 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

Le domande di partecipazione potranno anche essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo della ASL TA - Viale Virgilio n. 31 - 74100 TARANTO dal lunedì ai venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Il Commissario Straordinario  
Angelo Domenico Colasanto

## AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI

**Selezione interna per stabilizzazione del personale. Infermiere pediatrico. Idoneità.****IL DIRETTORE****AREA POLITICHE DEL PERSONALE***RENDE NOTO*

che questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 452 del 30/12/2010, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice per il procedimento di Selezione Interna, per la stabilizzazione del personale dell'Area di Comparto relativo alla Ctg. "D" - profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario- Infermiere Pediatrica, rientrando nelle condizioni e previsioni di cui alla legge finanziaria n.296/2006, Legge Regionale n.39/2006 e deliberazione di Giunta regionale n.1657 del 15/10/2007.

Con lo stesso provvedimento è stata dichiarata idonea la candidata Ciuffreda Antonietta il cui triennio di anzianità di servizio è stato compiuto nel corso dell'anno 2010.

Il Responsabile P.O.  
Concorsi, Assunzioni e gestione D.O.  
Dott. Massimo Scarlato

Il Direttore  
Area per le Politiche del Personale  
Dott. Michele Ametta

U.O. Concorsi ed Assunzioni  
Lorenzo Moffa

## AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI

**Selezione interna per stabilizzazione del personale. Infermiere. Idoneità.****IL DIRETTORE****AREA POLITICHE DEL PERSONALE***RENDE NOTO*

che questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 30/12/2010, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice per il procedimento di Selezione Interna, per la stabilizzazione del personale dell'Area di Comparto relativo alla Ctg. "D" - profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere, rientrante nelle condizioni e previsioni di cui alla legge finanziaria n.296/2006, Legge Regionale n. 39/2006 e deliberazione di Giunta regionale n.1657 del 15/10/2007.

Con lo stesso provvedimento è stata dichiarata idonea la candidata Ciuffreda Antonietta il cui triennio di anzianità di servizio è stato compiuto nel corso dell'anno 2010.

1. Armillotta Antonietta
2. Basta Anna Rita
3. Bruno Matteo
4. Carbone Alessandra
5. Carretta Maria Assunta
6. Cavalli Simona
7. Ciavarella Claudio
8. Ciavarella Sonia
9. Ciociola Giuseppe
10. Cipriani Anna Carmela
11. Citoli Samantha
12. Criscio Carmela
13. De Finis Maria Pia
14. De Leo Simona
15. De Petris Michele
16. De Rosa Arianna
17. DeStefano Rossana Maria G.
18. Di Maggio Tiziana
19. Dimauro Rosanna
20. Gaggiano Natalina
21. Giuliani Antonio
22. Impagnatiello Pia
23. La Riccia Francesco Paolo
24. La Torre Angela
25. Laccone Giovanni
26. Lembo Nicoletta
27. Liscio Francesco
28. Lo Mele Maurizio
29. Longo Stella
30. Mazzilli Moira
31. Mendolicchio Mariangela
32. Monaco Antonietta
33. Morea Anna
34. Nuzziello Luigia
35. Palmieri Lucio

36. Pannese Marianna
37. Perta Michele
38. Petrangelo Vittoria Tiziana
39. Prencipe Francesco
40. Prencipe Maria Rosa
41. Ricciardi Alessia
42. Rinaldi Cinzia
43. Rinaldi Maria
44. Roca Iole Ilaria
45. Sabatino Marianna
46. Salsarulo Maria Concetta
47. Santosuosso Aurelia
48. Scarale Francesca
49. Senerchia Maria Luigia
50. Socci Loredana
51. Taronna Antonia
52. Totta Maria Arcangela
53. Triventi Maria
54. Turano Leonardo
55. Tursilli Angela
56. Vairo Maria Incoronata
57. Valerio Maria

Il Responsabile P.O.  
Concorsi, Assunzioni e gestione D.O.  
Dott. Massimo Scarlato

Il Direttore  
Area per le Politiche del Personale  
Dott. Michele Ametta

U.O. Concorsi ed Assunzioni  
Lorenzo Moffa

---

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI

**Selezione interna per stabilizzazione del personale. Tecnico di Neurofisiologia. Idoneità.**

**IL DIRETTORE  
AREA POLITICHE DEL PERSONALE**

*RENDE NOTO*

che questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 30/12/2010, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice per il pro-

cedimento di Selezione Interna, per la stabilizzazione del personale dell'Area di Comparto relativo alla Ctg. "D" - profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario-Tecnico di Neurofisiologia, rientrante nelle condizioni e previsioni di cui alla legge finanziaria n. 296/2006, Legge Regionale n.39/2006 e deliberazione di Giunta regionale n. 1657 del 15/10/2007.

Con lo stesso provvedimento è stata dichiarata idonea la candida, *Cursio Annalisa* il cui triennio di anzianità di servizio è stato compiuto nel corso dell'anno 2010.

Il Responsabile P.O.  
Concorsi, Assunzioni e gestione D.O.  
Dott. Massimo Scarlato

Il Direttore  
Area per le Politiche del Personale  
Dott. Michele Ametta

U.O. Concorsi ed Assunzioni  
Lorenzo Moffa

IL RESPONSABILE P.O.

Concorsi, Assunzioni e gestione D.O.  
Dott. Massimo Scarlato

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI

**Selezione interna per stabilizzazione del personale. Geometra. Idoneità.**

**IL DIRETTORE  
AREA POLITICHE DEL PERSONALE**

*RENDE NOTO*

che questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 30/12/2010, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice per il procedimento di Selezione Interna, per la stabilizzazione del personale dell'Area di Comparto relativo alla Ctg. "C" profilo professionale: Assistente Tecnico - Geometra, rientrante nelle condizioni e previsioni di cui alla legge finanziaria n. 296/2006, Legge Regionale n.39/2006 e deliberazione di Giunta regionale n. 1657 del 15/10/2007.

Con lo stesso provvedimento è stata approvato il seguente elenco dei candidati dichiarati idonei il cui triennio di anzianità di servizio è stato compiuto nel corso dell'anno 2010.

1. Aimola Davide
2. Colabella Raffaele

Il Responsabile P.O.  
Concorsi, Assunzioni e gestione D.O.  
Dott. Massimo Scarlato

Il Direttore  
Area per le Politiche del Personale  
Dott. Michele Ametta

U.O. Concorsi ed Assunzioni  
Lorenzo Moffa

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI

**Selezione interna per stabilizzazione del personale. Idraulico. Idoneità.**

**IL DIRETTORE  
AREA POLITICHE DEL PERSONALE**

*RENDE NOTO*

che questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 30/12/2010, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice per il procedimento di Selezione Interna, per la stabilizzazione del personale dell'Area di Comparto relativo alla Ctg. "B" livello economico super - profilo professionale: Operatore Tecnico Specializzato Idraulico, rientrante nelle condizioni e previsioni di cui alla legge finanziaria n. 296/2006, Legge Regionale n.39/2006 e deliberazione di Giunta regionale n. 1657 del 15/10/2007.

Con lo stesso provvedimento è stata approvato il seguente elenco dei candidati dichiarati idonei il cui triennio di anzianità di servizio è stato compiuto nel corso dell'anno 2010.

1. Calabrese Matteo
2. D'Angelo Michele
3. De Gregorio Sergio
4. delli Carri Donato
5. Gaudiano Nicola
6. Mazzacano Mario
7. Padalino Gianluca

8. Pipoli Domenico  
9. Tiene Pasquale  
10. Tirelli Luigi

Il Responsabile P.O.  
Concorsi, Assunzioni e gestione D.O.  
Dott. Massimo Scarlato

Il Direttore  
Area per le Politiche del Personale  
Dott. Michele Ametta

U.O. Concorsi ed Assunzioni  
Lorenzo Moffa

---

#### AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI

#### **Selezione interna per stabilizzazione del personale. Eletttricista. Idoneità.**

**IL DIRETTORE  
AREA POLITICHE DEL PERSONALE**

*RENDE NOTO*

che questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 30/12/2010, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice per il procedimento di Selezione Interna, per la stabilizzazione del personale dell'Area di Comparto relativo alla Ctg. "B" livello economico super - profilo professionale: Operatore Tecnico Specializzato Eletttricista, rientrante nelle condizioni e previsioni di cui alla legge finanziaria n. 296/2006, Legge Regionale n. 39/2006 e deliberazione di Giunta regionale n. 1657 del 15/10/2007.

Con lo stesso provvedimento è stata approvato il seguente elenco dei candidati dichiarati idonei il cui triennio di anzianità di servizio è stato compiuto nel corso dell'anno 2010.

1. Borsa Dino
2. Borsa Vincenzo
3. Calvio Michele
4. Deramo Gerardo
5. Giagnotti Antonio
6. Giagnotti Domenico
7. La Grasta Attilio
8. Lo Mele Giuseppe
9. Marciello Antonio

10. Menga Luigi  
11. Salerno Roberto

Il Responsabile P.O.  
Concorsi, Assunzioni e gestione D.O.  
Dott. Massimo Scarlato

Il Direttore  
Area per le Politiche del Personale  
Dott. Michele Ametta

U.O. Concorsi ed Assunzioni  
Lorenzo Moffa

---

#### AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI

#### **Selezione interna per stabilizzazione del personale. Conduttore caldaie a vapore. Idoneità.**

che questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 449 del 30/12/2010, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice per il procedimento di Selezione Interna, per la stabilizzazione del personale dell'Area di Comparto relativo alla Ctg. "B" livello economico super - profilo professionale: Operatore Tecnico Specializzato Conduttore Caldaie a Vapore, rientrante nelle condizioni e previsioni di cui alla legge finanziaria n. 296/2006, Legge Regionale n. 39/2006 e deliberazione di Giunta regionale n. 1657 del 15/10/2007.

Con lo stesso provvedimento è stata approvato il seguente elenco dei candidati dichiarati idonei il cui triennio di anzianità di servizio è stato compiuto nel corso dell'anno 2010.

1. Catalano Paolo
2. Di Corcia Donato
3. Ferrazzano Domenico
4. Matrella Vito
5. Rinaldi Michele

Il Responsabile P.O.  
Concorsi, Assunzioni e gestione D.O.  
Dott. Massimo Scarlato

Il Direttore  
Area per le Politiche del Personale  
Dott. Michele Ametta

U.O. Concorsi ed Assunzioni  
Lorenzo Moffa

---

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI

**Selezione interna per stabilizzazione del personale. Tecnico specializzato. Idoneità.**

**IL DIRETTORE  
AREA POLITICHE DEL PERSONALE**

*RENDE NOTO*

che questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 450 del 30/12/2010, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice per il procedimento di Selezione Interna, per la stabilizzazione del personale dell'Area di Comparto relativo alla Ctg. "B" livello economico super - profilo professionale: Operatore Tecnico Specializzato, rientrante nelle condizioni e previsioni di cui alla legge finanziaria n. 296/2006, Legge Regionale n. 39/2006 e deliberazione di Giunta regionale n. 1657 del 15/10/2007.

Con lo stesso provvedimento è stata approvato il seguente elenco dei candidati dichiarati idonei il cui

triennio di anzianità di servizio è stato compiuto nel corso dell'anno 2010.

1. Aprile Nicola
2. De Pellegrino Michele
3. Di Irio Claudio
4. La salandra Michele
5. Mastrolonardo Rocco Pompeo

Il Responsabile P.O.  
Concorsi, Assunzioni e gestione D.O.  
Dott. Massimo Scarlato

Il Direttore  
Area per le Politiche del Personale  
Dott. Michele Ametta

U.O. Concorsi ed Assunzioni  
Lorenzo Moffa

---

*Avvisi*

---

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI  
BRINDISI

**Valori Agricoli Medi anno 2009.**

**COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BRINDISI**

(ART. 41 D.P.R. 327/01 E ART. 17 L.R. 3/05 E S.M.I.)

c/o Provincia di Brindisi – Via De Leo n. 3 – Brindisi

000000

**VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI CULTURA DEI TERRENI COMPRESI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI PER L'ANNO 2009, APPROVATI NELLA SEDUTA DEL 08.02.2011 (ART. 41, C. 4, D.P.R. 327/01 E ART. 17, C. 5 – LETT. A - L.R. 3/05 E S.M.I.)**

TIPI DI CULTURA	REGIONE AGRARIA N. 1		REGIONE AGRARIA N. 2		REGIONE AGRARIA N. 3	
	COMUNIDI: CEGLIE MESSAPICA – CISTERMINO FASANO – OSTUNI – VILLA CASTELLI	COMUNIDI: CAROVIGNO – FRANCAVILLA F.NA - LATIANO – ORIA – S. MICHELE S.NO – S. VITO DEI N.NNI -	COMUNIDI: CAROVIGNO – FRANCAVILLA F.NA - LATIANO – ORIA – S. MICHELE S.NO – S. VITO DEI N.NNI -	COMUNIDI: BRINDISI – CELLINO S. MARCO – MESAGNE – ERCHE – S. DONACI – S. PANCRAZIO S.NO – S. PIETRO V.CO – TORCHIAROLO – TORRES.SUSANNA	COMUNIDI: BRINDISI – CELLINO S. MARCO – MESAGNE – ERCHE – S. DONACI – S. PANCRAZIO S.NO – S. PIETRO V.CO – TORCHIAROLO – TORRES.SUSANNA	COMUNIDI: BRINDISI – CELLINO S. MARCO – MESAGNE – ERCHE – S. DONACI – S. PANCRAZIO S.NO – S. PIETRO V.CO – TORCHIAROLO – TORRES.SUSANNA
Seminativo	4.479 (quattromilaquattrocentosettantannoveeuro)	5.373 (cinquemilatrecentosettantatreeuro)	5.373 (cinquemilatrecentosettantatreeuro)	5.934 (cinquemilanovecentotrentaquattroeuro)	5.934 (cinquemilanovecentotrentaquattroeuro)	5.934 (cinquemilanovecentotrentaquattroeuro)
Carciofeto	0 =====	0 =====	0 =====	10.080 (diecimilaottantaeuro)	10.080 (diecimilaottantaeuro)	10.080 (diecimilaottantaeuro)
Seminativo irriguo	10.080 (diecimilaottantaeuro)	10.080 (diecimilaottantaeuro)	10.080 (diecimilaottantaeuro)	10.080 (diecimilaottantaeuro)	10.080 (diecimilaottantaeuro)	10.080 (diecimilaottantaeuro)
Seminativo arborato	4.873 (quattromilaottocentosettantatreeuro)	5.318 (cinquemilatrecentodiciottoeuro)	5.318 (cinquemilatrecentodiciottoeuro)	5.934 (cinquemilanovecentotrentaquattroeuro)	5.934 (cinquemilanovecentotrentaquattroeuro)	5.934 (cinquemilanovecentotrentaquattroeuro)
Orto	11.201 (undicimiladuecentounoeuro)	11.201 (undicimiladuecentounoeuro)	11.201 (undicimiladuecentounoeuro)	11.201 (undicimiladuecentounoeuro)	11.201 (undicimiladuecentounoeuro)	11.201 (undicimiladuecentounoeuro)
Vigneto (x)	9.519 (novemilacinquecentodiciannoveeuro)	10.358 (diecimilatrecentocinquantaottotoeuro)	10.358 (diecimilatrecentocinquantaottotoeuro)	10.933 (diecimilanovecentotrentaquattroeuro)	10.933 (diecimilanovecentotrentaquattroeuro)	10.933 (diecimilanovecentotrentaquattroeuro)
Vigneto alto intelaiato (*) (x)	17.306 (diecisetteemilatrecentoseieuro)	17.695 (diecisetteemilatrecentocinquantaquattroeuro)	17.695 (diecisetteemilatrecentocinquantaquattroeuro)	17.024 (diecisetteemilatrecentocinquantaquattroeuro)	17.024 (diecisetteemilatrecentocinquantaquattroeuro)	17.024 (diecisetteemilatrecentocinquantaquattroeuro)
Uliveto	10.666 (diecimilaseicentosessantaseieuro)	8.959 (ottomilanovecentocinquantaquattroeuro)	8.959 (ottomilanovecentocinquantaquattroeuro)	8.959 (ottomilanovecentocinquantaquattroeuro)	8.959 (ottomilanovecentocinquantaquattroeuro)	8.959 (ottomilanovecentocinquantaquattroeuro)
Uliveto intens. spec.	12.206 (dodicimiladuecentoseieuro)	12.095 (diecimilanovantacinqueeuro)	12.095 (diecimilanovantacinqueeuro)	12.095 (diecimilanovantacinqueeuro)	12.095 (diecimilanovantacinqueeuro)	12.095 (diecimilanovantacinqueeuro)
Frutteto	7.504 (settemilacinquecentoquattroeuro)	7.277 (settemiladuecentosettantasetteeuro)	7.277 (settemiladuecentosettantasetteeuro)	9.853 (novemilaottocentocinquantaquattroeuro)	9.853 (novemilaottocentocinquantaquattroeuro)	9.853 (novemilaottocentocinquantaquattroeuro)
Agrumeto	10.640 (diecimilaseicentoquarantaeuro)	10.974 (diecimilanovecentosettantaquattroeuro)	10.974 (diecimilanovecentosettantaquattroeuro)	10.974 (diecimilanovecentosettantaquattroeuro)	10.974 (diecimilanovecentosettantaquattroeuro)	10.974 (diecimilanovecentosettantaquattroeuro)
Ficheto	5.040 (cinquemilaequarantaeuro)	4.601 (quattromilaseicentounoeuro)	4.601 (quattromilaseicentounoeuro)	4.601 (quattromilaseicentounoeuro)	4.601 (quattromilaseicentounoeuro)	4.601 (quattromilaseicentounoeuro)
Mandorleto	5.151 (cinquemilacentocinquantaunoeuro)	4.838 (quattromilaottocentotrentottoeuro)	4.838 (quattromilaottocentotrentottoeuro)	4.838 (quattromilaottocentotrentottoeuro)	4.838 (quattromilaottocentotrentottoeuro)	4.838 (quattromilaottocentotrentottoeuro)
Pascolo	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)
Pascolo arborato	1.480 (millequattrocentottantaeuro)	1.768 (millesettecentosessantottoeuro)	1.768 (millesettecentosessantottoeuro)	1.480 (millequattrocentottantaeuro)	1.480 (millequattrocentottantaeuro)	1.480 (millequattrocentottantaeuro)
Pascolo cespugliato	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.066 (millesessantaseieuro)	1.066 (millesessantaseieuro)	1.066 (millesessantaseieuro)
Bosco ceduo	2.005 (duemilacinqueeuro)	2.126 (duemilacentoventiseieuro)	2.126 (duemilacentoventiseieuro)	2.126 (duemilacentoventiseieuro)	2.126 (duemilacentoventiseieuro)	2.126 (duemilacentoventiseieuro)
Bosco misto	3.485 (tremilaquattrocentottantaquattroeuro)	3.485 (tremilaquattrocentottantaquattroeuro)	3.485 (tremilaquattrocentottantaquattroeuro)	3.540 (tremilacinquecentoquarantaquattroeuro)	3.540 (tremilacinquecentoquarantaquattroeuro)	3.540 (tremilacinquecentoquarantaquattroeuro)
Bosco alto fusto	3.919 (tremilanovecentodiciannoveeuro)	3.919 (tremilanovecentodiciannoveeuro)	3.919 (tremilanovecentodiciannoveeuro)	4.257 (quattromiladuecentocinquantaquattroeuro)	4.257 (quattromiladuecentocinquantaquattroeuro)	4.257 (quattromiladuecentocinquantaquattroeuro)
Incolto produttivo (**)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)	1.353 (milletrecentocinquantaquattroeuro)

(\*) Tendoni e/o spalliera

(\*\*) da non applicare ai terreni momentaneamente "incolti" nell'ambito della rotazione agronomica aziendale

(x) per vigneti "alberello o alto intelaiato" ricadenti in zona D.O.C. e provvisti della prescritta regolare certificazione, il valore tabellare è da incrementarsi del 20%

**IL SEGRETARIO**

(sig. Camillo Pugliese)

**IL PRESIDENTE DELEGATO**

(geom. Donato Baccaro)

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO***DETERMINA**Omissis*

1. di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e sulla base della documentazione acquisita al procedimento, il progetto riguardante l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi localizzato nel territorio del Comune di Corato S.P. 231 Km.30+600, zona industriale di Corato", allibrato in catasto al Fg n. 59, p.lla n. 166, secondo la configurazione gestionale presentata dalla ditta Corgom S.r.l. ed in conformità al parere del Comitato VIA così come richiamato in premessa che qui si intende integralmente trascritto;
2. il presente provvedimento costituisce atto preordinato alla istanza ex art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 - parte IV, di cui alla premessa, già riscontrata da questo Servizio e non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;
3. di demandare all'ARPA Puglia l'attività di controllo correlate allo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla istanza sub 2), oggetto di separata istruttoria, al fine di valutare l'efficacia delle misure di mitigazione o di quant'altro associato all'attività stessa;
4. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
5. di notificare il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per quanto di compe-

tenza al Comune di Corato, al Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale, all'ARPA Puglia, al Presidente, all'Assessore all'Ambiente, all'Assessore alla Trasparenza e Legalità della Provincia di Bari, al Presidente Commissione Consiliare Ambiente, nonché al soggetto proponente;

7. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
8. di dare atto che la stessa va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del d.Lgs. n. 152/06 sul sito web della Provincia di Bari e per estratto sul B.U.R.P.

Il Dirigente  
Dott. Arch. Carlo Latrofa

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

**Procedura di valutazione Impatto ambientale. Capodieci A. & Figli.****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO***DETERMINA*

“..... *omissis*.....”

- di esprimere **giudizio favorevole di compatibilità ambientale** relativamente alla richiesta di aumento del limite quantitativo di rifiuti da avviare a recupero, da 50 tonnellate al giorno fino a un massimo di 540 tonnellate al giorno, presentata dalla società Capodieci A. & Figli S.r.l. - con sede legale in via Murri civ. 30, comune di Mesagne (BR) - con le prescrizioni di seguito elencate:
  1. la Società dovrà presentare istanza di iscrizione alla seconda classe di attività nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del

- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 per l'esercizio dell'attività;
2. la quantità di rifiuti da avviare a recupero non dovrà in nessun caso superare le 540 tonnellate al giorno e per un quantitativo annuo complessivo di 197 mila tonnellate;
  3. il proponente dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione: 5 mg/Nm<sup>3</sup> per le emissioni diffuse di Polveri Totali, da misurarsi con cadenza annuale in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali;
  4. il proponente dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia e all'ARPA Brindisi;
  5. il proponente dovrà eseguire le analisi delle polveri totali diffuse in autocontrollo e con cadenza annuale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; il proponente dovrà trasmettere copia dei rapporti di prova al Servizio Ecologia - Ufficio Gestione Rifiuti della Provincia di Brindisi e all'ARPA Puglia DAP Brindisi;
  6. il proponente dovrà sospendere in giornate particolarmente ventose ogni attività di frantumazione e recupero. Al fine di permettere alle autorità di vigilanza e controllo la verifica del rispetto di tale prescrizione il proponente dovrà predisporre la registrazione cartacea o informatica della data e degli orari di sospensione delle attività;
  7. il proponente dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;
  8. il proponente dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, il mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta. I cumuli di materiale recuperato dovranno essere coperti con teli per ridurre la diffusione di polveri;
  9. la società dovrà predisporre entro sessanta giorni una relazione di ripristino ambientale, in cui si specificheranno tutte le operazioni da porre in essere alla chiusura dell'impianto, in relazione alle possibili destinazioni d'uso dell'area. Una copia di tale documentazione dovrà pervenire al Servizio Ecologia - Ufficio Gestione Rifiuti della Provincia di Brindisi entro 60 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento. Alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di rivalutazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo;
  10. nelle more dell'entrata a regime del SISTRI, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire con il doppio regime documentale ovvero nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' art. 16 del D. Lgs. n. 205 del 3.12.2010 e contemporaneamente con l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
  11. in uscita all'impianto si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta, oltre all'innalzamento delle polveri, anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;

12. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

13. il proponente deve rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico.

- il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- la Valutazione di Impatto Ambientale ha validità di anni 5, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006;

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Mesagne, all'ARPA - Dipartimento provinciale di Brindisi e al Corpo di Polizia Provinciale per quanto previsto dall'art. 21 della L.R. n. 11/2001;

- di notificare il presente provvedimento al proponente con l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 3° comma della L.R. n. 11/2001, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia;

- di provvedere alla pubblicazione, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Provincia di Brindisi.

Si informa che presso il Servizio Ecologia e Ambiente, sito in Brindisi, Via De Leo, 3, è possibile prendere visione dei provvedimenti e di tutta la documentazione oggetto delle istruttorie e delle valutazioni successive. Si informa, inoltre, che il Servizio Ecologia e Ambiente è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle 17,30.

Il Dirigente ad interim  
Dott. Pasquale Epifani

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

**Procedura di valutazione Impatto ambientale. Brundisium.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*DETERMINA*

*“..... omissis.....”*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e con tutte le condizioni e prescrizioni di seguito indicate, **giudizio favorevole di compatibilità ambientale** relativamente al progetto presentato dalla Società Brundisium riguardante la riconversione del complesso ex vitivinicolo Brundisium sito in Brindisi alla Z.I. e la realizzazione di un impianto per la produzione, estrazione tramite spremitura, raffinazione, stoccaggio ed utilizzazione di oli vegetali di semi di colza, girasole, mais ecc. per l'alimentazione di un impianto di cogenerazione da 49,9 MWt fatte salve l'espletamento delle procedure relative alla bonifica delle aree interessate dal progetto di che trattasi in attuazione di quanto disciplinato dal D.Lgs n. 152/06 e a condizione che vengano rispettate le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. vengano rispettate ed effettivamente attuate le misure di mitigazione previste nello S.I.A.;
2. per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
3. devono essere previsti sistemi di bonifica dei pneumatici degli automezzi di trasporto e dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;

4. i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
5. si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
6. applicazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente per la gestione dei materiali derivanti da attività di scavo con particolare riferimento se rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti (art. 186 del D.Lgs. n. 152/06 e.s.m.i.);
7. i rifiuti generati in fase di cantiere dovranno essere opportunamente separati a seconda della tipologia, come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e debitamente avviati a recupero o ad impianti di smaltimento autorizzati;
8. le acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione (attività che generano scarichi idrici) dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
9. dovrà essere acquisita l'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche rivenienti dai servizi igienici ai sensi della L.R. n. 31/09 e 17/2000;
10. dovrà essere acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e meteoriche che dovranno essere conformi alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
11. dovrà essere acquisita la Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione nel caso di eventuale utilizzo di acque sotterranee ai sensi della L.R. n. 18/99;
12. la gestione di tutte le acque reflue dei processi di lavorazione e meteoriche di dilavamento nonché dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle specifiche norme di settore;
13. nelle more dell'entrata a regime del SISTRI, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire con il doppio regime documentale ovvero nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' art. 16 del D.Lgs. n. 205 del 3.12.2010 e contemporaneamente con l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione degli stessi ai sensi del D.Lgs.;
14. la tempistica dei lavori sarà mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata;
15. il proponente deve rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico secondo le previsioni di cui al Piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune di Brindisi;
16. di stabilire che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:
  - il gestore dovrà rispettare i seguenti valori limite, da intendersi come valori massimi su base oraria, per le emissioni in atmosfera rivenienti dai punti di emissione convogliata Ec1, Ec2, Ec3, previsti dal punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, per motori fissi a combustione interna, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'5%, già comprensivi dell'abbattimento del 20% effettuato ai sensi della L.R. 7/99 e le seguenti quantità massicche annue:

SOSTANZE	VALORI LIMITE (mg/Nmc)	QUANTITA' MASSICHE ANNUE portata di 70.000 Nm <sup>3</sup> /h/linea (ton/anno)
Polveri totali	104	64
QUANTITA' MASSICHE ANNUE NO <sub>x</sub>	160	200
Monossido di carbonio (CO)	520	750

- l'impianto dovrà essere alimentato esclusivamente con oli vegetali, con caratteristiche conformi a quelle riportate nell'Allegato X della Parte V del D.Lgs. 152/06, per un quantitativo annuo stimato di circa 38.000 ton di oli pari a 4.359 kg/h. Dovrà inoltre essere assicurata la tracciabilità dell'approvvigionamento della biomassa anche attraverso la predisposizione del Piano di Approvvigionamento, redatto come indicato nell'Allegato I del Reg. Regionale n. 12/2008;
- dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera costituiti, per ciascuna linea funi, da: un postcombustore, un sistema non catalitico SNCR per l'abbattimento degli NO<sub>x</sub> seguito da un sistema catalitico SCR alimentato ad urea per l'abbattimento dell'NO<sub>x</sub> ed il contenimento del CO, un filtro a maniche autopulente;
- il sistema di monitoraggio delle emissioni ai camini dovrà essere in continuo e dovrà garantire la misurazione ed il controllo dei parametri relativi agli NO<sub>x</sub> (come NO<sub>2</sub>), Polveri totali, O<sub>2</sub> libero, CO, Ossigeno, Temperatura, Umidità, CO e Portata Volumetrica degli effluenti gassosi con l'ossigeno di riferimento pari al 5%;
- dovrà essere effettuato uno screening quali-quantitativo dei fumi emessi, come previsto dall'All. I del Reg. Regionale n. 12/2008, che prevede il monitoraggio di COT, SO<sub>2</sub>, IPA, diossine e furani, metalli, acidi inorganici (HCl, HF) e NH<sub>3</sub> con cadenza quadrimestrale;
- rispettare l'applicazione di quanto previsto dalla L.R. 7/99 e s.m.i. "*Disciplina delle emissioni delle sostanze odorifere dalle aziende*", al fine di garantire un idoneo contenimento delle emissioni di sostanze odorigene che possono generarsi nelle fasi di stoccaggio della biomassa ed al comparto frantoio per il trattamento dei semi di colza, girasole e mais e di raffinazione degli oli;
- eseguire le attività di autocontrollo a cura di tecnico abilitato competente iscritto al relativo Albo Professionale e da laboratorio certificato, mediante le metodiche U.N.I.CHIM, per le analisi relative alle emissioni dei primi dieci giorni di marcia a regime dell'impianto con un numero minimo di tre campionamenti. Tali controlli devono essere ripetuti con cadenza almeno annuale e le certificazioni relative ai controlli effettuati, unitamente ad un quadro riassuntivo dei valori medi giornalieri degli inquinanti monitorati in continuo di cui al precedente punto 5 e degli screening quali-quantitativi di cui al punto 6, dovranno essere trasmessi in copia a questo Servizio, all'ARPA Brindisi, al Comune di Brindisi ed alla ASL BR/1;
- adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati come previste dalle norme vigenti e aggiornate allo stato dell'arte delle metodiche;
- compilare e aggiornare annualmente il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET), ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 2613 del 28.12.2009 secondo le indicazioni e linee guida che possono essere visionate sul sito Internet di ARPA Puglia, concernente i dati sui punti di emissione convogliate ed i risultati dei periodici autocontrolli a camino effettuati dalle stesse Aziende;
- garantire il continuo controllo dell'efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni, ed in particolare rispettare tutte le specifiche tecniche dei filtri a maniche e dei sistemi di riduzione non catalitico (SNCR) e catalitico (SCR) degli NO<sub>x</sub> anche in riferimento all'utilizzo di urea e ai tempi massimi di funzionamento indicati dal fornitore;
- riportare, su apposito registro vidimato dal Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, entro le ventiquattro ore, le risultanze dei suddetti autocontrolli alle emissioni in atmosfera, le annotazioni sull'efficienza dei sistemi di abbattimento con annotazione da parte del responsabile dell'impianto delle operazioni di cambio e rigenerazione dei filtri e di altri sistemi di trattamento delle emissioni, nonché di tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie dei sistemi di abbattimento delle emissioni;
- comunicare al Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi un quadro riassuntivo con la produzione annuale di energia elettrica lorda e netta immessa in rete;
- concordare con la Provincia entro sei mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione le modalità e l'ubicazione dell'opera di piantumazione della superficie boscata di 16 ha da realizzare a titolo di misura di compensazione, che

dovrà essere realizzata entro un anno dalla approvazione come proposto in progetto dalla Società;

- sospendere l'attività nel caso vengono superati i limiti di emissione prescritti sopra richiamati e dare immediata comunicazione a questo Servizio e all'ARPA Brindisi;
  - mantenere le emissioni al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente e, contenere in ogni caso, le emissioni stesse a livelli più bassi a seguito dell'utilizzo della Migliore Tecnologia Disponibile ed economicamente accettabile;
  - smaltire i residui prodotti dal sistema di trattamento delle emissioni nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti dall'insediamento secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. che detta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*";
  - comunicare a questo Ufficio ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è stata rilasciata il presente provvedimento di VIA
  - adottare ogni opportuna misura di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocimento a terzi nonché evitare apporti di sostanze inquinanti all'ambiente.
- Il presente parere non esclude, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione stabiliti dalla normativa vigente ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo nonché delle procedure di bonifica e, relativamente alle emissioni in atmosfera (autorizzazione ex art. 269 e seguenti D.Lgs n. 152/2006) costituisce anche **parere favorevole** nell'ambito del procedimento ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003;
- di stabilire, ai sensi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006, che l'efficacia temporale della presente pronuncia di compatibilità ambientale è fissata in anni 5;
- di notificare il presente provvedimento alla Società Brundisium S.p.A. che dovrà provvedere, tra l'altro, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quo-

tidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell' art.13 - 3° comma della L.R. n. 11/01 dando riscontro al Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
  - Comune di Brindisi
  - Consorzio ASI Brindisi Viale Arno, 33
  - Regione Puglia Settore Industria Energetica
  - ARPA Puglia - DAP di Brindisi
- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L.R. n. 11/2001 e del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., un sunto della sola parte dispositiva del presente provvedimento;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.
- Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Si informa che presso il Servizio Ecologia e Ambiente, sito in Brindisi, Via De Leo, 3, è possibile prendere visione dei provvedimenti e di tutta la documentazione oggetto delle istruttorie e delle valutazioni successive. Si informa, inoltre, che il Servizio Ecologia e Ambiente è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle 17,30.

Il Dirigente ad interim  
Dott Pasquale Epifani

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI  
LECCE

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comune di Ruffano.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE  
E POLIZIA PROVINCIALE**

“..... *omissis* .....”

**DETERMINA**

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di “Impianto fotovoltaico da 2.166,60 KWp denominato Meriglia per la produzione di energia elettrica e l'immissione nella rete elettrica nazionale” in Comune di Ruffano (Foglio 32, particelle 62, 917, 919 e 561), con connessione alla rete elettrica nazionale interessante il territorio comunale di Specchia, di titolarità APULIA SOLAR CAPITAL S.r.l., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la realizzazione e l'esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate, che dovranno essere espressamente impartite, a cura dell'amministrazione competente, in sede di autorizzazione dell'impianto:
  - a) la progettazione sarà integrata da dettagliato Piano di ripristino ambientale, coerente con la qualità paesistica del sito e finalizzato ad suo riutilizzo per le funzioni agricole, da attuarsi immediatamente dopo la dismissione delle diverse installazioni costituenti l'impianto. Gli interventi di rinaturalizzazione del sito dovranno prevedere la ricostituzione dello strato di suolo e del manto vegetale preesistenti;
  - b) il computo metrico ed il quadro economico del progetto saranno aggiornati con l'integrazione delle voci di costo rivenienti dalle sistemazioni a verde, dal piano di ripristino ambientale e dalla dismissione dell'impianto;
  - c) si forniscano dettagliate informazioni tecniche sulla scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, in conformità con L.R. 15/2005, al fine di poter valutare l'inquinamento luminoso e relativa relazione sulla minimizzazione dello stesso;
  - d) gli elaborati di cui ai precedenti punti sub a), b) e c) saranno trasmessi alla Provincia di Lecce ed alle amministrazioni interessate al procedimento di autorizzazione dell'impianto;
  - e) per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti d'impianto che funzionano in MT si prescrive l'utilizzo di apparecchiature e l'eventuale installazione di locali chiusi (ad esempio per il trasformatore BT/MT) conformi alla normativa CEI;
  - f) al fine di evitare l'emissione di radiazioni elettromagnetiche si prescrive l'interramento di tutti i cavidotti, soprattutto quelli di collegamento tra le cabine elettriche e la rete pubblica M.T.; dovranno inoltre essere rispettati i limiti di campo E.M. previsti dal D.P.C.M. 08.07.2003 e s.m.i.;
  - g) alla base della recinzione perimetrale dovranno essere realizzati dei varchi, da porre a distanza di cinque metri l'una dall'altro, aventi dimensione tali da permettere, oltre al deflusso delle acque meteoriche, l'eventuale passaggio della fauna terrestre (volpi, ricci, lepri, ecc.). La ricostruzione/realizzazione di muretti a secco dovrà avvenire nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti;
  - h) al fine della mitigazione dell'impatto visuale si dovrà provvedere alla piantumazione di barriera a verde lungo il perimetro dell'impianto, a ridosso della recinzione perimetrale. Detta barriera sarà costituita da siepe mista, di larghezza pari ad almeno 1.5 m e altezza finale pari a 3 m, da realizzarsi con essenze autotone tipiche della macchia mediterranea (quali ad esempio olivastro, leccio, corbezzolo, carubo, mirto). In adiacenza alla muratura perimetrale dovranno essere inoltre piantumati esemplari di edera comune (*hedera helix*), al fine di permettere, a seguito del suo accrescimento, la copertura della rete metallica sovra-

- stante il muretto a secco. Analoghe sistemazioni a verde, privilegiando l'impiego di arbusti tipici della macchia mediterranea (quali mirto, lentisco, rosmarino, timo, cisto, ecc.), dovranno altresì interessare i bordi delle piste interne ed il perimetro delle cabine e dei fabbricati di servizio;
- i) onde assicurare l'attecchimento delle essenze vegetali impiantate dovranno essere previste adeguate pratiche irrigue;
  - j) le cabine dovranno avere le facciate rifinite con materiali tradizionali locali (intonaco civile in grassello di calce pitturato a colori chiari, infissi in legno o in alluminio elettroclore color legno naturale, ecc.);
  - k) al fine di creare un habitat naturale per la fauna si fa divieto, in ottemperanza della L.R. n. 13 del 18.10.2010, di utilizzare diserbanti all'interno dell'impianto; ogni controllo della vegetazione sarà effettuato con mezzi meccanici;
  - l) al fine di evitare ogni forma di inquinamento del suolo l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici dovrà effettuarsi con sola acqua, senza l'uso di prodotti detergenti di qualunque natura;
  - m) i rifiuti generati in fase di cantiere dovranno essere opportunamente separati a seconda della tipologia, come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e debitamente avviati a recupero o ad impianti di smaltimento autorizzati; in particolare, laddove possibile, le terre di scavo potranno essere riutilizzate in cantiere come rinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica o utilizzate come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 186 del D.lgs. 152/06; il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) dovranno essere raccolti e destinati a raccolta differenziata; il materiale proveniente da demolizioni dovrà essere trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica autorizzata;
  - n) ai fini di cui immediatamente sopra, presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti; la D.L. avrà cura di indicare apposite procedure atte ad evitare l'abbandono, l'interramento o la combustione dei rifiuti;
  - o) per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
  - p) le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate e dovranno essere realizzati idonei bacini di contenimento di eventuali perdite per silos o contenitori di liquidi pericolosi o inquinanti;
  - q) le eventuali acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione (attività che generano scarichi idrici) dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - r) dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
  - s) i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
  - t) si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
  - u) le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
  - v) in fase di "decommissioning" le varie parti dell'impianto (pannelli fotovoltaici e loro supporti, platee e cordoli in cemento armato di ancoraggio, cavidotti, cabina di trasformazione ed altri materiali elettrici) dovranno essere separate in base alla composizione merceologica, in modo da poter avviare a riciclo il maggior quantitativo possibile dei singoli componenti, quali alluminio e silicio, presso soggetti che si occupano di riciclaggio e pro-

duzione di tali elementi; i rifiuti non recuperabili dovranno essere inviati in discarica autorizzata;

- di fare salve le determinazioni delle amministrazioni competenti in materia di vincolo idrogeologico (che grava su uno dei mappali interessati) e di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T/P.;
- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo dell'adeguamento del progetto alle prescrizioni date; a tal fine si fa obbligo al proponente di comunicare al predetto Corpo la data di inizio dei lavori a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione dell'impianto;
- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata APULIA SOLAR CAPITAL S.r.l., corrente in Lecce alla Via Corte dei Ventura, 3;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
  - Comuni di Ruffano e Specchia;
  - Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;
  - Regione Puglia - Settore Industria ed Industria Energetica, Corso Sonnino, 177 - Bari;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.  
Il presente provvedimento non comporta spese a

carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul BURP è a titolo gratuito.

Servizio Ambiente e Polizia Provinciale  
Il Dirigente  
Ing. Dario Corsini

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

### Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Comune di Guagnano.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

“..... *omissis* .....”

#### DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di impianto di recupero di catalizzatori esausti, da realizzarsi in area P.I.P. del Comune di Guagnano, di titolarità INVEMET SUD S.r.l., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la realizzazione e l'esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il richiedente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
  - le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero, che saranno effettuate in regime “semplificato” (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità annua (t)	Operazione di recupero
5.5	[160801]	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	5.000	R4, R8, R13
5.3	[160803]	Catalizzatori esausti	1.000	R4, R8, R13

- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 6.000 tonnellate;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso ed in uscita;
- l'eventuale stoccaggio in cumuli dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R4, R8] saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscono la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Il gestore dovrà provvedere ad una periodica manutenzione dei basamenti pavimentati al fine di impedire l'eventuale infiltrazione delle acque dilavanti e garantire l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica. All'atto della richiesta di iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti occorrerà che il proponente produca:
  - a) adeguata planimetria con individuazione delle predette distinte aree funzionali;
  - b) computo della capacità istantanea di stoccaggio delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti ed al deposito delle materie seconde;
  - c) schede riassuntive con indicazione delle operazioni di recupero effettivamente svolte e dei prodotti ottenuti (materie prime seconde o rifiuti), nonché delle specifiche tecniche dei macchinari utilizzati;
- d) piano di ripristino ambientale dell'area a seguito dell'eventuale dismissione dell'impianto;
- la gestione dei rifiuti in fase di cantiere e di esercizio dell'impianto di recupero dovrà essere effettuato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.152/06;
- dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione delle terre e rocce derivanti da attività di scavo (art. 186 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) ed in particolare adottate, ai sensi del Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando le possibilità di un riuso in loco almeno di quota parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce di scavo che non saranno avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, saranno da considerare rifiuti e come tali soggetti alle vigenti normative;
- la barriera a verde perimetrale, da realizzarsi lungo tutti i lati del lotto, dovrà essere costituita da alberi di alto fusto sempreverdi ed a veloce accrescimento (eucalipti, cipressi ecc.). Le ulteriori essenze arbustive da piantumare nelle aiuole previste dovranno essere di tipo autoctono (mirto, lentisco, alloro, olivastro, corbezzolo, ecc);
- la ditta dovrà provvedere a dotarsi, prima dell'installazione dei macchinari, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, e dovrà provvedere al successivo monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;

- relativamente alla gestione delle acque meteoriche, a lavori ultimati, dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia n. 282/CD/A del novembre 2003;
- di fissare, ai sensi dell’art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l’efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite; a tal fine sarà cura del richiedente comunicare al Corpo di Polizia Provinciale la data di inizio dei lavori;
- di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant’altro, necessaria per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto;
- di trasmettere il presente provvedimento alla diretta interessata INVEMET SUD S.r.l., corrente in Veglie, alla Via Bosco;
- di inviare, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto ai seguenti soggetti:
  - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Guagnano;
  - Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell’art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Servizio Ambiente e Polizia Provinciale  
Il Dirigente  
Ing.Dario Corsini

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

### Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Comune di Sternatia.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

“..... *omissis* .....”

#### DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell’art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di “Impianto fotovoltaico da 2,4 MW da realizzare nel Comune di Sternatia (LE) e relativo cavidotto interrato di connessione alla RTN nei Comuni di Sternatia e Martignano” in Comune di Sternatia (foglio di mappa 7, particelle 36, 95, 59 e 96), con connessione alla rete elettrica nazionale interessante anche il territorio comunale di Martignano, di titolarità APULIA SOLAR CAPITAL S.r.l., escluso dall’applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la realizzazione e l’esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull’ambiente;
- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate, che dovranno essere espressamente impartite, a cura dell’amministrazione competente, in sede di autorizzazione dell’impianto:
  - a) la progettazione sarà integrata da dettagliato Piano di ripristino ambientale, coerente con la qualità paesistica del sito e finalizzato ad suo riutilizzo per le funzioni agricole, da attuarsi immediatamente dopo la dismissione delle diverse installazioni costituenti l’impianto. Gli interventi di rinaturalizzazione del sito dovranno prevedere la ricostituzione dello strato di suolo e del manto vegetale preesistenti;
  - b) il computo metrico ed il quadro economico del progetto saranno aggiornati con l’integrazione delle voci di costo rivenienti dalle sistema-

- zioni a verde, dal piano di ripristino ambientale e dalla dismissione dell'impianto;
- c) si forniscano dettagliate informazioni tecniche sulla scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, in conformità con L.R. 15/2005, al fine di poter valutare l'inquinamento luminoso e relativa relazione sulla minimizzazione dello stesso;
- d) gli elaborati di cui ai precedenti punti sub a), b) e c) saranno trasmessi alla Provincia di Lecce ed alle amministrazioni interessate al procedimento di autorizzazione dell'impianto;
- e) i locali in cui trovano alloggio i trasformatori dovranno essere dotati di pavimentazione impermeabile e di pozzetti idonei al contenimento di olio sversato accidentalmente;
- f) per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti d'impianto che funzionano in MT si prescrive l'utilizzo di apparecchiature conformi alla normativa CE;
- g) al fine di evitare l'emissione di radiazioni elettromagnetiche si prescrive l'interramento di tutti i cavidotti, soprattutto quelli di collegamento tra le cabine elettriche e la rete pubblica M.T.; dovranno inoltre essere rispettati i limiti di campo E.M. previsti dal D.P.C.M. 08.07.2003 e s.m.i.;
- h) alla base della recinzione perimetrale dovranno essere realizzati dei varchi, da porre a distanza di cinque metri l'una dall'altro, aventi dimensione tali da permettere, l'eventuale passaggio della fauna terrestre (volpi, ricci, lepri, ecc.);
- i) si fa divieto di procedere all'espianto sia dei cipressi presenti, in filari, lungo alcuni tratti dei confini del fondo agricolo, sia degli esemplari di querce presenti nell'ambito dello stesso. Al fine di mitigare l'impatto visuale dell'installazione fotovoltaica, le discontinuità dei suddetti filari di cipressi saranno integrate tramite realizzazione ex-novo di idonea barriera a verde. Detta quinta vegetale sarà costituita da siepe mista, di larghezza pari ad almeno 1.5 m e altezza finale pari a 3 m, che includerà essenze autoctone tipiche della macchia mediterranea (quali ad esempio olivastro, leccio, corbezzolo, carrubo, mirto). In adiacenza all'intero sviluppo della recinzione metallica perimetrale dovranno essere inoltre piantumati esemplari di edera comune (*hedera helix*), al fine di permettere, a seguito del suo accrescimento, il mascheramento della rete metallica. Sistemazioni a verde, privilegiando l'impiego di arbusti tipici della macchia mediterranea (quali: mirto, lentisco, rosmarino, timo, cisto, ecc.), dovranno altresì interessare i bordi delle piste interne ed il perimetro delle cabine e dei fabbricati di servizio;
- j) l'eventuale espianto e/o trasferimento degli olivi presenti all'interno del sito d'intervento è soggetto alla disciplina dalla L.R. 14/2007;
- k) onde assicurare l'attecchimento delle essenze vegetali impiantate dovranno essere previste adeguate pratiche irrigue;
- l) le piste interne dovranno essere mantenute con fondo naturale permeabile;
- m) le cabine dovranno avere le facciate rifinite con materiali tradizionali locali (intonaco civile in grassello di calce pitturato a colori chiari, infissi in legno o in alluminio elettrocolore color legno naturale, ecc.);
- n) al fine di creare un habitat naturale per la fauna si fa divieto, in ottemperanza della L.R. n. 13 del 18.10.2010, di utilizzare diserbanti all'interno dell'impianto; ogni controllo della vegetazione sarà effettuato con mezzi meccanici;
- o) al fine di evitare ogni forma di inquinamento del suolo l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici dovrà effettuarsi con sola acqua, senza l'uso di prodotti detergenti di qualunque natura;
- p) i rifiuti generati in fase di cantiere dovranno essere opportunamente separati a seconda della tipologia, come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e debitamente avviati a recupero o ad impianti di smaltimento autorizzati; in particolare, laddove possibile, le terre di scavo potranno essere riutilizzate in cantiere come rinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica o utilizzate come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 186 del D.lgs. 152/06; il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) dovranno essere raccolti e destinati a raccolta differenziata; il materiale proveniente da demolizioni dovrà essere trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica autorizzata;

- q) ai fini di cui immediatamente sopra, presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti; la D.L. avrà cura di indicare apposite procedure atte ad evitare l'abbandono, l'interramento o la combustione dei rifiuti;
- r) per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
- s) le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate e dovranno essere realizzati idonei bacini di contenimento di eventuali perdite per silos o contenitori di liquidi pericolosi o inquinanti;
- t) le eventuali acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione (attività che generano scarichi idrici) dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- u) dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
- v) i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
- w) si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- x) le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- y) in fase di "decommissioning" le varie parti dell'impianto (pannelli fotovoltaici e loro supporti, platee e cordoli in cemento armato di ancoraggio, cavidotti, cabina di trasformazione ed altri materiali elettrici) dovranno

essere separate in base alla composizione merceologica, in modo da poter avviare a riciclo il maggior quantitativo possibile dei singoli componenti, quali alluminio e silicio, presso soggetti che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i rifiuti non recuperabili dovranno essere inviati in discarica autorizzata;

- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo dell'adeguamento del progetto alle prescrizioni date; a tal fine si fa obbligo al proponente di comunicare al predetto Corpo la data di inizio dei lavori a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione dell'impianto;
- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata APULIA SOLAR CAPITAL S.r.l., corrente in Lecce, alla Via Corte dei Ventura, 3;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
  - Comune di Sternatia;
  - Comune di Martignano;
  - Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;
  - Regione Puglia - Settore Industria ed Energia Energetica, Corso Sonnino, 177 - Bari;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul BURP è a titolo gratuito.

Servizio Ambiente e Polizia Provinciale  
Il Dirigente  
Ing. Dario Corsini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI  
LECCE

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comune di Lecce.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE  
E POLIZIA PROVINCIALE**

“..... *omissis* .....”

**DETERMINA**

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il progetto di “Realizzazione di un parco fotovoltaico denominato “Salento 3” di potenza 2.391,12 kWp nel Comune di Lecce sulle particelle catastali n. 27, 33, 34, 99, 123, 135 del Foglio 90”, di titolarità INERZIA S.p.A., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la realizzazione e l'esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate, che dovranno essere espressamente impartite, a cura dell'amministrazione competente, in sede di autorizzazione dell'impianto:
  - a) la progettazione sarà integrata da dettagliato Piano di Ripristino Ambientale, coerente con la qualità paesistica del sito, da attuarsi immediatamente dopo la dismissione delle diverse installazioni costituenti l'impianto. Gli interventi di rinaturalizzazione del sito dovranno prevedere la ricostituzione del manto vegetale preesistente;
  - b) il computo metrico ed il quadro economico del progetto saranno aggiornati con l'integrazione delle voci di costo rivenienti dalle sistemazioni a verde prescritte, dal piano di ripristino ambientale e dalla dismissione dell'impianto;
  - c) gli elaborati di cui ai precedenti punti sub a), b) saranno trasmessi alla Provincia di Lecce ed alle amministrazioni interessate al procedimento di autorizzazione dell'impianto;
- d) per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti d'impianto che funzionano in MT si prescrive l'utilizzo di apparecchiature l'installazione in locali chiusi (ad esempio per il trasformatore) conformi alla normativa CEI;
- e) la scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna dovrà essere conforme con quanto previsto dalla L.R. 15/2005 perseguendo il fine di limitare l'inquinamento luminoso;
- f) al fine di evitare l'emissione di radiazioni elettromagnetiche si prescrive l'interramento di tutti i cavidotti, soprattutto quelli di collegamento tra le cabine elettriche e la rete pubblica M.T.; dovranno inoltre essere rispettati i limiti di campo E.M. previsti dal D.P.C.M. 08.07.2003 e s.m.i.;
- g) alla base della recinzione perimetrale dovranno essere realizzati dei varchi, da porre a opportuna distanza l'uno dall'altro, aventi dimensione tali da permettere, oltre al deflusso delle acque meteoriche, l'eventuale passaggio della fauna terrestre (volpi, ricci, lepri, ecc.);
- h) dovranno essere preservate le strutture in pietra (pajare) e i muretti a secco presenti all'interno del lotto. La ricostruzione/realizzazione di muretti a secco dovrà avvenire nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti;
- i) al fine della mitigazione dell'impatto visuale si dovrà provvedere alla piantumazione di barriera a verde lungo il perimetro dell'impianto, a ridosso della recinzione perimetrale. Detta barriera sarà costituita da siepe mista, di larghezza pari ad almeno 1.5 m e altezza finale pari ad almeno 3 m, da realizzarsi con essenze autoctone tipiche della macchia mediterranea (quali ad esempio olivastro, leccio, corbezzolo, carrubo, mirto, ecc.). In adiacenza alla muratura perimetrale dovranno essere inoltre piantumati esemplari di edera comune (*hedera helix*), al fine di permettere, a seguito del suo accrescimento, la copertura della rete metallica di recinzione. Analoghe sistemazioni a verde, privilegiando l'impiego di arbusti tipici della macchia mediterranea (quali mirto, len-

- tisco, rosmarino, timo, cisto, ecc.), dovranno altresì interessare i bordi delle piste interne ed il perimetro delle cabine e dei fabbricati di servizio;
- j) onde assicurare l'attecchimento delle essenze vegetali impiantate dovranno essere previste adeguate pratiche irrigue;
- k) per quanto tecnicamente possibile dovrà essere preservato lo strato di suolo (terreno vegetale) esistente;
- l) le cabine dovranno avere le facciate rifinite con materiali tradizionali locali (intonaco civile in grassello di calce pitturato a colori chiari, infissi in legno o in alluminio elettrocolore color legno naturale, ecc.);
- m) al fine di assicurare un habitat compatibile per la fauna si fa divieto, in ottemperanza della L.R. n. 13 del 18.10.2010, di utilizzare diserbanti all'interno dell'impianto; ogni controllo della vegetazione sarà effettuato con mezzi meccanici;
- n) al fine di evitare ogni forma di inquinamento del suolo l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici dovrà effettuarsi con sola acqua, senza l'uso di prodotti detergenti di qualunque natura;
- o) i rifiuti generati in fase di cantiere dovranno essere opportunamente separati a seconda della tipologia, come previsto dal D.Lgs. 152/06 e debitamente avviati a recupero o ad impianti di smaltimento autorizzati; in particolare, laddove possibile, le terre di scavo potranno essere riutilizzate in cantiere come rinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica o utilizzate come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 186 del D.lgs. 152/06; il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) dovranno essere raccolti e destinati a raccolta differenziata; il materiale proveniente da demolizioni dovrà essere trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica autorizzata;
- p) ai fini di cui immediatamente sopra, presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti; la D.L. avrà cura di indicare apposite procedure atte ad evitare l'abbandono, l'interamento o la combustione dei rifiuti;
- q) per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
- r) le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate e dovranno essere realizzati idonei bacini di contenimento di eventuali perdite per silos o contenitori di liquidi pericolosi o inquinanti;
- s) le eventuali acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- t) dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
- u) i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
- v) si dovranno prevedere, dotandosi di opportuni serbatoi ai fini dell'approvvigionamento idrico, periodiche bagnature delle aree di cantiere e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- w) le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- x) i trasformatori dovranno essere collocati su aree a pavimentazione impermeabile, all'interno di adeguati bacini per il contenimento delle perdite accidentali di oli di raffreddamento;
- y) in fase di "decommissioning" le varie parti dell'impianto (pannelli fotovoltaici e loro sup-

porti, platee e cordoli in cemento armato di ancoraggio, cavidotti, cabina di trasformazione ed altri materiali elettrici) dovranno essere separate in base alla composizione merceologica, in modo da poter avviare a riciclo il maggior quantitativo possibile dei singoli componenti, quali alluminio e silicio, presso soggetti che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i rifiuti non recuperabili dovranno essere inviati in discarica autorizzata;

- di fare salve le prescrizioni e condizioni contenute nell'Atto di Determinazione Dirigenziale n. 73 del 24.01.2011 del Comune di Lecce, nonché ogni ulteriore autorizzazione, permesso, null osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo dell'adeguamento del progetto alle prescrizioni date; a tal fine si fa obbligo al proponente di comunicare al predetto Corpo la data di inizio dei lavori a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione dell'impianto;
- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata INERGIA S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via del Tritone 125;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
  - Comune di Lecce;
  - Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;
  - Regione Puglia - Settore Industria ed Industria Energetica, Corso Sonnino, 177 - Bari;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul BURP è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio ambiente e Polizia Provinciale  
Ing. Dario Corsini

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

### Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Comune di Maglie.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

“..... *omissis* .....”

#### DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, lo svolgimento, ad opera di SO.GE.SA. S.r.l., di una campagna di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, mediante utilizzo di impianto mobile, da effettuarsi in zona industriale del Comune di Maglie, e in particolare all'interno dello stabilimento di titolarità COPERSALENTO S.p.A, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto l'attività non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il richiedente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
  - le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero saranno le seguenti:

Tipologia	Codice CER	Descrizione	Quantità da trattare (tonn)	Operazione di recupero
7.1.3. a), c)	170904	Rifiuti misti da costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	5.000	R5
7.1.3. a), c)	170101	Cemento	4.000	R5

- la massima capacità giornaliera di recupero dell'impianto mobile non eccederà la quantità di 200 t/giorno;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
- lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche [R5] saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Nel corso della campagna di recupero si dovrà provvedere ad una periodica manutenzione delle pavimentazioni, con obbligo di ripristino delle eventuali soluzioni di continuità determinate dalle sollecitazioni meccaniche delle lavorazioni;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, contenenti parti leggere, dovranno essere stabilmente protetti con appositi sistemi di copertura mobile;
- l'area nell'intorno dell'unità di frantumazione dovrà essere delimitata da appositi pannelli mobili di adeguata altezza, al fine di limitare le emissioni acustiche e di polveri;
- nell'intorno delle aree di deposito dei rifiuti da demolizione, delle MPS ottenute e dell'area in cui sarà svolta l'attività di frantumazione dovranno essere posizionati appositi irrigatori ad acqua, al fine contenere la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante;
- la gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio dell'impianto mobile di recupero dovrà essere effettuato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;

- relativamente all'impianto mobile dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione dello stesso, nonché quanto previsto dall'art. 208, c. 15, del D.Lgs. 152/06;
  - l'importo della polizza fideiussoria dovrà essere calcolato in base a quanto previsto dal R.R. 18/2007 della Regione Puglia;
  - la richiedente dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni polverulente e acustiche derivanti dall'attività di frantumazione;
- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. 11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite; a tal fine sarà cura della richiedente comunicare al Corpo di Polizia Provinciale la data di inizio dei lavori;
- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per l'esercizio dell'impianto;
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata SO.GE.SA. S.r.l., con sede legale in Policoro (MT), alla Via Brennero, 21, e di trasmetterlo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
- Comune di Maglie - Ufficio Tecnico;
  - Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Servizio Ambiente e Polizia Provinciale  
Il Dirigente  
Ing. Dario Corsini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI  
LECCE

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comune di Supersano.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE  
E POLIZIA PROVINCIALE**

“..... *omissis* .....”

**DETERMINA**

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di impianto per il recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi in Zona PIP del Comune di Supersano, di titolarità della ditta RICCARDO Angelo Rocco, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto l'esercizio dello stesso non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il richiedente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
  - le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero, che saranno effettuate in regime “semplificato” (artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità annua (t)	Operazione di recupero
7.1	[170101] [170102] [170107] [170103] [170904] [101311] [200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	35.000	R5, R13
7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	5.000	R5, R13
7.6	[170302] [200301]	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	20.000	R5, R13
7.31 bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	40.000	R5, R13

- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 100.000 tonnellate;
  - per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
  - le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
  - l'area nei pressi del gabbiotto pesa dovrà essere permanentemente mantenuta sgombra, in modo tale da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso ed in uscita;
  - lo stoccaggio a cumulo dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R5] dovranno essere realizzate sui basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Il gestore dell'impianto dovrà provvedere ad una periodica manutenzione delle pavimentazioni, con obbligo di ripristino delle eventuali soluzioni di continuità determinate dalle sollecitazioni meccaniche delle lavorazioni;
  - l'altezza dei cumuli di rifiuti e di MPS non dovrà eccedere i 3,5 metri e, in ogni caso, non dovrà superare l'altezza degli alberi frangivento piantumati lungo la recinzione perimetrale;
  - le diverse aree funzionali dovranno essere identificate da apposita cartellonistica. All'atto dell'invio dell'istanza di modifica dell'iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti occorrerà che il proponente produca:
    - a) adeguata planimetria con individuazione delle predette distinte aree funzionali;
    - b) computo della capacità istantanea di stoccaggio delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti ed al deposito delle materie seconde;
    - c) nuove schede riassuntive con indicazione delle operazioni di recupero e dei prodotti ottenuti (materie prime seconde o rifiuti), nonché delle specifiche tecniche dei macchinari utilizzati;
  - i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, contenenti parti leggere, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere stabilmente protetti con appositi sistemi di copertura mobile;
  - la barriera a verde perimetrale esistente dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione;
  - si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
  - dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
  - relativamente alla gestione delle acque meteoriche dilavanti dalle aree a pavimentazione impermeabile dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 282/CD/A del novembre 2003;
- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
  - di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;
  - di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per l'esercizio dell'impianto;
  - di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata ditta RICCARDO Angelo Rocco, con sede legale in Supersano (Lecce), Piazza Rimembranze, e di trasmetterlo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
    - Comune di Supersano;
    - Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;
  - di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché, ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Servizio Ambiente e Polizia Provinciale  
Il Dirigente  
Ing. Dario Corsini

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

### Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Comune di Lecce.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

“..... *omissis* .....”

#### DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il progetto di “Realizzazione di un parco fotovoltaico denominato “Salento 5” di potenza 2.449,44 kWp nel Comune di Lecce sulle particelle catastali n. 64, 323, 324, 325, 326, 327 del Foglio 92 e n. 15, 67, 111, 112 del Foglio 108”, di titolarità INERZIA S.p.A., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la realizzazione e l'esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate, che dovranno essere espressamente impartite, a cura dell'amministrazione competente, in sede di autorizzazione dell'impianto:
  - a) la progettazione sarà integrata da dettagliato Piano di Ripristino Ambientale, coerente con la qualità paesistica del sito, da attuarsi immediatamente dopo la dismissione delle diverse installazioni costituenti l'impianto. Gli inter-

- venti di rinaturalizzazione del sito dovranno prevedere la ricostituzione del manto vegetale preesistente;
- b) il computo metrico ed il quadro economico del progetto saranno aggiornati con l'integrazione delle voci di costo rivenienti dalle sistemazioni a verde prescritte, dal piano di ripristino ambientale e dalla dismissione dell'impianto;
- c) gli elaborati di cui ai precedenti punti sub a), b) saranno trasmessi alla Provincia di Lecce ed alle amministrazioni interessate al procedimento di autorizzazione dell'impianto;
- d) per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti d'impianto che funzionano in MT si prescrive l'utilizzo di apparecchiature l'installazione in locali chiusi (ad esempio per il trasformatore) conformi alla normativa CEI;
- e) la scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna dovrà essere conforme con quanto previsto dalla L.R. 15/2005 perseguendo il fine di limitare l'inquinamento luminoso;
- f) al fine di evitare l'emissione di radiazioni elettromagnetiche si prescrive l'interramento di tutti i cavidotti, soprattutto quelli di collegamento tra le cabine elettriche e la rete pubblica M.T.; dovranno inoltre essere rispettati i limiti di campo E.M. previsti dal D.P.C.M. 08.07.2003 e s.m.i.;
- g) alla base della recinzione perimetrale dovranno essere realizzati dei varchi, da porre a opportuna distanza l'uno dall'altro, aventi dimensione tali da permettere, oltre al deflusso delle acque meteoriche, l'eventuale passaggio della fauna terrestre (volpi, ricci, lepri, ecc.);
- h) dovranno essere preservate le strutture in pietra (pajare) e i muretti a secco presenti all'interno del lotto. La ricostruzione/realizzazione di muretti a secco dovrà avvenire nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti;
- i) al fine della mitigazione dell'impatto visuale si dovrà provvedere alla piantumazione di barriera a verde lungo il perimetro dell'impianto, a ridosso della recinzione perimetrale. Detta barriera sarà costituita da siepe mista, di lar-

- ghezza pari ad almeno 1.5 m e altezza finale pari ad almeno 3 m, da realizzarsi con essenze autoctone tipiche della macchia mediterranea (quali ad esempio olivastro, leccio, corbezzolo, carrubo, mirto, ecc.). In adiacenza alla muratura perimetrale dovranno essere inoltre piantumati esemplari di edera comune (*hedera helix*), al fine di permettere, a seguito del suo accrescimento, la copertura della rete metallica di recinzione. Analoghe sistemazioni a verde, privilegiando l'impiego di arbusti tipici della macchia mediterranea (quali mirto, lentisco, rosmarino, timo, cisto, ecc.), dovranno altresì interessare i bordi delle piste interne ed il perimetro delle cabine e dei fabbricati di servizio;
- j) onde assicurare l'attecchimento delle essenze vegetali impiantate dovranno essere previste adeguate pratiche irrigue;
- k) per quanto tecnicamente possibile dovrà essere preservato lo strato di suolo (terreno vegetale) esistente. Si precisa inoltre che nell'area di posa dei pannelli non si dovrà provvedere a ricoprire con ghiaietto o materiale simile il terreno vegetale preesistente;
- l) le cabine dovranno avere le facciate rifinite con materiali tradizionali locali (intonaco civile in grassello di calce pitturato a colori chiari, infissi in legno o in alluminio elettrolitico color legno naturale, ecc.);
- m) al fine di assicurare un habitat compatibile per la fauna si fa divieto, in ottemperanza della L.R. n. 13 del 18.10.2010, di utilizzare diserbanti all'interno dell'impianto; ogni controllo della vegetazione sarà effettuato con mezzi meccanici;
- n) al fine di evitare ogni forma di inquinamento del suolo l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici dovrà effettuarsi con sola acqua, senza l'uso di prodotti detergenti di qualunque natura;
- o) i rifiuti generati in fase di cantiere dovranno essere opportunamente separati a seconda della tipologia, come previsto dal D.Lgs. 152/06 e debitamente avviati a recupero o ad impianti di smaltimento autorizzati; in particolare, laddove possibile, le terre di scavo potranno essere riutilizzate in cantiere come rinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica o utilizzate come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06; il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) dovranno essere raccolti e destinati a raccolta differenziata; il materiale proveniente da demolizioni dovrà essere trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica autorizzata;
- p) ai fini di cui immediatamente sopra, presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti; la D.L. avrà cura di indicare apposite procedure atte ad evitare l'abbandono, l'interramento o la combustione dei rifiuti;
- q) per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
- r) le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate e dovranno essere realizzati idonei bacini di contenimento di eventuali perdite per silos o contenitori di liquidi pericolosi o inquinanti;
- s) le eventuali acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- t) dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
- u) i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
- v) si dovranno prevedere, dotandosi di opportuni serbatoi ai fini dell'approvvigionamento idrico, periodiche bagnature delle aree di cantiere e degli eventuali stoccaggi di materiali

- inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- w) le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- x) i trasformatori dovranno essere collocati su aree a pavimentazione impermeabile, all'interno di adeguati bacini per il contenimento delle perdite accidentali di oli di raffreddamento;
- y) in fase di "decommissioning" le varie parti dell'impianto (pannelli fotovoltaici e loro supporti, platee e cordoli in cemento armato di ancoraggio, cavidotti, cabina di trasformazione ed altri materiali elettrici) dovranno essere separate in base alla composizione merceologica, in modo da poter avviare a riciclo il maggior quantitativo possibile dei singoli componenti, quali alluminio e silicio, presso soggetti che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i rifiuti non recuperabili dovranno essere inviati in discarica autorizzata;
- di fare salve le prescrizioni e condizioni contenute nell'Atto di Determinazione Dirigenziale n. 74 del 24.01.2011 del Comune di Lecce, nonché ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nullastata o quant'altro, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo dell'adeguamento del progetto alle prescrizioni date; a tal fine si fa obbligo al proponente di comunicare al predetto Corpo la data di inizio dei lavori a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione dell'impianto;

- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata INERGIA S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via del Tritone 125;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
- Comune di Lecce;
  - Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;
  - Regione Puglia - Settore Industria ed Energia Energetica, Corso Sonnino, 177 - Bari;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul BURP è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia provinciale  
Ing. Dario Corsini

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

### **Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Comune di Lecce.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

“.... *omissis* ....”

#### *DETERMINA*

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il progetto di "Realizzazione di un parco fotovoltaico denominato "Salento 7" di potenza 2.886,84 kWp nel Comune di Lecce sulle particelle catastali n. 51 e 382 del Foglio 92 in località Masseria Caputa", di titolarità INERGIA S.p.A., escluso

dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la realizzazione e l'esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate, che dovranno essere espressamente impartite, a cura dell'amministrazione competente, in sede di autorizzazione dell'impianto:

- a) la progettazione sarà integrata da dettagliato Piano di Ripristino Ambientale, coerente con la qualità paesistica del sito, da attuarsi immediatamente dopo la dismissione delle diverse installazioni costituenti l'impianto. Gli interventi di rinaturalizzazione del sito dovranno prevedere la ricostituzione del manto vegetale preesistente;
- b) il computo metrico ed il quadro economico del progetto saranno aggiornati con l'integrazione delle voci di costo rivenienti dalle sistemazioni a verde prescritte, dal piano di ripristino ambientale e dalla dismissione dell'impianto;
- c) gli elaborati di cui ai precedenti punti sub a), b) saranno trasmessi alla Provincia di Lecce ed alle amministrazioni interessate al procedimento di autorizzazione dell'impianto;
- d) per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti d'impianto che funzionano in MT si prescrive l'utilizzo di apparecchiature conformi alla normativa CEI e l'installazione in locali chiusi (ad esempio per il trasformatore);
- e) la scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna dovrà essere conforme con quanto previsto dalla L.R. 15/2005 perseguendo il fine di limitare l'inquinamento luminoso;
- f) al fine di evitare l'emissione di radiazioni elettromagnetiche si prescrive l'interramento di tutti i cavidotti, soprattutto quelli di collegamento tra le cabine elettriche e la rete pubblica M.T.; dovranno inoltre essere rispettati i limiti di campo E.M. previsti dal D.P.C.M. 08.07.2003 e s.m.i.;
- g) alla base della recinzione perimetrale dovranno essere realizzati dei varchi, da porre a opportuna distanza l'uno dall'altro, aventi

dimensione tali da permettere, oltre al deflusso delle acque meteoriche, l'eventuale passaggio della fauna terrestre (volpi, ricci, lepri, ecc.);

- h) dovranno essere preservate le strutture in pietra e i muretti a secco presenti all'interno del lotto. La ricostruzione/realizzazione di muretti a secco dovrà avvenire nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti;
- i) al fine della mitigazione dell'impatto visuale si dovrà provvedere alla piantumazione di barriera a verde lungo il perimetro dell'impianto, a ridosso della recinzione perimetrale. Detta barriera sarà costituita da siepe mista, di larghezza pari ad almeno 1.5 m e altezza finale pari ad almeno 3 m, da realizzarsi con essenze autoctone tipiche della macchia mediterranea (quali ad esempio olivastro, leccio, corbezzolo, carrubo, mirto, ecc.). In adiacenza alla muratura perimetrale dovranno essere inoltre piantumati esemplari di edera comune (*hedera helix*), al fine di permettere, a seguito del suo accrescimento, la copertura della rete metallica di recinzione. Analoghe sistemazioni a verde, privilegiando l'impiego di arbusti tipici della macchia mediterranea (quali mirto, lentisco, rosmarino, timo, cisto, ecc.), dovranno altresì interessare i bordi delle piste interne ed il perimetro delle cabine e dei fabbricati di servizio;
- j) onde assicurare l'attecchimento delle essenze vegetali impiantate dovranno essere previste adeguate pratiche irrigue;
- k) per quanto tecnicamente possibile dovrà essere preservato lo strato di suolo (terreno vegetale) esistente. Si precisa inoltre che nell'area di posa dei pannelli non si dovrà provvedere a ricoprire con ghiaietto o materiale simile il terreno vegetale preesistente;
- l) le cabine dovranno avere le facciate rifinite con materiali tradizionali locali (intonaco civile in grassello di calce pitturato a colori chiari, infissi in legno o in alluminio elettroclore color legno naturale, ecc.);
- m) al fine di assicurare un habitat compatibile per la fauna si fa divieto, in ottemperanza della L.R. n. 13 del 18.10.2010, di utilizzare diser-

- banti all'interno dell'impianto; ogni controllo della vegetazione sarà effettuato con mezzi meccanici;
- n) al fine di evitare ogni forma di inquinamento del suolo l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici dovrà effettuarsi con sola acqua, senza l'uso di prodotti detergenti di qualunque natura;
- o) i rifiuti generati in fase di cantiere dovranno essere opportunamente separati a seconda della tipologia, come previsto dal D.Lgs. 152/06 e debitamente avviati a recupero o ad impianti di smaltimento autorizzati; in particolare, laddove possibile, le terre di scavo potranno essere riutilizzate in cantiere come rinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica o utilizzate come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 186 del D.lgs. 152/06; il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) dovranno essere raccolti e destinati a raccolta differenziata; il materiale proveniente da demolizioni dovrà essere trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica autorizzata;
- p) ai fini di cui immediatamente sopra, presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti; la D.L. avrà cura di indicare apposite procedure atte ad evitare l'abbandono, l'interramento o la combustione dei rifiuti;
- q) per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
- r) le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate e dovranno essere realizzati idonei bacini di contenimento di eventuali perdite per silos o contenitori di liquidi pericolosi o inquinanti;
- s) le eventuali acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- t) dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
- u) i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
- v) si dovranno prevedere, dotandosi di opportuni serbatoi ai fini dell'approvvigionamento idrico, periodiche bagnature delle aree di cantiere e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- w) le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- x) i trasformatori dovranno essere collocati su aree a pavimentazione impermeabile, all'interno di adeguati bacini per il contenimento delle perdite accidentali di oli di raffreddamento;
- y) in fase di "decommissioning" le varie parti dell'impianto (pannelli fotovoltaici e loro supporti, platee e cordoli in cemento armato di ancoraggio, cavidotti, cabina di trasformazione ed altri materiali elettrici) dovranno essere separate in base alla composizione merceologica, in modo da poter avviare a riciclo il maggior quantitativo possibile dei singoli componenti, quali alluminio e silicio, presso soggetti che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i rifiuti non recuperabili dovranno essere inviati in discarica autorizzata;
- di fare salve le prescrizioni e condizioni contenute nell'Atto di Determinazione Dirigenziale n. 75 del 24.01.2011 del Comune di Lecce, nonché ogni ulteriore autorizzazione, permesso, null osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo dell'adeguamento del progetto alle prescrizioni date; a tal fine si fa obbligo al proponente di comunicare al predetto Corpo la data di inizio dei lavori a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione dell'impianto;
- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata INERGIA S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via del Tritone 125;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
  - Comune di Lecce;
  - Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;
  - Regione Puglia - Settore Industria ed Industria Energetica, Corso Sonnino, 177 - Bari;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul BURP è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio Ambiente e polizia Provinciale  
Ing. Dario Corsini

---

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

### **Richiesta autorizzazione gestione elettrodotti. Enel Distribuzione.**

#### *SI RENDE NOTO*

che con istanza presentata in data 17/09/2010 protocollo 56468/A alla Provincia di Taranto, L'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. Divisione Infrastrutture e reti - Progettazione Lavori Autorizzazioni con sede in Via Crisanzio 42 - 70122 Bari ha chiesto ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 25 del 25 ottobre 2008, l'autorizzazione ad esercire gli elettrodotti aventi tensione pari a 20.000 V e già in esercizio sul territorio della Provincia di Taranto.

id Nodo Origine	den nodo origine	idLINEA	DENOM_LINEA	Tot. Consistenza[km]	AEREO [km]	CAVO AEREO [km]	CAVO INTERR. [km]	cabine in muratura n.	P.T.P. n.
<b>TOTALI</b>				<b>4147,3</b>	<b>2729,5</b>	<b>15,7</b>	<b>1402,0</b>	<b>2679</b>	<b>2606</b>
DP00138080	TARANTO E	DP3000042	GROTTAGLIE	19,683	12,313	0	7,37	10	2
DP60347868	SEZ.M.OLIMPO	DP3000044	DER.MACCARRONE DER.REINZANO ZMOP	11,397	11,127	0,08	0,19	4	9
DP60347704	POPOLETO	DP3000045		7,654	7,654	0	0	0	7
DP00138080	TARANTO E	DP3000051	P.S.GIORGI	12,442	5,622	0	6,82	27	2
DP00140276	CS.TARANTO N	DP3000061	GROTTAGLIE	26,687	25,877	0	0,81	11	19
DP60347873	IMS.COMP.T/E	DP3000152	DER.PENTIMA	1,5	1,5	0	0	0	2
DP00138125	MANDURIA	DP3000302	ERCHIE	11,108	10,968	0	0,14		
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3000601	FIGAZZANO	7,504	7,36	0	0,144	0	1
DP00138080	TARANTO E	DP3001019	1MAGNAGRECIA	2,977	0,53	0	2,447		
DP00138087	GINOSA M.	DP3001022	SCALZETTA	15,501	15,255	0	0,246	3	21
DP00138080	TARANTO E	DP3001029	2MAGNAGRECIA	2,977	0,53	0	2,447		
DP00138087	GINOSA M.	DP3001038	TARTARETTA	39,566	37,769	0	1,797	13	56
DP00138080	TARANTO E	DP3001039	3MAGNAGRECIA	2,977	0,53	0	2,447		
DP00138080	TARANTO E	DP3001047	S.GIORGIO	7,373	6,853	0	0,52	8	2
DP00138080	TARANTO E	DP3001049	4MAGNAGRECIA	2,977	0,53	0	2,447		
DP00138087	GINOSA M.	DP3001058	VIANINI	29,252	29,05	0	0,202	5	16
DP00138080	TARANTO E	DP3001059	IDROSCALO	6,072	0	0	6,072	14	0
DP00138087	GINOSA M.	DP3001062	PARLAPIANO	37,331	37,241	0	0,09	7	37
DP00138080	TARANTO E	DP3001069	ANDRONICO	0,985	0,471	0	0,514	1	0
DP00138087	GINOSA M.	DP3001071	R.TESSALI	14,154	2,35	0	11,804	11	0
DP00138087	GINOSA M.	DP3001081	PONTELATO	32,437	27,415	0	5,022	14	33
DP00138080	TARANTO E	DP3001089	S.VITO	9,19	9,043	0	0,147	2	4
DP00138080	TARANTO E	DP3001099	DANTE	2,993	0,475	0	2,518		
DP00138080	TARANTO E	DP3001119	TALSANO	18,527	11,838	0	6,689	6	3
DP00138087	GINOSA M.	DP3001129	1GINOSA	16,188	2,89	0	13,298	16	1
DP00138080	TARANTO E	DP3001136	1TRECARRAR	9,09	0	0	9,09		
DP00138080	TARANTO E	DP3001146	2TRECARRAR	4,545	0	0	4,545		
DP00138080	TARANTO E	DP3001156	3TRECARRAR	9,086	0	0	9,086		
DP00138087	GINOSA M.	DP3001232	MAGLIATI	38,396	38,186	0	0,21	2	33
DP00138196	MASSAFRA	DP3001234	CAPRICELLA	5,997	4,047	0	1,95	3	7
DP00138196	MASSAFRA	DP3001235	FASANO	3,185	0	0	3,185	8	0
DP00138196	MASSAFRA	DP3001237	MAGAZZILE	12,766	0	0	12,766	21	0
DP00138196	MASSAFRA	DP3001238	BARULLI	19,288	3	0	16,288	29	0
DP00138196	MASSAFRA	DP3001239	APPIA ENERGY CENTRO	0,09	0	0	0,09	2	0
DP00138191	MARINA CASTE	DP3001290	DIREZIONALE	9,269	7,242	0	2,027	3	7

DP00138191	MARINA CASTE	DP3001291	FELISIA	16,025	0	0	16,025	21	0
DP00138191	MARINA CASTE	DP3001292	PALAZZETTO	18,612	11	0	7,612	8	0
DP00138125	MANDURIA	DP3002011	MARUGGIO	8,237	6,7	0	1,537		
DP00140280	SAT.3CARRARE	DP3002019	PLATEIA	2,3	0	0	2,3	11	0
DP00140280	SAT.3CARRARE	DP3002029	VSGIORGIO	3,014	0	0	3,014	10	0
DP00138125	MANDURIA	DP3002031	AVETRANA	27,506	27,421	0	0,085	3	17
DP00140280	SAT.3CARRARE	DP3002039	174 BATTIS	1,709	0	0	1,709	6	0
DP00140280	SAT.3CARRARE	DP3002046	R.GARIBALD	2,679	0	0	2,679		
DP00138125	MANDURIA	DP3002049	BARCI	9,96	0	0	9,96	11	0
DP00138125	MANDURIA	DP3002059	SICE	8,879	0	0	8,879	16	0
DP00138125	MANDURIA	DP3002068	SAVA	43,938	38,456	0	5,482	10	35
DP00138125	MANDURIA	DP3002077	ORIA	28,986	26,032	0	2,954	10	20
DP00140280	SAT.3CARRARE	DP3002079	STOLA	2,83	0	0	2,83	9	0
DP00140280	SAT.3CARRARE	DP3002089	1 BESTAT	0,95	0	0	0,95	6	0
DP00138125	MANDURIA	DP3002097	SERPENTE	30,004	29,464	0	0,54	9	30
DP00140280	SAT.3CARRARE	DP3002099	SALINELLA	2,465	0	0	2,465	13	0
DP00140280	SAT.3CARRARE	DP3002100	2 BESTAT	2,736	0	0	2,736	11	0
DP00138125	MANDURIA	DP3002107	CARDINALE	45,654	41,48	0	4,174	8	39
DP00138125	MANDURIA	DP3002112	CARACCIO	23,951	21,062	0	2,889	3	27
DP00138125	MANDURIA	DP3002129	UGGIANO	12,58	0,01	0	12,57	18	1
DP00140280	SAT.3CARRARE	DP3002130	COMMERCIAL	3,036	0	0	3,036	8	0
DP00138125	MANDURIA	DP3002132	ACUTI	12,39	9,699	0	2,691	5	7
DP00138125	MANDURIA	DP3002138	1 AVETRANA	10,98	10,9	0	0,08		
DP00138125	MANDURIA	DP3002141	NODALE	7,468	1,41	0	6,058	6	1
DP00140280	SAT.3CARRARE	DP3002149	12 ANDRONI	2,661	0	0	2,661	8	0
DP00138125	MANDURIA	DP3002151	CHIDRO	12	11,9	0	0,1		
DP00140280	SAT.3CARRARE	DP3002156	BORTONE	3,554	0	0	3,554	8	0
DP00138125	MANDURIA	DP3002159	MANIN	9,78	0	0	9,78	11	0
DP00138125	MANDURIA	DP3002189	EDILFER	15,125	0,4	0	14,725	20	0
DP00138125	MANDURIA	DP3002190	CHIDRO 1	12,611	12,381	0	0,23		
DP00140279	SAT.ITALIA	DP3003019	TOSCANA	3,022	0	0	3,022	9	0
DP00140279	SAT.ITALIA	DP3003029	EMILIA	3,45	0	0	3,45	11	0
DP00138119	GROT TAGLIE	DP3003031	S.MARZANO	42,776	40,083	0	2,693	16	50
DP00140279	SAT.ITALIA	DP3003039	GIUSTIZIA	2,745	0	0	2,745	11	0
DP00138119	GROT TAGLIE	DP3003042	MONTEMESOLA	25,621	25,297	0	0,324	19	44
DP00140279	SAT.ITALIA	DP3003046	RIS.GARIBALD	0,001	0	0	0,001		
DP00138119	GROT TAGLIE	DP3003052	E.CAMASSA	17,843	17,363	0	0,48	7	26
DP00138119	GROT TAGLIE	DP3003062	FRANCAVILLA	18,246	15,248	0	2,998	7	14
DP00138119	GROT TAGLIE	DP3003071	AEROPORTO	7,243	5,06	0	2,183	4	0
DP00140279	SAT.ITALIA	DP3003079	DE CAROLIS	3,214	0	0	3,214	14	0
DP00140279	SAT.ITALIA	DP3003089	CALABRIA	4,297	0	0	4,297	16	0
DP00140279	SAT.ITALIA	DP3003099	RIZZITELLI	2,377	0	0	2,377	12	0
DP00138119	GROT TAGLIE	DP3003107	S.GIORGIO	17,174	14,168	0	3,006	8	19
DP00140279	SAT.ITALIA	DP3003109	CERAMICHE	5,016	0	0	5,016	11	0
DP00138119	GROT TAGLIE	DP3003119	25LUGLIO	5,68	0	0	5,68	12	0
DP00138119	GROT TAGLIE	DP3003120	PRETURA	7,08	0	0	7,08	14	0
DP00140279	SAT.ITALIA	DP3003139	SABATO	2,989	0	0	2,989	10	0
DP00140279	SAT.ITALIA	DP3003141	BNODALE	1,47	0	0	1,47	1	0
DP00140279	SAT.ITALIA	DP3003166	MURIVETERE	1,447	0	0	1,447	1	0
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004019	EAAP	11,35	0	0	11,35	21	0
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004020	1ALIMINI	11,332	0	0,34	10,992	21	0

DP00138134	TARANTO SUD	DP3004030	3SATITALIA	4,892	0	0	4,892		
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004049	2SATITALIA	4,892	0	0	4,892		
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004059	4SATITALIA	4,892	0	0	4,892		
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004069	1SATITALIA	4,892	0	0	4,892		
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004079	TARAS	12,121	0	0	12,121	31	0
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004089	CHIANURA	7,229	0	0	7,229	11	0
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004118	P LEPORANO	9,25	9	0	0,25		
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004129	S.DOMENICO	11,136	0	0	11,136	9	0
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004139	MLACATTIVA	21,813	0,453	0	21,36	24	1
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004149	NAVEVINZAGLI	19,748	0,635	0	19,113	15	1
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004150	LAMA	13,039	0,01	0	13,029	21	1
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004160	1ANDRISANO	10,85	0	0	10,85	19	0
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004170	MAZZARASA	17,974	0	0	17,974	29	0
DP00138134	TARANTO SUD	DP3004180	V.TARANTO	15,265	0	0	15,265	20	0
DP00138142	LATERZA	DP3005039	LICEOSCIEN	8,306	0,74	0	7,566	9	0
DP00138142	LATERZA	DP3005059	CONCERIE	15,131	0,01	0	15,121	19	1
DP00138142	LATERZA	DP3005067	LEOGRANDE	15,922	13,472	0	2,45	2	13
DP00138142	LATERZA	DP3005089	ZONAARTIG.	5,934	0	0	5,934	5	0
DP00138142	LATERZA	DP3005092	DE CESARE	20,369	19,365	0	1,004	5	17
DP00138142	LATERZA	DP3005107	CAVECON	34,057	33,016	0	1,041	4	25
DP00138142	LATERZA	DP3005129	COSTANTINO	8,561	0,5	0	8,061	20	0
DP00138142	LATERZA	DP3005132	CAVESE	34,727	32,121	0	2,606	14	30
DP00138142	LATERZA	DP3005199	PESCARELLA	8,433	1,45	0	6,983	15	0
DP00138142	LATERZA	DP3005209	MATERDOMINI	4,122	2,47	0,08	1,572	1	0
DP00138081	TARANTO O	DP3006011	C NODALE	3,532	0	0	3,532	6	0
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3006017	GIULIANI	15,068	3,136	0	11,932	21	4
DP00138081	TARANTO O	DP3006021	SM.CAGIONI	32,718	21,37	0	11,348	13	35
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3006027	CISTERNINO	3,517	3,442	0	0,075	0	4
DP00138081	TARANTO O	DP3006039	2P.INDUSTR	6,713	1,542	0	5,171	22	0
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3006048	OSPEDALE	8,071	1,888	0	6,183	20	0
DP00138081	TARANTO O	DP3006049	BIVIOMONTE	4,116	1,396	0	2,72	3	0
DP00138081	TARANTO O	DP3006058	4GARIBALDI	3,084	0	0	3,084		
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3006059	OLIVIERI	5,421	0,947	0	4,474	17	0
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3006060	PAOLOTTI	6,775	0,85	0	5,925	17	0
DP00138081	TARANTO O	DP3006061	3GARIBALDI	3,084	0	0	3,084		
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3006072	PASTORE	13,446	12,963	0	0,483	4	11
DP00138081	TARANTO O	DP3006078	SURAL	25,794	16,54	0	9,254	17	18
DP00138081	TARANTO O	DP3006089	ORSINI	4,694	0	0	4,694	10	0
DP00138081	TARANTO O	DP3006099	APPIA	19,767	0,822	0	18,945	18	0
DP00138081	TARANTO O	DP3006100	PORTANAPOL	2,259	0	0	2,259	3	0
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3006102	CONCADORO	43,681	43,549	0	0,132	11	50
DP00138081	TARANTO O	DP3006119	S. BRUNONE	4,03	0	0	4,03	6	0
DP00138081	TARANTO O	DP3006121	1GARIBALDI	3,131	0	0	3,131		
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3006129	SIMEONE	6,867	0	0	6,867	16	0
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3006138	TARANTO	10,427	10,182	0	0,245	5	4
DP00138081	TARANTO O	DP3006139	QUERCE	7,339	0	0	7,339	17	0
DP00138081	TARANTO O	DP3006141	2GARIBALDI	3,281	0	0	3,281		
DP00138081	TARANTO O	DP3006159	1P.INDUSTR	20,899	11,516	0	9,383	16	14
DP00138081	TARANTO O	DP3006169	JONICA	8,253	0,03	0	8,223	12	0
DP00138081	TARANTO O	DP3006171	PALAGIANO	11,992	4,752	0	7,24	5	7
DP00138081	TARANTO O	DP3006180	LA FELICIA	4,92	0	0	4,92	2	0

DP00138157	MARTINA F. 1	DP3006182	PALESI	16,145	10,906	0,4	4,839	11	13
DP00138157	MARTINA F. 1	DP3006183	PADULA KAP	20,135	15,534	0	4,601	5	17
DP00138157	MARTINA F. 1	DP3006184	TRASCONI	57,78	55,711	0	2,069	9	42
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3006302	RAMPONE	30,967	30,867	0	0,1	0	35
DP00140278	SAT.GARIBALD	DP3007029	PARIS	1,934	0	0	1,934	9	0
DP00140278	SAT.GARIBALD	DP3007038	ANODALE	2,047	0	0	2,047	1	0
DP00140278	SAT.GARIBALD	DP3007049	MARGHERITA	1,986	0	0	1,986	13	0
DP00140278	SAT.GARIBALD	DP3007059	DAQUINO	2,615	0	0	2,615	11	0
DP00140278	SAT.GARIBALD	DP3007086	R.ITALIA1	2,475	0	0	2,475		
DP00140278	SAT.GARIBALD	DP3007089	R.ITALIA2	2,474	0	0	2,474		
DP00140278	SAT.GARIBALD	DP3007096	R3CARRAR1	2,679	0	0	2,679		
DP00140278	SAT.GARIBALD	DP3007120	V.GARIBALD	2,206	0	0	2,206	12	0
DP00140278	SAT.GARIBALD	DP3007130	H.EUROPA	2,854	0	0	2,854	14	0
DP00140278	SAT.GARIBALD	DP3007149	CASTELLO	4,73	0	0	4,73	13	0
DP00140278	SAT.GARIBALD	DP3007150	DI MEZZO	1,138	0	0	1,138	2	0
DP00138101	LIZZANO	DP3008021	PULSANO	15,324	6,41	0	8,914	14	1
DP00138101	LIZZANO	DP3008031	PR PULSANO	10,005	6,55	0	3,455		
DP00138101	LIZZANO	DP3008047	FAGGIANO	27,001	12,165	0	14,836	23	8
DP00138101	LIZZANO	DP3008057	TARAS WIND	2	0	0	2	1	0
DP00138101	LIZZANO	DP3008067	DIFESUOLA	11,503	11,172	0	0,331	6	11
DP00138101	LIZZANO	DP3008070	LIZZANO	6,784	1,43	0	5,354	8	1
DP00138156	CASTELLANETA	DP3008077	SERRAPIZZUTO	8,953	6,709	0	2,244	8	6
DP00138156	CASTELLANETA	DP3008078	SALESIANI	48,661	46,858	0	1,803	12	59
DP00138156	CASTELLANETA	DP3008079	GAUDELLA	20,61	19,23	0	1,38	8	27
DP00138156	CASTELLANETA	DP3008080	BOLZANELLO	13,42	11,971	0	1,449	5	18
DP00138156	CASTELLANETA	DP3008082	LE GROTTI	29,008	27,993	0	1,015	6	37
DP00138101	LIZZANO	DP3008087	BELVEDERE	31,662	30,226	0	1,436	13	39
DP00138101	LIZZANO	DP3008091	LIZZANO2	6,853	2,29	0	4,563	7	0
DP00138156	CASTELLANETA	DP3008099	HABITAT	8,58	0,75	0	7,83	16	0
DP00138156	CASTELLANETA	DP3008100	MATERCRIST	5,311	0	0	5,311	10	0
DP00138101	LIZZANO	DP3008102	S.CRISPIERI	12,591	10,991	0	1,6	6	16
DP00138156	CASTELLANETA	DP3008110	VALENTINO	7,265	0	0	7,265	11	0
DP00138156	CASTELLANETA	DP3008132	NICODEMO	9,703	8,247	0	1,456	13	9
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010032	POGGIOSERE	9,967	6,717	0	3,25	2	8
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010052	ZONA INDUSTR	12,201	9,82	0	2,381	6	6
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010060	SERRO	5,924	0	0	5,924	10	0
DP00138159	PORTOCESAREO	DP3010070	TORRELAPILLO	25,627	6,39	0	19,237		
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010079	MEUCCI	5,477	0	0	5,477	11	0
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010081	ROCCAFORZATA	18,859	6,454	0	12,405	23	8
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010097	MARMORE	11,763	8,684	0	3,079	2	10
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010100	24MAGGIO	8,055	0	0	8,055	12	0
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010118	MONTEPARANO	42,931	38,873	0	4,058	20	43
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010129	EUROPA	7,778	0	0	7,778	11	0
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010158	FRAGAGNANO	12,335	11,545	0	0,79		
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010161	ALENIA	9,895	0	0	9,895	2	0
DP00138155	S. GIORGIO J	DP3010192	PALOMBARA	29,995	18,698	6,085	5,212	11	23
DP00138075	PALAGIANO	DP3011011	MASSAFRA	8,463	4,48	0	3,983	8	0
DP00138075	PALAGIANO	DP3011021	MOTTOLA	3,844	3,4	0	0,444		
DP00138075	PALAGIANO	DP3011027	ZACCAGNINI	6,218	5,613	0	0,605	0	9
DP00138075	PALAGIANO	DP3011032	S.CATERINA	12,257	10,178	0,72	1,359	3	13
DP00138075	PALAGIANO	DP3011041	DREHER	5,396	4,972	0	0,424	1	0

DP00138075	PALAGIANO	DP3011052	TARANTO	9,523	8,552	0	0,971	6	13
DP00140276	CS.TARANTO N	DP3011061	1 PAOLO VI	6,299	6,004	0	0,295		
DP00138075	PALAGIANO	DP3011081	CHIATONA	9,943	9,796	0	0,147		
DP00140276	CS.TARANTO N	DP3011091	MONTEMESOLA	8,143	4,647	0	3,496	2	1
DP00140276	CS.TARANTO N	DP3011101	BIVIO MONTEM	6,392	6,132	0	0,26	1	0
DP00138075	PALAGIANO	DP3011102	LUPINI	39,061	37,122	0	1,939	26	49
DP00138075	PALAGIANO	DP3011112	PEZZAROSSA	30,602	30,009	0	0,593	4	55
DP00138075	PALAGIANO	DP3011122	CORDOVA	10,574	0	0	10,574	11	0
DP00140276	CS.TARANTO N	DP3011131	2 PAOLO VI	14,774	11,718	0	3,056	10	7
DP00138075	PALAGIANO	DP3011132	PATEMISCO	24,286	23,838	0	0,448	7	43
DP00140276	CS.TARANTO N	DP3011142	POMPAGGIO	0,55	0	0	0,55	1	0
DP00138075	PALAGIANO	DP3011150	VILLA COMUNALE	9,502	0	0	9,502	13	0
DP00140282	SAT.MAGNAGRE	DP3012020	LAZZAZZERA	3,567	0	0	3,567	13	0
DP00140282	SAT.MAGNAGRE	DP3012040	SPADARO	2,205	0	0	2,205	6	0
DP00140282	SAT.MAGNAGRE	DP3012050	NUNZIOSUPPIL	16,79	7,653	0	9,137	12	5
DP00140282	SAT.MAGNAGRE	DP3012060	BRICO	3,168	0	0	3,168	5	0
DP00140282	SAT.MAGNAGRE	DP3012110	OLIVELLA	2,816	0	0	2,816	12	0
DP00140282	SAT.MAGNAGRE	DP3012120	APULIA	2,041	0	0	2,041	7	0
DP00140390	SM.STATTE	DP3013030	SMI	17,048	3,968	0	13,08	18	0
DP00140390	SM.STATTE	DP3013040	CRISPIANO	23,657	20,857	0	2,8	8	16
DP00140390	SM.STATTE	DP3013050	TRIGLIE	4,222	0	0	4,222	5	0
DP00140390	SM.STATTE	DP3013070	TORRENTE	3,46	2,87	0	0,59	0	2
DP00140390	SM.STATTE	DP3013080	EAAPCARDUCCI	5,721	4,316	0	1,405	2	5
DP00140390	SM.STATTE	DP3013090	MARCELLO	7,468	0	0	7,468	12	0
DP00140281	SM.PAOLO VI	DP3014020	AIC UNO	1,8	0	0	1,8	8	0
DP00140281	SM.PAOLO VI	DP3014030	ITALSIDER3	16,755	0	0	16,755	34	0
DP00140281	SM.PAOLO VI	DP3014050	XIX LUGLIO	2,793	0	0	2,793	7	0
DP00140281	SM.PAOLO VI	DP3014080	CORALLO	3,12	0	0	3,12	8	0
DP00140281	SM.PAOLO VI	DP3014090	OPEREPIE	8,232	3,43	0	4,802	16	3
DP00140281	SM.PAOLO VI	DP3014120	AIC 16	1,683	0	0	1,683	8	0
DP00140281	SM.PAOLO VI	DP3014130	MOTORIZZAZ	11,005	10,031	0	0,974	6	6
DP00138162	TARANTO MOLO	DP3015051	RIS. MOLO	4,1	0	0	4,1		
DP00138162	TARANTO MOLO	DP3015061	MOLO 2	4,13	0	0	4,13		
DP00138075	PALAGIANO	DP3015071	SAPIO	13,654	13,37	0	0,284		
DP00138162	TARANTO MOLO	DP3015101	LIDO AZZURRO	7,044	2,095	0	4,949	10	3
DP00138162	TARANTO MOLO	DP3015111	MOLO 3	4,13	0	0	4,13		
DP00138162	TARANTO MOLO	DP3015121	MOLO 1	4,164	0	0	4,164	2	0
DP00140267	SM.MOTTOLA	DP3033010	1 MOTTOLA	4,485	0	0	4,485	10	0
DP00140267	SM.MOTTOLA	DP3033017	CHIANCARELLO	33,544	32,09	0	1,454	1	27
DP00140267	SM.MOTTOLA	DP3033020	2 MOTTOLA	4,166	0	0	4,166	10	0
DP00140267	SM.MOTTOLA	DP3033022	DOLCE MORSO	34,149	32,199	0	1,95	2	35
DP00140267	SM.MOTTOLA	DP3033037	SAN BASILIO	55,683	51,138	0	4,545	13	43
DP00140267	SM.MOTTOLA	DP3033047	AVIAZ.MILITA	37,895	35,745	0	2,15	4	31
DP00140267	SM.MOTTOLA	DP3033069	3 MOTTOLA	4,722	0,01	0	4,712	8	1
DP00140268	SM.PULSANO	DP3034022	FAGGIANO	27,135	22,895	0	4,24	4	24
DP00140268	SM.PULSANO	DP3034039	1 URBANA	7,344	0	0	7,344	12	0
DP00140268	SM.PULSANO	DP3034040	2 URBANA	4,694	0	0	4,694	5	0
DP00140268	SM.PULSANO	DP3034050	2 CANNE	6,109	0	0	6,109	9	0
DP00140268	SM.PULSANO	DP3034080	LIDO SILVANA	19,616	10,602	0	9,014	9	13
DP00140270	SM.MARUGGIO	DP3036012	49 QUOTA	19,608	18,261	0	1,347	3	17
DP00140270	SM.MARUGGIO	DP3036029	1 MARUGGIO	8,254	0,01	0	8,244	14	1

DP00140270	SM.MARUGGIO	DP3036039	2 MARUGGIO	9,946	1,15	0	8,796	16	0
DP00140270	SM.MARUGGIO	DP3036047	CAMPOMARINO	28,853	18,403	0	10,45	13	19
DP00140270	SM.MARUGGIO	DP3036077	MONACIZZO	26,333	25,388	0,52	0,425	7	25
DP00140270	SM.MARUGGIO	DP3036087	MIRANTE	11,868	8,351	0	3,517	5	7
DP00140271	SM.AVETRANA	DP3037022	ARGENTONE	12,852	12,042	0	0,81	7	10
DP00140271	SM.AVETRANA	DP3037039	2 AVETRANA	9,808	0,88	0	8,928	10	0
DP00140271	SM.AVETRANA	DP3037049	1 AVETRANA	4,318	0	0	4,318	9	0
DP00140271	SM.AVETRANA	DP3037067	LA MARINA	45,778	43,294	0	2,484	8	39
DP00140271	SM.AVETRANA	DP3037077	CAPOBIANCO	15,745	15,145	0	0,6	0	12
DP00140271	SM.AVETRANA	DP3037087	RUGGIANELLO	25,73	25,64	0	0,09	1	33
DP00140272	SM.MONTEMESO	DP3038019	1 URBANA	1,92	0,05	0	1,87	3	0
DP00140272	SM.MONTEMESO	DP3038029	2 URBANA	2,88	0	0	2,88	7	0
DP00140393	SM.VILLA CAS	DP3038034	MONTESCOTANO	18,079	16,324	0	1,755	0	1
DP00140272	SM.MONTEMESO	DP3038037	BIVIO MONTEMESOLA	1,27	1,08	0	0,19		
DP00140272	SM.MONTEMESO	DP3038047	AGRICOLA	25,891	23,86	0	2,031	22	23
DP00140272	SM.MONTEMESO	DP3038050	GROTTAGLIE	24,671	24,396	0	0,275	21	25
DP00140275	SM.BIVIO MON	DP3041019	TA/OVEST	16,927	8,65	6,949	1,328	8	11
DP00140275	SM.BIVIO MON	DP3041021	SMI.STATTE	11,34	10,96	0	0,38	1	0
DP00140275	SM.BIVIO MON	DP3041052	AGR.CRISPIAN	19,135	18,387	0	0,748	7	19
DP00140275	SM.BIVIO MON	DP3041058	SMI.CRISPIAN	6,15	6,06	0	0,09		
DP00140275	SM.BIVIO MON	DP3041072	CIGLIANO	14,964	14,534	0	0,43	7	12
DP00140275	SM.BIVIO MON	DP3041082	MONTEMESOLA	23,697	21,642	0	2,055	14	20
DP00140608	SM.S.DOMENIC	DP3044012	RAI	9,031	9,031	0	0	2	7
DP00140608	SM.S.DOMENIC	DP3044022	TRAZZONARA	46,83	46,381	0	0,449	11	38
DP00140608	SM.S.DOMENIC	DP3044032	SAN PAOLO	5,665	5,333	0	0,332	3	5
DP00140608	SM.S.DOMENIC	DP3044041	BIV. MONTEM	9,744	8,11	0	1,634	0	1
DP00140607	SM.PALAGIANE	DP3045012	A.PALAGIANO	14,844	13,914	0	0,93	7	20
DP00140374	SM.LEPORANO	DP3045020	AGR.LEPORANO	11,8	5,677	0	6,123	5	7
DP00140374	SM.LEPORANO	DP3045030	RUBINO	13,639	0	0	13,639	15	0
DP00140607	SM.PALAGIANE	DP3045032	OSTUNI	28,052	27,652	0	0,4	15	43
DP00140374	SM.LEPORANO	DP3045040	PIANO-COMPRA	6,115	0,02	0	6,095	5	2
DP00140607	SM.PALAGIANE	DP3045042	CASTELLANETA	16,796	15,487	0	1,309	7	20
DP00140374	SM.LEPORANO	DP3045060	LUOGO VIVO	9,305	0,095	0	9,21	14	1
DP00140374	SM.LEPORANO	DP3045070	PRINCIPALE	9,053	0,04	0	9,013	14	0
DP00140607	SM.PALAGIANE	DP3045072	CONTENTO	27,587	24,349	0,538	2,7	5	31
DP00140374	SM.LEPORANO	DP3045080	PULSANO	2,232	0	0	2,232		
DP00140613	SM.CHIATONA	DP3046022	MASELLA	29,38	29,033	0	0,347	11	43
DP00140613	SM.CHIATONA	DP3046032	AGRICOLA 1	12,117	10,922	0	1,195	1	23
DP00140613	SM.CHIATONA	DP3046042	GINOSA	35,815	35,66	0	0,155	6	53
DP00140613	SM.CHIATONA	DP3046050	1 CHIATONA	3,694	2	0	1,694	4	0
DP00140606	SM.CRISPIANO	DP3047011	3 ROC	4,53	4,5	0	0,03	1	0
DP00140606	SM.CRISPIANO	DP3047022	PENTIMA ROSSA	13,126	13,096	0	0,03	1	9
DP00140298	SM.CHIDRO	DP3047030	2 S. PIETRO	7,978	0	0	7,978	10	0
DP00140606	SM.CRISPIANO	DP3047032	BIVIO MONTEMESOLA	7,83	7,58	0	0,25	2	6
DP00140606	SM.CRISPIANO	DP3047040	1 URBANA	8,39	0	0	8,39	18	0
DP00140298	SM.CHIDRO	DP3047042	SCALELLA	6,296	5,233	0	1,063	0	5
DP00140606	SM.CRISPIANO	DP3047050	2 URBANA	7,841	0	0	7,841	12	0
DP00140298	SM.CHIDRO	DP3047052	URMO	3,825	2,065	0	1,76	2	2
DP00140606	SM.CRISPIANO	DP3047062	EAAP/STATTE	5,199	4,685	0	0,514	3	4
DP00140298	SM.CHIDRO	DP3047090	T.COLUMENA	15,28	0	0	15,28	16	0

DP00140298	SM.CHIDRO	DP3047100	1 S. PIETRO	8,436	0	0	8,436	15	0
DP00140351	SM.MASSAF IN	DP3048040	ASI	5,14	0	0	5,14	7	0
DP00140351	SM.MASSAF IN	DP3048050	1TERZIARIA	3,13	0,43	0	2,7	9	0
DP00140351	SM.MASSAF IN	DP3048070	2TERZIARIA	3,45	0,56	0	2,89	7	0
DP00140351	SM.MASSAF IN	DP3048082	TARANTO	13,357	10,727	0	2,63	5	16
DP00140351	SM.MASSAF IN	DP3048092	MARINA DI FE	18,53	17,75	0	0,78	13	27
DP00140351	SM.MASSAF IN	DP3048102	A.PALAGIANO	6,116	5,811	0	0,305	6	10
DP00140365	SM.FRAGAGNAN	DP3049020	VENETO	11,113	9,891	0	1,222	4	11
DP00140365	SM.FRAGAGNAN	DP3049030	OBERDAN	4,292	0	0	4,292	5	0
DP00140365	SM.FRAGAGNAN	DP3049042	CASALINI	15,689	13,615	0	2,074	4	13
DP00140365	SM.FRAGAGNAN	DP3049060	VIALESPORT	4,926	1,077	0	3,849	6	1
DP00140365	SM.FRAGAGNAN	DP3049070	CAMPOSPORTIVO	9,278	0	0	9,278	15	0
DP00140074	SM.LATERZA	DP3057022	TAFURI	38,635	38,41	0	0,225	3	30
DP00140074	SM.LATERZA	DP3057031	S.S.7	16,653	15,981	0	0,672	3	9
DP00140074	SM.LATERZA	DP3057052	VIGLIONE	45,556	44,909	0	0,647	6	46
DP00140074	SM.LATERZA	DP3057062	MONTECAMPIO	30,985	29,045	0	1,94	7	34
DP00140074	SM.LATERZA	DP3057070	1LATERZA	4,337	0	0	4,337	10	0
DP00140074	SM.LATERZA	DP3057102	S.MARTINO	36,084	35,754	0	0,33	5	42
DP00138087	GINOSA M.	DP3091042	CORVELLARA	43,723	42,633	0	1,09	12	52
DP00138075	PALAGIANO	DP3091061	PREMURGIAN	34,401	33,581	0	0,82	14	25
DP00138075	PALAGIANO	DP3091091	PANNELLO	10,032	9,117	0	0,915		
DP00138087	GINOSA M.	DP3091110	2GINOSA	13,944	0	0	13,944	21	0
DP00138125	MANDURIA	DP3092080	GIANCANE	8,511	0	0	8,511	14	0
DP00138119	GROTTAGLIE	DP3093010	CAMPITELLI	7,248	0	0	7,248	11	0
DP00138119	GROTTAGLIE	DP3093020	4NOVEMBRE	6,421	0	0	6,421	11	0
DP00138119	GROTTAGLIE	DP3093030	ZONA PIP	4,175	0	0	4,175	5	0
DP00138119	GROTTAGLIE	DP3093090	CASARIPOSO	5,937	0,01	0	5,927	10	1
DP00140607	SM.PALAGIANE	DP3095050	CAMPO SPORTI	3,246	0	0	3,246	8	0
DP00140607	SM.PALAGIANE	DP3095060	IACP	4,167	0,17	0	3,997	5	0
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3096030	PROVVIDENZA	7,726	0	0	7,726	15	0
DP00139064	MARTINA FRAN	DP3096090	MARCOPOLO	9,014	1,14	0	7,874	23	0
DP00138101	LIZZANO	DP3098011	TORRICELLA	20,922	13,648	0	7,274	14	3
DP00138101	LIZZANO	DP3098051	FRAGAGNANO	30,631	29,746	0	0,885	6	18
DP00138101	LIZZANO	DP3098132	TORRETTA	30,543	15,886	0	14,657	23	5

SOCIETA' CEMENTIR ITALIA

**Avviso di deposito valutazione impatto ambientale.**

Ai sensi dell'art. 13, co. 3 della L.R. n. 11/2001 ed ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 03/04/2006 n.152, il sottoscritto dott. Mauro Ranalli, in qualità di gestore dell'impianto IPPC, denominato Cementir Italia S.r.l., Unità Produttiva di Taranto, ubicato sulla S.S. 106 Jonica, al km 4,500 lato destro,

*RENDE NOTO*

che la Provincia di Taranto, 9° Settore, Ecologia ed Ambiente - Aree Protette - Terra Parco delle Gravine, nella persona del Dirigente Ing. Ignazio Morrone, per i suddetti progetti, **ha notificato a Cementir Italia Srl la Determina con Comunicazione di V.I.A. positiva, in data 06.09.2010**, rilasciata con Determinazione N° 87 del 19 Luglio 2010, del Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente - Aree Protette - Terra Parco delle Gravine, 9° Settore, della Provincia di Taranto, **RIGUARDANTE** l'utilizzo del CDR per il recupero energetico in coincenerimento, in parziale sostituzione dei combustibili fossili all'interno dei forni da cemento e recupero di materia mediante utilizzo di rifiuti non pericolosi, di cui allegiamo estratto, così come stabilito al Punto 10 della Determina. PROVINCIA DI TARANTO 9° SETTORE Ecologia ed Ambiente - Aree Protette - Terra Parco delle Gravine DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 87 del 19.07.2010 Oggetto: Procedura ex art. 4 co. 3 della L.R. 11/2001. Valutazione di impatto ambientale "Progetto relativo all'uso del CDR", "Progetto relativo all'uso delle ceneri volanti e del gesso chimico", "Progetto relativo all'uso delle scaglie di laminazione e dei rifiuti di refrattario". Proponente: CEMENTIR ITALIA S.r.l.

**RELAZIONE DELL'UFFICIO**

La CEMENTIR ITALIA S.r.l., nella persona del Direttore Dott. Mauro Ranalli ha presentato, con nota prot. 2009/0394/mr del 05.08.09, acquisita al prot. prov.le n. 37260 del 05.08.2009, a seguito del

procedimento per la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., conclusosi con Determinazione di questa Provincia n° 173 del 16.07.2009, istanza per l'espletamento della procedura di V.I.A. per i seguenti progetti:

- 1) Progetto relativo all'uso del CDR.
- 2) Progetto relativo all'uso delle ceneri volanti e del gesso chimico.
- 3) Progetto relativo all'uso delle scaglie di laminazione e dei rifiuti di refrattari da attuarsi nello Stabilimento di Taranto.

**Descrizione dell'intervento:**

Dalla documentazione tecnica in atti, si desume che lo stabilimento della CEMENTIR ITALIA S.r.l. di Taranto è situato nell'area industriale del Comune di Taranto lungo la SS 106 Jonica Km 4,500,

- Ritenuto che al fine di minimizzare gli impatti sul territorio il richiedente dovrà assicurare che l'approvvigionamento del CDR avvenga prioritariamente dall'ATO/1 e, comunque, in ossequio al principio di prossimità.

*DETERMINA*

1. che i progetti "Progetto relativo all'uso del CDR" - "Progetto relativo all'uso delle ceneri volanti e del gesso chimico" - "Progetto relativo all'uso delle scaglie di laminazione e dei rifiuti di refrattario" proposti dalla CEMENTIR ITALIA s.r.l. **sono compatibili dal punto di vista ambientale** per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa disposte dagli Enti/Amministrazione interessate/e, che qui si intendono interamente riportate e che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. di stabilire che il proponente deve attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni:
  - il proponente deve mettere in atto tutte le opere di mitigazione descritte nella documentazione tecnica agli atti;
  - in fase di cantiere, siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere), le emissioni

- acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, unitamente a tutte le misure riportate nella documentazione agli atti) ed odorose, al fine di limitare disturbi di qualsiasi natura;
- il coincenerimento del CDR sia effettuato nel totale rispetto del D. Lvo 133/05; inoltre le emissioni dai forni all'uopo dedicati dovranno rispettare i limiti previsti dal succitato decreto; il proponente deve prevedere, di concerto con l'ARPA Puglia, un monitoraggio conoscitivo del PM10, PM2,5 e N2O al fine di fissare opportuni limiti per tali inquinanti, in ragione delle reale conoscenza delle prestazioni impiantistiche. In ogni caso è fatta salva l'ulteriore riduzione del 20% prevista dalla L.R. 7/99;
  - deve essere elaborato, di concerto con l'ARPA Puglia, un Piano di Misurazione del Benzo(a)pirene ai camini dei due forni. Tale piano sarà trasmesso allo scrivente Settore ed all'ARPA Puglia;
  - deve essere realizzato un Piano di Monitoraggio delle emissioni, di concerto con l'ARPA Puglia, relativamente alla messa in esercizio e alla messa a regime dei forni di coincenerimento del CDR, definendo preliminarmente un protocollo di monitoraggio intensivo del processo e delle emissioni per un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime dell'impianto. Tale piano dettaglierà le verifiche tecniche per valutare la piena conformità al D.Lvo 133/05 ed anche possibili fenomeni di bioaccumulazione. Lo stesso piano dovrà essere trasmesso a questo Settore e all'ARPA Puglia;
  - le attività inerenti il recupero dei rifiuti (R5) devono essere effettuate nel rispetto di tutto quanto stabilito dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. Circa le emissioni generate da tali attività è fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1 Suballegato 2 del citato Decreto. In ogni caso, l'Azienda dovrà rispettare i limiti più restrittivi, anche con riferimento a quanto previsto dalle BAT di settore, comprendendo l'ulteriore riduzione del 20% prevista dalla L.R. 7/99;
  - il proponente deve predisporre opportuni controlli atti a verificare che la qualità del clinker prodotto sia conforme alla normativa vigente;
- il richiedente dovrà fornire allo scrivente Settore un Piano dettagliato e circostanziato, anche corredato da documenti, attestante che l'approvvigionamento del CDR avvenga prioritariamente dall'ATO/1 e, comunque, in ossequio al principio di prossimità;
  - tutti i rifiuti derivanti dalle attività siano gestiti secondo la normativa vigente in materia;
  - il proponente dovrà installare un portale di controllo della radioattività per tutti i flussi di rifiuti in ingresso all'impianto;
  - il proponente dovrà produrre allo scrivente Settore ed all'ARPA Puglia, con cadenza almeno annuale, e comunque in occasione di ampliamenti o modifiche che determinano una variazione significativa del livello di rumore, uno studio di impianto acustico firmato e timbrato da tecnico abilitato e competente in acustica, redatto ai sensi della L. 447/1995, della L.R. 3/2002 e di ogni altra normativa applicabile in materia che, partendo dai c.d. "valori di fondo", individui anche i possibili ricettori ambientali e che dimostri il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia (DPCM 01/03/1991); è fatto salvo l'adempimento da parte di codesta società in quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 3/2002.
  - il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente: le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
  - le strumentazioni effettuate per effettuare i campionamenti ed i controlli devono essere periodicamente mantenuti e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
  - qualunque anomalia di funzionamento od interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, controllo e monitoraggio tali da non garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in piena efficienza di tali impianti;
3. di specificare che il presente provvedimento fa salvi diritti di terzi e non sostituisce nè esonera il

soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nullaosta, assenso comunque denominato, previsti per Legge, e necessari al fine dell'inizio delle attività;

4. di specificare che il presente provvedimento fa salva la positiva conclusione degli adempimenti ex Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di competenza Ministeriale;
5. di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sui criteri di dimensionamento delle opere a farsi, nè sulle modalità costruttive delle stesse, così come un esame della conformità degli stessi criteri alla normativa nel merito vigente;
6. di stabilire che ogni eventuale incremento della capacità di lavorazione o modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicata a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001;
7. di evidenziare che resta ferma ogni responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società;
8. di notificare il presente provvedimento alla CEMENTIR ITALIA s.r.l., sede legale Corso Francia 200, 00191 ROMA, nella persona del Dott. Mauro RANALLI;
9. di evidenziare che il presente provvedimento sarà trasmesso agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
10. di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001 e sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, dandone successivamente evidenza a questo Settore;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
12. di evidenziare che le opere di che trattasi devono essere realizzate entro cinque anni dalla

pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006; trascorso tale termine la procedura di V.I.A. va reiterata;

13. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Settore  
Ing. Ignazio Morrone

## SOCIETA' DEMOLIZIONI FERROVIARIE

### Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La società DEMOLIZIONI FERROVIARIE S.u.r.l., con sede legale in Lecce, in via G. D'Annunzio n. 64, P.IVA 03749000752, rende noto, nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale relative al progetto "Campagna di recupero rifiuti inerti costituiti da traverse ferroviarie in c.a.p. (R5) mediante impianto mobile, da svolgersi nella stazione ferroviaria di Bisceglie", di aver depositato presso la Provincia di Barletta-Andria-Trani ed il Comune di Bisceglie, lo Studio di Impatto Ambientale.

L'autorità competente nonché il luogo di deposito della documentazione presso cui è possibile presentare osservazioni entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è l'Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani, al Settore 14° Servizio Ambiente e Rifiuti.

Copia degli atti progettuali è stata depositata per la pubblica consultazione presso i seguenti Enti:

- Servizio Ambiente e Rifiuti - Provincia di Barletta - Andria - Trani, via S. Pio X n. 9 (c/o Istituto Tecnico Agrario) - 76123 Andria (BT).
- Comune di Bisceglie, via Trento, 8 - Servizio affari generali. - 76011 Bisceglie (BT).

Lecce, 14/03/2011

Il Legale Rappresentante  
Daniele Giodice

## SOCIETA' ECOTER

**Avviso di deposito studio impatto ambientale.**

Il proponente ECOTER DI IPPOLITO COSIMO DAMIANO, con sede legale in TRINITAPOLI (BT) alla Via G. VERGAN. 26 e sede dell'impianto in TRINITAPOLI (BT) alla Via S.S. 544 TRINITAPOLI - FOGGIA KM. 42,2 premesso che

- ha presentato: domanda per la Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed interventi (D.Lgs. 152/06 art. 23 - L.R. a 11/01 art. 5) relativo all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (aumento delle quantità da avviare alle operazioni di recupero (R5));
- l'attività è ubicata: nel Comune di TRINITAPOLI (BT) alla via S.S. 544 TRINITAPOLI - FOGGIA KM. 42,2 su area distinta M catasto al Fg. 16 p.lle 265 - 319 (parte).
- la tipologia dell'attività esercitata: è compresa nell'allegato "IV" lett. z.b) D.Lgs. 152/06;

*RENDE NOTO*

che copia del progetto, della Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 22 D.Lgs. 152/06 è depositato così come previsto dal comma 3, dell'art. 23, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e comma 1 e 2, art. 11, della L.R. 11/2001 e s.m.i. presso la Provincia di Barletta - Andria - Trani - Servizio Ambiente (P.zza San Pio X n. 9 - 70031 Andria) per la pubblica consultazione (la stessa potrà essere effettuata il lunedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00) nonché depositata presso ARPA Puglia - D.A.P. Dipartimento Provinciale di BAT do ARPA PUGLIA Via Piccinni n. 164 - 70122 BARI, A.S.L. BAT, Comune di TRINITAPOLI, ed eventuali istanze, osservazioni o pareri da presentare, entro 60gg. dalla pubblicazione del presente comunicato.

La ditta ECOTER

## SOCIETA' MARGHERITA

**Ufficio Regionale Espropri. D.D. n. 117/2011. Indennità d'esproprio.**

La Margherita srl pubblica un estratto della Determina dell'Autorità Espropriante avente per oggetto lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16MW e delle opere connesse in agro del comune di Faeto(FG) località Difesa -Pronuncia di espropriazione anticipata di immobili siti in agro di Faeto e determinazione urgente delle relative indennità.

**L'AUTORITA' ESPROPRIANTE**

(Omissis);

VISTO il provvedimento n. 223 del 06.10.2010,.... (omissis) con il quale è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell'intervento di cui trattasi;

CHE, pertanto, il termine per il compimento delle procedure espropriative dell'intervento in questione deve intendersi fissato al 06.10.2015;

CONSIDERATO, pertanto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 22 del T.U. 327/01 e dall'art. 15 della L.R. 3/05 in materia di espropriazione anticipata, può provvedersi alla richiesta di pronuncia di espropriazione anticipata in favore della Società "Margherita s.r.l.", sugli immobili individuati nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

*DETERMINA***Art. 1**

E' pronunciata, in favore della Società "Margherita s.r.l.", con sede in Foggia, in analogia a quanto disposto dall'art. 22 T.U. 327/01 e dall'art. 15 L.R. 3/05, l'espropriazione anticipata degli immobili siti in agro di Faeto, individuati nell'elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con il quale costituiscono corpo unico, occorrenti per i lavori di costruzione degli aeroge-

neratori e dell'elettrodotto dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in oggetto indicato, alla rete elettrica nazionale.

#### **Art. 2**

E' urgentemente determinata l'indennità provvisoria per per la pronuncia di esproprio anticipata di cui all'art. 1 nell'importo individuato accanto agli immobili espropriati accanto di cui al predetto elenco allegato al presente provvedimento.

#### **Art. 3**

Copia del presente provvedimento sarà notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società "Margherita s.r.l.", in analogia a quanto disposto dall'art. 23, commi 1 e 5 del D.Lgs. 327/01 e dell'art. 14 della L.R. 3/05.

#### **Art. 4**

La Società "Margherita s.r.l." dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l'immissione in possesso degli immobili espropriati, entro il termine perentorio di due anni dalla relativa efficacia.

#### **Art. 5**

La Società "Margherita s.r.l." dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie espropriate, la data di immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle a comunicare espressamente

se condividono l'indennità offerta e, nel caso negativo, a comunicare se intendono chiedere la formazione del collegio arbitrale di cui all'art. 21 del T.U. 327/01, indicando il proprio arbitro di parte.

#### **Art. 6**

L'esproprio degli immobili di cui all'allegato elenco, costituito con il presente provvedimento, acquisterà efficacia dopo l'intervenuta notifica disposta con il precedente art. 2, in analogia al disposto dell'art. 23 - comma 1, lett. f) del D. Lgs. 327/01.

#### **Art. 7**

Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società "Margherita srl", ai soli fini di pubblicità, in analogia al disposto di cui all'art. 23, commi 2 e 5 del D. Lgs 327/01.

#### **Art. 8**

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in unico originale.

*Bari, lì 24.2.2011*

Il Dirigente dott. Pantaleo Sallustio.

Margherita srl  
Luigia Fatibene

PARCO EOLICO DI FAETO (FG) "Difesa"													
ELENCO DITTE da espropriare													
NUMERO DI ELENCO	COGNOME e NOME dei proprietari attuali o presunti tali	DATI CATASTALI DEGLI INTERI APEZZAMENTI	COGNOM E e NOME del proprietar i intestati al catasto	foglio	particelle	Tipo	Qualit à classe	SUPERFICIE CATASTALE		R. D.	Valore agricolo di mercato €/mq	Superficie da espropriare mq	Indennità di esproprio €.
								ha	ca				
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 CAROSIELLI Antonio nato a FAETO il 23/01/1931 CRSNVN31A23D459A Livellario 2 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente per 1/1		Come contro	8	33	Seminativo	3	45	67		0.70	1.650	€ 1.155.00
2	1 TANGI Carmelino nato a FAETO il 07/03/1954 TNGCML54CO7D459U (1) Proprietà in regime di comunione dei beni 2 ZITA Lucia nata a ROSETO VALFORTORE il 29/09/1964 (1) Proprietà in regime di comunione dei beni		Come contro	8	34	Seminativo	3	44	26		0.70	445	€ 311.50
3	DE SIMONE Domenico nato a FAETO il 16/01/1933 DSMDNC39A16D459TD (1) Proprietà per 1000/1000		Come contro	8	35	Seminativo	3	30	23		0.70	125	€ 87.50
4	CAROSIELLI Maria nata a FAETO il 09/12/1957 CRSMRA57T49D459V (1) Proprietà per 1/1 bene personale		Come contro	8	36	Seminativo	2	28	96		0.70	170	€ 119.00
5	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente per 1/1 2 GIRARDI Antonia Livellario in parte 3 GIRARDI Fedele Livellario in parte 4 GIRARDI Leonarda Livellario in parte 5 GIRARDI Maria Livellario in parte 6 GIRARDI Michele Livellario in parte 7 GIRARDI Prospera Livellario in parte		Come contro	8	37	Seminativo	2	28	09		0.70	190	€ 133.00
6	ZITA Lucia nata a ROSETO VALFORTORE il 21/09/1964 ZTILCU64P61H568O (1) Proprietà per 1/1 bene personale		Come contro	8	38	Seminativo	2	30	53		0.70	125	€ 87.50
7	ZITA Lucia nata a ROSETO VALFORTORE il 21/09/1964 ZTILCU64P61H568O (1) Proprietà per 1000/1000		Come contro	8	39	Seminativo	2	29	41		0.70	195	€ 136.50
8	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente per 1/1 2 TANGI Carmelino nato a FAETO il 07/03/1954 TNGCML54CO7D459U Livellario		Come contro	8	40	Seminativo	2	29	65		0.70	200	€ 140.00
9	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 8005040714 (4) Diritto del concedente per 1/1 2 TANGI Carmelino nato a FAETO il 07/03/1954 TNGCML54CO7D459U (5) Eniteusi per 1/1		Come contro	8	41	Seminativo	2	28	77		0.70	90	€ 63.00
10	1 CAVOTO Dola nata a FAETO il 11/09/1962 CVYDLO62P51D459U (1) Proprietà per 1/2 2 D'AMBROSIO Gina nata a FAETO il 21/06/1935 DMBGNI35H61D459W (1) Proprietà per 1/2		Come contro	8	42	Seminativo	2	28	09		0.70	65	€ 45.50
11	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente per 1/1 2 IONNO Fedele; FU GIUSEPPE Livellario		Come contro	8	43	Seminativo	2	30	17		0.70	80	€ 56.00
12	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO (4) Diritto del concedente 2 PAOLETTA Antonio nato a FOGGIA il 01.01.1981 PLTNVN81AD1D649O		Come contro	8	44	Seminativo	2	29	13		0.70	95	€ 66.50

13	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 SANROSSI Domenico nato a FAETO il 03/03/1958 SNSDNC58C01D459W Livellario	Come contro	8	45	Seminativo	2	28 85	0.70	180	€ 126.00
14	1 AGRISTI Leonardo; FU NICOLA nato a FAETO il 07/04/1885 GRSIR085D07D459W Livellario in parte 2 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 3 PAOLETTA Carmine; FU ANGELO Livellario in parte 4 PAOLETTA Emilio; FU ANGELO nato a FAETO il 08/06/1880 Livellario in parte 5 PAOLETTA Giovanna; FU ANGELO Livellario in parte 6 PAPPANI Maria; FU GIOVANNI VED. PAOLETTA Livellario in parte LIVELLARIA IN PARTE ED USUF. PARZ. DI LIVELLO	Come contro	8	46	Seminativo	2	28 00	0.70	190	€ 133.00
15	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 0000000018 (4) Diritto del concedente per 1/1 2 DE GIROLAMO Armida nata a FAETO il 25/10/1933 DGRMD33R65D459E (10) Oneri Livellario per 1/6 3 PAVIA Giuseppe nata a FAETO il 28/11/1920 PVAGP20566D459Z (10) Oneri Livellario per 2/6 4 PAVIA Maria Nicola Antonia nata a FAETO il 25/05/1923 PVAVMNC23E65D459D (10) Oneri Livellario per 2/6 5 PAVIA Michele nato a FOGGIA il 14/12/1963 PVA MHL63T14D643G (10) Oneri Livellario per 1/6	Come contro	8	47	Seminativo	2	29 81	0.70	210	€ 147.00
16	1 BENEDETTO Giuseppina nata a Faeto 2.4.29 BNOGPP28D42D459I proprietà 3/9 2 MARELLA Annalia Maria nata a Faeto 12.7.61 MRLMIMR6L1S2D459I proprietà 2/9 3 MARELLA Aquilina nata a Faeto 12.12.64 MRLQLNG4T57D459I proprietà 2/9 4 MARELLA Michele nato a Faeto 14.03.66 MRLMHL66C14D459X proprietà 2/9	Come contro	8	48	Seminativo	2	29 23	0.70	2.923	€ 2.046.10
17	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 FORCHIONE Eufrazia; FU GIUSEPPE VED. PETITTI nata a FAETO il 11/03/1877 FRFRS77CS1D459I Usufruttuario parziale di livello 3 PETITTI Carmine nato a FAETO il 12/09/1910 PTTCCMN10P12D459M Livellario in parte 4 PETITTI Concetta nata a FAETO il 08/12/1913 PTTCC13T48D459K Livellario in parte 5 PETITTI Giuseppe; FU MICHELE nato a FAETO il 25/09/1896 PTTGPP96P25D459N Livellario in parte 6 PETITTI Leonardo nato a FAETO il 16/03/1907 PTLR007C16D459V Livellario in parte 7 PETITTI Luigi; FU MICHELE Livellario in parte 8 PETITTI Maria nata a FAETO il 28/01/1918 PTTMRA18A68D459Y Livellario in parte 9 PETITTI Prospero nato a FAETO il 15/10/1908 PTFSP08R15D459R Livellario in parte 10 PETITTI Rosina nata a FAETO il 25/08/1905 PTRSN05M65D459D Livellario in parte	Come contro	8	49	Seminativo	2	31 58	0.70	3.158	€ 2.210.60
18	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 80005040714 (4) Diritto del concedente per 1/1 2 TANGI Carmelino nato a FAETO il 07/03/1954 (5) Emfiteusi per 1/1	Come contro	8	50	Seminativo	2	26 89	0.70	1.550	€ 1.085.00
19	1 CAROSIELLI Erminia Filomena nata a FAETO il 22/05/1964 CRRNRF4E62D459X (1) Proprietà per 1/2 in regime di comilione dei beni con GIANNINI VITO 2 GIANNINI VITO nato a CELLE SAN VITO il 17/12/1965 GNNVT165T17C442H (1) Proprietà per 1/2 in regime di comilione dei beni con CAROSIELLI ERMINIA FILOMENA	Come contro	8	65	Seminativo	3	51 18	0.70	500	€ 350.00
20	PAOLETTA Antonio nato a FOGGIA il 01.01.1981 P1TNTN81A01D643O proprietà 1/1	Come contro	8	75	Seminativo	1	29 23	0.70	230	€ 161.00
21	PAOLETTA Antonio nato a FOGGIA il 01.01.1981 P1TNTN81A01D643O proprietà 1/1	Come contro	8	76	Seminativo	2	29 35	0.70	2.935	€ 2.054.50



37	CAROSIELLI Maria nata FAETO il 09/12/1957 CRSMRA57149D459V (1) Proprietà per 1/1 bene personale		Come contro	8	148	Seminativo	2	29 09	0,70	2,909	€ 2.036,30
38	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO (4) 000000000018 Diritto del concedente per 1/1 2 SIMONELLI Antonietta nata FAETO il 22/01/1957 SMNNNT157AG2D459K (10) Oneri per 1/2 Livellario 3 SIMONELLI Maria Giovanna nata a FAETO il 04/12/1948 SMNMGV48T4D459S (10) Oneri per 1/2 Livellario		Come contro	8	149	Seminativo	2	29 33	0,70	1,570	€ 1.099,00
40	PAOLETTA Antonio nato a FOGGIA il 01.01.1981 PLTNTN81A01D6430 proprietà 3/1		Come contro	8	194	Seminativo	2	30 18	0,70	3,018	€ 2.112,60
43	PAOLETTA Antonio nato a FOGGIA il 01.01.1981 PLTNTN81A01D6430 proprietà 3/1		Come contro	8	209	Seminativo	2	14 44	0,70	1,444	€ 1.010,80
47	GIRARDI Pasquale nato a FAETO il 21/09/1966 GRPQL66P21D459G (1) Proprietà per 1000/1000		Come contro	8	267	Seminativo	2	30 08	0,70	1,460	€ 1.022,00
48	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 000000000018 (4) Diritto del concedente per 1/1 2 GIRARDI Pasquale nato a FAETO il 21/09/1966 GRPQL66P21D459G (5) Enfiteusi per 1/1		Come contro	8	268	Seminativo	2	30 18	0,70	1,295	€ 906,50
49	1 INTERSTAZIONE PARZIALE 2 PECORIELLO Pasquale nato a LUCERA il 25/11/1966 PCRPQL66S2E716A (8) Usufrutto per 2/81		Come contro	8	269	Seminativo	2	28 91	0,70	2,891	€ 2.033,70
50	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 GIUNTA Giovanna;FU MICHELE ANTONIO nato a FAETO il 13/10/1906 Livellario		Come contro	8	270	Seminativo	2	28 73	0,70	2,873	€ 2.011,10
51	PAOLETTA Antonio nato a FOGGIA il 01.01.1981 PLTNTN81A01D6430 proprietà 3/1		Come contro	8	271	Seminativo	2	30 24	0,70	3,024	€ 2.116,80
53	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO (4) Diritto del concedente 2 D'ANGELO Chiara nata a FAETO il 01/03/1908 DNGCHR08C41D459X Livellario per 1/2 3 FRANZA Donata;FU GIUSEPPE MAR LUISI Livellario per 1/2		Come contro	8	323	Seminativo	2	28 91	0,70	1,250	€ 875,00
55	PAOLETTA Maria Anna nata a FOGGIA il 14.03.19791 PLTMNN79C54D643R proprietà 1/1		Come contro	8	359	Seminativo	1	30 45	0,70	3,045	€ 2.131,50
56	PAOLETTA Maria Anna nata a FOGGIA il 14.03.19791 PLTMNN79C54D643R proprietà 1/1		Come contro	8	360	Seminativo	2	26 75	0,70	2,675	€ 1.872,50
59	VERRILLI Giovanni nato a CASTELFRANCO IN MISCANO il 29/11/1955 VRRGNV5529C1060		Come contro	8	374	Seminativo	2	29 75	0,70	2,975	€ 2.082,50
60	FUCILLO Luigi nato a FAETO il 26/04/1966 FCCLGU66D26D459T Proprietà per 1000/1000		Come contro	8	375	Seminativo	2	31 60	0,70	3,160	€ 2.212,00
61	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 TANGI Antonio;FU FEDELE nato a FAETO il 21/02/1946 Usufruttuario parziale di livello 3 TANGI Antonio nato a FAETO il 12/07/1912 TNGNTN12L12D459C Livellario in parte 4 TANGI Fedele;DI ANTONIO Livellario in parte 5 TANGI Giovanni;DI ANTONIO MAR FIGLIOLA Livellario in parte 6 TANGI Giuseppe;DI ANTONIO nato a FAETO il 08/12/1970 Livellario in parte		Come contro	8	376	Seminativo	2	30 61	0,70	1,610	€ 1.127,00
62	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 PAOLETTA Antonio nato a FOGGIA il 01.01.1981 PLTNTN81A01D6430 Enfiteusi 1/1		Come contro	8	401	Seminativo	2	30 17	0,70	3,017	€ 2.111,90
63	MARELLA Maria Pasqualina nata a FAETO il 12/04/1936 MRLMPS36D2D459X (1) Proprietà per 1000/1000		Come contro	13	24	Seminativo	2	27 13	0,70	950	€ 665,00

64	PAOLETTA Maria Anna nato a FOGGIA II14.03.19791 PLTMN79C54D643R proprietà 1/1	Come contro	13	42	Seminativo	2	28 77		0,70	1,710	€ 1.197,00
65	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO (4) Diritto del concedente 2 MARELLA Leonard; FU GIUSEPPE E FU LA NAVE ANGELA MARIA, nata a FAETO II 02/05/1989 MRLRD89E42D459P Livellario 3 PETITTI Raffaele; FU DOMENICO nato a FAETO II 25/05/1954 Usufruttuario generale di livello	Come contro	13	72	Seminativo	2	32 28		0,70	580	€ 406,00
66	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 00000000018 (4) Diritto del concedente per 1/1 2 GIRARDI Carmelina nata a FAETO II 12/04/1959 GRRCLM59D52D459S (5) Enfiteuasi per 1/1	Come contro	13	73	Seminativo	2	34 81		0,70	1,820	€ 1.274,00
67	PAOLETTA Maria Anna nato a FOGGIA II14.03.19791 PLTMN79C54D643R proprietà 1/1	Come contro	13	86	Seminativo	2	28 93		0,70	1,780	€ 1.246,00
68	TANGI Giuseppe nato a FAETO II 15/02/1945 TNGGPP45B15D459C Proprietà per 1000/1000 in regime di comunione dei beni	Come contro	13	87	Seminativo	2	30 43		0,70	3,043	€ 2.130,10
69	TANGI Giuseppe nato a FAETO II 15/02/1945 TNGGPP45B15D459C Proprietà per 1000/1000 in regime di comunione dei beni	Come contro	13	88	Seminativo	2	29 87		0,70	2,987	€ 2.090,90
70	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 PAOLETTA Maria Anna nato a FOGGIA II14.03.19791 PLTMN79C54D643R Enfiteuasi 1/1	Come contro	13	89	Seminativo	2	29 44		0,70	2,944	€ 2.050,80
72	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 PATREVITA Nicola nato a FAETO II 27/07/1928 PTRNCL28L27D459D Livellario	Come contro	13	104	Seminativo	1	34 13		0,70	500	€ 350,00
73	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 PAVIA Paolo nato a FAETO II 20/08/1927 PVAPL027M20D459I Livellario	Come contro	13	105	Seminativo	1	30 55		0,70	450	€ 315,00
74	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 PELUSO Maria; LEONARDA FU ALESSANDRO nata a ROSETO VALFORTORE II 17/06/1891 Livellario	Come contro	13	110	Seminativo	1	33 91		0,70	3,391	€ 2.373,70
75	1 FORCHIONE Antonia nata a CASTELLUCCIO VALMAGGIORE II 23/05/1949 FRCNT49E63C202X Livellario per 1/2 in regime di comunione dei beni 2 PAOLETTA Angelo nato a FOGGIA II 03/07/1948 PLTNGL48L03D643U Livellario per 1/2 in regime di comunione dei beni	Come contro	13	111	Seminativo	2	30 72		0,70	3,072	€ 2.150,40
76	1 FORCHIONE Antonia nata a CASTELLUCCIO VALMAGGIORE II 23/05/1949 FRCNT49E63C202X Livellario per 1/2 in regime di comunione dei beni 2 PAOLETTA Angelo nato a FOGGIA II 03/07/1948 PLTNGL48L03D643U Livellario per 1/2 in regime di comunione dei beni	Come contro	13	112	Seminativo	2	27 64		0,70	2,764	€ 1.934,80
77	1 FORCHIONE Antonia nata a CASTELLUCCIO VALMAGGIORE II 23/05/1949 FRCNT49E63C202X Livellario per 1/2 in regime di comunione dei beni 2 PAOLETTA Angelo nato a FOGGIA II 03/07/1948 PLTNGL48L03D643U Livellario per 1/2 in regime di comunione dei beni	Come contro	13	113	Seminativo	2	28 91		0,70	2,891	€ 2.023,70
78	1 CAPUANO Maria; FU ANGELO nato a FAETO II 11/04/1905 CPNMR05D51D459M Livellario 2 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente	Come contro	13	125	Seminativo	2	30 54		0,70	140	€ 98,00
79	GIURELLO Giuseppina nata a GRECO II 29/01/1961 CFLGPP61A69E1G10 (1) Proprietà per 1000/1000 in regime di comunione dei beni	Come contro	13	126	Seminativo	2	26 02		0,70	750	€ 525,00
80	VERRILLI Giovanni nato a CASTELFRANCO IN MISICANO II 29/11/1955 VRRGN5529C1060 Proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni	Come contro	13	127	Seminativo	2	29 58		0,70	1,950	€ 1.365,00



SOCIETA' MARGHERITA

**Ufficio Regionale Espropri. D.D. n. 118/2011.  
Indennità d'esproprio.**

La Margherita srl.pubblica un estratto della Determina dell'Autorità Espropriante avente per oggetto lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16MW e delle opere connesse in agro del comune di Faeto(FG) località Difesa - Costituzione coattiva anticipata di servitù su immobili siti in agro di Faeto e determinazione urgente delle relative indennità.

**L'AUTORITA' ESPROPRIANTE**

(Omissis);

VISTO il provvedimento n.223 del 06.10.2010,.... (omissis) con il quale è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell'intervento di cui trattasi;

CHE, pertanto, il termine per il compimento delle procedure espropriative dell'intervento in questione deve intendersi fissato al 06.10.2015;

CONSIDERATO, pertanto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 22 del T.U. 327/01 e dall'art. 15 della L.R. 3/05 in materia di espropriazione anticipata, può provvedersi alla richiesta di costituzione anticipata di servitù coattiva in favore della Società "Margherita s.r.l.", sugli immobili individuati nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DETERMINA**

**Art. 1**

E' costituita, in favore della Società "Margherita s.r.l.", con sede in Foggia, in analogia a quanto disposto dall'art. 22 T.U. 327/01 e dall'art. 15 L.R. 3/05, la servitù coattiva anticipata sugli immobili siti in agro di Faeto, individuati nell'elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con il quale costituiscono corpo unico, occorrenti per i lavori di costruzione

delle opere connesse relative all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in oggetto indicato, alla rete elettrica nazionale.

**Art. 2**

Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie per la costituzione di servitù coattiva di cui all'art. 1 negli importi individuati accanto a ciascuno degli immobili asserviti di cui al predetto elenco allegato al presente provvedimento.

**Art. 3**

Copia del presente provvedimento sarà notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società "Margherita s.r.l.", in analogia a quanto disposto dall'art. 23, commi 1 e 5 del D.Lgs. 327/01 e dell'art. 14 della L.R. 3/05.

**Art. 4**

La Società "Margherita s.r.l." dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l'immissione in possesso degli immobili asserviti, entro il termine perentorio di due anni dalla relativa efficacia.

**Art. 5**

La Società "Margherita s.r.l." dovrà comunicare con apposito atto a ciascuna delle ditte proprietarie asservite, la data di immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle a comunicare espressamente se condividono l'indennità offerta e, nel caso negativo, a comunicare se intendono chiedere la formazione del collegio arbitrale di cui all'art. 21 del T.U. 327/01, indicando il proprio arbitro di parte.

**Art. 6**

Il diritto di servitù sugli immobili di cui all'allegato elenco, costituito con il presente provvedimento, acquisterà efficacia dopo l'intervenuta notifica disposta con il precedente art. 2, in analogia al disposto dell'art. 23 - comma 1, lett. f) del D. Lgs. 327/01.

**Art. 7**

Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conserva-

toria dei Registri immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società “Margherita srl”, ai soli fini di pubblicità, in analogia al disposto di cui all’art. 23, commi 2 e 5 del D. Lgs 327/01.

**Art. 8**

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in unico originale.

*Bari, lì 24.2.2011*

Il Dirigente dott. Pantaleo Sallustio.

Margherita srl  
Luigia Fatibene

PARCO EOLICO DI FAETO (FG) "Difesa"													
ELENCO DITTE da asservire													
DATI CATASTALI DEGLI INTERI APEZZAMENTI													
NUMERO DI ELENCO	COGNOME e NOME dei proprietari attuali o presunti tali	TITOLO DI PROPRIETA'	COGNOME e NOME del proprietario intestatario al catasto	Foglio	particelle	Tipo	Qualità classe	SUPERFICIE CATASTALE	R. D.	Valore per servizio		Indennità per asservimento	
										€	mq	€	mq
1			3	4	5	6	7	8	9	11	13	15	
14	<p>1 AGRIBESTI Leonardo; FU NICOLA nato a FAETO il 07/04/1885 GRSLRDR85D07D459W Livellario in parte</p> <p>2 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente</p> <p>3 PAOLETTA Carmine; FU ANGELO Livellario in parte</p> <p>4 PAOLETTA Emilio; FU ANGELO nato a FAETO il 08/06/1880 Livellario in parte</p> <p>5 PAOLETTA Giovanna; FU ANGELO Livellario in parte</p> <p>6 PAPPANI Maria; FU GIOVANNI VED. PAOLETTA Livellario in parte LIVELLARIA IN PARTE ED USUF. PARZ. DI LIVELLO</p>		Come contro	8	46	Seminativo	2	28 00		0.30	610	€ 183.00	
15	<p>1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 00000000018 (4) Diritto del concedente per 1/1</p> <p>2 DE GIROLAMO Armida nata a FAETO il 25/10/1933 DGRMRD33R65D459E (10) Oneri Livellario per 1/6</p> <p>3 PAVIA Giuseppa nata a FAETO il 28/11/1920 PVAGPP20S68D459Z (10) Oneri Livellario per 2/6</p> <p>4 PAVIA Maria Nicola Antonia nata a FAETO il 25/05/1923 PVAMNCC23E65D459D (10) Oneri Livellario per 2/6</p> <p>5 PAVIA Michele nato a FOGGIA il 14/12/1963 PVA MHL63TI4D643G (10) Oneri Livellario per 1/6</p>		Come contro	8	47	Seminativo	2	29 81		0.30	2.400	€ 720.00	
26	<p>1 CACCABELLA Giovanni nato a FAETO il 11/12/1938 CCCGN38TH1D459P Livellario per 3/12</p> <p>2 CACCABELLA Leonardia Lucia nata a FOGGIA il 22/11/1952 CCCLRDS2S62D643X Livellario per 3/12</p> <p>3 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente</p> <p>4 GIRARDI Clementina Livellario per 6/12</p>		Come contro	8	89	Seminativo	2	27 61		0.30	165	€ 49.50	
27	<p>1 TANGI Carmelino nato a FAETO il 07/03/1954 TNGCML54C07D459U (1) Proprietà per 1/2</p> <p>2 ZITA Lucia nata a ROSETO VALFORTORE il 24/09/1964 (1) Proprietà per 1/2</p>		Come contro	8	90	Seminativo	2	27 88		0.30	240	€ 72.00	
28	<p>1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente</p> <p>2 LONGO Francesco; FU DOMENICO Livellario</p>		Come contro	8	91	Seminativo	2	30 63		0.30	430	€ 129.00	
29	<p>DI PIPPO Oto nato a ARIANO IRPINO il 07/09/1962 DPPPTO62P07A399N (1) Proprietà per 1000/1000</p>		Come contro	8	92	Seminativo	2	31 67		0.30	180	€ 54.00	
32	<p>1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente per 1/1</p> <p>2 DE GIROLAMO Filomena; FU MICHELE VED. CASTIELLI Livellario</p>		Come contro	8	143	Seminativo	2	06 02		0.30	125	€ 37.50	
33	<p>1 CASTIELLI Concetta; FU ANTONIA Livellario</p> <p>2 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente</p>		Come contro	8	144	Seminativo	2	05 67		0.30	310	€ 93.00	
34	<p>1 CASTIELLI Alessio; FU ANTONIO Livellario</p> <p>2 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente</p>		Come contro	8	145	Seminativo	2	05 85		0.30	350	€ 105.00	
35	<p>1 CASTIELLI Filomena; FU ANTONIO VED. MOTTA nata a FAETO il 21/04/1963 CSTFMN63D61-D459M Livellario</p> <p>2 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente</p>		Come contro	8	146	Seminativo	2	06 50		0.30	480	€ 144.00	
38	<p>1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO (4) 0000000018 Diritto del concedente per 1/1</p> <p>2 SIMONELLI Antonietta nata FAETO il 22/01/1957 SMNNNT57A62D459K (10) Oneri per 1/2 Livellario</p> <p>3 SIMONELLI Maria Giovanna nata a FAETO il 04/12/1948 SMNMGV48T44D459S (10) Oneri per 1/2 Livellario</p>		Come contro	8	149	Seminativo	2	29 33		0.30	450	€ 135.00	

PARCO EOLICO DI FAETO (FG) "Difesa"													
ELENCO DITTE da asservire													
NUMERO	COGNOME e NOME del proprietario attuali o presunti tali	TITOLO DI PROPRIETA'	COGNOME e NOME del proprietario intestatari al catasto	foglio	particelle	Tipo	Qualità classe	SUPERFICIE CATASTALE		R. D.	er Valore	Superficie	Indennità a per
								ha	ca				
39	PAOLETTA Antonio nato a FOGGIA il 01.01.1981 Proprietà per 1000/1000	2	Come contro	8	193	Seminativo	7	29	11	9	0,30	1,540	€ 462,00
41	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 SPINELLI Carmine; FU GIOVANNI nato a FAETO il 11/04/1983 SPNCMN83D11D459S Livellario in parte 3 SPINELLI Gelsomina; FU GIOVANNI Livellario in parte 4 SPINELLI Giuseppe; FU GIOVANNI Livellario in parte 5 SPINELLI Leonarda; FU GIOVANNI nata a FAETO il 21/04/1879 SPNLRD79D61D459Q Livellario in parte 6 SPINELLI Vincenza; FU GIOVANNI Livellario in parte		Come contro	8	195	Seminativo	2	28	17		0,30	1,390	€ 417,00
42	1 CASTIELLI Antonio; FU GIUSEPPE Livellario in parte 2 CASTIELLI Leonarda; FU GIUSEPPE MAR GUARNIERI Livellario in parte 3 CASTIELLI Maria; FU GIUSEPPE MAR PAVIA nata a FAETO il 01/04/1891 CSTMRA91D41D459Y Livellario in parte 4 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente		Come contro	8	203	Seminativo	2	05	41		0,30	390	€ 117,00
44	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO (4) Diritto del concedente per 1/1 2 SIMONELLI Antonietta nata FAETO il 22/01/1957 SMNNTS7A62D459K (10) Oneri per 1/2 Livellario 3 SIMONELLI Maria Giovanna nata a FAETO il 04/12/1948 SMNMGV48T44D459S (10) Oneri per 1/2 Livellario		Come contro	8	252	Seminativo	3	37	03		0,30	230	€ 69,00
45	1 BARBATA Prospera; FU VINCENZO VED. BENEDETTO Usufruttuario parziale di livello 2 BENEDETTO Antonio; FU EUGENIO Livellario in parte 3 BENEDETTO Dora nata a FAETO il 15/07/1922 BNDPDR02L55D459I Livellario in parte 4 BENEDETTO Grazia nata a FAETO BNDGRZ11B41D459Y Livellario in parte 5 BENEDETTO Ida nata a FAETO il 18/11/1919 BNDIDIA19S58D459V Livellario in parte 6 BENEDETTO Pompilio; FU EUGENIO nato a FAETO il 13/08/1908 BNDPPL08M13D459S Livellario in parte 7 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente		Come contro	8	253	Seminativo	3	30	19		0,30	510	€ 153,00
46	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO (4) Diritto del concedente 2 PETTITI Luigi nato a FAETO il 11/08/1946 PTTILGU46M11D459Y Livellario per 1/1 1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 00000000018 (4) Diritto del concedente per 1/1 2 D' AIUTO Antonio nato a FAETO il 11/11/1961 DTANTN61S11D459E (10) Oneri LIVELLARIO PER 1/18 3 D' AIUTO Filomena nata a FAETO il 15/09/1946 DTAFFMN46P55D459H (10) Oneri LIVELLARIA PER 9/18 4 D' AIUTO Mario nato a FAETO il 13/05/1936 DTAMRA36E13D459L (10) Oneri LIVELLARIO PER 3/18 5 D' AIUTO Michele Antonio nato a FAETO il 21/01/1930 DTAMHL30A21D459L (10) Oneri LIVELLARIO PER 3/18 6 D' AIUTO Rosaria nata a FAETO il 01/03/1963 DTARSR63C41D459I (10) Oneri LIVELLARIA PER 1/18 7 D' ALOIA Annita nata a FAETO il 09/10/1939 DLANTT39P49D459C (10) Oneri LIVELLARIA PER 1/18		Come contro	8	254	Seminativo	2	31	50		0,30	310	€ 93,00
52	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente per 1/1 2 D' ONOFRIO Michelina nata a FAETO il 02/01/1958 DNFPMHL58A42D459M Livellario per 1/2 3 MORENO Ciro nato a FOGGIA il 15/04/1957 MRNCRIS7D15D643N Livellario per 1/2		Come contro	8	272	Seminativo	2	27	50		0,30	1,500	€ 450,00
54	1 PAOLETTA Maria Anna nato a FOGGIA il 14.03.1979 PLTMNN79C54D643R proprietà 1/1		Come contro	8	358	Seminativo	1	29	75		0,30	1,650	€ 495,00
57	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 D' ONOFRIO Michelina nata a FAETO il 02/01/1958 DNFPMHL58A42D459M Livellario per 1/2 3 MORENO Ciro nato a FOGGIA il 15/04/1957 MRNCRIS7D15D643N Livellario per 1/2		Come contro	8	361	Seminativo	2	30	47		0,30	1,800	€ 540,00

PARCO EOLICO DI FAETO (FG) "Difesa"												
ELENCO DITTE da asservire												
NUMERO	COGNOME e NOME dei proprietari attuali o presunti tali	TITOLO DI PROPRIETA'	COGNOME e NOME del proprietario intestatario al catasto	foglio	particella	Tipo	Qualità classe	SUPERFICIE CATASTALE ha are ca	R. D. €	Valore €/mq	Superficie mq	Indennità a per €
58	2 1 BENEDETTO Maria; GIOVINA FU CANDELORO nata a FAETO il 28/05/1878 BNDMRA/78E68-D459H Livellario 2 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente		Come contro	8	373	Seminativo	2	28 73		0.30	1,520	€ 456.00
61	1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente 2 TANGI Antonio; FU FEDELE nato a FAETO il 21/02/1946 Usufutuario parziale di livello 3 TANGI Antonio nato a FAETO il 12/07/1912 TNQNTN12L12D459C Livellario in parte 4 TANGI Fedele; DI ANTONIO Livellario in parte 5 TANGI Giovanna; DI ANTONIO MAR FIGLIOLA Livellario in parte 6 TANGI Giuseppe; DI ANTONIO nato a FAETO il 08/12/1970 Livellario in parte		Come contro	8	376	Seminativo	2	30 61		0.30	430	€ 129.00
71	1 CIUFFIELLO Giuseppina nata a GRECI il 29/01/1961 CFLGPP61A69E161O Livellario 2 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO 018 (4) Diritto del concedente		Come contro	13	90	Seminativo	2	30 80		0.30	860	€ 258.00

I dati contenuti nel presente elaborato sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo facente parte del progetto definitivo approvato ad eccezione della  
-particella 254 al foglio 8, che nelle more è stata soggetta a voltura catastale, in favore di 1 COMUNE DI FAETO con sede in FAETO (4) Diritto del concedente e di PETITTI Luigi nato a FAETO il 11/08/1946 PTTL-GU46M11D459Y Livellario per 1/1;  
-particella 193 foglio 8 che nelle more è stata soggetta a voltura catastale, in favore di Paoletta Antonio nato a Foggia l.1.1981;  
-particella 358 del foglio 8 che nelle more è stata soggetta a voltura catastale, in favore di PAOLETTA Maria Anna nato a FOGGIA il 14.03.19791 PLTMNN79C54D643R proprietà 1/1;  
Per il calcolo delle indennità è stato utilizzato il VAM delle annualità 2008 pubblicato sul BURP n.122 del 6.8.2009  
Il legale rappresentante della Margherita srl. Luigia Fatibene

Il presente elaborato è costituito da n.4 fogli II  
dirigente dell'URE  
dot. Pantaleo Sallustio.

**SOCIETA' MARGHERITA****Ufficio Regionale Espropri. D.D. n. 122/2011.  
Indennità d'esproprio.**

La Margherita srl. pubblica un estratto della Determina dell'Autorità Espropriante avente per oggetto lavori di costruzione delle opere di connessione relative all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 13,516 MW in agro del comune di Troia(FG) località Piano di Napoli - Pronuncia di espropriazione anticipata di immobili siti in agro di Troia e determinazione urgente delle relative indennità.

**L'AUTORITA' ESPROPRIANTE**

(Omissis);

VISTO il provvedimento n. 253 del 24.11.2010,.... (omissis) con il quale è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell'intervento di cui trattasi;

CHE, pertanto, il termine per il compimento delle procedure espropriative dell'intervento in questione deve intendersi fissato al 24.11.2015;

CONSIDERATO, pertanto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 22 del T.U. 327/01 e dall'art. 15 della L.R. 3/05 in materia di espropriazione anticipata, può provvedersi alla richiesta di pronuncia di espropriazione anticipata in favore della Società "Margherita s.r.l.", sugli immobili individuati nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DETERMINA****Art. 1**

E' pronunciata, in favore della Società "Margherita s.r.l.", con sede in Foggia, in analogia a quanto disposto dall'art. 22 T.U. 327/01 e dall'art. 15 L.R. 3/05, l'espropriazione anticipata degli immobili siti in agro di Troia, individuati nell'elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con il quale costituiscono corpo unico, occorrenti per i lavori di costruzione delle opere di connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in oggetto indicato, alla rete elettrica nazionale.

**Art. 2**

E' urgentemente determinata l'indennità provvisoria per l'esproprio anticipato di cui all'art. 1 nel-

l'importo individuato accanto agli immobili espropriati di cui al predetto elenco allegato al presente provvedimento.

**Art. 3**

Copia del presente provvedimento sarà notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società "Margherita s.r.l.", ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 5 del D.Lgs. 327/01 e dell'art. 14 della L.R. 3/05.

**Art. 4**

La Società "Margherita s.r.l." dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l'immissione in possesso degli immobili espropriati, entro il termine perentorio di due anni dalla relativa efficacia.

**Art. 5**

La Società "Margherita s.r.l." dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie espropriate, la data di immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle a comunicare espressamente se condividono l'indennità offerta e, nel caso negativo, a comunicare se intendono chiedere la formazione del collegio arbitrale di cui all'art. 21 del T.U. 327/01, indicando il proprio arbitro di parte.

**Art. 6**

L'esproprio degli immobili di cui all'allegato elenco, costituito con il presente provvedimento, acquisterà efficacia dopo l'intervenuta notifica disposta con il precedente art. 2, in analogia al disposto dell'art. 23 - comma 1, lett. 1) del D. Lgs. 327/01.

**Art. 7**

Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società "Margherita srl", ai soli fini di pubblicità, in analogia al disposto di cui all'art. 23, commi 2 e 5 del D. Lgs 327/01.

**Art. 8**

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in unico originale.

*Bari, lì 24.2.2011*

Il Dirigente dott. Pantaleo Sallustio.

Margherita srl  
Luigia Fatibene

ESPROPRIO CAVIDOTTO- TROIA (FG)													
- ELENCO DITTE -													
NUMERO DI ELENCO	COGNOME e NOME dei proprietari attuali o presunti in base ai dati catastali degli interi appezzamenti	COGNOME e NOME dei proprietari intestati al catasto	foglio	particelle	Qualità classe	SUPERFICIE CATASTALE		Valore agricolo di mercato	Valore per asservimento	Valore per occupazione temporanea	Superficie da espropriare	Indennità di esproprio	NOTE
						litre	mq						
						€	€						
1	DI BRITA Carmela residente in Viale Michelangelo n°159, 71122 Foggia (FG)	Come contro	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
2	DI BRITA Rocco, residente in località Canocaro 71029 Troia (FG)	Come contro	8	40	Sem. Irriguo U	6 68 88	483,63	1,95	0,00	0,00	250	€ 486,75	
3	DI BRITA Carmela Odilia residente P.zza Santa Croce n.8, 71029 Troia (FG)	Come contro	8	262	Sem. 3	2 44 81	94,83	1,44	0,00	0,00	420,88	€ 605,23	
4	DI BRITA Carmela Odilia residente P.zza Santa Croce n.8, 71029 Troia (FG)	Come contro	8	268	Sem. 3	2 43 37	94,27	1,44	0,00	0,00	446,1	€ 642,38	
5	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA TERNAS.P.A.) con sede in ROMA 00156, via Galbani n. 70	Come contro	5	405	Sem. 3	01 85	0,72	1,44	0,00	0,00	29	€ 41,33	
6	1 GALLUCCI Antonia residente in Vico I Borgo n.2, 71020 Castelluccio Valmaggiore (FG) 2 POMPA Domenico residente in Vico I Borgo n.2, 71020 Castelluccio Valmaggiore (FG)	Come contro	5	439	Sem.3	23 51	9,11	1,44	0,00	0,00	269,5	€ 388,08	
7	1 GALLUCCI Antonia residente in Vico I Borgo n.2, 71020 Castelluccio Valmaggiore (FG) 2 POMPA Domenico residente in Vico I Borgo n.2, 71020 Castelluccio Valmaggiore (FG)	Come contro	6	431	Sem. 4	1 20 70	21,82	1,44	0,00	0,00	1903,27	€ 2.740,71	
8	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA TERNAS.P.A.) con sede in ROMA 00156, via Galbani n.70	Come contro	6	422	Sem. 4	19 19	3,47	1,44	0,00	0,00	366,25	€ 527,40	
9	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA TERNAS.P.A.) con sede in ROMA 00156, via Galbani n.70	Come contro	6	418	Sem. 4	06 98	1,26	1,44	0,00	0,00	423,1	€ 609,26	
10	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA TERNAS.P.A.) con sede in ROMA 00156, via Galbani n.70	Come contro	6	419	Sem. 4	2 71 85	49,14	1,44	0,00	0,00	117	€ 168,26	
											TOT	€ 6.374,60	

I dati contenuti nel presente elaborato sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo facente parte del progetto definitivo approvato dalla Regione Puglia in Ufficio Energia. Per il calcolo delle indennità è stato utilizzato il VAM delle annualità 2008 pubblicato sul BURP n.122 del 6.8.2009.

Il legale rappresentante della Margherita srl

Luigia Fatibene

Il presente elaborato è costituito da n. 1 fogli.

Il dirigente dell'URE dott. Pantaleo Sallustio

## SOCIETA' SUD GAS

**Avviso di deposito procedura di verifica di assoggettabilita' a V.I.A.**

Il sottoscritto Dott. MONTINARO FABIO, nato a Campi Salentina il 23/11/1964 ed ivi residente alla Via Pietro Nenni, 4, in qualità di Amministratore Unico della SUD GAS S.r.l., avvisa di avere depositato nel mese di Marzo 2011 copia dello Studio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per il "Progetto preliminare relativo all'ampliamento di un impianto di trattamento rifiuti urbani speciali pericolosi e non sito in Campi Salentina (LE), loc. "Masseria Stabili".

L'impianto è sito nel Comune di Campi Salentina (LE), in loc. "Masseria Stabili", ed è stato realizzato per il trattamento - finalizzato al recupero di materia e beni - dei rifiuti provenienti dalle attività artigianali, industriali, commerciali di servizio, classificati come "speciali".

Esso prevede le seguenti sezioni principali:

- Apertura sacchi
- Selezione manuale
- Condizionamento volumetrico
- Riciclaggio

Copie dello studio vengono contestualmente depositate presso i seguenti Enti:

- PROVINCIA DI LECCE: SETTORE AMBIENTE
- COMUNE CAMPI SALENTINA (LE).

per la pubblica consultazione ed eventuale istanze, osservazioni e pareri da inoltrare, entro 45 giorni alla Provincia di Lecce - Settore Ambiente.

*Campi Salentina, 02 Marzo 2011*

L'Amministratore Unico  
SUDGAS srl

## SOCIETA' WIND FARM

**Avviso di deposito domanda autorizzazione costruzione linee elettriche.**

Viste le direttive 2001/77/CE, 2003/30/CE e

2009/28/CE e i relativi atti normativi di recepimento nell'ordinamento Italiano, il D.M. 10.09.2010, la Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 35/2007 e s.m.i. nonché la legge n. 241/90, al fine di:

1. non aggravare il procedimento ex art. 1, comma 4, legge n. 241/90;
2. favorire il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sostenendo l'impegno assunto dal governo, con l'adesione al protocollo di Kyoto, di ridurre l'emissione di gas ad effetto serra;
3. favorire il corretto inserimento delle opere connesse agli impianti da fonti rinnovabili quale strumento di promozione dello sviluppo sostenibile;
4. favorire il massimo utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici ed ambientali con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e al rendimento energetico;
5. minimizzare l'impatto ambientale delle infrastrutture elettriche di collegamento dei singoli impianti alle reti esistenti (riduzione degli scavi, delle linee, etc.);
6. minimizzare i costi di trasporto riducendo le perdite di energia e massimizzando le economie di scala derivanti dall'accorpamento in un'unica iniziativa di proposte originariamente separate ex art. 2.1, lett. A7-A8, dell'allegato A alla DGR n. 35/2007;
7. ridurre l'estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare i costi relativi alla connessione alla rete elettrica

nonché di razionalizzare le opere di connessione alla rete elettrica nazionale di n. 54 aerogeneratori (migliorandone altresì l'esercizio e l'affidabilità), questi ultimi non oggetto della presente istanza autorizzativa, visto, altresì, il verbale di tavolo tecnico convocato da TERNA spa e tenutosi in Roma il 09.02.2011, con la presente, i soggetti giuridici in intestazione, per l'allacciamento alla rete elettrica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ubicati in agro del Comune di Biccari e Lucera in evidenza pubblica dal 14.10.2010-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.158 (pagg.28599-28603), parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti delle direttive

appena citate e dei relativi atti normativi di recepimento nell'ordinamento Italiano, del D.M. 10.09.2010, del R.D. n. 1775/1933, del n. 239/2003, della legge n. 239/2004, del DPR n. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. n. 25/2008, rendono noto di aver presentato istanza presso l'Amministrazione Provinciale di Foggia tesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza, di inamovibilità nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, delle linee elettriche di media e alta tensione così come indicate negli elaborati scritto-grafici comprensivi di corografia, del piano tecnico, della relazione tecnica illustrativa e di tutto quanto necessario per la realizzazione dell'opera.

Il progetto è stato depositato presso i seguenti uffici:

1. Amministrazione Provinciale di Foggia - servizi tecnici provinciali - via Telesforo, 20/25 - 71100 Foggia;
2. Comuni di: Alberona (FG), Biccari (FG), Castelluccio Valmaggiore (FG), Troia (FG) e Lucera (FG);

Comunicano che i terreni interessati dalla aree potenzialmente impegnate ai fini dell'imposizione di servitù permanente di elettrodotto sono, oltre a tutte quelle indicate Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 14.10.2010 (pagg.28600) e le aree necessarie per la stazione elettrica ubicata in agro di Biccari foglio 38 P.lle 33 e 118, le strade comunali e le relative fasce parallele all'asse stradale immediatamente a ridosso delle due banchine per una larghezza di 5 (cinque) metri ognuna: strada vecchia comunale Castelluccio Valmaggiore-Troia fino alla S.E. Terna spa di Troia località Monsignore, Strada poderale comunale Masseria Marchese-Troia, strada comunale Case Rotte - Troia, strada provinciale SP 125, strada vecchia comunale Castelluccio Valmaggiore-Lucera, strada vicinale comunale di santa Maria, strada provinciale SP 132 (Biccari-Montearato), strada comunale Santa Croce, strada comunale delle Mezzane, strada vicinale Ischia (biforcazione a destra fino alla provinciale in prossimità abitazione De Luca G.), strada comunale per Santa Maria, strada comunale Bic-

cari-Alberona, strada comunale Biccari-Lucera, strada prov.le Biccari-Lucera e strada comunale che si diparte da Tertiveri fino in località Cola Tamburo.

Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici e privati, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, all'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione: Amministrazione Provinciale di Foggia - servizi tecnici provinciali - via Telesforo, 20/25 - 71100 Foggia e, per conoscenza, allo studio di ingegnere Donato Lorenzo Tilli via G.Leopardi, 18 - 71032 Biccari(FG) al fine di poter formulare le relative controdeduzioni; il responsabile del procedimento è l'ing. F. Castello o suo delegato. Per ulteriori informazioni telefonare al nr. 0881688254 o al mobile 3405629957.

Gli elaborati di che trattasi resteranno in visione al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Per i soggetti in intestazione  
firmato Donato Lorenzo Tilli

---

#### *Rettifiche*

---

SOCIETA' ASI TROIA FV 1

#### **Avviso di rilascio autorizzazione unica.**

Nel Bollettino Ufficiale del 03/03/2011, n. 33, per mero errore materiale, è necessario apportare la seguente errata corrige:

a pag. 7825, seconda colonna, 22° rigo deve leggersi: "Avviso di rilascio autorizzazione unica"

e non:

"Avviso di deposito verifica assoggettabilità a V.I.A."

Come erroneamente riportato.



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**